

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE**

Ciclo XXVIII

Settore Concorsuale di afferenza: 12/H3

Settore Scientifico disciplinare: IUS/20

**IL DIRITTO ALL'OBLIO
E LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
NELLA SOCIETÀ IPERCONNESSA**

Presentata da: Simone Bonavita

Coordinatore Dottorato:

Prof. Giovanni Sartor

Relatore:

Prof. Giovanni Sartor

Correlatori:

Prof. Giovanni Ziccardi, Prof. Alberto Artosi

Esame finale anno 2016

**IL DIRITTO ALL'OBLIO
E LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI NELLA
SOCIETÀ IPERCONNESSA**

IL DIRITTO ALL'OBLIO E LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI NELLA SOCIETÀ IPERCONNESSA

TESI DI DOTTORATO DI SIMONE BONAVIDA

Sommario

UN'INTRODUZIONE: L'OBLIO E LE NUOVE TECNOLOGIE

- *Le conseguenze della rivoluzione digitale: percezione, persistenza e amplificazione della diffusione dei dati personali* 12
- *La memoria digitale, la memoria umana e i dati sul Web* 26
- *Le prospettive di ricerca* 39

CAPITOLO 1: IDENTITÀ PERSONALE E DIGITALE, REPUTAZIONE, RISERVATEZZA E OBLIO

- 1.1. Una breve introduzione ai diritti della persona e della personalità 44
- 1.2. Identità personale, reputazione e riservatezza 49
- 1.3. Il diritto all'identità personale 50
- 1.4. L'identità digitale 57
- 1.5. Alcune distinzioni preliminari: il diritto all'identità personale e altri diritti 58
- 1.6. Il diritto alla reputazione 59
- 1.7. Il diritto alla privacy e alla riservatezza 67
- 1.8. Un caso specifico: l'identità personale, reputazione e riservatezza degli enti collettivi 72

CAPITOLO 2: L'EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DEL DIRITTO ALL'OBLIO

2.1.	Il diritto all'oblio. Brevi cenni sull'evoluzione storica	79
2.2.	Dagli anni cinquanta agli anni settanta del secolo scorso	80
2.3.	Dagli anni settanta agli anni ottanta del secolo scorso	89
2.4.	Dagli anni novanta al 2014 – Il ruolo della giurisprudenza e le difficoltà di qualificazione del diritto	95
2.5.	Gli interventi della Corte di Cassazione nel 1998 e nel 2012 e le prime difficoltà definitorie	98
2.6.	Il ruolo del Garante della Privacy nella disciplina del diritto all'oblio	105
2.7.	2014: l'alba di un nuovo concetto di oblio. La sentenza della Corte di Giustizia 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 e le conclusioni dell'Avvocato Generale Jääskinen	114
2.7.1.	L'applicabilità delle norme dell'Unione Europea a Google	118
2.7.2.	Il presunto onere di deindicizzazione	122
2.7.3.	Il diritto all'oblio come diritto alla deindicizzazione?	125
2.7.4.	La sentenza C-131/12	127

CAPITOLO 3: I PRIMI PUNTI DI DISCUSSIONE: LA RESPONSABILITÀ DEI PROVIDER ED I MASS MEDIA, I CONCETTI DI "ATTUALITÀ ED INTERESSE PUBBLICO", LE GRANDI BANCHE DI DATI

3.1.	Oblío e responsabilità del provider	134
3.2.	La posizione del motore di ricerca a seguito della causa C-131/21 e il diritto all'oblio	135
3.3.	La neutralità dell'intermediario	137
3.3.1.	La responsabilità per mero trasporto di dati	137
3.3.2.	La responsabilità per caching	139
3.3.3.	La responsabilità di chi ospita dati	141

3.3.4.	L'assenza di un obbligo di monitoraggio	142
3.3.5.	La responsabilità civile dei provider	143
3.3.6.	La responsabilità civile dell'hosting provider	150
3.4.	La natura del motore di ricerca: tra hosting e caching provider	154
3.5.	La giurisprudenza della Corte di Giustizia: l'intermediario quale titolare del trattamento	163
3.6.	L'attualità dei fatti e l'oblio	165
3.6.1.	La funzione della pena nel processo penale: rieducare per dimenticare il proprio passato	167
3.6.2.	La prescrizione, la riabilitazione e la non menzione della condanna penale	168
3.7.	Comunicazione, processo e interesse mediatico	174
3.7.1.	La verità mediatica	174
3.7.2.	Processo civile, processo penale e mediatico	177
3.7.3.	La spettacolarizzazione delle notizie da parte dei mezzi di comunicazione	180
3.8.	Banche dati e archivi elettronici	183
3.9.	Banche dati giuridiche	185
3.9.1.	La banca dati della Corte di Cassazione	187
3.10.	Il Centro di Elaborazione Dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza	189
3.11.	Le banche dati della Pubblica Amministrazione e il diritto all'oblio	196
3.12.	Le banche dati tecnico-scientifiche	198

CAPITOLO 4: PROSPETTIVE FUTURE

4.1.	Le linee guida interpretative ed operative della pronuncia	205
4.2.	Le Linee guida proposte dal Gruppo ex art. 29	206
4.3.	Alcuni rilievi critici	209
4.3.1.	Diritto all'oblio o diritto a riscrivere l'identità digitale	210
4.3.2.	Giurisdizione ed obblighi di risultato	212
4.4.	Cautele a salvaguardia degli interessi dell'interessato	220
4.5.	Google e l'Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten	222
4.5.1.	Il ruolo dell'interessato al trattamento nella vita pubblica	224
4.5.2.	La tipologia di informazione	225
4.5.3.	La fonte	226
4.5.4.	Il tempo	226
4.5.5.	La procedura	227
4.6.	La condotta del motore di ricerca dopo la sentenza	228
4.7.	Reagire all'americana, all'europea o all'italiana	229
4.8.	Le reazioni dei garanti nazionali	231
4.8.1.	L'impostazione del Garante francese	232
4.8.2.	L'impostazione del Garante del Regno Unito	234
4.8.3.	L'impostazione del Garante olandese	236
4.8.4.	L'impostazione del Garante spagnolo	237
4.9.	L'impostazione del Garante italiano	239
4.9.1.	Oblio e cronaca giudiziaria	239
4.9.2.	Antiche militanze politiche, ancora tra oblio e diffamazione	243
4.9.3.	Politica e film erotici	245
4.9.4.	Tra oblio e snippet	246
4.9.5.	L'effettività della tutela	248
4.10.	Il regolamento europeo	248
4.11.	Il diritto alla cancellazione ed all'oblio: genesi	250
4.12.	Il diritto alla cancellazione ed all'oblio: il testo definitivo	257
4.13.	Una analisi critica: l'ambiguità del testo e problemi applicativi	261

4.14.	Dimenticare è l'eccezione, ricordare è la regola	273
4.15.	Zittrain, l'oblio ed il fallimento reputazionale	278
4.16.	Lessig ed il codice 2.0	282
4.17.	Soluzioni tutte italiane	285
4.17.1.	Una previsione normativa ad hoc per il diritto all'oblio	286
4.17.2.	La proposta del minimo mezzo	288
4.17.3.	I 15 millimetri di buona memoria e le teorie degli spazi reputazionali	290
4.17.4.	La teoria della gestione reputazionale integrata	292

CAPITOLO 5: LE FORME DI TUTELA

5.1.	Le forme di tutela tradizionali	294
5.1.1.	I provvedimenti cautelari e la tutela inibitoria	295
5.1.1.1.	Fotografie e ritratti	298
5.1.1.2.	Stampa cartacea e stampa online	298
5.1.1.3.	Trattamento dei dati personali	300
5.1.1.4.	Diritto all'oblio	302
5.1.2.	La tutela amministrativa prevista dal Codice della privacy	304
5.1.3.	Il ricorso ordinario ex art. 152 del Codice ed il diritto all'oblio	311
5.2.	Le nuove forme di tutela	314
5.2.1.	La Google law: un form per l'esercizio dell'oblio	315
5.2.2.	Arianna e gli altri motori italiani	321
5.2.3.	Bing	326
5.2.4.	Facebook e gli altri social network	330
5.2.5.	I motori di ricerca e le difficoltà gestionali	338
5.2.6.	Cosa è stato rimosso?	341
5.2.7.	Le directory parallele, robot.txt e l' <i>antitutela</i> informatico giuridica	342

CAPITOLO 6: LA MISURAZIONE ED IL CONTROLLO DELL'IDENTITÀ E DELLA REPUTAZIONE

6.1.	L'identità e reputazione digitale, dalla scienza del diritto alla scienza della comunicazione	349
6.2.	La Reputation Economy	356
6.3.	La misurazione della reputazione	360
6.4.	Costruire una reputazione	366
6.4.1.	Spettro informativo e spettro valoriale	370
6.4.2.	L'oblio nel contesto della reputazione digitale	374
6.4.3.	Soluzioni per il controllo della identità e della reputazione	377

CAPITOLO 7: CONCLUSIONI

7.1.	Il quadro del diritto all'oblio e le problematiche connesse	383
7.2.	Il diritto all'oblio ed il bilanciamento con il diritto alla memoria storica	390
7.3	Ma è possibile un diritto all'oblio in ambito digitale?	397

BIBLIOGRAFIA	405
---------------------	------------

UN'INTRODUZIONE:

L'OBLIO E LE NUOVE TECNOLOGIE

SOMMARIO: - Le conseguenze della rivoluzione digitale: percezione, persistenza e amplificazione della diffusione dei dati personali. - La memoria digitale, la memoria umana e i dati sul Web. - Le prospettive di ricerca.

Le conseguenze della rivoluzione digitale: percezione, persistenza e amplificazione della diffusione dei dati personali

Per meglio contestualizzare il tema del diritto all'oblio, comprendendone sia lo stato attuale sia i possibili futuri sviluppi, appare necessario soffermarsi brevemente sul fenomeno della cosiddetta "rivoluzione digitale" e sui cambiamenti che questa ha portato per quanto concerne, specificatamente, la disciplina del trattamento dei dati⁽¹⁾.

Due sono stati, probabilmente, i fenomeni che hanno condizionato quella che alcuni studiosi hanno definito "la quinta rivoluzione industriale"⁽²⁾: la diffusione di Internet e l'aumento della capacità di archiviazione e di elaborazione garantita dai calcolatori.

¹ Fumosa appare essere, a oggi, la definizione stessa di "dato". Di particolare interesse, e molto lucida, è la definizione di Pica, secondo cui il concetto di dato "*esprime una registrazione elementare nella memoria di un computer, pur non avendo una sua dimensione numerica prestabilita, che possa farlo ritenere una precisa unità di misurazione: nel linguaggio comune il termine dati ha invece una accezione più ampia, significando spesso l'insieme dei contenuti registrati nella memoria di un computer*". Cfr. G. Pica, *Diritto penale delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 1999. Tale definizione è stata recepita in dottrina, *inter alia*, da P. Perri, *Protezione dei dati e nuove tecnologie aspetti nazionali, europei e statunitensi*, Giuffrè, Milano, 2007.

² Tale definizione è riconducibile a M. La Rosa, L. Regalia, E. Zucchetti, *Società e new economy*, Franco Angeli, Milano, 2005.

La tecnologia è stata il traghetto che ha consentito all'uomo il passaggio dall'età post-industriale all'età dell'informazione⁽³⁾, ma nessuna scoperta scientifica, nessuna idea è stata capace di influenzare la società umana come Internet, determinando in breve tempo non solo la “distruzione” dei modelli di business tradizionali⁽⁴⁾, ma un mutamento nella realtà che ha visto il sorgere di un insieme di attività che operano e si alimentano attraverso la presenza dell'essere umano in una grande rete telematica⁽⁵⁾. Una rete di connessioni che è stata tessuta finemente nella nostra vita, sempre più fitta, e che può così condizionarla; non è dato sapere, per ora, se tale possibilità di comunicazione abbia liberato le nostre menti e la nostra conoscenza o se sia diventata solo un mezzo di controllo per chi ha il potere di disporne.

Così si contrappongono le posizioni di chi vede la rete come un fattore di emancipazione del singolo e delle libertà⁽⁶⁾ a quelle di chi la considera come un possibile strumento per il controllo delle informazioni da parte di regimi autoritari⁽⁷⁾.

Nonostante questo clamoroso impatto, Internet ed, in generale, le nuove tecnologie, si trovano ancora in una fase iniziale. Anzi, gli storici della tecnologia le chiamano “tecnologie immature”, perché esse sono tuttora in fase di consolidamento, differenziandole dalle tecnologie ormai

³ Cfr. D. Bell, “The coming of the post-industrial society”, in *The Educational Forum*, 1976, volume 40, pp. 574-579.

⁴ Cfr. R. Wang, *Disrupting Digital Business: Create an Authentic Experience in the Peer-to-Peer Economy*, Harvard Business Review Press, Boston, 2015.

⁵ Per le complesse riflessioni sul punto, e per un utile riferimento bibliografico, si vedano F. Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, ESI, Napoli, 2003, e E. Russo, *Evoluzione tecnologica e categorie civilistiche, Interpretazione della legge civile e ragione giuridica*, CEDAM, Padova, 2003.

⁶ Cfr. N. Negroponte, M. Asher, *Being digital*, Vintage Book, New York, 1996.

⁷ Cfr. E. Morozov, *The net delusion: The dark side of Internet freedom*, Public Affairs, New York, 2012.

“mature”, vale a dire già consolidate, sviluppatasi ai tempi della prima rivoluzione industriale⁸).

Queste ultime sono, infatti, ormai tramontate, e non appare ragionevole aspettarsi l'emergere di novità particolarmente rivoluzionarie. Nell'ambito delle nuove tecnologie, al contrario, novità accadono con una frequenza e con una celerità sbalorditive. In un simile quadro di riferimento, che muta quotidianamente e che ogni giorno dà vita a nuovi interrogativi, è quanto mai difficile effettuare previsioni più o meno attendibili. Anche senza voler assumere quelle posizioni prossime al determinismo tecnologico⁹), tuttavia, appare davvero irragionevole negare la circostanza che il dominio della tecnologia, sia destinata ad assumere sempre di più connotati e dimensioni di assoluta centralità nell'ambito dei rapporti tra uomo e uomo, e tra questo e la natura¹⁰).

Infatti, il nuovo contesto digitale porta l'uomo a integrare la propria vita quotidiana con nuovi mezzi di comunicazione, tra i quali computer, smartphone, navigatori satellitari e programmi che svolgono funzioni oramai sempre più complesse.

Questi dispositivi divengono una sorta di “appendice umana”, senza la quale sarebbe particolarmente complesso, se non impossibile, interagire fruttuosamente all'interno della cosiddetta società dell'informazione.

Tali “appendici”, per loro stessa natura, generano ulteriori quantità di dati, che possono essere archiviate e processate.

⁸ Cfr. T. Maldonado, *Reale e virtuale*, Feltrinelli, Milano, 2005.

⁹ Per un approfondimento sul tema sul tema cfr. M.R. Smith, L. Marx, *Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism*, MIT Press, Cambridge, 1994

¹⁰ Cfr., in termini pressoché analoghi, G. Spedicato, “Law as Code? Divertissement sulla lex informatica”, in *Cyberspazio e Diritto*, 2009, volume 2, pp. 233-259, il quale, a p. 234 dello scritto, con riferimento alla tecnologia, osserva come “*appare incontestabile almeno la conclusione che essa sia un elemento ormai imprescindibile e caratterizzante il vivere sociale*”.

Nel corso degli ultimi anni, il volume dei dati raccolti e conservati si è incrementato esponenzialmente; è, al contempo, aumentata la persistenza del dato, ossia la capacità del dato di rimanere disponibile nel tempo⁽¹¹⁾.

Questa tendenza è stata dettata da una riduzione dei costi di archiviazione e di elaborazione delle informazioni nonché dalla capacità di analizzare quantità elevate di dati non strutturati, utilizzando metodi sperimentali e simulazioni su larga scala⁽¹²⁾.

La forte richiesta dei “big data” (grandi raccolte di dati) da parte del mondo scientifico ed imprenditoriale, oltre ad aver generato nuove forme di economia⁽¹³⁾, ha portato alcuni studiosi ad affermare che questa che sta iniziando sia l’età dei big data⁽¹⁴⁾, mentre altri, sottolineando la

¹¹ Questo non solo con riferimento ai dati digitali, ma anche ai dati che sono oggetto di una successiva digitalizzazione; si pensi al recente fenomeno di digitalizzazione delle opere letterarie. Come affermato da G. Spedicato, “Digitalizzazione di opere librerie e diritti esclusivi”, in *Aedon*, 2001, volume 2, in Internet all’indirizzo <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2011/2/spedicato.htm>, sito Web visitato in data 5 maggio 2016, “*la digitalizzazione e la successiva messa a disposizione on line del nostro immenso patrimonio librario appaiono sempre più irrinunciabili per la conservazione e la piena valorizzazione della cultura europea, ed il punto appare ormai al centro della strategia culturale della Commissione Europea*”.

¹² Cfr. J. Polonetsky, O. Tene, “Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics”, in *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 2012, volume 11, pp. 239 e ss., in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2149364, sito Web consultato in data 10 agosto 2015.

¹³ Sul tema cfr. E. Morozov, *Silicon Valley, i Signori del silicio*, Codice Editore, Torino, 2015. All’interno dell’opera – ed in particolare nel saggio “Cavie Inconsapevoli”, l’autore si scaglia contro un modello di economia che vede quale corrispettivo occulto degli strumenti (e dei servizi) tecnologici acquistati, l’acquisizione di dati personali dei relativi proprietari.

¹⁴ La definizione è riferibile a B. Danah, K. Crawford, “Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon”, in *Information, Communication e Society*, 2012, volume 15, pp. 662-679 in Internet all’indirizzo

preminenza dell'aumento della capacità di memorizzazione, hanno celebrato l'inizio dell'età del petabyte⁽¹⁵⁾.

Nel periodo di vent'anni di massima digitalizzazione sociale, compreso tra il 1986 ed il 2007, la quantità di informazioni scambiate all'interno di reti telematiche di comunicazione bidirezionali è cresciuto da 0,3 exabyte nel 1986 (di cui solo il 20% digitalizzate) a 65 exabyte nel 2007 (di cui il 99,9% digitalizzate)⁽¹⁶⁾.

Contrariamente alle informazioni analogiche, le informazioni digitali si caratterizzano per una maggior persistenza, e lasciano una traccia che può essere analizzata sia in tempo reale che a distanza di tempo.

Google, per ogni singolo minuto di funzionamento, ha ricevuto, nel corso dell'anno 2012, circa 2.000.000 richieste di ricerca, Facebook ha invece ricevuto nello stesso lasso di tempo la richiesta di pubblicazione di 700.000 post, Twitter la richiesta di pubblicazione di 100.000 tweet⁽¹⁷⁾.

A questa quantità di dati generati volontariamente dagli utenti bisogna aggiungere quelli generati dall'Internet delle cose" e da quello che è stato definito il wearable Internet⁽¹⁸⁾.

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2012.678878>, sito Web consultato in data 23 settembre 2015.

¹⁵ Come riporta A. Sveva in *Rete Media e Social Network*, Gangemi Editore, Roma, 2012, Chris Anderson formulò per la prima volta tale definizione in un articolo denominato "The end of theory: The data deluge makes the scientific method obsolete", pubblicato per la prima volta nella rivista *Wired*, nel giugno del 2008.

¹⁶ Cfr. P. Lopez, M. Hilbert, "Methodological and Statistical Background on The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information", in Internet all'indirizzo <http://www.martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html>, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015.

¹⁷ Cfr. J. Manyika, *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*, McKinsey Global Institute, New York, 2011.

¹⁸ Cfr. J. Berzowska, "Wearable computers, reactive fashion, and soft computation", *Textile*, 2005, volume 3, pp. 2-19, in Internet all'indirizzo <http://www.xslabs.net/papers/textile05-berzowska.pdf>, sito Web consultato in data 22 marzo 2015.

Anche grazie a tali tecnologie, ogni anno, i dati raccolti aumentano con un incremento del 50% secondo le stime della International Data Corporation⁽¹⁹⁾.

L'aumento delle capacità di archiviazione non è l'unico fattore che sta condizionando la nostra era. Il punto cruciale dell'evoluzione del paradigma dei big data non è la crescente quantità di dati in sé, ma la relativa analisi⁽²⁰⁾ funzionale ad adottare specifiche decisioni. Il passaggio, da una fase di archiviazione massiva dei dati ad una fase caratterizzata dalla analisi finalizzata al condizionare le scelte individuali, può essere visto come elemento caratterizzante nel passaggio dalla “età dell'informazione” alla “società dell'informazione”⁽²¹⁾.

Questa fase è ora in corso. I moderni sistemi di profilazione, infatti, selezionano i contenuti che reputano interessanti per l'utente, proponendoglieli e creando così quella che è stata definita “una bolla di filtraggio”⁽²²⁾, che isola l'utente stesso nelle sue preferenze. In passato, ogni fatto relativo all'esistenza di un individuo era archiviato o, comunque, contenuto all'interno di un supporto di natura cartacea. Nella prima fase dell'era della società dell'informazione abbiamo assistito a una dematerializzazione delle informazioni tale per cui il racconto di un medesimo fatto poteva essere contenuto all'interno di più supporti; nell'età dei big data ci spingiamo ancora oltre. La quantità di dati immagazzinati e processati può essere tale da consentire di ricostruire informazioni cancellate dal supporto originario ed oramai andate perdute

¹⁹ Tale stima è rinvenibile in L. M. Camarinha-Matos, M. Luis, S. Tomic, P. Graça, *Technological Innovation for the Internet of Things*, Springer, Berlino, 2013.

²⁰ In questo senso, il termine “Big Data Analysis” sembrerebbe in realtà essere più adatto rispetto al termine “Big Data”, in quanto privilegia l'operazione di analisi piuttosto che la mera raccolta degli stessi.

²¹ Cfr. M. Castells, *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture - Volume I*, Wiley-Blackwell, New York, 2009.

²² Il concetto di bolla di filtraggio è di E. Pariser, *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*, Penguin, Londra, 2011.

o, per meglio dire, di “de-anonimizzare” dati che erano stati resi anonimi, arrivando così, in ultima analisi, a puntuali ricostruzioni fattuali⁽²³⁾.

Ma non è solo la **persistenza** delle informazioni ad essere considerata uno dei fattori che hanno determinato quel cambiamento nel nostro modo di comunicare e che hanno costituito terreno fertile per la nascita del diritto all’oblio. Bisogna aver riguardo anche al cambiamento nella **percezione della realtà e delle informazioni**⁽²⁴⁾.

Per quanto concerne la percezione della realtà deve essere considerato il contrapporsi di visioni contrastanti relative al rapporto tra il mondo reale e la realtà digitale.

Alcuni autori sostengono una relazione di stretta correlazione tra ciò che è reale e ciò che è virtuale, un rapporto di “dipendenza”, affermando che la controversia sulla realtà del virtuale e sulla virtualità del reale sia di fatto inestricabilmente connessa al problema dell’affidabilità della nostra percezione del mondo reale⁽²⁵⁾.

Altri autori⁽²⁶⁾, invece, ritengono che l’impatto delle nuove tecnologie e della realtà virtuale potrebbe assumere un’importanza tale da farci

²³ Sul punto cfr. P. Ohm, “Broken promises of privacy: Responding to the surprising failure of anonymization”, in *UCLA Law Review*, 2010, volume 57, pp. 1701 e ss. In tema di de-anonimizzazione mediante dati estratti da social network e cookie si rinvia a G. Wondracek, “Practical attack to de-anonymize social network users”, atti del *Security and Privacy 2010 IEEE Symposium*, pp. 223-238, nonché a P. M. Schwartz e D. J. Solove, “The PII Problem: Privacy and a New Concept of Personally Identifiable Information”, in *New York University Law Review*, 2011, 86, pp. 1814 e ss. e a D. J. Solove, “A taxonomy of privacy”, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2006, volume 154, pp. 477-564. Cfr., inoltre, V. Mayer-Schönberger e K. Cukier, *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2013.

²⁴ Cfr. G. Bailón, “Social science in the era of big data Policy & Internet”, in *Policy & Internet*, 2013, volume 5, pp. 147-154, in Internet all’indirizzo <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1944-2866.POI328/abstract>, sito Web consultato in data 10 maggio 2015.

²⁵ Cfr. T. Maldonado, *Reale e virtuale*, Feltrinelli, Milano, 2005.

²⁶ Cfr. P. Virilio, S. Lotringer, *Pure war*, Semiotext(e), Los Angeles, 2008.

perdere i nostri punti di riferimento nello spazio reale, arrivando a quello che è stato definito uno spazio stereo-reale, dominato da chi avrebbe la velocità di far giungere flussi continui di informazioni a determinati destinatari⁽²⁷⁾.

In ogni caso, qualsiasi sia l'idea accolta su questo neonato rapporto, appare indiscutibile che il controllo sui dati digitali possa alterare - significativamente o meno - la percezione della realtà. Conseguentemente, bisogna interrogarsi su come questi dati possano essere considerati quale una valida fonte di fruizione delle informazioni.

Già i primi studi condotti all'inizio del millennio⁽²⁸⁾ dimostravano come Internet fosse considerato dalla popolazione un mezzo di comunicazione attendibile al pari della televisione e della radio, ma non ancora credibile quanto la stampa cartacea. In Italia, studi recenti⁽²⁹⁾ hanno rilevato come la credibilità delle informazioni rinvenute in rete sia divenuta oramai identica alla credibilità delle informazioni che vengono fornite dalla televisione, dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione.

Secondo i più importanti studiosi americani⁽³⁰⁾, la credibilità e l'attendibilità che attribuiamo alle informazioni in Internet è il risultato di valutazioni prevalentemente intuitive e immediate⁽³¹⁾.

²⁷ Cfr. P. Virilio, B. H. Bratton, *Speed and politics*, Semiotext(e), Los Angeles, 2006.

²⁸ Cfr. A. J. Flanagin, M. J. Metzger, "Perceptions of Internet information credibility", in *Journalism e Mass Communication Quarterly*, 2000, volume 77, pp. 515-540 in Internet all'indirizzo <http://www.jasonmorrison.net/iakm/4006074.pdf>, sito Web consultato in data 30 ottobre 2015.

²⁹ Cfr. i dati contenuti nella ricerca dell'Istituto Demos "Gli italiani e l'informazione", 2012.

³⁰ Cfr. B. J. Fogg, *Persuasive technology: using computers to change what we think and do*, Ubiquity, New York, 2002.

³¹ Cfr. B. J. Fogg, direttore del Persuasive Technology Lab della Stanford University, è attualmente uno dei principali studiosi della credibilità su Internet, la così detta Web-credibility, ed è colui che, con il termine *captology*, ha coniato una più generale branca di

Leggendo una pagina Web ci soffermiamo inconsciamente e intuitivamente sugli elementi a noi già noti, ed è su di essi che effettuiamo una valutazione interpretativa a livello cosciente. Alcuni studi nordamericani hanno evidenziato un dato che potrebbe apparire curioso: in rete l'essere umano tende a ritenere maggiormente credibile l'informazione presentata all'interno di una pagina avente un aspetto grafico gradevole, piuttosto che la relativa strutturazione⁽³²⁾.

Nel passaggio alla società dell'informazione è, quindi, cambiata la percezione delle informazioni, in senso tendenzialmente acritico; ciò che è presentato in un determinato modo, diviene di per sé credibile.

Nella società dell'informazione le informazioni sono caratterizzate da una elevata persistenza, superiore rispetto alla società post-industriale, e da una percezione delle stesse legata essenzialmente a canoni estetici.

In questo contesto, sempre al fine di comprendere l'attualità del diritto all'oblio, deve essere considerata l'amplificazione delle notizie che Internet ha introdotto nella società.

Il numero dei dispositivi mediante i quali possiamo avere accesso alla rete è in costante aumento. Si stima, infatti, che nel corso del 2014 siano

studio che si occupa della persuasione di computer, Internet e nuovi mezzi di comunicazione.

³² Cfr. B. J. Fogg, "How do people evaluate a Web site's credibility", in Internet all'indirizzo <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.125.8137>, sito Web consultato in data 20 settembre 2015, dati successivamente ripresi dallo stesso autore in, "How do users evaluate the credibility of Web sites? A study with over 2,500 participants", in Internet disponibile all'indirizzo <http://htlab.psy.unipd.it/uploads/Pdf/lectures/captology/p1-fogg.pdf>, sito Web consultato in data 20 settembre 2015. Tali dati dimostrano come il 46.1% del campione analizzato reputasse attendibile una informazione solo in quanto presentata in un sito Web dall'aspetto gradevole; il 28.5% degli intervistati valutava come fosse strutturata l'informazione all'interno del sito al fine di determinarne l'attendibilità, mentre solo il 25,1% cercava di mettere a fuoco il contenuto dell'informazione stessa per valutarne l'esattezza, quali la quantità di dettagli ivi contenuti ed i rinvii ad altre fonti, ovvero per il fatto di offrire un messaggio semplice e mirato.

stati venduti oltre 2 miliardi e mezzo di dispositivi⁽³³⁾. L'aumento dei nodi dell'informazione ha, conseguentemente, portato ad un incremento delle possibili fonti di informazione. Deve essere considerato, inoltre, che l'abbassamento del costo della tecnologia ha consentito la diffusione di Internet a ogni classe e ceto sociale. L'industria informatica, infatti, è cresciuta negli ultimi decenni con ritmi elevatissimi, permettendo alla popolazione un accesso alla tecnologia senza precedenti.

A questo proposito può giovare riportare quanto asserito da Bill Gates: *“Se il settore dell'automobile si fosse sviluppato come l'industria informatica, oggi avremmo veicoli che costano venticinque dollari e che fanno cinquecento chilometri con un litro”*⁽³⁴⁾.

Conseguentemente l'avvento del Web 2.0 permette, a chiunque sia in possesso di un collegamento a Internet e di un dispositivo in grado di connettersi a quest'ultimo, di immettere egli stesso notizie, ovvero

³³ Secondo le nuove previsioni Gartner, l'andamento delle vendite dei dispositivi elettronici (PC, tablet, ultramobile e telefoni cellulari) è destinato a crescere del 6,9% tra il 2013 e il 2014, per un mercato complessivo mondiale che raggiungerà i 2.5 miliardi di unità nel corso del 2014. Per quanto riguarda i singoli dispositivi le stime sono differenti mentre sul fronte dei personal computer le previsioni per i prossimi due anni sono di spiccata decrescita. Le vendite di PC andranno ad incidere sulla crescita complessiva di altri dispositivi, come tablet e smartphone (che aumenteranno comunque il loro volume di vendite), e subiranno complessivamente una contrazione delle vendite pari al 6% nel 2014 e del 5% nel 2015, portando le vendite dei pc a 263 milioni di unità nel 2015. Due terzi degli utenti di personal computer, infatti, hanno sostituito il proprio sistema operativo negli ultimi anni mentre un terzo ha sostituito il pc con un altro device, come il tablet, o ha scelto di non acquistare un nuovo sistema. Queste stime, considerate attendibili, sono riportate da R. Brookshire, *Mobile Application Installation Influences: Have Mobile Device Users Become Desensitized to Excessive Permission Requests?*, Twenty first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico, 2015

³⁴ Questo aforisma è stato citato da D. Casalegno, *Uomini e computer: Storia delle macchine che hanno cambiato il mondo*, Hoepli, Milano, 2013 e da F. Chiarello, *L'officina del meccanico quantistico*, Apogeo, Milano, 2015.

condividere quelle già esistenti, portandole così anche alla conoscenza di terzi.

Recenti stime⁽³⁵⁾ suggeriscono l'esistenza di oltre 3 miliardi di utenti della rete, con un tasso di penetrazione nella popolazione mondiale di oltre il 40%. A destare interesse, tuttavia, sono i dati relativi al tempo che gli utenti mediamente trascorrono davanti a uno schermo. In Paesi come l'Indonesia ogni utente trascorre mediamente 9 ore al giorno davanti ad un monitor, di cui ben 181 minuti davanti al proprio smartphone. In Italia le ore scendono a circa 5, di cui 109 minuti davanti allo smartphone⁽³⁶⁾.

Internet non si è tuttavia limitata a creare nuove tecnologie, ma ne ha "cannibalizzate" altre. E così la tv tradizionale va scomparendo, a discapito di smartTV e di specifiche app⁽³⁷⁾.

Dinnanzi all'amplificazione delle informazioni, è stata, tuttavia, rilevata un'amplificazione dell'attività di censura delle stesse in rete.

A controbilanciare tale fenomeno, abbiamo assistito al nascere di quello che è stato definito lo *Streisand Effect*⁽³⁸⁾: un tentativo di censurare o di

³⁵ É pressoché impossibile definire, con certezza, quante persone navighino abitualmente in rete. A tal riguardo si veda M. Meeker, "Internet Trends 2014", ricerca presentata alla Code Conference nel maggio 2014, che presenta, in larga parte, il contenuto dell'"Internet Trends Report 2014". M. Meeker è la fondatrice del Wall Street Securities Analyst e partner di Kleiner Perkins Caufield & Byers. Conosciuta come la "Queen of the Net" è considerata la 77esima donna più influente al mondo secondo Forbes.

³⁶ Cfr. "Internet Trend Report 2014", reperibile all'indirizzo <http://www.kpcb.com/internet-trends>, sito Web consultato in data 10 maggio 2015.

³⁷ Cfr. T. Tessarolo, *NET TV: Come Internet cambierà la televisione per sempre*. Apogeo, Milano, 2007.

³⁸ Cfr. L. Charlene, J. Bernoff, M. Groot, *Groundswell*, Harvard Business Press, Boston, 2011, il quale riporta l'attribuzione di tale espressione a A. Greenberg, "The Streisand effect", *Forbes*, articolo disponibile in Internet all'indirizzo http://www.forbes.com/2007/05/10/streisand-digg-web-tech-cx_ag_0511streisand.html, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015.

rimuovere un'informazione provoca, contrariamente ad ogni attesa, una più ampia diffusione di quest'ultima. Ciò ha portato alcuni autori a sostenere come la *censura sia inutile*⁽³⁹⁾.

L'aumento e l'analisi della persistenza delle informazioni dovuta ai big data, le nuove modalità mediante le quali tali informazioni sono percepite e l'amplificazione delle stesse, sono probabilmente i fattori che hanno condizionato la crescente attenzione nei confronti del tema del diritto all'oblio e la nascita dell'idea di una sorta di diritto alla de-indicizzazione.

Gestire correttamente la nascita di una fase della società dell'informazione, che vedrà quale nucleo centrale il fenomeno della analisi dei big data, e definire l'impianto normativo che ne sta alla base, appare certamente una circostanza critica in quanto le decisioni che verranno prese nell'imminente avranno un impatto considerevole in futuro. In queste circostanze, il diritto può utilmente assumere un ruolo (simbolico) di "mediatore" tra il mondo digitale ed il mondo reale⁽⁴⁰⁾.

Conseguentemente, è stato affermato come l'azione legislativa non dovrebbe opporsi all'evoluzione tecnologica, ma dovrebbe diventare progressivamente parte di questo equilibrio fatto di mediazioni⁽⁴¹⁾.

³⁹ Cfr. Z. Nabi, "Resistance censorship is futile", in Internet all'indirizzo <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5525>, consultato in data 9 luglio 2015. Cfr. altresì Z. Nabi, "The Anatomy of Web Censorship in Pakistan", in Internet disponibile all'indirizzo <http://arxiv.org/pdf/1307.1144.pdf>, sito Web consultato in data 10 luglio 2015.

⁴⁰ Cfr. M. Durante, "Re-designing the Role of Law in the Information Society: Mediating between the Real and the Virtual", in *European Journal Of Legal Studies*, 2010, volume 2, in Internet all'indirizzo www.ejls.eu/6/76UKhtm, sito Web consultato in data 3 giugno 2015. Cfr.

⁴¹ Sul tema, nel solo in ambito italiano, cfr. R. Borruso, *Civiltà del computer*, Ipsoa, Milano, 1978; G. Corasaniti, *Diritto e tecnologie dell'informazione*, Giuffré, Milano, 1990; V. Frosini, *Cibernetica, diritto e società*, Ed. Comunità, Milano, 1968; M. Losano, *Giuscibernetica*, Einaudi, Torino, 1969; G. Sartor, *Intelligenza artificiale e diritto. Un'introduzione*, Giuffré, Milano, 1995.

In questa prospettiva, il diritto dovrebbe diventare parte integrante e inscindibile della società dell'informazione⁽⁴²⁾.

La dottrina nordamericana⁽⁴³⁾ ha sostenuto che i sistemi moderni sono regolati da quattro forze: il mercato, la legge, le norme sociali, e l'architettura. Nel caso di sistemi altamente informatizzati, l'architettura viene sostituita dal codice sorgente.

Quando si parla di sistemi basati sui big data, è stato sostenuto come questi siano sistemi meramente duali, che contrappongono l'interesse di determinati soggetti ad utilizzare tali dati all'interesse di una legislazione che vuole limitarne l'uso, argomentando la propria posizione mediante l'uso di norme molto spesso non attuali⁽⁴⁴⁾.

Come sovente accade, infatti, gli sviluppi tecnologici superano di gran lunga i quadri giuridici esistenti che, nella migliore delle ipotesi, risalgono ai primi anni di diffusione dei computer domestici. In questo contesto può essere collocata la tendenza dell'ordinamento a cercare di conformarsi al diritto all'oblio, diritto che si affacciava timidamente oltre 50 anni fa nella dottrina⁽⁴⁵⁾ e nella giurisprudenza francese⁽⁴⁶⁾ ed in

⁴² Cfr. M. Durante, "The online construction of personal identity through trust and privacy, Information", in *Information*, 2011, volume 2, pp. 594-620, in Internet all'indirizzo <http://www.mdpi.com/2078-2489/2/4/594>, sito Web consultato in data 4 settembre 2015.

⁴³ Cfr. L. Lessig, *Code*, Basic Books, New York, 2006.

⁴⁴ Cfr. D. Boyd, K. Crawford, "Six provocations for big data", atti del *symposium on the Dynamics of the Internet and Society* in Internet disponibile all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1926431, sito Web consultato in data 3 marzo 2015.

⁴⁵ Cfr. Corte di Cassazione n. 990/1963, con nota di De Cupis, in A. De Cupis, "Riconoscimento sostanziale, ma non verbale, del diritto alla riservatezza", in *Foro italiano*, 1963, volume 1, pp. 877 e ss., nonché di V. Sgroi, "Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione", in *Giustizia Civile*, 1963, volume 1, pp. 1280 e ss.

quella italiana⁴⁷) ma che solo ora trova il proprio momento di grande attualità.

⁴⁶ Il caso Landru è considerato uno delle prime vicende che hanno visto il coinvolgimento dei temi riferibili al diritto all'oblio. A Parigi, dopo la misteriosa scomparsa di dieci donne, la polizia arrestò l'insospettabile Henri Désiré Landru, quarantenne, sposato con cinque figli. Il processo, uno dei più famosi del 900, si concluse con la sua condanna a morte nel 1922. La vicenda di Landru ha ispirato numerose opere cinematografiche. Una di queste, "Landru" di Claude Chabrol, realizzata in Francia all'inizio degli anni sessanta, destò la reazione di una donna, una delle amanti del celebre personaggio, la quale lamentò in giudizio che il film ricordasse e rivelasse al pubblico un periodo remoto e doloroso della sua vita privata, che ella voleva invece dimenticare. A seguito dell'accoglimento in prima istanza la sua domanda - poi respinta in secondo grado (nel corso del quale si era accertato che la donna aveva tentato senza successo di pubblicare le proprie vicende) la dottrina coniò il concetto di *droit à l'oubli* - utilizzata per la prima volta da Lyon Caen nel 1966, - per rappresentare il diritto - in prima approssimazione - a che le sue vicende, pur divenute di dominio pubblico, non fossero nuovamente diffuse una volta coperte dal velo del tempo.

⁴⁷ Il riferimento è al caso Petacci, risalente al 1958. A base della controversia fu la pubblicazione, sul settimanale *il Tempo*, del primo di una serie di articoli - a firma Zita Ritossa - che *"annunziava e andò di fatto svolgendo la narrazione della vita intima dell'amante del Duce, ad opera di una persona di famiglia che fino all'ultimo le visse accanto. (...) Non mancavano, nel contesto del racconto, osservazioni ritenute offensive dai congiunti"*. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 marzo 1958 escluse una autonoma tutela del riserbo e ritenne offensivi per Giuseppina Persichetti e Miriam Petacci, eredi di Claretta Petacci gli articoli in esame e, in tali limiti, ne dichiarò l'illiceità, inibendone la diffusione e condannando i convenuti a risarcire il danno. In secondo grado, i Giudici della Corte di Appello di Milano, con sentenza 26 agosto 1960, ravvisarono gli estremi di una violazione di un *diritto alle vicende*, avente caratteristiche simili al moderno diritto all'oblio, nonché del diritto alla reputazione dei vari membri della famiglia Petacci: tuttavia, pur riconoscendo l'idoneità astratta dei fatti lamentati a causare pregiudizio, non condannarono i convenuti a risarcire il danno, per mancanza di una prova della sua esistenza.

La memoria digitale, la memoria umana e i dati sul Web

Parte della dottrina e della giurisprudenza è solita riferirsi al concetto di diritto all'oblio con accezioni spesso eterogenee tra loro, molto spesso prescindendo da una definizione o da una collocazione sistematica.

A titolo meramente esemplificativo, si pensi come la stessa giurisprudenza italiana, abbia utilizzato il termine diritto all'oblio⁽⁴⁸⁾ per indicare quella che di fatto appariva essere come una fattispecie di diffamazione compiuta mediante un comportamento omissivo⁽⁴⁹⁾, altre volte per indicare una sorta di diritto alla de-indicizzazione di dati personali⁽⁵⁰⁾ o, ancora, un diritto all'aggiornamento dei dati personali⁽⁵¹⁾ o della descrizione delle vicende occorse⁽⁵²⁾.

⁴⁸ Sull'accezione del termine e sulla configurabilità del diritto all'oblio se ne parlerà più diffusamente in seguito.

⁴⁹ Cfr. Corte di Cassazione n. 3679/1998. A detta della Corte *“la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio all'onore e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: a verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. contenenza)”*. Di conseguenza, ai fini di accertare la veridicità di quanto pubblicato *“il giornalista ha l'obbligo, non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale di fatti rispetto alla notizia”*. La Corte ha così condannato un giornalista che aveva pubblicato notizie risalenti nel tempo, non più attuali ed in parte smentite da successivi accadimenti, che arrecavano pregiudizio all'onore ed alla reputazione di un soggetto.

⁵⁰ Cfr. Corte di Cassazione n. 15096/2015, che rinviando alla Corte di Giustizia, dichiara come *“la deindicizzazione del dato risalente nel tempo (nella specie, un annuncio immobiliare di vendita all'asta pubblicato nelle pagine di un quotidiano) è stata stabilita dalla Corte UE a carico del motore di ricerca con riguardo ai link al sito che lo conteneva (così decidendo di dislocare i costi sul soggetto economicamente più forte): ma giammai con riguardo alla pagina del sito Web”*.

⁵¹ La Corte di Cassazione n. 5525/2012 definisce il diritto all'oblio come il diritto a che *“non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Un fatto di cronaca può, a tale stregua, assumere rilevanza quale fatto storico, il che può giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi (es., archivio storico) da quello in cui esso è stato originariamente collocato [...] Anche in tal*

Ciò ha portato parte della dottrina a domandarsi se il concetto di diritto all'oblio possa, o meno, essere considerato come un nuovo modo per definire diritti in realtà già esistenti.

Nell'interrogarsi sulle applicazioni pratiche di questo nuovo diritto, tuttavia, non vi sono definizioni universalmente accettate dalla comunità scientifica⁽⁵³⁾.

Si rileva, viceversa, la volontà, da parte del Legislatore, di adottare un quadro normativo che, di fatto, obblighi le macchine (o meglio Internet) a “dimenticare”⁽⁵⁴⁾.

Vi è la necessità, a nostro avviso, di soffermarsi, seppur, brevemente, sul concetto di memoria, analizzando il funzionamento di base della memoria umana, di quella delle macchine e quella di Internet.

Sino all'avvento delle nuove tecnologie, l'uomo ha cercato metodi per ampliare la propria capacità di memorizzazione, cercando di arginare la difficoltà di ricordare e richiamare informazioni. Le maggiori problematiche erano, e sono, legate alla necessità di ricordare concetti astratti, piuttosto che eventi passati: questi ultimi, infatti, essendo costituiti da esperienze sensibili, sono più facilmente rievocabili. Si pensi,

caso i dati debbono risultare esatti e aggiornati, in relazione alla finalità del loro trattamento. A fortiori in caso di relativo inserimento in un archivio storico che come nella specie venga memorizzato pure nella rete di Internet la notizia non può continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima” Così configurato, questo diritto parrebbe configurarsi come un diritto all'aggiornamento dei propri dati personali.

⁵² Cfr. A. Mantelero, “Right to Be Forgotten ed Archivi Storici Dei Giornali: La Cassazione travisa il Diritto all'Oblio”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2012, volume 1, pp. 837 e ss.

⁵³ Sul punto si tratterà più compiutamente nei capitoli seguenti.

⁵⁴ Si veda la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), reperibili in Internet all'indirizzo <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/>, sito Web consultato il 2 novembre 2015

ad esempio, a un momento importante della propria vita, come può essere la discussione della propria tesi di laurea, della quale si rammentano non solo immagini e suoni ma anche odori, sensazioni ed emozioni. Senz'altro, anche a diversi anni di distanza, rievocare quel momento sarà più semplice rispetto al ricordare una poesia, anche qualora quest'ultima sia stata studiata e più volte⁽⁵⁵⁾.

Prima dell'avvento delle tecnologie la memoria era squisitamente personale, con le conseguenti problematiche derivate dalla relativa condivisione. Trasmettere un'esperienza, un'abilità o anche solo una conoscenza era un processo complesso, che richiedeva sforzi notevoli. L'unico mezzo di trasmissione della memoria individuale era la memoria procedurale, la riproduzione dell'esperienza che portava un soggetto a condividere direttamente la propria esperienza sensibile con altri. Questo meccanismo risultava limitativo in relazione alle tempistiche e alla portata della condivisione delle esperienze individuali; vale a dire che meno persone in meno tempo erano in grado di venire a conoscenza delle informazioni proprie della memoria del singolo⁽⁵⁶⁾.

L'archiviazione, la rievocazione e la condivisione delle informazioni costituiscono, pertanto, un problema per l'uomo, al quale il progresso scientifico ha cercato di porre rimedio, ideando metodi e mezzi di "archiviazione esterna", quali, inizialmente, testi e disegni grafici. Tali strumenti hanno non solo l'indiscusso vantaggio di rendere le informazioni più facilmente rievocabili, ma anche di permettere a soggetti terzi di comprenderle, facilitandone la condivisione. Così la stesura di un testo destinato a un soggetto terzo costituisce una memoria condivisa, quest'ultimo trasmette una esperienza, parte della propria memoria, che, diversamente dal racconto orale, può essere consultata in momenti autonomi e separati.

⁵⁵ Cfr. A. Lis, S. Stella, G. C. Zavattini, *Manuale di psicologia dinamica*, Il Mulino, Bologna 2008 e R.J. Sternberg, *Psicologia cognitiva*, Piccin, Padova, 2000.

⁵⁶ Cfr. A. Oliverio, *Memoria e oblio*, Rubbettino Editore, Soveria Manelli, 2003.

La memoria attraverso tali meccanismi di estensione diviene, come si è detto, più precisa, ampia e condivisibile.

La mente umana è tanto affascinante quanto complessa, composta da centinaia di miliardi di neuroni, connessi tra di loro a livello sinaptico, attraverso i quali avviene un continuo scambio di informazioni, che è, tuttavia, integralmente memorizzato: se la mente umana dovesse, infatti, tenere traccia di tutti gli stimoli provenienti dalla sfera sensoriale, ben presto si troverebbe confinata all'interno di un eccesso di informazioni⁽⁵⁷⁾.

Per far fronte a questa enorme quantità di stimoli, la nostra mente, prima di immagazzinare un'informazione nella memoria a lungo termine, realizza una serie di processi di rielaborazione e selezione, volti a definire quali informazioni debbano essere deliberatamente perse e quali immagazzinate nella memoria a breve termine. Tale processo⁽⁵⁸⁾, di cui raramente ci rendiamo conto, è stato definito quale primo stadio del biologico inconscio⁽⁵⁹⁾.

La memoria a breve termine costituisce, così, un passaggio obbligato dell'informazione verso la memoria a lungo termine. Quando

⁵⁷ Si pensi come, ad esempio, l'occhio umano catturi immagini ad alta risoluzione - pari a quelle catturate da una comune fotocamera digitale da 15 mega pixel - decine di volte al secondo. Tali immagini, allorché compresse in formato .jpg, avrebbero una grandezza pari o superiore a 3 MB l'una ed occuperebbero circa 1800 mb, se registrate nell'arco temporale di sessanta secondi. Questo è valido solo in relazione ad uno dei cinque sensi dai quali la mente umana può trarre informazioni. Se alla mole di dati costituiti dalle immagini si ipotizzasse di aggiungere ogni suono, ogni odore, nonché ogni sensazione tattile e gustativa, sarebbe immediatamente evidente come la mole di dati da memorizzare diverrebbe infinita.

⁵⁸ Cfr. A. Baddeley, *Human Memory: Theory and Practice*, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 1997.

⁵⁹ Cfr. A. Baddeley, "Working memory", in *Science* 31, 1992, volume n. 255, pp. 556-559.

un'informazione è immagazzinata nella memoria a lungo termine, entra a far parte di quella che comunemente definiamo memoria umana.

Secondo alcuni studiosi di psicologia⁽⁶⁰⁾, il ricordare è un processo diviso in tre fasi: *““il termine memoria è usato comunemente sia per entità biologiche (umane) che per computer. A discapito delle differenze, tutti i sistemi di memoria hanno qualcosa in comune: ogni sistema di memoria, che sia fisico, elettronico o umano, ha bisogno di tre requisiti: la capacità di codificare o di far entrare l'informazione nel sistema, la capacità di memorizzare ed, in seguito, la capacità di recuperare il dato. Codificare è la fase iniziale del processo di memoria, informazioni derivanti da fonti esterne, sono codificate in una rappresentazione interna. L'informazione è dunque immagazzinata. Per poter usare tale informazione, è necessario recuperarla. I tre stadi di memorizzazione interagiscono: il modo di codificare determina come e che cosa un dato sia; questo a sua volta determina cosa potrà essere recuperato”*⁽⁶¹⁾.

Conformemente a questa impostazione la memorizzazione si componrebbe di tre fasi, una di codifica, una di immagazzinamento e una di recupero del dato. Cosa significa dunque dimenticare? Secondo

⁶⁰ Cfr. P. Korenhof, “Forgetting Bits and Pieces, An Exploration of the Right to Be Forgotten as Implementation of Forgetting in Online Memory Process”, in Internet all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326475, sito Web consultato in data agosto 2015.

⁶¹ La versione originale in lingua inglese, contenuta nell'opera sopra citata, è la seguente: *“The term memory is commonly used for both biological (human) entities and computers. Despite differences, all memory systems have something in common: Any memory system - whether physical, electronic, or human - requires three things, the capacity to encode, or enter information into the system, the capacity to store it, and - subsequently - the capacity to retrieve it. Encoding is the initial phase in the memory process, information from an external source is encoded into an internal representation. The encoded information is then stored. In order to be able to use the stored information, it needs to be retrieved. The three stages of encoding, storage and retrieval interact: the manner of encoding determines what and how something is, which will in turn determines what can be retrieved”*.

un'autorevole opinione⁽⁶²⁾, *“Dimenticare è il fallimento di uno dei tre processi di memorizzazione. Può essere la perdita delle informazioni acquisite, l'incapacità di riesumarle o il deterioramento del legame fra la memorizzazione e l'informazione riesumata”*⁽⁶³⁾.

L'impossibilità di rievocare un'informazione ne determina l'oblio. Secondo tale orientamento, i collegamenti che renderebbero possibile la rievocazione puntuale delle informazioni immagazzinate dalla memoria umana sarebbero labili. Scomparendo rapidamente gli strumenti necessari a rievocare le nozioni ben presto l'uomo diverrebbe pertanto incapace di accedere a una grande quantità di informazioni immagazzinate correttamente dalla propria memoria⁽⁶⁴⁾.

⁶² Cfr. P. Korenhof, “Forgetting Bits and Pieces: An Exploration of the Right to Be Forgotten as Implementation of Forgetting in Online Memory Processes”, in *Tilburg Law School Legal Studies Research Paper*, 2013, numero 14, disponibile in Internet agli indirizzi <http://ssrn.com/abstract=2326475> e <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2326475>, siti Web consultati in data 23 ottobre 2015.

⁶³ La versione originale in lingua inglese, contenuta nell'opera sopra citata, è la seguente: *“forgetting can occur as a result of failures in any of the three elements of the memory process. It can be the loss of acquired information (storage), the inability to retrieve stored information (retrieval) and the deterioration of correspondence between the acquired and the retrieved information (encoding)”*.

⁶⁴ In senso contrario si veda D. L. Schacter, E. Tulving, *Memory Systems*, MIT Press, Cambridge, 1994. D. L. Schacter, in particolare, ha sostenuto che *“il cervello si riconfigurerebbe quindi in modo costante, rendendo la memoria un costrutto vivente in costante evoluzione”*. Secondo le ricerche dello studioso statunitense dimenticare non sarebbe il risultato di un malfunzionamento, ma la conseguenza della riorganizzazione e dell'attribuzione di priorità alle informazioni: quante più volte e quanto più alto sarà il grado di intensità con cui si rievoca un determinato concetto, maggiore sarà la sua importanza e minore la probabilità di dimenticarsene. D'altra parte la mente sarebbe soggetta alla suggestionabilità: fenomeno per il quale influenze esterne sarebbero passibili di modificarla, ricordando fatti in realtà non avvenuti o compiendo attribuzioni non vere. Se si accoglie la visione proposta da Schacter, la memoria umana sarebbe in continua ricostruzione, comportando il continuo mutamento del passato e della sua percezione, senza garanzia alcuna di accuratezza. Tuttavia per Schacter questo non sarebbe un limite, ma un necessario meccanismo naturale, che permetta sia di ragionare

Mettiamo ora da parte, per un attimo, l'essere umano e concentriamoci sul calcolatore. Il fulcro della società dell'informazione è certamente lui, la macchina per antonomasia dedicata all'elaborazione automatica delle informazioni digitali.

Le origini del calcolatore automatico possono probabilmente essere fatte risalire a Blaise Pascal, il grande filosofo e matematico francese, che costruì nel XVII secolo la Pascalina, una macchina per effettuare addizioni e sottrazioni⁽⁶⁵⁾.

Tuttavia solo all'inizio degli anni cinquanta avvenne il salto tecnologico che consentì di passare ai primi veri calcolatori moderni. Si tratta della registrazione del programma stesso nella memoria del calcolatore⁽⁶⁶⁾.

La memorizzazione interna del programma caratterizza l'architettura propria della c.d. macchina di Von Neumann, che rappresenta il modello cui si uniformano i moderni calcolatori e trae il nome dal grande matematico ungherese, poi divenuto statunitense, John Von Neumann, che partecipò alla sua creazione.

L'architettura della macchina di Neumann è un modello di struttura funzionale del calcolo. Si tratta di uno schema ingegneristico che può essere usato per comprendere il funzionamento di un elaboratore elettronico⁽⁶⁷⁾.

Esso si basa sull'idea che per effettuare elaborazione occorra "vedere" il calcolatore come un sistema dotato di input ed output (I/O), di una

in modo economico e rapido, sia di non sovraccaricare la memoria di ricordi contrastanti.

⁶⁵ Cfr. G. Sartor, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

⁶⁶ Cfr. M. Morelli, *Dalle calcolatrici ai computer degli anni Cinquanta: i protagonisti e le macchine della storia dell'informatica*, Franco Angeli, Milano, 2001.

⁶⁷ Per un approfondimento cfr. J. Von Neumann, *Various Techniques Used in Connection With Random Digits*, in Internet all'indirizzo <https://dornsifecms.usc.edu/assets/sites/520/docs/VonNeumann-ams12p36-38.pdf>, sito Web consultato in data 30 febbraio 2015.

componente di elaborazione dell'informazione (il processore, denominato anche CPU - Central Processing Unit), di un sistema di registrazione e conservazione dei dati (le memorie) e di un sistema per lo scambio di informazioni tra i suddette componenti (i bus).

Carattere fondamentale della macchina di Von Neumann è quello di non essere stata creata per dimenticare. Qualora la macchina perdesse una parte delle proprie informazioni, non potrebbe infatti eseguire il proprio compito.

La rete, tuttavia, ha assunto le caratteristiche di un sistema di memorizzazione che trascende sia le specifiche di funzionamento proprie dei sistemi di memorizzazione della mente umana, sia quelle dei calcolatori elettronici.

Considerato come un sistema di memorizzazione, Internet, infatti, vanta una caratteristica peculiare che non presenta analogie né con la memoria umana né con quella dei calcolatori, dal momento che tutti possono potenzialmente aggiungere e recuperare le informazioni da e verso Internet. Il suo paradigma di memorizzazione può essere considerato come una memoria condivisa⁽⁶⁸⁾ e socialmente interattiva, un sistema di “memoria transattiva”⁽⁶⁹⁾. Tale memoria è stata considerata come “*un insieme di sistemi di memorie individuali combinate con le comunicazioni che avvengono tra i singoli individui*”⁽⁷⁰⁾.

⁶⁸ Cfr. P. Korenhof, J. Ausloos, L. Szekely, M. L. Jones, G. Sartor, R. E. Leenes, “Timing the Right to Be Forgotten: A Study into time as a Factor in Deciding About Retention or Erasure of Data”, in Internet all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2436436, sito Web consultato in data maggio 2015.

⁶⁹ Il concetto di memoria transattiva è stato formulato per la prima volta in D. M. Wegner, M. Daniel, *Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind, Theories of group behavior*, Springer New York, 1987.

⁷⁰ La versione in lingua originale è la seguente: “*Transactive memory is a set of individual memory systems in combination with the communication that takes place between individuals*”.

Come è stato affermato *“i nostri cervelli sono per natura opportunistici, per un loro corretto funzionamento hanno sempre bisogno di sfruttare materiali non biologici”*⁽⁷¹⁾.

La combinazione della memoria umana con quella dei calcolatori può dar vita a risultati sorprendenti. Einstein sosteneva che *“i computer sono veloci, accurati e stupidi mentre gli uomini sono lenti inaccurati e intelligenti ma soprattutto [...] l'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile”*⁽⁷²⁾.

Le persone, infatti, al fine di aumentare la propria capacità di ricordare accadimenti, utilizzano i supporti esterni propri dei calcolatori, ivi immettendo i propri ricordi. Una volta che i calcolatori sono all'interno della rete, condividono a loro volta questa memoria con altri calcolatori e con altre persone.

Secondo autorevoli studi⁽⁷³⁾, nella memoria transattiva i tre elementi che compongono il processo di memorizzazione sono caratterizzati *“da manifestazioni sia interne che esterne”*⁽⁷⁴⁾.

Il processo di codificazione delle informazioni all'interno di una memoria transattiva è fatto da singoli soggetti o dai loro calcolatori, contribuendo così alla condivisione della memoria; questi possono recuperare

⁷¹ Cfr. A. Clark, *Natural-born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence*, Oxford University Press, Oxford, 2004.

⁷² Questa affermazione, è stata attribuita ad A. Einstein da A. Holzinger, *Human-Computer Interaction and Knowledge Discovery: What Is the Benefit of Bringing Those Two Fields to Work Together?, Availability, Reliability, and security in Information Systems and HCI*, Springer, Berlino, 2013, p. 319 e da M. Larvin, *“E-Learning in surgical education and training”*, in Internet disponibile all'indirizzo <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1445-2197.2008.04828.x/abstract;jsessionid=F6AFDC1C932DF165125703DC161B9E54.f04t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

⁷³ Cfr. D. M. Wegner, P. Raymond, *“Transactive memory in close relationships”*, in *Journal of personality and social psychology*, 1991, volume 6, pp. 923-926.

⁷⁴ La versione in lingua originale, contenuta nell'opera sopra citata è la seguente: *“both internal and external manifestations”*.

informazioni consultando tutte le fonti disponibili all'interno della memoria transattiva, estraendole, di fatto, sia dalla memoria dei soggetti che le hanno inserite, sia dai loro calcolatori.

Internet è utilizzato come memoria transattiva ed è diventato una forma primaria di memoria, per mezzo del quale le informazioni sono memorizzate collettivamente fuori dalla nostra mente umana⁽⁷⁵⁾ e comunque fuori dalla memoria dei calcolatori sotto il nostro totale controllo, conseguentemente modellando il modo con cui ricordiamo e ciò che ricordiamo.

La rete, inoltre, a differenza dei modelli di memorizzazione classica, ha una natura, per così dire, anarchica e decentralizzata⁽⁷⁶⁾: *“ciascuno, con il giusto dispositivo, può aggiungere informazioni su Internet. Spesso inoltre i siti Internet sono accessibili pubblicamente. Ciò fa sì che si tratti di un sistema di memoria transattivo”*⁽⁷⁷⁾.

La struttura anarchica e decentralizzata di Internet, tuttavia, non determina l'impossibilità di recuperare le informazioni ivi immesse. Quando è disponibile pubblicamente in rete, l'informazione è in genere facilmente accessibile, anche grazie all'attività di applicazioni e di motori di ricerca che meglio consentono l'estrazione di informazioni⁽⁷⁸⁾.

⁷⁵ Cfr. B. Sparrow, J. Liu, D. M. Wegner, “Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips”, *Science*, 2011, volume 333, pp. 776-778, in Internet all'indirizzo <http://www.sciencemag.org/content/333/6043/776.short>, sito Web consultato in data 24 gennaio 2015.

⁷⁶ Cfr. W. Perry, D. Signori, J. Boon, *Exploring Information Superiority: A Methodology for Measuring the Quality Walter*, RAND Corporation Monografy, Santa Monica, 2004.

⁷⁷ L'originale in lingua inglese, contenuto nell'opera sopra citata, è il seguente: *“Everyone with the right device can add information to the Web and often Websites are publicly accessible. This gives the Web a special status; it can function as a transactive memory system”*.

⁷⁸ Cfr. M. Vafopoulos, “Being, space, and time on the Web”, in *Metaphilosophy*, 2012, volume 4, pp. 405-425. Vafopoulos considera fondamentale l'apporto dato dai motori di ricerca per quanto concerne il recupero delle informazioni in rete.

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente come il concetto di oblio sia proprio dei modelli cognitivi e sia sempre stato considerato in funzione della natura umana.

Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono ora soliti utilizzarlo con riferimento al contesto digitale. Il diritto all'oblio, difatti, consiste nella pretesa di poter applicare l'oblio, in linea di massima, a un modello non cognitivo.

Il problema principale connesso a una corretta qualificazione del concetto informatico-giuridico di oblio consiste nell'esportare tale concetto da un modello tipicamente cognitivo all'interno di un sistema non cognitivo, quale la rete.

Dovendo accogliere una concezione che vede la memoria quale processo composto da tre sotto-processi di codifica, immagazzinamento e recupero dobbiamo necessariamente considerare l'oblio come un errore nel funzionamento di tali processi.

Vi è così oblio quando non riusciamo a richiamare un dato che è nella nostra mente (errore nel recupero) oppure quando non riusciamo a richiamare un particolare di qualche cosa che abbiamo visto in passato ma non memorizzato (errore nella codifica).

Alcuni autori ⁽⁷⁹⁾ hanno, tuttavia, affermato come *“il sistema di memoria umano è stato progettato per dimenticare”*⁽⁸⁰⁾, mentre la memoria di un dispositivo informatico è piuttosto progettata per non essere fallace.

⁷⁹ In tal senso, cfr. K. Eltis, “Breaking through the Tower of Babel: A Right to be Forgotten and How Trans-Systemic Thinking Can Help Re-Conceptualize Privacy Harm in the Age of Analytics”, in *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2011, volume 22, pp. 69-94 nonché J. F. Blanchette, *The noise in the archive: Oblivion in the age of total recall. computers, Privacy and Data Protection: an Element of Choice*, Springer, Berlino, 2011, si veda, in particolare, pp. 25-38. Analoghe considerazioni sono state riprese da L. Mitrou, M. Karyda, “EU’s Data Protection Reform and the Right to be Forgotten: A Legal Response to a Technological Challenge?”, *atti della quinta dedizione del International Conference of Information Law and Ethics*, 2012, pp. 29-30.

L'oblio di un singolo dispositivo informatico è, dunque, un errore o un difetto di progettazione del singolo dispositivo stesso, e si differenzia così in maniera significativa dall'oblio della mente umana, che si concreta piuttosto in una corretta funzione della stessa. L'oblio, per la macchina, rappresenta un errore. Per l'uomo è il corretto funzionamento. Tutto ciò è soggetto a un ulteriore fattore di complessità. Ciò che è in discussione non è solo la possibilità di applicare il processo di oblio della mente umana a un dispositivo non cognitivo, ma quello di applicare il processo di oblio ad Internet, una rete di memorizzazione transattiva.

Dovendo citare una delle opere cinematografiche che per tema trattato e diffusione è rappresentazione della società moderna, *"Internet non è scritto a matita, è scritto con inchiostro"*;⁽⁸¹⁾ secondo Viviane Reding⁽⁸²⁾, più semplicemente, *"Internet non dimentica"*⁽⁸³⁾.

Queste affermazioni, tuttavia, incontrano un limite. La fragilità del digitale⁽⁸⁴⁾ ha indotto diversi studiosi a parlare di sfumatura del dato digitale⁽⁸⁵⁾.

⁸⁰ L'originale in lingua inglese, contenuto nell'opera di K. Eltis sopra citata, è il seguente: *"human memory processes allow forgetting by design"*.

⁸¹ *The Social Network* è un film del 2010 diretto da D. Fincher, incentrato sui fondatori di Facebook e sul fenomeno popolare che esso ha creato. Il film è stato sceneggiato da A. Sorkin, che ha adattato per il grande schermo il libro di B. Mezrich *Miliardari per caso - L'invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento* (Sperling & Kupfer). La pellicola ha vinto 4 Golden Globe, tra cui il più importante, miglior film drammatico, e ha ottenuto 8 candidature agli Oscar 2011, vincendone 3, per la miglior sceneggiatura non originale, la miglior colonna sonora e il miglior montaggio.

⁸² Cfr. J. Ausloos, "The Right to be Forgotten - Worth remembering?", *Computer Law and Security Review*, 2012, volume 28, pp. 143-152.

⁸³ Cfr. J. D. Lasica, "The World Wide Web never forgets", in Internet all'indirizzo <http://ajrarchive.org/Article.asp?id=1793>, sito Web consultato in data 15 agosto 2015.

⁸⁴ La memoria digitale, infatti, è particolarmente fragile e richiede una grande quantità di manutenzione. I contenuti digitali sono in balia di errori dei supporti e hardware, errori software, errori dei servizi di rete, calamità naturali, attacchi interni ed esterni e fallimenti economici e organizzativi.

Questa fragilità è stata al centro degli studi degli studiosi di conservazione digitale che hanno parlato di “digital dark ages”⁽⁸⁶⁾ “electronic crisis”⁽⁸⁷⁾ e di “death of the digit”⁽⁸⁸⁾.

Alcuni studi relativi al tasso di decadimento⁽⁸⁹⁾ delle informazioni in rete, rivelano come questo sia talmente elevato⁽⁹⁰⁾ da poter affermare come il Web non si possa preservare da solo⁽⁹¹⁾.

Internet, dunque, dimentica. Dimentica naturalmente, con dei processi non deterministici, che non appaiono controllabili. Quello che è comunemente definito come il diritto all’oblio in rete, dunque, parrebbe nascere dalla pretesa di poter controllare questi processi, condizionando

⁸⁵ Cfr. P. Korenhof, J. Ausloos, “Timing the Right to Be Forgotten: A Study into Time as a Factor in deciding about retention or erasure of data”, in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2436436, sito Web consultato in data 2 luglio 2015.

⁸⁶ Cfr. M. MacLean, B. H. Davis, *Time and bits: managing digital continuity*, Getty Research Institute, Los Angeles, 1998.

⁸⁷ Cfr. R. Rosenzweig, *Clio Wired: The future of the past in the digital age*, Columbia University Press, New York, 2011.

⁸⁸ Cfr. M. Feeney, *Digital Culture: Maximising the nation’s investment: a synthesis of JISC/NPO studies on the preservation of electronic materials*, British Library National Preservation Office, London, 1999.

⁸⁹ Cfr. M. L. Ambrose, “It’s about time: Privacy, information lifecycles, and the right to be forgotten” *Stanford Law Review*, 2012, volume 16, pp. 269-421 in Internet all’indirizzo <https://journals.law.stanford.edu/sites/default/files/stanford-technology-law-review/online/itsabouttime.pdf>, sito Web consultato in data 10 febbraio 2015.

⁹⁰ Cfr. D. Gomes, M. J. Silva, “Modelling Information Persistence on the Web”, atti della sesta edizione del convegno *International conference on Web engineering*, 2016, volume unico, pp. 193-200. Gli autori, analizzando un campione di contenuti in rete tra il 2006 e il 2007 ha scoperto un tasso di sopravvivenza degli stessi pari al 55% dopo un giorno, del 41% dopo una settimana, del 23% dopo 100 giorni, e del 15% dopo un anno”. L’originale in lingua inglese è il seguente: “(..) content between 2006 and 2007 and discovered a rate of only 55% alive after one day, 41% after a week, 23% after 100 days, and 15% after a year”.

⁹¹ Cfr. J. Masanès, *Web archiving*, Springer, Berlino, 2006.

la percezione delle informazioni ivi presenti da parte degli utenti della rete.

Le prospettive di ricerca

Il presente lavoro di ricerca ha per oggetto il diritto all'oblio e le tecnologie che sono predisposte alla sua tutela, con riferimento al panorama normativo italiano e con particolare attenzione, al contempo, al contesto europeo e internazionale.

Il diritto all'oblio ha assunto una crescente importanza negli ultimi anni, per i motivi precedentemente esposti.

Il concetto di oblio pare essere, tuttavia, divenuto oramai un concetto ristretto al mondo digitale.

Al fine di investigarne le origini ed esaminare se vi sia comunque spazio per un diritto all'oblio che possa prescindere dall'esistenza di Internet, si è ritenuto opportuno svolgere una ricerca giurisprudenziale e dottrinale in merito alle prime affermazioni di un preteso diritto all'oblio, analizzando, in particolare le prime pronunce italiane relative al diritto alla riservatezza, anche in una sua accezione temporale, risalenti ai primi anni 50⁽⁹²⁾.

⁹² L'esigenza di una tutela della riservatezza nasce, almeno nell'ordinamento italiano, specialmente in relazione alla salvaguardia delle persone che, a causa della loro notorietà, suscitano una morbosa curiosità del pubblico per le vicende della loro vita privata. Non a caso le più importanti vicende giudiziarie che hanno segnato l'inizio del dibattito dottrinario e la spinta propulsiva della giurisprudenza, hanno avuto come protagonisti personaggi celebri della musica, della storia e del cinema: un film sulle gesta di Enrico Caruso (Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, GI, 1957, I,1, 366, con commento favorevole di Pugliese; e *contra* FI, 1957, I, 232, con nota critica di De Cupis), un romanzo a puntate sulla vita di Claretta Petacci e i suoi rapporti sentimentali con Benito Mussolini (cfr. Cass., 20 aprile 1963, n. 990, GI, 1964, I, 1, 468 con nota di Pugliese; e FI, 1963, I, 1298, con nota di De Cupis). In quest'ultimo caso la dimensione temporale della privacy poteva assumere un certo interesse per la questione. Sul punto si veda più diffusamente in seguito.

Le analisi effettuate hanno portato così ad affermare l'esistenza di un diritto all'oblio, precedentemente alla diffusione di Internet, in una epoca antecedente alla direttiva 95/46 sul trattamento dei dati personali.

Tuttavia, tale paradigma ha assunto negli anni più recenti una differente accezione, diventando quasi un sinonimo della pretesa della de-indicizzazione d'informazioni relative al proprio passato da parte dei motori di ricerca.

Sin dal principio la ricerca cerca di evidenziare quello che appare essere un vivace dibattito dottrinale sul concetto di oblio.

Dottrina e giurisprudenza più recente, infatti, operano una continua e "pericolosa" commistione tra il diritto all'oblio ed il diritto alla auto-determinazione informativa, i quali, in realtà, operano su due campi concettualmente diversi, seppure entrambi possono essere annoverati tra i diritti della persona⁽⁹³⁾. Il diritto alla auto-determinazione informativa opera su dati personali, mentre il diritto all'oblio opera su fatti⁽⁹⁴⁾.

Tale distinzione, tuttavia, emerge solo dagli studi di una parte della dottrina⁽⁹⁵⁾ che ha giustamente considerato speculari il diritto all'oblio, relativo alle vicende di una persona, al *diritto a non sapere*⁽⁹⁶⁾ di chi diviene soggetto passivo di tali informazioni.

⁹³ Cfr. G. Finocchiaro, "Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità, Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2014, volume 4 - 5, pp. 593-603, in Internet all'indirizzo <http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2014/11/Giusella-Finocchiaro.pdf>, sito Web consultato in data 17 maggio 2015.

⁹⁴ Cfr. M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio: contributo allo studio della privacy storica*, ESI, Napoli, 2009.

⁹⁵ Cfr. S. Rodotà, *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006.

⁹⁶ Sul fondamento di tale diritto, affermato in campo medico, si rinvia a T. L. Emerson, "Legal foundations of the right to know", in *Faculty Scholarship Series*, paper n. 2800, in Internet all'indirizzo http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3765&context=fss_papers, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015. Per i profili legati alle biotecnologie

Il diritto alla privacy è un diritto positivo, esplicitamente affermato nel d.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”⁽⁹⁷⁾ – più comunemente denominato codice della privacy⁽⁹⁸⁾, mentre il diritto all’oblio è una creazione dottrinale e giurisprudenziale.

Da tali diritti possono derivare, quali corollari, ulteriori diritti.

Così, dal diritto alla autodeterminazione informativa può derivare il diritto alla deindicizzazione dei propri dati personali presenti su un motore di ricerca, ovvero il diritto a non ricevere comunicazioni non sollecitate, mentre dal diritto all’oblio può derivare il diritto alla deindicizzazione dai risultati di notizie relative a fatti della vita passata.

Oblio e privacy, operano dunque su due piani diversi, ma sovrapponibili. Ciò è determinato, in larga parte, dal fatto che (quasi) ogni notizia contiene dati personali di un soggetto; pertanto, sulla medesima notizia è quasi sempre esperibile sia la tutela appresta dal diritto alla privacy che quella propria del diritto all’oblio.

Le ricerche condotte hanno rivelato, inoltre, la tendenza a non considerare efficace o comunque rilevante il quadro normativo connesso alla responsabilità del motore di ricerca⁽⁹⁹⁾. Ciò è probabilmente derivato dal fatto che la nota sentenza relativa al caso C-131/12 ha riconosciuto il ruolo di titolare del trattamento alla società a chi, anche indirettamente, gestisce un motore di ricerca, senza soffermarsi sulla possibilità che possa essere richiesta al motore di ricerca una richiesta di deindicizzazione di fatti, piuttosto che di dati.

si rinvia a R. Chadwick, L. Mairi, S. Darren, *The right to know and the right not to know: genetic privacy and responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

⁹⁷ Il relativo testo è disponibile in Internet all’indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248>, sito Web consultato in data 2 aprile 2016.

⁹⁸ Nel prosieguo della trattazione il d.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali verrà semplicemente indicato come “codice della privacy”.

⁹⁹ Sul punto si veda più diffusamente in seguito.

Non vi è, inoltre, alcun giudizio dinnanzi alla Corte Europea di Giustizia relativo alla corretta qualificazione del motore di ricerca, che possa consentire, con certezza, di definire una linea di confine tra la responsabilità dei soggetti che gestiscono il motore di ricerca quali titolari di un trattamento, e la loro eventuale responsabilità quale hosting provider⁽¹⁰⁰⁾.

A livello metodologico è stata analizzata, in primo luogo, la dottrina italiana sul tema. Ne è seguito un approfondimento giurisprudenziale, effettuato mediante l'utilizzo di numerose banche dati online, principalmente italiane.

Scopo principale di tale ricerca è stato quello di reperire giurisprudenza precedente all'avvento di Internet, non solo al fine di comprendere l'origine del diritto all'oblio, ma di meglio precisarne il perimetro. Il quadro d'insieme è stato ampliato mediante lo studio e l'analisi della principale dottrina italiana ed europea su tema, che non si è rivelata particolarmente esaustiva. Conseguentemente sono state condotte ricerche con riferimento ad autori americani che hanno avuto modo di analizzare il contesto giuridico europeo. La dottrina statunitense, infatti, molto probabilmente a causa del timore che il diritto all'oblio *europeo*⁽¹⁰¹⁾ possa intaccare la libertà di espressione nord americana ha nutrito un particolare interesse sul tema⁽¹⁰²⁾.

Il presente lavoro di ricerca è stato impostato in sette aree di studio e di riflessione, contenute in altrettanti capitoli, oltre che alla presente

¹⁰⁰ Cfr. F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

¹⁰¹ Cfr. F. Werro, "The right to inform v. the right to be forgotten: A transatlantic clash", *Georgetown Public Law Research Paper*, in Internet all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1401357, sito Web consultato in data 15 agosto 2015.

¹⁰² Cfr. J. Rosen, "The right to be forgotten", in *Stanford Law Review*, 2012, volume 64, pp. 88 e ss., in Internet all'indirizzo <http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten>, sito Web consultato in data 15 maggio 2015.

introduzione. La prima racchiude considerazioni in merito ai diritti della personalità, con particolare riferimento alla identità, anche nella sua accezione digitale. La seconda ha per oggetto lo stato dell'arte del diritto all'oblio, e ingloba un'analisi della principale giurisprudenza sul tema dagli anni 50, sino a giungere alla sentenza della Corte Europea di Giustizia resa nel caso C-131/12 ed al regolamento europeo in tema di tutela dei dati personali di futura adozione. La terza area introduce i primi punti di discussione e si concentra su alcuni aspetti ritenuti fondamentali al fine di una corretta definizione del concetto di oblio. Si analizza, in particolare, il ruolo del motore di ricerca nei processi di deindicizzazione, ed il rapporto tra interesse sociale all'informazione e spettacolarizzazione voluta dai media. La quarta descrive lo scenario successivo alla sentenza della Corte Europea di Giustizia resa nel caso C-131/12, definendo possibili prospettive future di sviluppo. La quinta e la sesta area, tipicamente informatico-giuridiche, sono afferenti alle forme di tutela attualmente offerte, sia di tipo giuridico che di tipo tecnologico, anche dal punto di vista della identità digitale e della *brand reputation*. La settima, conclusiva, illustra i possibili futuri sviluppi connessi al tema in esame.

CAPITOLO 1

IDENTITÀ PERSONALE E DIGITALE, REPUTAZIONE, RISERVATEZZA E OBLIO

SOMMARIO: 1.1. Una breve introduzione ai diritti della persona e della personalità - 1.2. Identità personale, reputazione e riservatezza - 1.3. Il diritto all'identità personale - 1.4. - L'identità digitale - 1.5. Alcune distinzioni preliminari: il diritto all'identità personale e altri diritti. - 1.6. Il diritto alla reputazione - 1.7. - Il diritto alla privacy e alla riservatezza - 1.8. Un caso specifico: l'identità personale, reputazione e riservatezza degli enti collettivi

1.1. Una breve introduzione ai diritti della persona e della personalità

Con il termine “diritti della personalità”⁽¹⁰³⁾ si intendono *tradizionalmente* quei diritti soggettivi ed assoluti volti a garantire ed assicurare le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo, fisico e morale, della persona⁽¹⁰⁴⁾. Tali diritti si caratterizzano per non avere carattere

¹⁰³ Definiti “diritti umani”, in A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto privato*, CEDAM, Padova, 1993.

¹⁰⁴ Tra le numerose pubblicazioni in tema si rinvia a A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984, A. P. Pisani, “La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela”, in *Il Foro Italiano*, 1990, volume 113, pp. 1 e ss., P. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova, 1972, E. Ondei, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, UTET, Torino, 1965, G. Marini, “La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità”, in *Rivista di diritto civile*, 2006, volume 1, pp. 359 e ss., M. Franzoni, “I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità civile”, in *Contratto e*

patrimoniale⁽¹⁰⁵⁾, per essere inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili e imprescrittibili. Tale peculiarità, tuttavia, è stata ritenuta superata da parte della dottrina e della giurisprudenza, che ha avuto modo di esaminare i contratti di merchandising, di sponsorizzazione, di web experience e di testimonial pubblicitario⁽¹⁰⁶⁾.

Un'analisi, seppur sommaria, di alcuni elaborati relativi ai diritti della personalità porta a ritenere che siano inclusi in tale categoria il diritto alla vita e all'integrità fisica e psicologica, il diritto alla salute, il diritto a non sapere⁽¹⁰⁷⁾, il diritto morale di autore, il diritto al nome, allo pseudonimo, il diritto alla reputazione, il diritto all'onore, il diritto all'identità personale, il diritto all'immagine, il diritto all'identità sessuale, il diritto alla riservatezza, nonché i più svariati e recenti⁽¹⁰⁸⁾ diritti di libertà, quali il

impresa, 2009, volume 1, pp. 1 e ss. e F. Sassano, *La tutela dei diritti della personalità*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2005. Per quanto concerne la manualistica si rinvia a G. Alpa, G. Resta, "Le persone e la famiglia. Le persone fisiche e i diritti della personalità", in *Trattato di diritto civile*, 2006, volume 1, pp. 1 e ss. ed A. Torrente, P. Schlesinger. *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011 e P. Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011.

¹⁰⁵ Questo principio fa riferimento all'accezione classica di tale diritto. La prassi commerciale, infatti, prevede oramai la possibilità di cedere tali diritti a fronte di un corrispettivo, come accade per i contratti di testimonial. Sul punto si segnala l'analisi accurata di G. Resta, *Autonomia privata e diritti della personalità: Il problema dello sfruttamento degli attributi della persona in prospettiva comparatistica*, Jovene Editore, Napoli, 2005, V. De Sanctis, *Le sponsorizzazioni: Analisi di un fenomeno*, Liguori Editore, Napoli, 2006 e G. Resta, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, UTET, Torino, 2011.

¹⁰⁶ Cfr. V. Roppo, *Trattato del contratto*, Giuffrè, Milano, 2011.

¹⁰⁷ Per ampie considerazioni sul tema, cfr. S. Rodotà, *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Feltrinelli Editore, Milano 2006.

¹⁰⁸ Cfr. P. Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, Polygraphischer Verlag Zurich, Zurigo, 1984, cfr. T. Mazzaresse, P. Parolari, *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*, Giappichelli, Torino, 2010.

diritto alla libertà personale ed ideologica, di determinazione sessuale, alla libertà di associazione⁽¹⁰⁹⁾.

Parte della dottrina⁽¹¹⁰⁾ opera una distinzione tra i diritti della persona e i diritti della personalità, così enfatizzando la differenza tra gli aspetti attinenti alla “persona”, intesa come persona fisica, e gli aspetti attinenti alla “personalità”, da considerarsi nella sua dimensione morale, ideale, spirituale, relazionale, sociale⁽¹¹¹⁾.

Aderendo a questa impostazione, sarebbero riconducibili alla categoria dei “diritti della personalità”⁽¹¹²⁾ i profili relativi all’identità ed all’identificazione del soggetto nei suoi diversi aspetti oggettivi e

¹⁰⁹ Questo elenco esemplificativo e non esaustivo è stato ricavato dai capitoli dedicati ai diritti della personalità dei seguenti manuali: C. Bianca, *Diritto civile*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2013, M. Bessone, *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli Editore, Torino, 1998, R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2012. Sono stati altresì presi in considerazione i seguenti articoli presenti nelle varie riviste: M. Dogliotti, “Le persone fisiche”, in *Trattato di Diritto Privato*, 2014, volume I, pp. 522 e ss., da P. Perlingieri, “Il diritto alla salute quale diritto della personalità”, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1982, volume 1, pp. 1035 e ss., F. Degni, *Trattato di Diritto Civile Italiano: Le Persone fisiche e i diritti della personalità*, UTET, Torino, 1939, M. Bessone, G. Ferrando, “Persona fisica”, in *Enciclopedia del diritto*, 1983, volume 33, pp.193-223 e G. Tamburrino, *Le persone fisiche*, UTET, Torino, 1990, G. Alpa, A. Ansaldo, *Le persone fisiche. art. 1-10*, Giuffrè, Milano, 1996, G. Giacobbe, A. Giuffrida, *Le persone - Diritti della personalità*, UTET, Torino, 2000.

¹¹⁰ Cfr. G. Pino, “Teorie e dottrine dei diritti della personalità, Uno studio di meta-giurisprudenza analitica”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2003, volume 1, pp. 224 e ss..

¹¹¹ Come riferisce il Pino nell’ultima opera citata, l’esigenza di una simile distinzione, a ben vedere, non è cosa nuova. Già nell’ottocento, infatti, si proponeva di distinguere tra *Mensch* (uomo) e *Person* (persona), sottolineando la differenza tra la persona intesa nella sua corporalità e la personalità come indicatore degli attributi della persona o, a volte, della capacità giuridica. Il riferimento è a G. F. Puchta, *Vorlesungen über das heutige römische Recht*, Leipzig, 1847.

¹¹² Cfr. V. Zeno-Zencovich, “Personalità (diritti della)”, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, 1995, volume 13, pp. 434 e ss..

soggettivi e la percezione che il soggetto ha di se stesso nonché quella che il soggetto dà al resto della comunità⁽¹¹³⁾.

Potrebbero viceversa essere considerati riconducibili alla categoria dei “diritti della persona” l’insieme di quegli interessi e di quei profili di tutela afferenti all’integrità fisica e psicologica della persona.

È da tempo discusso in dottrina se si possa parlare di un unico diritto della personalità⁽¹¹⁴⁾, accettando un’impostazione che considera l’entità umana in ogni sua manifestazione e la tutela indipendentemente dall’esistenza di una specifica norma, ovvero se sussistano molteplici e frammentati diritti della persona quanti l’ordinamento e la giurisprudenza ne identifichino.

Tale differente impostazione è propria del distinguo esistente tra la teoria monista⁽¹¹⁵⁾ e la teoria pluralista⁽¹¹⁶⁾: la prima configura l’unico diritto

¹¹³ Aderendo a questa impostazione, nella categoria dei diritti della personalità potrebbero ricadere, a titolo esemplificativo, il diritto al nome, allo pseudonimo, all’immagine, alla reputazione, all’identità personale, all’identità sessuale, alla riservatezza, il diritto morale di autore, il diritto all’oblio, il diritto allo sfruttamento economico della propria notorietà, il diritto a disporre dei propri dati.

¹¹⁴ Cfr. A. Guido, *Istituzioni di diritto privato*, UTET, Torino, 1997.

¹¹⁵ Tra i sostenitori della teoria monista si segnala F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2009, T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, G. Giampiccolo, “La tutela giuridica della persona umana e il diritto alla riservatezza”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1958, volume 1, pp. 458-473, A. Schermi, “Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto della verità nella cronaca, nell’opera storiografica, nell’opera biografica e nell’opera narrativa di fantasia”, in *Giustizia civile*, 1966, volume 1, pp. 1252-1270, M. Liotta, “Onore (diritto all’)", in *Enciclopedia del diritto*, 1980, pp. 202-209, M. Dogliotti, “Le persone fisiche”, in *Trattato di Diritto Privato*, 2014, volume 2, pp. 66-70 e ss., G. B. Ferri, “Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale”, in *Rivista di Diritto Civile*, 1984, volume 1, pp. 50 e ss., V. Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene Editore, Napoli, 1985. In giurisprudenza cfr. Corte di Cassazione n. 990/1963, Corte di Cassazione n. 2129/1975 Corte di Cassazione n. 978/1996 e Corte di Cassazione n. 5658/1998.

della personalità a guisa del diritto di proprietà, unico, pur essendo il contenuto costituito da una pluralità di facoltà. La teoria pluralista, diversamente argomentando, muovendo dall'insufficienza pratica della prima teoria a garantire gli innumerevoli interessi che esprime la realtà sociale, inquadra la tutela dei diritti qui esame nell'ambito dell'atipicità dei fatti illeciti ex art. 2043 c.c..

Parte della più recente dottrina, la quale ha visto non solo negli importanti accordi internazionali⁽¹¹⁷⁾ ed alle dichiarazioni⁽¹¹⁸⁾ ai quali l'Italia ha aderito, ma soprattutto nell'art. 2 della costituzione italiana un "catalogo aperto" dei diritti della personalità⁽¹¹⁹⁾, ha dichiarato il superamento storico della teoria monista. L'articolo sopra citato infatti, "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", definendo una area di protezione afferente a qualsiasi interesse collegato alla realizzazione della personalità dell'individuo, e capace di dare ingresso ad ogni pretesa

¹¹⁶ La teoria pluralista era propria dei lavori più risalenti nel tempo in materia di diritti della personalità: cfr. ad esempio, F. Degni, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, UTET, Torino, 1939, A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, E. Ondei, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, UTET, Torino, 1965, P. Vercellone, "Personalità (diritti della)", in *Novissimo Digesto Italiano*, 1965, volume 12, pp. 1084 e ss.. Per una recente riaffermazione della teoria, si vedano C. M. Bianca, *Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti*, Giuffrè, Milano, 2002, G. Giacobbe, "L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela", in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1983, volume 14, pp. 810 e ss., e F. Macioce, *Tutela civile della persona e identità personale*, CEDAM, Padova, 1984, G. Tamburrino, *Le persone fisiche*, UTET, Torino, 1990 e P. Rescigno, "Personalità (diritti della)", in *Enciclopedia Giuridica*, 1965, volume 1, pp. 5 e ss.. In giurisprudenza cfr. Corte di Cassazione n. 4487/1956.

¹¹⁷ Tra le principali fonti dei diritti della personalità, dopo la costituzione, vi sono stati importanti accordi internazionali, quale tra tutti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, elaborata in seno al Consiglio d'Europa ed adottata a Roma nel 1950.

¹¹⁸ Tra i quali si annovera la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

¹¹⁹ Cfr. C. Castronovo, *Manuale di diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2007.

personalistica derivante dal mutamento della realtà storica e sociale⁽¹²⁰⁾, piuttosto che una concezione limitata volta a tutelare un singolo diritto inteso quale specifica situazione giuridica desumibile dalla norma.

Aderendo ad un'impostazione pluralista è possibile distinguere differenti diritti, tutti ricompresi all'interno del concetto di diritti della personalità. Tra questi rientrano certamente il diritto all'onore, il diritto al nome, volto a tutelare l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo, nonché i diritti all'identità personale, alla reputazione ed alla riservatezza che saranno in questa sede oggetto di autonomo approfondimento.

1.2. Identità personale, reputazione e riservatezza

Appare utile in questo contesto, ai fini dell'inquadramento della genesi del diritto all'oblio, introdurre ed analizzare i concetti di "diritto all'identità personale", di "diritto alla reputazione", nonché di tutti gli altri diritti della personalità ad essi connessi, anche alla luce delle norme relative al trattamento dei dati personali⁽¹²¹⁾.

Comprendere la natura del diritto all'oblio quale mera estensione del diritto alla privacy ovvero come diritto della persona può significare mutarne la prospettiva, sia dal punto di vista dell'estensione soggettiva, che della relativa tutelabilità.

Determinarne, in linea di principio, la relativa estensione nonché il significato, può apparire utile non solo al fine di comprenderne i legami con altri diritti, ma altresì verificare se uno di questi può essere o meno assorbito nell'altro.

¹²⁰ Cfr. A. Barbazza, "Natura contenuto e struttura dei diritti della personalità", in S. Rusica (a cura di), *I diritti della personalità*, pp. 31-121, CEDAM, Padova 2013.

¹²¹ Cfr. L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli Editore, Torino, 2004.

1.3 Il diritto all'identità personale

Al concetto di “identità personale” possono essere attribuiti differenti significati tutti legati all'esigenza di riassume ciò che una persona realmente è⁽¹²²⁾, all'interno di un processo di costante costruzione e di identificazione con uno o più modelli disponibili nell'ambiente sociale⁽¹²³⁾.

È infatti, da ritenersi del tutto superata la risalente accezione, accolta in passato da parte della dottrina⁽¹²⁴⁾, volta a designare l'identità personale quale complesso dei meri dati anagrafici che consentono l'identificazione del soggetto nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione, distinguendolo da altri soggetti⁽¹²⁵⁾.

¹²² Cfr. G. Pino, “Identità personale”, in S. Rodotà (a cura di) *Trattato di biodiritto*, pp. 297 e ss., Giuffrè, Milano, 1997, altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://www1.unipa.it/gpino/Pino,%20Identit%E0%20personale_Biodiritto.pdf, sito Web consultato in data 20 novembre 2015.

¹²³ Il concetto d'identificazione è analizzato da K. A. Appiah, *The Ethics of Identity*, Princeton University Press and Copyrighted, New Jersey, 2005, pp. 66 e ss., nonché da G. Pino, “L'identità personale”, in *Trattato di biodiritto*, 2010, volume 1, pp. 297 e ss..

¹²⁴ Cfr. G. Falco, “Identità personale”, in *Nuovo digesto italiano*, UTET, Torino, 1938, volume 6, pp. 649 e ss., il quale afferma come “*l'identità personale è costituita dall'insieme dei caratteri (connotati e contrassegni personali) e dal nome (generalità). I documenti di identità contengono i caratteri e il nome. Fissare in un documento i caratteri e il nome di una persona vuol dire fissarne l'identità*” e F. Messineo, “Problemi dell'identità delle cose e delle persone nel diritto privato”, in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, 1950, volume 4, pp. 64 e ss..

¹²⁵ Fra i tanti testi di legge che adottavano l'espressione “identità personale” nel senso di identità risultante a seguito di un processo di identificazione e autenticazione soggettiva cfr. a titolo esemplificativo l'art. 49 della legge 89/1913: “*il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento*” oppure l'art. 144 del r.d. 773/1931 in tema di pubblica sicurezza.

Tale identificazione, tuttavia, non è effettuata con riferimento ad un unico e solo soggetto; ogni persona ha tante identità quante sono i modelli in cui si identifica, molto spesso tra di loro conflittuali⁽¹²⁶⁾.

A livello giurisprudenziale la definizione del concetto di diritto all'identità personale è figlia di un processo iniziato negli anni settanta del secolo scorso⁽¹²⁷⁾ e costantemente proseguito⁽¹²⁸⁾ sino ai primi anni novanta⁽¹²⁹⁾, giungendo nelle basi delle motivazioni di alcune sentenze della Corte Costituzionale⁽¹³⁰⁾.

Inizialmente considerato quale estensione del diritto al nome e del diritto all'immagine, il diritto all'identità personale può essere definito come il diritto di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione⁽¹³¹⁾

¹²⁶ Cfr. L. M. Friedman, *La società orizzontale*, il Mulino, Bologna, 2002 e C. Luzzati, *Matters of Identity*, in Internet all'indirizzo <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9337.2005.00288.x/abstract;jsessionid=D98C9358AB4B2FDA7866DE8297F5FC1D.f03t01>, sito Web consultato in data 10 settembre 2015.

¹²⁷ Il primo caso che segna il primo preciso riconoscimento del nuovo diritto, è unanimemente riconosciuto nella sentenza della Pretura di Roma del 6 maggio 1974.

¹²⁸ Cfr. G. Finocchiaro, "Identità personale (diritto alla)", in *Digesto delle discipline privatistiche*, UTET, Torino, 2010, pp. 721 e ss., che definisce un collegamento tra la nozione di identità personale e quella di reputazione. Cfr. altresì A. Gambaro, "Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico", in *Quadrimestre*, 1998, volume 1, pp. 313 e ss., secondo cui l'identità personale è da intendersi come "riflesso soggettivo di tutte le opinioni che gli altri hanno di un determinato individuo".

¹²⁹ Si veda in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 978/1996.

¹³⁰ Cfr., ad esempio, Corte Costituzionale sentenza n. 13/1994, nonché Corte Costituzionale, sentenza n. 297/1996.

¹³¹ Questa stessa definizione è presa da G. Pino, "Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, Libera circolazione e protezione dei dati

L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa il diritto all'identità personale ha evidenziato l'assoluta necessità di giungere ad una definizione più circostanziata possibile, che permetta di non ricorrere a fumose, ambigue e generiche definizioni, quali a titolo esemplificativo "il diritto ad essere sé stessi"⁽¹³²⁾, definizione tra l'altro applicata in passato con riferimento al diritto all'oblio⁽¹³³⁾.

Pietra miliare per il riconoscimento del diritto all'identità personale è la sentenza della Corte di Cassazione n. 3769/1985 relativa al "caso Veronesi"⁽¹³⁴⁾.

La vicenda era originata dalla circostanza secondo la quale alcune affermazioni pronunziate effettivamente dal noto medico oncologo nel corso di un'intervista, relative alla tossicità di alcune sigarette *light*, erano state poi riutilizzate da una nota società produttrice di tabacchi all'interno di una propria campagna comunicazionale.

Nel corso del giudizio di merito, il diritto leso era stata identificato nel diritto al nome, ai sensi dell'all'art. 7 c.c., sebbene ciò fosse stato possibile in base a un'interpretazione estensiva ed evolutiva di questa disposizione di legge. La Corte di Cassazione, ribaltando le conclusioni

personali", in *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, a cura di R. Panetta, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 257-321. Lo scritto è altresì presente in Internet all'indirizzo http://www1.unipa.it/gpino/Identit%E0%20personale_Giuffr%E8.pdf, sito Web visitato in data 3 maggio 2016.

¹³² Cfr. Corte Costituzionale n. 13/1994, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0013s-94.html>, sito Web consultato in data 1 aprile 2016, che configura il diritto all'identità personale come "diritto ad essere se stesso", inteso come "*rispetto dell'immagine di partecipare alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo*".

¹³³ Cfr. P. Leito, "Il diritto ad essere se stessi", in *Diritto di famiglia*, 1990, volume 3, pp. 605 e ss..

¹³⁴ Cfr. G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, G. Comandé, *Fundamental Rights and Private Law in the European Union: Comparative analyses of selected case patterns*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

delle corti di merito, elaborava nella proprie motivazioni un'articolata definizione del diritto all'identità personale, ed un'approfondita valutazione del suo fondamento normativo nonché dei suoi rapporti con gli altri diritti della personalità. Secondo la Corte di Cassazione, il diritto all'identità personale doveva essere definito nei seguenti termini: *“Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc., quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale”*⁽¹³⁵⁾.

La questione relativa alla definizione del diritto all'identità personale, e della relativa caratterizzazione rispetto ad altri diritti della personalità, deve essere considerata anche in relazione alla effettiva tutelabilità a livello costituzionale⁽¹³⁶⁾.

¹³⁵ Cfr. P. Cendon, *Commentario al Codice civile*, Giuffrè, Milano, 2008.

¹³⁶ Cfr. P. Fava, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2012, il quale ritiene che il fondamento dell'identità personale quale diritto costituzionalmente garantito ex art. 2 della costituzione sia rinvenibile nella sentenza della Corte Cassazione n. 978/1996, relativa ai coniugi Tabocchini. La Corte, in tale occasione, si pronunciò in questi termini: *“consente, nel contempo, di individuare con maggiore risolutezza (superando le riserve affioranti in qualche tratto della motivazione della pure già citata sentenza n. 3769 del 1985) il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 della costituzione (Cfr. implicitamente su questa linea, anche Corte Costituzionale sentenza n. 13/1994); inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, “aperta” all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del “pieno sviluppo della persona umana, di cui al successivo articolo 3 della costituzione, capoverso. Per cui la concreta disciplina positiva del diritto in esame effettivamente può mutarsi dalle disposizioni codicistiche e dalle disposizioni sul diritto di autore, in apertura richiamate: applicabili in via diretta e non analogica proprio per l'interpretazione evolutiva ed adeguatrice, di quelle norme che gli indicati precetti costituzionali consentono ed, anzi,*

Riconoscerne la rilevanza costituzionale, allorché in via interpretativa, è condizione prodromica al fine della sua piena tutela; infatti, la fonte principale di aggressione al bene *identità personale* consiste nell'uso distorto delle forme di espressione del pensiero¹³⁷), dotate di rilevanza costituzionale ex art. 21 della costituzione, all'interno delle quali possono essere ricomprese l'attività giornalistica e la comunicazione in Internet. Solo rinvenendo un fondamento del diritto all'identità personale nel testo costituzionale sarà possibile effettuare un bilanciamento tra posizioni giuridiche potenzialmente in conflitto¹³⁸), con ripercussioni sul relativo regime giuridico del risarcimento del danno.

Sulla rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale, ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese la Corte Costituzionale, la quale ha sostenuto che l'art. 2 della costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale diritto a tutela del patrimonio irretrattabile della persona umana¹³⁹).

E così, con la sentenza n. 13/1994 la Corte Costituzionale ha avuto modo di riconoscere che “è certamente vero che tra i diritti che formano il

impongono. La riconosciuta base e garanzia costituzionale del diritto alla identità personale va però incontro a limiti, di pari rango primario, che derivano dalla peculiare natura “antagonista” del diritto medesimo, al suo dover coesistere, cioè, nell'ordinamento, con diritti contenutisticamente di segno inverso, pure essi fondamentali e costituzionalizzati. Si riflette infatti nella dialettica che viene ad instaurarsi tra il diritto alla identità personale ed i contrapposti diritti di critica di cronaca e di creazione artistica (a loro volta riconducibili alla comune matrice costituzionale dell'articolo 21 della costituzione) quel fenomeno di confliggenza di interessi, di cui la casistica è ricchissima (si pensi alla libertà sindacale confliggente con la libertà di impresa; al diritto alla salute confliggente con l'interesse della produzione ecc..) e che trova soluzione attraverso il contemperamento e l'equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell'una non sia esclusiva di quella dell'altra”.

¹³⁷ Cfr. M. Pietrangelo, Marina, *La società dell'informazione tra realtà e norma*, Giuffrè, Milano 2007.

¹³⁸ Cfr. A. Bevere, A. Cerri, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Giuffrè, Milano, 2006.

¹³⁹ Cfr. C. Honorati, *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europei*, Giuffrè, Milano, 2010.

patrimonio irretrotrattabile della persona umana l'art. 2 della costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale. Si tratta - come efficacemente è stato osservato - del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”⁽¹⁴⁰⁾.

Al diritto all'identità personale, nella giurisprudenza più recente, è accordata rilevanza di tipo costituzionale in ragione dell'evidente rapporto esistente tra questa e la tutela dello sviluppo della personalità anche all'interno di organizzazioni complesse, come sancita agli artt. 2 e 3 della costituzione⁽¹⁴¹⁾. Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione⁽¹⁴²⁾ *”individuare con maggiore risolutezza il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana”⁽¹⁴³⁾.*

L'identità personale costituisce pertanto un bene autonomo ed indipendente dalla condizione personale e sociale della persona stessa; in

¹⁴⁰ Il testo della sentenza è disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0013s-94.html>, sito Web consultato in data 27 novembre 2015.

¹⁴¹ Cfr. A. Torrente, P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011

¹⁴² Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 978/1996.

¹⁴³ Parte della dottrina parrebbe ricondurre la garanzia costituzionale del diritto all'identità personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della costituzione, in base al fatto che l'attribuzione ad un soggetto di opinioni mai professate viola il suo diritto a non manifestare certe idee e opinioni, e a vedersi riconosciuta la paternità solo delle proprie idee e opinioni.

ragione di ciò a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la propria individualità sia preservata intatta⁽¹⁴⁴⁾.

Il diritto all'identità personale, in questa accezione, è stato oggetto di numerose sentenze di merito. Le Corti italiane hanno infatti applicato la definizione della Corte di Cassazione alle fattispecie più disparate nelle quali hanno voluto intravedere una alterazione della rappresentazione dell'immagine di una persona fisica⁽¹⁴⁵⁾ o giuridica, di società, di comitati, di gruppi, di partiti politici o di ordini professionali, da parte dei mezzi di comunicazione di massa⁽¹⁴⁶⁾.

¹⁴⁴ Come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 13/1994, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0013s-94.html>, sito Web consultato in data 4 maggio 2016.

¹⁴⁵ Cfr. T. Mazzaresse, *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

¹⁴⁶ La casistica sul tema è quantomeno eterogenea: la giurisprudenza ha avuto infatti modo di pronunciarsi su situazioni quali l'uso in fotoromanzi di fotogrammi tratti da pellicole cinematografiche risalenti ad una fase superata della carriera di una artista, al fine di distorcere la nuova immagine professionale dell'artista stessa (Pretura di Roma 10.2.1988; Pretura di Roma 21.1.1989), nonché sull'uso di sosia per campagne pubblicitarie (Tribunale di Milano 26 ottobre 1992, Tribunale di Roma 28 gennaio 1992). Come riportato da G. Pino, "Identità personale", in S. Rodotà (a cura di) *Trattato di biodiritto*, pp. 297 e ss., Giuffrè, Milano, 1997, interessanti appaiono essere altresì i casi di rielaborazione "creativa" di vicende realmente accadute in telefilm, film e documentari, nonché l'uso, al fine di promuovere un libro, di una frase estrapolata da una recensione che in realtà era del tutto negativa, (Pretura di Roma 3.10.1988; Tribunale Roma 9.6.1993), l'errata attribuzione della qualifica di commercialista ad un avvocato coinvolto in un procedimento penale, che ha causato la reazione dell'Ordine dei Commercialisti locali che in questo ravvisava una lesione della propria identità personale (Tribunale di Roma 28.2.2001), la pubblicazione in un quotidiano di notizie false in merito al presunto reddito di un professionista, che così vedeva sminuito il proprio prestigio professionale (Tribunale di Pescara 5.10.1989).

1.4. L'identità digitale

Pur essendo ormai un'espressione propria del vocabolario della dottrina civilistica, il concetto di identità digitale non è definito da alcuna disposizione di legge⁽¹⁴⁷⁾.

In una prima accezione, il concetto di identità digitale è spesso utilizzato quale sinonimo di strumento di identificazione dell'utente all'interno di reti telematiche di comunicazione, inteso come complesso di dati che, connessi all'utente a seguito di ricerche, può assumere il valore di criterio di imputazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti⁽¹⁴⁸⁾.

A questa accezione fa comunemente riferimento l'ormai corposa letteratura, sia italiana che internazionale in tema di "identity theft", di furto di identità e di sostituzione di persona⁽¹⁴⁹⁾.

In una seconda accezione, l'identità digitale è intesa quale sintesi ideale della personalità del soggetto in rete⁽¹⁵⁰⁾, una proiezione di sé stessi sul Web⁽¹⁵¹⁾.

¹⁴⁷ Cfr. A. Ricci, "Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni", in *Contratto e impresa*, 2010, volume 6, pp. 1297-1316.

¹⁴⁸ Cfr. C. Flick, "Falsa identità su Internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona", in *Rivista informatica*, 2008, volume 4, pp. 526 e ss..

¹⁴⁹ Cfr. E. R. Davis, "A World Wide Problem on the World Wide Web: International Responses to Transnational Identity Theft via the Internet", in *Washington University Journal of Law e Policy*, 2003, volume 12, pp. 201 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=law_journal_law_policy, sito Web consultato in data 20 agosto 2015.

¹⁵⁰ Cfr. S. Rodotà, *Tecnopolitica, La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Edizione Laterza, Bari, 2004, e S. Turkle, *Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet*, Simon & Schuster, New York, 1995 nonché S. Turkle, "Always-on/Always-on-you: The Tethered Self", in Internet all'indirizzo http://web.mit.edu/sturkle/www/Always-on%20Always-on-you_The%20Tethered%20Self_ST.pdf, sito Web consultato in data 20 agosto 2015.

¹⁵¹ Cfr. G. Sciulli, *Il diritto all'oblio e l'identità digitale*, Narcissius Editore, Bologna, 2014.

Si tratta di aspetti del tutto distinti, ma che parte della dottrina ha ritenuto collegati, in ragione del fatto che la possibilità di disporre di differenti identità in rete⁽¹⁵²⁾ è molto spesso condizionata al mantenimento di anonimato e, dunque, a non essere identificati per la propria identità reale.

In questa sede sarà accolta la seconda accezione.

Sul punto, rinviando all'ampia dottrina in materia⁽¹⁵³⁾, appare unicamente opportuno sottolineare che le considerazioni già effettuate con riferimento alla identità "reale" tendano oramai a sovrapporsi integralmente anche nel mondo digitale, sia pur con altri presupposti e differenti implicazioni⁽¹⁵⁴⁾.

1.5. Alcune distinzioni preliminari: il diritto all'identità personale e alti diritti

La definizione elaborata dalla Corte di Cassazione relativa all'identità personale consente, dunque, di affermare uno specifico diritto soggettivo, differente dagli altri diritti della personalità previsti e disciplinati dal codice civile o da leggi speciali, quali a titolo esemplificativo il nome e l'immagine⁽¹⁵⁵⁾.

La Corte afferma, in maniera del tutto condivisibile, che *“mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le*

¹⁵² Cfr. S. Turkle, *Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet*, Simon & Schuster Paperback, New York, 1995.

¹⁵³ Cfr. F. Di Ciommo, "Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale", in *Rivista critica diritto privato*, 2003, volume 28, pp. 117 e ss..

¹⁵⁴ Cfr. G. Resta, "Identità personale e identità digitale", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, volume 3, pp. 512 e ss., altresì disponibile in Internet all'indirizzo https://www.academia.edu/317622/Identit%C3%A0_personale_e_identit%C3%A0_digitale, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015.

¹⁵⁵ Cfr. R. Serafino, *I diritti della personalità*, CEDAM, Padova, 2013.

mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome e agli altri segni distintivi, così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all'identità, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra”.

Quindi, come rilevato dalla più autorevole dottrina⁽¹⁵⁶⁾ anche se secondo la Corte è possibile che una lesione del diritto all'identità personale sia posta in essere mediante l'uso del nome o dell'immagine di un soggetto, il diritto all'identità personale protegge un bene distinto ed ulteriore, la cui tutela non può considerarsi ricompresa in quella del nome e dell'immagine.

Nel prosieguo della trattazione saranno esaminati, seppure in via non esaustiva, tali diritti, evidenziando i relativi ambiti di distinzione con l'identità personale.

1.6. Il diritto alla reputazione

Dopo aver introdotto il concetto di diritto all'identità personale appare necessario ora approfondire il concetto di reputazione, precedentemente

¹⁵⁶ Cfr. G. Pino, “Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, Libera circolazione e protezione dei dati personali”, in *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, a cura di R. Panetta, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 257-321. Lo scritto è altresì presente in Internet all'indirizzo http://www1.unipa.it/gpino/Identit%E0%20personale_Giuffr%E8.pdf, sito Web visitato in data 3 maggio 2016.

accennato, in quanto parrebbe presentare forti legami con quello del diritto all'oblio.

Il contenuto civilistico del concetto di reputazione, in assenza di una riflessione sistematica della dottrina circa tale nozione⁽¹⁵⁷⁾ è stato così derivato dalle norme squisitamente penalistiche, ivi incluse quelle contenute nel codice penale, finalizzate alla repressione di reati quali l'ingiuria⁽¹⁵⁸⁾ e la diffamazione⁽¹⁵⁹⁾.

Allo stato attuale non vi è, pertanto, un consolidato stato dell'arte da cui poter muovere ogni opportuna valutazione.

Dovendo tuttavia ricercare un punto di partenza, in questa sede, accogliendo la più autorevole dottrina, il concetto di reputazione sarà considerato quale la rappresentazione della personalità di un soggetto in una cerchia di consociati⁽¹⁶⁰⁾.

¹⁵⁷ Cfr. F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2009.

¹⁵⁸ L'art. 594 c.p. prevede che: *“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”*.

¹⁵⁹ L'art. 595 c.p. prevede che: *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”*.

¹⁶⁰ Cfr. V. Zeno-Zencovich, “Onore e reputazione”, in *Digesto*, volume 6, 1996, pp. 50 e ss..

Secondo tale impostazione essa “viene lesa da quegli addebiti o da quelle offese che colpiscono un rapporto di stima esistente o fanno sorgere un rapporto di disistima”⁽¹⁶¹⁾.

La reputazione, in questa accezione, presuppone l'ideale collocazione del soggetto al centro di rapporti di natura interpersonale, fondati principalmente su valutazioni e giudizi di ordine morale, professionale ed intellettuale⁽¹⁶²⁾. La reputazione, quindi, deve essere valutata con riferimento al contenuto dell'opinione del gruppo sociale in cui è effettivamente collocata la persona⁽¹⁶³⁾ quale effettivo valore etico e sociale a cui l'ordinamento dovrebbe così riconoscere una specifica tutela giuridica.

Il concetto di reputazione nel Web assume, tuttavia, caratteristiche diverse da quelle tradizionalmente attribuitegli nel mondo fisico⁽¹⁶⁴⁾, giustificabili in virtù delle peculiarità proprie della circolazione delle informazioni presenti nel mondo digitale⁽¹⁶⁵⁾.

¹⁶¹ Cfr. V. Zeno-Zencovich, “Onore e reputazione”, in *Digesto*, volume 6, 1996, pp. 51 e ss..

¹⁶² Cfr. V. Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1985.

¹⁶³ Come osservato da Corte di Cassazione, con sentenza n. 31009/2002, esiste una contrapposizione tra onore, inteso quale considerazione che ciascuno ha di se stesso e del proprio valore e reputazione, intesa quale opinione e stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente, con riferimento alle proprie caratteristiche personali, fisiche, intellettive e professionali. Cfr. in giurisprudenza

¹⁶⁴ Cfr. A. Ricci, “Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni”, in *Contratto e impresa*, 2010, volume 26, pp. 1297 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://enforce.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/enforce/il_valore_della_reputazione_.pdf, sito Web consultato in data 3 novembre 2015.

¹⁶⁵ È stato evidenziato come l'uso della rete non rende necessariamente i relativi fruitori più informati. Occorre, infatti, considerare che “sulla rete le informazioni sono tutte al medesimo livello, appiattite e prive di contestualizzazione”. Sono i termini utilizzati da G. Finocchiaro, in “La memoria della rete e il diritto all'oblio”, in *Diritto dell'informatica*,

La scriminante tra il concetto di reputazione e quello di identità personale consiste nel fatto che quest'ultima ne è il relativo fondamento, mentre l'elemento caratterizzante della reputazione è il giudizio espresso nei confronti del soggetto da parte della società.

L'identità personale si concretizza quale essenza stessa dell'individuo, quello che egli è, mentre la reputazione è la rappresentazione dell'individuo, come egli è visto dagli occhi della società.

Il problema si pone nel momento in cui vi sia una discrasia tra identità personale e reputazione, definendosi così un pericoloso distacco tra l'essere e l'apparire.

L'ordinamento ha sempre garantito una protezione al soggetto che vede la propria immagine personale distaccarsi dalla realtà fattuale.

La dottrina e la giurisprudenza pressoché costanti ritengono infatti che il diritto all'identità personale faccia parte dei principi inviolabili della persona, ex art. 2 della costituzione, anche in considerazione delle convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito¹⁶⁶). Tali convenzioni hanno imposto all'Italia l'adozione di una duplice tutela

2010, volume 1, pp. 393 e ss., ove, inoltre, si legge: “(...) ci troviamo davanti ad una infinità di dati e di informazioni, spesso non strutturati, specie se si naviga con motori di ricerca, cui è difficile attribuire un peso. Sono del tutto assenti i criteri dell'archiviazione, relativi alla qualità dell'informazione, alla contestualizzazione della stessa nell'ambito di un processo, nonché alla costituzione di relazioni fra le informazioni?”.

¹⁶⁶ Cfr. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, art. 12 comma 1, il quale prevede che “nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione”, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?langid=itn>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2014, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il quale, all'art. 17 comma 1, prevede che “nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione”, in Internet all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.103.2.it.pdf>, sito Web consultato in data 30 gennaio 2015.

della reputazione sia in sede civile che in sede penale. Mentre in campo penale è necessaria una lesione integrale della reputazione del soggetto nei confronti della società, in materia civile sono previste differenti norme atte a tutelare situazioni di relativa lesione parziale; si pensi all'art. 20 della legge 644/41, oppure all'art. 2598 del Codice Civile, i quali, rispettivamente, si occupano di proteggere il pregiudizio alla reputazione dell'autore di un'opera creativa e il discredito dell'impresa o del prodotto o del servizio di un determinato soggetto⁽¹⁶⁷⁾.

In ragione di ciò la giurisprudenza⁽¹⁶⁸⁾ ha valutato in termini positivi la possibilità della persona offesa, anche in caso di lesione della reputazione, d'agire in sede civile al fine di ottenere ogni opportuna tutela. In termini di reputazione, tuttavia, devono essere attentamente valutate le specifiche circostanze che portano una opinione ad essere considerata negativa o positiva. Il concetto della reputazione, infatti, è del tutto relativo⁽¹⁶⁹⁾, posto che non esistono parametri oggettivi per definire in quale momento e secondo quali circostanze il bene giuridico "reputazione" sia effettivamente soggetto ad una lesione.

¹⁶⁷ Cfr. V. Zeno-Zencovich, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1985, pp. 91 e ss., il quale afferma che: "svincolata dai parametri medi di onorabilità e rispettabilità, la concezione civilistica si caratterizza per una assai maggiore ampiezza sia perché ricomprende molteplici aspetti della personalità, anche solo limitatamente a singoli oggetti o attività, sia perché si conforma alle particolarità del singolo individuo leso il cui onore e la cui reputazione sono diversi da quello di ciascuno altro soggetto, in quanto hanno a fondamento fenomeni di auto-percezione e relazionali".

¹⁶⁸ Cfr. Corte di Cassazione n. 5259/1984.

¹⁶⁹ Cfr. M. Fumo, *La diffamazione mediatica*, UTET, Torino, 2012, pp. 9 e ss., il quale dichiara come "l'onore, il decoro e, appunto, la reputazione vengono, infatti, genericamente ricondotti alle c.d. "qualità morali" (termine, come si dirà, quanto mai equivoco), che determinano il senso di sé e il valore sociale della persona. Concetti quanto mai vaghi e, per di più, pericolosamente ancorati, appunto, all'auto percezione della (vera o pretesa) vittima del reato".

Al fine di risolvere tale complesso problema la giurisprudenza⁽¹⁷⁰⁾ ha da sempre cercato punti di riferimento oggettivi finalizzati a verificare l'esistenza o meno della lesione dell'onore e della reputazione. Tali punti sono stati ritrovati non solo in comportamenti illeciti posti in essere contro un soggetto, qualora lesivi della reputazione di questi, ma anche in determinate azioni che hanno provocato discredito in capo alla persona offesa all'interno di un determinato gruppo sociale⁽¹⁷¹⁾, in una situazione di mancato bilanciamento con il diritto alla libertà di espressione, anch'esso costituzionalmente riconosciuto⁽¹⁷²⁾.

Infatti, laddove il diritto alla reputazione fosse tutelato senza operare alcun genere di bilanciamento, andrebbe certamente a limitare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, sacrificando quello che parte della dottrina⁽¹⁷³⁾ ha ritenuto uno dei diritti storicamente più importanti degli Stati democratici moderni.

Per valere come scriminante del reato di diffamazione, la libertà di espressione deve rispettare determinati requisiti, per la prima volta enunciati nella sopra citata sentenza della Cassazione del 1984:

¹⁷⁰ Cfr. Corte di Cassazione n. 41725/2001, nella quale si legge *“in tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata. Pertanto, alla luce di detti criteri, ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l'espressione “non rompermi le scatole” non possiede alcuna carica offensiva”*.

¹⁷¹ Cfr. Corte di Cassazione n. 40359/2008, nella quale si legge *“in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio”*.

¹⁷² Cfr. A. Visconti, *Onore, reputazione e diritto penale*, EDUCatt Università Cattolica, Milano, 2014.

¹⁷³ Cfr. M. Orofino, *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti: Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

- i) L'utilità sociale dell'informazione;
- ii) La verità oggettiva o anche soltanto reputata come tale, purché, in quest'ultimo caso, sia frutto di un accurato e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti;
- iii) La forma civile dell'esposizione di fatti e delle circostanze e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, obiettività almeno nel senso di escludere ogni possibile intento denigratorio e, comunque, in ogni caso, rispettosa di quella della dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

Questi parametri sono tutt'ora utilizzati come metro di giudizio per verificare la scriminante della libertà di espressione, soprattutto dagli operatori nel settore della comunicazione, i quali sono costretti a riportare notizie inerenti alla vita privata delle persone, modificando di fatto la reputazione di quest'ultime⁽¹⁷⁴⁾.

A seguito della pubblicazione della sentenza, si sono così susseguite negli anni successivi numerose redazioni di codici deontologici per i giornalisti⁽¹⁷⁵⁾, opinioni dottrinarie e sentenze sul tema che hanno ulteriormente specificato il giusto limite della libertà di espressione, da bilanciarsi con il diritto all'onore e alla reputazione.

Per quanto concerne il rapporto tra reputazione ed identità personale appare utile osservare come la proiezione sociale della propria personalità possa essere lesa anche senza la diffusione di notizie negative per la reputazione dell'interessato, ma semplicemente difformi dalla realtà. La tutela dell'identità personale non coincide, di conseguenza, con quella

¹⁷⁴ Cfr. D. Tedeschi, *I saperi del giornalista: normativa, deontologia, giurisprudenza della professione*, Altagamma, Milano, 2005.

¹⁷⁵ Cfr. F. Dell'Anna Misurale, "Per un codice deontologico nazionale dei giornalisti", in *Contratto e impresa*, 1993, volume 2, pp. 391 e ss..

dell'onore e della reputazione, che presuppone invece l'attribuzione di fatti offensivi⁽¹⁷⁶⁾.

1.7. Il diritto alla privacy e alla riservatezza

La prima definizione in epoca moderna del “*right to privacy*” è risalente al 1890 ed è opera di Samuel Warren e Louis Brandeis, due noti giuristi, docenti di Harvard⁽¹⁷⁷⁾.

A seguito della pubblicazione in un quotidiano di alcune foto relative alla partecipazione della moglie di uno dei due studiosi a numerose feste mondane, si trovavano ad interrogarsi sulle radici fondanti di un “*right to be let alone*”⁽¹⁷⁸⁾.

¹⁷⁶ Cfr. R. Panetta, *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006.

¹⁷⁷ Cfr. S. Warren, L. Brandeis, “The Right to Privacy”, in *Harvard Law Review*, 1890, volume 1, pp. 193-220 e ss., reperibile in Internet all'indirizzo <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>, sito Web visitato in data 2 novembre 2015.

¹⁷⁸ Sostenevano così i due studiosi: “*Che l'individuo abbia piena protezione in relazione alla persona e alla proprietà, è un principio vecchio come il diritto comune; ma di tanto in tanto è necessario definire la natura esatta l'entità di tale protezione. I cambiamenti politici, sociali, economici comportano il riconoscimento di nuovi diritti, e il diritto comune, nella sua eterna giovinezza, cresce per rispondere ai nuovi bisogni della società. Tuttavia, all'inizio, la legge ha concesso rimedi solo per le interferenze fisiche con la vita e la proprietà e le violazioni di tale diritto. Allora il diritto alla vita serviva solo per proteggere la materia nelle sue varie forme; la libertà significava libertà dalle restrizioni attuali, e il diritto alla proprietà assicurava l'individuo le sue terre. Dopo avvenne la scoperta della natura spirituale dell'uomo, del suo sentimento e del suo intelletto. Gradualmente lo scopo di questi diritti legali prese strada; adesso il diritto alla vita significa il diritto a godersi la vita, il diritto a stare da soli; il diritto alla libertà assicura l'esercizio di privilegi civili; e il termine proprietà è cresciuto fino a comprendere ciascuna forma di possesso sia intangibile che tangibile*”. La versione in lingua originale è la seguente: “*That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the new demands of society. Thus, in very early times, the law gave a remedy only for physical interference with life and property, for trespasses vi et armis. Then the “right to life” served only to protect the subject from battery in its*

Dopo aver delimitato uno spazio personale all'interno del quale le ingerenze esterne non potessero entrare, gli studiosi definivano – seppur solo spazialmente - le informazioni che necessariamente questi ritenevano dovessero essere preservate dalla incondizionata diffusione verso soggetti terzi.

Gli studiosi tentarono di conseguenza di stabilire quale fosse il diritto volto a tutelare dette situazioni e, non rinvenendone nell'ordinamento nordamericano alcuno, ritenevano opportuno affermare l'esistenza, per la prima volta, di un diritto alla privacy. Tale diritto non derivava da un rapporto contrattuale o da un atto di autonomia privata, ma piuttosto era un diritto che spettava a tutti per il solo fatto di esistere come persona fisica.

Negli anni seguenti, parallelamente alla nascita e allo sviluppo di una sempre maggiore tutela dei diritti della persona, la dottrina e la giurisprudenza nordamericana ed europea hanno esaminato tali diritti, rielaborandone i presupposti e le finalità. Il concetto di privacy nordamericano ha così subito progressivamente una radicale trasformazione, che ha portato in primo luogo a distinguere tra la relativa rilevanza di tipo costituzionale ed una di tipo civilistica⁽¹⁷⁹⁾. Nel primo caso, la privacy è afferente all'interesse dell'individuo all'esclusione di qualsiasi ingerenza dell'egemonia dello Stato dalla propria sfera privata, includendo sia il diritto all'intimità della propria vita privata, sia il

various forms ; liberty meant freedom from actual restraint ; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, — the right to be let alone ; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges ; and the term "property" has grown to comprise every form of possession — intangible, as well as tangible”.

¹⁷⁹ Cfr. R. Epstein, “Deconstructing Privacy: and Putting It Back Together Again”, in Internet all'indirizzo <http://www.law.uchicago.edu/files/files/75.Epstein.Privacy.pdf>, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015.

diritto all'autodeterminazione. Nel secondo caso tale termine indica un insieme di illeciti civili⁽¹⁸⁰⁾.

Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, dopo più di un secolo, la concezione di privacy si è ulteriormente modificata, integrando prima la difesa dei diritti del lavoratore mediante le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori degli anni settanta⁽¹⁸¹⁾ per poi sposare la concezione, più ampia, comprensiva non solo della tutela della propria sfera personale, ma configurabile altresì come "autodeterminazione informativa"⁽¹⁸²⁾, sino ad affrontare il trattamento dei dati personali nell'era digitale, in cui il punto cardine della questione è garantire un'adeguata tutela ai dati che sono trattati con strumenti automatizzati⁽¹⁸³⁾.

Le nuove frontiere della privacy sono ora legate essenzialmente a quelle forme di trattamento che vedono nella rete un nuovo contesto nel quale definire la propria identità personale.

E così, da essere concepito come un "diritto a essere lasciato solo", il concetto di privacy si è progressivamente evoluto in modo molto più

¹⁸⁰ I c.d. torts, considerabili quali l'intrusione negli affari privati di una persona, la pubblicazione di fatti privati, la divulgazione di notizie atte a porre una persona in una falsa luce agli occhi del pubblico, lo sfruttamento commerciale del nome o dell'immagine di altra persona.

¹⁸¹ Cfr. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"; art. 8 "È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore".

¹⁸² Prima fra tutte a utilizzare tale espressione la Corte Costituzionale tedesca quando, nel 1983, definiva l'autodeterminazione informativa come il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano. Cfr. J.C. Buitelaar, "Privacy: Back to the Roots", in *German Law Journal*, 2012, volume 13, in Internet all'indirizzo http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol13-No3/PDF_Vol_13_No_03_171-202_Buitelaar.pdf, sito Web consultato in data 16 settembre 2014.

¹⁸³ Cfr. G. Ziccardi, *Informatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 2012.

ampio e complesso, che vede nella dignità umana il proprio fondamento⁽¹⁸⁴⁾ non più configurabile come strumento di tutela della propria sfera personale, ma riconoscibile, usando le parole di Giovanni Sartor, come “*il potere dell’interessato di determinare se un dato personale possa essere raccolto da un terzo (controllo della raccolta dei dati); di determinare se il dato possa essere trasmesso ad altri (controllo sulla diffusione del dato); di determinare le forme dell’impiego del dato (controllo sull’elaborazione del dato); di accedere ai propri dati, e di ottenerne la rettifica quando siano inesatti (controllo sulla correttezza del dato); di ottenere la rimozione dei propri dati (diritto alla cancellazione o all’oblio)*”⁽¹⁸⁵⁾.

La ridefinizione del concetto di privacy è passata anche tra le parole della più autorevole dottrina, secondo la quale la privacy dovrebbe essere definita come il “*diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata*”. L’oggetto di questo diritto si specificherebbe così nel “*patrimonio informativo attuale o potenziale*” di un soggetto”⁽¹⁸⁶⁾, ovvero, come affermato ancor più

¹⁸⁴ Cfr. L. Floridi, “On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy”, in *Philosophy e Technology*, 2016, volume 2, in corso di pubblicazione. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo https://www.academia.edu/24779182/On_Human_Dignity_as_a_Foundation_for_the_Right_to_Privacy, sito Web visitato in data 2 maggio 2016. Floridi, a p. 2 dello scritto, ritiene infatti che “*la tutela della privacy deve essere basata direttamente sulla protezione della dignità umana, non indirettamente attraverso altri diritti quali la proprietà o la libertà di espressione*”. La versione in lingua originale inglese è la seguente: “*The protection of privacy should be based directly on the protection of human dignity, not indirectly, through other rights such as that to property or to freedom of expression*”.

¹⁸⁵ Cfr. G. Sartor, *Privacy, reputazione, e affidamento: dialettica e implicazioni per il trattamento dei dati personali*, in Internet all’indirizzo <http://www2.cirsfid.unibo.it/didattica/sartor/gsonline/autodeterminazionedatireputazione.pdf>, sito Web consultato in data 10 agosto 2015.

¹⁸⁶ Cfr. S. Rodotà, “Privacy e costruzione della sfera privata”, in *Tecnologie e diritti*, 1995, volume 4 pp. 101 e ss., dello stesso autore, si veda anche *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, il Mulino, Bologna, 1973. Questa definizione sviluppa una precedente proposta

recentemente dalla medesima dottrina,⁽¹⁸⁷⁾ il diritto alla privacy dovrebbe rispecchiare il “*diritto soggettivo di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, che si esplica attraverso la necessità, per il singolo, di vedere rispettata la propria volontà relativa alle modalità di trattamento dei dati afferenti lo spazio personale*”.

Per quanto concerne la distinzione che deve essere rilevata tra diritto all'identità personale e diritto alla privacy, appare utile evidenziare come il primo diritto è afferente alla tutela dell'immagine pubblica della persona, o comunque dell'immagine di sé che il soggetto intende proiettare nel contesto proprio delle relazioni sociali, mentre il secondo attiene alla protezione di una bolla intangibile di intimità, volta a scongiurare probabili intrusioni non autorizzate da parte di soggetti terzi. Il diritto all'identità ha così lo scopo ultimo di tutelare l'integrità della persona nella sua proiezione sociale contro distorsioni della stessa indebitamente operate da soggetti terzi, mentre il diritto alla riservatezza si sostanzia nel diritto di escludere terzi rispetto circostanze che questi non hanno il diritto di conoscere.

1.8. Un caso specifico: l'identità personale, reputazione e riservatezza degli enti collettivi

Esiste un corposo orientamento giurisprudenziale, a livello italiano ed europeo, che tende all'allargamento della tutela della personalità morale

di A. F. Westin, *Privacy and Freedom*, London-Sidney-Toronto, The Bodley Head, Londra, 1967, nel quale si afferma che “*la privacy è la pretesa di individui, gruppi o istituzioni di decidere autonomamente quando, come, e in che misura le proprie informazioni possono essere comunicate ad altri*”. La versione originale è la seguente: “*Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others*”.

¹⁸⁷ Cfr. S. Rodotà, *Repertorio di fine secolo (la costruzione della sfera privata)*, Laterza Editore, Bari, 1999.

degli enti⁽¹⁸⁸⁾, orientamento che, seppure disomogeneo, appare in via di forte consolidamento. Tra le numerose controversie si è rinvenuta giurisprudenza relativa a:

- i) L'ente "Teatro alla Scala", il quale contestava l'uso illecito del nome e dell'immagine del Teatro stesso, presentati unitamente all'amaro Ramazzotti⁽¹⁸⁹⁾;
- ii) Un'associazione che combatteva l'alcolismo era accusata di provocare piuttosto l'incremento delle imposte sulle bevande alcoliche e di trarre le proprie risorse da soggetti che sostenevano posizioni contrarie agli interessi nazionali⁽¹⁹⁰⁾;
- iii) Un programma radiofonico annunciava l'imminente chiusura di un'azienda in ragione di evidenti difficoltà economiche; la notizia, rivelatasi poi infondata, determinava un rilevante pregiudizio all'impresa stessa⁽¹⁹¹⁾.

A livello extraeuropeo, ha sollevato particolare curiosità il caso relativo al consiglio degli anziani di alcuni aborigeni australiani, che hanno richiesto un'inibitoria dalla diffusione di uno scritto che racchiudeva le proprie usanze, da questi considerate sacre⁽¹⁹²⁾.

¹⁸⁸ Sul tema si rinvia ad A. Zoppini, "I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)", in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, volume 48, pp. 851-893, disponibile in Internet all'indirizzo http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_4.pdf, sito Web consultato in data 24 novembre 2015.

¹⁸⁹ Ha negato la tutela sulla base dell'assenza di un rapporto concorrenziale il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 gennaio 1993, nonché la Corte di Cassazione n. 7780/1971.

¹⁹⁰ Cfr. G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1983. Cfr., in giurisprudenza, Corte di Cassazione n. 2367/2000.

¹⁹¹ Cfr. Corte di Cassazione n. 173/1996 nonché Corte di Cassazione n. 12475/1999.

¹⁹² Cfr. il caso *Foster v. Mountford & Rigby Ltd.*, in cui il consiglio degli aborigeni del luogo, associazione evidentemente non riconosciuta, richiedeva un'inibitoria per proibire la distribuzione di un libro che descriveva i propri rituali, considerati sacri, nei territori del nord australiano. Il caso è riportato da C. Anton, "Foster v Mountford:

Non è possibile esimersi dal rilevare come, in linea generale, la tendenza sia quella di accordare diritti della personalità anche a personaggi frutto della fantasia dell'uomo, spingendosi, in alcuni casi, sino al limite estremo di accordare giudizialmente⁽¹⁹³⁾ tale tutela anche a veicoli da questi utilizzati⁽¹⁹⁴⁾.

La dottrina italiana, seppure a determinate condizioni, si è storicamente espressa a favore della estensione dei diritti della personalità alle persone giuridiche⁽¹⁹⁵⁾, affermando a più riprese che il presupposto di tale estensione risiede nella sussistenza di una soggettività e di una organizzazione con carattere di stabilità, che consenta di individuare nel gruppo una individualità separata da quella dei singoli componenti⁽¹⁹⁶⁾.

Alcuni studiosi⁽¹⁹⁷⁾ hanno evidenziato come *“la storia degli ultimi decenni registra lo sforzo della nostra cultura giuridica di favorire l'aspirazione di tutti gli organismi associativi privati - molti dei quali sono sforniti di “personalità giuridica” - a godere della massima libertà possibile. E, in questa prospettiva, dottrina e giurisprudenza prevalenti assegnano alle associazioni non riconosciute una loro soggettività giuridica, configurandole come “soggetti non personificati”.*

cultural confidentiality in a changing Australia”, in *Papers of Faculty of Law*, 2009, volume 7, pp. 110 e ss., disponibile in Internet all'indirizzo <http://ro.uow.edu.au/lawpapers/176/>, sito Web consultato in data 2 novembre 2015.

¹⁹³ Il riferimento è alla celebre sentenza *DC Comics v. Mark Towle*, disponibile in Internet all'indirizzo <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/09/23/13-55484.pdf>, sito Web consultato in data 15 aprile 2016.

¹⁹⁴ Cfr. S. Schonhofen, “Holy Copyright Law, Batman! The Batmobile is a copyright character”, in *Journal of Intellectual Property Law e Practice*, 2016, volume 11.1, pp. 11-14.

¹⁹⁵ Cfr. G. Savorani, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, CEDAM, Padova, 2000. Nella dottrina italiana la capacità dei diritti della personalità degli enti collettivi è ritenuta sostanzialmente pacifica da F. Ferrara, “Le persone giuridiche”, in *Trattato di diritto civile italiano*, 1958, volume 1, pp. 304 e ss..

¹⁹⁶ Cfr. R. Serafino, *I diritti della personalità*, CEDAM, Padova, 2013.

¹⁹⁷ Cfr. M. Basile, “Gli enti di fatto”, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, volume 1, Utet, Torino, 1999, p 477 e ss.

Dottrina minoritaria(¹⁹⁸), viceversa, discostandosi da questa impostazione, ha ritenuto che la tutela dei diritti della personalità di società, enti o di organizzazioni debba essere in realtà offerta dall'ordimento quale proiezione della identità personale dei singoli consociati, che verrebbe così indirettamente danneggiata.

Parte della dottrina(¹⁹⁹) sostiene, inoltre, il superamento della divisione concettuale tra persone giuridiche ed enti collettivi non personificati, in nome di quella che è stata definita come la caratteristica unificatrice della soggettività giuridica, legittimando una tutela ampia ed estensiva della personalità morale degli enti(²⁰⁰). Appare utile evidenziare, inoltre, come alcuni profili relativi ad una possibile rilevanza normativa dei diritti della personalità non solo con riferimento alle persone giuridiche, ma anche con riferimento a specifici beni immateriali, sono presenti in alcune norme di legge ed in particolare, nelle disposizioni a tutela della reputazione dei marchi e delle denominazioni di origine protetta, contenute decreto legislativo 10/02/2005 - Codice della Proprietà Industriale(²⁰¹).

Per quanto concerne specificatamente il diritto alla reputazione – ma non anche quello all'onore, non correttamente riconducibile ad un soggetto

¹⁹⁸ L'elaborazione teorica che, nella dottrina italiana, ha costituito il punto di riferimento della successiva letteratura è quella di F. Galgano, "Delle persone giuridiche", in *Commentario al Codice Civile*, 1969, volume 1, pp. 60 e ss..

¹⁹⁹ Cfr. R. Panetta, *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006.

²⁰⁰ Come rileva R. Panetta, *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006, con particolare riferimento agli enti di tipo associativo, inoltre, il riferimento alla rilevanza costituzionale della tutela è stato rafforzato richiamando l'art. 18 della costituzione. Il collegamento con questi principi costituzionali è stato quindi utilizzato per sottoporre ad interpretazione estensiva ed evolutiva le disposizioni legislative esistenti.

²⁰¹ Cfr. N. Bottero, *La riforma del codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2011.

diverso dalla persona fisica, se inteso nella sua accezione psicologica⁽²⁰²⁾ - degli enti, dottrina e giurisprudenza italiana⁽²⁰³⁾ ammettono oggi⁽²⁰⁴⁾ che anche gli enti collettivi possano vantare diritti finalizzati alla tutela dell'integrità della propria immagine sociale e della propria credibilità⁽²⁰⁵⁾, superando la passata e differente impostazione contraria⁽²⁰⁶⁾.

²⁰² Cfr. G. Pino, "Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, volume 1, pp. 470 ss., nonché A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1959.

²⁰³ L'uso delle cause di diffamazione da parte delle società nell'ordinamento americano, finalizzato a contenere la diffusione di informazioni riservate o pregiudizievoli, definito *SLAPS* (*Strategic Litigation Against Public Participation*), è documentato da P. Canan, e G. W. Pring. "Strategic lawsuits against public participation", in *Social Problems*, 1988, volume 35, pp. 506-519, nonché da D. M. Jackson, "The Corporate Defamation Plaintiff in the Era of Slapps: Revisiting *New York Times v. Sullivan*", in *William & Mary Bill of Rights*, 2001, volume 9, pp. 491 e ss.. Sul rapporto tra libertà di informazione, società e *security fraud*, si rinvia a W.G. Couture, "The Collision Between the First Amendment and Securities", in *Alabama Law Review*, 2014, volume 65, pp. 903 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2275492>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

²⁰⁴ Cfr. R. Carapelle, "Diffamazione a partito politico e diritto di querela", in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 1986, volume 1, pp. 308 e ss. e V. Zeno Zencovich, "Onore e reputazione", in *Digesto discipline privatistiche*, 1995, volume 13, pp. 90 e ss..

²⁰⁵ Di particolare rilievo per lo sviluppo di questo orientamento è stata la giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto all'integrità della reputazione dello Stato Italiano. Si veda in particolare il "caso Lockheed", che, come riportato da R. Canosa, *Storia della criminalità in Italia dal 1946 a oggi*, Feltrinelli Editore, Milano 1995, vide il coinvolgimento delle più alte cariche dello Stato italiano, ivi incluso il Presidente della Repubblica Leone. In relazione ad alcune affermazioni volte a gettare discredito sullo Stato italiano si pronunciò il Tribunale di Roma, con sentenza 1987/1986 e Corte di Cassazione n. 7642/1991. Con riferimento alla reputazione di uno Stato estero si rinvia Corte di Cassazione n. 12951/1993.

²⁰⁶ Cfr. G. Resta, "Diritti della personalità: problemi e prospettive", in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, volume 6, pp. 1044 e ss..

Per quanto concerne il diritto all'identità personale, dottrina maggioritaria⁽²⁰⁷⁾ e giurisprudenza, nonostante alcune oscillazioni⁽²⁰⁸⁾, sono concordi nel riconoscere tale diritto anche a persone giuridiche ed enti collettivi, allorché non personificati⁽²⁰⁹⁾.

La riconducibilità del diritto all'identità personale a soggetti diversi dalle persone fisiche è stata ampiamente sostenuta dalla dottrina sin dagli anni settanta, che ravvisava un diritto all'identità personale delle persone giuridiche, che poteva essere esteso anche agli enti non dotati di personalità giuridica⁽²¹⁰⁾.

Una volta ammessa la possibilità che enti collettivi siano titolari di diritti della personalità, dottrina⁽²¹¹⁾ e giurisprudenza⁽²¹²⁾ non hanno ravvisato ostacoli concettuali che non consentano di riconoscere la titolarità del diritto all'identità personale anche in capo a persone giuridiche⁽²¹³⁾ ed

²⁰⁷ In senso contrario, cfr. G. Giacobbe, "In tema di elaborazione giurisprudenziale del diritto all'identità personale dei gruppi organizzati", in *Giustizia civile*, 1980, volume 2, pp. 266 e ss. e anche G. Bavetta, "Voce Identità (diritto alla)", in *Enciclopedia del diritto*, 1984, volume 19, pp. 953 e ss..

²⁰⁸ Cfr. A. Pace, "Il c.d. diritto all'identità personale e gli art. 2 e 21 della costituzione", in *Giustizia civile*, 1980, volume 1, pp. 409 e ss., A. Gambaro, "Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico", in *Quadrimestre*, 1998, volume 13, pp. 301 e ss..

²⁰⁹ Cfr. G. Pino, "Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, volume 1, pp. 470 ss..

²¹⁰ Cfr. G. Bavetta, "Identità (diritto alla)", in *Enciclopedia del diritto*, 1970, volume 19, pp. 953 e ss..

²¹¹ Cfr. M. Libertini, "Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale", in *Trattato diritto commerciale*, 1981, volume 1, pp. 237 ss..

²¹² Cfr., in questi esatti termini, A. Fusaro, "Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal diritto all'identità *uti singuli* al diritto all'identità *uti universi*?", in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2002, volume 2, pp. 51 e ss, cfr. inoltre A. Zoppini, "I diritti della personalità delle persone giuridiche e dei gruppi organizzati", in *Rivista di diritto civile*, 2002, volume 1, pp. 851 ss..

²¹³ Cfr. M. Libertini, "Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale", in *Trattato diritto commerciale*, 1981, volume 1, pp. 237 ss..

enti non personificati, quali associazioni o addirittura partiti politici⁽²¹⁴⁾, ordini professionali⁽²¹⁵⁾ o sindacati⁽²¹⁶⁾.

Al pari delle persone fisiche, anche enti collettivi possono essere infatti portatori di una ideologia; anzi, a ben vedere, nel caso di un ente morale che persegue statutariamente determinate finalità, in taluni casi l'accertamento della relativa identità personale, tra l'altro difficilmente modificabile nel tempo, potrebbe essere molto più agevole rispetto a quello relativo ad una persona fisica. Per quanto concerne il diritto all'autodeterminazione informativa il discorso appare di maggiore complessità. La direttiva 95/46 aveva lasciato agli Stati membri la facoltà di prevedere l'estensione della portata applicativa delle norme in tema di privacy anche alle persone giuridiche. Il legislatore Italiano aveva proceduto in tal senso, aumentando conseguentemente le garanzie e le tutele in favore delle persone giuridiche, seppur a discapito dei maggiori adempimenti richiesti ai relativi titolari di trattamento.

Il Codice della Privacy, nella sua formulazione originaria, identificava così all'art 4 quale "dato personale" ed assoggettava al relativo regime di tutela *"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione"*

²¹⁴ Cfr. A. Giampieri, "Lesione dell'identità del partito politico; sulla satira", in *Giurisprudenza Italiana*, 1994, volume 1, pp. 341 e ss..

²¹⁵ Così ad esempio non si dubita della lesione del diritto all'identità personale dell'Ordine dei dottori commercialisti per il fatto che un noto avvocato era stato qualificato dalla stampa e dalla televisione come "commercialista", come ha invece ritenuto ritenuto in giurisprudenza il Tribunale di Roma, 28 febbraio 2001. Sul punto Cfr. G. Pino, "Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi", in *il diritto all'informazione e all'informatica*, 2001, volume 19, pp. 482 e ss..

²¹⁶ Cfr. S. Ichino, "Costituzione di parte civile di associazioni e sindacati nel processo penale", in *Rivista giuridica del lavoro*, 1977, volume 4, pp. 639 e ss..

personale”(217). L'estensione della disciplina sul trattamento dei dati personali a persone giuridiche per espressa disposizione del legislatore italiano sollevava in dottrina numerose perplessità sull'opportunità di estendere concetti quali “l'intimità privata” a persone giuridiche(218).

Tali perplessità sono successivamente venute meno grazie all'intervento del legislatore che, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto una nuova definizione di dato personale, divenuto ora “*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*”(219). La diretta conseguenza, seppur nelle perplessità del Garante(220), è stata quella di sottrarre dall'ambito di applicazione della normativa tutti i dati personali relativi alle persone giuridiche

Allo stato attuale, nel silenzio della giurisprudenza, è possibile affermare che il diritto all'autodeterminazione informativa non sia accordato agli enti, in ragione del dettato normativo.

Si è così verificata, di fatto, una situazione del tutto unica che vede - a causa di un intervento legislativo - la sottrazione agli enti di un diritto della personalità che è riconosciuto espressamente alle persone fisiche.

²¹⁷ Cfr. P. Perri, *Privacy, diritto e sicurezza informatica*, Giuffrè, Milano, 2007, nonché U. Pagallo, *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa: modelli giuridici a confronto*, Giuffrè, Milano, 2008.

²¹⁸ Il dubbio è risolto in senso radicalmente negativo da K. Larenz, M. Wolf, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, Beck Editore, Monaco di Baviera, 1997.

²¹⁹ Cfr. G. Ziccardi, *Informatica giuridica. Privacy, sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali*, Giuffrè, Milano, 2012.

²²⁰ Cfr. il provvedimento in ordine all'applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011, 20 settembre 2012 (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2012*), in *Internet all'indirizzo* <http://www.garanteprivacy.it/Web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2094932>, sito Web consultato in data 10 maggio 2015.

CAPITOLO 2

L'EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DEL DIRITTO ALL'OBLIO

SOMMARIO: 2.1. Il diritto all'oblio. Brevi cenni sull'evoluzione storica - 2.2. Dagli anni cinquanta agli anni settanta del secolo scorso - 2.3. Dagli anni settanta agli anni ottanta del secolo scorso - 2.4. Dagli anni novanta al 2014 - Il ruolo della giurisprudenza e le difficoltà di qualificazione del diritto - 2.5. Gli interventi della Corte di Cassazione nel 1998 e nel 2012 e le prime difficoltà definitorie - 2.6. Il ruolo del Garante della Privacy nella disciplina del diritto all'oblio - 2.7. 2014: l'alba di un nuovo concetto di oblio. La sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 e le conclusioni dell'Avvocato Generale Jääskinen - 2.7.1. L'applicabilità delle norme dell'Unione Europea a Google - 2.7.2. Il presunto onere di deindicizzazione - 2.7.3. Il diritto all'oblio come diritto alla deindicizzazione? - 2.7.4. La sentenza C-131/12

2.1. Il diritto all'oblio. Brevi cenni sull'evoluzione storica

Giurisprudenza e dottrina hanno impiegato svariati anni prima di arrivare ad affermare l'esistenza di un diritto all'oblio. La privacy c.d. "storica", secondo autorevole dottrina, è passata attraverso perlomeno tre fasi prima di essere ufficialmente riconosciuta come diritto esistente⁽²²¹⁾.

Tale divisione "trifasica" non tiene conto, tuttavia, del fatto che la sentenza della Corte di Giustizia afferente alla causa C-131/12, ha condizionato l'interpretazione giurisprudenziale del concetto di oblio, fino a spingerlo a conseguenze precedentemente non considerate,

²²¹ Cfr. M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio*, ESI, Napoli, 2009.

nonché del nuovo regolamento europeo sulla data protection, definendo così quella che può essere ritenuta una quarta fase di evoluzione storica del diritto in esame, che vede il coinvolgimento non marginale dei motori di ricerca quali *player*. Tale considerazione prescinde, ovviamente, dal riconoscere una fase prodromica del diritto all'oblio nella *damnatio memoriae*⁽²²²⁾, in un ribaltamento di prospettive che ha condotto parte della dottrina a sostenere come si sia passati dalla *damnatio memoriae* alla memoria dannata⁽²²³⁾. Si procederà, di seguito, nell'analisi storica di queste fasi, sino ad arrivare alla concezione attuale.

2.2. Dagli anni cinquanta agli anni settanta del secolo scorso

Al fine di realizzare un'analisi completa di come il diritto all'oblio si sia sviluppato negli anni, è necessario accennare all'instaurazione nell'ordinamento di una protezione della privacy, per ben comprendere i riflessi che tale evoluzione ha comportato.

²²² Nell'antichità essere dimenticati poteva essere una condanna. La locuzione *damnatio memoriae* indicava una pena consistente nella cancellazione della memoria di una persona e nella distruzione di qualsiasi traccia potesse tramandare la sua esistenza ai posteri. Tale pena, riservata in epoca romana ai nemici di Roma e del Senato, aveva in realtà origini molto più antiche, risalenti all'antico Egitto. Probabilmente tra i primi a subire la *damnatio* fu Hatshepsut, figlia maggiore del re Thutmosis I, sposata al fratellastro Thutmosis II e tutrice del giovane fratellastro e nipote Thutmosis III, che riuscì a sfidare la tradizione e a installarsi saldamente sul trono divino dei faraoni. Fu infatti l'unica presenza femminile nella storia dell'antico Egitto ad essere rappresentata, sia come donna che come uomo, vestita con abiti maschili, dotata di accessori maschili e addirittura della barba finta tradizionalmente esibita dai faraoni. Alla sua morte Thutmosis III fece cancellare il suo nome da ogni documento ufficiale e distruggere ogni statua che la raffigurasse. Nel diritto romano diviene un a pena, riservata ai nemici di Roma, consistente nell'eliminare ogni traccia della memoria di una persona da documenti, scritti immagini.

²²³ Cfr. V. Zeno-Zencovich, "Comunicazione, reputazione, sanzione", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, volume 1, pp. 271 e ss.

Se negli Stati Uniti il riconoscimento del “right to be let alone” risale all’ultimo decennio dell’ottocento, in Italia fino all’approvazione della costituzione non ci sono state significative richieste da parte della società di vedere tutelata l’integrità della propria vita privata.

Una volta entrata in vigore la costituzione, sebbene a livello internazionale già esistessero delle norme volte alla protezione della privacy e dell’identità personale dell’individuo⁽²²⁴⁾, la dottrina manteneva posizioni contrastanti a riguardo.

Ed invero, le decisioni delle corti differenziavano nettamente a seconda se rese in sede di merito o di legittimità: se, da una parte i giudici di merito iniziavano a percepire la necessità di definire un diritto alla riservatezza, da tutelare in sede giudiziale, dall’altra parte la Corte di Cassazione appariva reticente a riconoscere tale impostazione⁽²²⁵⁾.

In questa fase era la dottrina, interessata a discutere su quanto l’influsso dell’incedere del tempo potesse effettivamente incidere sulla tutela dell’identità della persona, ad offrire interessanti contributi volti al riconoscimento del diritto alla riservatezza storica

Mentre alcuni focalizzavano la propria attenzione sul rapporto esistente tra diritto di cronaca giudiziaria e riservatezza⁽²²⁶⁾, altri⁽²²⁷⁾ tentavano di evidenziare l’influenza del tempo sulla vita e sulla riservatezza dell’uomo, il quale non vuole vedere richiamati alla memoria fatti del proprio

²²⁴ Cfr. Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 10 dicembre 1948, art. 12, la quale prevede che “*nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni*”; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, 4 novembre 1950, art. 8, comma 1 “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”.

²²⁵ Cfr. T. A. Auletta, *Riservatezza e tutela della personalità*, Giuffrè, Milano, 1978.

²²⁶ Cfr. A. Musatti, “Appunto sul diritto alla riservatezza”, in *Il Foro Italiano*, 1954, volume 77, pp. 183-184.

²²⁷ Cfr. A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1959.

passato considerati spiacevoli. Come riporta correttamente Mezzanotte⁽²²⁸⁾, *“il diritto all’oblio, come avveniva inizialmente per il diritto alla riservatezza, veniva considerato una lesione della reputazione e dell’onore della persona che non vuole la rievocazione di fatti spiacevoli”*.

Alcuni autori ⁽²²⁹⁾ indagavano su quale fosse il requisito affinché la notizia relativa ad un fatto di cronaca risalente nel tempo potesse nuovamente essere lecitamente diffusa; per questa dottrina, nel momento successivo alla definizione del processo penale, la pubblicità di fatti criminosi era da considerarsi lecita solo qualora fosse di fatto subordinata all’attualità dell’interesse sociale alla notizia.

Altri si occupavano di evidenziare come le informazioni rese pubbliche nel corso a procedimenti passati non dovessero influenzare procedimenti in corso⁽²³⁰⁾.

Parte della dottrina, si interrogava, in particolare, se si potesse dare pubblicità a fatti propri del passato, allorché collegati, sul piano giudiziario, con accadimenti attuali, consapevole che ciò avrebbe potuto alterare la percezione dei caratteri propri della persona⁽²³¹⁾, nonché sulla possibilità di rendere noti dagli accadimenti in un momento successivo

²²⁸ Cfr. M. Mezzanotte, *il diritto all’oblio*, ESI, Napoli, 2009.

²²⁹ Cfr. F. Mantovani, “Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi”, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1968, pp. 40 e ss..

²³⁰ Cfr. G. Galli, “Riservatezza e cronaca giudiziaria”, in *Il diritto alla riservatezza*, 1963, volume 1, pp. 163 e ss..

²³¹ Cfr. G. Galli, “Riservatezza e cronaca giudiziaria”, in *Il diritto alla riservatezza*, 1963, volume 1, pp. 163 e ss.: il quale ritiene che *“il rievocare ad esempio che l’indiziato di un reato sessuale già è stato coinvolto in precedente della stessa natura, determina automaticamente nel grosso pubblico un immediato giudizio di quasi definitiva colpevolezza, e riapre nella vita dell’individuo una parentesi di triste notorietà su episodi che, quale ne sia stato l’esito di fronte alla giustizia, appartengono al passato”*.

alla definizione del procedimento penale⁽²³²⁾ anche a condizione che sussistesse di interesse pubblico all'informazione⁽²³³⁾, in una chiave spiccatamente comparatistica⁽²³⁴⁾.

Si iniziò così a ragionare sull'influsso che il fattore temporale poteva avere in relazione ad accadimenti divenuti di pubblico dominio. Una dottrina diede rilievo al legame che poteva instaurarsi tra tempo e diritto alla privacy, valutando se il tempo stesso potesse incidere sulla sensibilità di coloro i quali non volessero vedere richiamati alla memoria fatti spiacevoli del proprio trascorso⁽²³⁵⁾.

²³² Segnala tale problematica, F. Mantovani, "Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi", in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1968.

²³³ Cfr. F. Mantovani, in "Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi", in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1968, pp. 40 e ss.. A pag. 45 l'autore dichiara "variando col decorrere del tempo, l'interesse sociale, mentre sicuramente sussiste anteriormente e contemporaneamente al processo e per un certo periodo successivo alla sentenza definitiva, diminuisce fino a cessare oltre un certo periodo. Col conseguente riemergere degli interessi individuali fino a prevalere su quello della libertà di manifestazione del pensiero. Cosicché la diffusione tardiva o la ridiffusione delle notizie relative a fatti criminali cade sotto il dominio della legge ordinaria e può essere incriminata allorché offenda interessi ritenuti meritevoli di tutela penale (es: art. 595 c.p.). A meno che non si ricada, di nuovo, nell'ambito dell'art. 21 per il risorgere dell'interesse pubblico o per ragioni diverse da quelle che giustificavano la pubblicità nei suddetti periodi (es.: scoperta di un errore giudiziario)".

²³⁴ La problematica è evidenziata da P. Rescigno, "Diritto ad essere lasciati soli", in *Syntelesia*, 1964, volume 1, pp. 498 e ss..

²³⁵ A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1982, osservava che "non deve mai trascurarsi il punto di vista della medesima persona, la sua naturale sensibilità, cui non può imporsi di sopportare la rievocazione di fatti ed episodi che potevasi sperare fossero assorbiti nell'ombra del passato. Che sia meritorio aver superato gli errori del passato, non esclude che chi li ha compiuti possa soffrire nel vederli rievocati: e la considerazione del sentimento della persona non può tralasciarsi ove si verta nel campo delle offese all'onore della persona medesima".

A livello giurisprudenziale appare difficile determinare il “punto zero” sia del diritto alla privacy⁽²³⁶⁾ che del diritto all’oblio a livello europeo⁽²³⁷⁾.

Alcuni autori⁽²³⁸⁾ hanno evidenziato come il diritto all’oblio sia nato negli anni sessanta in Francia⁽²³⁹⁾, mentre un’analisi della giurisprudenza italiana mostra timide affermazioni di tale diritto negli anni cinquanta.

²³⁶ Cfr. G. Pugliese, “il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della personalità”, in *Rivista di diritto civile*, 1963, volume 1, pp. 608-609 e ss., il quale ricorda come il concetto di riferimento è sia stato il “Recht an der eigenen Gebeimnissbare” coniato da Giesker nel 1905 e il “right of privacy” anglosassone. Su tale profilo e sul relativo significato, probabilmente il primo in Italia, cfr. M. Ferrara Santamaria, “Il diritto alla illesa intimità privata”, in *Rivista di diritto privato*, 1937, volume 1, pp. 170 e ss., A. Ravà, *Istituzioni di diritto privato*, CEDAM, Padova, 1938, pp. 157-158 e L. Ferrara, *Istituzioni di diritto privato*, UTET, Torino, 1939. Cfr. inoltre M. Ferrara Santamaria, “Voce Persona, (diritti della)”, in *Nuovo digesto italiano*, 1939, volume 1, pp. 924 e ss. e C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 38-39 e ss., il quale comunque rilevava che “le leggi ordinarie che tutelassero oltre tale limite la riservatezza non potrebbero certo dirsi contrarie all’art. 21 poiché il legame tra una persona e un fatto può giustificare che la diffusione della notizia come propria di una persona, sia riservata per legge alla persona stessa”.

²³⁷ Cfr. A. Caracciolo, “Caratteristiche della vita privata nell’Italia contemporanea”, in *La vita privata. Il novecento*, 1994, volume 1, pp. 12 e ss..

²³⁸ Cfr., in Francia, C. Vivant, *L’historien saisi par le droit: contribution à l’étude des droits de l’histoire*, Dalloz, Montpellier, 2005, J. Robert, J. Duffar, *Libertés publiques et droits de l’homme*. Litec, Paris, 1988. Cfr. A. Tamò, G. Damian, “Oblivion, Erasure and Forgetting in the Digital Age”, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 2014, volume 5, pp. 71-87, in Internet all’indirizzo https://www.researchgate.net/profile/Aurelia_Tamo/publication/266401671_Oblivion_Erasure_and_Forgetting_in_the_Digital_Age/links/5436565b0cf2643ab986c635.pdf, sito Web consultato in data 30 gennaio 2016, L. Aragon, *Blanche ou l’oubli*, Editions Gallimard, Parigi, 2015, R. Pazos, “El mal llamado derecho al olvido en la era de Internet”, in *Boletín del Ministerio de Justicia*, 2015, volume 69, pp. 2183 e ss..

²³⁹ Cfr. nota a sentenza di G. Lyon-Caen, contenuta in *la Seimane Juridic*, 1966 n.14482, relativa al caso Landru, considerato una delle prime vicende che hanno visto il coinvolgimento del diritto all’oblio. A Parigi, dopo la misteriosa scomparsa di dieci donne, la polizia arrestò l’insospettabile Henri Désiré Landru, quarantenne, sposato con

In Italia, le prime applicazioni giurisprudenziali del diritto alla privacy vengono fatte risalire proprio agli anni cinquanta ed in particolare alle vicende giudiziarie relative alla divulgazione cinematografica della vita del tenore Caruso⁽²⁴⁰⁾. Sin dall'inizio della vicenda fu evidente come i giudici di primo grado fossero più propensi a riconoscere l'esistenza del diritto alla privacy, mentre quelli di secondo grado fossero contrari, in mancanza di uno specifico appiglio normativo.

In questo caso, infatti, il diritto alla riservatezza fu riconosciuto in sede cautelare⁽²⁴¹⁾ ed in primo grado dal Tribunale, non escluso in Corte d'Appello⁽²⁴²⁾, ma poi espressamente negato dalla Corte di Cassazione⁽²⁴³⁾.

cinque figli. Il processo, uno dei più famosi del 900, si concluse con la sua condanna a morte. La vicenda di Landru ha ispirato alcune opere cinematografiche. Una di queste, "Landru" di Claude Chabrol, realizzata in Francia all'inizio degli anni sessanta, destò la reazione di una donna, una delle amanti del celebre personaggio, la quale lamentò in giudizio che il film ricordasse e rivelasse al pubblico un periodo remoto e doloroso della sua vita privata, che voleva invece dimenticare. Il Tribunale di prima istanza francese (TGI) di Seine, in data 14 ottobre 1965, accolse in prima istanza la sua domanda.

²⁴⁰ Come riportato da P. Gargano, *Una vita, una leggenda: Enrico Caruso, il più grande tenore del mondo*, L'Airone, Milano, 1997, Enrico Caruso (Napoli, 25 febbraio 1873 - Napoli, 2 agosto 1921), è considerato il più grande tenore al mondo. Era dotato di una voce dal timbro particolarmente dolce ed espressivo, ricca di sonorità e lucentezza, con inflessioni baritoneggianti, che gli permise di passare dal repertorio lirico - leggero a quello propriamente lirico, soprattutto nel genere verista, di cui fu interprete insuperato e, negli ultimi anni, a ruoli drammatici.

²⁴¹ Il pretore di Roma riconobbe l'esistenza di "un diritto soggettivo all'illeza intimità della vita privata", che soffriva di eccezioni per le persone note, in particolare per quegli episodi della vita entrati nella notorietà (Pretore di Roma, 19 novembre 1951); criticava tale decisione A. De Cupis, "Ancora in tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica", in *Foro italiano*, 1952, volume 1 pp. 150-151 e ss., che ritenne invece violata la riservatezza, dal momento che la ricostruzione riguardava aspetti della vita intima e personale di Caruso, quali le condizioni in cui si svolse l'infanzia del tenore.

²⁴² Cfr. Tribunale di Roma, 14 settembre 1953, che riconobbe l'esistenza di questo diritto, ma che sottolineò come, mancando una disciplina, si potesse applicare per

Per quanto concerne il diritto all'oblio il caso pilota potrebbe essere considerato il caso Petacci relativo alla richiesta avanzata dai genitori e dalla sorella di Clara Petacci di impedire la pubblicazione di una storia a puntate romanzata riguardante la relazione sentimentale tra Claretta Petacci e Benito Mussolini.

A base della controversia fu così la pubblicazione, sul settimanale il Tempo, della prima puntata di tale romanzo, a firma di Zita Ritossa, che *“annunziava e andò di fatto svolgendo la narrazione della vita intima dell'amante del Duce, ad opera di una persona di famiglia che fino all'ultimo le visse accanto (spiegava il sottotitolo che la Ritossa, entrata di fatto nella famiglia Petacci nel 1937 e rimasta accanto a Marcello fino alla tragedia di Dongo, fu l'unica testimone diretta della vita intima di Clara e dei suoi familiari). Non mancavano, nel contesto del racconto, osservazioni ritenute offensive dai congiunti: il prof. Francesco Saverio Petacci vi era descritto come uomo abulico, con il collo tirato tra le spalle, pronto a zittire non appena la dispotica moglie gli lanciasse un'occhiata che non ammetteva repliche. Miriam veniva definita la piccola idiota di casa, e la signora Persichetti come regista dei figli, sempre addentro alle loro faccende amorose, fino a scegliere i pretendenti di Miriam. Si narrava un episodio da cui poteva desumersi che aveva*

analogia la normativa prevista in materia di diritto all'immagine, che costituiva una manifestazione della riservatezza della persona. Ha annotato criticamente questa sentenza G. Pugliese, “Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche”, in *Foro italiano*, 1954, volume 1, pp. 116 e ss., il quale dubitava dell'esistenza di un diritto alla riservatezza, in mancanza di un autonomo fondamento normativo e criticava i sostenitori di siffatta impostazione; replicava a tale posizione A. De Cupis, “Il diritto alla riservatezza esiste”, in *Foro italiano*, 1954, volume 4, pp. 89 e ss.; un'analisi delle due antitetiche posizioni è svolta da A. Musatti, “Appunti sul diritto alla riservatezza”, in *Foro italiano*, 1954, volume 4, pp. 184 e ss..

²⁴³ Cfr. Corte di Cassazione n. 4487/1956 che ritenne che *“nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto della intimità della vita privata, e tantomeno come limite alla libertà dell'arte”*; in pratica, *“fuori dai limiti fissati, l'aspirazione della privacy non riceve protezione, salvo che l'operato dell'agente, offendendo l'onore, o il decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema generale del fatto illecito”*.

sollecitato la figlia Clara a chiedere soldi all'amante; le si attribuivano altresì occhi (e mentalità) da roditore" ⁽²⁴⁴⁾.

I Giudici di secondo grado, infatti, fecero espresso riferimento ad un "diritto alle vicende", riconducibile ad "una serie di atti umani storicamente individuati"⁽²⁴⁵⁾, un diritto della personalità, distinto dal diritto all'onore⁽²⁴⁶⁾ e munito di una propria tutela giuridica⁽²⁴⁷⁾, che, nel caso di specie, interessava i prossimi congiunti della Petacci, tuttavia non

²⁴⁴ Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 marzo 1958, escluse una autonoma tutela del riserbo, ma ritenne offensivi per Giuseppina Persichetti e Miriam Petacci gli articoli e ne dichiarò l'illiceità, così inibendone la diffusione e condannando i convenuti a risarcire il danno subito. In secondo grado, i giudici della Corte di Appello di Milano ravvisarono altresì gli estremi della violazione del diritto alla riservatezza di Claretta Petacci e della reputazione dei vari membri della sua famiglia. Riconoscendo astrattamente l'idoneità dei fatti contestati a causare pregiudizio, non condannarono i convenuti a risarcire il danno, in quanto non provato. Con la sentenza dell'aprile 1963, la Corte di Cassazione confermò la decisione, se pur con una motivazione parzialmente divergente.

²⁴⁵ Cfr. E. Ligi, "Il diritto alle vicende e la sfera della personalità", in *Foro italiano*, 1955, volume 1, pp. 394 e ss.. Su tale pronuncia si veda anche E. Carnelutti, "Diritto alla vita privata", in *rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1955, volume 1, pp. 3 e ss., che ricava dalla decisione della Corte d'appello di Milano il principio secondo cui "niuno possa dare agli atti compiuti una destinazione diversa da quella che egli ha voluto e perciò tirarli fuori, senza il consenso di lui, dalla sfera privata".

²⁴⁶ Cfr. A. Ravà, "Sul diritto alla riservatezza", in *Foro padano*, 1955, volume 1, pp. 467 ss. che evidenziò come la protezione di questo diritto della personalità fosse deducibile per analogie dalla norme sul diritto all'immagine; l'autore criticava però la netta distinzione operata in sentenza tra diritto alla riservatezza e diritto all'onore, dal momento che l'ordinamento permetteva la pubblicità dell'immagine delle persone note o delle cerimonie svoltesi in pubblico, con la sola eccezione delle immagini inopportune; il che significava che la pubblicazione del ritratto era consentita solo se non recava pregiudizio all'onore o alla reputazione della persona.

²⁴⁷ Cfr. A. De Cupis, "Sul limite della tutela della riservatezza", in *Foro padano*, 1955, volume 1, pp. 471 e ss..

riconosciuto in sede di Corte di Cassazione⁽²⁴⁸⁾. Tale impostazione non cambiò neanche negli anni successivi⁽²⁴⁹⁾, con il caso Pietro Caruso, relativo ad un film che rievocava il ruolo assunto nel corso del periodo fascista dall'ex questore di Roma Pietro Caruso, con particolare riferimento vicende connesse alla strage delle Fosse Ardeatine. In questo caso fu ritenuta lecita la divulgazione di fatti passati idonei a ledere la reputazione altrui⁽²⁵⁰⁾, a condizione della relativa veridicità. Secondo la Corte, infatti, *“in una società ordinaria, non può certamente ammettersi un completo annientamento del diritto della personalità, e deve invece riconoscersi che, anche l'uomo più immorale, la più schietta negazione di ciò che chiamiamo onore, abbia il diritto di pretendere che altri non alteri l'entità dei reati da lui commessi e non accresca il grave fardello delle sue colpe con l'aggiunta di fatti non veri”*. Negli anni sessanta, la giurisprudenza continuò a negare che il tempo potesse far dimenticare alcuni fatti un tempo pubblici.

²⁴⁸ Cfr. Corte di Cassazione n. 990/1963, secondo cui, *“sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo, la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito, ed ove non sussista, per la natura dell'attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, un preminente interesse pubblico di conoscenza”*. La massima della sentenza è riportata da M. R. Allegri, *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

²⁴⁹ Cfr. Corte di Cassazione n. 1563/1958, disponibile in Internet all'indirizzo http://www.jstor.org/stable/23148525?seq=5#page_scan_tab_contents, sito Web consultato in data 30 aprile 2016.

²⁵⁰ Secondo alcuni autori la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1563/1958, ha invece ammesso che anche ad un soggetto possa essere in sostanza riconosciuto un “diritto al segreto d'onore”. Cfr., sul punto, G.B. Ferri, “Diritto all'informazione e diritto all'oblio”, in *Rivista di diritto civile*, 1990, volume 1, pp. 801 e ss.. Il Ferri, nel definire il perimetro di tale diritto, ricordava che esso, pur appartenendo alle *“ragioni e alle regioni del diritto alla riservatezza”* idoneo a ricomprendere anche le *“cupe e aspre tonalità di diritto al segreto e al d'onore”*. Sul tema, più recentemente, cfr. A. Ricci, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

Fu così negata la possibilità di inibire la circolazione di un'opera cinematografica che ritraeva fatti della vita passata di un soggetto⁽²⁵¹⁾, stabilendo che la realtà storica non provoca alcuna lesione di alcuni diritto, a condizione che sia correttamente riportata.

Solo qualora la verità storica e la relativa ricostruzione scenica fossero tali da costituire offese al decoro, all'onore ed alla reputazione delle persone ritratte si poteva affermare una lesione di tali diritti⁽²⁵²⁾.

2.3. Dagli anni settanta agli anni ottanta del secolo scorso

A partire dagli anni settanta la necessità di disporre di una tutela della riservatezza era sempre più spesso affermata da dottrina e giurisprudenza, seppur con qualche limitazione⁽²⁵³⁾ mentre il diritto all'oblio stentava ancora ad essere affermato a livello giurisprudenziale.

²⁵¹ Cfr. Pretura di Roma, ordinanza 17 giugno 1963 che puntualizza come “*nel caso in esame, i fatti come riprodotti non sono idonei “ad ingenerare un giudizio negativo e comunque difforme da quello obiettivo (...) formatosi sul personaggio raffigurato nell’opera cinematografica”*”, richiamata inoltre dalla sentenza del Tribunale di Rimini 65/07.

²⁵² Cfr. Corte di Cassazione n. 1446/1966. Per una critica a tale decisione, cfr. A. Schermi, “Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto della verità nella cronaca, nell’opera storiografica, nell’opera bibliografica e nell’opera narrativa di fantasia”, in *Giustizia civile*, 1966, volume 1, pp. 1255 e ss.. La sentenza di secondo grado è della Corte d’Appello di Milano, 22 maggio 1964. Concordava con questo orientamento della Corte di Cassazione F. Benussi, “Richiami in tema di diritto alla riservatezza e di diritto all’onore e alla reputazione”, in *Rivista di diritto industriale*, 1966, volume 2, pp. 150 e ss.. Nello stesso senso cfr. Pretura di Roma, 7 maggio 1969, decisione afferente decidere a breve filmato realizzato dalla Rai.

²⁵³ Cfr. R. Tommasini, “Osservazioni in tema di diritto alla privacy”, in *Diritto di famiglia*, 1976, volume 1, pp. 242 e ss., la quale si interrogava sull’esistenza di un diritto alla riservatezza tra membri e nucleo familiare, posto che taluni fatti intimi di un soggetto incidono sulla sfera familiare e finiscono con l’appartenere ad essa e viceversa i fatti della famiglia in quanto tale appartengono anche ai suoi relativi componenti.

In questi anni si ebbe una propria svolta in tema di diritto alla privacy grazie, in particolar modo alla Corte Costituzionale⁽²⁵⁴⁾, la quale, in una sua sentenza,⁽²⁵⁵⁾ osservò come tra i fini degli articoli 21 Cost., art. 3 (comma 2), e l'art 13 (comma 1), vi fosse il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, tra cui anche il diritto alla privacy stabilito negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁽²⁵⁶⁾. Nonostante alcune osservazioni⁽²⁵⁷⁾ tale affermazione portava

²⁵⁴ Anche i giudici di legittimità iniziarono a dimostrare una maggiore apertura verso tale situazione giuridica soggettiva. Degna di rilievo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 1499/1972, in cui si riconobbe che, in materia di stampa politica, era permessa una maggiore libertà di linguaggio, purché non si venisse a toccare *“la sfera della vita privata, nella quale ogni persona ha diritto ad una gelosa tutela”*. A commento di tale sentenza, cfr. A. Baldassarre, *“In materia di limiti del diritto di cronaca”*, in *Giurisprudenza italiana*, 1972, volume 1, pp. 1917 ss..

²⁵⁵ Cfr. Corte Costituzionale n. 38/1973, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0038s-73.html>, sito Web visitato in data 1 aprile 2016, ove per la prima volta si afferma come negli articoli 21, 3 (comma 2) e 12 (comma 1) vi fosse il riconoscimento della riservatezza come diritto soggettivo da tutelare secondo gli stessi canoni indicati negli artt. 8 e 10 della CEDU (*“i fini dell'art. 2 affermati anche negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, (...) riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo”*); Corte di Cassazione n. 1499/1972 sulla stampa politica; Corte di Cassazione n. 2129/1975, dove per la prima volta viene affermata l'esistenza della privacy come diritto nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificati da interessi pubblici preminenti.

²⁵⁶ Già i giudici di merito avevano fatto riferimento a tale fondamento, come ad esempio la Corte d'Appello di Milano, sentenza 17 luglio 1971.

²⁵⁷ È il caso delle osservazioni svolte da A. Cerri, *“Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione-diritto alla riservatezza: fondamento e limiti”*, in *giurisprudenza costituzionale*, 1974, volume 1, pp. 610 e ss., richiamate dallo stesso autore

necessariamente a riconsiderare il diritto di cronaca non più come assoluto e preminente rispetto alle altre libertà, ma destinato ad un opportuno bilanciamento con il diritto alla riservatezza dell'individuo⁽²⁵⁸⁾. La privacy iniziava così ad affermarsi con maggiore vigore, trovando analogo accoglimento presso gli autori dell'epoca, che si impegnavano a dibattere non tanto sull'esistenza o meno di un diritto alla riservatezza, quanto sul fondamento giuridico⁽²⁵⁹⁾ che questa poteva avere.

A livello legislativo, furono emanate svariate norme, in materie quali la tutela dei lavoratori ⁽²⁶⁰⁾, lo stato civile⁽²⁶¹⁾, ma anche in tema di

in A. Cerri, "Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte", in *giurisprudenza costituzionale*, 1974, volume 3, pp. 1352, il quale criticava chi fondava tale diritto sugli articoli 2 o 3 della costituzione o sull'articolo 8 della CEDU, dal momento che queste disposizioni apparivano troppo vaghe.

²⁵⁸ Cfr. G. Arieta, "Una nuova impostazione dei rapporti tra informazione e tutela della vita privata?", in *Temì*, 1974, volume 1, pp. 430 e ss., che osservava come, a seguito di questa decisione, la Corte passasse da un indirizzo di tutela assoluta della libertà di stampa "ad una visione diversa di essa, inserita nel contesto globale dell'ordinamento e, anzi, in posizione dialettica con altri diritti costituzionalmente garantiti".

²⁵⁹ Cfr. a favore della pronuncia della Corte Costituzionale appena richiamata, G. Arieta, "Una nuova impostazione dei rapporti tra informazione e tutela della vita privata?", in *Temì*, volume 1, 1974, pp. 430 e ss.; in senso contrario cfr. A. Cerri, "Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione-diritto alla riservatezza: fondamento e limiti", in *giurisprudenza Costituzionale*, 1974, volume 1, pp. 610 e ss.: "se ben si riflette, ci si avvede che la tutela del riserbo in ordine all'immagine, alle vicende della propria vita privata è ancora un aspetto del diritto di non manifestare e non comunicare il pensiero, il cui fondamento può essere individuato negli art. 15 (diritto a non comunicare privatamente) e art. 21 (diritto a non esprimersi pubblicamente) della costituzione. Questo diritto della personalità viene quindi delineato come aspetto negativo della libertà di manifestare le proprie idee".

²⁶⁰ Cfr. L. 20 maggio 1970, n. 300, c.d. "Statuto dei Lavoratori", dove all'articolo 8 "è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro".

comunicazioni⁽²⁶²⁾, dirette alla protezione dell'interesse del singolo a vedere la propria sfera personale tutelata da invasioni esterne.

Mentre la dottrina si interrogava se il tempo potesse influire o meno sull'interesse storico alla notizia⁽²⁶³⁾, una prima apertura volta a riconoscere l'importanza del fattore temporale si ebbe a seguito del riconoscimento del diritto all'identità personale operato dalla Corte di Cassazione, la quale giunse a stabilire che la necessità sociale all'informazione, che può generare una evidente compressione del diritto individuale all'immagine, *“deve non semplicemente sussistere al momento della fissazione dell'immagine, ma seguire tutto l'arco temporale di divulgazione di essa, connotando tutti i successivi episodi di riproduzione”*.

Poco dopo si giunse a ritenere che la riservatezza fosse una dimensione dinamica, la cui estensione poteva mutare in riferimento allo stesso soggetto in relazione ad una serie di variabili tra cui il fattore temporale. Autorevole dottrina evidenziò così come *“si verifica quel che comunemente viene definito diritto all'oblio, ovvero, il diritto a che i fatti, pure pubblici, attinenti ad*

²⁶¹ Cfr. legge 14 aprile 1982, n. 164, “Norme in materia di rettificazione del sesso”, ove all'art. 5 si riportava che “le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.

²⁶² Cfr. legge 8 aprile 1974, n. 98 in materia di “Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni”, che introduceva nuove figure di reato nel codice penale e nuove regole per le intercettazioni nel codice di procedura penale. Su tale normativa cfr. G. Barbieri, “Approdo giudiziario della riservatezza”, in *Diritto d'autore*, 1975, volume 1, pp. 357 e ss. e G. Arieta, “Il problema della tutela della vita privata e la nuova legge sulle intercettazioni telefoniche”, in *Temi romana*, 1974, volume 1, pp. 542 ss..

²⁶³ In tal senso P. Lax, “Riservatezza e identità personale tra cronaca e storia”, in *Diritto d'autore*, 1976, volume 1, pp. 120 e ss., il quale si chiedeva se il decorso del tempo, secondo la ratio propria di alcuni istituti, potesse o meno legittimare il diritto all'oblio, *“ai sensi della quale potrebbe ritenersi indispensabile il consenso dell'interessato alla divulgazione vicende da gran tempo trascorse e, per difetto di attualità, non più giustificate dalle ragioni della cronaca”*.

un soggetto, con il decorso del tempo cessino di avere tale qualità: si pensi all'illecito commesso molti decenni prima"⁽²⁶⁴⁾, nonostante una dottrina minoritaria riteneva che nessuna differenza poteva ravvisarsi *"tra la prima utilizzazione e dell'immagine e le successive, non rivestendo alcun valore il venire meno, per il trascorrere del tempo, dell'attualità dell'avvenimento in relazione all'interesse sociale alla conoscenza di esso"*⁽²⁶⁵⁾.

A tal proposito, svariati autori⁽²⁶⁶⁾ si esprimevano favorevolmente in relazione alla possibilità di accordare protezione non solo alla riservatezza su fatti attuali, ma anche al diritto del singolo di vedere riconosciuto ogni eventuale cambiamento accorso della sua identità personale.

Gli studi della dottrina non trovavano pieno accoglimento da parte della giurisprudenza. Le relative motivazioni muovevano essenzialmente

²⁶⁴ Cfr. V. Zeno-Zencovich, "Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, volume 1, pp. 934 e ss.; si iniziava a fare faticosamente strada quel diritto *"che ogni persona ha di non subire un pregiudizio dalla circolazione di notizie relative a vicende personali già pubbliche, ma ormai dimenticate, o dalla impossibilità di tornare nell'anonimato dopo la cessazione delle condizioni (ed esempio l'attività svolta) che giustificano l'interesse del pubblico ed il correlativo sacrificio dell'interesse della persona a vedere rispettata la propria privacy"*.

²⁶⁵ Cfr. P. Lax, "Riflessioni sulla liceità della riproduzione del ritratto collegata a fatti avvenuti in pubblico", in *Diritto d'Autore*, 1987, volume 58, pp. 120 e ss..

²⁶⁶ Cfr. G. Alpa, "La raccolta delle informazioni e l'accesso alle banche dei dati nell'esperienza italiana", in *Politica del Diritto*, 1982, volume 13, pp. 230 e ss.. Alpa si dichiarò a favore del fatto che il disegno di legge sul trattamento dei dati personali, di futura adozione, garantisse *"ovviamente i diversi diritti (all'accesso, alla correzione, all'oblio) che le leggi dei paesi europei hanno riconosciuto al singolo inquisito"*; sul punto cfr. anche G. Minniti, "Raccolte elettroniche di dati ed informazioni e tutela della personalità", in *Diritto d'Autore*, 1985, volume 4, pp. 474, secondo cui *"ogni persona ha il diritto di non subire un pregiudizio dalla circolazione di notizie relative a vicende personali già pubbliche, ma ormai dimenticate, o dalla impossibilità di tornare all'anonimato dopo la cessazione delle condizioni (ad esempio l'attività svolta) che giustificano l'interesse del pubblico ed il correlativo sacrificio dell'interesse della persona a vedere rispettata la propria privacy"*.

sull'assunto che non vi è mai carenza di interesse sociale all'informazione, anche qualora i fatti si riferiscano ad un remoto trascorso, allorché lesivo della reputazione.

In alcune occasioni⁽²⁶⁷⁾, tuttavia, la giurisprudenza affermava l'illiceità della pubblicazione di fatti riguardanti il passato degli imputati in un processo in corso⁽²⁶⁸⁾.

In altre circostanze⁽²⁶⁹⁾ la giurisprudenza si pronunciava sostenendo che non esistesse nell'ordinamento il diritto di *“rinnegare il proprio passato alla luce di una nuova prospettiva di vita e di lavoro non più confacente alle modalità dell'esordio”*⁽²⁷⁰⁾, mentre con riferimento alla cronaca giudiziaria alcune pronunce di merito⁽²⁷¹⁾ statuivano l'impossibilità di richiedere una tutela a che le informazioni, riguardanti procedimenti penali passati, non fossero ulteriormente divulgate a distanza di anni.

La giurisprudenza maggioritaria⁽²⁷²⁾ riteneva così che questioni riguardanti la ripubblicazione di fatti risalenti a un periodo passato

²⁶⁷ Cfr. Pretura di Roma, ordinanza 7 novembre 1986 e nello stesso senso, Pretura di Roma, ordinanza 23 novembre 1989.

²⁶⁸ Cfr. l'ordinanza emessa dalla Pretura di Roma nel 1986, nella quale si riteneva illegittima la pubblicazione d'informazioni relative ad un precedente processo svolto nei confronti di un'attuale imputata, in quanto siffatto collegamento avrebbe potuto essere facilmente considerato dall'opinione pubblica come *“la cartina tornasole del delitto di trent'anni fa”*.

²⁶⁹ La Pretura di Roma ebbe ad esaminare il ricorso presentato da alcune attrici di professione, le quali ritenevano lesa la loro reputazione a seguito della pubblicazione di immagini che le raffiguravano in situazioni di nudo compromettente, risalenti a svariati anni prima del loro successo.

²⁷⁰ Cfr. Pretura di Roma, ordinanza 10 febbraio 1988 e Pretura di Roma, ordinanza 2 gennaio 1985.

²⁷¹ Cfr. Pretura di Roma, ordinanza 13 agosto 1970, Pretura di Roma, ordinanza 27 giugno 1985 nonché Pretura di Roma, ordinanza 24 maggio 1985.

²⁷² Cfr. Pretura di Roma, ordinanza 20 febbraio 1971.

potevano trovare tutela qualora l'interesse leso non fosse tanto la riservatezza, quanto la reputazione⁽²⁷³⁾.

2.4. Dagli anni novanta al 2014 - Il ruolo della giurisprudenza e le difficoltà di qualificazione del diritto

Nonostante l'approvazione di una serie di disposizioni in tema di riservatezza dei dati statistici⁽²⁷⁴⁾ e le modifiche al codice penale volte alla tutela della riservatezza,⁽²⁷⁵⁾ la vera svolta per il riconoscimento di un

²⁷³ Cfr. la decisione avvenuta ad opera della Pretura di Roma, che, il 20 febbraio 1971, emetteva un'ordinanza a favore delle ricorrenti che avevano assistito alla riproposizione di un fatto di cronaca di molti anni passati, relativo ad un loro familiare.

²⁷⁴ Cfr. Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che all'art. 9 imponeva delle cautele volte a salvaguardare la riservatezza nella raccolta e nella diffusione dei dati statistici. Secondo la Corte Costituzionale n. 139/1990, disponibile in Internet all'indirizzo

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=139>, sito Web consultato in data 1 aprile 2016, *“i principi a tutela della privacy individuale, che sono diffusi, pressoché in forma analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più civili”, la cui ratio “sta nel prevenire qualsiasi rischio che i dati raccolti siano conosciuti all'esterno nel loro riferimento nominativo o individuale ovvero in modo tale che siffatto riferimento possa esser ricostruito pur in presenza di dati anonimi e/o aggregati”*. La Corte ha operato quindi un riconoscimento espresso del diritto, che però non si è fermato al mero dato letterale contenuto nella norma, ma è andato ben oltre, dal momento che si è rilevato che *“lo scopo di tale principio è duplice, in quanto, senza siffatte garanzie, da un lato, le statistiche potrebbero risultare non veridiche e, dall'altro lato, potrebbero essere messi in pericolo beni individuali strettamente connessi al godimento di libertà costituzionali e, addirittura, di diritti inviolabili”*.

²⁷⁵ Ad esempio, è stato esteso il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, previsto dall'art. 616 c.p., anche alla corrispondenza informatica o telematica; o, ancora, è stato inserito *ex nova* l'art. 617-ter c.p. recante *“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”*. Nel codice di procedura penale è stato invece inserito l'art. 266 e modificato il 268, al fine di disciplinare i modi in cui procedere alle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche.

vero e proprio diritto all'oblio avveniva nel 1995, grazie all'emanazione della direttiva 46/95. In ragione della direttiva l'Italia, dopo aver già discusso numerosi progetti⁽²⁷⁶⁾, redigeva il testo di legge introdotto nell'ordinamento il 31 dicembre 1996, recante le disposizioni sul trattamento dei dati personali, accolto con favore dalla stessa dottrina⁽²⁷⁷⁾ che, nei decenni precedenti, si era dichiarata tendenzialmente contraria alla adozione di un testo di legge⁽²⁷⁸⁾.

All'interno del testo di legge erano presenti perlomeno due disposizioni che potevano essere interpretate al fine di affermare l'esistenza di una sorta di diritto all'oblio: l'art. 9, comma 1, lettera e), che stabiliva che i dati personali oggetto di trattamento dovevano essere *“conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”*; l'art. 13 comma 1, lettera c), numero 1, secondo il quale *“in relazione al trattamento di dati personali l'interessato [aveva] diritto (...) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo la conferma*

²⁷⁶ Per una ricostruzione storica dei progetti di legge elaborati in materia di trattamento dei dati personali, cfr. M. Losano, “I progetti di legge italiani sulla riservatezza di dati personali”, relazione presentata al convegno *Integrazione di informatica e diritto*, atti del convegno, FAST, Milano 1983, pp. 1-15.

²⁷⁷ Secondo S. Rodotà “La pacifica rivoluzione della privacy”, in *Questione giustizia*, 2005, volume 2, pp. 228 e ss., questa normativa avrebbe permesso una pacifica rivoluzione della *privacy*, poiché ha finalmente attribuito a ciascuno il potere di governare le informazioni che lo riguardano.

²⁷⁸ Come osserva S. Rodotà in “La pacifica rivoluzione della privacy”, in *Questione giustizia*, 2005, volume 2, pp. 228 e ss., a metà degli anni settanta una disciplina sul trattamento dei dati sarebbe stata uno strumento eccessivamente rigido, in ragione di una situazione “troppo fluida” per permettere un intervento da parte del Legislatore; solo se quest'ultimo fosse stato intenzionato ad intervenire, si ipotizzava che la normativa si sarebbe dovuta limitare a contenere dei criteri generali, rimettendo il resto alla regolamentazione amministrativa, che può essere mutata con maggior rapidità, consentendo così un rapido adeguamento della disciplina giuridica alle nuove situazioni di fatto.

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (...)”.

Nonostante parte della dottrina considerasse ancora il diritto all'oblio come un “diritto virtuale”⁽²⁷⁹⁾, le prime pronunzie della giurisprudenza, non tardavano ad arrivare, seppur non in grado di offrire una tutela particolarmente stringente⁽²⁸⁰⁾.

Di grande rilevanza fu una decisione del Tribunale di Roma⁽²⁸¹⁾ mediante la quale ⁽²⁸²⁾, si tentava effettuare una definizione del diritto all'oblio: *“la situazione giuridica della quale si invoca la tutela cautelare appare identificabile in quello che nei paesi anglosassoni è definito “right to be let alone” e dalla giurisprudenza d'oltralpe come “droit à l'oubli” (diritto all'oblio). Il diritto all'oblio, pur rientrando nel generale ambito di tutela riservata alla vita privata (privacy), che trova fondamento nell'art. 2 della costituzione, assume spiccata peculiarità rispetto al diritto alla riservatezza (...) in quanto, a differenza di questo, non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell'individuo e tenuti, fino ad allora, riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati - nonostante il tempo trascorso e il venir meno del requisito dell'attualità - per richiamare su di essi (e sui soggetti, altrimenti dimenticati, coinvolti in tali vicende) “ora per allora” l'attenzione del pubblico - sollecitato a fornire apprezzamenti e giudizi critici - proiettando l'individuo,*

²⁷⁹ Cfr. E. Gabrielli, “Il diritto all'oblio”, in E. Gabrielli (a cura di), *Atti del convegno di Studi del 17 maggio 1997*, pp. 10 e ss., Napoli, ESI, 1999.

²⁸⁰ La giurisprudenza, prima del 1995, era quantomeno altalenante. Il Tribunale di Roma, con sentenza 20 settembre 1993, statuiva comunque la legittimità della diffusione di notizie relative alle indagini di un processo penale svoltosi, dinnanzi ad un presunto interesse generale alle vicende.

²⁸¹ Cfr. Tribunale di Roma, 21 novembre 1996.

²⁸² Qualche accenno era già stato fatto, in realtà, nella sentenza del Tribunale di Roma 15 maggio 1995 in cui il giudice stabilì che *“il decorso del tempo ha, quindi, fatto venir meno l'esimente del pubblico interesse”*, ma, nello stesso tempo, ritenne che la ripubblicazione avesse comportato solo una lesione, a mezzo stampa, della reputazione.

all'improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata (e ciò indipendentemente dal contenuto positivo o negativo che - in relazione alla natura dei fatti narrati - può assumere la considerazione sociale"

Tale impostazione oscillava in qualche circostanza, qualora fosse rilevato un interesse per la collettività⁽²⁸³⁾ sino a giungere, ma solo nei primi anni del secolo, a situazioni tali per cui, con riferimento alla rievocazione di eventi criminali avvenuti svariati anni prima, la giurisprudenza non riconosceva l'esistenza di un vero e proprio diritto all'oblio per l'interessato, *"prescindendosi da ogni considerazione in ordine alla configurabilità di un simile diritto, i cui limiti non risultano ben definiti, non potendosi dubitare che determinati gravi fatti necessitano al contrario di essere ricordati e di essere tramandati come memoria storica per le future generazioni"*⁽²⁸⁴⁾.

2.5 Gli interventi della Corte di Cassazione nel 1998 e nel 2012 e le prime difficoltà definitorie.

Con un'importante sentenza del 1998⁽²⁸⁵⁾ la Corte di Cassazione ha creato uno spazio per tutelare coloro i quali avevano uno specifico interesse a gettare nell'oblio fatti passati a loro riconducibili.

La Corte ha infatti esaminato il caso di un soggetto, precedentemente accusato di reati di associazione mafiosa, il quale aveva visto pubblicare a distanza di anni, un nuovo articolo revocativo delle vicende passate, senza che venisse dato atto del fatto che, nel corso degli anni trascorsi, era emersa la totale estraneità di questi ai reati contestati. A detta della Corte, secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza *"la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio all'onore e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: a verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza)"*. Di conseguenza, ai fini di

²⁸³ Cfr. Tribunale di Roma, 27 novembre 1996.

²⁸⁴ Cfr. Tribunale di Roma, 1 febbraio 2001.

²⁸⁵ Cfr. Corte di Cassazione n. 3679/1998.

accertare la veridicità di quanto pubblicato *“il giornalista ha l’obbligo, non solo di controllare l’attendibilità della fonte, ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale di fatti rispetto alla notizia”*.

La Corte, giunta a questo punto dell’iter argomentativo avrebbe potuto agilmente e coerentemente concludere che l’omissione di fatti rilevanti afferenti ad una vicenda giudiziaria idonea a recare pregiudizio all’onore di un soggetto costituisce, se non un atto diffamatorio, una violazione del diritto alla reputazione, ma si è spinta oltre. Secondo la Corte *“viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all’oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. (...) Quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico alla informazione, non strettamente legato alla contemporaneità fra divulgazione e fatto pubblico che si deve temperare con quel principio, adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione”*.

L’impostazione della Corte, dal punto di vista definitorio, non appare del tutto convincente. Così, quella che la Corte definisce una violazione del “diritto all’oblio” del ricorrente, non è altro che una violazione del diritto alla reputazione o con ogni probabilità una semplice diffamazione.

Ancora una volta, la sentenza in esame evidenzia così le difficoltà definitorie legate al diritto all’oblio.

Successivamente, nell’aprile 2012, la Corte di Cassazione⁽²⁸⁶⁾ ha affrontato il tema del diritto all’oblio in un caso concettualmente diverso dal precedente, decidendo su una vertenza in cui il ricorrente lamentava di aver vista lesa la sua immagine, a causa della pubblicazione di una

²⁸⁶ Cfr. Corte di Cassazione n. 5525/2012, disponibile in Internet all’indirizzo <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20120410/snciv@s30@a2012@n05525@tS.clean.pdf>, sito Web consultato in data 30 novembre 2015.

notizia di cronaca giudiziaria a lui relativa, risalente al 1993, posta sull'archivio storico online del quotidiano "Il Corriere della Sera".

L'interessato aveva già presentato ricorso sia all'autorità Garante della Protezione dei dati personali, sia al Tribunale in sede di opposizione, in entrambi i casi vedendosi rigettare le proprie domande.

Nella sentenza in esame, i fatti riportati, a detta del ricorrente, ledevano la sua identità personale in quanto non solo erano accessibili direttamente dai motori di ricerca, ma altresì non erano aggiornati. Una volta posta la questione dinnanzi alla Corte, questa decideva a favore del ricorrente. Le motivazioni⁽²⁸⁷⁾ risiedevano nel fatto che la pubblicazione della notizia, per essere considerata quale espressione del diritto di cronaca e di informazione, avrebbe dovuto essere necessariamente aggiornata. In ogni caso, il fatto che fosse passato un periodo così lungo di tempo giustificava la richiesta del ricorrente di non avere più ingerenze della questione sulla propria vita attuale, dal momento che l'indicizzazione nei motori di ricerca dell'articolo riportato nel sito del

²⁸⁷ Cfr. Corte di Cassazione n. 5525/2012, ove tra le motivazioni si legge: *"in ipotesi, come nella specie, di trasferimento ex art. 11, comma 1 lett. b), d.lg. n. 196 del 2003 di notizia già di cronaca (nel caso, relativa a vicenda giudiziaria di personaggio politico) nel proprio archivio storico, il titolare dell'organo di informazione (nel caso, la società Rcs Quotidiani s.p.a.) che avvalendosi di un motore di ricerca (nel caso, Google) memorizza la medesima anche nella rete Internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonché a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del "mare di Internet" ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corso o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in via giudiziaria), consentendo il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, del giudice di merito".*

Corriere della Sera permetteva una continua riproposizione dell'avvenimento di cronaca.

Interessante è la critica portata da Giuseppe Citarella⁽²⁸⁸⁾, il quale rileva la distinzione che la Corte dichiara esistere tra “archivio” e “memoria”, distinzione che tuttavia appare tecnicamente non propria della struttura di Internet. Se, da una parte, l'archivio è organizzato secondo canoni di ricerca e criteri predeterminati, dall'altra, secondo la Corte, la memoria della rete si configura come un immenso calderone nel quale privo di qualsivoglia criterio di organizzazione delle informazioni⁽²⁸⁹⁾.

Internet, infatti, dispone certamente di quella che la Corte definisce “memoria”, ma l'attività di “archiviazione” (o meglio di organizzazione dei contenuti) è offerta da motori di ricerca, tra l'altro unicamente con riferimento ad un numero limitato di informazioni⁽²⁹⁰⁾.

Il Citarella dichiara che la distinzione operata dalla Corte di Cassazione è sbagliata: piuttosto che tra memoria della rete e l'archivio, secondo l'autore, bisognerebbe distinguere tra archivio personale del giornalista e archivio online dei quotidiani. Il primo deve necessariamente sottostare alle regole deontologiche imposte dalla normativa, mentre il secondo dovrebbe svolgere una funzione diversa. Per l'appunto, gli archivi dei quotidiani sono un vero e proprio prodotto di mercato, non assimilabile al concetto di archivio così come inteso dalla stessa Corte, tant'è che imporre al giudice del rinvio il requisito del rispetto dell'identità

²⁸⁸ Cfr. G. Citarella, “Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica apatica”, in *Responsabilità giuridica e previdenza*, 2012, volume 22, pp. 1155 e ss..

²⁸⁹ In senso critico cfr. A. Mantelero, “Right to Be Forgotten ed Archivi Storici Dei Giornali: La Cassazione travisa il Diritto all'Oblio”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2012, volume 28, pp. 543 e ss..

²⁹⁰ Ricordiamo, infatti, come lo stesso motore di ricerca Google sia in grado di indicizzare unicamente una parte delle pagine presenti in rete. Ciò è evidenziato nelle linee guida di Google, disponibili all'indirizzo <https://support.google.com/webmasters/answer/34441?hl=it>, sito Web visitato in data 14 novembre 2015.

personale anche in tema di archivi dei quotidiani, secondo l'autore⁽²⁹¹⁾, pare una soluzione assolutamente impraticabile⁽²⁹²⁾.

Nonostante le critiche mosse alla decisione della Corte di Cassazione, dunque sembra che questo possa senz'altro considerarsi un punto di svolta nell'evoluzione della concezione di una riservatezza che vada oltre ai canoni non solo temporali ma, altresì, spaziali⁽²⁹³⁾.

Appare interessante notare, conformemente a quanto rilevato da alcuni autori⁽²⁹⁴⁾ come la Corte sia stata chiamata ed effettuare una ponderazione tra il diritto della persona di poter tutelare la propria reputazione ed i diritti di cronaca e di critica, esercitabili anche in prospettiva storica, idonea a giustificare la ricercabilità e la consultabilità di una notizia a distanza di tempo rispetto a quando si sono svolti i fatti narrati. La stessa, infatti ha dichiarato che *“un fatto di cronaca può, a tale stregua, assumere rilevanza quale fatto storico, il che può giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi (es., archivio storico) da quello in cui esso è stato originariamente collocato”*.

Secondo alcuni è la finalità storica-archivistica, come tale relativa alla conservazione del passato, che assume un ruolo centrale nella questione,

²⁹¹ Cfr. G. Citarella, “Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica apatica”, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, volume 22, pp. 1155 e ss..

²⁹² L'autore evidenzia come il richiedere agli editori l'aggiornamento delle notizie provocherebbe una netta discrasia tra l'archivio cartaceo del giornale, che rimarrebbe immutato nel tempo, e l'archivio in rete, che dovrebbe essere soggetto a continui mutamenti. Oltre a ciò si affiderebbe agli editori stessi il ruolo di garanti assoluti dell'identità personale attuale dei soggetti, creando un netto distacco tra il concetto di verità storica (come ritratta dai quotidiani) e di verità assoluta (che dovrebbe essere in futuro delineata).

²⁹³ Cfr. F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli Editore, Torino 2013.

²⁹⁴ Cfr. A. Salarelli, “Diritto all'oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi”, in *Italian Journal of Library and Information Science*, 2014, volume 5.1, pp. 1-20. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo <https://air.unipr.it/retrieve/handle/11381/2667868/13044/14-14084-2-PB.pdf>, sito Web visitato in data 17 aprile 2016.

e non quella della rielaborazione e alla ricostruzione delle vicende trascorse.

Tuttavia, pretendere dal titolare di effettuare un aggiornamento dei dati – ed ancora di più delle informazioni – appare una prestazione difficilmente esigibile⁽²⁹⁵⁾.

Successivamente, sempre la suprema Corte, con sentenza n. 16111/2013, ha affermato il principio secondo il quale *“il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio [...]) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, in caso diverso risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza”*.

Tale pronuncia trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione di un articolo, incentrato sul ritrovamento nel comasco, zona di residenza dell’attore, ex terrorista, di un arsenale di armi appartenenti alle Brigate Rosse, dove, nel quadro dell’operazione di ricostruzione giornalistica del periodo degli “anni di piombo”, erano state riportate notizie e dati personali relativi al predetto soggetto, in particolare la sua trascorsa militanza in un gruppo terroristico, nonché relative alla pubblicazione, il giorno seguente, di una foto, corredata da nome e cognome, dell’ex terrorista con accanto un’intervista dallo stesso mai rilasciata e corrispondente al contenuto di una telefonata che lo stesso aveva effettuato alla direzione del quotidiano al semplice fine di

²⁹⁵ Cfr. A. Mantelero, “Il diritto all’oblio dalla carta stampata ad Internet”, in *Il caso del diritto all’oblio*, a cura di F. Pizzetti, Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 148 e ss..A p. 160 l’autore rileva come tale attività possa essere considerata come *“un travaso di competenze”*.

invitarla ad astenersi dal procedere ad altre pubblicazioni che lo riguardassero⁽²⁹⁶⁾.

Partendo dalla considerazione che non vi era alcun nesso tra il ritrovamento delle armi e la vicenda passata dell'uomo, la Corte afferma la prevalenza nel caso di specie del diritto all'oblio sull'esercizio su quello che la stessa configura erroneamente come diritto di cronaca, enunciando il principio di diritto secondo cui *“il diritto del soggetto a pretendere che proprie passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, diritto all'oblio in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende e ne rinnovi l'attualità; diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e il la lesione del diritto antagonista”*.

Secondo Corte di Cassazione, infatti *“le vicende relative ai c.d. anni di piombo appartengono certamente alla memoria storica del nostro Paese, ma ciò non si traduce nell'automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell'epoca”*.

In questo non è l'iter argomentativo della Corte a sollevare perplessità⁽²⁹⁷⁾ ma è il bilanciamento di diritti effettuato dalla stessa. La

²⁹⁶ Cfr. F. C. Salvadori, “Il diritto all'oblio tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca, in *Dialoghi*, 2013, volume 4, pp. 141-157, altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://www.dialoghi.eu/pdf/dialoghi_2013-4.pdf,

²⁹⁷ Cfr. F. Ní Aoláin, “A Right to be Forgotten”, in Internet all'indirizzo <https://www.justsecurity.org/5284/right-forgotten/>, sito Web consultato in data 7 febbraio 2016. Fionnuala Ní Aoláin è professore alla Queen's University Law Faculty di Belfast, nonché alla University of Minnesota. Il relativo profilo è disponibile in Internet

Corte, infatti, non ha qualificato o valutato l'interesse alla memoria storica, giungendo forse troppo frettolosamente a sostenere la prevalenza del diritto all'oblio rispetto all'interesse della collettività a non dimenticare la propria storia⁽²⁹⁸⁾.

2.6. Il ruolo del Garante della Privacy nella disciplina del diritto all'oblio

Il Garante della protezione dei dati personali, come noto, è un'autorità amministrativa indipendente, istituita con la L. 675/96 e disciplinata oggi dagli artt. 153 e seguenti del codice della privacy⁽²⁹⁹⁾, preposta alla tutela

all'indirizzo <https://www.law.umn.edu/profiles/fionnuala-ni-aolain>, sito Web consultato in data 7 febbraio 2016.

²⁹⁸ Sul punto si veda nel prosieguo.

²⁹⁹ L'art. 153 del codice della privacy prevede che:

- “1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.*
- 2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.*
- 3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.*
- 4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.*
- 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.*
- 6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione*

degli interessi delle persone fisiche o giuridiche che vengono sottoposte a trattamento di dati personali⁽³⁰⁰⁾, avente poteri di controllo e funzioni consultive, di segnalazione al legislatore di proposte normative e giurisdizionali, in ordine alla decisione su reclami ad esso presentati.

Il Garante, mediante la propria attività, ha avuto un ruolo fondamentale nella consacrazione del diritto all'oblio, considerato come una mera estensione del diritto alla riservatezza.

Nella propria relazione annuale del 1998 il Garante affermava, infatti, che *“la legge sulla privacy è la prima normativa italiana che riconosca e tuteli pienamente il diritto all'oblio, rimasto finora oggetto di frammentate pronunce della giurisprudenza e di un attento studio da parte della dottrina. In base alle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge, l'interessato ha quindi non solo il diritto di richiedere che i propri dati siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, ma anche quello di poter esercitare, ove possibile, il proprio “diritto all'oblio”, ossia il*

sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156”.

³⁰⁰ Il Garante è un organo collegiale, composto da quattro membri, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato, scelti *“tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni”*. Tra gli altri compiti, il Garante deve necessariamente: *“a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; d) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce”*.

diritto che certi avvenimenti della propria vita, e situazioni personali non siano più oggetto di un trattamento di dati (nei limiti previsti dalla legge)”⁽³⁰¹⁾.

Tra i primi casi affrontati dal Garante emerge quello di un soggetto che, dopo essersi “sbattezzato”⁽³⁰²⁾ lamentava la mancata cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battezzati conservati presso l’archivio della propria Parrocchia, nonostante avesse avanzato specifica richiesta di cancellazione dagli elenchi parrocchiali dei battezzati del proprio nominativo e della data del battesimo ricevuto, motivando tale richiesta con le proprie “convinzioni ateistiche”⁽³⁰³⁾.

Secondo questi, infatti, la mancata cancellazione dei suoi dati personali “violerebbe da un lato il suo diritto all’oblio, inteso come diritto di essere lasciato solo e, dall’altro, il suo diritto ad avere un’immagine di sé in cui riconoscersi e violando così quell’aspetto della privacy che ne fa uno strumento di tutela dell’identità personale”⁽³⁰⁴⁾.

³⁰¹ Il documento è disponibile in Internet all’indirizzo <http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1341484>, sito Web consultato in data 20 novembre 2015.

³⁰² Il 3 agosto 1984 venne costituita a Fano, in occasione del Primo Meeting Anticlericale, l’Associazione per lo sbattezzo e distribuito un facsimile per richiedere la cancellazione dai registri parrocchiali. Per statuto l’associazione dichiarava di fornire assistenza legale perché la richiesta venisse ottemperata.

³⁰³ Per un’analisi delle problematiche sottese si rinvia a G. Cimbalo, “L’appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d’identità”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in Internet disponibile all’indirizzo <http://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/viewFile/1346/1576>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

³⁰⁴ Il testo del provvedimento è disponibile all’indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1090502>, sito Web consultato in data 15 novembre 2015.

Secondo il Garante tuttavia, il battesimo non deve essere considerato solo un atto di carattere confessionale, ma anche un atto giuridico costitutivo che segna l'ingresso di un soggetto nella Chiesa⁽³⁰⁵⁾.

La sua registrazione, non costituisce così solo un dato personale relativo all'aderente, ma rappresenta un aspetto della vita dell'organismo che lo detiene, il quale non può e non deve cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l'ha riguardato se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà.

Il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si professi atea, a detta del Garante non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, documentando unicamente *“il registro un fatto correttamente rappresentato, da considerare nella sua singolarità e cioè come rappresentazione di un evento (il battesimo) realmente avvenuto”*⁽³⁰⁶⁾.

Di conseguenza, il Garante, nonostante dichiarò infondato il ricorso presentato, ritiene tuttavia che *“tenuta ferma la necessità di rendere comunque inequivocabile la volontà dell'interessato, per quanto riguarda le modalità pratiche attraverso le quali soddisfare le richieste di rettificazione, deve farsi riferimento alla specifica tipologia degli atti che vengono in esame. In alcuni casi, ad esempio, potrà ritenersi praticabile, ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi, mentre, in altri, può essere più idoneo inserire o allegare la richiesta di rettifica agli atti in questione”*.

³⁰⁵ Cfr. L. S. Martucci, “Libertà sindacale nelle confessioni religiose. Spunti comparativi. Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, in Internet disponibile all'indirizzo http://www.statoechiese.it/images/stories/2014.12/martucci.m_libert.pdf, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

³⁰⁶ Cfr. E. Davino, “La cancellazione dal registro dei battezzati. Privacy e sbattezzo”, in *Vita Pastorale, una rivista per sacerdoti*, 2003, volume 2, pp. 150 e ss., nella quale si legge che: *“una parte dei casi si riferisce a emigranti i quali fanno una richiesta del genere per non essere obbligati a pagare la tassa sul culto vigente in alcune nazioni”*.

In questo caso, pur in caso di rigetto della domanda di cancellazione⁽³⁰⁷⁾, il Garante ammette, in astratto, la possibilità di un'annotazione a margine dei registri, che dichiara il fatto storico relativo alla volontà del ricorrente di non essere più considerato battezzato. Tale impostazione, tra l'altro, ha costretto la Conferenza Episcopale Italiana ad adottare specifiche linee guida per l'esercizio dell'oblio⁽³⁰⁸⁾.

In quest'accezione il diritto all'oblio coincide, di fatto, con un diritto alla rettificazione, esplicitamente disciplinato dal codice della privacy, che si concreta con una modalità alquanto simile al diritto di rettifica proprio della legge sulla stampa.

Tuttavia, quello che può essere considerato quale il caso pilota sul tema è stato deciso dal Garante il 10 novembre 2004⁽³⁰⁹⁾ e vede protagonista una società che aveva posto in essere una fattispecie di pubblicità ingannevole e, a causa di ciò, l'autorità competente - l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - aveva emanato due provvedimenti sanzionatori a suo carico, entrambi presenti nel sito Internet di riferimento⁽³¹⁰⁾. Tuttavia, tramite una ricerca sui più importanti motori di ricerca, i risultati mostravano non solo il nome della società e dei servizi

³⁰⁷ Cfr. S. Berlingò, "Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di tutela dei registri di battesimo", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, volume 1, pp. 297 e ss..

³⁰⁸ A questo punto una presa di posizione da parte ecclesiastica si impone e sopravviene il Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" che riconosce per la prima volta il diritto di chiedere la correzione dei dati errati e non aggiornati, così come quello all'iscrizione nei registri battesimali di annotazioni o integrazioni congruenti.

³⁰⁹ Il provvedimento è disponibile in Internet <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1116068>, sito Web consultato in data 10 giugno 2015.

³¹⁰ Sul punto S. Castellano, *El derecho al olvido en el universo 2.0*, in Internet disponibile all'indirizzo <http://bid.ub.edu/28/simon2.htm>, sito Web consultato in data 10 luglio 2015.

che offriva, ma contestualmente anche i due provvedimenti suddetti, risalenti rispettivamente al 1996 e al 2002, provocando così una cattiva pubblicità della società presso il pubblico e conseguentemente, gettando su di essa discredito⁽³¹¹⁾. Per questi motivi la società ricorreva al Garante, affinché fossero rimosse le informazioni sui provvedimenti sanzionatori adottati negli anni passati⁽³¹²⁾.

Il Garante accoglieva parzialmente il ricorso, motivando come segue: *“la questione sollevata dai ricorrenti è di particolare interesse e delicatezza coinvolgendo il dovere di informazione da parte di organi pubblici sulla propria attività, i diritti di utenti e consumatori, ma anche quelli dei soggetti cui si riferiscono i dati diffusi, in particolare del diritto all’oblio una volta che siano state perseguite le finalità alla base del trattamento dei dati. (...) Alla luce di quanto sopra considerato, non risulta allo stato tecnicamente praticabile la soluzione volta a far sì che i nominativi degli interessati contenuti nelle decisioni pubblicate sul sito siano rilevabili da motori di ricerca solo mediante l’associazione di più parole chiave che uniscano il nominativo dei ricorrenti alla materia trattata nei provvedimenti. Tuttavia, la diretta individuabilità in Internet, tramite motori di ricerca esterni, della decisione adottata dalla resistente*

³¹¹ Cfr. F. Pizzetti, *Sette anni di protezione dati in Italia. Un bilancio e uno sguardo sul futuro 2005-2012*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

³¹² Nello specifico l’AGCM rispose che la pubblicazione del provvedimento rispettava i requisiti di legge e che *“l’interesse pubblico alla piena conoscibilità delle decisioni dell’Autorità deve ritenersi senz’altro prevalente sull’interesse dell’operatore pubblicitario a non far conoscere al pubblico dei consumatori di essere stato destinatario di un provvedimento dell’Autorità”*. A tale affermazione, la società tuttavia resisteva, sottolineando come *“tale modalità di diffusione, trasformandosi in pubblicazione “perpetua”, diverrebbe ben più grave di quella a mezzo stampa, che pure costituisce una precisa sanzione accessoria, limitata però nel tempo”*. Inoltre, l’AGCM rilevava come nessuna precauzione in ordine alla non diffusione dei dati veniva da quest’ultima assunta, in quanto i provvedimenti erano immessi sul sito Internet in formato html. L’Autorità si rendeva conseguentemente disponibile a ricercare insieme al Garante una modalità di diffusione che rispettasse sia i requisiti imposti dall’art. 14 del d.P.R. n. 284/2003 sulla necessaria diffusione dei provvedimenti, che le normative in tema di Privacy.

nel 1996, non risulta più giustificata in rapporto alle finalità perseguite nel caso di specie”.

Una volta deciso il ricorso sul caso concreto, il Garante specificava altresì quali accorgimenti tecnici avrebbe dovuto adottare l'autorità amministrativa per veder rispettata la privacy storica dei soggetti coi quali interagiva.

Successivamente alla conclusione del ricorso, il Garante, nella newsletter del 27 marzo 2005⁽³¹³⁾, ritenendo di particolare importanza la decisione assunta, riassume brevemente la vicenda, riportando altresì quali fossero i metodi tecnici che devono essere rispettati affinché venissero seguite sia le normative in tema di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, sia il rispetto della privacy, dell'identità personale, e della privacy storica, una volta trascorso un lasso di tempo considerevole, che non giustifichi più la continua riproposizione della pubblicità negativa ex lege: *“il Garante ha disposto, dunque, che l'ente pubblico continui a pubblicare sul proprio sito le proprie decisioni, anche a distanza di tempo, predisponendo però nell'ambito del proprio sito Web, entro un trimestre, una sezione per i vecchi provvedimenti (dove collocare ad esempio la predetta decisione del 1996) consultabile da tutti tramite il sito, ma attraverso l'indirizzo dell'ente, anziché mediante una domanda a tappeto tramite i motori esterni di ricerca. Entro lo stesso termine, l'ente individuerà altresì il periodo temporale, proporzionato al raggiungimento delle proprie finalità durante il quale i propri provvedimenti saranno liberamente reperibili in Internet anche tramite motori di ricerca (come ancora avviene per la predetta decisione del 2002)”*⁽³¹⁴⁾.

³¹³ Disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1113806>, sito Web consultato in data 7 febbraio 2016.

³¹⁴ Sul tema della pubblicità delle sanzioni si è interrogato anche V. Zeno-Zencovich, in V. Zeno-Zencovich, “Comunicazione, reputazione, sanzione”, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2007, volume 1, pp. 271 e ss., che ha ritenuto l'impostazione del Garante del tutto idonea. L'autore incentra l'attenzione sulla funzione della sanzione,

In questo caso il diritto all'oblio assumeva così la connotazione di "diritto alla deindicizzazione"³¹⁵.

Certamente degno di nota è il caso connesso al programma televisivo "Un giorno in Pretura" il quale nel 2004 aveva riproposto le immagini di un processo penale svolto nel 1988 a carico di alcuni soggetti imputati per omicidio volontario. Durante la trasmissione venivano mostrate delle immagini di un'udienza nella quale era ripresa anche la ricorrente, allora legata sentimentalmente ad uno degli imputati.

Dal momento che era trascorso un notevole lasso di tempo, la ricorrente lamentava che, tramite la riproposizione di immagini che la vedevano in qualche modo collegata a un processo per omicidio, fosse stata lesa la sua reputazione e il suo onore, appartenendo quei fatti ad un contesto ormai lontano nel tempo e del tutto diverso dalla sua vita attuale.

Motivando attraverso la necessità del pubblico interesse alla notizia e il rispetto del codice deontologico giornalistico, il Garante decideva a favore della ricorrente, ritenendo che *"la tutela invocata dalla segnalante trova un giusto fondamento anche nel diritto della segnalante di non essere più ricordata pubblicamente, anche a distanza di molti anni (cd. diritto all'oblio; art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale -*

sottolineando come dai tempi antichi le notizie riguardanti l'irrogazione di una pena ad un soggetto siano sempre state soggette a diffusione, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il problema riguarda, tuttavia, i metodi di diffusione della notizia. Conseguentemente, *"l'informazione cartacea e quella elettronica conoscono forti limiti di fruizione: l'hic et nunc della trasmissione televisiva; l'accesso ad una biblioteca o ad un archivio per i supporti fisici. L'informazione digitale è accessibile sempre, da tutti, da qualsiasi luogo e mantiene nel tempo tali qualità"*. La questione, per quanto concerne le nuove tecnologie, non è assolutamente di scarso rilievo. Andando oltre, V. Zeno-Zencovich sottolinea come attualmente non esistono esclusivamente "norme giuridiche", ma stiamo assistendo alla produzione sempre maggiore di "norme di origine sociale", create dalle consuetudini instauratesi tra i privati, e irroganti a loro volta sanzioni c.d. "sociali", affidate principalmente ai mezzi di comunicazione.

³¹⁵ Sul punto si veda nel prosieguo.

già a suo tempo oggetto di un'ampia attenzione da parte del pubblico e dei mezzi di informazione - ha leso il diritto dell'interessata di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come si è venuta definendo successivamente alla vicenda stessa, anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

Più recentemente la giurisprudenza del Garante è giunta a ritenere che all'interessato spettino legittimi diritti di opposizione al trattamento, *“tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo - e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale - che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali”*⁽³¹⁶⁾.

In relazione alle notizie presenti negli archivi dei quotidiani online, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con decisioni n. 434 del 20 dicembre 2012⁽³¹⁷⁾ e n. 31 del 24 gennaio 2013⁽³¹⁸⁾, ha stabilito che sviluppi successivi di una medesima vicenda impongono al detentore di un archivio giornalistico online di aggiornare i dati ivi contenuti, altresì procedendo a deindicizzare tali informazioni rendendole non accessibili

³¹⁶ Cfr. la sopra citata decisione del Garante sul ricorso è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1635966>, sito Web consultato in data 10 luglio 2015.

³¹⁷ La sopra citata decisione del Garante è consultabile in Internet al seguente indirizzo: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2286432>, sito Web consultato in data 11 luglio 2015.

³¹⁸ La sopra citata decisione del Garante per la Protezione dei Dati Personali è consultabile in Internet al seguente indirizzo: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2286820>, sito Web consultato in data 13 luglio 2015.

dai principali motori di ricerca (ad esempio, tramite la corretta compilazione del file *robot.txt*).

2.7. 2014: l'alba di un nuovo concetto di oblio. La sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 e le conclusioni dell'Avvocato Generale Jääskinen

Sarà solo con la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014, resa nella causa C-131/12⁽³¹⁹⁾, la quale riconoscerà *“il diritto a opporsi all'indicizzazione dei propri dati personali ad opera del motore di ricerca, qualora la diffusione di tali dati tramite quest'ultimo le arrechi pregiudizio”*, in particolare, *“qualora i dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti”*, che il dibattito sul diritto all'oblio entrerà nel vivo⁽³²⁰⁾.

Verrà affermato, infatti, un diritto all'oblio dai confini differenti da quelli teorizzati dalla giurisprudenza italiana, strettamente legato al diritto alla autodeterminazione informativa, che vedrà i motori di ricerca quali attori principali del processo di deindicizzazione. Nel maggio del 2012 l'Agencia Española de Protección de Datos, l'autorità iberica per la protezione dei dati personali, a seguito di un ricorso presentato dal dott. Mario Costeja González⁽³²¹⁾, aveva ordinato a Google Inc. di rimuovere

³¹⁹ Nel prosieguo della trattazione la sentenza sarà più brevemente indicata come “sentenza C-131/12”.

³²⁰ La sopra citata sentenza C-131/12 è rinvenibile al seguente indirizzo: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT>.

³²¹ Come riporta P. S. Castellano, “El derecho al olvido en el universo 2.0” *Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació*, 2012, volume 28, pp. 20 e ss., *“allo stesso tempo la preoccupazione in relazione alla conservazione dei dati in Internet è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, come mostra la relazione dell'anno 2010 dell'Agencia spagnola sulla protezione dei dati personali (di seguito AEDP), che sottolinea un aumento del 56% - rispetto al 2009 - dei ricorsi volti a richiedere l'eliminazione dei dati personali conservati in Internet”*. (La versione in lingua originale è la seguente: *“asimismo, la preocupación sobre la conservación de los datos en Internet ha crecido en los últimos años de manera exponencial, como muestra la memoria del año 2010 de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), que apunta un*

dai risultati generati attraverso il suo motore di ricerca collegamenti ad alcune notizie a questi relative, pubblicate sulla versione online del quotidiano “L’avanguardia”⁽³²²⁾, quanto gli utenti di Internet, digitando il suo nome ottenevano dei collegamenti verso due pagine del quotidiano pubblicate nel 1998, nelle quali figurava un contenuto afferente a trascorse vicende giudiziarie.

Successivamente Google Inc. rifiutava di ottemperare al provvedimento⁽³²³⁾ alla luce della sua presunta estraneità alla disciplina europea sui dati personali.

Google Inc. non affermava, in termini assoluti, l’inesistenza di un diritto alla deindicizzazione. Piuttosto, ad avviso del motore di ricerca, solo un intervento sui siti soggetti a indicizzazione avrebbe garantito soddisfazione alla pretesa di ritorno all’anonimato da parte degli interessati. Per Google Inc., infatti, la direttiva 95/46 poteva essere comunque interpretata nel senso di attribuire all’interessato il diritto a chiedere al titolare di una testa giornalistica online la deindicizzazione dei contenuti pubblicati e non più attuali.

aumento del 56 % —respetto al 2009— de las reclamaciones encaminadas a la eliminación de los datos que Internet conserva”).

³²² L’attore chiedeva, quindi, che fosse ordinato alla testata giornalistica di sopprimere o modificare tali pagine, oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere i dati, ordinando altresì a Google Spain o a Google Inc. di eliminare le informazioni personali, in modo che cessassero di comparire nella SERP. Il reclamo trovava parziale accoglimento. L’AEPD, infatti, ha ordinato ai soli gestori del motore di ricerca di rimuovere i dati e di provvedere ad impedire l’accesso alle informazioni.

³²³ Cfr. Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), numero di identificazione unico 2807923320100004781, al paragrafo 1.1., disponibile in Internet all’indirizzo <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=AN&reference=6292979&links=%22725/2010%22&optimize=20120305&publicinterface=true>, sito Web consultato in data 20 novembre 2015.

L'Audiencia Nacional, investita dell'appello contro il provvedimento dell'AEPD, sollevava pertanto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, instaurando così la causa C-131/12 Google Spain SL, Google Inc., vs. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), formulando tre complessi quesiti volti a verificare, in sostanza, l'applicabilità ad un provider come Google della direttiva 95/46 e la possibilità di garantire l'enforcement del diritto all'oblio da parte dei soggetti cui i dati personali si riferiscono in un contesto di bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza⁽³²⁴⁾.

Non è certamente questa la prima occasione in cui la Corte di Giustizia ha dovuto affrontare problematiche riguardanti il bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali e, dall'altro, di accertamento e prevenzione di attività illecite e di reati. In alcuni precedenti la Corte ha valorizzato⁽³²⁵⁾, in particolare, i diritti tutelati ex artt. 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea oltre alla libertà di impresa ex art. 16 per garantire la loro prevalenza nel bilanciamento con le esigenze di tutela della proprietà intellettuale in Internet, le cui violazioni costituiscono, in molti Stati, un illecito penale⁽³²⁶⁾.

³²⁴ Cfr. sentenza C-131/12. Per i primi commenti si rinvia a B. Van Alsenoy, A. Kuczerawy, J. Ausloos, "Search engines after Google Spain: Internet@liberty or privacy@peril?", in *ICRI research paper*, 2013, volume 15, pp. 1-74 ed a A. Palmieri, R. Pardolesi, "Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google", in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, 2014, volume 1, pp. 4 e ss..

³²⁵ Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 24 novembre 2011 (C-70/10) e sentenza 16 febbraio 2012 (C-360/10), nonché, in termini parzialmente diversi, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 27 marzo 2014 (C-314/12).

³²⁶ Cercando di sintetizzare, in due casi (C-70/10 e C-360/10) la Corte ha affermato che il giudice nazionale non può imporre ad un *service provider*, di adottare specifici sistemi di filtro per impedire agli utenti di utilizzare tecnologie di *file sharing* in violazione delle norme in materia di diritto d'autore. Un sistema di filtraggio attivo e preventivo, senza limiti di tempo, a totale carico economico del provider richiederebbe un controllo sistematico ed attivo sulla totalità delle comunicazioni elettroniche e, indistintamente,

Questa volta, al centro della questione è la configurabilità del diritto all'oblio inteso in una particolare accezione: ottenere direttamente da un motore di ricerca la cancellazione, dai risultati generati dal sistema, dei

sugli utenti che si avvalgono del servizio, indipendentemente dalla natura dei contenuti trasmessi. Su rapporto tra libertà in rete ed operazioni di monitoraggio del Web finalizzate alla repressione di possibili reati, si rinvia all'analisi di R. Flor, *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet*, CEDAM, Padova, 2010, nonché Cfr. R. Flor, "Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell'era di Internet", in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, volume 1, pp. 11 e ss., disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348049846flor%20corretto.pdf>, sito Web consultato in data 14 giugno 2015. Con riferimento alle cause C-70/10 e C-360/10 si veda l'art. 87, n. 1, primo e secondo comma, della legge belga 30 giugno 1994 (*Belgisch Staatsblad*, 27 luglio 1994), sul diritto d'autore e sui diritti connessi, la quale prevede quanto segue: *"Il presidente del Tribunal de première instance (...) constata l'esistenza e [ordina] la cessazione di qualsiasi violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso. Può altresì emanare un provvedimento inibitorio contro intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso"*. In una più recente pronuncia relativa alla causa C-314/12, invece, la Corte ha ritenuto che diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione *"devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare"*. Il testo della decisione è disponibile in Internet all'indirizzo http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dbd6ca25847e9e4efcb6d09cb11f7e10c0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNahj0?doclang=IT&ext=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=149924&occ=first&dir=&cid=79911, sito Web visitato in data 21 novembre 2015.

collegamenti a notizie relative a circostanze dalle quali un soggetto si è nel tempo allontanato⁽³²⁷⁾.

Nel giugno 2014 l'Avvocato Generale Jääskinen rassegnava le proprie conclusioni, di seguito analizzate.

2.7.1. L'applicabilità delle norme dell'Unione Europea a Google

Il primo tema sul quale la Corte è stata chiamata ad esprimersi riguarda la possibilità di applicazione della direttiva 95/46 a Google Inc., quale supposto titolare⁽³²⁸⁾ del trattamento⁽³²⁹⁾. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva, il quale indica le condizioni per l'applicabilità del diritto nazionale degli Stati membri, nel caso in cui il titolare sia stabilito in più Stati dell'Unione Europea occorre osservare, da parte di ciascuno di tali stabilimenti, gli obblighi previsti dalle rispettive normative nazionali.

Il diritto nazionale degli Stati membri può trovare altresì applicazione qualora, pur non essendo un responsabile stabilito in uno Stato membro, sia comunque soggetto alla disciplina ivi vigente in forza del diritto pubblico internazionale, o qualora il responsabile impieghi, per finalità connesse al trattamento, strumenti situati nel territorio di uno Stato membro, salva l'ipotesi di mero transito dei dati⁽³³⁰⁾.

³²⁷ Cfr. S. Gold, "In Google Spain v AEPD, Advocate General Jääskinen wrestles with right to be forgotten", in *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice*, 2013, volume 1, pp. 79-81.

³²⁸ In questa sede si utilizzerà la denominazione Titolare, propria del Codice della Privacy italiano, in luogo di quella di responsabile, come definita dalla direttiva 95/46.

³²⁹ Nel caso di specie, infatti, Google eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte spagnola, indicando nella capogruppo con sede in California l'unico soggetto a effettuare il trattamento di dati personali, laddove le consociate con sede nei vari Stati membri si sarebbero limitate a svolgere un'attività meramente commerciale, senza esercitare alcun controllo sui dati personali e rivestire alcuna responsabilità.

³³⁰ L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 così dispone: "diritto nazionale applicabile: 1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

Sul tema l'Avvocato Generale ritiene che non vi possano essere le condizioni per l'applicabilità della direttiva. Il fatto che il diritto alla "protezione dei dati di carattere personale" sia un diritto espressamente previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali, non può determinare un ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme del diritto dell'Unione Europea. In senso analogo, il Gruppo di Lavoro ex art. 29⁽³³¹⁾ aveva già a più riprese ritenuto⁽³³²⁾ che l'ambito di applicazione

a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;

b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;

c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento".

³³¹ Nel prosieguo questi sarà indicato più semplicemente come "Gruppo di Lavoro". Il Gruppo di Lavoro è stato istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46 e si configura quale organismo consultivo e indipendente, composto da un soggetto rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, dal Garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione Europea. Il presidente del Gruppo di Lavoro è eletto internamente ed ha un mandato della durata di due anni, rinnovabile una unica volta.

³³² Secondo il Parere 1/2008, nel caso in cui la sede di un'impresa responsabile del trattamento dei dati si trovi al di fuori del territorio SEE ed al trattamento partecipino stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro, si realizza "l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile" secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, mentre nessun rilievo assume la relativa forma giuridica. Il significato del trattamento effettuato "nel contesto delle attività" di uno stabilimento in uno Stato membro si collega ad un suo ruolo rilevante, quale ad esempio la responsabilità delle relazioni con gli utenti del motore di ricerca in una data giurisdizione; la vendita di

della disciplina comunitaria potesse essere individuato utilizzando quale criterio il luogo di stabilimento o quello in cui fossero localizzati gli strumenti impiegati⁽³³³⁾ dal titolare trattamento.

L'Avvocato Generale, constata la difficoltà di applicare una normativa obsoleta, propone una analisi che, parte della dottrina⁽³³⁴⁾, ha evidenziato essere incentrata sul modello di business applicaton⁽³³⁵⁾: secondo Jääskinen, l'impresa che offre servizi di keyword advertising è

pubblicità mirata ai suoi abitanti; l'adempimento delle decisioni giudiziarie e/o le risposte alle richieste delle competenti autorità di contrasto di uno Stato membro. Il successivo Parere n. 8/2010 sul diritto applicabile afferma che l'ambito di applicazione territoriale della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46 dipendono dal luogo di stabilimento del responsabile del trattamento. Non sono criteri determinanti né la cittadinanza o il luogo di residenza abituale dell'interessato né l'ubicazione fisica dei dati personali. Infatti, la direttiva 95/46 prevede un vasto campo di applicazione per garantire che gli individui non siano privati della tutela prevista e, al contempo, impedire l'elusione della legge. L'esistenza di uno stabilimento si collega con la nozione di controllo, in quanto l'elemento decisivo per qualificare uno stabilimento è *"l'esercizio effettivo e reale di attività mediante un'organizzazione stabile"* nel contesto delle quali sono trattati i dati personali, al contempo, impedire l'elusione della legge. L'esistenza di uno stabilimento si collega con la nozione di controllo, in quanto l'elemento decisivo per qualificare uno stabilimento è *"l'esercizio effettivo e reale di attività mediante un'organizzazione stabile"* nel contesto delle quali sono trattati i dati personali. La formulazione del preambolo della direttiva riprende chiaramente il "centro di attività stabile" della giurisprudenza della Corte di giustizia che implica *"la presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi"*.

³³³ Cfr. G. Caggiano, "L'interpretazione del criterio di collegamento del contesto delle attività di stabilimento dei responsabili del trattamento dei dati personali", in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2014, volume 4-5, pp. 43 e ss..

³³⁴ Cfr. R. Parolesi, "Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google", in *Nuovi Quaderni del Foro italiano*, 2014, volume 1, pp. 1 e ss..

³³⁵ Cfr. J. Jansen, *Understanding Sponsored Search, Core Elements of Keyword Advertising*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, il quale riconosce come senza il modello di business delle ricerche sponsorizzate, difficilmente i più grandi operatori del settore sarebbero in grado di finanziare qualcosa che si avvicini alla loro attuale infrastruttura.

necessariamente collegata a un motore di ricerca. Google disporrebbe di numerose società controllate negli Stati membri al fine di avere una presenza locale nei mercati nazionali, che consenta il miglior svolgimento della propria attività commerciale.

Queste strutture costituiscono uno “stabilimento” ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. a) della direttiva. Inoltre, per garantire il profitto massimo dalle attività commerciali, Google organizzerebbe i risultati dei motori di ricerca in modo diverso da nazione a nazione, in modo da soddisfare le differenti esigenze degli utenti e dei clienti nei vari mercati locali.

In questo modo, quanto sostenuto dal Gruppo di Lavoro, può essere letto considerando il particolare modello di business adottato nel caso di specie, nel quale lo stabilimento del titolare del trattamento in uno Stato membro è collegato alla vendita di servizi specifici per quello stesso Stato membro.

Secondo questa impostazione, pertanto, anche nel caso in cui il trattamento di dati personali sia effettuato all’interno di Stati membri o fuori dai confini dell’Unione Europea, tale trattamento sarebbe riconducibile al contesto dello stabilimento del Titolare del trattamento, qualora questo operi al fine di consentire una personalizzazione sia del servizio offerto, sia delle pubblicità prevalentemente rivolte ai cittadini dello Stato membro.

In ragione di ciò l’Avvocato Generale risponde quindi alla prima questione pregiudiziale affermando che il trattamento di dati personali avviene nell’ambito dello stabilimento del titolare del trattamento rilevante ai fini dell’art. 4, c. 1, lett. a) della direttiva ogni volta che la società che gestisce un motore di ricerca costituisce in uno Stato membro dell’Unione Europea una propria succursale o una filiale che possa anche solo di personalizzare i servizi offerti sulla base delle preferenze dei cittadini di quello Stato, anche qualora tale attività sia effettuata al solo fine della promozione e della conseguente vendita di spazi pubblicitari.

2.7.2. Il presunto onere di deindicizzazione

Dopo aver effettuato una accurata valutazione afferente all'applicabilità della normativa in esame nei confronti di Google, l'Avvocato Generale analizza la possibilità per i Garanti nazionali di imporre ai motori di ricerca la rimozione di collegamenti contenuti ritenuti obsoleti, vero punto fondamentale in merito alla configurabilità ed all'esercizio effettivo del diritto all'oblio.

È evidente, secondo l'Avvocato Generale, come il motore di ricerca controlli la propria SERP⁽³³⁶⁾, stabilendo il modo in cui l'indice è strutturato, riservandosi la facoltà di non consentire la visualizzazione in tale indice di alcuni risultati di ricerca⁽³³⁷⁾, ma bisogna domandarsi se da tale potenziale controllo possano derivarsi posizioni giuridicamente rilevanti. Bisogna così chiedersi se un trattamento di dati personali è effettivamente posto in essere, quale ruolo rivesta Google in ragione di tale trattamento, ed, in particolare, se possa o meno essere considerato come titolare del trattamento, vale a dire, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, *“la persona fisica o giuridica [...] che determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali”*.

Appare indiscutibile il fatto che un motore di ricerca come Google definisca finalità, modalità e strumenti per il trattamento di informazioni in relazione a finalità predefinite. Tuttavia, secondo l'Avvocato Generale, la disciplina e gli obblighi previsti dalla direttiva trovano applicazione

³³⁶ La locuzione inglese Search Engine Results Page, nel prosieguo più semplicemente “SERP”, indica comunemente la pagina dei risultati di un motore di ricerca.

³³⁷ Vi è chi ha sostenuto che Google effettua un filtraggio di questo tipo in quasi tutti i Paesi, per esempio in relazione a violazioni di diritti di proprietà intellettuale. I risultati delle operazioni di filtraggio e di rimozione di contenuti indesiderati dai risultati della ricerca sono tuttavia disponibili on-line all'interno del rapporto sulla trasparenza di Google, disponibili in Internet all'indirizzo <https://www.google.com/transparencyreport/?hl=it>, sito Web consultato in data 1 ottobre 2015.

solo nel caso di un trattamento consapevole⁽³³⁸⁾ di dati personali effettuato con finalità connesse alla loro stessa natura di dati personali⁽³³⁹⁾.

³³⁸ Come ha osservato l'Avvocato Generale, “per quanto riguarda la nozione di “trattamento”, le pagine Web source su Internet possono contenere, e spesso contengono, nomi, immagini, indirizzi, numeri di telefono, descrizioni e altre indicazioni per mezzo delle quali una persona fisica può essere identificata. Il fatto che la loro natura di dati personali rimanga “sconosciuta” al fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, il cui motore di ricerca funziona senza intervento umano sui dati raccolti, indicizzati e visualizzati per la ricerca, non modifica questa osservazione. Lo stesso vale per il fatto che la presenza di dati personali nelle pagine Web source è in un certo senso casuale per il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, in quanto per quest'ultimo, o più precisamente per le funzioni di esplorazione, analisi e indicizzazione del motore di ricerca, che riguardano tutte le pagine Web accessibili su Internet, può non esserci alcuna differenza tecnica o operativa tra una pagina Web source contenente dati personali ed un'altra che non ne contiene. Tuttavia, a mio avviso queste circostanze dovrebbero influire sull'interpretazione della nozione di “responsabile del trattamento”.

³³⁹ Ritiene così l'Avvocato Generale: “dubito, tuttavia, che una simile analisi porti ad un'interpretazione fedele della direttiva quando il trattamento verte su file che combinano dati personali e altri tipi di dati in maniera non sistematica, indiscriminata e aleatoria(...). L'osservazione del Gruppo di lavoro Articolo 29 secondo cui anche gli utenti del motore di ricerca potrebbero essere considerati a rigor di termini responsabili del trattamento” rivela l'irrazionalità della cieca interpretazione letterale della direttiva nell'ambito di Internet. La Corte non dovrebbe accogliere un'interpretazione che renda responsabile del trattamento di dati personali pubblicati su Internet virtualmente qualsiasi persona in possesso di uno smartphone o di un tablet o di un computer portatile. A mio avviso, l'economia generale della direttiva, la maggior parte delle sue versioni linguistiche e gli obblighi individuali da essa imposti al responsabile del trattamento si basano sull'idea della responsabilità del responsabile del trattamento riguardo ai dati personali trattati, nel senso che il responsabile del trattamento è consapevole dell'esistenza di una categoria definita di informazioni che corrispondono a dati personali e intende trattare tali informazioni proprio in quanto dati personali. Il gruppo di lavoro dell'articolo 29 osserva giustamente che “il concetto di responsabile del trattamento è funzionale, finalizzato cioè all'attribuzione di responsabilità laddove intervenga un'influenza effettiva: si basa quindi su un'analisi fattuale piuttosto che formale”. Il Gruppo prosegue affermando che “il responsabile del trattamento deve determinare quali dati debbano essere trattati per la finalità o le finalità previste”. Le disposizioni sostanziali della direttiva, più in particolare gli articoli 6, 7 e 8, si basano, a mio avviso, sulla premessa che il responsabile del trattamento sappia quel che fa riguardo ai dati personali considerati, nel senso che è consapevole di quale tipo di dati personali sta trattando e

Questa tipologia di controllo “consapevole”, secondo l’Avvocato Generale, non è effettuata da un comune motore di ricerca, in quanto questi non effettua un controllo sui dati personali contenuti nei siti di soggetti terzi e non può pertanto avere alcuna conoscenza in merito all’esistenza di dati personali ivi contenuti. In conformità a questa impostazione il motore di ricerca, quale mero intermediario tecnico, non può essere di fatto considerato quale titolare del trattamento di dati personali⁽³⁴⁰⁾.

L’Avvocato Generale ritiene che, qualora il motore di ricerca stesso ignori l’implementazione da parte del titolare del sito Web di codici volti ad impedire che i relativi contenuti siano indicizzati dai motori di ricerca - segnatamente robot.txt o analoghe tecnologie, come si vedrà nel prosieguo - si deve ritenere esista una forma di controllo sui dati personali; si medesima forma di controllo sarebbe configurabile nel caso in cui il gestore del motore di ricerca, su richiesta del titolare di un sito

perché. In altri termini, il trattamento dei dati deve apparirgli come un trattamento di dati personali, ossia “informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile”, in una maniera semanticamente rilevante, e non un semplice codice informatico. Utilizzatore di servizi di motore di ricerca su Internet che offre semplicemente uno strumento di localizzazione delle informazioni non esercita alcun controllo sui dati personali contenuti in pagine Web di terzi. Il fornitore di servizi è “consapevole” dell’esistenza di dati personali unicamente nel senso che, sotto un profilo statistico, è probabile che le pagine Web contengano dati personali. Durante il trattamento delle pagine Web source a scopo di esplorazione, di analisi e di indicizzazione, i dati personali non si manifestano in quanto tali in alcun modo particolare”.

³⁴⁰ Cfr. O. Pollicino, “Il diritto all’oblio a Lussemburgo”, in *Diritto 24*, in Internet disponibile all’indirizzo <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/06/il-diritto-alloblio-a-lussemburgo.php>, sito Web consultato in data 10 settembre 2015. Secondo Pollicino “L’Avvocato ritiene condivisibile l’opinione espressa dal Gruppo di lavoro Articolo 29, secondo la quale, dal momento che la figura del responsabile del trattamento è finalizzata a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di dati personali, il gestore di un motore di ricerca, che agisce come semplice intermediario tecnico, non può coincidere con il principale responsabile del trattamento di dati personali”.

Web, ometta di aggiornare il contenuto della memoria cache del proprio motore.

Nel caso il motore di ricerca non si conformi dunque alla prassi di aggiornamento delle informazioni, ignorando i codici di esclusione sopraccitati o evitando il richiesto aggiornamento cache, questi sarebbe così soggetto agli obblighi previsti dalla direttiva in relazione alla sua qualifica di titolare del trattamento.

L'Avvocato Generale ritiene conseguentemente che un'autorità nazionale non possa richiedere al soggetto gestore del motore di ricerca la rimozione dalla SERP di collegamenti a pagine contenenti dati personali, salvo che il titolare del sito Internet abbia adottato strumenti volti a impedirne l'indicizzazione dei contenuti o abbia senza successo richiesto al soggetto gestore del motore di ricerca di aggiornare le informazioni contenute nella memoria cache⁽³⁴¹⁾.

2.7.3 Il diritto all'oblio come diritto alla deindicizzazione?

L'Avvocato Generale affronta infine il terzo quesito sollevato dall'Audiencia Nacional, volto a verificare se l'art. 12, lett. b) della direttiva, che sancisce il diritto dell'interessato a ottenere la cancellazione dei propri dati personali, e l'art. 14, lett. a) che attribuisce all'interessato il

³⁴¹ Si confrontava con il punto di vista espresso dall'Avvocato Generale D. Lindsay, "The right to be forgotten in European data protection law", in *Cambridge Intellectual Property and Information Law*, 2014, volume 21, pp. 13 e ss.. Da segnalare che proprio tali conclusioni figuravano tra gli argomenti addotti dalla Suprema Corte a sostegno della conferma del verdetto di assoluzione emesso dalla Corte di Appello di Milano 27 febbraio 2013, nonché nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3256/2013 nei confronti di alcuni dirigenti di Google, accusati di aver violato la disciplina sul trattamento dei dati personali in relazione all'immissione sul sito Google Video ad opera di terzi di un filmato contenente pesanti allusioni allo stato di salute di un minore disabile. In particolare, i giudici della legittimità richiamavano il passaggio delle conclusioni in cui l'Avvocato Generale aveva sostenuto che il provider diviene titolare del trattamento soltanto in casi eccezionali.

diritto di opposizione al trattamento, conferiscano a quest'ultimo il potere di rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni relative alla sua persona, pubblicate sulla pagina Web di soggetti terzi, in ragione del proprio dissenso all'ulteriore divulgazione in Internet, qualora desideri che queste siano dimenticate ovvero che reputi che la relativa divulgazione possa arrecargli pregiudizio.

A detta dell'Avvocato Generale non esiste un diritto assoluto dell'interessato a ottenere la rimozione dai risultati della ricerca dei dati personali alle condizioni sopra esposte, o, quantomeno, tale principio o non può derivarsi dalle disposizioni oggetto di rinvio alla Corte⁽³⁴²⁾

L'esistenza di un diritto all'oblio, tuttavia, non viene escluso dall'Avvocato Generale, il quale si domanda se il diritto all'oblio possa ricavarsi non tanto dal dato testuale della direttiva, ma piuttosto da una lettura della direttiva alla luce della Carta dei diritti fondamentali, e dell'art. 7 in particolare, che sancisce la tutela della vita privata e familiare⁽³⁴³⁾.

³⁴² L'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni, ritiene che *“Per questi motivi propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che il diritto di ottenere la cancellazione e il congelamento dei dati, previsto all'articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione, previsto all'articolo 14, lettera d), della direttiva, non comprendono un diritto all'oblio come quello descritto nel rinvio pregiudiziale”*.

³⁴³ L'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni, ritiene che *“la Corte dovrebbe rispondere alle questioni sollevate dall'Audiencia Nacional come segue: 1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato nell'ambito delle attività di uno “stabilimento” del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, allorché l'impresa che fornisce il motore di ricerca crea in uno Stato membro, ai fini della promozione e della vendita di spazi pubblicitari sul motore di ricerca, un ufficio o una controllata che indirizzi le proprie attività verso gli abitanti del suddetto Stato. 2. Un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, il cui motore di ricerca localizza informazioni pubblicate o immesse in Internet da terzi, le individua in modo automatico, le archivia temporaneamente e infine le mette a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, “tratta” dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 quando*

2.7.4 La sentenza C-131/12

Nel giugno del 2014 la Corte Europea, con la sentenza C-131/12, si è pronunciata in merito alla questione, di fatto disattendendo le conclusioni dell'Avvocato Generale.

In relazione alla qualificazione dell'attività del motore di ricerca come operazione di trattamento di informazioni vi è un parziale accordo tra l'opinione di Jääskinen e la sentenza C-131/12 della Corte, i quali configurano entrambi tale operazione come un trattamento.

Secondo la Corte, tuttavia, le norme dalla direttiva trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza secondo la quale un trattamento di dati personali sia stato effettuato consapevolmente o meno e ciò, secondo la Corte, appare funzionale ad assicurare ampia tutela degli interessati, finalità tuttavia giudicata del tutto inconferente da parte della dottrina⁽³⁴⁴⁾ che ha sin da subito espressa criticamente sulla sentenza⁽³⁴⁵⁾, e che non parrebbe trovare, a detta di questa, alcun appiglio normativo.

tali informazioni contengono dati personali. Tuttavia, il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non può essere considerato "responsabile del trattamento" di tali dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, fatta eccezione per i contenuti dell'indice del suo motore di ricerca, sempre che il fornitore di servizi non indicizzi o archivi dati personali contro le istruzioni o le richieste dell'editore della pagina Web. 3. Il diritto di cancellazione e di congelamento dei dati, previsto all'articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione, previsto all'articolo 14, lettera d), della direttiva 95/46, non consentono alla persona interessata di rivolgersi essa stessa ad un fornitore di servizi di motore di ricerca per impedire l'indicizzazione di informazioni che la riguardano personalmente, pubblicate legalmente su pagine Web di terzi, facendo valere la sua volontà che tali informazioni non giungano a conoscenza degli utenti di Internet, quando la persona interessata ritenga che le suddette potrebbero arrecarle pregiudizio o desideri che vengano dimenticate".

³⁴⁴ Cfr. O. Pollicino, "Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", in Internet all'indirizzo <http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/oblio/article/download/414/409>, sito Web consultato in data 20 settembre 2015.

Se, come la Corte sostiene, tanto è da considerarsi trattamento quello di chi pubblica dati sulle proprie pagine Web quanto lo è quello di chi le indicizza e le ripropone a in risultati di ricerca⁽³⁴⁶⁾ allora, come incidentalmente osservato da parte della dottrina⁽³⁴⁷⁾, in base ai principi della direttiva il motore di ricerca dovrebbe richiedere il relativo consenso all'interessato⁽³⁴⁸⁾.

Conseguentemente la Corte, in via del tutto incidentale, ha delineato un nuovo status giuridico del motore di ricerca, il quale diviene un intermediario limitatamente responsabile⁽³⁴⁹⁾.

La Corte, nell'esprimersi in merito alla circostanza secondo la quale la direttiva attribuisca o meno agli interessati il diritto di ottenere dal

³⁴⁵ Cfr. F. Pizzetti, "Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain", in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di V. Zeno-Zencovich, e G. Resta, Romatrepres, Roma, 2015, p. 99 e ss., in Internet all'indirizzo, http://www.fondazione-calamandrei.it/OblioFinal_compressed.pdf, sito Web consultato in data 2 giugno 2016, il quale, a p. 262, ritiene lo scritto di Pollicino precedentemente citato "un pochino troppo critico della decisione".

³⁴⁶ Cfr. F. Calvi, "Privacy sul Web (a proposito della sentenza c-131/12 della Corte di Giustizia, Google Spain)", in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2015, volume 7, pp. 400 e ss..

³⁴⁷ Cfr. O. Pollicino, "Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", in Internet all'indirizzo <http://ojs.romatrepres.uniroma3.it/index.php/oblio/article/download/414/409>, sito Web consultato in data 20 settembre 2015, il quale ritiene che "Se, come la Corte sostiene, tanto è trattamento quello di chi pubblica dati sulle proprie pagine web quanto lo è quello di chi le indicizza e le riformula in risultati di ricerca, verrebbe da chiedersi allora se anche il gestore del motore di ricerca, estremizzando (ma non troppo) il ragionamento, non debba ottenere il consenso degli interessati".

³⁴⁸ Sul punto vedi infra.

³⁴⁹ Per un esame della tematica cfr. M. Bassini, "Rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità Internet service provider: verso un Modello di responsabilità complessa", in *Bocconi Legal Papers*, 2015, volume 5, pp. 39 e ss..

motore di ricerca la rimozione dalla SERP dei collegamenti a pagine Web che presentino al proprio interno dati personali, indipendentemente dal carattere lecito o illecito della pubblicazione, come rilevato da parte della dottrina⁽³⁵⁰⁾, ha forzato il dato normativo per piegarlo a esigenze di tutela.

La Corte, interpretando in maniera esemplificativa e non esaustiva l'art. 12 della direttiva⁽³⁵¹⁾ il quale prevede che interessato ha diritto di *“ottenere la cancellazione, la rettifica o il congelamento dei dati, ove il loro trattamento non sia conforme ai principi della direttiva, in particolare a causa del carattere inesatto e incompleto dei dati”* rende così esercitabile il diritto dell'interessato di attivarsi come previsto dalla disposizione⁽³⁵²⁾ ogni qual volta si ravvisi un trattamento non conforme rispetto a qualsiasi norma della direttiva.

³⁵⁰ Cfr. M. Bassini, O. Pollicino, “Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l’oblio (quasi) prima di tutto?”, in Internet all’indirizzo <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-05-13/bowling-columbine-corte-giustizia-180242.php>, sito Web consultato in data 10 settembre 2015.

³⁵¹ L’articolo 12 della direttiva prevede che *“gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:*

a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi: 1) la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l’informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati; 2) la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati; 3) la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato”.

³⁵² Cfr. O. Pollicino, “Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain”, in

Così operando, la Corte estende il campo di applicazione del diritto di accesso ai propri limiti estremi, attribuendo all'interessato un diritto di imperio sui propri dati personali pressoché assoluto che trascende ogni considerazione in merito alla illiceità o alla illiceità del trattamento in ragione del quale il diritto è esercitato⁽³⁵³⁾.

Tale diritto si spinge probabilmente oltre il riconoscere un habeas data,⁽³⁵⁴⁾ sino ad affermare quello che potrebbe essere considerato un diritto ad un “habeas SERP”⁽³⁵⁵⁾.

Secondo la Corte di Giustizia ex art. 14 della direttiva⁽³⁵⁶⁾, l'interessato dispone del sopraccitato diritto di opposizione, esercitabile “*in qualsiasi*

Internet all'indirizzo
<http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/oblio/article/download/414/409>, sito Web consultato in data 20 settembre 2015.

³⁵³ Cfr. T. E. Frosini in “Google e il diritto all'oblio preso sul serio”, in Internet disponibile all'indirizzo
<http://www.ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/oblio/article/download/413/408>, sito Web consultato in data 10 settembre 2015, ritiene che l'oblio sia “*un nuovo diritto, che si declina come una pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, e quindi come una sorta di diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano. Si tratta dell'applicazione teorica della dottrina del diritto di libertà informatica, enunciata a inizi anni Ottanta, nel suo duplice volto: negativa e positiva. La libertà informatica negativa, esprime il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, riservato; la libertà informatica positiva, invece, esprime la facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della privacy per essere divenuti elementi di input di un programma elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale elettronica*”.

³⁵⁴ Cfr. T. E. Frosini, “Il diritto all'oblio e la libertà informatica”, in *Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 2012, volume 6, pp. 910 e ss..

³⁵⁵ Il concetto di “habeas SERP” non è stato definito da dottrina o da giurisprudenza. Sul punto si rinvia al prosieguo.

³⁵⁶ Cfr. l'articolo 14 della direttiva, il quale prevede che “*Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:*

momento al trattamento, per motivi preminenti e legittimi derivanti dalla sua situazione particolare, ivi incluse tutte le circostanze caratterizzanti la loro situazione concreta”.

A detta della Corte gli artt. 12 e 14, consentono così agli interessati di esercitare i loro diritti davanti al motore di ricerca, nonché richiedere all'autorità adeguate misure a tutela di tale diritto.

La Corte, consapevole della necessità di bilanciamento tra libertà di espressione e privacy, già menzionato dall'Avvocato Generale, ritiene che tale bilanciamento debba (e possa) essere effettuato caso per caso, considerando anche la natura delle informazioni e degli specifici interessi in gioco⁽³⁵⁷⁾.

Dovendo giungere ad esaminare il nocciolo della questione, vale a dire se la rimozione dei collegamenti a pagine Web dalla SERP possa essere richiesta qualora dati personali ivi contenuti siano soggetti all'oblio, la Corte ritiene che l'incompatibilità del trattamento dei dati personali rispetto ai principi della direttiva, possa derivare da un trattamento

a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

³⁵⁷ Cfr. B. Van Alsenoy, A. Kuczerawy, J. Ausloos, “Search engines after Google Spain: Internet@liberty or privacy@peril?”, in *ICRI research paper*, 2013, volume 15, pp. 1-74.

originariamente lecito, ma divenuto illecito per effetto del decorso del tempo⁽³⁵⁸⁾.

La Corte non accoglie l'impostazione secondo il diritto all'oblio possa configurarsi solo in caso di trattamento lecito di dati personali, ma ritiene lo stesso configurabile nel caso di trattamento divenuto illecito per effetto del decorrere di un determinato lasso di tempo.

Appare evidente, come sottolineato dalla più autorevole dottrina⁽³⁵⁹⁾, come il ragionamento della Corte sconti l'evidente limite di ricondurre l'intero quadro normativo del diritto all'oblio entro l'alveo della direttiva 95/46.

Il diritto all'oblio, nella concezione della Corte, diviene così un aspetto di un diritto di imperio sui propri dati personali, che trova fondamento unicamente nella direttiva 95/46.

³⁵⁸ Cfr. O. Pollicino, "Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", in Internet all'indirizzo <http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/oblio/article/download/414/409>, sito Web consultato in data 20 settembre 2015.

³⁵⁹ Cfr. M. Bassini, O. Pollicino, "Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l'oblio (quasi) prima di tutto?", in Internet all'indirizzo <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-05-13/bowling-columbine-corte-justizia-180242.php>, sito Web consultato in data 10 settembre 2015.

CAPITOLO 3

I PRIMI PUNTI DI DISCUSSIONE: LA RESPONSABILITÀ DEI PROVIDER ED I MASS MEDIA, I CONCETTI DI “ATTUALITÀ ED INTERESSE PUBBLICO”, LE GRANDI BANCHE DI DATI

SOMMARIO: 3.1. Oblio e responsabilità del provider - 3.2. La posizione del motore di ricerca a seguito della causa C-131/21 e il diritto all'oblio - 3.3. La neutralità dell'intermediario - 3.3.1. La responsabilità per mero trasporto di dati - 3.3.2. La responsabilità per caching - 3.3.3. La responsabilità di chi ospita dati - 3.3.4. L'assenza di un obbligo di monitoraggio - 3.3.5. La responsabilità civile dei provider - 3.3.6. La responsabilità civile dell'hosting provider- 3.4. La natura del motore di ricerca: tra hosting o caching provider - 3.5. La giurisprudenza della Corte di Giustizia: l'intermediario quale titolare del trattamento - 3.6. - L'attualità dei fatti e l'oblio - 3.6.1. La funzione della pena nel processo penale: rieducare per dimenticare il proprio passato - 3.6.2. La prescrizione, la riabilitazione e la non menzione della condanna penale - 3.7. Comunicazione, processo e interesse mediatico - 3.7.1. La verità mediatica - 3.7.2. Processo civile, Processo penale e mediatico - 3.7.3. La spettacolarizzazione delle notizie da parte dei mezzi di comunicazione - 3.8. Banche dati e archivi elettronici - 3.9. Banche dati giuridiche - 3.9.1. La banca dati della Corte di Cassazione - 3.10. Il Centro di Elaborazione Dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza - 3.11. Le banche dati della Pubblica Amministrazione e il diritto all'oblio - 3.12. Le banche dati tecnico-scientifiche

3.1. Oblio e responsabilità dei provider

Nel capitolo precedente è stata effettuata un'analisi dello stato dell'arte del diritto all'oblio, considerato, secondo una delle correnti di pensiero più recenti, quale sinonimo di “diritto alla deindicizzazione dei dati personali in rete”⁽³⁶⁰⁾.

Giunti a questo punto della trattazione, appare utile analizzare la posizione del motore di ricerca, il quale appare spesso essere il soggetto passivo dell'esercizio di tale diritto.

Come si vedrà nel capitolo successivo, alcune proposte di regolamentazione positiva del diritto all'oblio non disciplinano i compiti di chi dovrà provvedere di fatto alla rimozione o alla deindicizzazione dei dati o dei fatti contenuti nelle pagine disponibili in rete.

Appare così utile esaminare la posizione giuridica del motore di ricerca, anche al fine di comprendere quali possano esserne i relativi compiti e gettare le basi funzionali alla definizione di futuri scenari.

³⁶⁰ Emblematico è il caso dell'articolo 10 della Dichiarazione dei diritti in Internet, approvato dalla Camera e denominato “Diritto all'oblio”, il quale prevede infatti che *“ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione”*. La dichiarazione è disponibile all'indirizzo Internet

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/187/dichiarazione_dei_diritti_Internet_pubblicata.pdf, sito Web consultato in data 10 novembre 2015.

3.2. La posizione del motore di ricerca a seguito della causa C-131/12 ed il diritto all'oblio

La dottrina pressoché maggioritaria⁽³⁶¹⁾ ha analizzato la rivoluzionaria sentenza C-131/12 sul diritto all'oblio, esaminata nel precedente capitolo, alla luce della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali. Il motore di ricerca è divenuto titolare del trattamento, in una situazione di potenziale contrasto con il principio della neutralità dei provider, pressoché universale e riconosciuto da oltre un secolo⁽³⁶²⁾ che vede il mero intermediario come esente da qualsivoglia responsabilità in relazione ai contenuti veicolati, seppur a determinate condizioni.

Il motore di ricerca avrebbe un obbligo di attivazione, derivato dalla sua posizione di titolare del trattamento, che parrebbe a prima vista essere l'esatto opposto della sua posizione di neutralità riconosciuta dalla direttiva 2000/31 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società

³⁶¹ L'elenco degli autori che hanno analizzato la sentenza C-131/12 concentrandosi principalmente sugli aspetti relativi alla privacy è estremamente ricco; tra questi, si segnala: F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, V. Zeno-Zencovich, e G. Resta *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Romatrepres, Roma, 2015, F. Calvi, "La privacy sul Web (a proposito della sentenza c-131/12 della Corte di Giustizia, Google Spain)", in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2015, volume 7, pp. 400-412, Cfr. M. Bassini, O. Pollicino, "Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l'oblio (quasi) prima di tutto?", in *Internet all'indirizzo*

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-05-13/bowling-columbine-corte-giustizia-180242.php>, sito Web consultato in data 30 settembre 2015.

³⁶² Cfr. B. Harpham, "Net neutrality in the United States and the future of information policy", in *Faculty of Information Quarterly*, 2009, volume 1, pp. 1-16, che riporta come il Pacific Telegraph Act of 1860, legge federale degli Stati Uniti, affermi che "i messaggi ricevuti da ogni individuo, compagnia, o corporazione, o da ogni linea telegrafia che si connetta a questa a uno dei due capi, deve essere trasmesso in modo imparziale nell'ordine di ricezione, tranne per i messaggi del governo che debbono avere priorità".

dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”)⁽³⁶³⁾.

La sentenza C-131/12 ha infatti generato un diritto soggettivo all'oblio, senza tuttavia delimitare chiaramente gli obblighi cui sono tenuti gli intermediari, ed in particolare i motori di ricerca⁽³⁶⁴⁾. Ciò ha portato parte della dottrina ad affermare non solo la necessità di una revisione della relazione tra utenti e Web, rivalutando se la privacy sia davvero morta⁽³⁶⁵⁾, ma anche la possibilità di ripensare al ruolo dell'intermediario⁽³⁶⁶⁾.

Allo stesso modo, come osservato da autorevole dottrina, i principi generali individuati nella sentenza C-131/12 rischiano di incentivare un contenzioso sconfinato tra coloro i quali vogliono nascondere il proprio più recente passato, animati da motivi squisitamente personali, e chi intende mantenere viva la memoria storica.

Ed è proprio per dirimere questo contenzioso che la sentenza della Corte Europea ha di fatto posto in prima linea i motori di ricerca, mettendoli nella difficile posizione, per usare le parole del portavoce di Google Inc. Peter Barron, di chi esercita al contempo il ruolo di giudice e di giuria, di fatto sottraendo questo compito delle autorità indipendenti di garanzia⁽³⁶⁷⁾.

³⁶³ Cfr. F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

³⁶⁴ Cfr. V. Zeno-Zencovich, e G. Resta *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Romatrepres, Roma, 2015.

³⁶⁵ Cfr. A. M. Froomkin, “The Death of Privacy?”, in *Stanford Law Review*, 2000, volume 51 pp. 1461 e ss., ma ancor prima D.L. Zimmermann, “Requiem for a Heavyweight: A Farewell to Warren and Brandeis’s Privacy Tort”, in *Cornell Law Review*, 1983, volume 68, pp. 291 e ss..

³⁶⁶ Tra tutti, si veda G. M. Riccio, “Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca”, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, volume 4 e 5, pp. 753-773.

³⁶⁷ Cfr. A. Salarelli “Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google”, in *Italian Journal of Library and Information Science*, 2015, volume 6 pp. 147-160.

3.3. La neutralità dell'intermediario

Com'è noto, la responsabilità del provider è disciplinata dalla Sezione 4 della direttiva 2000/31(³⁶⁸), la quale riconosce tre tipologie di intermediari: gli hosting provider, i caching provider ed i fornitori di servizi di mera conduzione(³⁶⁹).

3.3.1. La responsabilità per mero trasporto di dati

La direttiva qui in esame prevede, all'articolo 12 “Semplice trasporto (mere conduit)”, che

“1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

- a) non dia origine alla trasmissione;*
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;*
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.*

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

³⁶⁸ Il testo integrale della direttiva è presente in Internet all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML>, sito Web visitato in data 10 dicembre 2015.

³⁶⁹ Per una analisi della direttiva si rinvia a A. R. Lodder, “European Union E-Commerce Directive - Article by Article Comments. Guide to European Union Law on E-Commerce”, disponibile in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1009945>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015.

3. *Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione*".

In ragione del fatto che la direttiva appare quantomeno datata, risalendo la stessa al 2000, appare corretto effettuare una breve contestualizzazione.

Con disposizione relativa ai servizi di mera conduzione si intendeva disciplinare quei provider che si limitavano a fornire un servizio telematico consistente nella fornitura di connettività alla rete Internet⁽³⁷⁰⁾. Cadevano così nel campo di applicazione di tale norma i provider quali Tiscali, Telecom Italia Mobile, Homegate, i quali fornivano la possibilità di accedere alla rete.

In epoca precedente all'attuazione della direttiva, parte della dottrina⁽³⁷¹⁾ riconosceva già l'importanza di definire una forma di esenzione di responsabilità del soggetto che offriva fornitura di accesso alla rete Internet. La fornitura di accessi telematici doveva infatti essere considerata ben distinta dall'affitto e dalla fornitura delle linee di telecomunicazione, in quanto comportava una differente organizzazione di mezzi e servizi telematici⁽³⁷²⁾.

³⁷⁰ Cfr. A. Pierucci, "La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della rete", in *Rivista critica di diritto privato*, 2003 volume 1, pp. 158 e ss..

³⁷¹ Cfr. V. Zeno-Zencovich, R. D'Orazio, "Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici", in *il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, volume 2, pp. 421 e ss., altresì disponibile all'indirizzo <http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/2.25.pdf>, sito Web consultato in data 10 novembre 2015.

³⁷² Appare preferibile ricorrere alla nozione di servizio telematico ben distinto dal servizio di telecomunicazioni. Nei testi legislativi però, a seconda degli obiettivi che si pone il legislatore, questa distinzione non è sempre così netta. Per esempio la direttiva 90/388 finalizzata alla liberalizzazione delle telecomunicazioni al punto 6 del considerando recita: "*considerando che, (omissis) tali restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al*

3.3.2. La responsabilità per caching

Il successivo articolo 13, “Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - Caching” prevede che *“1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltre ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:*

- a) non modifichi le informazioni;*
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;*
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;*
- d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;*
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o*

costo, hanno l’effetto di ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta, di servizi di telecomunicazioni quali:

- i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione, ad esempio la conversione di protocollo, di codice, di formato o di flusso;*
- i servizi basati sull’informazione avente ad oggetto l’accesso a basi di dati;*
- i servizi informatici a distanza;*
- i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta elettronica;*
- i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;*
- i servizi di teleazione, ad esempio telemisura e telecontrollo”.*

Il Dlgs 103/95, viceversa, nel recepire la direttiva definisce i servizi di telecomunicazione come: *“i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell’instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione”.*

che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione”.

Tale disposizione era prevista originariamente⁽³⁷³⁾ per i servizi di Web caching o di Web replication⁽³⁷⁴⁾.

Con il termine Web caching⁽³⁷⁵⁾, come noto, si indica la memorizzazione automatica di pagine, file o, più in generale, di oggetti, come richiesti dai browser, in siti più vicini al richiedente rispetto alla sorgente dell'informazione (“origin Web server”). Tali richieste sono trasmesse al Web cache che verifica la disponibilità dell'oggetto all'interno della propria memoria o dei dischi e, se presente, fornisce l'oggetto al client che lo aveva richiesto. In caso di richiesta afferente ad un oggetto non presente nella cache, il server provvede a contattare il sito Web originario, definito nella URL, a recuperare l'oggetto e a restituirlo al client, conservandone però una copia nella propria memoria in modo

³⁷³ Per un approfondimento relativo alla tecniche di caching e replication proprie della fine degli anni 90 e dei primi del 2000, si rinvia a I. Cooper, I. Melve, G. Tomlinson, “*Internet Web replication and caching taxonomy*”, articolo disponibile in Internet all'indirizzo <http://tools.ietf.org/html/rfc3040>, sito Web consultato in data 2 dicembre 2015.

³⁷⁴ La tecnica di Web replication consente la replica dei dati e dei servizi disponibili in un particolare sito su server dislocati in differenti aree, con l'obiettivo di ridurre il traffico indirizzato a server molto acceduti, diminuire il carico computazionale della macchina che offre tali servizi e dare all'utenza un servizio migliore consentendo l'accesso a delle repliche dotate di una migliore connessione telematica.

³⁷⁵ Cfr. M. Rabinovich, O. Spatscheck, *Web caching and replication*, Addison-Wesley, Boston 2002.

che eventuali richieste future dello stesso oggetto possano essere soddisfatte direttamente dal cache server stesso⁽³⁷⁶⁾.

Le macchine che offrono un servizio di Web caching possono essere organizzate in modo da cooperare, definendo eventualmente dei rapporti gerarchici tra di esse, oppure agire in modalità stand-alone, evitando ogni forma di interazione con altri Web cache⁽³⁷⁷⁾. Questa tecnologia consentiva, all'epoca dell'adozione della direttiva, una maggiore velocità delle reti, rappresentativa dell'essenza stessa del Web.

3.3.3. La responsabilità di chi ospita dati

Infine, l'articolo 14 "hosting" afferma che *"Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:*

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime".

³⁷⁶ Cfr. T. Thanassis, "Network science, Web science, and Internet science", in *Communications of the ACM*, 2015, volume 58 pp. 76-82.

³⁷⁷ Cfr. L. Velasco, "In-operation network planning", in *Communications Magazine IEEE*, 2014, volume 52, pp. 52-60.

Tale articolo era pensato in relazione i servizi di hosting puro,⁽³⁷⁸⁾ quali Aruba o Lycos hosting. L'utente che volesse dotarsi di un sito Web, infatti, doveva programmare in html le singole pagine del sito, e poi procedere al relativo caricamento tramite un client ftp. L'utilizzo di CMS o di software per la generazione automatica di pagine Web era, infatti, altamente limitato⁽³⁷⁹⁾.

3.3.4 L'assenza di un obbligo di monitoraggio

Dopo aver così affermato un principio di esenzione della responsabilità del provider, sebbene subordinato ad alcune circostanze, la direttiva dichiara il principio secondo il quale il provider non è obbligato a vigilare sui contenuti immessi. Afferma infatti l'articolo 15, *“assenza dell'obbligo generale di sorveglianza”* che *“nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati”*.

Nonostante alcune oscillazioni, che hanno portato in larga parte a domandarsi se e in quale misura sia possibile imporre al provider l'adozione di filtri preventivi⁽³⁸⁰⁾. Come evidenziato da parte della

³⁷⁸ Per ogni approfondimento relativo ai sistemi di hosting diffusi negli anni di discussione della direttiva si rinvia a C. Burnha, *Hosting*, Osborne/McGraw-Hill, New York, 2001.

³⁷⁹ I primi CMS consistevano, infatti, in piccoli programmi rilasciati nel 1997 da CNET.

³⁸⁰ Per una ampia disamina della giurisprudenza e della dottrina sul tema si rinvia a G. Finocchiaro, F. Delfini, *Diritto dell'informatica*, UTET, Torino, 2014.

dottrina⁽³⁸¹⁾, questa scelta legislativa è stata imposta per evitare forme di responsabilità oggettiva, stante la spesso impossibile attuabilità di un controllo siffatto da parte dei provider, in considerazione dell'enorme massa di informazioni quotidianamente circolanti in rete.

3.3.5. La responsabilità civile del provider

Deve essere rilevato in questa sede come il regime di responsabilità del provider sia differente a seconda dell'attività da questo svolta. Rilevante ai fini della trattazione appare essere il distinguo previsto per l'hosting provider, il quale è l'unico a poter essere considerato responsabile delle informazioni da esso stesso ospitate, qualora sia venuto a conoscenza di circostanze che rendono manifesta l'illiceità delle stesse. Tale forma di responsabilità non è infatti prevista né nei confronti del caching né nei confronti dei soggetti che offrono servizi di mera conduzione. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere responsabili dei contenuti veicolati solamente qualora non ottemperassero ad un ordine di rimozione degli stessi imposto dalla autorità.

Parte della dottrina⁽³⁸²⁾ ritiene che si sia così realizzato un modello retto da due colonne sulle quali poggia l'architrave disegnato dalla direttiva:

- i)* il principio della neutralità degli operatori, in virtù del quale gli intermediari non sono responsabili se la loro attività si limita ad un ruolo tecnico e non selezionano né i contenuti, né i destinatari delle informazioni;
- ii)* l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti immessi dai destinatari dei propri servizi.

³⁸¹ Cfr. M. Gambini, *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, ESI, Napoli, 2006, ma anche G. Amato, C. Santoriello, G. Dezzani, V. S. Destito, *I reati informatici: nuova disciplina e tecniche processuali di accertamento*, CEDAM, Padova, 2010.

³⁸² Cfr. M. Riccio, "Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, volume 4 e 5, pp. 753-773.

A ben vedere il modello potrebbe essere considerato come dotato di una ulteriore colonna, che sorregge, tuttavia, unicamente il sistema di responsabilità dell'hosting provider:

iii) la responsabilità dell'hosting provider, qualora sia a conoscenza della manifesta illiceità della informazione veicolata - ed aggiungo - questi sia nella possibilità tecnica di procedere alla relativa rimozione.

La direttiva, quindi, ha optato per un modello di responsabilità fondato sulla colpa del provider, scartando le ipotesi di responsabilità oggettiva⁽³⁸³⁾, come la responsabilità da rischio di impresa o editoriale o forme di responsabilità secondo le quali il rischio sociale è addossato alla parte economicamente più ricca, prescindendo dalla qualificazione delle

³⁸³ La neutralità dei *common carrier* ha trovato la propria affermazione nella giurisprudenza statunitense verso la fine degli anni settanta, ben prima dell'avvento di Internet. A tal riguardo si veda la controversia National Association Of Regulatory Utility Commissioners Vs. Federal Communications Commission and United States of America, Vs Manhattan Cable Television, Inc., reperibile in Internet all'indirizzo, <http://openjurist.org/533/f2d/601/national-association-of-regulatory-utility-commissioners-v-federal-communications-commission>, sito Web consultato in data 1 novembre 2015, nonché, in un'epoca antecedente, con riferimento alla responsabilità del soggetto che mette a disposizione servizi di telegrafo, O'Brien v. Western Union Telegraph, risalente agli anni 40, sentenza disponibile all'indirizzo <https://casetext.com/case/obrien-v-western-union-telegraph-co>, sito Web consultato in data 1 novembre 2015 e People V. Lauria, vertenza relativa alla responsabilità del gestore telefonico, risalente agli anni 60, sentenza disponibile all'indirizzo <http://www.casebriefs.com/blog/law/criminal-law/criminal-law-keyed-to-dressler/inchoate-offenses/people-v-lauria/>, sito Web consultato in data 1 novembre 2015. Il criterio applicato dalle corti nordamericane pare riassumibile nel *reason to know test*: i fornitori di servizi sono responsabili se, al momento della diffusione, sono a conoscenza (o avrebbero dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza) dei contenuti veicolati. Tale ricostruzione trova applicazione a tutti i casi in cui non vi è selezione dei contenuti da parte del gestore del mezzo di comunicazione.

parti quali professionista o consumatore⁽³⁸⁴⁾, come accade nella direttiva europea sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64) con riferimento alla responsabilità del fornitore del servizio nel caso di ordini di pagamento non disposti⁽³⁸⁵⁾.

La normativa comunitaria è solo parzialmente ispirata al modello statunitense dell'art. 512 del DMCA⁽³⁸⁶⁾ a volte ripreso dalla direttiva e da alcune norme di recepimento della stessa, tra cui il TeledienstGesetz⁽³⁸⁷⁾, la legge tedesca sulla responsabilità degli intermediari.

Allo stesso modo non sono previste specifiche forme di notice and take-down per determinare le modalità mediante le quali i titolari dei diritti possono esercitare una richiesta di rimozione o di deindicizzazione di contenuti pubblicati in violazione dei loro diritti.

A ciò si aggiunga che, sotto il profilo soggettivo, la disciplina comunitaria non definisce espressamente la responsabilità dei motori di ricerca⁽³⁸⁸⁾ e dei soggetti che effettuano attività di linking⁽³⁸⁹⁾.

³⁸⁴ Su questa tendenza, cfr. V. Roppo, "From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European Contract Law?", in *European Review of Contract Law*, 2009, volume 5, pp. 304-349.

³⁸⁵ Cfr. P. Biffis, *Le operazioni e i servizi bancari*, Giappichelli Editore, Torino, 2005.

³⁸⁶ Il Digital Millennium Copyright Act del 1998, ha riformato il Copyright Act del 1976 e ha ratificato i discussi trattati dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, Wipo Copyright Treaty (WCT) e il Wipo Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Sul punto, per un quadro di insieme, cfr. P. Samuelson "The U.S. Digital Agenda at Wipo" articolo reperibile all'indirizzo <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1881&context=facpubs>, sito Web consultato in data 5 novembre 2015.

³⁸⁷ Il testo della legge è disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.uni-stuttgart.de/impressum/teledienstegesetz.pdf>, sito Web consultato in data 2 dicembre 2015.

³⁸⁸ In sede di recepimento della direttiva, alcuni ordinamenti hanno disciplinato l'attività dei motori di ricerca: così l'art. 17 della Ley 34/2002 De servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, che estende le regole per i fornitori di hosting ai motori di ricerca; sul punto si rinvia P. Lara Navarra, J. A. Martínez Usero "Desarrollo

Proprio in ragione di tali carenze strutturali, la dottrina⁽³⁹⁰⁾ ha identificato ulteriori tipologie di provider, identificandone, caso per caso, il relativo regime di responsabilità.

Conseguentemente, una breve analisi della dottrina e della giurisprudenza⁽³⁹¹⁾, ha visto così riconoscere⁽³⁹²⁾, nell'ordine:

de sitios Web para la oferta de servicios característicos de la Administración electrónica”, in *El profesional de la información*, 2003, volume 12, pp. 190-199 e A. M. Asensio, A. De Pedro, *Derecho privado de Internet*, Civitas, Madrid, 2001.

³⁸⁹ Sul tema cfr. V. Sédallian, “La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millennium Copyright Act américain et le projet de directive européen sur le commerce électronique”, in *Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux*, 1999, volume 110, pp. 2 e ss., nonché E. Montero, “La responsabilité des prestataires intermédiaires de l'Internet”, in *Revue Ubiquité*, 2000, volume 100, pp. 99-117, J. Barceló, K. J. Koelman, “Intermediary Liability in the E-Commerce Directive: So Far So Good, But It's Not Enough”, in *Computer Law & Security Report*, 2000, volume 16, pp. 231 e ss., F. Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, ESI, Napoli, 2003, R. Bocchini, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico - Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, ESI, Napoli, 2003.

³⁹⁰ Cfr. G. Spedicato, *Le nuove frontiere della (ir)responsabilità del provider*, Atti del convegno, Fondazione Forense, Bologna, 2012.

³⁹¹ L'elencazione è presa, cumulativamente, da una serie di opere, tra cui: M. De Cata, *La responsabilità civile dell'Internet service provider*, Giuffrè, Milano, 2010, C. Rossello, *Commercio elettronico. La Governance di Internet tra diritto statale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria*, Giuffrè, Milano, 2006, G. Facci, “La responsabilità dei providers”, in C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi (a cura di), *Commercio elettronico*, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 242 e ss., G. Amato, *I reati informatici: nuova disciplina e tecniche processuali di accertamento*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010, F. Di Ciommo, *Evoluzione Tecnologica e Regole di Responsabilità Civile*, ESI, Napoli, 2002, G. M. Riccio, *La Responsabilità Civile degli Internet Providers*, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

³⁹² Sul punto si segnala come parte della dottrina, tra cui Baistrocchi, in P. Baistrocchi, “Liability of Intermediary Service Providers in the EU Directive on Electronic Commerce”, in *Santa Clara Computer e High Tech*, 2002, volume 19, pp. 111 e ss, articolo disponibile in Internet all'indirizzo <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=chtlj>,

- i) Network provider;
- ii) Access provider;
- iii) Information location tool provider⁽³⁹³⁾;
- iv) Host provider;
- v) Content provider⁽³⁹⁴⁾;
- vi) Hosting attivo⁽³⁹⁵⁾.

sito Web consultato in data 9 dicembre 2015, abbia affermato sin da subito il ruolo del motore di ricerca come intermediario.

³⁹³ Con riferimento al panorama italiano si rinvia a P. Sanna, “Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione”, in *Responsabilità civile e previdenziale*, 2004, volume 1, pp. 279 e ss.. Con riferimento alla responsabilità di tale intermediario in nordamerica si rinvia a E. Zarins, “Notice Versus Knowledge Under the Digital Millennium Copyright Act’s Safe Harbors”, in *California Law Review*, 2004, volume 92, pp. 257-298, articolo altresì disponibile in Internet all’indirizzo <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1349&context=californialawreview>, sito Web consultato in data 9 dicembre 2015.

³⁹⁴ Del tutta incerta appare la definizione di tale figura ed il relativo regime di responsabilità Secondo il Tribunale Mantova, sentenza n. 1225/2009, “*Deve distinguersi la posizione del content provider da quella dell’host provider sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l’irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere on-line, salvo l’obbligo dell’host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza*”, in senso contrario cfr. Corte di Cassazione n. 5107/2013, secondo cui “*Il gestore o il proprietario di un sito Web qualificabile come content provider non può essere ritenuto corresponsabile del reato di diffamazione derivabile dal contenuto di materiale caricato da terzi giacché, ad oggi, non risulta ravvisabile un obbligo di legge codificato che imponga ai fornitori di servizi Internet un controllo preventivo delle innumerevoli serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori dei siti Web*”. La sentenza è annotata da F. Resta “*Diritti individuali e libertà della rete nel caso Vividown*”, in *Giurisprudenza di Merito*, 2013, volume 7-8, 2013 pp. 1589 e ss..

³⁹⁵ Introduce tale dizione F. Cajani, “*Quella Casa nella Prateria: gli Internet Service Providers americani alla prova del caso Google Video*”, in *Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica*, L. Picotti, F. Ruggieri, (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp. 223 e ss.. In *Giurisprudenza* cfr. Tribunale di Milano sentenza n. 7860/2011, “*IOL VS RTP*”. Secondo il Tribunale “*si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria, mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire accesso ad una rete di*

In relazione a questa miriade di definizioni dai contorni sempre più sfumati, parte della dottrina³⁹⁶) ha affermato come ciò costituisca ostacolo all'esatta percezione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dei vari operatori ed intermediari del settore, non essendo tali distinzioni a volte neanche intellegibili, *“quasi come se si parlasse di un linguaggio di esclusivo appannaggio di moderni scribi, le terminologie tecniche sottese alle diverse qualifiche e dai differenti ruoli”*. Lo scenario da cui muoveva la direttiva è tuttavia radicalmente mutato. Lo studio dello sviluppo delle imprese della new economy ha evidenziato alcune peculiarità rispetto alle imprese tradizionali, tra cui la capacità di realizzare, in un lasso di tempo relativamente breve, posizioni monopolistiche o dominanti sul mercato di riferimento, ovvero utili particolarmente elevati³⁹⁷).

Scorrendo la classifica Fortune 500 ben 5 posizioni nelle prime 50 sono occupate da società attive nel campo delle nuove tecnologie, mentre scorrendo *BrandZ Top100 most valuable global brands*, tra i marchi di

comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione, finendo nell'individuare (se non un vero e proprio content provider, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità) una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti”.

³⁹⁶ Cfr. P. Silvestre, “La sempre verde tentazione di sostituirsi al legislatore”, in *Giurisprudenza di merito*, 2013, volume 7-8. pag. 1577 e ss..

³⁹⁷ Sul punto, per ulteriori rilievi, sia consentito rinviare alla monografia di G.M. Riccio, *La responsabilità civile degli Internet providers*, Giappichelli Editore, Torino, 2002, disponibile altresì all'indirizzo <http://www.medialaws.eu/la-responsabilita-civile-degli-Internet-providers/>, sito Web consultato in data 10 febbraio 2014.

maggior valore, troviamo le prime quattro posizioni occupate da marchi propri del settore tecnologico⁽³⁹⁸⁾.

In tale contesto parte della dottrina ha affermato come gli intermediari abbiano assunto il ruolo di *deep pocket parties*⁽³⁹⁹⁾.

Accettare questa impostazione significa accettare che il diritto all'oblio in capo ai singoli cittadini debba prevalere sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca⁽⁴⁰⁰⁾ e che i motori debbano farsi carico dei costi sociali finalizzati ad assicurare la piena tutela del diritto al corretto trattamento dei dati personali⁽⁴⁰¹⁾.

Ciò comporterebbe, tuttavia, conseguenze essenzialmente negative, in quanto verrebbe imposto alle società che desiderano entrare nel mercato dei motori di ricerca l'obbligo di dotarsi di un patrimonio economico finalizzato a consentire alla società di integrare sistemi di monitoraggio e di intervento. Quale società potrebbe, infatti, farsi un carico economico

³⁹⁸ Il riferimento è alla classifica annuale *BrandZ Top100 most valuable global brands 2014*, che vede, nei primi quattro posti, rispettivamente Google, Apple, IBM e Microsoft. Sorprende, poi, che il marchio Google valga circa il doppio del marchio Coca Cola e, soprattutto, che il suo valore abbia registrato un incremento, nel solo ultimo anno, del 40%. I dati riportati sono confermati da altre analoghe ricerche, come, ad esempio, quella di *Millward Brown Optimor 2015*.

³⁹⁹ Ha parlato dei provider come soggetti con le "tasche profonde", G. Ponzanelli, "Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet service providers", in *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, a cura di S. Sica, P. Stanzione Giuffrè, Milano, 2012, pp. 372 e ss..

Per una prospettiva diversa cfr. G. Calabresi, *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1975, ora disponibile all'indirizzo http://www.scienze giuridiche.uniroma1.it/sites/default/files/docenti/alpa/costo-incidenti_responsabilit%C3%A0-civile.pdf, sito Web consultato in data 12 ottobre 2015.

⁴⁰⁰ Conclusioni considerate legittime in uno dei primi commenti alla decisione, cfr. F. Picod, "Renforcement de la responsabilité de Google et droit au retrait des données personnelles", in *Semaine Juridique*, 2004, volume 21, pp. 1068 e ss..

⁴⁰¹ Cfr. M. De Cata, *La responsabilità civile dell'Internet service provider*, Giuffrè, Milano, 2010.

di tale portata? Una siffatta impostazione, volta a tutelare i cittadini, si tradurrebbe nella legittimazione di approcci monopolistici al mercato, ovvero tutelante di diritti acquisiti o di posizioni occupate dalle società esistenti, con una evidente lesione della libertà di mercato.

3.3.6. La responsabilità civile dell'hosting provider

Dovendo ammettere una responsabilità del provider subordinata alla conoscenza di circostanze che rendono manifesta l'illiceità del contenuto ospitato è giusto interrogarsi, sin da ora, su cosa possa intendersi per manifesta illiceità.

Ciò appare rilevante ai fini della trattazione in quanto il motore di ricerca potrebbe essere considerato, in tutto o in parte, un hosting provider.

Quando, dunque, un hosting provider può dirsi “effettivamente a conoscenza” dell'illiceità di un contenuto?⁽⁴⁰²⁾ E, per altro verso, quando tale illiceità può dirsi “manifesta”? Come è noto, “illecito” è un aggettivo che indica un particolare attributo giuridico di un atto o un fatto: “illecito” designa così la natura *contra jus* di un atto o un fatto. E la valutazione di tale contrarietà al diritto è invero molto spesso tutt'altro che semplice o banale.

Come già osservato dalla dottrina⁽⁴⁰³⁾, per meglio comprendere il concetto, appare utile domandarsi se l'uccisione di un uomo possa considerarsi un atto lecito o illecito. Nonostante si sarebbe istintivamente portati a rispondere “illecito”, è evidente come detta qualificazione sia errata in presenza di particolari circostanze che verrebbero ad escluderne l'illiceità, come, a mero titolo esemplificativo, la legittima difesa o lo stato di guerra.

⁴⁰² In merito al concetto di conoscenza della verità, sia consentito un rinvio all'opera di A. Goldman, *Knowledge in the Social World*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

⁴⁰³ Cfr. G. Spedicato, “Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente decreto n. 70/2003”, in *Cyberspazio e diritto*, 2003, volume 4.2, pp. 155-162.

Le concrete ed oggettive difficoltà nella valutazione di quanto esposto rappresentano la ragione per cui gli ordinamenti giuridici attribuiscono ad un organo di rango costituzionale, la magistratura, il dovere di pronunciarsi sulla conformità alla legge dei comportamenti umani⁽⁴⁰⁴⁾.

La conoscenza “effettiva” dell’illiceità di un’informazione implica e presuppone necessariamente, pertanto, una valutazione che, di norma, solo l’autorità giudiziaria è in grado di effettuare. Un’informazione potrà certamente apparire, “manifestamente” illecita quando sulla natura della stessa si sia pronunciata la competente autorità giudiziaria.

Viceversa, la generica ed unilaterale affermazione di chi si asserisce titolare dei diritti può così fondare la conoscenza della “manifesta illiceità” di un determinato contenuto?

Alla questione può solo darsi risposta negativa. Elementi presenti in dette affermazioni, infatti, possono ben essere bilanciati o controvertiti da circostanze del tutto sconosciute e non conoscibili da parte dell’hosting provider⁽⁴⁰⁵⁾

La questione appare ancora più complessa con particolare riferimento a casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale; come può il provider essere a conoscenza di tutte le circostanze relative ad un diritto

⁴⁰⁴ Sul punto, si rinvia a V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, CEDAM, Padova, 1970 ed al più recente T. Padovani, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2012. Per quanto concerne specificatamente il rapporto tra diritto costituzionale e determinazione della pena, si rinvia a M. Spasari, *Diritto penale e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1966, nonché a L. P. Comoglio, “Garanzie costituzionali e giusto processo (modelli a confronto)”, in *Rivista del Processo*, 1998, volume 90, pp. 88-150.

⁴⁰⁵ In alcuni casi, come ad esempio qualora ricorra una violazione dei diritti di proprietà intellettuale o una violazione di norme in tema di trattamento dei dati personali, la situazione appare ancora più complessa. Come può l’intermediario essere a conoscenza di tutte le circostanze relative ad un diritto per sua stessa natura così frammentario? La complessità di una valutazione da parte del provider aumenta ancora nel caso di trattamento di dati personali. Quando un dato è personale? Quando può essere diffuso?

così frammentario? La complessità di una valutazione da parte del provider aumenta ancora nel caso di trattamento di dati personali.

In relazione alla manifesta illiceità la sentenza della Corte Europea di Giustizia nel procedimento C-324/09⁽⁴⁰⁶⁾, (denominata “sentenza l’Oreal”)⁽⁴⁰⁷⁾ sembrerebbe aver chiarito cosa possa intendersi per “circostanze che rendono manifesta l’illiceità di informazioni ospitate sui server”⁽⁴⁰⁸⁾.

Secondo la Corte *“sono quindi contemplate, segnatamente, la situazione in cui il gestore di un mercato online scopre l’esistenza di un’attività o di un’informazione illecita a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui gli sia notificata l’esistenza di un’attività o di un’informazione siffatte”*.

Precisa così la Corte *“in questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto all’art. 14 della direttiva 2000/31 - stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate - resta pur sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il Giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l’effettività della conoscenza da parte di quest’ultimo di fatti o*

⁴⁰⁶ Per un ulteriore approfondimento sul tema si rinvia a C. Waelde, *Contemporary intellectual property: Law and policy*. Oxford University Press, Oxford 2013, nonché a F. Rizzuto “The liability of online intermediary service providers for infringements of intellectual property rights”, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2012, volume 18.1, pp. 4-15.

⁴⁰⁷ Il testo della sentenza è disponibile in Internet all’indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09>, sito Web consultato in data 10 giugno 2015.

⁴⁰⁸ Per un esame della sentenza si rinvia a C. Waelde, *Contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford University Press, Oxford, 2013, nonché a F. Rizzuto “The liability of online intermediary service providers for infringements of intellectual property rights”, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2012, volume 18, pp. 4-15, ed a T. Cook, “Online intermediary liability in the European Union”, in *Journal of Intellectual Property Rights*, 2012, volume 17, pp. 157-159.

circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità”.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dunque, il ricevimento di una mera diffida non fa venire meno il beneficio di esclusione della responsabilità; l'hosting provider continuerà perciò a godere dell'esenzione prevista dalla normativa.

L'invio di una lettera di diffida, precisa la Corte, potrà essere un elemento del quale il Giudice potrà tenere conto al fine di valutare l'effettiva conoscenza della illiceità di un contenuto, alla luce delle informazioni in essa contenute.

In ragione di incertezze e ambiguità, appare certamente corretto considerare l'hosting provider a conoscenza di circostanze che rendono “manifesta” “l'illiceità” di informazioni ospitate sui propri server solo a seguito di una specifica indicazione in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria, o quantomeno a seguito di una dichiarazione particolarmente qualificata da parte di un soggetto titolare di diritti che contenga ogni elemento idoneo a consentire, almeno astrattamente, una piena ed effettiva verifica della manifesta illiceità dei contenuti.

Qualora non ricorrano queste circostanze, l'hosting provider non può essere considerato a conoscenza di circostanze che rendono manifesta l'illiceità del contenuto ospitato⁽⁴⁰⁹⁾.

⁴⁰⁹ L'impostazione della Corte Europea è stata chiaramente condivisa in una discussa ordinanza del Tribunale di Roma, resa l'11.07.2011 nel caso “About Elly”, in cui il titolare dei diritti d'autore su un film aveva richiesto al motore di ricerca Yahoo! di disabilitare l'accesso alle informazioni necessarie per raggiungere i siti Web che offrivano di visualizzare illegittimamente in streaming il film About Elly. Nell'occasione, in sede di reclamo, il Tribunale di Roma ha stabilito che, al fine di garantire il rispetto dei principi che regolano l'onere della prova “*per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo Internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato*”, laddove, al contrario, il titolare dei diritti, “*si è limitato ad una generica denuncia della facoltà di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna*

3.4. La natura del motore di ricerca: tra hosting o caching provider

Prima di riesaminare le questioni connesse ad un (eventuale) trattamento di dati personali da parte del motore di ricerca occorre interrogarsi ora sulla natura di quest'ultimo. La giurisprudenza italiana⁽⁴¹⁰⁾ più recente⁽⁴¹¹⁾, e la dottrina maggioritaria ritengono che il motore di ricerca sia

indicazione dei siti Web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l'inibitoria" (cfr. p. 10 s. della citata ordinanza). Il Tribunale ha così espressamente ricordato come *"la necessità (...) di verificare le violazioni commesse nel senso proprio utilizzato nelle disposizioni di cui art. 14, 15, 16 del D.lgs 70/2003 impone di fornire indicazioni circa i contenuti Web dei quali si richiede, in via cautelare ed urgente la rimozione"*.

⁴¹⁰ Il Tribunale di Milano, con ordinanza 23 marzo 2013 ha affermato che *"i termini visualizzati dagli utenti sulla stringa di ricerca attraverso la funzionalità autocomplete, ovvero in fondo alla pagina di ricerca nella sezione Ricerche Correlate, non costituiscono un archivio né sono strutturati, organizzati o influenzati da Google che, tramite un software automatico, si limita ad analizzarne la popolarità e a rilasciarli sulla base di un algoritmo; che trattasi di servizi della cd. attività di "caching" svolta da Google al fine di facilitare, a loro richiesta, l'accesso ad altri destinatari di informazioni fornite da destinatari del servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie Google, sia responsabile del contenuto di tali informazioni a norma dell'art. 15 cit. D.lgs"*.

⁴¹¹ Sul punto si richiama il Tribunale di Milano, sentenza n. 11295/2014, che con riferimento al motore di ricerca Yahoo!, affermava che *"esso appare riconducibile a parere del Collegio all'attività di caching prevista dall'art. 15 d.lgs 70/03, in quanto la sua funzione di motore di ricerca è quella di cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall'utente interrogante fornendo i link che consentono la connessione con ciascuno di essi. Per svolgere tale attività il motore di ricerca procede ad eseguire una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una cache, attività che consente di fornire per le chiavi di ricerca più frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi estremamente rapidi. Tale memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni-esequita "al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltra ai destinatari a loro richiesta" caratterizza dunque ai sensi dell'art. 15 D.lgs 70/03 l'attività in questione, a condizione che il prestatore del servizio non modifichi le informazioni stesse. Tale condizione implica che detta attività sia posta in essere in un rapporto di neutralità del prestatore del servizio rispetto alle informazioni (temporaneamente) memorizzate, che devono cioè essere il risultato di un trattamento del tutto automatico e passivo dei dati raccolti sulla rete e che non comporti una conoscenza o controllo di tale dati da parte del fornitore del servizio"*.

considerabile quale caching provider, in quanto la relativa attività sarebbe effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltra ad altri destinatari a loro richiesta⁽⁴¹²⁾. In relazione alla natura dei servizi di keyword advertising la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza relativa ai procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08⁽⁴¹³⁾ ha sostanzialmente riconosciuto la natura di tale servizio come hosting provider⁽⁴¹⁴⁾.

In relazione ai servizi di suggest search non è mancata una parte della giurisprudenza sia nazionale⁽⁴¹⁵⁾ sia internazionale⁽⁴¹⁶⁾ che ha

⁴¹² Cfr., sulla difficile qualificazione del motore di ricerca, F. Giovanella, “La responsabilità per linking a files audiovisivi contraffatti e l’incerta natura del motore di ricerca”, in *Danno e responsabilità*, 2011, volume 8, pp. 847-862, ed anche R. Imperadori, “La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata”, in *Trento LawTech Group*, 2015, in Internet all’indirizzo <http://eprints.biblio.unitn.it/4377/>, sito Web consultato in data 10 giugno 2015.

⁴¹³ Il testo della sentenza è disponibile al seguente indirizzo: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08&language=it>, sito Web consultato in data 13 novembre 2015.

⁴¹⁴ Sul punto si rinvia a G. Spedicato, “La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising”, in *Rivista della informazione e della informatica*, 2010, volume 2, pp. 731 e ss, nonché a M. Bassini, “Rilettura Giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità Internet Service provider: verso un modello di responsabilità Complessa”, in *Bocconi Legal Papers*, 2015, numero 5, pp. 39 e ss., articolo disponibile all’indirizzo <http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/c21ede7f-a7df-4231-bc87-c399a368dd14/IndiceVol5+%28ITA%29.pdf?MOD=AJPERES>, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015, nonché a S. Bonavita, M. Tavella, “La Corte di Giustizia sul caso Adwords: tra normativa marchi e commercio elettronico”, in *Il Diritto industriale*, 2010, volume 5, pp. 429 e ss..

⁴¹⁵ Cfr. la sentenza della Corte di Cassazione francese del 19 giugno 2013, in Internet disponibile all’indirizzo http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=RA2&parole_almeno=&parole_tutte=&op=0&data=0&autorita=0&nazione=0&lingua_orig=3&page=8, sito Web consultato il 10 novembre 2015.

riconosciuto la natura di hosting provider⁽⁴¹⁷⁾ al motore di ricerca con riferimento a detti servizi.

Una dottrina minoritaria⁽⁴¹⁸⁾ ha inoltre affermato come i servizi di suggest siano in realtà una miscela di attività di hosting, caching e mera conduzione, come definite dalla direttiva.

Ed invero che il servizio di suggest search comporta comunque una memorizzazione di informazioni al pari del servizio di presentazione dei risultati della SERP proprio dei motori di ricerca tradizionali. Gli snippet, infatti, sono estratti e presentati sulla base di anteprime di pagine Web ospitate sui server del motore di ricerca, e su tali server il motore di ricerca dispone di un effettivo controllo⁽⁴¹⁹⁾. Così come i risultati dei suggest non sono altro che la mera riproduzione di informazioni di terzi ospitate sui server del motore di ricerca, il cui ordine definito da un software automatizzato su una base statistica, allo stesso modo gli snippet della SERP non sono altro che mera riproduzione di informazioni di terzi, che sono state autonomamente copiate dal motore di ricerca sui propri server.

⁴¹⁶ Cfr. la decisione della Hong Kong Court's nel caso *Yeung vs Google*, disponibile all'indirizzo <http://www.hk-lawyer.org/en/article.asp?articleid=2676&c=97>, sito Web consultato il 10 novembre 2015.

⁴¹⁷ Cfr. Tribunale di Pinerolo, ordinanza del 30 aprile 2012, ovvero quanto sostenuto dalla stessa Google Inc. in Tribunale di Milano, ordinanza del 24 marzo 2011.

⁴¹⁸ Cfr. A. S. Y. Cheung, "Defaming by Suggestion: Searching for Search Engine Liability in the Autocomplete Era in Comparative Perspectives on the Fundamentals of Freedom of Expression", in *Forthcoming University of Hong Kong Faculty of Law*, 2015 volume 18, pp. 2-29, disponibile all'indirizzo <http://hub.hku.hk/bitstream/10722/210613/1/Content.pdf?accept=1>, sito Web consultato in data 3 agosto 2015.

⁴¹⁹ Cfr. A. Lopez Tarruella, *Google and the law: empirical approaches to legal aspects of knowledge-economy business models*, Springer Science & Business Media, New York, 2012, nonché C. Lucena, "Shift Happens", in *Collective Rights and Digital Content*, 2015, volume 1, pp. 5-12.

Potrebbe essere tuttavia sostenuto che il sistema dei suggest offra risultati, anticipando le richieste dell'utente, basati su una funzione di origine statistica⁽⁴²⁰⁾.

La ricerca classica del motore di ricerca, tuttavia, sembra offrire analoghe funzionalità. La SERP, infatti, resa mediante un algoritmo automatizzato, mostra ai vertici dei risultati frammenti di copie di siti che sono stati più visitati, più richiesti o che appaiono all'algoritmo maggiormente pertinenti rispetto alla parola chiave digitata. Non si ravvisa così nessuna differenza significativa tra le due tecnologie, né si riesce a comprendere i motivi per i quali queste debbano essere oggetto di un differente regime di responsabilità.

È da sottolineare, in ogni caso, che il motore di ricerca effettua comunque una attività di memorizzazione automatica sui propri server, intermedia e temporanea di informazioni con lo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari della informazione stessa, in quanto consente un più facile accesso ad informazioni di terzi, rese visibili nei risultati della ricerca⁽⁴²¹⁾. In ragione di ciò, potrebbe affermarsi

⁴²⁰ Come affermato dalla stessa Google Inc., *“le previsioni della funzione Completamento automatico vengono generate automaticamente, senza l'intervento umano, da un algoritmo. L'algoritmo è basato su una serie di fattori oggettivi, ad esempio la frequenza con cui altri utenti hanno cercato una parola. L'algoritmo è stato progettato per rispecchiare la gamma di informazioni presenti sul Web. Pertanto, proprio come il Web, i termini di ricerca mostrati potrebbero sembrare strani o inaspettati”*. Tale affermazione è reperibile nella guida sul completamento automatico, reperibile all'indirizzo <https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=it>, sito Web consultato in data 2 novembre 2015.

⁴²¹ Cfr. A. S. Y. Cheung, “Defaming by Suggestion: Searching for Search Engine Liability in the Autocomplete Era in Comparative Perspectives on the Fundamentals of Freedom of Expression”, in *Forthcoming University of Hong Kong Faculty of Law*, 2015 volume 18, pp. 2-29, disponibile in Internet all'indirizzo <http://hub.hku.hk/bitstream/10722/210613/1/Content.pdf?accept=1>, sito Web consultato in data 3 agosto 2015.

la natura del motore di ricerca quale provider ibrido⁽⁴²²⁾: caching provider in relazione alle copie dei siti che ha memorizzato sui propri server e che non sono direttamente accessibili a terzi, nonché per la messa a disposizione dei link alla pagine così memorizzate, hosting provider in relazione agli snippet mostrati agli utenti all'interno della propria SERP.

A complicare il quadro sopra delineato⁽⁴²³⁾ si inserisce l'art. 21 della direttiva 2000/31, denominato “adeguamento” il quale effettua uno specifico riconoscimento del motore di ricerca, affermando come *“nell'esaminare la necessità di adeguamento della presente direttiva, la relazione analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, alle procedure di “notifica e rimozione” (“notice and take down”) e alla determinazione della responsabilità a seguito della rimozione del contenuto. La relazione esaminerà anche la necessità di condizioni ulteriori per l'esonero dalla responsabilità, di cui agli articoli 12 e 13, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, nonché la possibilità di applicare principi del mercato interno alle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica”*.

Ora, qualora il Legislatore europeo avesse voluto parificare il motore di ricerca ad un caching provider, avrebbe avuto certamente la possibilità di

⁴²² Differentemente da quanto sostenuto dalle difese di Yahoo! e IOL nelle controversie che le hanno viste contrapporsi a RTI S.p.a. nella relativa vertenza.

⁴²³ Si vedano, inoltre, le raccomandazioni recommendation CM/Rec(2012)3 on the protection of human rights with regard to search engines (“Search Engine Recommendation”) e la recommendation CM/Rec(2012)4 (“Social Networking Recommendation”) in materia di protezione dei diritti umani per quanto riguarda i servizi di social networking, entrambi disponibili in Internet all'indirizzo <http://www.coe.int/en/web/freedom-expression>, sito Web consultato in data 16 aprile 2015. Per una analisi critica delle proposte si rinvia al documento della EFF denominato “EFF comments on the Draft Recommendation on the protection of human rights with regard to search engines”, disponibile in Internet all'indirizzo <https://www.eff.org/files/coe-searchengines-vf.pdf>, sito Web consultato in data 15 aprile 2016.

procedere in tal senso all'interno del testo della direttiva⁽⁴²⁴⁾. Il Legislatore ha invece previsto differenti forme di responsabilità del provider, senza mai fare espressamente riferimento al motore di ricerca. La sua responsabilità, stante l'art. 21, avrebbe dovuto essere definita in sede di adeguamento⁽⁴²⁵⁾.

La parificazione del motore di ricerca ad un caching provider ovvero ad un hosting provider potrebbe così apparire un'interpretazione estensiva (se non una forzatura) dettata da fatto che la direttiva non è mai stata oggetto di alcun aggiornamento.

La qualificazione del motore di ricerca quale caching provider ovvero quale hosting provider ha ripercussioni su relativo regime di responsabilità.

La responsabilità dell'hosting provider è infatti subordinata ad una serie di condizioni, tra le quali appare rilevante la conoscenza della manifesta illiceità del contenuto ospitato; tale circostanza non è espressamente contemplata per quanto riguarda la responsabilità del caching provider, il quale diviene responsabile qualora abbia conoscenza di una specifica richiesta di rimozione dell'autorità e non proceda in tal senso. Un esame in merito alla corretta configurabilità del motore di ricerca appare, pertanto, prodromico rispetto ad ogni altra considerazione relativa alla responsabilità del motore di ricerca per quanto concerne il diritto all'oblio. Anticipando quanto verrà argomentato nel capitolo successivo, si rileva come la nuova proposta di “regolamento del parlamento europeo e del consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali

⁴²⁴ Cfr., in senso conforme, E. Bassoli, *Come difendersi dalla violazione dei dati su Internet. Diritti e responsabilità*, Maggioli Editore, Rimini, 2012. Il Bassoli, a p. 342 dell'opera citata, ravvisa in tale articolo “una lacuna della quale il legislatore comunitario dichiara di essere consapevole”.

⁴²⁵ Esattamente come la direttiva avrebbe potuto definire la responsabilità del location tool provider.

dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)”non preveda espressamente quale debba essere il ruolo del motore di ricerca né tantomeno effettui alcun rinvio al relativo regime di responsabilità, il quale potrebbe ragionevolmente mantenersi quello sopradescritto.

Le incertezze legate alla responsabilità degli intermediari ed alla qualificazione del motore di ricerca sono state evidenziate, da ultimo, dai risultati della consultazione pubblica relativa al futuro della direttiva europea sul commercio elettronico⁽⁴²⁶⁾. Come rilevato da alcuni autori⁽⁴²⁷⁾, la consultazione pubblica ha evidenziato l’interesse a definire con maggiore precisione il quadro relativo alla responsabilità dei provider, con particolare riferimento ai contenuti immessi da terzi⁽⁴²⁸⁾. La consultazione pubblica, inoltre, ha evidenziato ancora una volta

⁴²⁶ Informazioni dettagliate relative a tale consultazione pubblica sono disponibili in Internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm, sito Web consultato in data 15 aprile 2016.

⁴²⁷ Cfr. A. Kuczerawy, “Intermediary liability & freedom of expression: Recent developments in the EU notice & action initiative”, in *Computer Law e Security Review*, 2015, volume 31.1, pp. 46-56. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560257, sito Web consultato in data 15 aprile 2016.

⁴²⁸ A p. 53 dello scritto sopra citato (p.13 della versione online) l’autore dichiara: “*la consultazione ha dimostrato che la maggioranza dei soggetti che hanno risposto non vedeva il bisogno di una revisione della Direttiva in quel momento. Tuttavia, alcuni di loro hanno espresso la loro preoccupazione sulla protezione limitata alla libertà d’espressione, offerta dalla Direttiva. Molti soggetti che hanno risposto hanno identificato il bisogno di chiarificare alcuni aspetti della Direttiva, in modo particolare per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari per i contenuti di parti terze*”. La versione in lingua originale è la seguente: “*the consultation revealed that the majority of respondents generally did not see a need for a revision of the Directive at that stage. Some of them, however, expressed their concern about the limited protection for freedom of expression offered by the Directive. Many respondents identified the need to clarify certain aspects of the Directive, particularly with regard to intermediaries’ liability for third-party content*”.

incertezze in merito alla qualificazione del motore di ricerca⁽⁴²⁹⁾; da una parte alcuni⁽⁴³⁰⁾ hanno evidenziato la necessità di considerare i motori di ricerca quali hosting provider, mentre altri⁽⁴³¹⁾ hanno proposto di considerarli come caching provider o provider di mera conduzione. Interessante notare come la consultazione abbia altresì evidenziato⁽⁴³²⁾ come una minima parte degli Stati membri si sia dotata di una normativa specifica per quanto riguarda la responsabilità dei motori di ricerca⁽⁴³³⁾,

⁴²⁹ A p. 54 (p. 14 della versione online) dello scritto sopra citato l'autore dichiara: *“le opinioni erano differenti per quanto riguarda la qualificazione dei motori di ricerca. Alcune associazioni della società civile li hanno inseriti nella categoria dei servizi di hosting. Google, invece, ha fatto presente l'idea secondo la quale questi tipi di servizi devono essere qualificati come meri conduttori o alternativamente come caching provider in ragione delle differenze tecniche tra i servizi forniti. A tal proposito i responsabili di Google hanno pensato che, i motori di ricerca non devono essere qualificati allo stesso modo, come accade, ad esempio per esempio, per i fornitori di servizi di blogging”*. La versione in lingua originale è la seguente: *“opinions differed with regard to the qualification of search engines. Some of the civil society associations place them within the category of hosting services. Google, however, presented an opinion that this type of service should be qualified rather as ‘mere-conduit’ or alternatively as caching. Due to the technical differences between provided services, they argued, search engines should not be treated equally as, for example, providers of blogging services”*.

⁴³⁰ Tra cui l'associazione LQDN. Cfr., a tal riguardo, il documento presente all'indirizzo http://www.laquadrature.net/files/LQDN_Response_Notice_&_Action.pdf, sito Web consultato in data 15 aprile 2016

⁴³¹ In particolare Google Inc.

⁴³² Come riferito da Y. Akdeniz, *Freedom of Expression on the Internet: Study of Legal Provisions and Practices Related to Freedom of Expression, the Free Flow of Information and Media Pluralism on the Internet in OSCE Participating States*, disponibile in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1906717>, sito Web visitato in data 15 aprile 2016.

⁴³³ A. p. 28 dello scritto sopraccitato l'autore dichiara *“agli Stati partecipanti è stato chiesto anche se vi siano specifiche norme relative alla responsabilità e regimi autorizzatori per i motori di ricerca di Internet o per i fornitori di contenuti (...). Mentre quattro (7.1%) Stati hanno risposto affermativamente, nessuna disposizione per la responsabilità esiste in 38 (67.9%) Stati partecipanti. Nessun dato è stato ottenuto da 14 (25%) Stati partecipanti”*. La versione in lingua originale è al seguente: *“the participating States were also asked whether there are specific legal liability provisions and licensing requirements for Internet Search Engines or Content Providers (...). While*

escludendo così gli stessi dalla qualificazione tripartita propria della direttiva europea sul commercio elettronico.

In questo contesto appare destinata a sollevare critiche l'ultima proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione /COM/2013/048 final - 2013/0027(COD)/(⁴³⁴).

Tale proposta, infatti, definisce il motore di ricerca online *“un servizio digitale che consente all'utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti Web o su siti Web in una lingua particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema, per mezzo di una parola chiave, di una frase o di un'altra immissione, e fornisce i link in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto”*(⁴³⁵).

Siffatta definizione, oltre ad essere potenzialmente idonea ad escludere tutti i motori di ricerca che eseguono ricerche solamente su un paniere prestabilito di siti, non parrebbe integrarsi perfettamente con la direttiva sul commercio elettronico ora vigente, sollevando conseguentemente ulteriori dubbi interpretativi.

four (7.1%) of the states responded positively, no such legal provisions exist in 38 (67.9%) of the participating States. No data was obtained from 14 (25%) of the participating States”.

⁴³⁴ Il cui testo è reperibile in Internet all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52013PC0048>, sito Web visitato in data 15 aprile 2016.

⁴³⁵ Questa traduzione è tratta dal fascicolo interistituzionale relativo alla proposta di direttiva. La versione in lingua inglese è la seguente: *“Online search engine is a digital service that allows users to perform searches of in principle all Websites or a geographical subset thereof, Websites in a particular language on the basis of a query on any subject in the form of a keyword, phrase or other input; and returns links in which information related to the requested content can be found”.*

3.5. La giurisprudenza della Corte di Giustizia: l'intermediario titolare del trattamento

Il punto d'arrivo della decisione resa dalla Corte nella causa C-131/21, di cui si è trattato nel precedente capitolo, potrebbe essere condivisibile: i diritti della personalità infatti, dovrebbero prevalere sugli interessi economici degli intermediari, così come già affermato in passato dalla giurisprudenza europea⁽⁴³⁶⁾.

Se appare arduo sostenere che l'indicizzazione di contenuti presenti in Internet da parte di un motore di ricerca, mediante un processo del tutto automatizzato, costituisca un trattamento di dati personali, appare ancora più difficile sostenere che il gestore di un motore di ricerca possa essere considerato titolare del trattamento dei dati personali di tali contenuti e che, quindi, possa essere il soggetto che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Tali difficoltà erano già state espresse sia nell'opinione dell'Avvocato Generale⁽⁴³⁷⁾, sia nella Opinione 1/2008⁽⁴³⁸⁾ del Gruppo di Lavoro;

⁴³⁶ Cfr. G. Resta, "Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato", in *Diritto dell'informatica*, 2014, volume 2, pp. 171 e ss..

⁴³⁷ L'Avvocato Generale ha sostenuto l'inapplicabilità del ruolo di titolare del trattamento ai motori di ricerca per due essenziali ragioni. La prima risiede nell'attività concretamente svolta: *"Il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet che offre semplicemente uno strumento di localizzazione delle informazioni non esercita alcun controllo sui dati personali contenuti in pagine Web di terzi. Il fornitore di servizi è consapevole dell'esistenza di dati personali unicamente nel senso che, sotto un profilo statistico, è probabile che le pagine Web contengano dati personali. Durante il trattamento delle pagine Web source a scopo di esplorazione, di analisi e di indicizzazione, i dati personali non si manifestano in quanto tali in alcun modo particolare"*. La seconda, invece, è afferente all'inattualità della direttiva e sulla sua incapacità a disciplinare situazioni analoghe a quella in esame, oggettivamente sconosciute al legislatore comunitario del 1995: *"Quando la direttiva è stata adottata, il World Wide Web era una realtà appena comparsa e i motori di ricerca su Internet erano ancora agli inizi. Le disposizioni della direttiva semplicemente non tengono conto del fatto che masse ingenti di documenti e di file elettronici ospitati in maniera decentralizzata sono accessibili da qualsiasi parte del mondo e che i loro*

quest'ultimo aveva sostenuto la necessità di una lettura della direttiva europea fattuale, piuttosto che formale, con attribuzione della titolarità del trattamento laddove intervenga un controllo effettivo, come nel caso delle open directory.

Un obbligo di attivazione del motore di ricerca avrebbe potuto invece muovere, piuttosto, dalla direttiva europea sul commercio elettronico, seppur in termini differenti.

Il trattamento di dati obsoleti, non più attuali, per finalità di diffusione, potrebbe costituire un'informazione illecita trattata dal motore, in quale, se considerato hosting provider, dovrebbe attivarsi immediatamente per rimuovere l'illecito mentre se considerato caching provider dovrebbe attivarsi solo a seguito di un provvedimento dell'autorità.

Tale obbligo di attivazione non deriverebbe dalla posizione di titolare del trattamento del motore. Ciò consentirebbe al motore di ricerca di essere esente da una responsabilità - in Italia aggravata, con inversione dell'onere della prova - derivante dal trattamento dei dati.

Un'impostazione di questo tipo potrebbe essere considerata coerente sia con la direttiva europea sul commercio elettronico, sia con quella relativa al trattamento dei dati personali.

Preciando da ogni proposta interpretativa, ciò che è chiaramente emerso da quanto esposto precedentemente è una situazione di grande incertezza giuridica. La nuova proposta di direttiva, infatti, vorrebbe disciplinare il diritto all'oblio - tra l'altro qualificandolo come un diritto corollario del diritto alla riservatezza - senza curarsi di definire il ruolo dei motori di ricerca, che appaiono i soggetti chiave di questo difficile

contenuti possono essere copiati, analizzati e diffusi da persone che non hanno alcuna relazione con i loro corrispettivi”.

⁴³⁸ Il testo della opinione è rinvenibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2008/wp148_en.pdf, sito Web consultato in data 21 settembre 2015.

bilanciamento di diritti⁴³⁹). D'altra parte la direttiva europea sul commercio elettronico appare quantomeno vetusta ed inadatta ad integrarsi con la nuova proposta di direttiva.

3.6. L'attualità dei fatti e l'oblio

Come evidenziato precedentemente, la giurisprudenza e la dottrina pressoché unanime hanno riconosciuto l'attualità della notizia e l'interesse pubblico alla stessa, quali limiti all'esercizio del diritto all'oblio. Indipendentemente dalla sua natura, della sua configurabilità e dalla sua definizione, pare possibile esercitare tale diritto unicamente qualora la notizia non sia più attuale e non vi sia più alcun interesse pubblico alla stessa.

Non appare chiaro, tuttavia, quando e come l'interesse pubblico e l'attualità della notizia cessino di esistere. In particolare, chi o cosa deve determinare questi fattori? Esiste un limite temporale per l'efficacia dell'esimente prevista per l'esercizio del diritto di cronaca configurabile

⁴³⁹ Sul tema connesso alla possibilità di avere provider neutrali, ma responsabili del trattamento, in senso critico, si era già espresso G. Sartor, "Providers' liabilities in the new EU Data Protection Regulation: A threat to Internet freedoms?", in *International Data Privacy Law*, 2012, volume 1, pp. 1-10, in Internet all'indirizzo <https://idpl.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/10/idpl.ips034.full.pdf+html>, sito Web visitato in data 3 marzo 2016. L'autore, a p. 6 dello scritto ritiene che "se i provider fossero responsabili del trattamento, si troverebbero ad affrontare un compito veramente difficile". il testo in lingua originale è il seguente: "if providers were controllers, they would be charged with very burdensome tasks". In senso analogo cfr. lo stesso autore, G. Sartor, "Providers' liabilities and the right to be forgotten", in *EUI Working Papers*, 2013, n. 37, in Internet all'indirizzo http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27215/RSCAS_2013_37.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

qualora i fatti portati a conoscenza della pubblica opinione siano ancora attuali?⁽⁴⁴⁰⁾

Sul tema, la dottrina è foriera di varie e differenti considerazioni.

Già negli anni sessanta era stato sottolineato⁽⁴⁴¹⁾ come, nel campo della cronaca giudiziaria, l'efficacia di una causa di giustificazione fosse subordinata all'attualità dei fatti narrati^(442) affermando conseguentemente come la divulgazione di sentenza irrevocabile sia da considerarsi illecita qualora la notizia in essa contenuta manchi di qualsiasi attualità e assuma quindi il significato di un'aggressione della personalità altrui. Attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico costituiscono risvolti di una delle condizioni alle quali è subordinato l'esercizio del diritto di cronaca o di critica che, sostanziando quel presidio costituzionale, giustifica il sacrificio degli anzidetti beni giuridici.

Viceversa il Mantovani⁽⁴⁴³⁾ ha ritenuto che l'interesse pubblico della qualità della notizia sussista per un tempo successivo al passaggio in giudicato della sentenza, diminuendo con il trascorrere del tempo.

⁴⁴⁰ Cfr. A. Bevere, A. Cerri. *Il Diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*. Giuffrè, Milano, 2006.

⁴⁴¹ Cfr. C. Fiore, *Cronaca giornalistica e delitti contro l'onore*, Libreria Scientifica Editrice, Palermo, 1967.

⁴⁴² Tale requisito sarebbe stato ricavabile, secondo, il Fiore, dall'articolo 596 c.p., il quale prevede che *“il colpevole (...) non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale (...) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale”*.

⁴⁴³ Cfr. M. Mantovani, *“Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale dell'onore del cittadino processato”*, in *Giustizia penale*, 1991, volume 10, pp. 519-536.

Al fine di circostanziare questo argomento, la presente sezione analizzerà così il rapporto tra il processo, sia civile che penale, e l'attualità della notizia, soffermandosi in particolare sull'influenza apportata dai moderni mezzi di informazione.

3.6.1. La funzione della pena nel processo penale: rieducare per dimenticare il proprio passato

Appare interessante analizzare, in primo luogo, l'importanza dell'oblio all'interno del sistema penale italiano, partendo da una breve premessa sulla funzione della pena.

Per quanto concerne i criteri necessari a stabilire la sanzione, la costituzione italiana prevede, al comma 3 dell'art. 27 come le pene “*non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”. Sulla corretta interpretazione del sintagma “rieducazione del condannato” ha dibattuto copiosa dottrina⁽⁴⁴⁴⁾, la quale appare complessivamente concorde a sostenere come la rieducazione debba essere considerata funzionale al reinserimento del condannato all'interno della comunità⁽⁴⁴⁵⁾.

Il condannato, infatti, una volta subita la pena, dovrebbe poter dimenticare il proprio trascorso storico, abbandonando scelte di vita passate ed intraprendendo nuovi percorsi personali.

⁴⁴⁴ Sul punto si segnala E. Dolcini, “La rieducazione del condannato tra mito e realtà”, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1979, volume 3, pp. 469 e ss., F. Antolisei, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2008, P. Troncone, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli Editore, Torino, 2015 e G. Marinucci, E. Dolcini, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Giuffrè, Milano 2012.

⁴⁴⁵ Per quanto riguarda i contenuti che il processo rieducativo deve avere, pare escludersi l'accezione eticizzante, per la quale rieducare dovrebbe equivalere a pretendere da delinquente un pentimento interiore.

A tal riguardo, alcuni autori⁽⁴⁴⁶⁾ sostengono che possa esistere un collegamento tra il principio di rieducazione e il principio di eguaglianza materiale ex art. 3 della costituzione: in tal senso la pena avrebbe una funzione di rieducazione per una successiva risocializzazione, per quei soggetti indotti a delinquere a causa di una condizione di inferiorità e di emarginazione sociale preesistenti al fatto di reato.

La finalità ultima della rieducazione del condannato, come osservato in dottrina, ha dunque come obiettivo il reinserimento, da realizzarsi in quella dimensione sociale e solidaristica che caratterizza la maggior parte degli ordinamenti moderni⁽⁴⁴⁷⁾.

È proprio il fine ultimo della pena ad esaltare l'assoluta importanza l'attenzione da riporre nella tutela dell'oblio. Contestuale al reinserimento ed alla risocializzazione, infatti, appare la necessità che al condannato sia consentito dimenticare e che ai terzi non sia consentito facilmente ricordare.

3.6.2. La prescrizione, la riabilitazione e la non menzione della condanna penale

La prescrizione, come noto, è un istituto giuridico che in campo penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo⁽⁴⁴⁸⁾; in tale istituto il diritto all'oblio trova la sua naturale e giusta estrinsecazione.

⁴⁴⁶ Cfr. F. Bricola, "Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977, volume 1, pp. 13 e ss..

⁴⁴⁷ Cfr. M. Tirelli, "Colletti bianchi e affidamento in prova: verso una nuova concezione?", in *Questione Giustizia*, 2000, volume 1, pp. 118 e ss..

⁴⁴⁸ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna, 1997 e F. Giunta, D. Micheletti, "Tempori cedere: prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo", in *Itinerari di Diritto Penale*, 2003, volume 1, pp. 11 e ss..

Secondo parte della dottrina la prescrizione ha scopo principale di garantire l'identità personale dell'individuo, esercitabile in eterno, qualunque sia la distanza temporale che separa il fatto dalla pena. Parte della dottrina ha altresì evidenziato come la prescrizione abbia funzione analoga a quella del diritto dell'oblio, che in talune circostanze, è funzionale a tutelare, dalla riprovazione sociale, scelte sbagliate di un determinato soggetto, consentendo di conseguenza a quest'ultimo di ricostruire l'integrità della propria reputazione, senza che questioni, ormai lontane negli anni, possano ostacolare il trascorrere della propria vita presente⁽⁴⁴⁹⁾.

Dal punto di vista processuale, la prescrizione è regolata dall'art. 157 c.p.⁽⁴⁵⁰⁾, che prevede una disciplina secondo la quale non è necessario che sia l'organo giudicante a dichiarare l'avvenuto decorso del tempo, realizzandosi la prescrizione autonomamente e sottraendola, conseguentemente, dall'arbitrio di qualsivoglia soggetto, consegnandola

⁴⁴⁹ Cfr. M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio-contributo allo studio della privacy storica*, ESI, Napoli, 2009.

⁴⁵⁰ Cfr. Codice Penale, art. 157: “*La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti?*”.

per l'effetto unitamente ad un fattore temporale. Parte della dottrina ha evidenziato come sia giustificabile al fine di evitare che la pronuncia giurisdizionale a seguito del bilanciamento delle circostanze possa discrezionalmente intervenire non solo sulla pena, ma altresì sulla estinzione del reato⁽⁴⁵¹⁾.

L'ambito di azione di tale istituto è sia soggettivo che oggettivo⁽⁴⁵²⁾.

Sotto il punto di vista oggettivo, decorsa una determinata quantità di tempo senza che lo Stato sia riuscito ad infliggere la pena, viene meno la pretesa di infliggere una sanzione al soggetto che ha commesso l'illecito. Lo Stato collega, invero, effetti giuridici al trascorrere del tempo, ritenendo che a distanza di anni la funzione general preventiva sia affievolisca, fino a non ritenere più necessaria l'imposizione di una sanzione per un fatto ormai passato⁽⁴⁵³⁾.

Non vi è più interesse della collettività a reprimere fatti risalenti nel tempo⁽⁴⁵⁴⁾, perché su di essi è caduto l'oblio.

⁴⁵¹ Cfr. M. Ronco, S. Ardizzone, *Codice penale ipertestuale*, UTET, Torino, 2007. A pagina 805, il commento all'art. 157 è il seguente: *"in particolare, con la sostituzione integrale dell'art. 157, relativo al tempo necessario a prescrivere il reato, ha fatto il suo ingresso una nuova filosofia di carattere generale, volta a ricollegare il tempo necessario a prescrivere a criteri di carattere assolutamente automatico, evitando che la pronuncia giudiziaria in ordine al rilievo di eventuali circostanze attenuanti e agli effetti del bilanciamento determini la prescrizione del reato. Si è inteso, in altri termini, scongiurare che l'esercizio del potere discrezionale del giudice possa influire, oltre che sul terreno naturale della determinazione della pena, altresì sul piano della estinzione o meno del reato"*.

⁴⁵² Cfr. F. Giunta, D. Micheletti, *Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Giappichelli Editore, Torino, 2003.

⁴⁵³ Cfr. G. Marinucci, M. Dolcini, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 2006. A pagina 320 è così affermato: *"prevedendo che il reato possa estinguersi per effetto della prescrizione, la legge dà rilievo al venire meno dell'interesse pubblico alla repressione dei reati, e quindi all'applicazione di tutte le sanzioni penali, quando dalla commissione del reato sia decorso un tempo proporzionato, in linea di principio, alla sua gravità, desunta dalla pena edittale: sempre che l'autorità giudiziaria resti inerte, astenendosi dal compiere attività processuali volte alla repressione del reato"*.

⁴⁵⁴ Cfr. B. Giangiacomo, *Il tempo della prescrizione (Termini adeguati all'oblio e termini ragionevoli)*, Giuffrè, Milano 2006.

Il profilo soggettivo, invece, la prescrizione ha come fondamento la funzione special preventiva: l'esigenza che la pena debba tendere alla rieducazione e alla reintegrazione del soggetto nella società viene meno nel momento in cui, trascorso un elevato lasso di tempo, l'ordinamento si trova davanti una persona del tutto diversa rispetto a quella che ha commesso il reato⁽⁴⁵⁵⁾.

È sopraggiunto l'oblio. L'individuo ha dimenticato, il tempo è passato. Di conseguenza questi non sarà più in grado di comprendere pienamente il significato della pena.

Sempre in merito alla finalità rieducativa e di risocializzazione a cui deve tendere la pena inflitta a conclusione del procedimento penale, pare ora opportuno soffermarsi brevemente sulle modalità con le quali la stessa autorità ha memoria dei fatti di reato e anche sul tipo di istituti che vengono previsti dalla legge, volti alla cancellazione delle condanne riportate in precedenza.

La riabilitazione e la non menzione della condanna penale nel casellario giudiziale, rappresentano due distinti istituti che consentono di neutralizzare nel tempo alcuni effetti delle sentenze penali.

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna mentre, con l'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, si vuole evitare gli effetti deteriori che la condanna produce sotto il profilo sociale e lavorativo, facendo calare l'oblio sui fatti e consento il reinserimento del condannato.

In particolare il Codice Penale, all'art. 178, prevede che istituto della riabilitazione consenta di estinguere *“le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna”*.

⁴⁵⁵ Sul punto cfr. M. Nobili, M. Stortoni, L. Donini, M. Virgilio, M. Zanotti, M. Mazzacuva, “Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale”, in *il Foro Italiano*, 1998, volume 21, pp. 317 e ss., nonché L. Iafisco, *Gli atti preliminari al dibattimento penale di primo grado*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

La riabilitazione è così annoverata tra le cause di estinzione della pena, grazie alla quale il reo, una volta decorso un determinato periodo di tempo dall'esecuzione o dalla estinzione della pena principale, può altresì richiedere al Tribunale la concessione dell'estinzione degli effetti penali della condanna.

A norma dell'art. 179 c.p., *“la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (...)”*.

Come si evince dal testo della legge, esistono dei termini diversi in base ai quali la riabilitazione possa o meno essere richiesta ed eventualmente concessa.

Perciò, una volta accertata discrezionalmente da parte del Giudice l'espiazione della pena principale e la buona condotta del reo, il Tribunale di sorveglianza può concedere la riabilitazione del condannato. Secondo autorevole dottrina⁽⁴⁵⁶⁾ la riabilitazione attribuisce così al condannato un vero e proprio diritto soggettivo, conferito in caso di buona condotta, al fine di rendere attuabile la risocializzazione del reo. Tale impostazione trova a proprio fondamento quanto affermato nella relazione del guardasigilli sul testo del nuovo codice penale: la riabilitazione ha lo scopo *“di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente condanna. Il rigore eccessivo non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati”*⁽⁴⁵⁷⁾.

⁴⁵⁶ Cfr. F. Palazzo, *Corso di diritto penale, parte generale*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, nonché F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, CEDAM, Padova, 2011.

⁴⁵⁷ Cfr. *Relazione del guardasigilli sul testo del nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, consultabili all'indirizzo

Appare così garantito all'ex-detenuto il proprio diritto all'oblio, ma non il diritto alla cancellazione, posto che rimane iscritta l'annotazione della concessione della riabilitazione di fianco alla condanna a cui si riferisce nel casellario giudiziario e l'indicazione di tale sentenza non sarà cancellata⁽⁴⁵⁸⁾.

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è ordinata dal Giudice esaminati i parametri valutativi dell'art. 133 c.p. a condizione che:

- i) si tratti della prima condanna⁽⁴⁵⁹⁾;
- ii) per effetto della predetta condanna debba essere inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, ragguagliata ai sensi di legge, non ecceda i due anni ovvero, in caso di concorso tra pena detentiva e pena pecuniaria, la pena detentiva non ecceda, di per sé, i due anni, nonché, per effetto della maggiorazione della pena pecuniaria ragguagliata, i trenta mesi⁽⁴⁶⁰⁾.

Come è stato sottolineato⁽⁴⁶¹⁾ con riferimento a tale istituto, il nostro ordinamento prevede dunque una seconda possibilità per chi ha sbagliato, favorendo il reinserimento del condannato nella vita sociale, anche se la rete non è altrettanto indulgente nei confronti di chi ha commesso un reato.

<https://www.omeka.unito.it/items/show/379>, sito Web consultato in data 10 luglio 2015.

⁴⁵⁸ In senso contrario cfr. F. Ravizza "Il diritto all'oblio nel processo penale", in *Cyberspazio e diritto*, 2013, volume 14, pp. 81-115.

⁴⁵⁹ La Consulta, con sentenza n. 155 del 1984 ha esteso tale condizione sino a ricomprendere il caso in cui, successivamente al primo ordine di non menzione, il beneficiario riporti un'ulteriore condanna a pena che cumulata con quella precedentemente inflitta non superi i due anni.

⁴⁶⁰ Cfr. G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

⁴⁶¹ Cfr. I. Corradini, B. Ferraris di Celle *La reputazione. Nel tuo nome, il tuo valore: Nel tuo nome, il tuo valore*, Franco Angeli, Milano, 2014.

Qualora l'ex detenuto richieda un certificato di casellario giudiziario, dunque, questo non conterrà alcuna indicazione in merito alla condanna già subita; ciò renderà meno agevole a terzi la conoscibilità del suo passato.

3.7. Comunicazione, processo e interesse mediatico

Giunti a questo punto della trattazione, si ritiene opportuno analizzare il rapporto esistente tra comunicazione, processo e interesse mediatico.

3.7.1. La verità mediatica

Proprio a causa della facilità di circolazione delle notizie sempre più di frequente vicende processuali sono portate all'attenzione dei mezzi comunicazione, ed, in particolare, dei media audiovisivi, molto spesso con un evidente effetto distorsivo⁽⁴⁶²⁾.

Davanti a un fatto esistono svariate realtà: innanzi tutto la “verità storica”⁽⁴⁶³⁾, nonché reale svolgimento dei fatti, che, come riporta

⁴⁶² Come osserva F. Ravizza in “Il diritto all'oblio nel processo penale”, in *Cyberspazio e diritto*, 2013, volume 14, a pag. 87, “*Ci sono, infatti, dei casi in cui, a causa delle più varie motivazioni, il procedimento diventa di sapere comune e l'indagine sulla responsabilità viene affidata all'opinione pubblica. Come ben sappiamo, si assiste alla creazione in parallelo di un processo eseguito coram populi, dove tutti sono magistrati e inquisitori alla ricerca del colpevole, dove chiunque - avvocati, giudici, psicologi, criminologi, periti tecnici e molti altri - mette in campo le sue nozioni, giudicando atti travisati dall'indagine giudiziaria e sulla base del furore del momento.*

Tanto più che la maggior parte delle volte le condanne o assoluzioni popolari si basano su elementi che, in un processo regolato dalla legge italiana, ben poco hanno a che vedere con l'accertamento di un'eventuale responsabilità, come, ad esempio, lo sguardo di un particolare indagato, oppure il modo di parlare accorato della madre che suscita emozioni presso il pubblico, intervenendo in un programma televisivo”.

⁴⁶³ Cfr. P. Tonini, C. Conti. *Il diritto delle prove penali*. Giuffrè, Milano 2012.

autorevole dottrina con riferimento ai procedimenti penali⁽⁴⁶⁴⁾, è la vera e propria “*utopia del processo penale*”.

Si tratta di un concetto limite: il processo perfetto - sia esso civile penale - è quello che fornisce un risultato coincidente con il reale svolgimento dei fatti. Dal momento che, nella quasi totalità dei casi, non è mai raggiungibile una descrizione completa e dettagliata dei fatti come realmente si sono svolti, viene a definirsi un secondo tipo di verità, la “*verità processuale*” che può essere considerata come “*quell'accertamento sulla responsabilità di fatti penalmente rilevanti che è possibile effettuare in base alle minuziose regole probatorie che operano nel processo*”⁽⁴⁶⁵⁾.

Infine, si può delineare un terzo concetto, che con l'espandersi dei mezzi di informazione di massa è sempre più presente durante l'accertamento del fatto, la “*verità mediatica*”. Tale tipo di realtà è frutto della crescente tendenza dei moderni mezzi di comunicazione di rendersi portatori di informazioni riguardanti il processo, creando così una realtà parallela, che molte volte, per lo strumento utilizzato, diviene inevitabilmente semplificata, velocizzata, condizionata ed alterata.

La verità mediatica non ha nulla a cui spartire con il diritto di cronaca giudiziaria⁽⁴⁶⁶⁾, il cui contenuto può essere definito come la rappresentazione del modo di amministrare giustizia⁽⁴⁶⁷⁾.

⁴⁶⁴ Cfr. C. Conti, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, CEDAM, Padova, 2007. Secondo l'autore “*La verità storica è l'utopia del processo penale: sarebbe perfetto il processo che riuscisse a fornire un risultato cognitivo coincidente con il reale svolgimento dei fatti*”.

⁴⁶⁵ Cfr. C. Conti, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale: La verità storica è l'utopia del processo penale: sarebbe perfetto il processo che riuscisse a fornire un risultato cognitivo coincidente con il reale svolgimento dei fatti*, CEDAM, Padova, 2007.

⁴⁶⁶ Cfr. N. Triggiani, “Verità, giustizia penale, mass media e opinione pubblica”, in *La Giustizia Penale*, 2011, volume 1, p. 172: “*per quanto concerne la verità mediatica, è necessario fare subito delle puntualizzazioni. In effetti parlare di rapporti tra giustizia penale e informazione significa riferirsi a due fenomeni distinti, anche se complementari: il primo riguarda l'informazione sul processo, cioè la rappresentazione del modo di amministrare giustizia, e implica l'analisi della disciplina normativa del segreto investigativo e dei divieti di pubblicazione degli atti del procedimento, nonché degli*

Proprio sul tema del controllo democratico del processo penale tramite la cronaca giudiziaria si è espressa più volte la Corte di Strasburgo, delineando contestualmente i limiti che separano la cronaca giudiziaria e la “gogna mediatica”.

Da una analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo è possibile ricavare una serie di principi atti a consentire di comprendere se la pubblicazione di un fatto di cronaca sui mezzi di comunicazione sia o meno lesivo del diritto alla riservatezza del singolo interessato⁽⁴⁶⁸⁾.

La CEDU ha così sempre valutato con particolare favore la pratica di un controllo giornalistico sull’operato della Giustizia, controllo che, come indicato nella sentenza *Du Roy e Malaurie c. Francia* se non oltrepassa i limiti previsti in tema di privacy e riservatezza, gioca un ruolo fondamentale nel fornire le informazioni di pubblico interesse⁽⁴⁶⁹⁾.

effetti e delle ripercussioni della cronaca giudiziaria sul procedimento medesimo. Questo fenomeno si inquadra nel diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., all’informazione e, quindi alla cronaca giudiziaria, come mezzo di controllo dell’opinione pubblica sull’amministrazione della giustizia: (...)”.

⁴⁶⁷ Cfr. G. Giostra, “Processo penale e mass media”, in *Criminalia*, volume 1, 2007, pp. 59 e ss, nonché V. Garofoli, A. Incampo, *Verità e processo penale*, Giuffrè, Milano 2012.

⁴⁶⁸ Inoltre, dall’analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo emergono altresì i criteri dai quali si può ricavare il bilanciamento tra libertà di stampa e diritto alla riservatezza: interessante appare la sentenza *Axel Springer AG c. Germania*, pronunciata a causa della condanna, da parte del Bundesgerichtshof tedesco, del quotidiano “Bild” che aveva pubblicato alcune fotografie relative l’arresto di un noto personaggio dello spettacolo, arresto effettuato nel corso dell’Oktobertfest, in maniera reputata lesiva del diritto alla riservatezza. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Strasburgo si pronunciò affermando che, sulla base dell’art. 10 della CEDU, in alcuni casi è può essere considerata lecita la compressione del diritto alla riservatezza in favore del diritto di cronaca giudiziaria. Il testo della sentenza è reperibile in Internet all’indirizzo <http://194.242.234.211/documents/10160/2055471/EHCR+-+CASE+OF+AXEL+SPRINGER+AG+v.+GERMANY.pdf>, sito Web consultato in data 14 dicembre 2015.

⁴⁶⁹ Cfr. CEDU, sez. III, 3 ottobre 2000, *Du Roy e Malaurine c. Francia*, “the press plays an essential role in a democratic society. Although it must not overstep certain bounds, in particular in

Con la sentenza *Dupuis c. Francia*⁽⁴⁷⁰⁾, inoltre, la Corte ha affermato come “*quei giornalisti stanno contribuendo ad un dibattito pubblico di tale importanza che stanno giocando così giocando il loro ruolo di cani da guardia della democrazia*”⁽⁴⁷¹⁾.

3.7.2. Processo civile, processo penale e mediatico

La ricerca della verità processuale è regolata da disposizioni normative, per le quali esistono regole e principi di natura processualistica. La ricerca della verità mediatica, viceversa, è oggetto del processo mediatico⁽⁴⁷²⁾.

respect of the reputation and rights of others and the need to prevent the disclosure of confidential information, its duty is nevertheless to impart - in a manner consistent with its obligations and responsibilities - information and ideas on all matters of public interest”, consultabile in Internet all’indirizzo

[http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"dmdocnumber":\["696706"\],"itemid":\["001-58829"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{), sito Web consultato in data 22 novembre 2015. Cfr. altresì G. Resta, “La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d’informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici”, in *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2012, volume 2, pp. 263 e ss..

⁴⁷⁰ Cfr. CEDU, sez. III, 7 giugno 2007, app. n. 1914/02, *Dupuis c. Francia*, cfr. V. Zeno-Zencovich, “Comunicazione, reputazione, sanzione”, in *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2007, volume 2, pp. 271 e ss..

⁴⁷¹ La versione in lingua originale è la seguente: “*those journalists are contributing to a public debate of such importance and are thereby playing their role as watchdogs of democracy*”.

⁴⁷² È possibile identificare un processo mediatico qualora le informazioni di carattere giudiziario divengano accessibili al pubblico, il quale, oltre a considerare la cronaca come mera notizia, inizia in maniera spasmodica la ricerca di una realtà o la ricerca di una possibile soluzione al caso prospettato, innescando così un meccanismo all’interno del quale il mezzo di comunicazione perde la propria natura, tramutandosi nella sede di un dibattito finalizzato alla ricerca della verità. In tema cfr. S. De Nicola, S. Ingrosso, R. Lombardo, “Comunicazione mediatica e processo penale. quale impatto sul processo e quale squilibrio tra le parti”, in *Archivio Web*, 2012, volume 2, articolo disponibile in Internet all’indirizzo <http://www.archiviopenale.it/fascicolo/fascicolo-n-2-maggio-agosto-2012-web/#.VnBn6cojjI>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015.

Gli autori evidenziano come “*assistiamo oggi ad un fenomeno che possiamo definire un secundum processu: il processo mediatico, nel quale tutti possono avere un ruolo, formulare giudizi, concorrere a*

È stato affermato⁽⁴⁷³⁾ come il processo mediatico non segua alcuna regola; appare piuttosto corretto affermare come il processo mediatico abbia solo le regole dello *share* e dell'*audience*.

Tali regole governano, di fatto, quello che è stato correttamente definito come “foro mediatico”⁽⁴⁷⁴⁾.

*creare, peggiorare o migliorare la figura del colpevole, che da eventuale autore del delitto, si trasforma quasi in protagonista di un reality, sempre tenuto sotto controllo da importanti ma altrettanto pericolosi mezzi di comunicazione. La TV diventa un salotto di parti processuali, in cui si cerca o si delinea la figura del colpevole, il che potrebbe sembrare pure utile a prima vista, se non fosse che così facendo si rischia di svilire quelle garanzie costituzionali e processuali a tutela di un giusto ed equo processo”. Si veda sul punto l’interessante analisi di C. Greer, E. McLaughlin. “La giustizia mediatica nel Regno Unito: il caso Madeleine McCann”, in *Sicurezza e scienze sociali*, 2013, volume 2, pp. 51-164. In tema si processo mediatico e riservatezza si rinvia all’intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciata ad Errico Novi, de “Il Garantista”, il 14 maggio 2015, disponibile all’indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3942027>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015. Soro ravvisa nel processo mediatico “una degenerazione del sistema che può essere fermata in un modo se ciascuna delle parti, stampa, magistrati, avvocati, evita di dare un’interpretazione radicale delle proprie funzioni. C’è un nuovo integralismo, attorno al processo, da cui bisogna affrancarsi. Anche perché la giustizia propriamente intesa si fonda sulla presunzione d’innocenza. Quella mediatica ha come stella polare la presunzione di colpevolezza”.*

⁴⁷³ Cfr. G. Di Chiara, “Dignità della persona, tutela della vittima e rappresentazioni del processo: amorfismi, imprinting inquisitori, ottativi riformatori”, in D. Negri, M. Pifferi (a cura di), *Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana, Materiali dell’incontro di studio di Ferrara*, pp. 395-411, Giuffrè, Milano, 2010.

⁴⁷⁴ Sul punto si rinvia alla Deliberazione AGCOM 31 gennaio 2008, n. 13/08/CSP, Modalità di rappresentazione dei processi in trasmissioni radiotelevisive, disponibile in Internet all’indirizzo <http://www.agcom.it/documents/10179/538803/Delibera+13-08-CSP/77282590-2561-4723-8318-dc47d7e48ec0?version=1.0>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015. Secondo l’AGCOM “Si viene così a creare un “foro mediatico” alternativo alla sede naturale del processo, dove non si svolge semplicemente un dibattito equilibrato tra le opposte tesi, ma si assiste a una sorta di rappresentazione paraprocessuale, che giunge a volte persino all’esame analitico e ricapitolativo del materiale probatorio, così da pervenire, con l’immediatezza propria della comunicazione televisiva, ad una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di

Tale situazione è destinata ad alterare significativamente il processo di formazione dell'interesse sociale alla notizia. Tale interesse, utilizzato come parametro per valutare l'opportunità o meno della diffusione di un'informazione con relativa compressione del diritto alla riservatezza e dell'oblio, è alterato a catena dagli stessi mezzi di comunicazione, i quali, continuando a riporre determinate vicende per mezzo di spettacolarizzazioni, possono alterarne l'interesse sociale che ne sta alla base⁽⁴⁷⁵⁾.

In questi casi, come osservato da parte della dottrina⁽⁴⁷⁶⁾ l'interesse sociale, piuttosto che preesistere, scaturisce dalla attenzione - o meglio dalla spettacolarizzazione - di una determinata vicenda⁽⁴⁷⁷⁾.

*fede, sulla fondatezza o meno di una certa ipotesi accusatoria. Tanto più accreditato risulta tale convincimento quanto più, nella percezione di massa, la comunicazione televisiva svolge una sorta di funzione di validazione della realtà. In tal modo la televisione rischia seriamente di sovrapporsi alla funzione della giustizia: e può accadere che effetti "coloriti" o "teoremi giudiziari alternativi" o rappresentazioni suggestive (a volte persino con l'utilizzazione di figuranti) prevalgano sull'obiettiva e comprovata informazione, con il concreto rischio di preconstituire presso l'opinione pubblica un preciso giudizio sul caso concreto, basato su una "verità virtuale" che può influire, se non prevalere, sulla "verità processuale", destinata per sua natura ad emergere solo da una laboriosa verifica che richiede tempi più lunghi, portando addirittura, in casi deteriori, a un giustizialismo emotivo e sbrigativo, talora non alieno da tratti morbosi". Sul punto si rinvia anche a G. Resta "Nuovi oracoli del diritto: processi by media e laicità della giustizia", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, volume 3, marzo 2009, in Internet all'indirizzo http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.2/resta_i_nuoviter.pdf, sito Web consultato in data 20 novembre 2015.*

⁴⁷⁵ Ed alterare o condizionare l'opinione degli stessi giudici che dovrebbero decidere nel merito della controversia, come efficacemente rilevato da G. Giostra, "L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica", in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di M. N. Miletto, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 529 e ss..

⁴⁷⁶ Cfr. G. P. Voena, "La ripresa audiovisiva del dibattimento", in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1996, volume 1, pp. 77 e ss..

⁴⁷⁷ Cfr. Autorità Garante per le Comunicazioni, Delibera n. 13/08/CSP, all'interno del quale è affermato "la tecnica della spettacolarizzazione dei processi, che le trasmissioni televisive

A causa delle problematiche ora affrontate, più volte si è assistito a moniti, anche da parte della magistratura⁽⁴⁷⁸⁾ e del Garante Privacy⁽⁴⁷⁹⁾ rivolte ai mezzi di comunicazione, in particolare alle produzioni televisive.

3.7.3. La spettacolarizzazione delle notizie da parte dei mezzi di comunicazione

Una volta tracciate le basi per comprendere l'argomento di discussione, occorre ora interrogarsi sulle modalità concrete tramite le quali l'oblio può disporre di margini di intervento.

Quindi, da quale momento in poi l'interessato potrà veder reintegrata la propria riservatezza, pretendendo la totale scomparsa delle ingerenze esterne nelle sue vicende quando il proprio processo è divenuto di dominio pubblico?

Il criterio principe per la lecita invasione della sfera personale a fini divulgativi è, come già esplicitato, l'interesse sociale alla notizia.

utilizzano a fini di audience, amplifica a dismisura la risonanza di iniziative giudiziarie che, per il loro carattere spesso semplicemente prodromico e cautelare, potrebbero nel prosieguo del processo anche rivelarsi infondate e risultare quindi superate, con il rischio della degenerazione della trasmissione in una sorta di "gogna mediatica" a scapito della presunzione di non colpevolezza dell'imputato".

⁴⁷⁸ Ed infatti, si legge nella Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione sull'amministrazione della Giustizia nel 2008, che sarebbe opportuno "evitare la realizzazione di veri e propri «processi mediatici», simulando al di fuori degli uffici giudiziari, e magari anche con la partecipazione di Magistrati, lo svolgimento di un giudizio mentre è ancora in corso il processo nelle sedi istituzionali. La Giustizia deve essere trasparente, ma deve svolgersi nelle sedi proprie, lasciando ai media il doveroso ed essenziale compito di informare l'opinione pubblica, ma non di sostituirsi alla funzione giudiziaria. (...)".

⁴⁷⁹ Anche il Garante della Privacy, nella sua Relazione alle Camere dell'anno 2007, ha espresso la sua opinione negativa sul proliferarsi dei meccanismi mediatici riguardo a casi di competenza dell'autorità giudiziaria, sottolineando che "vengono esposte ad una discussione inevitabilmente superficiale informazioni raccolte in indagini giudiziarie che richiederebbero di essere valutate con cognizione di fatti, nelle sedi opportune, (...); si verifica troppa commistione tra realtà e reality".

Secondo autorevole dottrina⁽⁴⁸⁰⁾ l'interesse sociale non basta da solo a rendere lecita l'intrusione nella vita privata del singolo in eterno, ma è altresì necessario che tale interesse sia attuale.

Di conseguenza una volta che il procedimento si è concluso, non esiste alcun interesse pubblico attuale alla continua riproposizione di fatti inerenti alla vita privata del soggetto sottoposto a processo.

Nel caso in cui, in ambito penale, la pronuncia definitiva sia di condanna, il termine di tempo utile per la richiesta di oblio potrebbe spostarsi fino alla completa espiazione della pena, ma, una volta concluso il percorso esecutivo, il diritto alla riservatezza garantito prima dell'inizio dell'*iter* penale dovrà essere ristabilito mediante il ricorso all'oblio. Analoghe considerazioni possono essere mosse per quanto riguarda il procedimento civile. Nel caso di condanna di una delle due parti l'oblio potrà muoversi sino alla fase di esecuzione della pronuncia di merito.

Questa linea interpretativa è stata nel tempo seguita dal Garante della Privacy⁽⁴⁸¹⁾ il quale, trovatosi davanti ad una vicenda sul tema, stabiliva alcune regole in merito alla riproposizione televisiva di vecchi fatti di cronaca giudiziaria⁽⁴⁸²⁾.

⁴⁸⁰ Cfr. F. Mantovani, "Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi", in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1968, volume unico, Milano, pp. 40 e ss..

⁴⁸¹ Cfr. ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 7 luglio 2005, *Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv*, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1148642>, sito Web consultato in data 3 luglio 2015.

Cfr. anche M. Paissan, *Privacy e giornalismo*, Roma, 2008, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1858277>, sito Web consultato in data 3 luglio 2015, nonché A. Visconti, *Onore, reputazione e diritto penale*, EDUCatt, Milano, 2014.

⁴⁸² Cfr. ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 7 luglio 2005, *Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv: "Alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali intervenuta dopo la prima trasmissione del 1988, la tutela invocata dalla*

Ma cosa accade quando gli stessi mezzi di comunicazione hanno spettacolarizzato vicende processuali sino a conferire non solo un (supposto) interesse alle vicende processuali ma addirittura un (supposto) interesse alle vicende successive? Il rischio, in questi casi, è quello che il diritto all'oblio venga dimenticato.

La spettacolarizzazione voluta dai mezzi di comunicazione può creare un foro mediatico nel quale il condannato subisce una condanna a vita, non tanto dovuta alla riprovevolezza del suo crimine, quanto alla possibilità di sfruttarne la relativa risonanza per ricavarne profitto.

Per dirla con le parole di Paola Savio, con riferimento alle vicende che hanno visto coinvolta Anna Maria Franzoni nel Caso di Cogne, *“il diritto all'oblio non c'è più non esiste più”*. Secondo la Savio, *“il fatto di trovare il giornalista appollaiato sull'albero per vedere quanti panni stende, se li stende, se c'è il sole o piove, se esce, non esce, io credo che questo sia proprio un perseguitare una persona, una famiglia che avrebbe bisogno di essere lasciata tranquilla. Non si tratta più di interesse alla notizia, all'avvenimento storico, cioè la condanna di AM per l'omicidio del figlio o la scarcerazione, ma del volere a tutti i costi un suo sguardo, una sua frase, una dichiarazione sua o di chi le sta vicino per questa fame o sete di sfumature della sua vita che non interessano a nessuno, solo ai giornalisti che titolano, perché a me non viene in mente a chi possa interessare i panni che stende, o se abbraccia amorevolmente il marito o il figlio”*⁽⁴⁸³⁾.

segnalante trova un giusto fondamento anche nel diritto della segnalante di non essere più ricordata pubblicamente, anche a distanza di molti anni (cd. diritto all'oblio). La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale già a suo tempo oggetto di un'ampia attenzione da parte del pubblico e dei mezzi di informazione - ha leso il diritto dell'interessata di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come si è venuta definendo successivamente alla vicenda stessa, anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”, consultabile in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1148642>, sito Web consultato in data 4 settembre 2015.

⁴⁸³ Cfr. E. Bianchini, “La consulenza di parte nel caso Cogne”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2015, volume 1, pp. 83-97.

Il caso Franzoni, infatti, è stato solo uno dei tanti casi di delitti violenti; in Italia, nel 2011 si sono consumati ben 197 casi di infanticidio⁽⁴⁸⁴⁾.

Per quali motivi il caso di Cogne è salito alla ribalta dei media? Difficile dare una spiegazione che non coincida con la volontà dei media di trarre profitto da un triste vicenda di cronaca.

In questo contesto appare complesso definire in quali casi il diritto all'oblio possa essere applicato⁽⁴⁸⁵⁾. Ciò che può essere auspicato appare essere, certamente, il rispetto delle norme in tema di diritto di cronaca da parte del giornalista. A tutela di tale diritto l'ordinamento ha tuttavia da sempre posto specifici strumenti di tutela, che non verranno tuttavia analizzati in questa sede⁽⁴⁸⁶⁾.

Il diritto all'oblio, in questi casi, sembra scaturire dal precedente rispetto dei limiti del diritto di cronaca da parte del giornalista in sede di diffusione della notizia.

Una volta evidenziato questo legame è possibile a ritenere che la corretta definizione del perimetro del diritto all'oblio non possa prescindere da una preventiva definizione dei limiti del diritto di cronaca.

3.8. Banche dati e archivi elettronici

Le reti elettroniche di comunicazione dispongono di piccoli nodi per i quali non possono e non devono valere le stesse regole sia giuridiche che tecnologiche, proprie dell'oblio.

⁴⁸⁴ Tali statistiche sono tratte da V. Mastronardi, *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi*, Giuffrè, Milano, 2012.

⁴⁸⁵ Cfr. F. Di Ciommo, F. R. Pardolesi. "Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica", in *Danno e responsabilità*, 2012, volume 7, pp. 701 e ss..

⁴⁸⁶ Tra le numerose pubblicazioni in materia, cfr. P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975, nonché M. Ferrari *Le regole del gioco: Guida storica alle norme sulla stampa di ieri e di oggi*, EDUCatt, Milano, 2014, nonché la monografia di A. Cerri, *Il Diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Giuffrè, Milano, 2006.

Tali nodi sono le banche di dati. Possiamo considerare la banche di dati come un insieme strutturato di dati il cui contenuto risponde alle esigenze informative di molteplici utenti e la cui struttura è disegnata in modo da garantire alcune fondamentali proprietà, tra cui l'integrazione, la non ridondanza, la consistenza, la condivisione dei dati e l'indipendenza di questi dalle applicazioni⁽⁴⁸⁷⁾.

Una delle peculiarità delle banche di dati è quella di trattare e conservare la maggiore quantità di dati possibili, rendendo possibile operazioni di estrazione delle informazioni ivi contenute.

Da ciò è derivato il peculiare interesse di dottrina e giurisprudenza⁽⁴⁸⁸⁾ in relazione alle problematiche connesse al trattamento dei dati personali in essi contenuti.

Ma è possibile, nell'ambito delle banche dati, trovare uno spazio per il diritto all'oblio? Ed in quali termini?

Come osservato da parte della dottrina, possiamo riconoscere due tipologie di archivi elettronici: gli archivi analitici e gli archivi elettronici operativi⁽⁴⁸⁹⁾. Per quanto d'interesse per il tema oggi in esame, gli archivi

⁴⁸⁷ Questa definizione è tratta dalla versione online della enciclopedia Treccani, disponibile all'indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/banche-dati-e-basi-di-dati_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/, sito Web consultato in data 12 novembre 2015.

⁴⁸⁸ Cfr. R. G. Rodio, *Banche dati e P.A., Profili di diritto italiano e comparato*, Cacucci editore, Bari, 2000, pp. 13 e ss.: "(...) potrà definirsi «archivio elettronico» solo la raccolta organizzata di dati informativi memorizzati in forma elettronica su supporto magnetico mediante l'utilizzazione di specifico software".

⁴⁸⁹ Cfr. A. Marandola, *Information sharing nella prospettiva del Trattato di Prüm e della decisione di recepimento nel quadro giuridico dell'Unione*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009, nonché V. Barbato, "Le banche dati tecnico-scientifiche", in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2000, volume 12, pp. 1695 e ss, e L. Neuburger De Cataldo, *La prova scientifica nel processo penale*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2007.

analitici si differenziano da quelli operativi in quanto questi ultimi devono essere costantemente aggiornati⁽⁴⁹⁰⁾.

Per quanto riguarda alcune tipologie di archivi analitici, il rispetto del diritto all'oblio potrà essere relativamente semplice. Determinati fatti potranno essere analizzati e così potranno essere facilmente anonimizzati i dati personali dei soggetti ivi indicati. Discorso più complesso per quanto riguarda l'altra tipologia di archivi; in questo caso non sarà così facile comprendere quali fatti e quali dati personali dovranno essere anonimizzati.

3.9. Banche dati giuridiche

La diffusione di banche di dati giuridiche ha messo in evidenza questioni sulle quali è tuttora aperto un acceso confronto, con l'obiettivo di coniugare la conoscibilità dei principi di diritto e della giurisprudenza proprie delle aule di Tribunale al diritto alla riservatezza e all'oblio⁽⁴⁹¹⁾.

Conoscere una sentenza, conoscere i principi di diritto ad essa sottesi, è una una precisa garanzia offerta dallo Stato al cittadino.

Appare infatti corretto ricordare, come evidenziato da autorevole dottrina, che la sentenza deve essere considerata pubblica, in quanto emessa nel nome del popolo e conclusiva di un processo la cui pubblicità si è storicamente affermata in funzione di garanzia del cittadino, rispetto

⁴⁹⁰ Cfr. A. Ramez Elmasri, B. Shamkant, B. Navathe, *Sistema di basi di dati. Fondamenti*, ED. PersonAddison Wesley, Boston, 2007, ove si legge: "una base di dati è una collezione di dati correlati. Per dati si intendono fatti noti che possono essere memorizzati e che hanno un significato implicito. (...) È una collezione di dati logicamente coerenti con un significato intrinseco; un assortimento casuale di dati non può essere correttamente considerato una base di dati; (...)".

⁴⁹¹ Per un esame delle prime banche dati online presenti in Italia si rinvia a G. Pascuzzi, *Cyberdiritto: guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e all'apprendimento assistito da calcolatore*, Zanichelli, Bologna, 1995.

alla tradizionale segretezza del potere esercitato mediante l'istruttoria giudiziale⁽⁴⁹²⁾.

Ciò non vuol dire, tuttavia, che vi sia la necessità di conoscere ogni dettaglio, anche quello insignificante, contenuto nella sentenza stessa.

Cercando di definire il quadro normativo applicabile, emerge come l'art. 52 del Codice privacy preveda che sia l'interessato a dover chiedere al giudice, prima della redazione della sentenza, che sulla stessa venga apposta una specifica annotazione in cui si chiede l'oscuramento dei suoi dati personali, in caso di diffusione del testo della sentenza. Il giudice, in ogni caso, può disporre d'ufficio che sia apposta tale annotazione, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato stesso⁽⁴⁹³⁾.

Il Garante Privacy, nel 2010 mediante il provvedimento "Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica" chiariva come *"spetta all'autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari"*⁽⁴⁹⁴⁾.

⁴⁹² Cfr. l'intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sull'Huffington Post il 3 novembre 2014, disponibile all'indirizzo, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/3506270>, sito Web consultato il 12 agosto 2015.

⁴⁹³ Il comma 5 prevede, tuttavia, che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone"*

⁴⁹⁴ Ancora prima, nel gennaio 2006, Nicola Marvulli, presidente della Corte di Cassazione, divulgò una circolare cercando di chiarire il comportamento da tenere a seguito di richieste di testi integrali delle sentenze da parte della Stampa.

3.9.1. La banca dati della Corte di Cassazione

Sulla scorta del quadro normativo sopra definito, la Corte di Cassazione ha deciso, nel corso del 2015, di pubblicare la propria giurisprudenza, a partire dal 2009.

La pubblicazione di tali sentenze ha comportato altresì la pubblicazione (e la relativa diffusione) di tutti i dati personali in esse contenute.

Alle critiche - certamente dettate da motivazioni di ordine economico - di alcune case editrici, le quali rendono disponibili a pagamento database completamente anonimizzati, si sono aggiunte altre contestazioni da parte della dottrina e di alcuni interessati al trattamento che hanno visto riaffiorare dal passato proprie vicende personali.

Il Garante Privacy⁽⁴⁹⁵⁾, fine di individuare le soluzioni maggiormente idonee a coniugare la più ampia conoscenza delle pronunce giurisdizionali e il diritto alla protezione dei dati personali, si è dichiarato sin da subito disponibile ad ogni opportuno confronto⁽⁴⁹⁶⁾.

⁴⁹⁵ Si veda la dichiarazione del Garante, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3432529>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015.

⁴⁹⁶ Il Garante ha infatti dichiarato che l'iniziativa è *“di indubbio rilievo e che va sicuramente apprezzata nella finalità - cui è preordinata - di rendere accessibile a ciascun cittadino un patrimonio giuridico così prezioso quale, appunto, quello costituito dalle pronunce di legittimità. E tuttavia, la circostanza della pubblicazione integrale delle pronunce - con anche i nominativi, per esteso, delle parti e dei terzi coinvolti a qualunque titolo - non può non suscitare più di una preoccupazione in ordine alla garanzia del diritto alla protezione dei dati personali (spesso anche sensibili e giudiziari) degli interessati. (...) In proposito, va infatti considerato se le stesse apprezzabili finalità di promozione della conoscenza, da parte dei cittadini, degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione non siano egualmente realizzabili con modalità maggiormente idonee a tutelare il diritto alla riservatezza degli interessati. In tal senso, potrebbe essere utile riflettere sull'opportunità di espungere dai provvedimenti i dati identificativi, che pur nulla togliendo alla comprensione del contenuto giuridico della pronuncia, consentirebbe tuttavia di minimizzare l'impatto, in termini di riservatezza, della più ampia accessibilità dell'atto in rete. (...) Al fine di individuare le soluzioni maggiormente idonee a coniugare la più ampia conoscenza delle pronunce giurisdizionali e il diritto alla protezione dei dati personali, questa Autorità si dichiara sin da ora disponibile ad ogni utile confronto”*.

Mentre tutta l'attenzione si concentrava sul rispetto della privacy dei soggetti indicati all'interno delle sentenze, in pochi sottolineavano come il problema fosse di duplice natura.

Se da una parte vi è il diritto alla privacy, dall'altra vi è il rispetto del diritto all'oblio.

Nonostante alcune critiche la norma in tema di trattamento dei dati personali è chiara, così come appare chiara l'interpretazione data da tale norma dal provvedimento del Garante.

Gli editori sono soggetti a norme che impongono l'anonimizzazione delle sentenze, mentre la Corte di Cassazione (ed il relativo centro di elaborazione dati) è soggetta a differenti limiti.

Non è chiaro, invece, il momento in cui la Corte di Cassazione e l'editore debbano eliminare riferimenti a fatti e dati personali di soggetti che vogliono poter vantare l'oblio su tali sentenze.

Pare corretto affermare, anche alla luce di quanto precedentemente esposto, che il momento potrebbe coincidere:

- i)* Nel caso di un soggetto che non abbia subito alcuna condanna, con il passaggio in giudicato della sentenza;
- ii)* Nel caso del soggetto che abbia subito una condanna in sede penale, con il momento in cui la pena sia stata espiata;
- iii)* Nel caso di un soggetto che abbia subito la condanna in sede civile, con il momento in cui sia ultimata l'esecuzione della stessa;
- iv)* Nel caso di un soggetto non abbia subito alcuna condanna in sede civile, con il passaggio in giudicato della stessa.

Ciò, stante la natura del diritto all'oblio, dovrebbe avvenire a seguito della richiesta del soggetto che intende far valere tale diritto e non quale automatismo connesso ad una valutazione aprioristica temporale.

3.10. Il Centro di Elaborazione Dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza

Nel 1981, con la legge 1 aprile 1981, n. 121⁽⁴⁹⁷⁾ il legislatore ha istituito il Centro di Elaborazione Dati, prima sotto la responsabilità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni e poi della Direzione centrale della polizia criminale⁽⁴⁹⁸⁾, il quale dispone di banche dati utilizzate per finalità di sicurezza⁽⁴⁹⁹⁾. Le sopra citate norme sono

⁴⁹⁷ Cfr. legge 1 aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, Capo I, consultabile in Internet all'indirizzo http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0583_1egge_1_Aprile_1981_n._121.pdf, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

⁴⁹⁸ Cfr. D.L. 31 marzo 2005, n. 45, *Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, art. 4: “*Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale (...)*”, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2005;44>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

⁴⁹⁹ Cfr. L. 1 aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, Capo I, art. 8: “*È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. (...)*” consultabile in Internet

state modificate dal D.L. 31 marzo 2005, n. 45⁽⁵⁰⁰⁾, convertito in L. 31 maggio 2005, n. 89, che ha trasferito la responsabilità del C.E.D. alla Direzione centrale della polizia criminale.

Come si legge al comma 1 dell'art. 6 alla lettera *a*) della citata norma⁽⁵⁰¹⁾, Dipartimento di Pubblica Sicurezza viene conferito il potere di raccogliere trattare dati, anche di natura personale, per l'espletamento dei compiti della repressione della criminalità.

Il Codice della Privacy, a sua volta⁽⁵⁰²⁾, ha dettato specifiche norme, operando una scelta di tutto rilievo, imposta della necessità di un'efficace tutela dell'ordine pubblico, concedendo alle attività di carattere

all'indirizzo

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0583_1egge_1_Aprile_1981_n._121.pdf, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

⁵⁰⁰ Cfr. D.L. 31 marzo 2005, n. 45, *Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, art. 4: “*Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale (...)*”, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2005;45>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

⁵⁰¹ Cfr. L. 1 aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, Capo I, art. 6, comma 1: “*Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:* a) *classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; (...)*”, consultabile in Internet all'indirizzo http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0583_1egge_1_Aprile_1981_n._121.pdf, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015

⁵⁰² Il riferimento, in questo caso, è agli articoli che vanno dal 46 al 49.

giudiziario di non essere soggette a tutti i principi dettati dalle norme in tema di trattamento dei dati personali⁽⁵⁰³⁾.

Il C.E.D. ha la facoltà di trattare non solo i dati raccolti dalle forze dell'ordine, ma anche quelli estratti da enti statali o a controllo statale, quali il PRA e l'INPS, ed addirittura provenienti da società private, quali operatori telefonici, Internet provider, ecc.

Tali dati possono essere profilati al fine di ottenere ancora maggiori informazioni e disporre di basi di dati ancora più ampie; questo complesso tecnologico è denominato *Sistema di Indagine (S.D.I.)*⁽⁵⁰⁴⁾.

La legge 121/81 ha istituito un'apposita commissione, la quale, tra i propri compiti, ha quello di assicurare che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente. L'attuale normativa prevede altresì la ora la possibilità in capo a quest'ultima di

⁵⁰³ Cfr. P. Perri, *Privacy, Diritto e sicurezza informatica*, Giuffrè, Milano, 2007, A. Maietta, "I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa dello Stato", in F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno Zencovich, *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004, pp. 166 e ss..

⁵⁰⁴ I soggetti che hanno la facoltà di utilizzare e trarre informazioni il S.D.I. sono: la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), le Capitanerie di Porto, la Polizia Locale e agli Agenti della Polizia Giudiziaria, qualora debitamente autorizzati. Al C.E.D., invece, può altresì accedere l'autorità giudiziaria, al fine di verificare gli accertamenti necessari per i procedimenti in corso. Cfr. L. 1 aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, Capo I, art. 9: "L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale", consultabile in Internet all'indirizzo http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0583_1egge_1_Aprile_1981_n._121.pdf, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

agire in giudizio sia dinnanzi al Garante della Privacy sia dinnanzi al tribunale competente, qualora ravvisi un trattamento non rispondente ai criteri stabiliti dalla normativa vigente⁽⁵⁰⁵⁾.

Nella versione originaria del 1981, il pionieristico comma 5 dell'art. 10 di tale normativa appariva analogo all'attuale art. 11 del Codice della Privacy; chiunque fosse venuto a conoscenza dell'esistenza di dati che lo riguardavano ritenuti errati o incompleti o illegittimamente raccolti, poteva presentare istanza al tribunale per ottenere la cancellazione o l'integrazione dei medesimi dati, analogamente a quanto è consentito ora all'interessato del trattamento nei confronti del titolare.

In relazione alle possibili conseguenze penali derivanti da un trattamento illecito di dati personali ivi contenuti, parte della dottrina riteneva ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 240 c.p.p.⁽⁵⁰⁶⁾, il quale disciplina l'obbligo di segretare informazioni illegalmente acquisite definendo il

⁵⁰⁵ Cfr. L. 1 aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, Capo I, art. 10: "Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. (...) La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. (...) Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi", consultabile in Internet all'indirizzo

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0583_1egge_1_Aprile_1981_n._121.pdf, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

⁵⁰⁶ A mente del quale il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti, provvedendo analogamente in relazione ai documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.

concetto, molto dibattuto in dottrina,⁵⁰⁷) di “raccolta illegale di informazioni”.

Anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale⁽⁵⁰⁸⁾ si ritiene che la prova illegale sia da considerarsi quella prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, ed in particolare di norme penali o processuali penalistiche, tra cui, come osservato da autorevole dottrina⁽⁵⁰⁹⁾ l'art. 167 del Codice della privacy⁽⁵¹⁰⁾.

⁵⁰⁷ Cfr., per approfondimento sul dibattito, F. Cordero, “Prove illecite”, in *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, p. 147. In senso contrario, cfr. A. Maietta, “I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa dello Stato”, in F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno Zencovich, *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004, pp166-175: “(...) si è avuto modo di evidenziare che, una significativa novità introdotta dal Codice rispetto alla L. 675/96 era dettata dalla previsione dell'art. 11 comma 2 secondo il quale «i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati»; (...) *apertis verbis*, il dato personale che, per l'art. 1 del Codice è un diritto *ex se* autonomo, se trattato *extra ordinem* è *tamquam non esset*”.

⁵⁰⁸ Cfr. Corte Costituzionale n. 173/2009, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=173>, sito Web consultato in data 1 aprile 2016: “*Deve preliminarmente porsi in rilievo che la normativa oggetto della presente questione è stata approvata per porre rimedio ad un dilagante e preoccupante fenomeno di violazione della riservatezza, che deriva dalla incontrollata diffusione mediatica di dati e informazioni personali, sia provenienti da attività di raccolta e intercettazione legalmente autorizzate, sia-fatto più grave, che riguarda direttamente il presente giudizio-effettuate al di fuori dell'esercizio di ogni legittimo potere da pubblici ufficiali o da privati mossi da finalità diverse, che comunque non giustificano l'intrusione nella vita privata delle persone. La preoccupazione del legislatore è stata quella di evitare che la doverosa osservanza delle norme che impongono la pubblicità degli atti del processo possa risolversi in un ulteriore danno per le vittime delle illecite interferenze, le quali, oltre ad aver subito indebite intrusioni nella propria sfera personale, rimarrebbero esposte, per un lungo periodo, al rischio che il frutto dell'attività illegale di informazione e intercettazione possa diventare strumento di campagne diffamatorie e delegittimanti nei loro riguardi. Il pericolo è apparso aumentato per la constatazione, di comune esperienza, che non è garantita, nelle condizioni normative ed organizzative attuali, una adeguata tenuta della segretezza degli atti custoditi negli uffici giudiziari, come purtroppo dimostrano le frequenti «fughe» di notizie e documenti*”.

⁵⁰⁹ Cfr. C. Conti, “Le intercettazioni illegali: lapsus linguae o nuova categoria sanzionatoria?”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2007, volume 2, p. 163, in

Di conseguenza, la prova fondata su un dato personale estratto dal C.E.D. in violazione delle norme che ne disciplinano il corretto trattamento, anche in termini temporali, non è utilizzabile in giudizio, in quanto illecito.

Appaiono così presenti alcune tutele della privacy dell'interessato, in relazione ai dati ivi contenuti.

Ma come è possibile tutelare l'oblio dei soggetti presenti in tali archivi?

Parte della dottrina ha tentato di rispondere a tale interrogativo muovendo direttamente dal Codice della privacy, il quale prevede, all'art. 11, direttamente richiamato dall'art. 54, che i dati personali devono essere *“conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”*. Nel caso in esame appare evidente come lo scopo del trattamento sia rinvenibile nell'attività tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

Secondo alcuni autori⁽⁵¹¹⁾, una volta concluse le operazioni dirette alla repressione del reato, mancando conseguentemente l'interesse al trattamento, la finalità della detenzione dei dati viene meno. Ciò

quale ritiene che *“fuori dalla portata sanzionatoria dell'art. 240 comma 2 c.p.p. tutti quei documenti che (...) non siano stati formati attraverso quel trattamento di dati personali che è definito illecito dagli artt. 167 ss. del codice della privacy. Così ad esempio i documenti contenenti informazioni che non siano dati personali (fotografia di un luogo che venga rubata) e i documenti contenenti dati personali trattati in violazione di norme del codice della privacy diverse da quelle espressamente richiamate dagli artt. 167 e ss. dello stesso Testo unico (...) saranno utilizzabili nel processo penale”*.

⁵¹⁰ Cfr. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167 comma 2: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”*, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248>, sito Web consultato in data 2 dicembre 2014.

⁵¹¹ Cfr. F. Ravizza *“Il diritto all'oblio nel processo penale”*, in *Cyberspazio e diritto*, 2013, volume 14, pp. 81-115.

determina, di conseguenza, la necessità di procedere alla cancellazione dei dati. Questa considerazione, tuttavia, appare limitata ad una ottica di stampo penalistico.

Nel C.E.D., infatti, sono trattati sia dati personali relativi a vicende processuali rilevanti per il processo penale, sia dati che sono stati estratti da archivi che nulla hanno a che vedere con vicende processuali; sono infatti presenti tabulati telefonici, registri automobilisti ecc..

La finalità rimane legata alla soppressione dei dati, ma l'origine di tali dati non è sempre connessa ad un procedimento penale o ad attività di indagine.

Ora, ben venga la cancellazione d'informazioni relative a procedimenti penali conclusi, ma si può chiedere la cancellazione di tabulati telefonici vecchi di anni? Il problema andrebbe forse posto in tema di origine dei dati e nella preventiva definizione dei tempi di conservazione. In tale archivio non dovrebbero giungere (e rimanere) dati troppo vecchi.

Ed è in questa tipologia di archivi che l'oblio svela improvvisamente una delle sue sue possibili accezioni; l'oblio diviene la pretesa ad un diritto che possa consentire di contrastare un trattamento di dati e di fatti non corretto in termini temporali.

Tale diritto, tuttavia, ben potrebbe configurarsi come un diritto alla cancellazione o alla rettifica dei dati, ovvero un diritto alla data retention. Dovendosi spingere ancora oltre appare necessario esaminare l'ambito di applicazione pratico del diritto all'oblio, inteso in senso stretto.

Quale diritto all'oblio vi può essere per dati che sono già difficilmente accessibili e certamente non più pubblici? L'ambito di applicazione di tale diritto, conseguentemente, dovrebbe essere considerato quantomeno molto limitato, proprio in considerazione della natura del dato e dei relativi limiti all'accessibilità.

3.11. Le banche dati della Pubblica Amministrazione e il diritto all'oblio

Per quanto concerne le banche dati utilizzate dalla Pubblica Amministrazione, pare necessario accennare al tema del bilanciamento tra il diritto alla privacy, il diritto all'oblio ed il diritto, costituzionalmente garantito, di accesso ai documenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione

Dagli articoli 24, 97, 114 della costituzione della Repubblica italiana, discendono i principi di imparzialità, buon andamento e di diritto di difesa nei confronti della PA⁽⁵¹²⁾, mentre a livello legislativo il Codice della Privacy, all'art. 59⁽⁵¹³⁾ rinvia alla legge 7 agosto 1990, n. 241, intitolata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che ha introdotto al Capo V la disciplina relativa all'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione.

La disciplina in esame prevede che sia consentito l'accesso a dati che riguardano la vita di un soggetto, unicamente quando siano necessari per la tutela di un altro diritto di pari rango.

⁵¹² Cfr. F. Caringella, *Corso di diritto amministrativo Profili sostanziali e processuali*. Giuffrè, Milano, 2011, nonché R. Miranda, "Diritto di accesso e riservatezza dopo la l. 15/2005", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2005, volume 3, pp. 571 e ss..

⁵¹³ D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *Codice della Privacy*, art. 60: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico", consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248>, sito Web consultato in data 2 dicembre 2014

Per quanto attiene, in particolare, ai dati giudiziari⁽⁵¹⁴⁾ una giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale⁽⁵¹⁵⁾ fa ritenere che sia possibile conoscere solamente l'esistenza o meno di una condanna penale⁽⁵¹⁶⁾, escludendo dai dati accessibili quelli riguardanti le conseguenze a cui è stato sottoposto l'individuo quali, a titolo esemplificativo, le concrete modalità di espiazione della pena ed analoghe informazioni.

Anche in questo caso il diritto all'oblio, allorché teorizzabile, appare di difficile applicazione. Vi è un forte interesse della Pubblica Amministrazione a trattare determinati dati, che rimangono non pubblici e la cui accessibilità è limitata a determinate categorie di persone. L'oblio, in questo caso, potrebbe concretizzarsi solo nel non consentire l'accesso a determinate informazioni a soggetti terzi, limitandone l'ambito di conoscibilità.

⁵¹⁴ Cfr. F. Sorrentino, "È arrivato il codice della privacy (con molti dubbi di costituzionalità). Limiti e problemi nel controllo dell'autorità giudiziaria", articolo disponibile in Internet all'indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/%5C%5C..%5Cdocumentazione%5Cstudi_contributi%5Csoorrentino3.htm, sito Web consultato in data 2 ottobre 2015.

⁵¹⁵ Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sentenza del 27 ottobre 1994, n. 247.

⁵¹⁶ In particolare, la sentenza decideva sulla richiesta di un difensore di ottenere un documento che certificasse i periodi di detenzione di una testimone della parte pubblica; tale istanza è stata rigettata dal giudice amministrativo, che ha motivato sostenendo che *"gli atti concernenti il fatto materiale della restrizione di un soggetto in carcere, a prescindere da eventuali profili di segretezza del procedimento penale in corso in quanto afferenti a un fatto negativo della esistenza storica del soggetto, come tale strettamente attinente alla privacy dell'interessato, devono ritenersi sottratti al diritto di accesso (...) In definitiva, nel campo penale, la conoscibilità che rispetti le regole date dall'ordinamento attiene solo ai dati formali, restando esclusi dal diritto d'accesso gli altri profili, come il trattamento carcerario o la vita e le abitudini del soggetto in carcere, che andrebbero, invece, ad incidere sul diritto all'oblio dell'interessato"*.

3.12. Le banche dati tecnico-scientifiche

Vi sono, infine, particolari banche dati, utilizzate dalla autorità al fine di catalogare e repertare i dati derivanti dalle attività tecniche espletate, comunemente denominate banche dati tecnico-scientifiche. A partire dai primi anni del secolo tali banche di dati sono divenute veri e propri contenitori digitali di informazioni relative a persone ed alle loro caratteristiche, fornendo così all'autorità uno strumento d'identificazione praticamente infallibile, anche mediante l'utilizzo di analisi su cromosomi⁽⁵¹⁷⁾ o di tecniche biometriche⁽⁵¹⁸⁾.

Con trascorrere del tempo sono state istituite vere e proprie banche dati genetiche, in una situazione di lacuna legislativa. Fino al 2009, infatti, nessuna norma era stata emanata per la regolamentazione dei prelievi di campioni genetici, divenuti oramai la prassi nei procedimenti civili e penali.

In un panorama di questo tipo abbiamo assistito alla risoluzione di una serie di casi, sia in Italia ⁽⁵¹⁹⁾ che all'estero⁽⁵²⁰⁾.

⁵¹⁷ Cfr. A. Scarcella, *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, Kluwer Italia, Milano, 2008.

⁵¹⁸ Cfr. G. Ziccardi, *Informatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 2012.

⁵¹⁹ Particolarmente interessante è il caso avvenuto a Parma, dove un extra comunitario, di nome Zefi Ilir, dopo aver rubato un'automobile, è stato identificato dai RIS che, prelevando campioni biologici sul luogo del crimine, hanno trovato un riscontro in una banca dati che ufficiosamente avevano creato, contenente la schedatura di profili genetici di tutti i soggetti sottoposti alle indagini, senza limiti di tempo. Il DNA del soggetto Zefi Ilir era stato registrato anni prima durante un'indagine per omicidio svolta a Dobbiaco, durante la quale le forze investigative avevano prelevato campioni biologici della maggior parte della popolazione del paese, senza, tuttavia, giungere alla soluzione del caso. Una volta conclusa l'indagine, le forze dell'ordine, invece che eliminare i campioni genetici, hanno agito in senso contrario, immagazzinando e catalogando i dati raccolti. Il caso aveva avuto un notevole impatto sulla l'opinione pubblica, che non aveva mancato di affermare più volte una totale compressione non giustificata da parte delle forze dell'ordine del diritto alla privacy.

⁵²⁰ Nel Regno Unito si segnala il caso di Peter Tobin, 62 anni, omicida seriale britannico già incarcerato per aver stuprato e ucciso una studentessa polacca, Angelika Kluk, che

Ciò avveniva grazie ad interi database genetici profilati ed ad operazioni di data mining, mediante interventi considerati ai limiti della legalità⁽⁵²¹⁾ o addirittura fuorilegge⁽⁵²²⁾, nella preoccupazione della dottrina che vedeva la necessità dell'affermazione di una genetic privacy⁽⁵²³⁾, da intendersi come *“genus della tutela della riservatezza, il diritto riconosciuto in capo a ciascun individuo di decidere quali tra le proprie informazioni genetiche possano essere conosciute da altri soggetti e secondo quali modalità d'accesso”*⁽⁵²⁴⁾.

La necessità di emanare una normativa specifica non era evidenziata solo dalla dottrina⁽⁵²⁵⁾, ma si rendeva necessaria con la firma del Trattato di Prüm.

fu inchiodato dal Dna del figlio, 17 anni dopo il brutale omicidio di Vicky Hamilton, adolescente scozzese per anni ritenuta semplicemente scomparsa.

⁵²¹ Cfr. G. Gennari, “Genetica forense e codice della privacy: riflessione su vecchie e nuove banche dati”, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, 2011, volume 5, pp. 1184 e ss..

⁵²² L'allora Garante, il Prof. Pizzetti, intervistato dall'Unità del 17 maggio 2006, aveva espresso tutte le sue perplessità non solo sul tema della legalità o meno di tali banche dati non ufficiali, ma anche sulle modalità di redazione di un'eventuale disciplina normativa: *“una cosa è se la normativa prevede che il Dna sia prelevato unicamente e soltanto al fine di trarne la sequenza alfanumerica ai fini identificativi con la distruzione del campione, altra cosa è se il prelievo del campione sia trattenuto in quanto campione e trattato oggi a un fine, ma domani a un'altra finalità. È proprio una discriminante molto forte. Altra questione poi è se sia lecito costituire banche dati. (...) Lei capisce che attraverso un campione io posso accedere a informazioni che possono essere devastanti nella vita di un individuo”*. L'articolo è disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=56422>, sito Web consultato in data 5 ottobre 2015.

⁵²³ Cfr., sul tema, G. M. Christenhusz, *Genetic Transparency?*, Brill, Leida, 2016. L'autrice, a pp. 150 e ss. si interroga sul rapporto tra trasparenza e privacy in abito genetico, affermando una sostanziale non conflittualità tra le due istanze.

⁵²⁴ Cfr. V. D'Antonio, “Il codice dei dati personali”, in *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, a cura di F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno Zencovich, Giuffrè, Milano, 2004, 337-396.

⁵²⁵ Cfr. S. Rodotà, “Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela”, in *Rivista Critica di Diritto Privato*, 2000, volume 18, pp. 578-604.

L'art. 2 di tale Trattato sanciva infatti che *“le Parti contraenti si impegnano a creare e a gestire degli schedari nazionali di analisi DNA al fine di perseguire le violazioni penali”*⁽⁵²⁶⁾; in applicazione di tale disposizione la legge 30 giugno 2009, n. 85, si occupa di dare una disciplina completa non solo alle questioni legate agli archivi elettronici.

Furono così introdotti gli articoli 224**bis**⁽⁵²⁷⁾ e 359**bis**⁽⁵²⁸⁾ del codice di procedura penale, che disciplinavano, a specifiche condizioni, la

⁵²⁶ Il Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, all'art. 2 prevede che *“le Parti contraenti si impegnano a creare e a gestire degli schedari nazionali di analisi DNA al fine di perseguire le violazioni penali. Il trattamento dei dati registrati negli schedari sulla base del presente trattato verrà effettuato, fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, in conformità con il diritto nazionale applicabile al processo di trattamento in questione. Allo scopo di attuare il presente trattato, le parti contraenti garantiscono che siano disponibili i dati indicizzati, che si riferiscono al contenuto degli schedari nazionali di analisi DNA di cui al paragrafo 1, 1a frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codante del DNA ed un riferimento. I dati indicizzati non devono contenere nessun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non possono essere attribuiti a nessuno (tracce aperte) devono essere riconoscibili come tali. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente stabilisce gli schedari nazionali di analisi DNA cui vengono applicati gli articoli dal 2 al 6, nonché le condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1”*, il testo del trattato è consultabile all'indirizzo http://www.vehicle-documents.it/lex/varie/trattato_prum.pdf, sito Web consultato il 1 ottobre 2015.

⁵²⁷ L'art. 224 bis del Codice di Procedura Penale prevede che *“quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. (...)”*.

⁵²⁸ Cfr. Codice di Procedura Penale, art 359-bis: *“Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste. (...)”*.

possibilità dell'autorità di procedere forzatamente, ai fini delle indagini, a prelievi di materiale genetico.

Contestualmente veniva istituita⁽⁵²⁹⁾ la *Banca Dati Nazionale del DNA*, presso il Ministero degli Interni, nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

La legge, complessivamente, aveva il compito di disciplinare determinati comportamenti da attuare nel corso delle indagini, come, ad esempio, le modalità in cui possono essere effettuati i prelievi⁽⁵³⁰⁾, i casi in cui detti prelievi potevano essere considerati leciti⁽⁵³¹⁾, i soggetti che potevano essere sottoposti a tale trattamento⁽⁵³²⁾, la refertazione dei profili genetici⁽⁵³³⁾, le sanzioni penali a carico di chi violava le norme in esame,⁽⁵³⁴⁾

⁵²⁹ Cfr. L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 5: “*Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA*”, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm>, Sito Web consultato in data 30 novembre 2015.

⁵³⁰ Cfr. L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 9, comma 3, 4, 5, 6, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

⁵³¹ Cfr. L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 9, comma 2, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

⁵³² Cfr. L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 9, comma 1, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

⁵³³ Cfr. L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 10, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

⁵³⁴ Cfr. L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 14, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015

l'istituzione di particolari strumenti di garanzia, nonché specifiche norme di data retention⁽⁵³⁵⁾ del dato genetico⁽⁵³⁶⁾.

La questione della conservazione dei dati genetici appare di enorme importanza, soprattutto sotto il profilo della riservatezza e, da un punto di vista più ampio, del diritto all'oblio.

In primo luogo deve essere rilevato come autorevole dottrina abbia indicato come particolarmente elevato il termine di 40 anni⁽⁵³⁷⁾. Per quanto concerne la trattazione, bisogna domandarsi se appare possibile teorizzare l'esistenza di un diritto all'oblio genetico in relazione ai dati ospitati in tali archivi.

In questo caso, possono valere considerazioni analoghe a quelle effettuate nel paragrafo precedente.

⁵³⁵ Cfr. L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 15, consultabile in Internet all'indirizzo <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

⁵³⁶ L'articolo riporta che: *“a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo”*.

⁵³⁷ Cfr. I. Abrusci, *La cancellazione dei profili e la distruzione dei campioni*, in *Banca dati del DNA e accertamento penale*, Giuffrè, Milano, 2010.

La banca dati del DNA, infatti, non appare certamente essere una banca dati pubblica, conoscibile ad un pubblico indeterminato, a differenza di Internet.

Sul punto, si sottolinea come nel Regno Unito si sia arrivati a effettuare valutazioni di tipo genetico in merito alla (presunta)⁽⁵³⁸⁾ corretta identità di Jack lo Squartatore⁽⁵³⁹⁾ e distanza di oltre 100 anni dai fatti.

Qualora, nel fine dell'800, si fosse tentato di cancellare determinati dati genetici, al fine di arrivare all'oblio, non si sarebbe potuto arrivare a tali risultati. Così, in futuro, è possibile che l'evoluzione tecnologica porti a nuove tecnologie forensi applicate su campioni genetici⁽⁵⁴⁰⁾ o comunque nuove tecnologie, applicate su reperti, consentano di risolvere casi di grande interesse, anche storico.

Appare così necessario interrogarsi sul rapporto esistente tra un possibile oblio di tali dati e l'interesse storico a poter risolvere fatti di cronaca di grande interesse, analoghi a quelli sopra citati.

In relazione a ciò appare interessante rilevare come non siano solo i singoli dati genetici a poter risolvere, a distanza di anni, determinate indagini, ma anche l'incrocio di dati genetici con altri dati di tipo statistico.

Sono stati costruiti, infatti, database che incrociano tali tipologie di dati riferiti ai comportamenti di serial killer, definendo possibili

⁵³⁸ Cfr. J. Hainsworth, *Jack the Ripper--Case Solved, 1891*, McFarland, Jefferson, 2015.

⁵³⁹ Cfr. D. A. Hays, "The Evolving Identity of Jack the Ripper: British Perceptions of a Serial Killer from 1929 to 1972", in *Atti della ventitresima Annual Clement S. Stacy Memorial Undergraduate Research Conference Proceedings*. 2015, reperibile in Internet all'indirizzo <http://webs.purduecal.edu/lass/files/2014/07/23rd-Annual-Clement-S-Stacy-Undergraduate-Research-Conference-ADA.pdf>, sito Web consultato in data 3 novembre 2015.

⁵⁴⁰ Cfr. W. Colin, D. Wilson. *Written in blood: a history of forensic detection*, Diversion Books, New York, 2015.

comportamenti futuri e futuribili, ed aiutando le operazioni di indagine, arrivando sino a prevedere possibili vittime⁽⁵⁴¹⁾.

Cancellare ogni dato per tutelare l'oblio di determinati soggetti, pertanto, potrebbe non apparire una procedura attuabile. Anche in questo caso potrebbe essere valutata l'opportunità di tutelare l'oblio limitando la sfera di conoscibilità di tali dati a determinati soggetti.

⁵⁴¹ Cfr. S. Holland, "Unmasking serial murder: a comparison of a South African murder series with characteristics from the federal bureau of investigation serial murder database", articolo disponibile in Internet all'indirizzo <http://wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/18394>, sito Web consultato in data 10 novembre 2015.

CAPITOLO 4

PROSPETTIVE FUTURE

SOMMARIO: 4.1. Le linee guida interpretative ed operative della pronuncia - 4.2. Le Linee guida proposte dal Gruppo ex art. 29 - 4.3. Alcuni rilievi critici - 4.3.1. Diritto all'oblio o diritto a riscrivere l'identità digitale - 4.3.2. Giurisdizione ed obblighi di risultato - 4.4. Cautele a salvaguardia degli interessi dell'interessato - 4.5. Google e l'Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten - 4.5.1. Il ruolo dell'interessato al trattamento nella vita pubblica - 4.5.2. La tipologia di informazione - 4.5.3. La fonte - 4.5.4. Il tempo - 4.5.5. La procedura - 4.6. La condotta del motore di ricerca dopo la sentenza - 4.7. Reagire all'americana, all'europea o all'italiana- 4.8. Le reazioni dei garanti nazionali - 4.8.1. L'impostazione del Garante francese- 4.8.2. - L'impostazione del Garante del Regno Unito - 4.8.3. L'impostazione del Garante olandese - 4.8.4. L'impostazione del Garante spagnolo - 4.9. L'impostazione del Garante italiano - 4.9.1. Oblio e cronaca giudiziaria - 4.9.2. Antiche militanze politiche, ancora tra oblio e diffamazione - 4.9.3. Politica e film erotici - 4.9.4. Tra oblio e snippet - 4.9.5. L'effettività della tutela - 4.10. Il regolamento europeo - 4.11. Il diritto alla cancellazione ed all'oblio: genesi - 4.12. Il diritto alla cancellazione ed all'oblio: il testo definitivo - 4.13. Una analisi critica: l'ambiguità del testo e problemi applicativi - 4.14. Dimenticare è l'eccezione, ricordare è la regola - 4.15. Zittrain, l'oblio ed il fallimento reputazionale - 4.16. Lessig ed il codice 2.0. - 4.17. Soluzioni tutte italiane - 4.17.1. Una previsione normativa ad hoc per il diritto all'oblio - 4.17.2. La proposta del minimo mezzo - 4.17.3. I 15 millimetri di buona memoria e le teorie degli spazi reputazionali - 4.17.4. La teoria della gestione reputazionale integrata

4.1. Le linee guida interpretative ed operative della pronuncia.

A seguito della sentenza C-131/12 resa nel caso “Google Spain”, anche alla luce di una situazione di contrasto tra le Corti europee ed i Garanti

nazionali⁵⁴²) il Gruppo di Lavoro⁽⁵⁴³⁾ ha deciso di formulare alcune linee guida interpretative ed operative della pronuncia.

Tali linee guida dovrebbero essere d'aiuto ai garanti nazionali che, come osservato da parte della dottrina⁽⁵⁴⁴⁾, si troveranno a fronteggiare una molteplicità di richieste da parte delle persone a cui i motori di ricerca hanno negato le proprie richieste.

Google Inc., da parte sua, ha reagito al provvedimento stimolando una consultazione mista di opinioni di privati cittadini ed esperti, al fine di evidenziare le necessarie regole di condotta, tenendo conto della portata della sentenza C-131/12 e degli importanti principi che la stessa afferma. Come si vedrà, la reazione della società può essere vista come un tentativo di comprendere, tenendo conto di un certo consenso online, come operare nel nuovo scenario delineato dalla Corte di Giustizia, oppure come un tentativo di evidenziare la portata della pronuncia, mostrando prevalentemente gli effetti negativi della stessa.

4.2. Le linee guida proposte dal Gruppo di Lavoro

Nel mese di novembre 2014, il Gruppo di Lavoro ha pubblicato delle linee guida per l'implementazione, da parte dei Garanti nazionali, della sentenza C-131/12 ⁽⁵⁴⁵⁾.

⁵⁴² Cfr. M. Peguera, "In the aftermath of Google Spain: how the right to be forgotten is being shaped in Spain by courts and the Data Protection Authority", in *International Journal of Law and Information Technology*, 2015, volume 23.4, pp. 325-347, in Internet all'indirizzo

<http://www.ijlit.oxfordjournals.org/content/early/2015/09/29/ijlit.eav016>, sito Web consultato in data 18 dicembre 2015.

⁵⁴³ Si ricorda come Il Gruppo di Lavoro è stato istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46 sia indicato in questa tesi dottorale semplicemente come "Gruppo di Lavoro".

⁵⁴⁴ Cfr. H. Kranenborg, "Google and the Right to Be Forgotten", in *European Data Protection Law Review*, 2015, volume 1, pagina 70 e ss..

⁵⁴⁵ Reperibile in Internet all'indirizzo <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion->

In tale documento sono riepilogati i punti salienti della pronuncia e fornite alcune indicazioni operative.

Innanzitutto, il Gruppo di Lavoro prevede che gli effetti pratici della sentenza saranno comunque piuttosto limitati, dovendo i Garanti nazionali operare un doveroso bilanciamento tra gli interessi contrapposti dell'interessato alla deindicizzazione e degli altri soggetti interessati a che i dati rimangano indicizzati⁽⁵⁴⁶⁾.

Fermo restando che l'interesse dell'interessato al trattamento può prevalere sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, si sottolinea che il bilanciamento può dipendere dalla natura dei dati e dall'interesse del pubblico ad accedere a tale particolare informazione. In particolare, l'interesse pubblico⁽⁵⁴⁷⁾ alla non deindicizzazione sarà da tenere in maggiore considerazione nel caso in cui l'interessato al trattamento ricopra un ruolo pubblico⁽⁵⁴⁸⁾.

Sul punto è stato evidenziato, in particolare dalla dottrina americana⁽⁵⁴⁹⁾, la criticità connessa alla possibilità di far prevalere il diritto alla riservatezza rispetto all'interesse pubblico di conoscere dettagli della vita privata di soggetti che entrano *nell'arena pubblica*⁽⁵⁵⁰⁾, prevalenza che, in

recommendation/files/2014/wp225_en.pdf, sito Web consultato in data 30 gennaio 2016.

⁵⁴⁶ *Ibid*, punto 3, pag. 2.

⁵⁴⁷ *Ibid*, punto 2, pag. 2.

⁵⁴⁸ Cfr. R. Delfino, "European Community Legislation and Actions", in *European Review of Contract Law*, 2015, volume 11.1, pp. 46-50.

⁵⁴⁹ Cfr. M. L. Rustad, S. Kulevska, "Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow", in *Harvard Journal of Law and Technology*, 2015, volume 28, pp. 349 e ss.. L'articolo è altresì disponibile on-line all'indirizzo, <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v28/28HarvJLTech349.pdf>, sito Web visitato in data 10 marzo 2015.

⁵⁵⁰ Cfr. P. Nemitz, "The U.S. Should Adopt the "Right To Be Forgotten", intervento tenuto presso *Intelligence Squared U.S.* l'11 marzo 2015, disponibile in Internet all'indirizzo [http://www.intelligencesquaredus.org/debates/](http://www.intelligencesquaredus.org/debates/upcoming-) upcoming-

conformità alla giurisprudenza nordamericana, non dovrebbe essere raramente concessa⁽⁵⁵¹⁾.

In particolare, viene sottolineato come le autorità garanti nazionali dovranno tenere sistematicamente in conto l'interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni di cui si chiede la deindicizzazione. In tal senso, nel caso in cui l'interesse pubblico avesse maggiore rilevanza, la deindicizzazione non sarebbe appropriata⁽⁵⁵²⁾.

Partendo dal presupposto che i gestori di motori di ricerca sono titolari di un trattamento autonomo, viene stabilito che l'interessato alla deindicizzazione non è tenuto, ai fini della rimozione, a contattare i controinteressati titolari dei siti su cui si trovano pubblicate le informazioni oggetto del contendere⁽⁵⁵³⁾.

L'obbligo non spetta neppure al gestore del motore di ricerca, il quale, tuttavia, ha facoltà di contattare i titolari dei siti su cui è pubblicata l'informazione da deindicizzare al fine di avere cognizione del contesto e delle circostanze relative a tale informazione e di valutare così la legittimità o meno della richiesta di rimozione⁽⁵⁵⁴⁾.

debates/item/1252-the-u-s-should-adopt-the-right-to-be-forgotten-online, sito Web consultato in data 10 marzo 2016. Paul Nemitz è “Director for Fundamental rights and Union citizenship in the Directorate General for Justice of the European Commission”. Il relativo è profilo è disponibile in Internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/8th_forum_biographies_en.pdf, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁵⁵¹ Cfr. il caso nordamericano *Bosley v. WildWetT.com*, nel quale fu compressa la libertà di espressione in relazione a contenuti di natura sessuale che avevano l'unico scopo di mettere in imbarazzo un soggetto il quale non rivestiva più alcun ruolo pubblico. Per una disamina del caso cfr. P. Siegel, *Communication law in America*, Rowman Rittelfield, Lenman, 2008.

⁵⁵² Si veda, ampiamente, il punto 3, p. 2 .

⁵⁵³ *Ibid*, punto 5, p. 2.

⁵⁵⁴ *Ibid*, punto 5, p. 2.

Viene infine sottolineato che la normativa a tutela dei dati personali si applica all'attività del gestore di un motore di ricerca e che pertanto gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dalla direttiva 95/46 e le legislazioni nazionali che l'implementano⁽⁵⁵⁵⁾.

4.3. Alcuni rilievi critici

La creazione di linee guida volte a regolamentare i confini del diritto all'oblio ha sollevato un vivace dibattito tra gli studiosi europei e quelli nordamericani.

In particolare alcuni autori statunitensi hanno osservato come l'idea di creare un diritto dai siffatti contorni sia una idea non concretamente realizzabile, mentre altri l'hanno considerata come attuabile⁽⁵⁵⁶⁾.

Numerose sono state le critiche alla impostazione, che ha condotto alcuni a parlare del momento più triste di Internet⁽⁵⁵⁷⁾. Nei paragrafi seguenti si avrà cura di analizzarne il contenuto, con riferimento agli aspetti che appaiono maggiormente critici.

⁵⁵⁵ *Ibid*, pp. 7 e 8.

⁵⁵⁶ Cfr. M. Leta Ambrose Jones, *Ctrl + Z: The Right to Be Forgotten*, NYU press, New York, 2016, la quale a pag. 55 dello scritto riporta come alcuni autori americani abbiano addirittura ritenuto l'idea "ridicola". La professoressa Meg Leta Ambrose Jones è professor alla Georgetown University's in Communication, Culture & Technology e concentra le proprie ricerche sul rapporto tra tecnologia e diritto. Maggiori informazioni sono reperibili all'indirizzo <http://explore.georgetown.edu/people/ma1318/>, sito Web consultato in data 30 marzo 2015.

⁵⁵⁷ Cfr. M. Douglas, "Questioning the right to be forgotten", in *Alternative Law Journal*, volume 40, pp. 109-112, in Internet all'indirizzo <http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=294237379553967;res=IELAP A>, sito Web visitato in data 15 ottobre 2015.

4.3.1. Diritto all'oblio o diritto a riscrivere l'identità digitale?

Conformemente al quadro delineato dai Gruppo di Lavoro, l'interessato può richiedere o meno a ciascun motore di ricerca l'indicizzazione di determinati risultati, in forza del proprio diritto all'oblio. Tale richiesta può essere effettuata indipendentemente su ciascun motore di ricerca⁽⁵⁵⁸⁾. È così possibile chiedere ad un motore di ricerca la deindicizzazione di un contenuto che offra una determinata versione dei fatti, senza necessariamente chiedere che un differente contenuto che offra una versione dei fatti diversi sia indicizzato. È così sarà possibile richiedere ad un motore di ricerca specialistico⁽⁵⁵⁹⁾ di rimuovere determinate informazioni (si pensi, ad esempio, indicazioni relative a esperienze lavorative passate) e chiedere al generalista di mantenerle.

Secondo il Gruppo di Lavoro, inoltre, l'interessato non sarebbe tenuto a richiedere a tutti i gestori di motori di ricerca la deindicizzazione e la rimozione dai risultati di ricerca di dati personali che lo riguardano. È lui solo a decidere se rivolgere tale richiesta a un solo gestore o a più gestori, secondo un suo personale e discrezionale apprezzamento⁽⁵⁶⁰⁾.

⁵⁵⁸ Cfr. M. L. Rustad, S. Kulevska, "Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow", in *Harvard Journal of Law and Technology*, 2015, volume 28, pp. 349 e ss.. L'articolo è altresì disponibile on-line all'indirizzo, <http://www.jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v28/28HarvJLTech349.pdf>, sito Web visitato in data 10 marzo 2015.

⁵⁵⁹ Si noti che le linee guida paiono incredibilmente escludere - in contrasto con la sentenza - i motori di ricerca non generalisti, a meno che tali motori non permettano una profilazione generalizzata dell'interessato.

⁵⁶⁰ *Ibid*, p. 7 si legge come "un individuo può scegliere come esercitare i propri diritti in relazione ai motori di ricerca scegliendo uno o più di essi. Effettuando una richiesta ad uno o più motori di ricerca l'individuo effettua una valutazione relativa all'impatto della comparsa delle informazioni controverse in uno o più dei motori di ricerca e, di conseguenza, prende una decisione relativa ai rimedi che possono essere sufficienti a diminuire o eliminare tale impatto". La versione in lingua originale è la seguente: "an individual may choose how to exercise his or her rights in relation to search engines by selecting one or several of them. By making a request to one or several search engines the individual is making an assessment of the impact of the appearance of the controverted information in one or several

In questo contesto è necessario domandarsi se un potere di imperio sui risultati della ricerca sia effettivamente un diritto all'oblio, inteso nella sua accezione classica, ovvero un diritto alla autodeterminazione della propria identità digitale, se non addirittura uno strumento per sfuggire a quella che è stata definita quale la dittatura dell'algoritmo del motore di ricerca, il quale arbitrariamente decide cosa mostrare, condizionando così l'accesso alle informazioni⁽⁵⁶¹⁾.

of the search engines and, consequently, makes a decision on the remedies that may be sufficient to diminish or eliminate that impact”.

⁵⁶¹ Cfr. G Fioriglio, “Dittatura dell’Algoritmo: Motori di Ricerca Web e Neutralità della Indicizzazione: Profili Informatico-Giuridici”, in *Bocconi Legal Papers*, 2015, volume 5, pp. 113 e ss.. L’articolo è altresì stato pubblicato in *Rivista Elettronica di Economia e Management*, volume 1, pp. 63-82, disponibile in Internet all’indirizzo http://www.clioedu.it/riviste/diritto-economia-management/pdf/rivistaelettronica_2015_1.pdf, sito Web consultato in data 16 aprile 2016. A pag. 86 dello scritto l’autore evidenzia come *“al potere derivante dall’uso di agenti digitali e al godimento dei conseguenti benefici, anche patrimoniali, deve pertanto accompagnarsi la responsabilità per l’uso medesimo, nonché la necessità di garantirne la correttezza e la neutralità, salva esplicita e inequivocabile dichiarazione che i risultati eventualmente forniti non sono, né tendono ad essere, neutrali ed oggettivi. Una costante ed attenta riflessione in materia è quindi assolutamente necessaria per evitare il consolidarsi di un potere dittatoriale e censorio, seppur conquistato sul campo, in capo a chi fornisce, di fatto, un fondamentale e imprescindibile strumento di accesso alla sterminata e crescente mole di informazioni digitali, anche indipendentemente dal loro formato”*, concludendo come sarebbe auspicabile che i gestori dei motori di ricerca rivelassero l’algoritmo di base mediante il quale è effettuata l’indicizzazione.

Una posizione analoga era già stata espressa, in passato, dai più famosi L. D. Intron, H. Nissenbaum, “Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters”, in *The Information Society*, 200, volume 16, p. 169-185. Tali autori, a p. 181 dello scritto, sostenevano che *“come primo passo dobbiamo domandare la piena e veritiera divulgazione delle regole principali (o algoritmi) che governano l’indicizzazione, la ricerca, la prioritizzazione, messe giù in un modo significativo per la maggior parte degli utenti del Web. Ovviamente questo potrebbe aiutare gli spammers”*. La versione in lingua originale è la seguente: *“As a first step we would demand full and truthful disclosure of the underlying rules (or algorithms) governing indexing, searching, and prioritizing, stated in a way that is meaningful to the majority of Web users. Obviously, this might help spammers”*.

La scelta di apparire nei risultati di ricerca di un motore e di non apparire nei risultati di ricerca di un altro, infatti, non porta all'oblio, bensì a un determinato apparire, a una precisa immagine pubblica dell'interessato.

Si giunge così al paradosso che la finalità perseguita di esercitare un diritto all'oblio si tramuta nell'esercizio di un diritto del tutto diverso, finalizzato all'autodeterminazione della propria "immagine digitale", un *habeas data*, o meglio un *habeas SERP*⁽⁵⁶²⁾ che ha più a che vedere con il diritto all'immagine e all'identità personale che con il diritto ad essere dimenticati.

4.3.2. Giurisdizione ed obblighi di risultato

Il secondo profilo è legato a finalità antielusive contenute nelle linee guida. Il Gruppo di Lavoro, infatti, ritiene che gli obblighi di rimozione sanciti dalla sentenza C-131/12 siano da considerarsi degli obblighi di risultato. Ciò in quanto la tutela data all'interessato, secondo il testo della direttiva e l'interpretazione della Corte di Giustizia, deve essere effettiva.

Da questo deriverebbe, secondo il Gruppo di Lavoro, l'obbligo per il gestore di ricerca di effettuare la deindicizzazione da tutti i domini su cui opera il motore di ricerca⁽⁵⁶³⁾ e non solamente dai domini del luogo di stabile esercizio dell'attività del gestore del motore di ricerca⁽⁵⁶⁴⁾.

⁵⁶² Sul punto si veda nel prosieguo.

⁵⁶³ Cfr. G. W. Voss, "After Google Spain and Charlie Hebdo: The Continuing Evolution of European Union Data Privacy Law in a Time of Change", in *Business Lawyer*, 2016, volume 71, pp. 281 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2711996>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁵⁶⁴ *Ibid*, punto 7, p. 3.

Come è stato osservato⁽⁵⁶⁵⁾ la sentenza C-131/12 taceva sulla portata geografica del diritto all'oblio, portando alcuni ad interrogarsi sulla relativa portata territoriale⁽⁵⁶⁶⁾. Conseguentemente ci si è interrogati sul comprendere su quali estensioni locali del motore sia possibile richiedere l'indicizzazione⁽⁵⁶⁷⁾.

⁵⁶⁵ Cfr. D. B. J. Svantesson, "The Google Spain case: Part of a harmful trend of jurisdictional overreach", in *EUI Working Paper RSCAS*, in Internet all'indirizzo http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/36317/RSCAS_2015_45.pdf?sequence=1, sito Web consultato in data 22 dicembre 2015.

⁵⁶⁶ Cfr. M. Lokke. "Back to basics: when does EU data protection law apply?", in *International Data Privacy Law*, 2011, volume 1, pp. 92-110, articolo presente in Internet all'indirizzo <http://idpl.oxfordjournals.org/content/early/2011/01/24/idpl.ipq009>, sito Web visitato in data 25 dicembre 2015.

⁵⁶⁷ Cfr. D. Krošlák, "Practical Implementation of the Right to be Forgotten in the Context of Google Spain Decision", in *Communication Today*, 2015, volume 1, pagina 58-71. L'articolo è altresì presenti in Internet all'indirizzo <http://www.communicationtoday.sk/download/1/2015/Kroslak%20-%20CT%201-2015.pdf>, sito Web consultato in data 24 dicembre 2015.

A pagina 69 dello scritto citato nella precedente nota si evidenzia come *"tuttavia, ciò non vuol dire che si sia risposto ad ogni domanda, e che tutti i problemi di Google siano stati risolti. Probabilmente il punto più delicato è l'interpretazione di Google alla circostanza secondo la quale la decisione CJUE sia applicabile solo ai domini di Google della UE e degli Stati AELS (quindi per i nomi di dominio come google.sk, google.it, ecc.). D'altra parte, WP29 ritiene che, al fine di dare piena effettiva tutela ai diritti della persona interessata come definito dalla sentenza della Corte, le deindicizzazioni devono essere attuate in modo tale da garantire l'effettiva e completa tutela dei diritti degli interessati e che il diritto comunitario non possa essere eluso. In questo senso, la limitazione della deindicizzazione a domini UE effettuata sulla base del fatto che gli utenti tendono ad accedere motori di ricerca tramite i loro domini nazionali, non può essere considerata una misura sufficiente a garantire i diritti degli interessati conformemente alla sentenza. In pratica, ciò significa che in ogni caso di deindicizzazione dovrebbe anche essere efficace su tutti i domini pertinenti, compreso il .com. Pertanto, vi è stata pressione su Google affinché espanda la possibilità di deindicizzazione dei risultati anche al dominio google.com Tuttavia, il motore di ricerca non ha dimostrato la volontà di soddisfare tali richieste"*. La versione in lingua originale inglese è la seguente: *"however, that is not to say that all questions have been answered and all problems of Google have been solved Probably the most sensitive issue is Google's interpretation that the CJ EU decision is only applicable for the Google*

Il global privacy counsel di Google Inc., Peter Fleischer, ha subito dichiarato, in merito all'attività posta in essere da Google Inc., che: *“noi non leggiamo la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-131/12 come una sentenza di portata globale, trattandosi di una applicazione del diritto europeo che si applica ai servizi offerti ai cittadini europei. (...) È nostra prassi ormai consolidata di rispettare il diritto nazionale, elaborando le rimozioni dai risultati della ricerca per la versione di ricerca sulle ccTLD nazionali. Rimuoviamo regolarmente i risultati dalle versioni specifiche del Paese nel quale si effettua la ricerca in questo modo, in genere sulla base di segnalazione pervenuta tramite i nostri Webform, dall'utente, il quale ci ha reso edotti di eventuali violazioni del diritto nazionale. Ad esempio, gli utenti in Germania possono avvertirci a pagine con contenuti estremisti che violano la legge tedesca, che potremmo rimuovere dai risultati di ricerca Google.de. Nella sua decisione, la CGUE ha presentato un'interpretazione giuridica che interessa più Paesi contemporaneamente. Abbiamo sentito alcuni DPA e altri richiedono coerenza tra gli Stati nella attuazione della sentenza, e abbiamo quindi deciso di rispettare questo sforzo, estendendo ogni rimozione di tutti i paesi dell'UE / AELS ccTLD”⁵⁶⁸.*

domains of the EU and the EFTA member states (hence for domain names like google.sk, google.it, etc.). On the other hand, WP29 considers that in order to give full effect to the data subject's rights as defined in the Court's ruling, de-listing decisions must be implemented in such a way that they guarantee the effective and complete protection of data subjects' rights and that EU law cannot be circumvented. In that sense, limiting de-listing to EU domains on the grounds that users tend to access search engines via their national domains cannot be considered a sufficient means to satisfactorily guarantee the rights of data subjects according to the ruling. In practice, this means that in any case de-listing should also be effective on all relevant domains, including .com. Therefore, there has currently been pressure exerted on Google to expand the possibility of removing search results from the domain google.com as well. However, the search engine has not shown much will to take the requested steps”.

⁵⁶⁸ La versione in lingua originale è la seguente: *“We do not read the decision by the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) in the case C-131/12 (the “Decision”) as global in reach it was an application of European law that applies to services offered to Europeans.[...]It is our long-established practice to comply with national law by processing removals from search results for the*

L'impostazione offerta da in un primo momento Google, supporta da alcuni autori⁽⁵⁶⁹⁾ non appare del tutto in linea con quella dei Garanti Europei.

Il Gruppo di Lavoro, infatti, sottolinea come *“la sentenza stabilisca dunque un obbligo di risultato che interessa l'intera operazione trattamento effettuato dal motore di ricerca. L'adeguata attuazione della sentenza deve essere fatta in modo tale che gli interessati siano effettivamente protetti contro l'impatto della diffusione universale e l'accessibilità delle informazioni personali offerta dai motori di ricerca qualora le ricerche siano effettuate sulla base del nome di individui. Anche se soluzioni concrete possono variare a seconda l'organizzazione interna e la struttura dei motori di ricerca, le decisioni deindicizzazione devono essere attuate in modo da garantire l'effettiva e completa protezione di questi diritti, senza aggirare il diritto comunitario. In questo senso, la limitazione deindicizzazione a domini UE sulla base del fatto che gli utenti tendono ad accedere motori di ricerca tramite i loro domini nazionali non possono essere considerate un mezzo sufficiente per garantire in modo soddisfacente i diritti degli interessati, conformemente alla sentenza. In pratica, ciò significa che in ogni caso deindicizzazione dovrebbe anche essere efficace su tutti i settori pertinenti, compresi i domini .com”*⁽⁵⁷⁰⁾.

version of search on the national ccTLD. We regularly remove results from country specific versions of search in this manner, typically based on notice through our user-facing Webforms informing us of potential violations under national law. For example, users in Germany may alert us to pages featuring extremist content that violates German law, which we would remove from the google.de search results. In its decision, the CJEU presented a legal interpretation affecting multiple countries simultaneously. We heard some DPAs and others call for consistency across states in implementing it, and we have therefore decided to respect that effort by extending each removal to all EU/EFTA ccTLDs”.

⁵⁶⁹ Cfr. L. Floridi, “Should You Have The Right To Be Forgotten On Google? Nationally, Yes. Globally, No”, in *New Perspectives Quarterly*, 2015, volume 30, pp. 24-29.

⁵⁷⁰ Specificatamente, secondo il WP225, *“La sentenza stabilisce dunque un obbligo di risultato che interessa l'intera operazione di trattamento effettuato dal motore di ricerca. L'adeguata attuazione della sentenza deve essere fatta in modo tale che gli interessati siano effettivamente protetti contro l'impatto della diffusione universale e l'accessibilità alle informazioni personali offerte dai motori di ricerca qualora le ricerche siano effettuate sulla base del nome di individui. Anche se soluzioni concrete*

Questo passaggio, come è stato osservato (⁵⁷¹), non appare molto chiaro. Probabilmente la volontà dei redattori del documento era quella di estendere la portata della sentenza C-131/12 anche alle versioni non europee dei motori di ricerca, anche se il ragionamento effettuato dal Gruppo di Lavoro appare quantomeno sfuggente. Se in pratica, ciò significa che in ogni caso la deindicizzazione dovrebbe anche essere efficace su tutti i domini pertinenti, tra cui i .com, per quale motivo i garanti avrebbero dovuto aggiungere l'aggettivo "pertinenti"? D'altra parte, richiedendo a Google di rimuovere dalla SERP di tutte le versioni locali dei motori di ricerca si rischierebbe, di fatto, una

possono variare a seconda l'organizzazione interna e la struttura dei motori di ricerca, le decisioni deindicizzazione devono essere attuate in modo da garantire l'effettiva e completa protezione di questi diritti, senza che il diritto comunitario possa essere facilmente aggirato. In questo senso, la limitazione di deindicizzazione dei domini UE sulla base del fatto che gli utenti tendono ad accedere motori di ricerca tramite i loro domini nazionali non può essere considerata un mezzo sufficiente per garantire in modo soddisfacente i diritti degli interessati, secondo la sentenza. In pratica, ciò significa che in ogni caso le procedure di deindicizzazione dovrebbero anche essere efficaci su tutti i domini pertinenti, compresi i .com". Il testo originale in lingua inglese è il seguente: "The ruling sets thus an obligation of results which affects the whole processing operation carried out by the search engine. The adequate implementation of the ruling must be made in such a way that data subjects are effectively protected against the impact of the universal dissemination and accessibility of personal information offered by search engines when searches are made on the basis of the name of individuals. Although concrete solutions may vary depending on the internal organization and structure of search engines, de-listing decisions must be implemented in a way that guarantees the effective and complete protection of these rights and that EU law cannot be easily circumvented. In that sense, limiting de-listing to EU domains on the grounds that users tend to access search engines via their national domains cannot be considered a sufficient means to satisfactorily guarantee the rights of data subjects according to the judgment. In practice, this means that in any case de-listing should also be effective on all relevant domains, including .com".

⁵⁷¹ Cfr. D. B. J. Svantesson, "The Google Spain case: Part of a harmful trend of jurisdiction overreach", in *EUI Working Paper RSCAS*, in Internet all'indirizzo http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/36317/RSCAS_2015_45.pdf?sequence=1, sito Web consultato in data 22 dicembre 2015.

imposizione del diritto dell'Unione Europea⁽⁵⁷²⁾, sottraendo agli Stati⁽⁵⁷³⁾ il diritto di decidere il bilanciamento tra libertà di opinione e privacy⁽⁵⁷⁴⁾.

In USA il dibattito⁽⁵⁷⁵⁾, ha condotto sino ad interrogarsi in merito ad un possibile contrasto tra i principi stabiliti dalla sentenza C-131/12 ed il primo emendamento della costituzione americana.

I delicati problemi di conflitti di sovranità⁽⁵⁷⁶⁾ tra Stati sul punto sono evidenti e dovranno probabilmente trovare una soluzione in sede internazionale.

È del tutto evidente, infatti, che se ogni Paese adottasse lo stesso criterio, sulla base della propria legislazione e cultura e tradizione giuridica, i gestori di motori di ricerca finirebbero per rimuovere sempre più

⁵⁷² Cfr. D. Meyer, "Why the EU's right to be de-linked should not go global", in *Gigaom Research*, 26 novembre 2014, in Internet all'indirizzo <https://gigaom.com/2014/11/26/why-the-eus-right-to-be-de-linked-should-not-go-global>, sito Web consultato in data 30 gennaio 2016.

⁵⁷³ A tal riguardo cfr. D. Castro, R. Atkinson, "Beyond Internet Universalism: A Framework for Addressing Cross-border Internet Policy", in *ITIF*, 2014, volume 1, pp. 1-7.

⁵⁷⁴ Cfr. D. B. J. Svantesson, "Delineating the reach of Internet intermediaries' content blocking - ccTLD blocking, strict Geo-location blocking: or a country lens approach?", in *ScriptEd*, 2014, volume 2, pp. 153-170. L'articolo è disponibile in Internet all'indirizzo <http://script-ed.org/wp-content/uploads/2014/10/svantesson.pdf>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁷⁵ Cfr. D. Meyer, "Why the EU's right to be de-linked should not go global", in *Gigaom Research*, 26 novembre 2014, in Internet all'indirizzo <https://gigaom.com/2014/11/26/why-the-eus-right-to-be-de-linked-should-not-go-global>, sito Web visitato in data 10 marzo 2016.

⁵⁷⁶ Cfr. D. B. J. Svantesson, "Extraterritoriality of EU Data Privacy Law-Its Theoretical Justification and Its Practical Effect on US Businesses", in *Stanford Journal of International Law*, 2013, volume 50, pp. 53-117. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/648/, sito Web consultato in data 15 novembre 2015.

contenuti, magari sulla base di criteri radicalmente opposti⁽⁵⁷⁷⁾. È sufficiente che i diversi Paesi abbiano diverse concezioni circa libertà⁽⁵⁷⁸⁾ di opinione, libertà di espressione, privacy, libertà di critica, per fa si che siano avanzate le richieste più fantasiose⁽⁵⁷⁹⁾. Secondo l'opinione prevalente negli Stati Uniti d'America, come rilevato da autorevole dottrina⁽⁵⁸⁰⁾ l'affermazione di un diritto alla rimozione da Internet delle

⁵⁷⁷ Cfr. C. Ryngeart, "Symposium issue on extraterritoriality and EU data protection", in *International Data Privacy Law*, 2015, volume 5, pp. 221-225, in Internet all'indirizzo <http://idpl.oxfordjournals.org/content/5/4/221.full>, sito Web consultato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁷⁸ Cfr. G. Sartor, M. V. De Azevedo Cunha, "Il caso Google ei rapporti regolatori USA/EU", in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di V. Zeno-Zencovich, e G. Resta, Romatrepres, Roma, 2015, p. 99 e ss., in Internet all'indirizzo, <http://ojs.romatrepres.uniroma3.it/index.php/oblio/article/viewFile/418/413>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016. Gli autori, a p. 100, sottolineano che "*l'assoluta preminenza della libertà di espressione (freedom of speech) negli Stati uniti limita l'ambito della protezione della privacy rispetto alla pubblicazione d'informazioni personali mediante ogni tipo di mezzi di comunicazione, Internet inclusa. Nell'ordinamento statunitense ogni informazione può essere in linea di principio comunicata al pubblico, con i soli limiti della proprietà intellettuale e di immagini di nudità. Persino foto di nudità, prese con il consenso dell'interessato, ma pubblicate su Internet senza il suo consenso, possono essere successivamente distribuite in rete contro la volontà dello stesso*".

⁵⁷⁹ Si pensi a un ipotetico paese totalitario che richieda rimozioni per tutelare il buon nome dello Stato e della pubblica amministrazione, a un Paese confessionale che richieda rimozioni per salvaguardare la religione di stato e cancellare contributi di religioni sgradite.

⁵⁸⁰ Cfr. G. Sartor, M. V. De Azevedo Cunha, "Il caso Google ei rapporti regolatori USA/EU", in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di V. Zeno-Zencovich, e G. Resta, Romatrepres, Roma, 2015, p. 99 e ss., in Internet all'indirizzo, <http://ojs.romatrepres.uniroma3.it/index.php/oblio/article/viewFile/418/413>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016. Gli autori, a p. 100, sottolineano che "*l'assoluta preminenza della libertà di espressione (freedom of speech) negli Stati uniti limita l'ambito della protezione della privacy rispetto alla pubblicazione d'informazioni personali mediante ogni tipo di mezzi di comunicazione, Internet inclusa. Nell'ordinamento statunitense ogni informazione può essere in linea di principio comunicata al pubblico, con i soli limiti della proprietà intellettuale e di immagini*

informazioni che riguardano l'interessato metterebbe a rischio le libertà altrui, e in particolare quella di esprimere opinioni su terzi, di comunicare informazioni e di accedere alle stesse; si pensi che le potenzialità censorie di tale diritto sono state assimilate dalla dottrina americana ai poteri censori attuati su Internet da regimi oppressivi⁽⁵⁸¹⁾.

Ed questa ottica, come evidenziato da alcuni autori⁽⁵⁸²⁾ le normative dei vari Stati dell'Unione Europea in relazione al reato al rapporto tra libertà di espressione e diffamazione⁽⁵⁸³⁾ non sono omogenee; con riferimento al panorama nord americano la diffamazione è sanzionata penalmente in alcuni Stati, mentre in altri è sanzionata solo civilisticamente.

Se finora eventuali esigenze di ordine pubblico si sono esterne nei confronti dei gestori di connettività, i quali hanno dovuto realizzare il blocco di determinati indirizzi IP, la pretesa di deindicizzazione su tutti i domini Internet ha effetti espansivi tali da provocare uno scontro tra sovranità nazionali.

di nudità. Persino foto di nudità, prese con il consenso dell'interessato, ma pubblicate su Internet senza il suo consenso, possono essere successivamente distribuite in rete contro la volontà dello stesso".

⁵⁸¹ Cfr. J. Rosen, "The delete squad: Google, Twitter, Facebook and the New Global Battle Over the Future of Free Speech", in *New Republic*, 29 aprile 2013, in Internet all'indirizzo <https://newrepublic.com/article/113045/free-speech-internet-silicon-valley-making-rules>, sito Web visitato in data 3 aprile 2016.

⁵⁸² Cfr. S. Kulevska, M. S. Ciaburri, "Defamation Laws Worldwide", in Internet all'indirizzo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccc?key=0AmNE4-fBwmdFdvbUZjeTN5WjFWQ2E2RlpzekRYRVE&usp=drive_web#gid=0, sito Web visitato in data 1 febbraio 2015. Il lavoro, realizzato per il Berkam Center di Harvard, ha lo scopo di evidenziare le differenze esistenti tra le normative mondiali in tema di lesione dell'onore e della reputazione mediante diffamazione.

⁵⁸³ Cfr. l'intervento tenuto da M. De Boer-Buquicchio, "Opening Address at the Regional Conference on Defamation and Freedom of Expression", 17 ottobre 2002, disponibile in Internet all'indirizzo [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/H-ATCM\(2003\)001_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/H-ATCM(2003)001_en.pdf), sito Web consultato in data 2 marzo 2015.

In questo contesto è giunta come del tutto inaspettata la dichiarazione di Peter Fleischer,⁽⁵⁸⁴⁾ secondo la quale Google Inc. ha intenzione di rimuovere dai risultati delle ricerche le pagine assoggettate all'oblio indipendentemente dalla versione locale del motore di ricerca utilizzato, a condizione che la ricerca sia stata effettuata dal Paese del richiedente⁽⁵⁸⁵⁾, ma non anche qualora la ricerca sia stata condotta da un altro Paese dell'Unione Europea.

Tale dichiarazione è destinata a sollevare ulteriori dubbi, anche in merito alle modalità di rilevamento dello Stato dal quale parte la singola richiesta.

4.4. Cautele a salvaguardia degli interessi dell'interessato

Per quanto qui di interesse, il Gruppo di Lavoro individua alcune cautele da adottare a salvaguardia degli interessi dell'interessato alla deindicizzazione.

Così, ad esempio, la possibilità per il gestore del motore di ricerca di far evidenziare che alcuni risultati di ricerca sono stati omessi per conformarsi alla normativa europea in tema di dati personali è subordinata al previo accertamento che l'utente non possa desumere da tale indicazione, dal contesto o da altri fattori che la richiesta di rimozione sia stata promossa dall'interessato.

⁵⁸⁴ Disponibile all'indirizzo <http://googlepolicyeurope.blogspot.it/2016/03/adapting-our-approach-to-european-right.html>, sito Web consultato in data 20 marzo 2016.

⁵⁸⁵ Come dichiarato dallo stesso Peter Fleischer nel comunicato presente all'indirizzo <http://googlepolicyeurope.blogspot.it/2016/03/adapting-our-approach-to-european-right.html>, sito Web consultato in data 20 marzo 2016, *“dalla prossima settimana, in aggiunta alle nostre pratiche attuali, useremo elementi di geolocalizzazione (come gli indirizzi IP) per limitare l'accesso all'URL deindicizzata su tutti i domini di ricerca di Google, tra cui google.com, quando vi si accede dal Paese del richiedente la rimozione”*. La versione in lingua originale è la seguente: *“starting next week, in addition to our existing practice, we will also use geolocation signals (like IP addresses) to restrict access to the delisted URL on all Google Search domains, including google.com, when accessed from the country of the person requesting the removal”*.

Inoltre, al fine di non appesantire gli oneri per l'interessato, di auspica che questi possa avvalersi di procedure semplificate di richiesta di rimozione, se previste dall'ordinamento⁽⁵⁸⁶⁾.

Curiosamente il Gruppo di Lavoro non affronta il problema, già evidenziato in passato da alcuni autori⁽⁵⁸⁷⁾, connesso alle copie cache dei contenuti deindicizzati

Allo stesso modo, si permette al gestore del motore di ricerca di chiedere all'interessato di identificarsi, al fine di evitare richieste di deindicizzazione da persone che non vi hanno interesse.

Da ultimo, particolarmente interessante, richiede di indicare gli indirizzi url da rimuovere e limita la deindicizzazione alle sole ricerche nominative, ma non anche le ricerche che usano altre chiavi per reperire la stessa informazione⁽⁵⁸⁸⁾. Non è dunque sufficiente l'indicazione

⁵⁸⁶ Cfr. C. Carbone "To Be or Not to Be Forgotten: Balancing the Right to Know with the Right to Privacy in the Digital Age", in *Virginia Journal of Social Policy e the Law*, 2015, volume 22, pp. 525 e ss.

⁵⁸⁷ Cfr. C. de Terwangne: "Privacidad en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido", in *IDP*, 2012, volume 13, pp. 109-120. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://idp.uoc.edu/index.php/idp/article/view/n13-terwangne_esp/n13-terwangne_eng, sito Web visitato in data 10 aprile 2016. L'autore, a pagina 118, sostiene che "*devi prima chiedere all'editore del sito Web di togliere i dati problematici. Una volta che la tua richiesta è stata accettata, le informazioni rimarranno disponibili per un po' nei risultati presentati dai motori di ricerca nella memoria della cache. Potrebbero volerci giorni o settimane affinché la successiva indicizzazione del sito porti ad una versione aggiornata della memoria della cache. Durante il tempo nel quale i dati sono disponibili al pubblico, le persone interessate possono scaricarli e condividere le informazioni senza che tu ne sia a conoscenza*". La versione in lingua originale è la seguente: "*you have first to ask the editor of the concerned Website to erase the problematic data. Once he has complied with your demand, the information will still be available for a while in the results presented by the search engines in the cache memory. It can take some days or weeks till the next indexation of the site will bring an updated version to the cache memory. During the time that the data are publicly available, interested people may download and share the information without you being aware of it*".

⁵⁸⁸ *Ibid* punto 4, pag. 2.

generica dei contenuti da deindicizzare ma occorre indicare gli esatti indirizzi url.

4.5. Google e l'Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten

In questo contesto Google ha deciso di creare un *Advisory Council on the Right to be Forgotten*,⁽⁵⁸⁹⁾ incaricato di organizzare una serie di incontri pubblici e ad esaminare sia opinioni di esperti sia opinioni giunte via Web, al fine di indicare delle regole di condotta.

I membri del comitato⁽⁵⁹⁰⁾ sono Luciano Floridi⁽⁵⁹¹⁾, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'università di Oxford, Silvie Kauffmann⁽⁵⁹²⁾, direttore editoriale di Le Monde, Lidia Kolucka-Zuk⁽⁵⁹³⁾, direttore esecutivo del Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe a Varsavia, Frank La Rue⁽⁵⁹⁴⁾ inviato speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione ed espressione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, José-

⁵⁸⁹ Le informazioni ad esso relative sono presenti all'indirizzo <https://www.google.com/advisorycouncil/>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹⁰ L'elenco dei membri è reperibile all'indirizzo https://www.google.com/intl/IT_all/advisorycouncil/, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹¹ Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <http://www.oii.ox.ac.uk/people/floridi/>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹² Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <http://www.lemonde.fr/journaliste/sylvie-kauffmann/>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹³ Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <http://worldfellows.yale.edu/lidia-kolucka-zuk>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹⁴ Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <http://www.ohchr.org/EN/ISSUES/FREEDOMOPINION/Pages/OpinionIndex.aspx>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

Luis Piñar⁽⁵⁹⁵⁾, ex direttore dell'Agenzia spagnola per la protezione dei dati ed ex vice presidente del Gruppo di Lavoro e professore di diritto amministrativo, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger⁽⁵⁹⁶⁾, membro del parlamento tedesco e ministro federale di giustizia, Peggy Valcke⁽⁵⁹⁷⁾, ricercatrice presso la KU Leuven in Belgio, professoressa presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze e *visiting professor* presso l'università di Tilburg in Olanda, Jimmy Wales⁽⁵⁹⁸⁾ fondatore di Wikipedia, nonché Eric Schmidt e David C. Drummond di Google Inc.

Il comitato, dopo una fervente attività di consultazione pubblica, ha pubblicato⁽⁵⁹⁹⁾ un report che riassume i risultati dei primi mesi del proprio lavoro, volto a determinare le modalità di implementazione dell'esercizio del diritto all'oblio.

Secondo l'Advisory Council, la sentenza C-131/12 impone a Google Inc. di eliminare i risultati di ricerca generati dall'associazione del nome dell'interessato quando si tratti di risultati inappropriati, irrilevanti o non più rilevanti o eccedenti, non sussistendo un obbligo di rimozione in presenza di un interesse pubblico predominante.

⁵⁹⁵ Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <http://www.obcp.es/index.php/mod.expertos/mem.detalle/id.135/relcategoria./relmenu.7/relmenu2.3/chk.e81a9556e5bb91eb47f3796c30b37d37>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹⁶ Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <https://leutheusser-schnarrenberger.de/>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹⁷ Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <http://www.eui.eu/Projects/FSR/People/CommunicationsandMedia/Valcke.aspx>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹⁸ Le informazioni relative a questo componente sono reperibili all'indirizzo <http://jimmywales.com/>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁵⁹⁹ Il documento è presente all'indirizzo <https://drive.google.com/a/google.com/file/d/0B1UgZshetMd4cEI3SjlvV0hNbDA/view?pli=1>, sito Web visitato in data 25 dicembre 2015.

A tal riguardo riguardo, il report identifica quattro criteri, nessuno dei quali di per sé decisivo, sulla base dei quali si ritiene corretta una valutazione in merito alla possibilità di deindicizzare talune informazioni:

i) il ruolo dell'interessato nella vita pubblica;

ii) la tipologia di informazione;

iii) la fonte dell'informazione;

iv) il trascorrere del tempo.

Interessante notare, dal punto di vista terminologico, come l'Advisory Council di riferisca al concetto di “deindicizzazione”, piuttosto che al diritto all'oblio, con una scelta che è stata da alcuni valutata come non casuale⁽⁶⁰⁰⁾, un qualche modo volta a non riconoscere l'esistenza in termini assoluti di un diritto all'oblio⁽⁶⁰¹⁾.

4.5.1. Il ruolo dell'interessato al trattamento nella vita pubblica

A detta dell'Advisory Council deve essere attribuito rilievo al ruolo che l'interessato riveste nel contesto pubblico, a seconda che si tratti, nell'ordine, di:

i) Soggetti con un chiaro ed effettivo ruolo nella dimensione pubblica: in questo caso, secondo l'Advisory Council, maggiore è la rilevanza pubblica, minore sarà la possibilità che una richiesta di deindicizzazione sia accolta, alla luce del predominante interesse pubblico alla ricerca di informazioni;

⁶⁰⁰ Cfr. E Boiten, “Google’s lip service to privacy cannot conceal that its profits rely on your data”, articolo reperibile in Internet all'indirizzo <https://kar.kent.ac.uk/51072/1/googles-lip-service-to-privacy-cannot-conceal-that-its-profits-rely-on-your-data-37592>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

⁶⁰¹ Cfr. K. O'Hara, “The Right to Be Forgotten: The Good, the Bad, and the Ugly”, in *Internet Computing IEEE*, 2015, volume 19, pp. 73-79, articolo disponibile online all'indirizzo <http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=7131393#references>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015.

- ii) Soggetti privi di un ruolo di rilievo nella vita pubblica: in questo caso, le richieste di deindicizzazione dovrebbero trovare più facilmente accoglimento;
- iii) Soggetti con un ruolo pubblico limitato a specifici ambiti: in questo caso, non è possibile individuare una maggiore o una minore probabilità di rimozione, dal momento che l'informazione oggetto di indicizzazione riveste un peso maggiore rispetto alla scelta di deindicizzare o meno un contenuto.

4.5.2. La tipologia di informazione

L'Advisory Council ha ritenuto opportuno definire due categorie di notizie tipo, scriminate in ragione della tipologia di informazione le notizie in cui appare prevalente una forte aspettativa di riservatezza e le notizie di predominante interesse pubblico. Nel primo ambito rientrano: le immagini o filmati che rappresentano l'interessato, le informazioni relative alla vita sessuale dell'interessato ed situazione economica; le credenziali di identificazione ed autorizzazione; i dati sensibili; i contatti; le informazioni relative a minori; le notizie non veritiere o che espongono a nocumento l'interessato⁽⁶⁰²⁾.

In relazione a queste l'interesse alla riservatezza si presume prevalente, anche se l'esistenza di un interesse pubblico potrebbe giustificare un'eccezione a questo principio. In tema di notizie non veritiere, tuttavia, occorre affermare che gli ordinamenti nazionali già dispongono di autonome specifiche tutela, non coincidenti con quelle apprestate per l'oblio⁽⁶⁰³⁾.

⁶⁰² Cfr. C. Bartolini, L. Siry, "The right to be forgotten in the light of the consent of the data subject", in *Computer Law and Security Review*, 2016, volume 32, in corso di pubblicazione.

⁶⁰³ Cfr., in termini generali, K. O'Hara, N. Shadbolt, W. Hall, "A pragmatic approach to the right to be forgotten", in *Global Commission on Internet Governance*, 2016, paper n. 26, in Internet all'indirizzo

Nella seconda categoria rientrano invece tutte le informazioni che normalmente rivestono un interesse pubblico: si tratta delle informazioni relative al dibattito politico, relative a tematiche religiose o informazioni che si riferiscono alla salute pubblica ed alla protezione dei consumatori o ad attività penalmente rilevanti, delle notizie che contribuiscono al dibattito su temi di interesse generale, di notizie che presentano un interesse storico, nonché di informazioni relative a ricerche scientifiche o a forme di espressione artistica.

4.5.3. La fonte

Nel verificare la sussistenza di un interesse pubblico, a detta dell'Advisory Council, occorre considerare la fonte dell'informazione e le finalità per le quali questa è trattata. Un rilevante interesse pubblico, per esempio, appare presunto sulla base delle notizie diffuse nell'esercizio dell'attività giornalistica, o comunque dell'attività di siti di informazione di consolidata autorevolezza.

Questo aspetto, anche alla luce di quanto già argomentato nel precedente capitolo, solleva un interessante problema relativo all'interesse pubblico generato dagli stessi media. Le linee guida, infatti, portano a presumere che possa esistere un interesse pubblico per il mero fatto che una notizia sia su una testata giornalistica, senza offrire criteri capaci di comprendere i veri perché della relativa presenza della notizia.

4.5.4. Il tempo

Il fattore temporale nella determinazione dell'esistenza dell'oblio appare essere certamente l'aspetto più importante, ma anche il più critico.

<http://eprints.soton.ac.uk/389777/1/GCIG%20no26%20web.pdf>, sito Web consultato in data 15 aprile 2016.

Rispondere alla banale domanda “dopo quando cade l’oblio?” è quanto di più complesso si possa immaginare⁽⁶⁰⁴⁾.

Il fattore temporale, secondo l’Advisory Council, riveste particolare importanza nei casi in cui il ruolo dell’interessato, nella sua dimensione pubblica, sia effettivamente mutato con il trascorre del tempo, anche se sono ammesse situazioni (per esempio, le notizie relative a crimini contro l’umanità) per le quali la rilevanza del fattore temporale appare più limitata⁽⁶⁰⁵⁾.

In relazione alle vicende penali, alle quali è stata dedicata buona parte della trattazione del capitolo precedente, il fattore temporale potrà favorire⁽⁶⁰⁶⁾ o all’opposto disincentivare⁽⁶⁰⁷⁾ la rimozione.

4.5.5. La procedura

Secondo l’Advisory Council, nel formulare le istanze di deindicizzazione è necessario che l’interessato fornisca tutte le informazioni necessarie affinché il motore di ricerca possa effettuare ogni opportuna valutazione.

In relazione a tali valutazioni, a detta dell’Advisory Council, è necessario che, oltre agli interessati, anche che i gestori dei siti possano rivolgersi ai Garanti nazionali ed all’autorità giudiziaria.

⁶⁰⁴ Cfr. P. Korenhof, J. Ausloos, L. Szekely, M. L. Jones, G. Sartor, R. E. Leenes, “Timing the right to be forgotten: A study into time as a factor in deciding about retention or erasure of Data”, in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2436436, sito Web consultato in data maggio 2015, nonché G. Sartor, “The right to be forgotten: balancing interests in the flux of time”, in *International Journal of Law and Information Technology*, 2015, volume 1, pp. 1-27.

⁶⁰⁵ In senso pressochè analogo Cfr. G. Sartor, “The right to be forgotten: dynamics of privacy and publicity”, in *Protection of Information and the Right to Privacy-A New Equilibrium?*, a cura di L. Floridi, Springer, New York, 2014, pp. 1-15.

⁶⁰⁶ Si pensi al caso di un reato bagatellare.

⁶⁰⁷ Si pensi a soggetti che intraprendano successivamente al reato carriere politiche.

In tema di trasparenza si evidenzia la necessità di motivare le decisioni adottate sulle richieste di deindicizzazione, esplicitando altresì i criteri su cui esse si sono fondate.

Per quanto concerne il rapporto tra i gestori dei siti indicizzati e il processo di deindicizzazione, l'Advisory Council raccomanda che il motore di ricerca indichi, come “*good practice*”, la rimozione del contenuto dal sito Web nella misura in cui la legge applicabile lo consente.

Con riferimento all'ambito territoriale si propone di circoscrivere all'ambito europeo l'attività di deindicizzazione; operare diversamente significherebbe imporre la prevalenza dell'interesse alla rimozione in modo pressoché assoluto.

4.6. La condotta del motore di ricerca dopo la sentenza C-131/12

Dal 29 maggio 2014 ad oggi il Google Inc. avrebbe esaminato oltre 323.000 richieste, contenenti oltre un 1.150.000 indirizzi url. La società avrebbe deindicizzato il 48,8% degli indirizzi url indicati. Per quanto riguarda l'Italia, su oltre 24.227 richieste, contenenti oltre 80 mila indirizzi url, la società avrebbe deindicizzato solamente il 29,2% degli indirizzi url⁽⁶⁰⁸⁾.

Ciò sarebbe dovuto alla implementazione di un form⁽⁶⁰⁹⁾ mediante il quale è stato consentito agli interessati di accedere, almeno apparentemente, ad una più rapida ed efficace tutela dell'oblio⁽⁶¹⁰⁾.

Ha destato tuttavia perplessità il fatto che il motore di ricerca abbia autonomamente deciso di avvisare, ove possibile, i titolari dei domini soggetti a deindicizzazione, rendendo pubblica la decisione, nonostante

⁶⁰⁸Dati aggiornati al 31 gennaio 2016.

⁶⁰⁹ Cfr. C. Burton, “Google Moves to Implement the Right to Be Forgotten”, in *Data Protection Law e Policy*, 29 maggio 2014, in Internet all'indirizzo, <http://www.e-comlaw.com/data-protection-law-and-policy/hottopic.asp?id=1433>, sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

⁶¹⁰ Su punto si veda nel prosieguo.

ciò non fosse espressamente previsto nella sentenza C-131/12, probabilmente al fine di far ritornare in auge il contenuto che si richiedeva di dimenticare. Alcuni ricercatori hanno così parlato di un nuovo effetto, il *Berry Gibb Effect*⁽⁶¹¹⁾, dal nome del celeberrimo chitarrista, che era solito duettare con Barbara Streisand, cantante che ha dato il nome al più noto *Effetto Streisand*.

4.7. Reagire all'americana, all'europea o all'italiana?

Le linee guida dei Garanti Europei e quelle offerte dal comitato di esperti di Google sembrano offrire due impostazioni di fatto opposte per quanto riguarda la portata territoriale della sentenza C-131/12, che appare certamente un aspetto critico della stessa. Secondo i Garanti Europei Google Inc. dovrebbe deindicizzare i contenuti da tutte le versioni europee dei motori, nonché dalle versioni extraeuropee, al fine di offrire una effettiva tutela dell'interessato.

Da parte sua Google Inc., in un primo momento, si è resa disponibile a deindicizzare contenuti unicamente sui motori di ricerca europei, salvo poi annunciare – come visto nei paragrafi precedenti – la propria volontà di deindicizzare un contenuto anche da motori non europei, a condizione che l'interrogazione provenga dal Paese del soggetto richiedente.

A tali impostazioni, tuttavia, se ne potrebbe aggiungere una terza. Sulla base della sentenza C-131/12, infatti, il soggetto tenuto alla deindicizzazione è il titolare del trattamento, coincidente, di fatto, con la società che gestisce il motore di ricerca. Questa è considerata titolare del trattamento in forza di una inscindibile⁽⁶¹²⁾ connessione organizzativa

⁶¹¹ Cfr. E. Boiten “Privacy watchdog takes first step against those undermining right to be forgotten”, articolo presente in Internet all'indirizzo <https://blogs.kent.ac.uk/eerke/2014/09/15/the-barry-gibb-effect-it-oughta-be-illegal/>, sito Web consultato in data 26 dicembre 2015.

⁶¹² I paragrafi 55 e 56 della sentenza C-131/12 prevedono infatti che “*tenuto conto di tale obiettivo della direttiva 95/46 e del tenore letterale del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), occorre*

con una società (una società controllata corrente in una differente nazione, appartenente al territorio europeo) che effettua “nel contesto delle proprie attività” la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dalla società che gestisce il motore di ricerca.

In forza di siffatto collegamento la società che gestisce il motore di ricerca ha uno stabilimento in uno o più Paesi appartenenti all’area dell’Unione Europea ai sensi dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, ed ha pertanto l’obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile⁽⁶¹³⁾.

In ragione di ciò la richiesta dovrebbe essere rivolta, in teoria, alla società gestisce del motore di ricerca, la quale dovrebbe avere l’obbligo di agire solo ed unicamente in relazione alla versione locale del motore al quale è in un qualche modo collegata, secondo i criteri indicati nella sentenza C 131/12, in conformità al diritto nazionale applicabile.

Dovrebbe così verificarsi, caso per caso, se il diritto locale di volta in volta applicabile preveda o meno la possibilità di richiedere la

affermare che il trattamento di dati personali realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca come Google Search, il quale venga gestito da un’impresa con sede in uno Stato terzo ma avente uno stabilimento in uno Stato membro, viene effettuato «nel contesto delle attività» di tale stabilimento qualora quest’ultimo sia destinato a garantire, in tale Stato membro, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal suddetto motore di ricerca, che servono a rendere redditizio il servizio offerto da quest’ultimo. (...) Infatti, in circostanze del genere, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello Stato membro interessato sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività”.

⁶¹³ In base all’art. 4 della direttiva 95/46. “Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali: (...) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile”.

deindicizzazione nei confronti di un trattamento di dati effettuato da un altro soggetto stabilito in una differente nazione.

A titolo esemplificativo, di conseguenza l'interessato potrebbe (e dovrebbe) presentare la propria richiesta a Google Inc. in relazione al motore Google.it, in forza della connessione con Google Italy S.r.l.; Google Inc., a questo punto, nel rispetto del diritto locale, dovrebbe procedere alla deindicizzazione su Google.it.

Per quanto concerne la deindicizzazione da altri domini si dovrebbe verificare se il codice della privacy preveda o meno la possibilità di richiedere l'applicazione di tale misura anche nei confronti di una persona giuridica corrente in un altro stato membro dell'Unione Europea, in ragione del trattamento effettuato all'interno di un differente territorio.

A tal riguardo si ricorda come la giurisprudenza dell'Unione Europea pare essere costante nel non considerare l'immissione di dati in Internet e la relativa visualizzazione in uno stato differente da quello in cui essi sono stati immessi come una esportazione⁽⁶¹⁴⁾.

Analogamente il codice della privacy prevede la propria applicabilità solo qualora il trattamento sia effettuato in tutto o in parte sul territorio italiano, circostanza che non si potrebbe ravvisare nella mera visualizzazione di dati contenuti nelle SERP da parte di terzi all'interno del territorio stesso⁽⁶¹⁵⁾.

⁶¹⁴ A tal riguardo si osserva come la giurisprudenza costante dell'Unione Europea non abbia mai considerato l'immissione di dati personali all'interno di Internet come un trasferimento di dati. Cfr. sentenza della Corte Europea di Giustizia del 6 novembre 2003, procedimento a carico di Bodil Lindqvist, Domanda di pronuncia pregiudiziale: Göta hovrätt - Svezia, in Internet all'indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-101/01>, sito Web consultato in data 2 febbraio 2015.

⁶¹⁵ L'art. 5 comma 2 del Codice prevede che *“il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche*

Aderendo a siffatta impostazione⁽⁶¹⁶⁾, lo stesso interessato potrebbe, tuttavia, presentare differenti richieste a seconda del dominio di riferimento. Ciò permetterebbe di valutare la portata del fenomeno di deindicizzazione anche in relazione al territorio. Notizie passate relative ad un sottosegretario di governo maltese, infatti, potrebbero avere comunque attualità ed importanza per i cittadini maltesi, che accedono a google.mt, ed in relazione a ciò potrebbe non essere accolta una richiesta di deindicizzazione. Le stesse notizie potrebbero non essere di alcuna attualità per i cittadini irlandesi, che accedono a google.ie, e pertanto la notizia potrebbe essere esclusa dai risultati della ricerca.

4.8. Le reazioni dei Garanti nazionali

Appare ora interessante esaminare le reazioni dei vari garanti nazionali, chiamati a pronunciarsi sul tema alla luce di un quadro normativo di fatto improvvisamente mutato rispetto al passato.

4.8.1. L'impostazione del Garante Francese

Il Garante francese⁽⁶¹⁷⁾ è il primo ad aver richiesto a Google Inc. ⁽⁶¹⁸⁾di rimuovere da ogni dominio su cui fornisce risultati di ricerca i risultati da

diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali”.

⁶¹⁶ Analoga a quella assunta da Facebook Inc., come si vedrà nel prosieguo.

⁶¹⁷ Il sito del Garante francese è il seguente: <http://www.cnil.fr>, sito Web consultato in data 2 febbraio 2016.

⁶¹⁸ Cfr. D. B. J. Svantesson, “Limitless borderless forgetfulness? Limiting the geographical reach of the right to be forgotten”, in *Oslo Law Review*, 2015, volume 2, pp. 116-138, disponibile in Internet all'indirizzo <https://www.journals.uio.no/index.php/oslawreview/article/view/2567/2295>, sito Web consultato in data 20 dicembre 2015.

deindicizzare⁽⁶¹⁹⁾, in contrasto con la posizione assunta dalla società gestore del motore di ricerca⁽⁶²⁰⁾.

Il CNIL ha infatti fatto leva al fatto che le estensioni geografiche dei domini sono solo indirizzi che danno accesso a siti remoti. Pertanto, una volta accettata la deindicizzazione da parte del gestore del motore di ricerca, essa dovrebbe essere implementata su tutte le estensioni.

⁶¹⁹ Come si evince dal comunicato stampa, reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/right-to-delisting-google-informal-appeal-rejected/>, sito Web consultato in data 20 dicembre 2015, *“Poiché la Corte europea di giustizia del 13 maggio 2014, che ha riconosciuto il diritto di deindicizzazione, chiunque può chiedere a un motore di ricerca di rimuovere uno o più risultati visualizzati dopo una ricerca effettuata sulla base del proprio nome. Google ha ricevuto diverse decine di migliaia di richieste da parte dei cittadini francesi. Si sono cancellati alcuni risultati sulle estensioni europee del motore di ricerca (.fr, .es, .it, ecc.); Tuttavia, non si è potuto procedere con la deindicizzazione su altre estensioni geografiche o su google.com, che ogni utente di Internet può, in alternativa visitare. Nel maggio 2015, il Presidente del CNIL ha quindi richiesto a Google di procedere con la deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del motore di ricerca. Alla fine di luglio, Google ha presentato ricorso informale per chiedere al Presidente di ritirare tale richiesta. Google ha sostenuto in particolare che siffatta procedura possa ostacolare il diritto del pubblico all'informazione e sarebbe una forma di censura”* la versione in lingua originale inglese è la seguente: *“Since the European Court of Justice ruling of 13 May 2014, which recognized the right to delisting, any individual may ask a search engine to remove one or more results displayed following a search made on the basis of his name. Google received several tens of thousands of requests from French citizens. It delisted some results on the European extensions of the search engine (.fr; .es; .co.uk; etc.). However, it has not proceeded with delisting on other geographical extensions or on google.com, which any Internet user may alternatively visit. In May 2015, the President of the CNIL therefore put Google on notice to proceed with delisting on all of the search engine's domain names. At the end of July, Google filed an informal appeal asking the President to withdraw this public formal notice. Google argued in particular that it would impede the public's right to information and would be a form of censorship”*.

⁶²⁰ Come riferito dallo stesso Garante francese mediante un comunicato stampa reperibile all'indirizzo <http://www.cnil.fr/english/news-and-events/news/article/right-to-delisting-google-informal-appeal-rejected/>, sito Web consultato in data 27 dicembre 2015.

Inoltre, in linea con quanto osservato dal Gruppo di Lavoro, se il diritto alla deindicizzazione fosse limitato solamente ad alcune estensioni, esso sarebbe facilmente neutralizzabile.

In ogni caso, il Garante francese ha ribadito che il diritto alla deindicizzazione non porta mai alla cancellazione di informazioni da Internet.

È difficile prevedere lo sviluppo di tale questione, soprattutto nell'ottica di conflitto di sovranità e giurisdizione tra gli Stati⁽⁶²¹⁾.

4.8.2. L'impostazione del Garante del Regno Unito

Nel Regno Unito la sentenza Google C-131/12 ha indotto il *European Union Committee* presso la *House of Lords*, a redigere una relazione, nella quale si è sostenuto che il diritto all'oblio è frainteso come principio ed inattuabile in pratica⁽⁶²²⁾, raccomandando, di conseguenza, che nella

⁶²¹ Si pensi all'ipotesi di un ordine di non deindicizzare il contenuto che un'autorità europea vuole invece rimosso dai motori di ricerca. Si pensi altresì all'ipotesi in cui un paese con diversa legislazione in tema di privacy o di diritto all'oblio ordini al gestore di ricerca di deindicizzare contenuti da tutti i siti di paesi dell'Unione Europea serviti dal motore di ricerca.

⁶²² Cfr. il report dell'European Union Committee "EU Data Protection law: a right to be forgotten?", reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldecom/40/40.pdf>, sito web consultato in data 22 dicembre 2015, all'interno del quale, a p. 22, si legge "il governo non sostiene il diritto all'oblio come è attualmente proposto dalla Commissione Europea (...) come è attualmente in loro progetto; ci opponiamo e lo abbiamo evidenziato nel negoziato (...) noi non abbiamo intenzione di sostenere nei negoziati che il diritto all'oblio debba essere attuato. Siamo molto chiari su questo e ci accingiamo a discutere il caso sia in termini di dall'inesattezza di tale principio, perché crediamo nella libertà di informazione, e la trasmissione della stessa e della relativa impossibilità pratica". La versione in lingua originale inglese è la seguente: "the Government does not support the right to be forgotten as it is currently proposed by the European Commission ... It is currently in their draft; we oppose that and we have made that clear in the negotiation ... we are not going to shift our view in negotiations that the right to be forgotten must go. We are very clear about that and we are going to argue the case both in terms of the wrongness of the principle because we believe

nuova normativa comunitaria in materia di privacy venga espressamente previsto che i motori di ricerca non rivestano la qualifica di titolare di trattamento⁽⁶²³⁾.

Secondo il comitato, se la legge è obsoleta, spetta al legislatore comunitario la relativa modifica, e non alle Corti il potere di modificarla⁽⁶²⁴⁾.

Nel frattempo l'ICO ha messo a disposizione una procedura guidata volta ad evidenziare ogni possibile tutela dell'interessato, qualora questi voglia esercitare il diritto all'oblio⁽⁶²⁵⁾.

in freedom of information, and transmission of it and the impracticality of the practice". Ancora più estrema la posizione di Simon Hughes, membro del comitato, il quale, come emerge dalle trascrizioni dei lavori del comitato del 8 luglio 2014, in relazione al diritto all'oblio affermava come "sono un avvocato di formazione (...) e sono del tutto convinto che tutto ciò sia impaticabile, impossibile ed irricevibile e sia una sciocchezza, e non dovremo tollerare tutto ciò". La versione in lingua inglese è la seguente: "I am a lawyer by training. (...) I am absolutely clear that anything that is impractical, impossible and undeliverable is a nonsense, and we should not countenance it". La trascrizione è disponibile in Internet all'indirizzo <http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-sub-f-home-affairs-health-and-education-committee/the-right-to-be-forgotten/oral/11381.html>, sito Web consultato in data 15 dicembre 2015.

⁶²³ Sul punto si veda la relazione del Garante del Regno Unito "Data Protection Rights: What the public want and what the public want from Data Protection Authorities", reperibile online all'indirizzo <https://ico.org.uk/media/1431717/data-protection-rights-what-the-public-want-and-what-the-public-want-from-data-protection-authorities.pdf#page=16>, sito Web visitato in data 13 dicembre 2015.

⁶²⁴ Secondo il comitato "Il compito della Corte è quello di interpretare la legge attuale. Spetta al Consiglio e al Parlamento Europeo, in quanto legislatori, definire la legge per il futuro. Se, come crediamo, la legge attuale, come interpretata dalla Corte è una cattiva legge, spetta ai legislatori di sostituirla con una legge migliore". La versione in lingua inglese è la seguente: "The task of the Court is to interpret the current law. It is for the Council and the European Parliament, as legislators, to make the law for the future. If, as we believe, the current law as interpreted by the Court is a bad law, it is for the legislators to replace it with a better law".

⁶²⁵ Come indicato all'indirizzo Internet <https://ico.org.uk/concerns/search-results/>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015

Interessanti paiono altresì le linee guida⁽⁶²⁶⁾ messe a disposizione dall'ICO nei confronti sia degli interessati, sia dei titolari dei siti Web che potrebbero trovarsi a fronteggiare richieste di deindicizzazione⁽⁶²⁷⁾. Appare il caso di rilevare come tali linee guida non siano del tutto congruenti con quelle del Gruppo di Lavoro. In particolare, rilevante ai fini della trattazione, in relazione a notizie diffamatorie l'ICO dichiara come *“non siamo generalmente rivestiti dei poteri o qualificati per dare giudizi o per agire in relazione a informazioni che possono essere di natura penale, come l'incitamento all'odio, o informazioni che possano costituire un illecito civile, calunnia o diffamazione. In questi casi può essere più appropriato per l'interessato contattare la polizia o adire l'autorità giudiziaria qualora la richiesta di deindicizzazione sia rifiutata”*⁽⁶²⁸⁾.

In questo caso l'ICO evidenzia, chiaramente, come la richiesta di deindicizzazione non si applichi a notizie per loro natura diffamatorie, attribuendo una specifica sfumatura all'oblio.

4.8.3. L'impostazione del Garante olandese

L'autorità Garante per la protezione dei dati olandese (CBP) non ha redatto, a differenza dell'ICO, alcuna linea guida relativamente alle

⁶²⁶ Come indicato all'indirizzo Internet <https://ico.org.uk/for-organisations/search-result-delisting-criteria>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015.

⁶²⁷ Per un approfondimento si rinvia a I. Bourne, “Where Now for the ‘Right to be Forgotten?’” atti della seconda *Conference on Trust, Risk, Information and the Law*, Winchester, 2015, in Internet all'indirizzo <http://www.winchester.ac.uk/newsandevents/eventscalendar/Pages/Winchester-Conference-on-Trust,-Risk,-Information-and-the-Law.aspx>, sito Web consultato in data 16 aprile 2016.

⁶²⁸ La versione in lingua originale è la seguente: *“we are generally not empowered or qualified to make judgements on, or to take action in relation to information that may be criminal in nature such as hate speech, or that may constitute a civil breach such as slander or libel. In such cases it may be more appropriate for the individual to contact the police or court if a delisting request is refused”*.

attività di deindicizzazione, limitandosi a rinviare alle indicazioni del Gruppo di Lavoro.

Sino al novembre 2014, il Garante olandese ha dichiarato di aver ricevuto 30 richieste di deindicizzazione a seguito del relativo rifiuto da parte di Google⁽⁶²⁹⁾.

In molti casi sono state sottoposte al Garante alcune richieste di deindicizzazione relative a informazioni false, inveritiere e diffamatorie. In questi casi, è stato chiarito come il Garante non possa valutare se una determinata informazione risulti inesatta o scadute. Infine, l'autorità ha osservato che non ha la competenza a pronunciarsi sulla richiesta di rimuovere commenti diffamatori o diffamatorie, suggerendo altri rimedi giurisdizionali⁽⁶³⁰⁾.

4.8.4. L'impostazione del Garante Spagnolo

Il Garante privacy spagnolo (più comunemente denominato "AEDP")⁽⁶³¹⁾ ha inserito nel proprio sito Web una intera sezione dedicata al diritto all'oblio⁽⁶³²⁾. In tale sezione si suggerisce l'utilizzo dei form resi disponibili dai motori di ricerca ai fini dell'esercizio dell'oblio, stabilendo come in caso di mancata o inesatta risposta sia possibile agire dinnanzi all'autorità

⁶²⁹ Cfr. le stime rese note dal College Bescherming Persoonsgegevens, in "Behandeling afgewezen verwijderverzoeken Google", documento presente in Internet All'indirizzo <https://cbpweb.nl/nl/nieuws/behandeling-afgewezen-verwijderverzoeken-google>, sito Web visitato in data 19 dicembre 2015.

⁶³⁰ Cfr. S. Kulk, F. J. Zuiderveen Borgesius, "Freedom of Expression and Right to Be Forgotten Cases in the Netherlands after Google Spain", in *European Data Protection Law Review*, 2015, volume 2, pp. 113-125, disponibile in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2652171>, sito Web visitato in data 20 dicembre 2015.

⁶³¹ Il sito ufficiale dell'Autorità è raggiungibile all'indirizzo <http://www.agpd.es/>, sito Web consultato in data 8 maggio 2016.

⁶³² Tale sezione è raggiungibile all'indirizzo http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php, sito Web consultato in data 8 maggio 2016.

garante. Non appare menzionato, tuttavia, alcun riferimento in merito alla possibilità di rivolgersi ai soggetti gestori del sito Web indicizzato, qualificati anch'essi quali titolari del trattamento. Da rilevare, inoltre, come lo stesso Garante sottolinei la circostanza secondo la quale la deindicizzazione non costituisca un limite alla libertà di informazione⁽⁶³³⁾ e fornisca una linea guida contenente una serie di criteri in ragione dei quali l'Autorità è solita riconoscere il diritto all'oblio⁽⁶³⁴⁾. Nella sezione indicata è reperibile la giurisprudenza dell'autorità in materia. Nel corso dell'ultimo anno il Garante ha avuto modo di esaminare questioni relative all'indicizzazioni di immagini di nudo⁽⁶³⁵⁾, ma anche casi nei quali gli interessati non avevano utilizzato il form debitamente predisposto dei

⁶³³All'interno della pagina in esame, il Garante ritiene che *“il diritto all'oblio limita il diritto a ricevere informazioni? No. Nel caso dei motori di ricerca, la sentenza afferma come sia necessario ponderare ogni caso al fine di raggiungere un equilibrio tra i diversi diritti e interessi. Dal momento che è essenziale valutare le circostanze di ogni richiesta e si deve sistematicamente tener conto gli interessi degli utenti l'accesso alle informazioni, quelle che sono di interesse per il pubblico, per loro natura o per essere relative ad un personaggio pubblico, non saranno accettate”*. La versione in lingua originale è la seguente: *“¿Limita el derecho al olvido? el derecho a recibir información? No. En el caso de los buscadores, la sentencia señala que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses. Dado que es imprescindible valorar las circunstancias de cada solicitud y que se debe tener en cuenta sistemáticamente el interés de los usuarios en acceder a una información, aquellas que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán aceptada”*.

⁶³⁴ Cfr. il procedimento n. TD/01829/2014, disponibile in Internet all'indirizzo http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2015/common/pdfs/TD-01829-2014_Resolucion-de-fecha-29-04-2015_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf, sito Web visitato in data 10 maggio 2016, dal quale si evince come *“no podemos tomar ninguna medida con respecto a ese blog, pues la información que nos señalas no se considera privada ni confidencial según nuestras políticas”*.

⁶³⁵ I criteri sono disponibili in Internet all'indirizzo http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/common/Criterios_GT29_wp225.pdf, sito Web visitato in data 10 maggio 2016.

motori, sostenendo di non esservi tenuti⁽⁶³⁶⁾ ovvero che richiedevano la rimozione dal motore google.com⁽⁶³⁷⁾, ottenendo sul punto risposta positiva. Il Garante ha esaminato un curioso caso relativo ad un artista⁽⁶³⁸⁾ che, se scriveva il proprio nome tradotto in altre lingue all'interno di google.es vedeva apparire informazioni appartenenti al proprio passato aventi natura diffamatoria, risolvendo in senso positivo per l'istante. L'autorità ha avuto anche modo di analizzare richieste di oblio esercitate direttamente nei confronti di testate giornalistiche⁽⁶³⁹⁾.

4.9.L'impostazione del Garante italiano

Il Garante italiano ha avuto modo di pronunciarsi più volte sul tema, creando una e vera e propria giurisprudenza della propria attività. Nei prossimi sottoparagrafi verranno analizzate alcune pronunce, evidenziando gli aspetti più interessanti.

4.9.1.Oblio e cronaca giudiziaria

Il Garante italiano ha preso nota della sentenza C-131/12, ed ha emesso alcuni provvedimenti con cui accoglie richieste di deindicizzazione.

⁶³⁶ Cfr. il procedimento n. TD/00921/2015, disponibile in Internet all'indirizzo http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2015/common/pdfs/TD-00921-2015_Resolucion-de-fecha-02-12-2015_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf, sito Web visitato in data 10 maggio 2016.

⁶³⁷ Trattasi sempre del procedimento n. TD/00921/2015.

⁶³⁸ Cfr. il procedimento n. TD/00594/2015, disponibile in Internet all'indirizzo http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2015/common/pdfs/TD-00594-2015_Resolucion-de-fecha-18-09-2015_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf, sito Web visitato in data 10 maggio 2016.

⁶³⁹ Cfr. il procedimento n. TD/00466/2015 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2015/common/pdfs/TD-00466-2015_Resolucion-de-fecha-10-09-2015_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf, sito Web visitato in data 10 maggio 2016.

Tali provvedimenti appaiono essere del tutto in linea con le linee guida del Gruppo di Lavoro, spesso espressamente richiamate nei provvedimenti emanati.

In un provvedimento del mese di ottobre 2014⁽⁶⁴⁰⁾, il Garante ha preso posizione sulla richiesta di deindicizzazione da un archivio giornalistico, basata sull'esercizio al diritto all'oblio.

L'interessato sosteneva che i dati personali che lo riguardano, contenuti in un archivio giornalistico, erano correlati con una recente vicenda giudiziaria del 2013 e che il suo interesse alla rimozione era motivato anche dai tempi lunghi dell'iter giudiziario che l'avrebbero costretto ad attendere alcuni anni prima di vederne la conclusione.

L'editrice della rivista ha viceversa invocato il pubblico interesse alla conoscenza delle informazioni, la correttezza ed attualità di notizie aggiornate e il fatto che il diritto all'oblio può essere esercitato solamente per fatti risalenti.

Il Garante ha riconosciuto che le finalità per cui furono raccolti e trattati i dati personali all'epoca erano legittime e non richiedevano il consenso dell'interessato. Ha altresì richiamato l'essenzialità dell'informazione riguardo fatti di interesse pubblico, la libertà della manifestazione del pensiero, la libera ricerca storica, il diritto allo studio e all'informazione. Ha ribadito che l'inserimento dei dati nell'archivio giornalistico risponde alla finalità di favorire la libera manifestazione del pensiero, le libertà di ricerca, cronaca e critica storica. Infine, sottolineando anche il breve lasso di tempo trascorso dai fatti e dalla vicenda giudiziaria, ha ritenuto infondato il ricorso dell'interessato.

Il Garante ha deliberato in modo analogo anche nel provvedimento del 17 luglio 2014⁽⁶⁴¹⁾.

⁶⁴⁰ Cfr. provvedimento del 9 ottobre 2014, reperibile in Internet all'indirizzo <http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/3635262>, sito Web consultato in data 20 dicembre 2015.

Nel provvedimento del 18 giugno 2015⁽⁶⁴²⁾ il bilanciamento degli interessi è stato effettuato soprattutto con riferimento alla natura di pubblica e all'interesse pubblico a conoscere dell'indagine giudiziaria in relazione alla quale l'interessato era stato menzionato nelle pagine Web di cui chiedeva la rimozione.

Nel ricorso conclusosi con il provvedimento del 21 maggio 2015⁽⁶⁴³⁾, l'interessato ha richiesto la deindicizzazione in relazione di due vicende giudiziarie, di cui una più risalente nel tempo, sostenendo, in particolare, che l'ulteriore diffusione dell'informazione avrebbe avuto effetti nocivi alla sua immagine professionale di avvocato.

Nell'accogliere parzialmente il ricorso, il Garante ha accertato che in relazione alla prima vicenda giudiziaria era trascorso un apprezzabile lasso di tempo, che la stessa si riferiva a una fase precedente della vita dell'interessato e che pertanto la richiesta di deindicizzazione appariva meritevole di tutela, diversamente dalla richiesta relativa alla vicenda giudiziaria più recente, per la quale sussisteva ancora l'interesse pubblico alla conoscibilità dell'informazione.

Il caso oggetto del provvedimento del 25 giugno 2015⁽⁶⁴⁴⁾, ha invece visto l'interessato chiedere la deindicizzazione in relazione a una vicenda giudiziaria conclusasi nel 2011 con un patteggiamento. In particolare,

⁶⁴¹ Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/3407708>, sito Web visitato in data 20 dicembre 2015.

⁶⁴² Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all'indirizzo <http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/4215838>, sito Web visitato in data 20 dicembre 2015.

⁶⁴³ Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1774813>, sito Web visitato in data 20 dicembre 2015.

⁶⁴⁴ Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4220944>, sito Web visitato in data 20 dicembre 2015.

l'interessato ha sostenuto che si è trattato di un singolo ed isolato errore da parte sua, sostenendo che in caso di patteggiamento è esclusa l'iscrizione al casellario giudiziale e che, in particolare, l'art. 445 co. 2 c.p.p. prevede l'estensione del reato in caso di mancata commissione di ulteriori reati della stessa indole nei cinque anni successivi al patteggiamento.

Il Garante ha accertato che i fatti sono risalenti nel tempo, che si è trattato di un fatto isolato e che l'interesse per l'informazione non è tale da giustificare la sua attuale diffusione tramite i motori di ricerca, ordinando pertanto la deindicizzazione richiesta.

Merita interesse anche il provvedimento del 30 aprile 2015⁽⁶⁴⁵⁾, conclusosi con il parziale accoglimento di richiesta di deindicizzazione di informazioni in relazione al noto scandalo del sangue infetto degli anni novanta, che avrebbero visto coinvolto l'interessato pur senza che lo stesso venisse mai sottoposto a processo civile, penale od amministrativo. Tali informazioni ed accostamenti avrebbero ingenerato nel pubblico il convincimento che l'interessato fosse coinvolto nello scandalo, fino a farlo ritenere corresponsabile dello scandalo.

Il Garante ha riconosciuto la rilevanza pubblica, nonostante il lungo tempo trascorso, delle notizie relative allo scandalo del sangue infetto degli anni novanta e della conseguente menzione dell'interessato, in relazione alla sua attività e posizione ricoperta, ritenendo che alcune pagine fossero da deindicizzare per l'associazione dell'interessato alle vicende giudiziarie scaturite, disponendo pertanto in tal senso e dichiarando infondato il ricorso per quanto riguarda le pagine restanti.

⁶⁴⁵ Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4132895>,

4.9.2. Antiche militanze politiche, ancora tra oblio e diffamazione

È tutto interessante appare il provvedimento del 12 marzo 2015. Un ricorso proposto da un ex manager di ATAC, la società che gestisce i trasporti metropolitani di Roma.

Il manager richiedeva che fossero di indicizzati dal motore di ricerca Google alcuni articoli pubblicati nel dicembre 2010 e nel luglio 2012 su diverse testate giornalistiche contenenti dati personali che lo riguardano riferiti all'indagine giudiziaria denominata "Parentopoli" relativa alle assunzioni in ATAC.

Tali articoli contenevano informazioni riferite alla sua sfera personale e lavorativa, in particolare la sua adesione, in età giovanile, ad un movimento politico di estrema destra e l'assunzione in Atac nel 2009 a capo del Servizio Relazioni industriali della stessa. Tali notizie, a detta del manager, oltre ad essere oggettivamente risalenti nel tempo ed essere prive di rispondenza sul piano giudiziario, erano accostate in modo da indurre, nel lettore, arbitrari collegamenti tra le stesse.

Il manager sottolineava come la permanenza sul Web delle notizie in questione, la cui *"portata offensiva (e non veritiera) è ulteriormente aggravata dal fatto che esse non sono di alcuna rilevanza per l'opinione pubblica"*, arrecava una grave *"lesione al proprio onore e alla propria reputazione, umiliando gratuitamente la sua figura professionale ed umana"*; *il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento"*

Il garante, preso atto delle indicazioni fornite sia del manager che da Google Italy S.r.l., decide tuttavia di respingere il ricorso proposto in quanto la richiesta non appariva meritevole di considerazione non sussistendo i presupposti.

Secondo il Garante, le notizie rinvenibili agli url in questione, pubblicate in un arco temporale compreso tra dicembre 2010 e giugno 2012, risultavano essere recenti e di pubblico interesse, in quanto afferenti ad una importante indagine giudiziaria non ancora conclusa ed al al suo

“contesto politico e amministrativo che fa da sfondo alla vicenda oggetto di cronaca giornalistica”.

Ciò che appare degno di interesse non è tanto la decisione adottata dall'autorità, ma piuttosto i presupposti che hanno condotto il manager a presentare un ricorso volto a richiedere l'indicizzazione di quelle informazioni.

Il manager infatti, è ricorso ad uno strumento quale il diritto all'oblio al fine di eliminare risultati della SERP del motore di ricerca Google, che, in effetti, ben potevano essere considerati non coerenti con i limiti dell'attività giornalistica o addirittura diffamatori. Accostare un soggetto a gruppi di estrema destra al fine di lederne l'immagine, rievocando inesistenti o comunque non provate militanze politiche al fine di danneggiarne la reputazione può, infatti, costituire un caso di diffamazione. Il manager - dando per corretta la ricostruzione dei fatti da questi operata - pertanto ben avrebbe potuto rivolgersi all'autorità ordinaria al fine di richiedere la rettifica degli articoli proposti o addirittura la cancellazione degli stessi. Questi invece ha preferito rivolgersi al Garante al fine di ottenere una tutela più rapida ed effettiva. Questo caso pone così un interessante problema, che come precedentemente rilevato inizia a porsi all'attenzione degli altri Garanti europei; il limite tra oblio e la diffamazione.

Non si tratta, tuttavia, di un caso isolato. Con il provvedimento del 4 giugno 2015⁽⁶⁴⁶⁾ il Garante si trovava a pronunciarsi in merito alle richieste di un soggetto, coinvolto in un'indagine giudiziaria, il quale richiedeva la deindicizzazione di una serie di articoli di giornale presenti in rete in quanto aventi contenuto “fortemente diffamatorio”

Anche in questo caso la richiesta veniva respinta in quanto *“le notizie di cui al reclamo riguardano comunque un'importante indagine giudiziaria ancora in corso*

⁶⁴⁶ Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4200770>, sito Web consultato in data 20 dicembre 2015.

che ha avuto ampio rilievo in ambito nazionale e che, nel caso di specie, le medesime, pubblicate in un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2014, risultano essere recenti e di pubblico interesse”.

4.9.3. Politica e film erotici

Da ultimo, il provvedimento del 13 maggio 2015⁽⁶⁴⁷⁾ ha avuto ad oggetto il ricorso di un’attrice, impegnata in politica per un lasso di tempo, in relazione al rinvenimento di articoli e post pubblicati durante il periodo in cui l’interessata è stata deputata e relativi a un cortometraggio del regista Tinto Brass del 1999 in cui la stessa appariva. Chiedeva, in particolare la deindicizzazione del video e di un articolo del 2013. Chiedeva altresì la deindicizzazione di tutti i risultati di ricerca che associano il suo nome con i termini “film hard”, “porno”, “erotico” e “hot”. Motivava il tutto con il fatto che gli articoli e video venivano ripresi in campagna elettorale, ledendo la sua immagine e reputazione, che la stessa aveva ripreso la sua carriera di attrice e che i materiali presenti rappresentavano in modo distorto l’attività professionale che svolgeva effettivamente.

Google Inc., dal canto suo, replicava sostenendo che l’articolo rappresentava informazioni di interesse pubblico, che le pagine Web non erano state indicate esattamente e correttamente e richiamava espressamente le linee guida del Gruppo di Lavoro nella parte in cui prevedono che il soggetto interessato deve indicare esattamente le pagine Web e che il gestore del motore di ricerca non è tenuto a individuare tali pagine Web sulla base di indicazioni generiche. La resistente sosteneva inoltre che il diritto alla “privacy” dei personaggi pubblici è attenuato e che le notizie riferite alla interessata sono di interesse pubblico.

⁶⁴⁷ Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all’indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4200919>, sito Web consultato in data 20 dicembre 2015.

Il Garante ha confermato l'onere per l'interessato di indicare i singoli indirizzi url di cui chiede la deindicizzazione, che la richiesta dell'interessata era da considerarsi generica in quanto riferita alla rimozione di tutti i risultati che associano il suo nominativo alle parole "film hard", "porno", "erotico" e "hot". Ha ritenuto altresì che l'url contenente l'articolo riferito al cortometraggio fosse di interesse pubblico pur essendo risalente, in considerazione dell'attività professionale dell'interessata e dell'esposizione mediatica che ne consegue. L'autorità ha così dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione del video e articolo incriminati e inammissibili le ulteriori richieste di deindicizzazione di risultati di ricerca nei quali il nome dell'interessata risulti associato ai termini precedentemente indicati.

4.9.4. Tra oblio e snippet

All'attenzione dell'autorità Garante italiana, con provvedimento del 18 dicembre 2014, è stato evidenziato un singolare caso⁽⁶⁴⁸⁾.

Il ricorrente lamentava la presenza su un quotidiano locale online (www.tarantobuonaserait) di una notizia riferita ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è stato coinvolto, richiedendone la deindicizzazione o, in subordine, l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che, tra i risultati di una ricerca effettuata digitando il proprio nominativo abbinato a parole come "Taranto" o "Grottaglie", fosse visualizzato il proprio nominativo immediatamente associato ad un procedimento di indagine relativo ad un altro soggetto. Ciò accadeva in quanto lo snippet dell'articolo in questione operato dal motore di ricerca *"è estremamente fuorviante ed altamente pregiudizievole per l'interessato che, nell'ambito dell'indagine giudiziaria, rivestirebbe una posizione di assoluta*

⁶⁴⁸ Il testo del provvedimento è reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3736353>, sito Web visitato in data 21 dicembre 2015.

marginalità rispetto ai gravi reati di KX citati nel titolo dell'articolo indicizzato dal motore di ricerca”.

In pratica, il ricorrente lamentava che immettendo il proprio nominativo veniva mostrato un link ad un articolo che riguardava vicende nella quali anche lui era marginalmente coinvolto, ma dallo snippet mostrato dal motore si poteva invece desumere un coinvolgimento molto più rilevante.

In particolare, dai riscontri del Garante emergeva come l'bastarci proposto poteva risultare fuorviante in quanto non in linea con la narrazione dei fatti riportati nell'articolo.

Il Garante, pur respingendo il ricorso, riconosceva come dovesse essere *“separatamente considerato il diverso profilo legato allo snippet dell'articolo in questione, avendo il ricorrente rappresentato legittimamente la propria aspirazione a che l'bastarci visualizzato sotto il titolo dell'articolo medesimo non associ genericamente, per mezzo delle scansioni operate automaticamente dal motore di ricerca, il proprio nominativo alle notizie principali dell'articolo stesso (riassunte nel titolo) indipendentemente dalla specifica narrazione dei fatti relativi all'interessato come riportati nell'articolo in questione”.*

La richiesta di modifica dello snippet, tuttavia, veniva autonomamente accolta da Google Inc., che provvedeva ad eliminare il riassunto generato dal proprio algoritmo⁽⁶⁴⁹⁾.

Anche in questo caso, uno snippet automaticamente creato, il quale associa il nominativo di un soggetto a vicende certamente non positive non riconducibili a questo potrebbe integrare, a tutti gli effetti, una diffamazione.

La tentazione di accedere ad una tutela più veloce ed efficace, anche in questo caso, si è concretizzata con un ricorso all'autorità Garante, la quale ha effettivamente riconosciuto l'esistenza di una tutela nei

⁶⁴⁹ Come riportato nella newsletter del Garante, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3822823>, sito Web visitato in data 22 dicembre 2015.

confronti di situazioni analoghe a quella sopra riportata, ma ha evidenziato come lo strumento utilizzato dal ricorrente non fosse certamente quello corretto.

4.9.5. L'effettività della tutela

Il quadro delineato appare piuttosto confuso, in quanto ad oggi sembra essersi venuta a creare una considerevole sovrapposizione o sostituzione di concetti, diritti e facoltà.

Per quanto riguarda il profilo del diritto all'oblio, è stato sottolineato che la sentenza C-131/12 sembrerebbe aver tentato di anticipare delle soluzioni legislative che a tutt'oggi non sono state adottate.

Tale tentativo sembra essere effettuato nel corso di un giudizio su un fatto concreto e soprattutto storico. L'intento, seppur lodevole, è di dubbia efficacia.

In questo contesto si sono inserite le linee guida del Gruppo di Lavoro, le quali hanno tentato di interpretare la sentenza C-131/12 estendendone la portata anche nei confronti dei cittadini non europei.

La confusione è stata tale che sotto il concetto di "diritto all'oblio" i Garanti nazionali si sono trovati ad affrontare situazioni nelle quali si è tentato di riassumere nell'oblio anche diritti all'onore o alla reputazione, al fine di ottenere la deindicizzazione o la rimozione di notizie che i proponenti ritenevano diffamatorie.

4.10. Il regolamento Europeo

Dopo ben 4 anni dalla presentazione della prima proposta da parte della Commissione Europea, il 15 dicembre 2015, a seguito di un iter particolarmente complesso e di numerose modifiche al testo originario, anche di natura sostanziale, è stato trovato l'accordo sul regolamento Europeo sulla protezione dei dati, che introdurrà in tutti i Paesi membri

un unico complesso normativo, sostituendo i singoli codici presenti nelle varie nazioni⁽⁶⁵⁰⁾.

Il nuovo regolamento dovrà essere rispettato anche dalle aziende che hanno sede in territori extraeuropei, e vede al proprio interno confermate importanti novità che erano già contenute nella proposta originaria del 2012, quali il diritto alla portabilità dei dati, l'obbligo di notificare breccia nella sicurezza, il meccanismo del "one-stop-shop", con il quale i titolari avranno a che fare con un'unica autorità di vigilanza, concetto di "privacy by design" ed un riconoscimento, seppur parziale, di un diritto all'oblio. Anche la figura del *data protection officer* sarà una figura facoltativa per le piccole medie imprese, che non avranno l'obbligo di effettuare la valutazione dell'impatto salvo che non esista un rischio connesso al trattamento elevato.

⁶⁵⁰ A darne l'annuncio il Commissario europeo per la Giustizia Věra Jourová, che ha dichiarato: "Oggi abbiamo mantenuto la promessa della Commissione Juncker per portare a compimento la riforma della protezione dei dati entro il 2015. Le nuove norme paneuropee sono buone sia per i cittadini che per le imprese. L'accordo di oggi è un passo importante verso un mercato unico digitale, che rimuoverà gli ostacoli e sbloccherà grandi opportunità. Il futuro digitale dell'Europa può essere costruito solo sulla fiducia". La notizia è stata riportata dall'agenzia Adnkronos, all'indirizzo http://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2015/12/16/arriva-nuovo-regolamento-privacy-due-anni-tempo-per-adeguarsi_SlvYudu9RHumMeoSBw0MBM.html, sito Web consultato in data 3 gennaio 2016.

4.11. Il diritto alla cancellazione e all'oblio: genesi

La Commissione Europea, in data 25 gennaio 2012, ha adottato la proposta concernente un regolamento generale sulla protezione dei dati che mira a sostituire la direttiva 95/46⁽⁶⁵¹⁾.

Esso si proponeva il duplice scopo di rafforzare i diritti in materia di protezione dei dati delle persone fisiche e di migliorare le opportunità per le imprese agevolando la libera circolazione dei dati personali nel mercato unico digitale.

Parallelamente alla proposta concernente il regolamento generale sulla protezione dei dati, la Commissione Europea adottava una comunicazione strategica che definiva gli obiettivi della Commissione Europea (5852/12) e una direttiva sul trattamento dei dati a fini di attività di contrasto (5833/12), volta a sostituire la decisione quadro del 2008 sulla protezione dei dati.

Il Consiglio Europeo invitava così la Commissione Europea a valutare il funzionamento degli strumenti giuridici dell'Unione Europea in tema di protezione dei dati e a presentare, se necessario, nuove iniziative legislative e non legislative.

Sul punto il Parlamento Europeo, nella risoluzione sul programma di Stoccolma dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini"⁽⁶⁵²⁾ aveva già accolto con favore la proposta relativa a un quadro giuridico completo in materia di protezione dei dati nell'Unione Europea chiedendo, tra l'altro, la revisione della decisione quadro. Nel piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma

⁶⁵¹ Il fascicolo interistituzionale è disponibile all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+5833+2012+INIT&l=it>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

⁶⁵² Il testo è disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0090+0+DOC+XML+V0//IT>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

(⁶⁵³) la Commissione Europea aveva a sua volta precedentemente evidenziato la necessità di assicurare l'applicazione sistematica di quello che era stato ritenuto il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel contesto di tutte le politiche europee. Il piano d'azione sottolineava che: *“in una società globalizzata, caratterizzata da un rapido progresso tecnologico in cui lo scambio d'informazioni non conosce confini, è quanto mai importante garantire il rispetto della vita privata. L'Unione deve assicurare l'applicazione sistematica del diritto fondamentale alla protezione dei dati. Occorre rafforzare la posizione dell'UE in relazione alla protezione dei dati personali in tutte le politiche europee, anche nel contrastare e prevenire la criminalità e nelle relazioni internazionali”*.

La proposta concernente un regolamento generale sulla protezione dei dati prevedeva una previsione esplicita della volontà di disciplinare un diritto all'oblio era già nella relativa versione del 25 gennaio 2012, secondo la quale, all'art. 17 definiva un diritto all'oblio ed alla cancellazione secondo il quale l'interessato avrebbe avuto il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardavano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore(⁶⁵⁴). Tale testo veniva successivamente

⁶⁵³ Il testo del piano d'azione è disponibile in Internet all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:it:PDF>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

⁶⁵⁴ Il testo di tale articolo era il seguente: *“1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:*

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;*
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;*
- c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;*

-
- d) il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi;
2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.
3. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'articolo 80;
 - b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;
 - c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83;
 - d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;
 - e) nei casi di cui al paragrafo 4.
4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali:
- a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;
 - b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori;
 - c) quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2.
5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.
6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.
7. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.
8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.

emendato, escludendo il diritto all'oblio ed alla cancellazione in forza di un diritto alla cancellazione che prevedeva il diritto dell'interessato ad ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati e di ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati, al sussistere di determinate condizioni⁽⁶⁵⁵⁾.

Il tema connesso alla possibilità di disciplinare il diritto all'oblio mediante una norma positiva attirava le attenzioni della dottrina⁽⁶⁵⁶⁾.

L'iniziativa legislativa del Parlamento Europeo si concretizzava poco tempo dopo dopo, il 25 gennaio 2012⁽⁶⁵⁷⁾.

In tale sede il comitato per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni auspicava un nuovo regolamento che avrebbe dovuto, tra l'altro, tutelare un diritto all'oblio ed alla cancellazione⁽⁶⁵⁸⁾.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;

b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;

c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.

⁶⁵⁵ Reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+XML+V0//IT#title1>, sito Web consultato in data 20 dicembre 2015.

⁶⁵⁶ In senso critico, cfr. G. Hornung, "Eine Datenschutz-Grundverordnung für Europa", in *Licht und Schatten im Kommissionsentwurf vom*, 2012, volume 25, pp. 99-106, in Internet all'indirizzo https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Hornung/Hornung__Eine_Datenschutz-Grundverordnung_fuer_Europa__ZD_20.pdf, sito Web consultato in data 2 aprile 2016

⁶⁵⁷ Il documento è reperibile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1188884&cl=en&t=E>, sito Web consultato in data 1 febbraio 2016.

Il comitato per l'energia si esprimeva ritenendo necessario rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dei servizi on line migliorando le informazioni sui diritti e sulla protezione dei dati auspicando l'introduzione del diritto di rettifica, di oblio e di cancellazione, del diritto alla portabilità dei dati e all'opposizione⁽⁶⁵⁹⁾

Dello stesso avviso appariva il comitato giuridico, il quale, per bocca di Marienne Gallo, chiariva come fosse necessario rafforzare anche il diritto all'oblio, proponendo di introdurre un obbligo del responsabile del trattamento di informare l'interessato della risposta data dai terzi alla richiesta⁽⁶⁶⁰⁾.

Il 12 marzo 2014 il Parlamento Europeo approvava così il proprio testo definitivo, cancellando da questo la menzione del diritto all'oblio in forza

⁶⁵⁸ L'iniziativa 2012/0011(COD) prevedeva la necessità di *"provides the data subject's right to be forgotten and to erasure. It further elaborates and specifies the right of erasure provided for in Article 12(b) of Directive 95/46/EC"*. Curiosamente la versione francese dello stesso documento diversamente indicava *"un droit à l'oubli numérique tout en précisant le droit d'effacement prévu à la directive 95/46/CE"*, prevedendo così un diritto alla cancellazione valido unicamente nell'ambiente digitale.

⁶⁵⁹ Come emerge dalla *"Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Relatore: Jan Philipp Albrecht"*, in Internet all'indirizzo www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//10101934IT, sito Web consultato in data 2 febbraio 2016.

⁶⁶⁰ Cfr. *"Progetto di parere della commissione giuridica destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD)) Relatore per parere: Marielle Gallo"*, reperibile in Internet all'indirizzo

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/pa/911/911497/911497it.pdf, sito Web consultato in data 1 febbraio 2015.

di un diritto alla cancellazione, che avrebbe consentito all'interessato "di ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati"⁽⁶⁶¹⁾.

⁶⁶¹ Il testo di tale articolo è il seguente: "1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati e di ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;

c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;

c bis) un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere cancellati;

d) i dati sono stati trattati illecitamente.

1 bis. L'applicazione del paragrafo 1 dipende dalla capacità del responsabile del trattamento di verificare che la persona che richiede la cancellazione sia l'interessato.

2. Quando ha reso pubblici dati personali

ingiustificatamente conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, il responsabile del trattamento prende tutte le misure ragionevoli per far cancellare i dati, anche da parte di terzi, fatto salvo l'articolo 77. Il responsabile del trattamento informa l'interessato, ove possibile, dell'azione intrapresa da parte dei terzi interessati.

3. Il responsabile del trattamento e, se del caso, i terzi provvedono senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'articolo 80;

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83;

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;

e) nei casi di cui al paragrafo 4.

4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali in modo tale che non siano sottoposti al normale accesso ai dati e alle operazioni di trattamento e che non possano più essere modificati:

Giunto in sede di Consiglio dell'Unione Europea, i diversi orientamenti dei suoi componenti consentivano una convergenza di vedute che si

a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;

b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini probatori;

c) quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c bis) quando un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere limitati;

d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2 bis.

d bis) quando la particolare tecnologia di memorizzazione non consente la cancellazione ed è stata installata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.

6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.

7. Soppresso

8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.

8 bis. Il responsabile del trattamento predispone i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;

b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;

c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4".

traducevano nella approvazione di numerosi emendamenti, contenuti in un testo definitivo⁽⁶⁶²⁾.

Tale testo veniva poi pubblicato il 4 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, insieme alla Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini⁽⁶⁶³⁾.

Il Regolamento diverrà vigente 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, e sarà applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell'Unione a partire dal 25 maggio 2018. La Direttiva, invece, sarà vigente da domani, 5 maggio, e da quel momento impegnerà gli Stati membri a recepire le sue disposizioni nel diritto nazionale entro 2 anni.

4.12. Il diritto alla cancellazione ed all'oblio: il testo definitivo

Il nuovo regolamento, che introduce nell'attuale quadro giuridico novità interessanti⁽⁶⁶⁴⁾, prevede, all'articolo 17, il diritto alla cancellazione ed all'oblio.

Conformemente a tale testo una persona fisica dovrebbe avere il diritto ad esercitare il proprio "diritto all'oblio", se la conservazione di tali dati non è conforme al regolamento, al diritto dell'Unione ma anche qualora

⁶⁶² Cfr. C. Burton, L. De Boel, C. Kuner, A. Pateraki, "The Proposed EU Data Protection Regulation Three Years Later: The Council Position", in *BNA Privacy e Security Law Report*, del 29 giugno 2015, in Internet all'indirizzo, <https://www.wsgr.com/eudataregulation/pdf/BNA-0615.pdf> sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

⁶⁶³ Come riferisce il Garante privacy Italiano, mediante comunicato presente all'indirizzo Internet <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4964718>, sito Web visitato in data 5 maggio 2016.

⁶⁶⁴ Cfr. G. Ziccardi, "Riforma della privacy: dall'UE nuove regole per professionisti e aziende", in *Il Quotidiano Giuridico*, 28 gennaio 2016, in Internet all'indirizzo <http://www.ipsoa.it/documents/impresa/management/quotidiano/2016/01/28/riforma-della-privacy-dall-ue-nuove-regole-per-professionisti-e-aziende>, sito Web visitato in data 2 febbraio 2016.

tale trattamento avvenga in violazione della normativa dello Stato membro a cui è assoggettato il responsabile del trattamento⁽⁶⁶⁵⁾.

All'interessato dovrebbe essere attribuito il diritto di chiedere che i propri dati personali siano cancellati e non più sottoposti a trattamento qualora non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati precedentemente raccolti o, che sia possibile opporsi al trattamento o comunque negato successivamente il consenso all'ulteriore trattamento, ovvero qualora il trattamento stesso sia illecito.

Ciò dovrebbe comunque avvenire bilanciando altri diritti, tra cui la libertà di espressione⁽⁶⁶⁶⁾.

In conformità ai propositi espressi da Vivien Redig⁽⁶⁶⁷⁾, il regolamento evidenzia importanza di tale diritto qualora l'interessato abbia prestato il consenso quando era minore, e quindi presumibilmente non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, ed intenda successivamente negarlo, con particolare riferimento al consenso al trattamento prestato al trattamento all'interno di Internet.

Per rafforzare il "diritto all'oblio" con riferimento al trattamento dei dati che avviene in rete, è il diritto alla cancellazione è esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i responsabili del trattamento che stanno trattando tali dati affinché anche essi cancellino qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati personali. Per garantire ciò il regolamento prevede che il responsabile del trattamento adotti misure ragionevoli, tenuto conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a sua disposizione, anche di natura

⁶⁶⁵ *Ibid* il considerando 53 della direttiva.

⁶⁶⁶ Specificatamente richiamata dal considerando 121 della direttiva.

⁶⁶⁷ La quale ha più volte sottolineato la necessità di offrire adeguata tutela ai dati dei minori trattati in Rete. Cfr. il comunicato stampa disponibile in Internet all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-63_it.htm, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile⁽⁶⁶⁸⁾. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento o nel rendere i dati selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito Web. Nei sistemi automatizzati di archiviazione, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante misure tecnologiche; il sistema dovrebbe indicare che il trattamento dei dati personali è stato limitato in modo da renderne a chiunque evidente la limitazione⁽⁶⁶⁹⁾.

Ai fini della trattazione si ritiene fondamentale porre particolare attenzione al dato testuale della norma, che sarà oggetto di analisi critica nelle pagine seguenti⁽⁶⁷⁰⁾.

1. Il responsabile del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza indebito ritardo i dati personali, specialmente relativamente a dati personali raccolti quando l'interessato era un minore, e l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione dei propri dati personali senza indebito ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti:

2. a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato ritira il consenso su cui si fonda il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e (...) non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;

c) l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al

⁶⁶⁸ *Ibid* il considerando 54 della direttiva.

⁶⁶⁹ *Ibid* il considerando 54-bis della direttiva.

⁶⁷⁰ La versione ufficiale in lingua italiana del testo non è ancora disponibile. In questa sede si utilizzerà pertanto il testo contenuto nel fascicolo interistituzionale del Consiglio dell'Unione Europea, disponibile in Internet all'indirizzo <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/it/pdf>, sito Web consultato in data 14 marzo 2016.

trattamento oppure si oppone al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2;

d) i dati sono stati trattati illecitamente;

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;

1 bis) L'interessato ha altresì il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione senza indebito ritardo dei propri dati personali se i dati sono stati raccolti per quanto riguarda l'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2 bis) Il responsabile del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione prende le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1, 1 bis e 2 bis non si applicano nella misura in cui il trattamento dei dati personali sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento dei dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esercizio di una funzione svolta nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e b ter) e dell'articolo 9, paragrafo 4;

d) per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità scientifiche, statistiche e storiche in conformità dell'articolo 83;

g) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4.13. Una analisi critica: l'ambiguità del testo e problemi applicativi

Come rilevato dai primi commenti della dottrina americana⁽⁶⁷¹⁾ la versione definitiva del testo, non ha risolto i dubbi già sollevati⁽⁶⁷²⁾ in sede di analisi delle precedenti versioni non solo dalla dottrina, ma anche dalla Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che avrebbe il compito di assistere la Commissione Europea nei testi di legge afferenti la sicurezza informatica e le reti di comunicazioni⁽⁶⁷³⁾.

Il testo finale, infatti, risulta foriero di una serie di ambiguità, che invece di essere definite in sede legislativa, saranno risolte dall'autorità giudiziaria.

⁶⁷¹ Per una prima analisi si rinvia a D. Keller, "The final draft of europe's right to be forgotten law", in Internet all'indirizzo <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/12/final-draft-europes-right-be-forgotten-law>, sito Web consultato in data 30 dicembre 2015.

⁶⁷² Tra i vari lavori sul tema si segnala D. Keller, "Series conclusion and summary: intermediaries and free expression under the gdpr, in brief", in Internet all'indirizzo <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/12/series-conclusion-summary-intermediaries-and-free-expression-under-gdpr-brief>, sito Web consultato in data 31 dicembre 2015.

⁶⁷³ Cfr. P. Druschel, M. Backes, R. Tirtea, "Impossible, the right to be forgotten-between expectations and practice: report by European Network and Security Agency", in Internet all'indirizzo <http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/the-right-to-be-forgotten>, sito Web consultato in data 16 aprile 2016. A p. 14 dello scritto gli autori sottolineano come *"una volta che vengono pubblicate le informazioni personali, è impossibile prevenire e osservare per mezzo di misure tecnologiche, la creazione di copie non autorizzate di quest'informazione. In un sistema aperto come Internet, il diritto ad essere dimenticato non può essere fatto rispettare solamente tramite mezzi tecnici. L'introduzione [ndr di tale diritto] deve derivare da una combinazione di disposizioni tecniche di norme di diritto internazionale"*. La versione in lingua originale è la seguente: *"Once personal information is published, it is ultimately impossible to prevent, or even observe, by technical means, the creation of unauthorized copies of this information. In an open system like the Internet, the right to be forgotten cannot be enforced by technical means alone. Enforcement must rest on a combination of technical and international legal provisions"*.

Per quanto concerne l'applicazione territoriale, il regolamento trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti effettuati fuori dai confini dell'Unione a condizione che il trattamento sia effettuato nei confronti di cittadini comunitari e che abbia ad oggetto l'offerta di beni o servizi o il monitoraggio del comportamento degli utenti⁽⁶⁷⁴⁾. Tale formulazione, molto ampia, è di per sé idonea a racchiudere quasi tutti i servizi della società dell'informazione.

Ciò riguarda non solo l'oblio, ma anche ogni operazione di trattamento dei dati.

A livello generale il diritto all'oblio, ora indicato nel titolo dell'articolo tra parentesi⁽⁶⁷⁵⁾, assume una accezione ancora diversa da quella sino ad ora esaminata, configurandosi piuttosto come un diritto alla cancellazione dei dati.

Non vi è inoltre traccia, nel testo della norma, dell'esplicito riconoscimento di un diritto alla deindicizzazione dei dati personali dai motori di ricerca.

⁶⁷⁴ L'articolo 3 della direttiva, infatti, precisa come *“il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:*

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

b) il controllo del loro comportamento, quest'ultimo inteso all'interno dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico”

⁶⁷⁵ L'indicazione di “diritto all'oblio” è stata infatti espunta e reinserita più volte all'interno delle varie proposte di direttiva.

I responsabili del trattamento⁽⁶⁷⁶⁾, categoria nella quale potrebbero rientrare alcuni intermediari della società dell'informazione, dovrebbero - e qui il condizionale appare d'obbligo - cancellare il contenuto sulla base di un diritto all'oblio, solo a seguito della relativa richiesta.

La norma tace tuttavia sulla possibilità che soggetti terzi, che hanno in gestione parti di sistemi informativi - più semplicemente, soggetti che gestiscano profili social⁽⁶⁷⁷⁾ - debbano o meno adempiere a tale obbligo.

⁶⁷⁶ L'articolo 4 definisce i responsabili come *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, le agenzie o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali; Quando le finalità ed i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro”* La versione in lingua originale è la seguente: *“the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of processing are determined by Union law or Member State law, the controller or the specific criteria for his nomination may be designated by Union law or by Member State law”*.

⁶⁷⁷ Cfr., in senso conforme, K. Smith, “The Right to be Forgotten: Legislating for Individuals to Regain Control of their Personal Information on Social Networks”, in *Reinvention: An International Journal of Undergraduate Research*, 2014, volume 7.1, pp. 1 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://www2.warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/reinvention/issues/volume7issue1/smith/, sito Web visitato in data 16 aprile 2016. L'autore, interrogandosi su “Who clicks delete? Facebook or its users?”, parrebbe concludere che *“sembirebbe che poiché la maggior parte degli utenti di Facebook interagisce con il social network per motivi ricreativi e comunicazioni personali, questi ricadono nell'eccezione e non sono considerabili come responsabili del trattamento dei dati. Tuttavia, a causa della natura dei social network che consente di facilitare lo scambio di informazioni con un vasto e spesso indeterminato pubblico, il punto da sottolineare è se l'uso dei social possa essere definito quale una attività esclusivamente personale”*. La versione in lingua originale è la seguente: *“would seem that since most Facebook users interact with the social network for personal recreation and correspondence, they fall within the exemption and are not regulated as data controllers. However, due to the very nature of social networks in facilitating the sharing of information with a large and sometimes indeterminate audience, the underlying issue is whether the use of social media is ever a purely personal or household activity”*. Smith sposa una tesi di fatto già affermata in passato

Tale circostanza potrebbe essere esclusa sulla base del considerando 15⁽⁶⁷⁸⁾, che tuttavia parrebbe riferirsi agli utilizzi dei social network effettuati per finalità personali, tra le quali appare dubbia l'inclusione della finalità di diffusione dei dati in reti telematiche.

D'altro canto il regolamento non chiarisce neppure la posizione di chi le piattaforme social le gestisce, ovvero se questi siano o meno responsabili del trattamento, ovvero, come già osservato da autorevole dottrina olandese⁽⁶⁷⁹⁾ in relazione alle precedenti proposte di regolamento del

da R. Wong, "Social networking: A Conceptual Analysis of a Data Controller", in *Communications Law Journal*, 2009, volume 14, pp. 142-49.

⁶⁷⁸ Il quale prevede che *"il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività personali o domestiche, e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività personali e domestiche comprendono la socializzazione in rete e attività in linea intraprese nell'ambito di tali attività personali e domestiche. Tuttavia, il presente regolamento deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche"*. La versione in lingua originale è la seguente: *"this Regulation should not apply to processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus without a connection with a professional or commercial activity. Personal and household activities could include correspondence and the holding of addresses, or social networking and on-line activity undertaken within the context of such personal and household activities. However, this Regulation should apply to controllers or processors which provide the means for processing personal data for such personal or household activities"*.

⁶⁷⁹ Cfr. G. J. Zwenne, "Nog veel onzekerheden over het recht om te worden vergeten", in *Tijdschrift voor Internetrecht*, 2012, volume 9, pp. 68-76, in Internet all'indirizzo http://zwenneblog weblog.leidenuniv.nl/files/2012/06/GJZ_Recht_om_vergeten_te_worden_TvIR201203-2.pdf, sito Web consultato in data 2 aprile 2015. A p. 69 l'autore dichiara: *"Se si assume che il responsabile sia tenuto ad eliminare i dati nel rispetto degli altri utenti dei social network, allora si ritiene che egli debba richiederne la cancellazione anche alle aziende pubblicitarie alle quali li ha forniti"*. La versione in lingua originale olandese è la seguente: *"als wordt aangenomen dat de verantwoordelijke ook zou moeten zorgdragen voor verwijdering van de gegevens bij derden, kan dat voor wat betreft de andere gebruikers van het sociale netwerk, en ook wat betreft de adverteerders aan wie het sociale netwerk de gegevens heeft verstrekt"*. Gerrit Jan Zwenne è professore di diritto delle nuove tecnologie alla Università di Leiden, e si occupa

Parlamento Europeo, se debbano o meno disporre non solo del potere di cancellare i dati dei propri utenti dai propri sistemi, ma anche dai sistemi di terzi soggetti che dispongono di piattaforme di pubblicità online ai quali sono soliti trasferire tali dati.

Non è espressamente indicata neppure la posizione dei motori di ricerca, ovvero la condotta che questi dovranno tenere; a tal riguardo si sottolinea come a seguito della sentenza C-131/12 il motore di ricerca è stato riconosciuto come titolare del trattamento, tuttavia il regolamento nulla specifica in merito a come questi debba assicurare il diritto all'oblio degli interessati.

Tale scelta appare discutibile, soprattutto se paragonata ad analoghe decisioni effettuate dai legislatori non europei⁽⁶⁸⁰⁾ che, seppur nelle

prevalentemente di privacy e di telecomunicazioni. Il relativo profilo è disponibile in Internet all'indirizzo <http://law.leiden.edu/organisation/metajuridica/elaw/staff/gerritjan-zwenne.html>, sito Web consultato in data 2 aprile 2016.

⁶⁸⁰ Si pensi, in particolare, al nuovo testo della legge federale 149-FZ della Federazione Russa, il quale, al comma 10.3 prevede che *“il gestore del motore di ricerca (...) che ha lo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori del territorio della Federazione Russa, su richiesta del cittadino (persona fisica) (...) deve smettere immediatamente di rilasciare informazioni sulla pagina del proprio indice di ricerca del sito della rete Internet (...) che consente di accedere alle informazioni richieste dal richiedente, distribuite in violazione della legislazione russa, ovvero qualora esse siano fuorvianti e irrilevanti, ovvero abbiano perso la loro importanza (...) in virtù di comportamenti o azioni del richiedente successivi, ad eccezione delle informazioni sugli eventi (...)”*, disciplinando nei commi successivi la procedura alla quale il motore dovrebbe essere soggetto. La versione in lingua originale è la seguente: *“Оператор поисковой системы, распространяющий в сети “Интернет” рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, по требованию гражданина (физического лица) (...) обязан прекратить выдачу сведений об указателе страницы сайта в сети “Интернет” (...), позволяющих получить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя, за исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной*

critiche di una parte della dottrina⁽⁶⁸¹⁾, hanno disciplinato chiaramente il concetto di motore di ricerca, definendone i ruoli e gli ambiti di operatività⁽⁶⁸²⁾.

In questo contesto è così ipotizzabile che gli intermediari - ed, in generale, chiunque abbia un seppur minimo potere di imperio su dati personali presenti in rete - decidano per procedere ad assecondare ogni

ответственности по которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость". Il relativo testo è disponibile, in Internet, all'indirizzo <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108264>, sito Web visitato in data 8 maggio 2016.

⁶⁸¹ Cfr., in senso critico, M. Bellezza, "l'oblio è legge in Russia", in *Medialaw* del 16 novembre 2016, in Internet all'indirizzo <http://www.medialaws.eu/il-diritto-alloblio-e-legge-in-russia>, sito Web consultato in data 7 maggio 2016, il quale ritiene che la legge "è stata aspramente criticata perché diversamente dalla decisione della Corte di Giustizia introduce la possibilità anche per le figure di rilevanza pubblica di rivolgersi ai motori di ricerca per chiedere la rimozione dei contenuti, spostando pericolosamente l'ago della bilancia a favore del diritto alla riservatezza a discapito della libertà di informazione". Per un approccio comparatistico Cfr. R. Nurullaev, "The Right to Be Forgotten in the European Union and Russia: Comparison and Criticism", in *Higher School of Economics Research*, 2015, Paper No. WP BRP 54, in Internet all'indirizzo <https://www.hse.ru/data/2015/10/11/1076267685/nurullaev.pdf>, sito Web visitato in data 8 maggio 2016.

⁶⁸² La legge in esame, inoltre, offre una definizione di motore di ricerca, considerato quale "sistema informatizzato che rende disponibili mediante una ricerca dell'utente sulla rete Internet l'accesso relativo a dove sono disponibili siti Internet all'interno di una pagina di indice disponibile su una pagina della rete internet, relative ad un altro soggetto(...)". La versione in lingua originale è la seguente: "поисковая система - информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам, за исключением информационных систем, используемых для осуществления государственных и муниципальных функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными законами".

richiesta, non potendo contare su uno spazio netto di esenzione di responsabilità per i contenuti veicolati.

A sostegno di questa visione depone il fatto che non sono state previste sanzioni nel caso di una ultrattività del responsabile del trattamento finalizzata alla rimozione eccessiva di contenuti, mentre è prevista una sanzione particolarmente gravosa nel caso di mancato rispetto della richiesta di deindicizzazione, che possono ora giungere sino al 4% del fatturato annuo mondiale del responsabile⁽⁶⁸³⁾.

Viene da domandarsi, in questo contesto, quale sarà la posizione dei principali motori di ricerca non eccessivamente diffusi, quali Bing e Yahoo, posto che questi, con riferimento alle richieste avanzate nel territorio dell'Unione Europea, hanno rifiutato ad oggi circa la metà delle richieste di deindicizzazione, esponendosi, di fatto, a sanzione dell'autorità, seppur di un importo certamente minore rispetto a quelle previste nel regolamento⁽⁶⁸⁴⁾.

Alcuni studi svolti sull'utilizzo di forme di *notice and take down* in caso di violazione delle norme sul diritto d'autore⁽⁶⁸⁵⁾, che destano particolare

⁶⁸³ L'articolo 79, lettera 3a, nella sua nuova formulazione prevede che *“la violazione delle disposizioni seguenti, in conformità al paragrafo 2 bis, può essere oggetto di sanzioni amministrative fino a 2000 000 euro, o in caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato annuo mondiale totale dell'esercizio precedente, a seconda di quale è più alto”*. Il testo in lingua originale è il seguente: *“Infringements of the following provisions shall, in accordance with paragraph 2a, be subject to administrative fines up to 20 000 000 EUR, or in case of an undertaking, up to 4% of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher”*.

⁶⁸⁴ Cfr. il rapporto Microsoft sulla trasparenza, reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/transparencyhub/crrr/> sito Web consultato in data 2 febbraio 2016.

⁶⁸⁵ Cfr. D. Seng, “The State of the Discordant Union: An Empirical Analysis of DMCA Takedown Notices”, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 2014, volume 18, pp. 369 e ss., articolo disponibile in Internet all'indirizzo <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2411915>, sito Web visitato in data 31 dicembre 2015. Sul tema cfr. J. Tehranian, “The New ©ensorship”, in *Iowa Law Review*, in Internet

scalpore se comparati ad altri effettuati 10 anni prima⁽⁶⁸⁶⁾, hanno rilevato la tendenza generale dei titolari dei diritti ad incrementare esponenzialmente le proprie richieste, causando una perdita di qualità delle valutazioni su di esse effettuate⁽⁶⁸⁷⁾.

all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2514224>, sito Web visitato in data 31 dicembre 2015.

⁶⁸⁶ Cfr. J. M. Urban, L. Quilter, "Efficient process or Chilling Effects? Takedown Notices Under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act", in *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 2006, volume 22, pp. 621 e ss., in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2210935>, sito Web consultato in data 31 dicembre 2015.

⁶⁸⁷ A pagina 56 dello scritto di Seng, precedentemente citato, si evidenzia come "*ma l'unica cosa che è statica in merito ad Internet è il cambiamento. Siamo giunti ad avere titolari individuali del copyright e i loro avvocati, i responsabili del marketing e i soggetti che rilevano tali violazioni che operano nell'eliminazione di contenuti online. Siamo giunti all'invio di comunicazioni con un / due richieste di rimozione all'invio di migliaia di richieste ai service provider. Siamo passati da un sistema manuale con la presa in carico individuale delle comunicazioni ad un sistema automatico nel quale sia chi rileva le violazioni che i service provider, utilizzano i computer per prendere in gestione un grande numero di comunicazioni e richieste con tempi di evasione molto brevi. E con il cambiamento arrivano anche le inevitabili conseguenze dei titolari dei diritti ed i soggetti che segnalano le violazioni devono lottare con forme elettroniche di non facile utilizzo, di comunicazioni sintetiche di soggetti che rilevano le violazioni dei diritti, che sono schiacciate dalle immense comunicazioni con migliaia di richieste di rimozioni di male informati titolari dei diritti e di soggetti che invia le segnalazioni che inviano richieste di rimozione abusive, vaghe e ambiziose (...)*". La versione in lingua originale è la seguente: "*but the only thing that is static about the Internet is change. We have changed from having individual copyright owners and their attorneys to having CMOs and reporting agents serve takedown notices. We have changed from sending notices with one or two takedown requests to sending thousands of notices with millions of requests to service providers. And we have changed from a manual system with individual review of notices to an automated system where both reporters and service providers use computers to process huge numbers of notices and requests with very short turnaround times. And with change comes the unavoidable consequences of owners and reporters having to grapple with unfamiliar electronic forms, of "micro" notices by individual reporters getting overwhelmed by the "mega" notices with thousands of takedown requests, of ill-informed copyright owners and reporters submitting vague, ambiguous, and abusive takedown requests (...)*".

Sul punto recenti studi hanno rilevato la generale tendenza dei provider a procedere alla rimozione di contenuti anche qualora vi siano dubbi sulla correttezza della relativa richiesta, al fine di evitare possibili sanzioni.

Altro elemento destinato a sollevare perplessità è il coordinamento tra il regolamento e la direttiva sul commercio elettronico. Il testo del regolamento, infatti, prevede che questa debba essere attuata senza pregiudizio alla direttiva⁽⁶⁸⁸⁾, ma senza effettivamente definire la portata di tale affermazione.

Con riferimento al diritto all'oblio non è chiaro, segnatamente, se il questi trovi o meno applicazione con riferimento all'attività del provider. È pur vero che il regolamento non dovrebbe trovare applicazione nei confronti dell'intermediario che tratta dati di terzi, ma essendo la definizione stessa di intermediario divenuta molto labile, come visto nel precedente capitolo⁽⁶⁸⁹⁾, appare difficile assumere una posizione risolutoria.

In ragione di ciò alcuni autori⁽⁶⁹⁰⁾ hanno auspicato un maggiore coordinamento tra il regolamento e la direttiva sul commercio elettronico.

In ogni caso gli intermediari stessi - o in generale il responsabile - devono tempestivamente rimuovere il contenuto non in linea quando ricevono

⁶⁸⁸ L'articolo 2, comma 3 del regolamento prevede infatti che *“questa norma deve essere (ndr. considerata) senza pregiudizio nell'applicazione della direttiva 2000/31, in particolare della legge sulla responsabilità del service provider disciplinata negli articoli dal 12 al 15 della direttiva”*. La versione originale è la seguente: *“this Regulation shall be without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC, in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive”*.

⁶⁸⁹ Sul punto si vedano i precedenti paragrafi.

⁶⁹⁰ Cfr. D. Koller, “Solving data protection problems with ecommerce directive tools”, in Internet all'indirizzo <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/11/solving-data-protection-problems-ecommerce-directive-tools#KeepPrivacy>, sito Web visitato in data 31 dicembre 2015.

una richiesta di cancellazione, mantenendolo offline sino a quando non abbiano effettuato una valutazione in merito alla validità della stessa⁽⁶⁹¹⁾.

Conseguentemente, se l'interessato afferma che una informazione online è datata, richiedendo l'oblio sulla stessa, l'intermediario dovrà limitare l'accesso all'informazione facendo per un tempo tale da consentire il controllo per verificare l'esattezza dei dati che non dovrebbe essere in ogni caso superiore ad un mese, elevabile a due solo nel caso di specifiche circostanze, un tempo che pare relativamente breve per aziende non strutturate⁽⁶⁹²⁾.

Questo tipo di indagine fattuale sui contenuti generati dagli utenti è una funzione in palese contrasto ideologico con il principio di neutralità del provider ed, in ogni caso, difficilmente esigibile da parte di ogni responsabile, che si troverebbe a fronteggiare una presunzione di colpevolezza del contenuto segnalato.

Per quanto concerne i criteri mediante i quali i responsabili dovrebbero decidere o meno se gettare o meno nell'oblio un dato, il regolamento

⁶⁹¹ L'articolo 17 bis - diritto di limitazione del trattamento - prevede infatti che: *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali quando:*

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati, per il periodo necessario al responsabile del trattamento per effettuare le opportune verifiche; (...) c) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in attesa della verifica se i motivi legittimi del responsabile del trattamento prevalgano su quelli dell'interessato.

(...) Se il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante”

⁶⁹² In conformità all'art. 12, comma 2, il quale prevede che: *“Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli articoli 15 e da 16 a 19 senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (...). Tale termine può essere prorogato di altri due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste. Qualora si applichi la proroga, l'interessato è informato dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta”.*

prevede unicamente dei criteri desumibili dall'intero complesso normativo⁽⁶⁹³⁾.

Non appare chiaro, a bene vedere, neppure l'iter procedurale al quale il responsabile dovrebbe attenersi.

In caso un soggetto fosse viceversa colpito da una richiesta di rimozione di un terzo, questi non avrebbe alcun diritto ad essere informato dal responsabile della richiesta, né la possibilità di far valere le proprie ragioni. Non dovrebbe essere altresì informato della richiesta l'editore, che vedrebbe deindicizzata la propria pagina, ignorandone le motivazioni, salvo che il responsabile decida di richiedere a questi ulteriori informazioni, circostanza che parrebbe essere considerata possibile nel testo del regolamento.

Il regolamento prevede che la protezione dei dati debba essere bilanciata con la libera espressione, e che le richieste di esercizio del diritto all'oblio possano essere negate qualora sia necessario assicurare la libera espressione, senza tuttavia definirla, ma lasciando liberi gli Stati di emanare specifiche norme a riguardo⁽⁶⁹⁴⁾, andando così di fatto a

⁶⁹³ Cfr. C. Ahlert, C. Marsden, Y. Chester, "How liberty disappeared from cyberspace: the mystery shopper tests Internet content self-regulation", in *RootSecure* articolo disponibile in Internet all'indirizzo <http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/liberty.pdf>, sito Web consultato in data 31 dicembre 2015.

⁶⁹⁴ In conformità con il considerando 121 della direttiva, il quale prevede che *"la legislazione degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese la libertà di stampa, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla tutela dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione garantito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero*

intaccare quello che è lo scopo proprio del regolamento; l'armonizzazione degli ordinamenti⁽⁶⁹⁵⁾.

4.14. Dimenticare è l'eccezione, ricordare è la regola

Viktor Mayer-Schönberger, nel corso del 2007, ha pubblicato un articolo intitolato "Useful Void The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing"⁽⁶⁹⁶⁾ nel quale è analizzato il problema della perdita del controllo dei dati da parte dell'interessato, il quale immette costantemente in rete informazioni che vengono immagazzinate e trattate usate per le finalità più disparate, senza alcun limite di tempo⁽⁶⁹⁷⁾. Secondo Mayer-Schönberger, i problemi connessi alla permanenza perpetua di dati personali fuori dal controllo dell'interessato deriverebbe

adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Nel caso in cui tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo", nonché con il comma 1 dell'art. 80 della direttiva il quale indica come "la legislazione nazionale dello Stato membro concilia il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria".

⁶⁹⁵ Cfr. T. Moore, R. Clayton, "Ethical dilemmas in take-down research", in *Financial Cryptography and Data Security*, 2012, volume 7651, pp. 154-168, disponibile in Internet all'indirizzo <https://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/ntdethics.pdf>, sito Web visitato in data 31 dicembre 2015.

⁶⁹⁶ Cfr. V. Mayer-Schönberger, "Useful Void-The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing", in *Faculty Research Working Papers Series*, Harvard University, aprile 2007, consultabile in Internet all'indirizzo <http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP07-022>, sito Web consultato in data 2 gennaio 2016.

⁶⁹⁷ Dello stesso autore, Cfr. Mayer-Schönberger, V., *Delete. The virtue of forgetting in the digital age* Princeton UP, Princeton, 2009.

principalmente dal fatto che è mutata l'”impostazione di *default*” sul concetto di dimenticanza: dall'antichità fino ad oggi, dimenticare era la regola, ricordare era l'eccezione⁽⁶⁹⁸⁾.

Nel passato si cercava di trovare dei metodi per ricordare fatti e avvenimenti facendo una cernita degli eventi più importanti da ricordare, razionando gli strumenti atti all'immagazzinamento delle informazioni in ragione del relativo costo⁽⁶⁹⁹⁾.

Dopo l'avvento della tecnologia, l'impostazione di *default* è drasticamente cambiata; ora la regola è ricordare, dimenticare è l'eccezione.

⁶⁹⁸ Cfr. V. Mayer-Schönberger, “Useful Void-The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing”, in *Faculty Research Working Papers Series, Harvard University*, consultabile in Internet all'indirizzo <http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP07-022>, sito Web consultato in data 2 gennaio 2016, il quale a p. 2 ritiene che “*come umani abbiamo la capacità di ricordare e di dimenticare. Per millenni ricordare era difficile e dimenticare facile. Di default, dimenticheremo. La tecnologia digitale ha invertito tutto ciò. Oggi, con l'archiviazione accessibile, il recupero non è difficile e l'accesso globale, il ricordare è diventato la norma, per noi individui e per l'intera società*”. La versione originale è la seguente: “*as humans we have the capacity to remember and to forget. For millennia remembering was hard, and forgetting easy. By default, we would forget. Digital technology has inverted this. Today, with affordable storage, effortless retrieval and global access remembering has become the default, for us individually and for society as a whole*”.

⁶⁹⁹ Cfr. V. Mayer-Schönberger, *ult. op. cit.*, p. 3: “*quindi, fino a tempi recenti, la conservazione era rimasta economicamente cara, la ricerca era difficile e l'accesso limitato. L'alto costo della conservazione continuava a imporci una valutazione su cosa fosse economicamente sostenibile tra il mantenere e l'eliminare in relazione ad una determinata informazione.. Solo le testimonianze considerate come importanti e di valore sono state conservate. Le librerie erano iniziative onerose, che richiedevano esperti che tenessero i libri in ordine. I nonni scattavano le foto solo durante le occasioni speciali e i nostri genitori ci filmavano in super 8 per pochi momenti per colpa dell'alto costo delle cassette*”. La versione originale è la seguente: “*yet, until recently conservation remained expensive, search was difficult and access limited. The costliness of continuous preservation forced us to carefully consider the trade-offs of retention and deletion. Only records viewed as important and valuable were kept. Libraries were expensive undertakings, requiring experts to keep the books in good order. Our grandparents had their photo taken only at special occasions; and our parents would film us with Super 8 for short takes only, due to the cost of film*”.

L'evoluzione digitale ha permesso di immagazzinare dati con estrema facilità, a bassissimi costi da ogni dispositivo, in qualsivoglia momento, dati che possono essere perfettamente duplicati e diffusi.

Ciò ha contribuito alla tendenza di immagazzinare grandi moli di dati prescindendo da una catalogazione, piuttosto che censire le informazioni e selezionare quelle da ricordare. Conseguentemente non ci sarà neanche la necessità di eliminare dei dati obsoleti per fare spazio ai dati nuovi.

Questa operazione, in fondo, è analoga a quella di un motore di ricerca, che indicizza e accumula la maggior parte di dati presenti in rete, senza preoccuparsi, di aggiornarli o contestualizzarli o selezionarli, generando le problematiche già analizzate nei capitoli precedenti.

Secondo l'impostazione presentata da Mayer-Schönberger il periodo di circolazione di un'informazione è illimitato, essendo illimitata la memoria della rete, ma ciò non implica necessariamente che se un fatto, accorso in un passato oramai remoto debba avere una ripercussione perpetua sul soggetto al quale si riferisce.

L'autore ha avuto modo di proporre possibili soluzioni al problema del diritto all'oblio.

La prima soluzione potrebbe ravvisarsi nella reinterpretazione delle costituzioni degli Stati, la maggior parte delle quali tutelano l'identità personale.

le Corti Costituzionali, dovrebbero reinterpretare le Costituzioni, garantendo il rispetto della identità in senso attuale, interpretando, ove necessario, le norme di diritto presenti nei vari Paesi al fine di consentire l'oblio in relazione a determinate informazioni, ove richiesto dall'interessato. Nei paesi di common law ciò dovrebbe portare, in relazione al vincolo creato dal precedente giudiziario, ad una modificazione effettiva della disciplina.

La seconda soluzione prospettata consiste nel definire un testo di legge volto ad affermare e garantire il diritto all'oblio. Tuttavia, tale opera appare di troppo difficile attuazione e di scarsa puntualità per le necessità

riscontrate, che sono, invece, molto più concrete. Ed infatti l'autore spiega che esistono delle problematiche di ordine politico nella redazione di un siffatto testo di legge, in quanto, di per sé le disposizioni legislative altro non possono essere che un compromesso tra le diverse componenti sociali. In una società come la nostra, gli interessi del singolo utilizzatore della rete devono, senza dubbio, essere contemperati con gli interessi, ad esempio, delle società che traggono vantaggio dalla accessibilità ad una moltitudine indiscriminata di dati.

A causa del necessario bilanciamento di interessi, la legge non potrà mai essere, da sola, un buono strumento, in quanto non potrà mai raggiungere la drasticità richiesta per la risoluzione della questione⁽⁷⁰⁰⁾.

Una terza soluzione potrebbe essere l'inattività, ovvero accettare che sia l'anarchia tecnologica a definire la nostra identità. Secondo l'autore tale soluzione avrebbe l'effetto di "legittimare un illegittimo mutamento sociale, lontano dal dimenticare", che altro non produrrebbe se non un perpetrarsi dell'attuale situazione⁽⁷⁰¹⁾.

Le soluzioni prospettate, a detta dello stesso Mayer-Schönberger, sono quantomeno un palliativo, in quanto non combinano una infrastruttura tecnologica a previsioni normative.

La soluzione definitiva, a detta dell'autore, per ristabilire la giusta impostazione secondo la quale ricordare in modo perpetuo possa

⁷⁰⁰ Cfr. V. Mayer-Schönberger, *ult. op. cit.*, p. 6.

⁷⁰¹ Cfr. V. Mayer-Schönberger, *ult. op. cit.*, p. 13, *"Sembra di trovarsi dinanzi a tre possibili risposte, nessuna delle quali però è preferibile: un intervento legislativo che introduca un sistema regolamentare della privacy più ampio rispetto alla specifica questione della conservazione dei dati personali; un'interpretazione costituzionale limitata perché andrebbe a disciplinare solo l'attività del governo o l'immobilità nonostante si stia assistendo a un illegittimo mutamento sociale che si allontana sempre di più dalla dimenticanza"*. La versione in lingua originale è la seguente: *"It seems we are faced with three suboptimal responses: legislative action that introduces a comprehensive privacy framework much broader than the specific issue of retention of personal data; limited constitutional interpretation that if at all may only cover government activities; or inaction despite an illegitimate societal shift away from forgetting"*.

avvenire solamente in situazioni eccezionali, si dovrebbe introdurre un sistema grazie al quale un dato immesso in rete nasca già con una “data di scadenza”.

Per quanto attiene al profilo legislativo, il ruolo della legge sarebbe di imporre ai programmatori di software e ai titolari del trattamento di dati di inserire nei codici del software una funzione per cui il dato divenga non più disponibile, una volta trascorsa una certa quantità di tempo, mediante una sorta di DRM.

Viceversa, per quanto, invece, riguarda la parte tecnica, i dati dovrebbero essere associati con *meta*-dati che stabiliscano per quanto tempo le informazioni sul soggetto in essi contenute debbano rimanere archiviate. Una volta che i dati raggiungano la “data di scadenza”, verrebbero automaticamente eliminati⁽⁷⁰²⁾.

La proposta, a detta dell'autore, non ha una portata così ampia e invasiva da essere di difficile attuazione⁽⁷⁰³⁾, potendo essere il metadato immesso sui dati originari con una facile tecnica e non necessitando l'emanazione di un complesso normativo che rispecchi un compromesso sociale di difficile raggiungimento⁽⁷⁰⁴⁾.

⁷⁰² Cfr. V. Mayer-Schönberger, *ult. op. cit.*, p. 17.

⁷⁰³ Cfr. V. Mayer-Schönberger, *ult. op. cit.*, p. 21, il quale ritiene che la sua proposta “*Non crea un nuovo diritto o un nuovo istituto. Invece, semplicemente resetta la base dalla quale noi come società abbiamo negoziato di essere. La proposta è anche modesta nel combinare la legge e il software. Come ho spiegato, questo non è niente di nuovo o radicale(...)*”. La versione originale è la seguente: “*It does not create new rights, or new institutions. Instead, it simply resets the default to where we as a society had negotiated it to be. The proposal is also modest in combining law and software. As I have explained, this, too, is nothing novel or radical. (...)*”

⁷⁰⁴ Cfr. V. Mayer-Schönberger, *ult. op. cit.*, p. 24, ritiene che la sua proposta “*abbia una dimensione di implementazione relativamente modesta*”. La versione originale è la seguente: “*it is relatively modest*”.

4.15. Zittrain, l'oblio ed il fallimento reputazionale

Tra le più autorevoli posizioni, si segnala quella di Zittrain⁽⁷⁰⁵⁾.

L'autorevole professore, sottolineando nei propri scritti⁽⁷⁰⁶⁾ la complessità del tema, e la necessità di affrontare il problema della persistenza dei dati in una prospettiva reputazionale più ampia⁽⁷⁰⁷⁾, pone l'attenzione sull'importanza di definire limiti temporari definiti entro i quali l'oblio possa essere esercitato, anche in ragione della dinamicità della rete.

La sentenza C-131/12, criticata più volte dall'autore⁽⁷⁰⁸⁾, ha generato⁽⁷⁰⁹⁾ due grandi paradossi. Il primo paradosso è la trasparenza⁽⁷¹⁰⁾. Nel caso di

⁷⁰⁵ Cfr. J. Zittrain, "Righting the right to be forgotten", in Internet all'indirizzo <http://futureoftheInternet.org/2014/07/14/righting-the-right-to-be-forgotten/>, sito Web consultato in data 15 gennaio 2016. Zittrain è professore in Computer Science, presso la Harvard School of Engineering and Applied Sciences e Co-Founder e Director del Berkman Center for Internet & Society. Per maggiori informazioni si rinvia al sito <http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10992/Zittrain>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

⁷⁰⁶ Cfr. J. Zittrain, *future of the Internet--and how to stop it*, Yale University Press, New Haven, 2008.

⁷⁰⁷ Zittrain propone, in particolare, di definire un diritto alla "reputation bankruptcy", consentendo agli interessati, ogni 10 anni, di far "dichiarare fallita" la propria reputazione, ed azionare un diritto a vedere eliminate online ogni informazione relativa al proprio passato.

Per un approccio analogo cfr. N. Andrade, G. Nuno, "Oblivion: The Right to Be Different from Oneself - Reproposing the Right to Be Forgotten", in *Revista de Internet, Derecho y Política*, 2012, volume 13, pp. 122-137, in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2033155>, sito Web consultato in data 17 gennaio 2015 e ripreso da N. N. Loideain "EU Law and Mass Internet Metadata Surveillance in the Post-Snowden Era", in *Media and Communication*, 2015, volume 3, pp. 53-62, in Internet all'indirizzo <http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/mediaandcommunication/article/view/297>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

⁷⁰⁸ Cfr. J. Zittrain, "Don't Force Google to Forget", articolo pubblicato sul quotidiano "New York Times", in Internet all'indirizzo

deindicizzazione per violazioni di norme sul diritto d'autore, i motori di ricerca sono soliti fornire ai ricercatori le relative statistiche, correlate da ogni dato utile. In questo caso, fornire dati e statistiche relative al diritto all'oblio potrebbero contenere i nominativi dei soggetti che hanno esercitato, creando così una situazione di contrasto con i presupposti dell'esercizio di tale diritto. D'altra parte non fornire dati e statistiche relative all'esercizio del diritto all'oblio appare una iniziativa tale da non poter consentire di determinare l'ampiezza del fenomeno⁽⁷¹¹⁾. In ragione

http://www.nytimes.com/2014/05/15/opinion/dont-force-google-to-forget.html?_r=0, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

⁷⁰⁹ Cfr., J. Zittrain, "Righting the right to be forgotten", in Internet all'indirizzo <http://futureoftheInternet.org/2014/07/14/righting-the-right-to-be-forgotten/>, sito Web consultato in data 15 gennaio 2016. Secondo l'autore *"la Corte deve riconoscere che il Web è proteiforme. Siti e contenuti cambiano, incluse le pagine in continua evoluzione, come quelle delle biografie di Wikipedia, il che significa che una decisione resa in un punto nel tempo può perdere la propria logica in seguito, esattamente come riconosce la Corte nel momento in cui afferma che qualcosa che una volta era rilevante potrebbe diventare irrilevanti nel tempo, e quindi, essere soggetta ad una rimozione. Questa sua argomentazione diviene quindi un'arma a doppio taglio"*. La versione in lingua originale è la seguente: *"Finally, the Court needs to recognize that the Web is protean. Sites and content change, including such ever-evolving pages as Wikipedia biographies, which means that a decision rendered at a point in time may lose its rationale later on just as the Court acknowledges that something that was once relevant could become irrelevant over time, and thus subject to a takedown. Its argument cuts both ways"*.

⁷¹⁰ Come tra l'altro evidenziato da E. P. Goodman, "Practical Obscurity and the Right to be Forgotten: Pretty Much Privacy is Enough", 2015, in Internet all'indirizzo <http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2015/02/11/practical-obscurity-and-the-right-to-be-forgotten-pretty-much-privacy-is-enough/>, sito Web consultato in data 17 aprile 2016. La professoressa Goodman è docente di information policy law presso la Rutgers Law School. Il relativo profilo è disponibile in Internet all'indirizzo <http://camlaw.rutgers.edu/bio/1020/>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁷¹¹ Cfr., J. Zittrain, "The right to be forgotten ruling leaves nagging doubts", in Internet all'indirizzo <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c5d17a80-0910-11e4-8d27-00144feab7de.html#axzz45oJqHtjX>, sito Web visitato in data 10 aprile 2016.

di ciò Zittrain ha dichiarato di essersi adoperato al fine del rilascio di tali dati per finalità accademiche⁽⁷¹²⁾, analogamente a quanto effettuato da altri studiosi⁽⁷¹³⁾.

Il secondo paradosso è connesso alla responsabilità sociale. Qualora una richiesta di oblio venga negata, l'interessato potrà rivolgersi ad una autorità garante, la quale potrà, a sua volta, negare o concedere l'oblio. Tuttavia se la richiesta di oblio viene accettata dai motori di ricerca, non vi è alcun controllo sulla decisione. Di fatto il bilanciamento tra la riservatezza di un individuo e l'interesse pubblico all'informazione diventa una scelta del motore di ricerca, il quale agisce ascoltando le richieste dell'individuo, ma senza poter ascoltare le valutazioni di un soggetto che dovrebbe rappresentare proprio quell'interesse pubblico all'informazione.

Zittrain osserva come, prima di procedere ad ogni valutazione sull'oblio, si dovrebbe riconoscere che il Web è dinamico, proteiforme⁽⁷¹⁴⁾.

⁷¹² Cfr. A. Pruitt, "When Forgetting Isn't Best", intervista al prof. Zittrain, in Internet all'indirizzo <https://cyber.law.harvard.edu/node/99083>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

⁷¹³ Tra i quali E. P. Goodman, J. Powles ed AA.VV., "Open Letter to Google From 80 Internet Scholars: Release RTBF Compliance Data", in Internet all'indirizzo <https://medium.com/@ellgood/open-letter-to-google-from-80-internet-scholars-release-rtbfcpliance-data-cbfc6d59f1bd>, sito Web visitato in data 15 aprile 2016.

⁷¹⁴ Cfr., J. Zittrain, "Righting the right to be forgotten", in Internet all'indirizzo <http://futureoftheInternet.org/2014/07/14/righting-the-right-to-be-forgotten/>, sito Web consultato in data 15 gennaio 2016. Secondo l'autore *"la Corte deve riconoscere che il Web è proteiforme. Siti e contenuti cambiano, incluse le pagine in continua evoluzione come quelle delle biografie di Wikipedia, il che significa che una decisione resa in un punto nel tempo può perdere la propria logica in seguito - proprio come quando la Corte riconosce che qualcosa che una volta era rilevante potrebbe diventare irrilevanti nel tempo, e quindi soggetto ad una rimozione. Questa sua argomentazione è un'arma a doppio taglio"*. La versione in lingua originale è la seguente: *"Finally, the Court needs to recognize that the Web is protean. Sites and content change, including such ever-evolving pages as Wikipedia biographies, which means that a decision rendered at a point in time may lose its rationale later on - just as the Court acknowledges that something that was once*

I siti Web ed i relativi contenuti mutano costantemente; ciò significa che una decisione adottata in un determinato periodo storico possa successivamente perdere, con tempo, i propri presupposti.

In ragione di ciò si dovrebbe ipotizzare delle decisioni la cui effettività sia limitata nel tempo.

Tali decisioni dovrebbero essere sottratte al motore di ricerca ma affidate ad una autorità precostituita, la quale dovrebbe statuire mediante un procedimento che consenta l'intervento degli interessati e del motore di ricerca, e da questi appellabile.

A seguito di una pronuncia che riconosce il diritto all'oblio su un determinato contenuto, l'autorità dovrebbe tenere traccia della sentenza che dovrebbe avere una efficacia temporale pari ad un anno, decorso il quale la notizia potrà nuovamente essere diffusa. L'autorità, poco prima che tale termine sia trascorso, dovrebbe altresì contattare le parti ricordando il decorrere degli effetti della sentenza, richiedendo a queste - se del caso - di rinnovare nuovamente le proprie richieste di deindicizzazione. Come anche altri autori hanno palesato⁽⁷¹⁵⁾, consentire o comunque riconoscere un diritto alla deindicizzazione o la cancellazione di determinate informazioni non significa accettare una sorta di revisionismo storico, a condizione che tale processo avvenga in trasparenza. Tale trasparenza potrebbe essere ottenuta mediante lo spostamento del processo da una sfera privata ad una pubblica garantendo così la trasparenza di processi decisionali destinati ad incidere

relevant could become irrelevant over time, and thus subject to a takedown. Its argument cuts both ways".

⁷¹⁵ Cfr. W. Hartzog, E. Selinger, "Surveillance as Loss of Obscurity", in *Washington and Lee Law Review*, 2015, volume 72, in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2711816>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

non solo sulla libertà di espressione, ma potenzialmente idonei ad alterare la natura stessa di Internet⁽⁷¹⁶⁾.

Zittrain ritiene altresì fondamentale che il soggetto che subisce il procedimento di deindicizzazione sia avvisato della decisione, anche al fine di innescare un procedimento di vaglio e controllo da parte della opinione pubblica. Come osserva lo stesso autore, gli organi di informazione potrebbero rendere a loro volta nota la notizia della richiesta di deindicizzazione, formulando le loro critiche e riportando in auge l'informazione, al fine essere così soggetta all'oblio.

In ragione di ciò i soggetti verso i quali è esercitata una richiesta di deindicizzazione dovrebbero poter essere avvisati prima di ogni decisione, al fine di poter fornire ogni contributo idoneo a contestualizzare la notizia.

4.16. Lessig ed il codice 2.0.

Lawrence Lessig⁽⁷¹⁷⁾ nel suo “Code v2”⁽⁷¹⁸⁾ propone un nuovo approccio alla regolamentazione del mondo elettronico, che prevede una compenetrazione tra strumenti legislativi e strumenti tecnologici. Il concetto “code is law” esprime il pensiero secondo il quale il ciber spazio tenderà a passare da uno stato di anarchia ad uno stato di regolamentazione⁽⁷¹⁹⁾.

⁷¹⁶ In senso contrario cfr. M. L. Ambrose e J. Ausloos, “The right to be forgotten across the pond”, in *Journal of Information Policy*, 2013, volume 3, pp. 1-23.

⁷¹⁷ Lawrence Lessig è un giurista statunitense. Direttore della Edmond J. Safra Foundation Center for Ethics dell'Università di Harvard, è fondatore dello Stanford Center for Internet and Society. Fondatore e amministratore delegato di Creative Commons, nonché membro del consiglio direttivo della Electronic Frontier Foundation e di quello del Software Freedom Law Center.

⁷¹⁸ Cfr. L. Lessig, *Code v.2*, Basic Books, Cambridge, 2006, in Internet all'indirizzo <http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>, sito Web consultato in data 11 gennaio 2016.

⁷¹⁹ Cfr. L. Lessig, *Code and other laws of cyberspace*, Basic books, New York, 1999.

Al fine di evitare che le leggi limitino la libertà del ciber spazio, e questo riesca a mantenersi ultraliberale ⁽⁷²⁰⁾ è necessario un bilanciamento di interessi, o meglio, un bilanciamento tra la libertà del “codice” di programmazione ed il “codice” della Legge⁽⁷²¹⁾.

Sin dai primi scritti legati al ciber spazio l'autore sottolinea, tuttavia, come solamente nel momento in cui questo entra nelle nostre vite allora potremmo aspettarci che la legge risolva le questioni di diritto ad esso sottese⁽⁷²²⁾ evidenziando come la legge non possa e non debba limitare le potenzialità della tecnologia.

⁷²⁰ Cfr. L. Lessig, “The laws of cyberspace”, in *Readings in cyberethics*, 1998, in Internet all'indirizzo https://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

⁷²¹ L. Lessig, *Code v.2*, Basic Books, Cambridge, 2006, in Internet all'indirizzo <http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>, sito Web consultato in data 11 gennaio 2016. A p. 5 l'autore afferma: “*questo libro riguarda il cambiamento da un ciber spazio di anarchia ad un ciber spazio di controllo. Quando vediamo il ciber spazio di adesso, vediamo che molta della libertà presente nel fondamento del ciber spazio sarà rimossa nel suo futuro. I valori considerati originariamente fondamentali non sopravviveranno. Nel percorso che abbiamo scelto, ricostruiremo quello che era il ciber spazio. La ricostruzione farà molti di noi felici. Ma gli altri, penso, si dispiaceranno*”. La versione originale è la seguente: “*This book is about the change from a cyberspace of anarchy to a cyberspace of control. When we see the path that cyberspace is on now we see that much of the “liberty” present at cyberspace’s founding will be removed in its future. Values originally considered fundamental will not survive. On the path we have chosen, we will remake what cyberspace was. Some of that remaking will make many of us happy. But some of that remaking, I argue, we should all regret*”.

⁷²² Cfr. L. Lessig, “The path of cyberlaw”, in *Yale Law Journal*, 1995, volume 104, pp. 1743-1755. A pag. 1752 l'autore afferma “*Quando la tecnologia, quando l'esperienza, quando la vita nel ciber spazio ci pressa, solo allora dobbiamo aspettarci che la legge capisca abbastanza per risolvere in modo giusto le question?*”. La versione originale è la seguente: “*When the technology, when the experience, when the life in cyberspace presses us, only then should we expect law to understand enough to resolve these questions rightly*”. L'articolo è disponibile in Internet all'indirizzo http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11678&context=journal_articles, sito Web consultato in data 15 gennaio 2016.

Affrontando il tema dell'oblio dei dati digitali, lo studioso statunitense applica questo approccio basato sulla compenetrazione tra legge e tecnologia, al fine di giungere ad un efficace bilanciamento.

Lessig propone così una soluzione ibrida, basata su un impianto normativo che dovrebbe garantire alcuni diritti sul controllo dei dati personali, da affiancarsi ad un'implementazione tecnica, consistente in una sorta di "mercato digitale" dove sia possibile scambiare a prezzi molto ridotti l'accesso ai dati e le relative modalità⁽⁷²³⁾.

Appare interessante notare come Lessig non isoli il problema dell'oblio proponendo una soluzione al singolo problema, ma la collochi in un contesto più ampio, di identità digitale.

In ragione di ciò, secondo Lessig, sarebbe opportuno che ogni individuo si potesse disporre di:

- i) una piattaforma di "Privacy Preferences"⁽⁷²⁴⁾ mediante la quale si dovrebbe poter definire le impostazioni privacy che si pretende vengano rispettate. Tali impostazioni verrebbero poi confrontate con le impostazioni dei servizi che si vogliono usare generando specifiche segnalazioni nel caso in cui i dati usati dal provider non corrispondano con le impostazioni definite dall'utente.

⁷²³ Cfr. L. Lessig, *Code v.2*, Basic Books, Cambridge, 2006, in Internet all'indirizzo <http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>, sito Web consultato in data 11 gennaio 2016. A pag. 82 l'autore afferma: *"queste solo solo la punta dell'iceberg. Tutto quello che fai sulla rete produce dati. Questi dati, aggregati, sono di estremo valore (...). Con un grande numero di dati su quello che fai e su quello che dici, sta diventando possibile fare marketing su di te in un modo diretto ed effettivo"*. La versione originale è la seguente: *"These are just the tip of the iceberg. Everything you do on the Net produces data. That data is, in aggregate, extremely valuable, (...) With massive amounts of data about what you do and what you say, it becomes increasingly possible to market to you in a direct and effective way"*.

⁷²⁴ Per una analisi si rinvia, tra gli altri, a H. Hochheiser "The platform for privacy preference as a social protocol: An examination within the US policy context", in *ACM Transactions on Internet Technology*, 2002, volume 2.4, pp. 276-306.

ii) Una “Identity Layer”, un protocollo che certifichi un insieme di credenziali del soggetto al quale si riferisca, come ad esempio l’età, la provenienza, ecc.. Grazie a questo tipo di certificazione, l’utente che si registra presso un servizio online che richiede determinati dati per l’accesso, non sarebbe obbligato a fornire una mole di dati di gran lunga maggiore a quella in realtà necessaria, ma unicamente ad identificarsi. I dati non sarebbero forniti, ma solo garantiti dal certificato dell’Identity Layer⁽⁷²⁵⁾.

Grazie a questi due elementi, si potrebbe, secondo Lessig, trovare un corretto equilibrio non solo al diritto all’oblio, ma, in generale, sull’identità digitale.

4.17. Soluzioni tutte italiane

Dopo aver proposto alcune soluzioni degli studiosi nordamericani, nelle prossime pagine procederemo alla disamina di alcune teorie di autori italiani.

⁷²⁵ Cfr. L. Lessig, “Open code and open societies: values of Internet governance”, in *Chicago Kent Law Review*, 1998, volume 74, pp. 1405 e ss, in Internet all’indirizzo <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3170&context=cclawreview>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016

4.17.1. Una previsione normativa ad hoc per il diritto all'oblio

Degna di interesse appare la posizione del Prof. Alessandro Mantelero⁽⁷²⁶⁾, il quale, nei propri scritti ⁽⁷²⁷⁾propone di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 17 della proposta dell'Unione Europea per un regolamento generale sulla protezione dei dati.

Mantelero ritiene che il diritto all'oblio non sia un diritto nuovo, come significato da una parte della dottrina, ma piuttosto un diritto già riconosciuto dalla giurisprudenza, che si trova dinanzi ai nuovi paradigmi dettati dall'essere digitale.

Mantelero evidenzia come la decisione resa nella causa C-131 non possa essere considerata una vera e propria decisione sul diritto all'oblio⁽⁷²⁸⁾, ma piuttosto una sentenza sulla deindicizzazione di determinate informazioni, posto che l'informazione rimane comunque accessibile all'interno di tutti gli archivi dei giornali. A detta dell'autore non è neppure una sentenza contro la libertà di espressione, ma è comunque una decisione controversa, in quanto trasforma ogni motore di ricerca in un giudice, che deve decidere quando la libertà di espressione prevale e in quali prevale invece l'esigenza di riservatezza, ovvero, parafrasando i

⁷²⁶ Alessandro Mantelero è professore aggregato di Diritto Privato presso l'Università Politecnica di Torino e Direttore della Privacy presso il Centro Nexa su Internet e Società. Maggiori informazioni sono disponibili online all'indirizzo <http://staff.polito.it/alessandro.mantelero>, sito Web consultato in data 3 gennaio 2016. Le osservazioni riportate nel presente paragrafo sono state discusse da Mantelero al Congresso Internazionale des Avocats dell'Unione, tenutasi il 29 novembre 2014 a Firenze.

⁷²⁷ Cfr. A. Mantelero, "Finding a Solution to the Google's Dilemma on the Right to Be Forgotten", articolo presente in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2528565>, sito Web consultato in data 13 gennaio 2016.

⁷²⁸ Sul punto la posizione dell'autore appare analoga a quella espressa da P. de Hert, V. Papakonstantinou, "How the European Google Decision May Have Nothing To Do With a Right to Be Forgotten", in *Privacy Perspectives*, in Internet all'indirizzo <https://iapp.org/news/a/how-the-european-google-decision-may-have-nothing-to-do-with-a-right-to-be/>, sito Web consultato in data 6 gennaio 2015.

termini del 2nd Restatement Torts, nordamericano, quando la divulgazione di determinate informazioni giunge ad una durata non ragionevole divulgando fatti relativi ad un individuo che ha continuato a coltivare propria vita privata, rispettando la legge ed osservando una ordinaria condotta all'interno della comunità (⁷²⁹). Secondo l'autore il futuro regolamento europea dovrebbe considerare la natura peculiare dei motori di ricerca introducendo una specifica disposizione di legge volta ad escludere la possibilità che i motori di ricerca deindicizzino autonomamente determinati contenuti prescindendo da una valutazione dell'autorità, sia essa un ovvero una autorità Garante. Allo stesso tempo, tale disposizione dovrebbe imporre ai motori di ricerca, una rimozione di natura temporanea delle informazioni dalle ricerche, nonché un obbligo di riattivazione qualora la persona interessata non intraprenda successivamente azioni legali volte ad accertare l'esistenza di un diritto all'oblio sui contenuti precedentemente rimossi dal motore di ricerca.

Qualora l'interessato non si attivi per agire dinanzi alle autorità, non potrà successivamente richiedere nuovamente la deindicizzazione temporanea delle informazioni, salvo che nuove circostanze di fatto o di diritto sopravvengano.

Il valore aggiunto di questo approccio dovrebbe essere rappresentato dal fatto che essa combina una breve limitazione temporanea di accesso alle informazioni con un modello basato su una decisione adottata da un tribunale o autorità di controllo, non da un soggetto privato. Ciò che Mantelero evidenzia non è la il fatto che una società privata effettui un bilanciamento di diritti, circostanza ammessa in molti ordinamenti ma piuttosto il fatto che ad operare sia un motore di ricerca, soggetto che dovrebbe apparire ontologicamente neutrale.

⁷²⁹ La versione in lingua originale del 2nd Restatement Torts è la seguente: *"the publicity goes to unreasonable lengths in revealing facts about one who has resumed the private, lawful and unexciting life led by the great bulk of the community"*.

4.17.2. La proposta del minimo mezzo

Del tutto particolare è la proposta di Caterina Flick⁽⁷³⁰⁾, che propone di ampliare il raggio di azione del diritto all'oblio, includendo in tale concetto anche il diritto alla cancellazione, alla correzione ed all'aggiornamento⁽⁷³¹⁾ della notizia, estendendo altresì l'ambito di applicazione della fattispecie del reato di diffamazione⁽⁷³²⁾.

Dovrebbero essere soggette a cancellazione (o deindicizzazione?) le richieste nelle quali l'informazione ecceda nel suo contenuto quanto necessario rispetto ai fini che essa persegue. A detta della Flick, qualora la notizia sia falsa, inesatta, o non veritiera e quando non concerna aspetti di interesse pubblico o vada comunque oltre quanto di oggettivo interesse per la pubblica opinione, potrebbe essere soggetta a rimozione anche in relazione a fatti o personaggi considerati pubblici.

⁷³⁰ Avvocato, abilitato alle giurisdizioni superiori, esercita la libera professione dal 1996 occupandosi prevalentemente di diritto dell'informatica e della privacy e diritto penale d'impresa. Professore a contratto diritto dell'informatica presso l'Università di Pisa (<http://infouma.di.unipi.it/specialistica/>) e presso la LUMSA di Roma (<http://www.lumsa.it/LUMSA/site/1/home.aspx>), svolge corsi di formazione per enti pubblici e privati. Collabora con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa. Per maggiori informazioni si rinvia al sito <http://www.di.unipi.it/~flick/CV.htm>, sito Web consultato in data 11 gennaio 2016.

⁷³¹ Secondo la Flick l'esercizio del diritto all'oblio potrebbe definito mediante con l'introduzione di un ordinamento cronologico tra le fonti. Conseguentemente se una data ricerca appare come degna di oblio in riferimento a determinate parole chiave le stesse informazioni potrebbero essere utilizzate per creare una sorta di indice cronologico ogni qualvolta quei risultati compaiano a seguito di una ricerca. A detta dell'autrice un siffatto intervento non richiederebbe al motore di ricerca l'impiego di risorse sproporzionate, potendo invece garantire una migliore tutela dell'oblio dei soggetti interessati.

⁷³² Per un esame più approfondito della teoria qui esposta si rinvia a F. Pizzetti (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Passigli, Firenze, 2015.

Dal punto di vista sanzionatorio, secondo l'autrice, dovrebbe altresì rispondere di tale reato non solo chi pubblica una determinata notizia, ovvero chi contribuisce a mantenere una notizia obsoleta in rete, ma anche i soggetti che contribuiscono alla relativa diffusione, inclusi i motori di ricerca.

Si tratterebbe, dunque, di prevedere altresì una sorta di reato di concorso in diffamazione per comportamento commissivo o omissivo per i soggetti che agevolano, a qualsiasi titolo, la diffusione di una notizia.

Come evidenziato da parte della dottrina⁽⁷³³⁾, si tratta di una tesi certamente suggestiva, ma che comporta una serie di limiti.

In primo luogo la Flick sembra propendere per quella pericolosa tendenza che vede il diritto all'oblio come un immenso calderone, all'interno del quale è giusto fare confluire ogni sorta di diritto relativo alla identità personale. Sfugge, in particolare, il legame tra una notizia diffamatoria ed il diritto all'oblio, ovvero la possibilità che un soggetto risponda penalmente a titolo di diffamazione, per la mera pubblicazione di una notizia datata allorché questa non sia diffamatoria o comunque lesiva per la dignità della persona.

Parte della dottrina ha altresì sottolineato come una la soluzione proposta valutazione implichi una difficile valutazione, inevitabilmente da fare caso per caso, dei limiti entro i quali un'informazione o una notizia si mantiene nel rispetto dell'essenzialità del suo contenuto, nonché una valutazione sull'elemento soggettivo, molto complesso da effettuare.

⁷³³ F. Pizzetti (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Passigli, Firenze, 2015.

4.17.3.I 15 millimetri di buona memoria e le teorie degli spazi reputazionali

Del tutto peculiare appare la proposta denominata “15 millimetri di buona memoria”, formulata da Bianchi e d’Acquisto⁽⁷³⁴⁾.

La proposta della quale si fanno portatori è che il motore di ricerca (italiano?) possa essere obbligato per a garantire “15 millimetri di buona memoria”, consentendo all’interessato di richiedere e di ottenere lo spazio necessario per ospitare accanto al link presente nella SERP che rinvia alla notizia che si considera lesiva della propria reputazione uno spazio che, con medesima efficacia, indichi anche una URL dove sia reperibile un’altra notizia che, concernendo gli stessi fatti di quella che si vuole rettificare (o aggiornare) contenga gli elementi a questo scopo necessari, o comunque renda possibile un’altra versione dei fatti, giudicata dall’interessato come corrispondente a quella che lui vuole rendere nota.

Analoga soluzione parrebbe essere prospettata da sia da Novario⁽⁷³⁵⁾ che da Durst⁽⁷³⁶⁾ e Morley-Fletcher⁽⁷³⁷⁾.

Novario⁽⁷³⁸⁾ ritiene, in buona sostanza, praticabile una soluzione secondo la quale si dovrebbe obbligare il motore di ricerca ad consentire che

⁷³⁴ Cfr. L. Bianchi, G. D’Acquisto, “Il trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca e il diritto di rettifica dopo la sentenza della Corte di Giustizia”, in *i Quaderni di Astrid*, 2015, volume 225, in Internet all’indirizzo <http://www.astrid-online.it/rassegna/2015/15-07-2015-n-228.html>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

⁷³⁵ Filippo Novario è professore a contratto in Informatica Giuridica all’Università di Torino, ed autore di numerose pubblicazioni in tema di prova digitale.

⁷³⁶ Ricercatrice presso l’Università la Sapienza di Roma.

⁷³⁷ Ricercatore presso l’Università la Sapienza di Roma. Per il relativo profilo, cfr. <http://www.disp.uniroma1.it/node/5777>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

⁷³⁸ Cfr. F. Novario, “Motori di ricerca, diritto all’oblio e social network: il caso Google+”, in *i Quaderni di Astrid*, 2015, volume 225, in Internet all’indirizzo

interessato integri i risultati della SERP ottenuta digitando il proprio nome con informazioni tratte da contenuti social da questi specificatamente indicati⁽⁷³⁹⁾.

Durst e Morley-Fletcher, nei loro scritti, ritengono piuttosto che di debba imporre al motore di ricerca di procedere “*in modo automatico, tramite un segno grafico differenziato o in uno spazio riservato analogo a quello degli advertising pubblicitari, il link a una pagina strutturata secondo alcune caratteristiche standard, resa disponibile dallo stesso motore di ricerca e compilata dal soggetto interessato, nella quale quest’ultimo possa inserire anche altri link a informazioni corrette che lo riguardano e/o fornire una sintesi della propria verità e della propria identità*”.

Le posizioni sopra delineate parrebbero, tuttavia, muovere da un concetto di oblio quantomeno improprio. Come proposto dai vari autori, le soluzioni avrebbero piuttosto ristretto di disciplinare un diritto all’identità digitale, piuttosto che un diritto all’oblio nell’era digitale.

Sempre in punto di diritto, viene da domandarsi se possa essere compatibile con I principi propri dei vari ordinamenti, un complesso di norme volto a disciplinare come debba essere la SERP di soggetto terzo. Così costruite, infatti, le proposte sembrano più adombrare l’esigenza di un *Habeas SERP*, piuttosto che l’esigenza di gettare nell’oblio determinati fatti. In secondo luogo, le soluzioni proposte paiono potersi qualificare come specifiche ed interessanti modalità dell’esercizio di un diritto di rettifica ovvero di un diritto di aggiornamento dei dati, piuttosto che soluzioni definitive all’oblio. Definendo uno spazio rotazionale all’interno delle SERP concedendo a tutti il diritto di integrare le informazioni che appaiono sui motori con informazioni presenti online di propria scelta, non si considera l’eventualità che l’interessato non

<http://www.astrid-online.it/rassegna/2015/14-09-2015-n-230.html>, sito Web consultato in data 29 dicembre 2015.

⁷³⁹ Per un esame più approfondito della teoria qui esposta si rinvia a F. Pizzetti (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Passigli, Firenze, 2015.

voglia aggiornare o rettificare tali informazioni, ma piuttosto dimenticarle e farle dimenticare.

4.17.4. La teoria della gestione reputazionale integrata

Sempre in ambito italiano si segnala la proposta di gestione reputazionale integrata proposta da Andrea Barchiesi⁽⁷⁴⁰⁾.

L'autore propone di riconsiderare il processo attuale, a suo dire caratterizzato da un flusso unico e da un unico interlocutore⁽⁷⁴¹⁾.

Per quanto concerne la procedura di segnalazione, ponendosi in contrasto con il dettato della sentenza, Barchiesi sottolinea come sarebbe molto più efficiente disporre di un unico registro delle segnalazioni e non di registri diversi e distribuiti, sotto il controllo di una istituzione o quantomeno sotto la sua supervisione. Ciò consentirebbe, oltre alla standardizzazione dei dati acquisiti l'eliminazione della ridondanza delle richieste ed una possibile maggiore celerità di processo. Ciò si tradurrebbe, concretamente, nella presenza dello stesso form standard all'interno di più motori di ricerca, nonché, eventualmente nelle pagine Web dei vari garanti europei. In relazione alla fase di raccolta delle informazioni e analisi. La creazione di un archivio centrale unico, contenente tutti i documenti relativi al processo consentirebbe maggiori facilità di gestione e maggiore trasparenza.

⁷⁴⁰ Andrea Barchiesi è direttore scientifico del master in Reputation Management dell'Università IULM e consulente per la comunicazione digitale del Ministero della Salute. Fondatore nel 2004 di Reputation Manager S.r.l., prima società italiana attiva nel mercato della reputazione online. Vincitore del Premio Nazionale dell'Innovazione 2011. Il relativo profilo disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/MasterIT/Master+Executive+in+Reputation+Management/home/Obiettivi+del+Master/Messaggio+del+Direttore>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

⁷⁴¹ Cfr. A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

L'analisi successiva dovrebbe essere affidata non al motore di ricerca né tantomeno alle istituzioni, ma ad un soggetto terzo, le agenzie di tutela reputazionale. A detta dell'autore queste sono strutturate e verticali sul tema del diritto all'oblio e garantiscono un adeguato livello di preparazione ed organizzazione.

Altro aspetto chiave consisterebbe nella creazione di standard e profili tipologici mediante profilazione; ogni individuo dovrebbe così essere, ove possibile, ricondotto ad un profilo avente determinate caratteristiche. Come punto di raccordo tra la fase analitica e quella di giudizio apparirebbe necessario introdurre un ente certificatore di qualità che verifici le modalità di gestione del processo di creazione del fascicolo e di profilazione.

Il giudizio sarebbe effettuato da commissioni composte da due membri istituzionali e uno appartenente all'editoria con risultato a maggioranza.

A detta dell'autore il modello identificato rappresenta da molti punti di vista un radicale cambio di prospettiva rispetto a quello attuale. Sicuramente richiede una organizzazione superiore e una fase iniziale di dialogo e collaborazione tra le parti, riteniamo comunque che i vantaggi possano superare di gran lunga questi temporanei inconvenienti.

CAPITOLO 5

LE FORME DI TUTELA

SOMMARIO: 5.1. Le forme di tutela tradizionali – 5.1.1. I provvedimenti cautelari e la tutela inibitoria – 5.1.1.1. Fotografie e ritratti - 5.1.1.2. Stampa cartacea e stampa online - 5.1.1.3. Trattamento dei dati personali - 5.1.1.4. Diritto all'oblio - 5.1.2. La tutela amministrativa prevista dal Codice della privacy - 5.1.3. Il ricorso ordinario ex art. 152 del Codice ed il diritto all'oblio – 5.2. Le nuove forme di tutela - 5.2.1. La Google law: un form per l'esercizio dell'oblio - 5.2.2. Arianna e gli altri motori italiani - 5.2.3. Bing - 5.2.4. Facebook e gli altri social network - 5.2.5. I motori di ricerca e le difficoltà gestionali - 5.2.6. Cosa è stato rimosso? - 5.2.7. Le directory parallele, robot.txt e l'*antitutela* informatico giuridica

5.1. Le forme di tutela tradizionali

L'ordinamento Italiano prevede una pluralità di strumenti volti a tutelare sia i diritti della persona che il diritto all'oblio.

Tra di esse è possibile rinvenire:

- i)* Gli strumenti aventi effetti anticipatori delle pronunce di merito, ed in particolare, il provvedimento d'urgenza ex 700 c.p.c.;
- ii)* Gli strumenti messi a disposizione dal d.lgs 196/2003 - Codice della privacy;
- iii)* Il procedimento civile in via ordinaria.

Tali strumenti di tutela saranno oggetto di una disamina all'interno del presente capitolo, anche al fine di comprendere quale legame possa esservi tra questi ed i rimedi offerti dalle nuove tecnologie.

5.1.1. I provvedimenti cautelari e la tutela inibitoria

L'ordinamento processuale civile italiano assegna ai rimedi cautelari la funzione di neutralizzare i pericoli derivanti dalle more di un giudizio a cognizione piena⁽⁷⁴²⁾.

Sotto il profilo strutturale, la caratteristica tipica di tali provvedimenti risiede nella strumentalità⁽⁷⁴³⁾; essi, infatti, non sono mai fine a sé stessi, ma sono funzionali alla emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo,⁽⁷⁴⁴⁾ di cui essi preventivamente assicurano i relativi effetti,⁽⁷⁴⁵⁾ ovvero, per dirla con le parole della più autorevole dottrina, essi nascono “*coll' ufficio di predisporre il terreno e di approntare i mezzi meglio atti alla sua riuscita*”⁽⁷⁴⁶⁾.

A tale scopo, l'ordinamento consente all'attore di chiedere al giudice, nel corso del giudizio di merito o prima del suo inizio, l'emanazione di un provvedimento anticipatorio della tutela di merito, sulla base di una valutazione preliminare in merito all'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che devono sussistere entrambi⁽⁷⁴⁷⁾ nel momento di presentazione della domanda⁽⁷⁴⁸⁾.

⁷⁴² Cfr. F. P. Luiso, *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2011, E. T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Giuffrè, Milano 2007, C. Mandrioli, A. Carratta, *Corso di diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino 2012, A. Lugo, *Manuale di diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2012.

⁷⁴³ Cfr. A. Saletti, G. Tarzia, *Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie*, CEDAM, Padova, 2006.

⁷⁴⁴ Cfr. G. Tarzia, G. Saletti, *Il processo cautelare*, CEDAM, Padova, 2008.

⁷⁴⁵ Cfr. A. Barletta, *La riproposizione della domanda cautelare*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁷⁴⁶ Cfr. P. Calamandrei, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, CEDAM, Padova, 1936. In senso del tutto analogo cfr. R. Caponi, “Piero Calamandrei e la tutela cautelare”, in *Rivista elettronica di diritto processuale*, 2012, volume 5, pp. 1251 e ss., in Internet all'indirizzo https://www.academia.edu/2225254/Caponi_2012_Piero_Calamandrei_e_la_tutela_cautelare, sito Web visitato in data 10 febbraio 2016.

⁷⁴⁷ A livello giurisprudenziale sul punto, cfr. Tribunale di Bologna, ordinanza 12 aprile 2007, con la quale è stato chiarito come “*la carenza del periculum in mora è idonea di per sé a*

Dei vari rimedi di natura cautelare presenti nell'ordinamento⁽⁷⁴⁹⁾, quello che meglio si presta ad una efficace tutela del diritto all'oblio (ma anche degli altri diritti della personalità) appare essere il provvedimento d'urgenza previsto dall'articolo 700 c.p.c.⁽⁷⁵⁰⁾.

Al fine della concessione di tale provvedimento il *periculum in mora* deve coincidere con il rischio oggettivo di un danno imminente e irreparabile derivante dalle more di un giudizio ordinario⁽⁷⁵¹⁾, danno che ha già iniziato a prodursi o di imminente realizzazione, ma che non ha comunque ancora terminato di prodursi⁽⁷⁵²⁾.

Il requisito della irreparabilità non è mai stato interpretato nel suo stretto significato letterale⁽⁷⁵³⁾; dottrina⁽⁷⁵⁴⁾ e giurisprudenza⁽⁷⁵⁵⁾ sono pressoché

giustificare il rigetto del ricorso cautelare, anche a prescindere dall'esame del fumus boni iuris, considerata l'autonomia tra i due presupposti richiesti, ai fini di un suo positivo accoglimento. Il periculum in mora non può essere implicitamente sempre riconosciuto", nonché Tribunale di Bari, sentenza del 19 marzo 2008, il quale ha affermato come "l'accertamento, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio (periculum in mora) esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del fumus boni iuris".

⁷⁴⁸ Cfr. V. Tricarico, *Tutela cautelare. Impostazione del contenzioso e chance nella fase di merito*, Giuffrè, Milano, 2012.

⁷⁴⁹ Cfr. A. P. Pisani, "La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela", in *Il Foro Italiano* 1990, volume 113, pp. 19 e ss., nonché G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, Wolters Kluwer Italia, Milano 2009.

⁷⁵⁰ Tale articolo prevede che "fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei (ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito)".

⁷⁵¹ Cfr. A. Scarpa, R. Giordano, *I procedimenti cautelari*, CEDAM, Padova, 2015.

⁷⁵² Cfr. F. Freni, *La tutela cautelare e sommaria nel nuovo processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2011.

⁷⁵³ Cfr. R. Garofoli, M. Protto, *Tutela cautelare, monitoria e sommaria nel nuovo processo amministrativo: provvedimenti di urgenza, tutela possessoria, decreti ingiuntivi e ordinanze ex artt. 186-bis e 186-ter CPC*, Giuffrè, Milano 2002.

concordi nell'affermare che il concetto di irreparabilità debba essere inteso come “eccessivamente oneroso”, o comunque commisurato alla peculiarità del danno⁽⁷⁵⁶⁾.

In buona sostanza rimedio previsto dall'ordinamento con il provvedimento d'urgenza consente che il ricorrente possa presentare, prima di una controversia di merito o in costanza della controversia, un ricorso all'autorità giudiziaria, chiedendo che questa emetta un provvedimento idoneo ad anticipare gli effetti della pronuncia di merito. Il ricorrente può altresì riservarsi di richiedere che tale misura sia adottata *inaudita altera parte*, ovvero previa audizione della stessa.

L'art. 700 c.p.c. svolge nel campo dei diritti della personalità un ruolo pressoché egemone, perché, quando uno di questi è violato, l'unica tutela efficace è quella resa nell'immediatezza del fatto⁽⁷⁵⁷⁾.

Il carattere atipico del provvedimento d'urgenza, in relazione al relativo contenuto ed alla sfera di tutela offerta, consente ampio margine di discrezionalità all'organo giudicante sia in merito ai diritti tutelabili che al contenuto del provvedimento⁽⁷⁵⁸⁾.

⁷⁵⁴ Cfr. F. Freni, *La tutela cautelare e sommaria nel nuovo processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2011.

⁷⁵⁵ Cfr. Corte di Cassazione n. 1838/1973, nonché Corte di Cassazione n. 14755/2001.

⁷⁵⁶ Cfr. Consiglio di Stato, decisione del 4 giugno 2002 n. 2346, richiamata da F. Freni, *La tutela cautelare e sommaria nel nuovo processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2011. L'autore sembra preferire la diversa opzione della “equiparabilità” del danno in quanto aderendo a differente impostazione si giungerebbe ad riduzione degli spazi di discrezionalità del giudice.

⁷⁵⁷ Cfr. F. Fiorucci, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Giuffrè, Milano, 2009.

⁷⁵⁸ Si veda, per un'ampia esposizione sulla funzione preventiva dei provvedimenti d'urgenza, F. Tommaseo, “Provvedimento di urgenza. La tutela cautelare d'urgenza”, in *Enciclopedia del diritto* XXXVII, Milano, 1988, pp. 856 e ss..

Di seguito saranno indicati alcuni diritti della personalità per i quali è stata ammessa tutela⁽⁷⁵⁹⁾.

5.1.1.1. Fotografie e ritratti

Il provvedimento d'urgenza è stato concesso ai fini della tutela del ritratto e della fotografia, qualora il ritratto stesso sia stato utilizzato senza il preventivo consenso dell'interessato⁽⁷⁶⁰⁾

Tra i numerosi casi ai quali si è espressa da giurisprudenza appare utile segnalare l'ordinanza della Pretura di Roma del 10 febbraio 1988. Con tale provvedimento il giudice riconobbe la lesione del diritto all'identità personale nella trasposizione di un fotogramma pubblicato su una rivista⁽⁷⁶¹⁾ che ritraeva un artista in attività risalenti negli anni e non so più corrispondenti alla propria immagine. In questo caso più che di un diritto alla fotografia, si sarebbe dovuto più correttamente parlare di diritto all'oblio.

5.1.1.2. Stampa cartacea e stampa online

La tutela d'urgenza ex 700 c.p.c. è stata concessa anche con riferimento alla stampa, nonostante i limiti imposti dall'articolo 21 della Costituzione. In alcuni casi è stato concesso ricorrente la possibilità di richiedere un divieto di commercializzazione delle copie non ancora vendute di libri⁽⁷⁶²⁾.

⁷⁵⁹ Per una trattazione esaustiva si rinvia a E. Brandolini, *700 c.p.c. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, CEDAM, Padova, 2011.

⁷⁶⁰ Cfr. M. Mazziotti, "Diritto all'immagine e Costituzione", in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1970 volume 4, pp. 1534 e ss.

⁷⁶¹ Cfr. G. Pugliese "Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche", in *il Foro italiano*, 1954 volume 1, pp. 115 e ss..

⁷⁶² Cfr. A. Mantelero, *Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d'impresa*, Giuffrè, Milano 2007.

I limiti posti dalla nostra Costituzione, infatti, non sono assoluti ed invalicabili⁽⁷⁶³⁾. Parte della giurisprudenza ha concesso d'adozione di misure cautelari considerando quale presupposto valido per concedere tale tutela dell'esistenza di un delitto. Si è trattato, in molti casi, di valutare la possibilità che una determinata pubblicazione sia o meno effettuata in violazione dell'articolo 595 c.p., il quale tutela un diritto fondamentale della persona qual è l'onore. Conseguentemente si è ritenuto che il sequestro possa essere disposto anche dal giudice civile qualora questi sia investito della cognizione di fatti integranti gli estremi di un diritto commesso a mezzo stampa, sempre che non vi sia una altra preclusione o altro divieto normativo.

La giurisprudenza⁽⁷⁶⁴⁾ ha altresì ammesso l'utilizzo del rimedio ex 700 c.p.c in relazione ad alcuni post lesivi della reputazione di una società, pubblicati all'interno di Facebook. In alcuni casi è stata ritenuta⁽⁷⁶⁵⁾ ammissibile una tutela cautelare volta ad inibire ogni ulteriore pubblicazione dei commenti lesivi e la condanna al pagamento di una determinata somma di denaro da parte del soccombente qualora questi decida di continuarne ugualmente la pubblicazione.

Ciò ha portato alcuni⁽⁷⁶⁶⁾ ad interrogarsi sull'applicabilità di misure di questo tipo e sulla similitudine tra esse e provvedimenti di sequestro o analoghi istituti che possono limitare comunque la libertà di espressione.

⁷⁶³ Cfr. A. Bevere, *Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁷⁶⁴ Si veda, in particolare, ordinanza de Tribunale di Roma, 16 settembre 2015, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.lidis.it/wp-content/uploads/2015/09/Ordinanza-art-21-trib-roma.pdf>, sito Web visitato in data 10 marzo 2016.

⁷⁶⁵ Cfr. Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 15 aprile 2015, in all'indirizzo <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12503.pdf>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁷⁶⁶ Cfr. C. Melzi d'Eril, "Facebook, il giudice può ordinare la cancellazione dei post diffamatori", in *Norme e Tributi de il Sole 24 ore*, in Internet all'indirizzo

5.1.1.3. Trattamento dei dati personali

In tema di trattamento dei dati personali, l'accesso alla tutela offerta dal provvedimento d'urgenza è stata riconosciuta da parte della dottrina⁽⁷⁶⁷⁾ e da parte della giurisprudenza.

Come evidenziato da una parte della dottrina⁽⁷⁶⁸⁾, infatti, alcuni isolate pronunce avevano posto in dubbio la possibilità di accedere a tale tutela al fine di tutelare il corretto trattamento dei propri dati personali in forza dell'esistenza dell'articolo 152 del codice della privacy, il quale – nella sua previgente formulazione – era stato considerato da parte della giurisprudenza⁽⁷⁶⁹⁾ quale rimedio alternativo al 700 c.p.c.⁽⁷⁷⁰⁾.

<http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-05-11/facebook-giudice-puo-ordinare-cancellazione-post-diffamatori--162038.shtml?uuid=AB4ddKeD>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015. L'autore sostiene che *“anzitutto un provvedimento del genere, sia pure formalmente immotivato, assomiglia moltissimo a un vero e proprio sequestro. Di esso ha il medesimo effetto: eliminare per via giudiziaria un messaggio dal circuito dell'informazione prima che una sentenza definitiva ne attesti l'illiceità”*. Carlo Melzi d'Eril è stato professore a contratto di Procedura Penale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Collabora con la cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Milano – Bicocca. Il relativo profilo è disponibile in Internet all'indirizzo http://www.penalecontemporaneo.it/gliautori/78-carlo_melzi_d_eril/, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁷⁶⁷ Cfr. E. Tosi, *Codice della privacy: tutela e sicurezza dei dati personali, normativa nazionale e comunitaria*, La Tribuna, Piacenza, 2012, nonché A. Fachechi, *“È ammissibile il ricorso alla misura cautelare atipica ex art. 700 cpc per le ipotesi di violazione del Codice della Privacy?”*, in *Il Foro Napoletano*, 2013, volume 3, pp. 946 e ss..

⁷⁶⁸ Cfr. F. Santangeli, *Riordino e semplificazione dei procedimenti civili*, Giuffrè, Milano 2011.

⁷⁶⁹ Cfr. Tribunale Verona, sentenza del 14 gennaio 2013, secondo la quale *“In materia di azioni a tutela delle violazioni del codice della privacy, la presenza del rimedio tipico cautelare di cui al combinato disposto degli art. 10 e 5 d.lg. 150/11, comporta l'inammissibilità del ricorso al procedimento d'urgenza residuale ex art. 700 c.p.c.”*.

⁷⁷⁰ Cfr. G. Arieta, *I provvedimenti d'urgenza*, CEDAM, Padova, 1982; cfr., inoltre, S. Satta, *“Limiti di applicazione del provvedimento di urgenza”*, in *il Foro italiano*, 1953, volume 1, pp. 132 e ss..

Seppur riconoscendo l'esistenza di tali isolate pronunce, la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare in tema di privacy è stata riconosciuta sino dagli anni ottanta.

La giurisprudenza, infatti, ha legittimato la richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela della privacy di un minore, consentendo al giudice di considerare *“la protezione della personalità minorile, rispetto all'esercizio del diritto all'informazione, allorché quest'ultimo abbia a svolgersi con la pubblicazione diffusa e la divulgazione incontrollata dell'immagine del minore, balzato, non per sua volontà, alla notorietà della cronaca nazionale a seguito di vicende giudiziarie di carattere familiare (adottivo) a lui facenti capo”*⁽⁷⁷¹⁾.

La tutela in esame è stata evocata anche contro il pregiudizio che può essere arrecato da uno sceneggiato televisivo al diritto alla riservatezza, giustificando conseguente l'adozione di un provvedimento di inibizione alla proiezione dello sceneggiato, a norma dell'art. 700 c.p.c.⁽⁷⁷²⁾.

Occorre evidenziare la tendenza che si va affermando volta a permettere il coinvolgimento del Garante in caso di richiesta di provvedimenti cautelari, al fine di permettere a questa di valutare eventuali iniziative da intraprendere⁽⁷⁷³⁾ senza che la giurisprudenza, tuttavia, abbia riconosciuto

⁷⁷¹ Cfr. Pretura di Torino, sentenza del 19 dicembre 1989, relativa al caso di un minore di nazionalità asiatica seguito con assiduità da fotografi e giornalisti, anche nel corso delle ore scolastiche.

⁷⁷² Cfr. Pretura di Roma, ordinanza del 06 maggio 1983, altresì conosciuta come il caso Tabacchini/ RAI.

⁷⁷³ Cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 15 aprile 2008, secondo la quale *“nel procedimento per la fissazione delle modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare che ordini ex art. 156-bis l.a. ad un provider telefonico la consegna al titolare di diritti d'autore di dati relativi all'utilizzazione dell'opera da parte degli utenti sono inammissibili le domande del ricorrente volte ad ottenere penalità di mora e pubblicazione della decisione non disposte col provvedimento per la cui attuazione il ricorrente agisce. Il Garante della privacy e le associazioni rappresentative dei consumatori iscritti nell'elenco ex art. 137 codice di consumo sono legittimati ad intervenire ad adiuvandum del resistente, e per la protezione degli interessi dei consumatori alla privacy, in un procedimento per la*

uno uno specifico obbligo di partecipazione dell'autorità stessa nei giudizi cautelari⁽⁷⁷⁴⁾.

5.1.1.4. Diritto all'oblio

Storicamente la tutela ex 700 c.p.c. ha portato i giudici a delineare il perimetro del diritto all'oblio, in quanto tale mezzo è conforme all'essenza stessa di tale diritto, permettendo l'immediata cessazione dell'attività lesiva, non esigendo tra l'altro la prova del danno.

La giurisprudenza italiana e la dottrina⁽⁷⁷⁵⁾ hanno riconosciuto la possibilità di ricorrere ad una tutela in via d'urgenza a tutela di tale diritto sin dagli anni novanta.

Si è così affermato come la rappresentazione televisiva⁽⁷⁷⁶⁾, dopo oltre vent'anni dall'accaduto, di un grave e clamoroso fatto di cronaca nera giudiziaria per porlo alla riflessione del pubblico, seppur costituisca un legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca *“può ledere il c.d. diritto all'oblio dei familiari, qualora manchi un interesse pubblico attuale a conoscere le vicende stesse, sì da legittimare il ricorso ex art. 700 c.p.c.”*. Sempre nella medesima sede cautelare, si è affermato

fissazione delle modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare adottato a tutela di diritti d'autore.

⁷⁷⁴ Cfr. Cassazione n. 194/2014, la quale, analizzando il caso della mancata costituzione dell'Autorità Garante, ha dichiarato come *“il ricorso è stato spedito anche al Garante in materia di protezione dei dati personali; la notifica non risulta perfezionata in mancanza dell'avviso di ricevimento. Il mancato perfezionamento della notifica è irrilevante, non essendo previsto un contraddittorio necessario nei suoi confronti; né il Garante era stato parte del giudizio dinanzi al Tribunale”*. Il testo della sentenza è reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=../20140110/snciv@s30@a2014@n00194@tS.clean.pdf>, sito Web consultato in data 12 marzo 2016.

⁷⁷⁵ Cfr. L. Crippa, *“Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione”*, in *Giustizia civile*, 1997, volume 7, pp. 1979 e ss.

⁷⁷⁶ Cfr. Tribunale Roma, sentenza del 21 novembre 1996.

come “il diritto all’oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, non è volto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell’individuo e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati - nonostante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito della attualità - per richiamare su di essi ora per allora l’attenzione del pubblico, proiettando l’individuo, all’improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata”⁽⁷⁷⁷⁾.

Così la tutela ex 700 c.p.c. è stata accolta valutando positivamente i requisiti di determinatezza della domanda cautelare qualora “con il ricorso non si è mai contestata la verità della notizia bensì la mancanza del requisito dell’attualità e utilità sociale della stessa stante il decorso di oltre un anno dagli accadimenti pubblicati” ed assumendo l’inesistenza di un interesse pubblico alla divulgazione di fatti ormai risalenti nel tempo⁽⁷⁷⁸⁾.

Più recentemente⁽⁷⁷⁹⁾ è stato dichiarato ammissibile dal punto di vista processuale – seppur infondato nel merito - il ricorso presentato al fine di richiedere la deindicizzazione di informazioni da un motore di ricerca, in forza sia del diritto all’oblio che del diritto alla reputazione⁽⁷⁸⁰⁾.

⁷⁷⁷ Cfr., in dottrina, G. Cassan, “Soluzioni controverse di casi concernenti i diritti della personalità nelle trasmissioni televisive”, in *Diritto di famiglia*, volume 1, 1999, p. 141.

⁷⁷⁸ Cfr. Tribunale Bari, sentenza del 27 ottobre 2008.

⁷⁷⁹ Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 3 dicembre 2015.

⁷⁸⁰ Come riportato nell’ordinanza “Né può in questa sede il ricorrente dolersi della falsità delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie Google), il quale opera unicamente quale “caching provider” ex art. 15 d.lgs n. 70/2003: in tale prospettiva pertanto il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell’indagine, magari favorevoli all’odierno istante”.

5.1.2. La tutela amministrativa prevista dal codice della privacy.

Il codice della privacy prevede una serie di strumenti di garanzia dell'interessato, sia natura amministrativa, sia di natura civilistica. In merito al primo profilo, l'art. 7, comma 3, lett. b), prevede uno specifico diritto alla cancellazione dei dati personali degli non più necessari per il trattamento.

A seguito di una specifica richiesta dell'interessato, formulata in conformità a quanto previsto dall'articolo 8⁽⁷⁸¹⁾ del codice della privacy.

⁷⁸¹ L'art. 8. esercizio dei diritti, prevede infatti che "1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

b) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed b) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

L'interessato deve procedere secondo le modalità di cui all'art. 9, formulando una richiesta rivolta al titolare o al responsabile da trasmettersi anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, ovvero, quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, anche oralmente, con relativo onere del titolare, o di un soggetto da lui autorizzato, di una annotazione. Tale richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

L'identità dell'interessato dovrà essere verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o l'esibizione di documenti di identificazione personale⁽⁷⁸²⁾.

Mediante l'esercizio dei propri diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi o altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

In questo caso la persona che agisce per conto dell'interessato deve esibire copia di una specifica della procura, ovvero di una delega sottoscritta alla presenza dell'incaricato stesso e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Rimane tuttavia quantomeno dubbia la possibilità che un soggetto terzo possa lecitamente esercitare professionalmente una attività finalizzata all'esercizio di diritti da parte di terzi, se non nel rispetto delle leggi professionali che regolano la professione forense.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

⁷⁸² I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Il titolare del trattamento sarà tenuto a dare riscontro all'interessato⁽⁷⁸³⁾ ed a garantire la pronta attuazione alla richiesta, ove il trattamento sia in contrasto con le disposizioni di legge.

⁷⁸³ L'art. 10 del codice prevede che "Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

L'art. 7, comma 4, lett. b), prevede, a sua volta, uno specifico diritto dell'interessato all'opposizione, *“per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta”*.

L'art. 11. del codice della privacy - Modalità del trattamento e requisiti dei dati - prevede che i dati personali oggetto di trattamento sono trattati e conservati (...) *“in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”*. In relazione a ciò la giurisprudenza del Garante⁽⁷⁸⁴⁾ è pacifica nel ritenere che all'interessato spettino legittimi diritti di opposizione al trattamento, *“tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali”*⁽⁷⁸⁵⁾. Ed è proprio in ragione del combinato disposto dei due articoli sopra citati che al fine di far valere l'oblio sui dati personali si è spesso ricorso all'utilizzo del diritto all'opposizione al trattamento, mediante specifiche istanze.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro”.

⁷⁸⁴ Sul punto si veda nel prosieguo.

⁷⁸⁵ Cfr. la decisione del Garante “Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni del 8 aprile 2009”, reperibile all'indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1617673_sito Web consultato in data 10 febbraio 2016.

Si tratta quindi di una sorta di reintegrazione in forma specifica analoga a quanto previsto dall'art. 2058 c.c.⁽⁷⁸⁶⁾.

Per quanto concerne gli strumenti di diritto processuale, che si pongono come logica conseguenza dell'intento di garantire l'eliminazione dei dati non più necessari e non aggiornati o trattamenti non consentiti, sono previste specifiche forme di tutela di natura amministrativa⁽⁷⁸⁷⁾ e giurisdizionale⁽⁷⁸⁸⁾

In sede amministrativa - sede nella quale non sarà possibile domandare il risarcimento di alcun danno - occorre evidenziare come gli artt. 141 e ss. prevedano la possibilità di presentare:

- i) Il ricorso a tutela dei diritti dell'interessato, qualora non sia stato ottenuto quanto richiesto a seguito dell'istanza di cancellazione o di opposizione al trattamento ex art. 7 del codice della privacy;
- ii) Il reclamo, per evidenziare la violazione di specifiche disposizioni del codice della privacy;
- iii) La segnalazione, anche qualora non sia possibile presentare ricorso o reclamo.

Il ricorso al Garante è un atto finalizzato a far valere dinnanzi ad un titolare del trattamento i diritti di cui all'articolo 7 del codice della privacy, unicamente quando la risposta del titolare all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei modi e nei tempi previsti dalla legge o non è comunque soddisfacente. È ammesso altresì l'utilizzo di tale strumento qualora il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il ricorso è

⁷⁸⁶ Per un approfondimento sull'illecito ed il risarcimento per equivalente si rinvia a M. Franzoni, *L'illecito*, Giuffrè, Milano, 2010.

⁷⁸⁷ Cfr. F. Brugnattelli, "Privacy, diritto all'informazione e diritti della personalità", in *Giustizia civile*, 2005, volume 5, pp. 1385 e ss..

⁷⁸⁸ Cfr. G. P. Cirillo, *La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati personali: tutela civile-in via amministrativa-penale*, CEDAM, Padova, 2004.

alternativo all'esercizio dei medesimi diritti di fronte all'autorità giudiziaria.

Lo strumento del reclamo, tradizionalmente, si differenzia dalla segnalazione, consentendo di circostanziare in maniera più dettagliata ogni tipologia di violazione per la quale si intende sollecitare l'intervento del Garante, ponendosi come strumento volto ad evidenziare violazioni della disciplina rilevante⁽⁷⁸⁹⁾.

Il reclamo obbliga il Garante all'apertura di un procedimento amministrativo, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è di norma preso in esame entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali, si apre una fase istruttoria regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento del Garante 1/2007.

Al termine della fase istruttoria, che ha una durata massima di 180 giorni, il ricorrente è informato dell'esito delle attività del Garante.

La proposizione del reclamo non è soggetta al limite temporale né ha preclusioni il rapporto con la pendenza di giudizio civile⁽⁷⁹⁰⁾.

Nei casi in cui non sia possibile o non si voglia presentare un reclamo, si può inviare al Garante una segnalazione, fornendo a questi gli elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare più genericamente l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali. La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità.

A seguito della segnalazione o del reclamo il Garante potrebbe attivarsi d'ufficio, anche mediante controlli ispettivi e, conseguentemente, qualora

⁷⁸⁹ Cfr. A. Pinori, *La protezione dei dati personali: guida alla lettura delle fonti*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁷⁹⁰ Cfr. F. Bocchini, *Contributo allo studio del processo amministrativo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

rilevasse illeciti, sarebbe tenuto ad adottare i provvedimenti previsti ex lege⁽⁷⁹¹⁾ ed effettuare la propria attività sanzionatoria⁽⁷⁹²⁾.

Reclamo e segnalazione si caratterizzano quali atti di impulso effettuabili dinanzi alle autorità amministrative indipendenti⁽⁷⁹³⁾ volti a segnalare la violazione di un ambito disciplinare di competenza, indipendente dalla violazione dei diritti dell'interessato⁽⁷⁹⁴⁾.

⁷⁹¹ Con riferimento alla scelta dei provvedimenti che il Garante può adottare, l'art. 143 prevede che a seguito del reclamo il Garante può preventivamente invitare formalmente il titolare del trattamento ad effettuare il blocco spontaneo. Pronunciandosi nel merito può invece prescrivere tutte le misure necessarie a rendere il trattamento conforme alle disposizioni di legge, nonché disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati. Analoghi poteri sono previsti in sede di ricorso.

⁷⁹² Il principio dell'obbligatorietà dell'azione sanzionatoria da parte delle autorità indipendenti è stato più volte posto in discussione da una corrente di pensiero ad avviso della quale il potere sanzionatorio, essendo strumentale rispetto la funzione di vigilanza, parteciperebbe alla medesima natura discrezionale dell'attività di regolazione. Sul punto, cfr. E. Bani, *Il potere sanzionatorio delle autorità indipendenti: spunti per un'analisi unitaria*, Giappichelli, Torino, 2000, nonché più recentemente R. Titomanlio, *Funzione di regolazione e potestà sanzionatoria*, Giuffrè, Milano 2007. Tale lettura non è tuttavia sostenibile nella prospettiva di una apertura al mercato imposta dalla legislazione comunitaria. Si ritiene piuttosto che l'autorità possa, nell'ambito dei poteri normativi che le sono assegnati, procedere alla definizione di progetti e alla tipizzazione delle figure di illecito, ma rimarrebbe esclusa ogni appezzamento in ordine alla sussistenza dell'illecito stesso. Cfr., in tal senso, M. Fratini, *Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti*, CEDAM, Padova, 2011. A conforto di tale impostazione cfr. Corte di Cassazione n. 2010/16577, secondo la quale "Invero, l'irrogazione di tali sanzioni, che può avvenire soltanto nei casi tassativamente previsti dalla Legge, è espressione di un'attività vi

⁷⁹³ Cfr. R. Acciai, *Il diritto alla protezione dei dati personali: la disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2004.

⁷⁹⁴ Cfr. V. Cuffaro V. Ricciuto, *Il Trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 1999.

I provvedimenti dell'autorità emessi a seguito di ricorso, reclamo o segnalazione possono essere impugnati dinnanzi all'autorità ordinaria⁽⁷⁹⁵⁾.

5.1.3. Il ricorso ordinario ex art. 152 del codice della privacy ed il diritto all'oblio.

Il ricorso giurisdizionale, secondo l'art. 152⁽⁷⁹⁶⁾ del codice della privacy, si attua invece tramite domanda da presentarsi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il precedente testo dell'art. 152⁽⁷⁹⁷⁾, abrogato dal d.lgs settembre 2011 n. 150, prevedeva un procedimento speciale, orientato verso caratteristiche

⁷⁹⁵ Sul punto, per ogni approfondimento, si rinvia a G. P. Cirillo, *La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati personali: tutela civile-in via amministrativa-penale*, CEDAM, Padova, 2004

⁷⁹⁶ Il testo dell'art. 152. "Autorità giudiziaria ordinaria" è il seguente: "1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

⁷⁹⁷ Il testo dei commi 2-15 ora abrogati era il seguente: "2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

3. Il Tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con

di maggiore celerità. A seguito della riforma, tuttavia, tale rito è stato abrogato.

Conseguentemente, in tema di trattamento dei dati personali, è prevista l'adozione del rito sommario di cognizione.

La giurisprudenza si è espressa più volte in merito alla possibilità di tutelare il diritto all'oblio ex art. 152, offrendo, in maniera pressoché unanime, una risposta positiva. Recentemente Corte di Cassazione⁽⁷⁹⁸⁾ ha

ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni".

⁷⁹⁸ Cfr. Corte di Cassazione n. 15096/2015, in Internet all'indirizzo <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db>

esaminato il caso di un amministratore unico di una società edile, il quale conveniva in giudizio la Camera di commercio di Lecce chiedendo che la stessa fosse condannata alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati che ricollegavano il suo nome al fallimento di un'altra società di cui era stato precedentemente amministratore unico e liquidatore oltre un decennio prima. L'attore sosteneva che tali dati, la cui cancellazione era stata appositamente richiesta, danneggiavano la sua immagine. In accoglimento della domanda, il giudice di primo grado ordinava alla Camera di commercio la trasformazione in forma anonima dei dati e condannava la convenuta al risarcimento del danno all'immagine. Corte di cassazione ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso ex art. 152 al fine della tutela dell'oblio evidenziando come *“nel diritto interno, il d.lgs n. 196 del 2003, art. 11, ha costituito il fondamento, per la sentenza del Tribunale di Lecce impugnata, per ricostruire un “diritto all'oblio” circa la pubblicità resa con il registro delle imprese, specificamente con riguardo alla notizia della veste di amministratore o liquidatore di società fallita”*⁽⁷⁹⁹⁾.

La Corte di Cassazione si era già espressa, in passato, in merito alla riconducibilità del procedimento ex art. 152 del diritto all'oblio, affermando come *“l'ammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza in unico grado, ai sensi del d.lgs . n. 196 del 2003, art. 152, nella formulazione applicabile ratione temporis precedente alla modifica operata con il d.lgs n. 150 del 2011. Invero, il giudice del merito, nel richiamare l'ordinanza emanata dal Tribunale di Bolzano, ha ricondotto l'azione nell'ambito dell'art. 152”*.

In senso analogo si è pronunciata la giurisprudenza di prime cure⁽⁸⁰⁰⁾, affermando come la questione debba essere inquadrata nel trattamento

=snciv&id=../20150720/snciv@s10@a2015@n15096@tI.clean.pdf, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁷⁹⁹ Cfr. F. Valerio, “Esiste un tempo massimo di permanenza dei dati nel registro delle imprese? La parola alla Corte di Giustizia”, in *Diritto e Giustizia*, 2015, volume 29 pp. 19 e ss..

⁸⁰⁰ Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 3 dicembre 2015.

dei dati personali e nel “diritto all’oblio, configurabile quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza”, spettando poi al giudice accertare⁽⁸⁰¹⁾ se la situazione rappresentata in giudizio sia “produttiva di danno ai sensi dell’art. 15 del citato codice della privacy”.

La questione in merito all’applicabilità della tutela qui evidenziata non appare meramente teorica o accademica. Riconoscendo la tutela propria del codice della privacy al diritto all’oblio questo sarebbe soggetto ad un rito più celere; viceversa sostenendo che tale rimedio possa essere applicato in relazione al diritto al corretto trattamento di dati personali e non al diritto all’oblio, eventualmente argomentandone una differente genesi, significherebbe sottoporre quest’ultimo diritto al differente rito ordinario.

5.2. Le nuove forme di tutela

Nelle pagine precedenti abbiamo esaminato le forme di tutela tradizionali offerte dall’ordinamento italiano. Negli ultimi mesi si stanno sviluppando tuttavia altre forme di tutela, le quali demandano l’intera attività di raccolta di informazioni, nonché la fase decisionale, direttamente ai provider o ai soggetti che gestiscono il motore di ricerca. Nei paragrafi successivi saranno analizzati tali strumenti. Sarà altresì preso in considerazione il social network Facebook, il quale, secondo gli analisti⁽⁸⁰²⁾, anche alla luce della relativa diffusione,⁽⁸⁰³⁾ nel medio e lungo

⁸⁰¹ Cfr. Tribunale di Perugia, sentenza n. 1042/2012.

⁸⁰² Cfr. W. M. Tracy, “The Impact of Competitor Information on Search Behavior”, in *Academy of Management Proceedings*, 2015, volume 1, pp. 13209 e ss..

La ricerca della *Consumer Intelligence Research Partners* del 2013 relativa alle *app* mobili più usate negli Stati Uniti d’America, che ha evidenziato come l’applicazione Facebook

periodo avrebbe l'intenzione di contrapporsi ai motori di ricerca, integrando un motore di ricerca interno⁽⁸⁰⁴⁾,

e sfruttando i contenuti dei propri utenti ed avvalendosi di una standardizzazione dei dati particolarmente elevata.

Facebook appare certamente così appartenere alla zona grigia della sentenza C-131, in quanto allo stato attuale appare difficile che esso sia considerato come un vero e proprio motore di ricerca, ma inizia già ora a svolgere, in tutto in parte, la funzione tecnologica di ricerca delle informazioni, seppure in una rete ristretta.

5.2.1. La Google law: un form per l'esercizio dell'oblio

Come rilevato da alcuni autori⁽⁸⁰⁵⁾ gli effetti della messa a disposizione⁽⁸⁰⁶⁾ del modulo online attraverso il quale individui possono

fosse 4 volte di più utilizzata della seconda *app* in classifica, che era Twitter. Google Search e Google Maps si classificarono rispettivamente solo al nono e al dodicesimo posto in classifica. I risultati della ricerca sono disponibili in Internet all'indirizzo <http://www.cirpllc.com/CIRP/CIRP.html>, sito Web consultati in data 10 marzo 2016.

⁸⁰³ La ricerca della *Consumer Intelligence Research Partners* del 2013 relativa alle *app* mobili più usate negli Stati Uniti d'America, che ha evidenziato come l'applicazione Facebook fosse 4 volte di più utilizzata della seconda *app* in classifica, che era Twitter. Google Search e Google Maps si classificarono rispettivamente solo al nono e al dodicesimo posto in classifica. I risultati della ricerca sono disponibili in Internet all'indirizzo <http://www.cirpllc.com/CIRP/CIRP.html>, sito Web consultati in data 10 marzo 2016.

⁸⁰⁴ Già disponibile all'indirizzo <http://search.fb.com/>, sito Web consultato in data 15 marzo 2016.

⁸⁰⁵ Cfr. A. Kuczerawy, J. Ausloos, "NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Google Spain", in Internet all'indirizzo https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/487619/1/NoC_EU+Google+Spain+case+study_AKJA.pdf, sito Web consultato in data 20 marzo 2016.

⁸⁰⁶ Cfr. A. Kuczerawy, J. Ausloos, "NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Google Spain", in Internet all'indirizzo https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/487619/1/NoC_EU+Google+Spain+case+study_AKJA.pdf, sito Web consultato in data 20 marzo 2016.

richiedere a Google Inc. di deindicizzare contenuti gettati nell'oblio sono stati particolarmente rilevanti; 24 ore dopo la relativa messa a disposizione il motore di dichiarava di aver ricevuto già 12.000 richieste. Questo numero è salito a 41.000 ad inizio giugno ed a 70.000 un mese dopo. Le richieste erano in maggioranza provenienti dalla Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Google ha dichiarato di aver approvato il 50% delle richieste, di avere chiesto maggiori informazioni nel 15% dei casi e di averne rigettate circa il 30%⁽⁸⁰⁷⁾. Google ha reso disponibile un modulo Web⁽⁸⁰⁸⁾ attraverso il quale è possibile esercitare il diritto all'oblio in rete, richiedendo la rimozione di contenuti dalla SERP dalle sezioni di Ricerca Google, Google Immagini, Google Video e Google News⁽⁸⁰⁹⁾.

⁸⁰⁷ La versione inglese è la seguente: *"Twenty-four hours after putting the form online where individuals can ask Google to remove certain links, the search engine already reported receiving over 12,000 requests. This number climbed to 41,000 by early June 15 and over 70,000 one month after that. 155156 Most requests emanated from France, than Germany, Great Britain, and Spain. 157 Google declared to regulators that it approved over 50% of the requests, asked for more information in about 15%, and rejected over 30%".*

⁸⁰⁸ Cfr. https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

⁸⁰⁹ Cfr. E. Lee, "Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten", in *Chicago-Kent College of Law Research Paper*, 2015, volume 13, in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2636856>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016. Edward Lee è professore di international intellectual property law, copyright law, and trademark law presso la Chicago-Kent's faculty. Per un profilo dettagliato si rinvia a <http://www.kentlaw.iit.edu/faculty/full-time-faculty/edward-lee>, sito Web visitato in data 5 marzo 2016. All'interno di esso l'autore riferisce come *"La prima parte della proposta è quella di creare, da parte dell'Unione Europea, un modulo Web standardizzato per far sì che gli individui possano fare una richiesta RTBF che possa, a seconda della scelta dell'individuo, arrivare direttamente a Google, Bing e Yahoo, per la revisione. Gli altri motori di ricerca possono essere anche inclusi, ma nel 2013, Google ha avuto più del 93% delle quote di mercato per la ricerca in Europa, seguita da Bing al 2,49% e Yahoo al 1,04%. Attualmente, ogni motore di ricerca ha il proprio modello online, e gli individui devono riempire una richiesta separata per ogni azienda. Con un modulo standardizzato RTBF che si applica ai maggiori motori di ricerca nell'UE,*

Il procedimento è relativamente complesso e non privo di problematiche.

Accedendo ad uno specifico indirizzo, si seleziona il Paese al quale l'interessato appartiene, e successivamente una serie di dati identificativi, quali nome, cognome e indirizzo email, allegando la scansione di un documento di identità, ed infine gli indirizzi per i quali è richiesta la rimozione. Le motivazioni devono essere contenute in circa 1000 caratteri.

Per quanto concerne il documento di identità è stato osservato come Google Inc. possa accettare anche scansioni di documenti contenenti parti anonimizzate, a condizioni che sia evidente la riconducibilità della richiesta ad un dato soggetto⁽⁸¹⁰⁾.

Scendendo nel dettaglio, gli interessati o soggetti da loro autorizzati, devono innanzitutto compilare un modulo Web e riceveranno, ad esito della compilazione, una risposta automatica di conferma della ricezione della richiesta.

Tale risposta ha il seguente tenore:

un individuo può ridurre il tempo e lo stress di riempire richieste separate con tre o più moduli differenti. Questo potrà essere disponibile attraverso il sito Web dell'agenzia ibrida che controllerà il processo e la gestione". La versione in lingua originale è la seguente: "The first part of the proposal is for the EU to create a standardized online Webform for individuals to make one RTBF request that could, upon the individual's election, go automatically to Google, Bing, and Yahoo! for review. Other search engines could be included as well, but, in 2013, Google had over 93% market share for search in Europe, followed by Bing at 2.49% and Yahoo! at 1.04%. Currently, each search engine has its own Webform, and individuals must file a separate request with each company. With a standardized RTBF form that applies to the three major search engines in the EU, an individual can reduce the time and hassle of filing separate requests with three or more different forms. The form would be available through the Website of the hybrid agency that will oversee its processing and administration".

⁸¹⁰ Come riportato da R. P. Castro "El funcionamiento de los motores de búsqueda en Internet y la política de protección de datos personales, ¿una relación imposible?", in *InDret*, 2015, volume 1, pp. 45 e ss..

Salve,

Grazie per averci contattato.

Abbiamo ricevuto la sua richiesta legale, che è in attesa di elaborazione. Evaderemo la sua richiesta nel più breve tempo consentito dal nostro carico di lavoro. Potremmo contattarla per richiederle ulteriori informazioni qualora ci servissero per comprendere e gestire la sua richiesta.

Cordiali saluti,

Il team di Google

Quando risponde a questo messaggio, non cambi l'intestazione dell'oggetto: tale azione potrebbe impedire a Google di ricevere il messaggio e causare l'invio di una risposta automatica di rifiuto. Se riceve tale risposta, ripeta l'invio del messaggio rispondendo alla presente email originale senza cambiare l'intestazione dell'oggetto. Se continua a ricevere una risposta automatica, invii una nuova richiesta attraverso i moduli che trova su <http://support.google.com/legal>.

Le decisioni in merito ad ogni procedura spettano al personale junior di Google Inc., stanziato a Dublino e specificatamente formato; i casi più complessi, tuttavia, spettano al personale senior e agli avvocati di Google Inc.. Non è prevista alcuna operazione gestita automaticamente.

Ciò, tuttavia, non rappresenta una prassi; dal primo novembre 2015, poco più del 30% delle richieste è stato riassegnato ai consulenti senior per avere una seconda opinione.

La procedura di valutazione prevede quattro fasi:

- i) si valuta se la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per poter prendere una decisione;

- ii) si stabilisce se la persona che ha presentato la richiesta è in qualche modo collegata a un Paese europeo, ad esempio se vi ha la residenza o la cittadinanza.
- iii) si verifica la pagina visualizzata nei risultati di ricerca presenti il nome dei richiedenti e se quest'ultimo è presente nella pagina di cui è stata richiesta la deindicizzazione;
- iv) si valuta se vi è un interesse pubblico alla presenza delle informazioni cui è richiesta la deindicizzazione dalla SERP, definendo altresì se la pagina di cui è stata richiesta la deindicizzazione includa o meno informazioni inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti oppure eccessive.

Selezioni il Paese le cui leggi regolano la sua richiesta *

Seleziona un'opzione ↕

Informazioni personali

Nome utilizzato per la ricerca *

Il nome che, quando utilizzato come query di ricerca, restituisce i risultati che desidera vengano rimossi. Se desidera segnalare più nomi (ad esempio, se il suo cognome da nubile è diverso dal suo cognome attuale), separi i nomi con il segno "/". Ad esempio, "Sara Rossi/Sara Magri".

Nome anagrafico completo del richiedente *

Il suo nome, anche se sta presentando la richiesta per conto di un'altra persona che è autorizzato a rappresentare. Se rappresenta qualcun altro, deve disporre dell'autorità legale per agire per suo conto.

Se invia la richiesta per conto di qualcun altro, specifichi il suo rapporto con la persona in questione (ad esempio, "genitore" o "avvocato")

Indirizzo email di contatto *

(L'indirizzo email a cui la contatteremo per aggiornarla in merito al suo reclamo)

Al fine di garantire trasparenza al processo, la richiesta viene archiviata nel rapporto sulla trasparenza di Google e la persona che ha avanzato la domanda riceve una comunicazione contenente la motivazione della relativa decisione⁽⁸¹¹⁾.

⁸¹¹ Cfr. A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?* Franco Angeli, Milano, 2016.

Il Webmaster del sito contenente la pagina che viene deindicizzata ne riceve la relativa comunicazione e può contattare Google Inc. al fine del riesame della decisione stessa.

Come è stato osservato da alcuni giornalisti⁽⁸¹²⁾ Google Inc. non comunica il dato personale in relazione al quale è stata effettuata la deindicizzazione. Appare così lecito domandarsi quali argomentazioni possano essere sviluppate al fine di ottenere il riesame della decisione, posto che non viene esplicitato l'oggetto del contendere. Degna di attenzione è la circostanza secondo la quale Google Inc. proceda alla deindicizzazione dei dati personali relativi a persone fisiche residenti domiciliate o comunque connesse al territorio europeo. A tal riguardo il codice della privacy italiano prevede che chiunque abbia diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, indipendentemente dalla propria nazionalità o dal proprio domicilio. Il diritto alla privacy, in Italia, è accordato a chiunque, anche allo straniero a condizione che il trattamento dei suoi dati avvenga in tutto o in parte su territorio italiano. In ragione di ciò questa procedura non appare del tutto conforme al dettato della sentenza C-131. Google Inc., in forza della "forte connessione" con Google Italy dovrebbe applicare il diritto italiano, il quale tuttavia prevede una tutela rivolta altresì a soggetti stranieri. Google Inc., tuttavia si limita ad accordare tutela unicamente al cittadino italiano, in contrasto con la normativa vigente.

Come rilevato da alcuni ricercatori⁽⁸¹³⁾ l'effetto della deindicizzazione è tuttavia limitato alla reperibilità dell'articolo in base ad una parola chiave

⁸¹² Come riferito da R. Peston, "Why has Google cast me into oblivion?", in BBC News, 2 luglio 2014, in Internet all'indirizzo <http://www.bbc.com/news/business-28130581>, sito Web in data 12 marzo 2016.

⁸¹³ Cfr. A. Pease, "The "right to be forgotten: Asserting control over our digital identity or re-writing history?", in *IRPPS Working papers*, a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, 2015, n. 83, in Internet all'indirizzo <http://www.irpps.cnr.it/e->

di ricerca coincidente con il nominativo dell'interessato. Ad esempio, un articolo intitolato "Turi Rossi è stato arrestato per omicidio di un minore in via dell'Indipendenza 36" potrà essere deindicizzato in relazione alla parola chiave "Turi Rossi" ma potrebbe ancora apparire effettuando una ricerca che utilizzi le parole chiave "omicidio in via dell'Indipendenza 36".

5.2.2. Arianna e gli altri motori italiani

In questo contesto appare interessante esaminare la questione connessa ai motori di ricerca italiani. Il motore di ricerca Arianna⁽⁸¹⁴⁾ offre all'utente i risultati dei motori di ricerca Google, seppur in una differente veste grafica⁽⁸¹⁵⁾.

Sviluppato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Pisa⁽⁸¹⁶⁾ e proposto nel 1996 come motore di ricerca indipendente, a partire dal 2008 Arianna ha adottato una politica di *rendering* che prevede di visualizzare i risultati Web con i contenuti forniti da Google Inc. da questa messi a disposizione di Arianna mediante API (*Application Programming Interface*, ovvero "Interfaccia di Programmazione dell'Applicazione") interrogabili.

pub/ojs/index.php/wp/article/view/83/179, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

⁸¹⁴ Reperibile all'indirizzo <http://arianna.libero.it>, sito Web consultato in data 1 marzo 2016.

⁸¹⁵ Sino al 2009 Arianna offriva all'utente i risultati dei motori di ricerca Google (per i risultati Web) e Yahoo! (per immagini e video).

⁸¹⁶ Per un approfondimento legato al funzionamento dei principali motori di ricerca disponibili nella fine degli anni novanta si rinvia ad una pubblicazione degli stessi ricercatori: G. Attardi, A. Gulli, F. Sebastiani, "Automatic Web page categorization by link and context analysis", in *Proceedings of THAI*, 1999, volume 99, pp. 1-16, in Internet all'indirizzo <http://wortschatz.uni-leipzig.de/~sbordag/semantische/papers/07/attardi99automatic.pdf>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

Tale circostanza è palesata altresì dalla dicitura “*enhanced by Google*”, presente sul box di ricerca di Arianna⁽⁸¹⁷⁾, in piena conformità, dunque, a quanto richiesto dalle *branding guidelines* di Google⁽⁸¹⁸⁾.

Le funzioni di “*ricerca correlata*” ed “*avanzata*” si limitano a fornire all’utente dei suggerimenti per migliorare la propria ricerca, evidenziando, a colui che sta interrogando il portale Arianna, le altre ricerche statisticamente più frequenti, effettuate da coloro che hanno in precedenza digitato le medesime parole chiave.


Sfruttando tecnologia sopra descritta, Arianna si limita pertanto a riproporre una SERP identica o simile a quella di Google.

Arianna è un motore di ricerca essenzialmente rivolto a cittadini italiani, gestito da una società italiana⁽⁸¹⁹⁾. In ragione di ciò dovrebbe essere teoricamente possibile poter esercitare il diritto all’oblio in relazione ai risultati presenti nella relativa SERP. Analizzando le sezioni dedicate alla privacy ed alle condizioni generali di servizio, tuttavia, non è possibile rilevare alcun modulo per l’esercizio di tale diritto, a guisa di Google; è disponibile unicamente un modulo volto a segnalare generici abusi rilevati all’interno del motore di ricerca.

⁸¹⁷ Cfr. Tribunale di Milano, RG 19220/12, caso giudiziario non deciso nel merito.

⁸¹⁸ Cfr. <https://developers.google.com>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016.

⁸¹⁹ Analizzando le condizioni generali di contratto, reperibili in Internet all’indirizzo <http://info.libero.it/cgc/>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016, emerge come il motore di ricerca sia gestito da Italiaonline S.p.A. (già Italiaonline S.r.l.) società con sede legale in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato, 8 – 20090 Milanofiori Nord, Palazzo U4 Milano Reg. Imp.: 11352961004 di Milano C.F. e Partita IVA: 11352961004, R.E.A. di Milano: MI-1965046 Cap. sociale euro 7.558.413,40.



Non appare chiaro neppure se ottenendo la deindicizzazione del contenuto direttamente a Google questo venga rimosso dai risultati naturali della ricerca di Arianna, in ragione della connessione tecnica sopra descritta; la possibilità di tale fenomeno non è neppure indicata nelle linee guida per gli sviluppatori⁽⁸²⁰⁾.

In ogni caso, qualora ad una deindicizzazione all'interno di Google seguisse autonomamente una rimozione dai risultati della ricerca di Arianna, ciò parrebbe in contrasto con le guide linea del Gruppo di Lavoro, come analizzate nei capitoli precedenti, in quanto queste hanno evidenziato come una richiesta di deindicizzazione possa e debba essere rivolta ad ogni singolo motore di ricerca, riconoscendo così il diritto a decidere da quale motore di ricerca eliminare i dati caduti nell'oblio ed in quale motore farli rimanere indicizzati.

Un discorso analogo sembrerebbe poter valere per Excite, nella sua versione italiana, che parrebbe essere gestito a livello editoriale da una

⁸²⁰ Cfr. <https://developers.google.com>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016.

società italiana⁽⁸²¹⁾, sebbene la tecnologia propria del motore parrebbe essere gestita da una società irlandese⁽⁸²²⁾.

Excite non dispone di alcuna form che consenta l'esercizio del diritto all'oblio, né tantomeno alcuna indicazione sul relativo esercizio.

Excite, inoltre, non dispone di una propria tecnologia, ma analogamente ad Arianna sfrutta quella propria del motore di ricerca ask.com, il quale a sua volta - nella sua versione rivolta al mercato europeo - parrebbe essere gestito da una società irlandese⁽⁸²³⁾.

In ragione di ciò appare dubbia la possibilità che l'interessato possa esercitare il proprio diritto all'oblio nei confronti di Excite Italia. Al fine di una risposta positiva appare la circostanza secondo la quale la società irlandese che parrebbe detenere il controllo del motore di ricerca fornisce, per la relativa versione italiana, una informativa⁽⁸²⁴⁾ conforme al codice della privacy, facendo così ritenere che il trattamento dei dati personali avvenga, in tutto in parte, sul territorio italiano. A tal riguardo

⁸²¹ Analizzando il sito del motore, infatti, questo parrebbe essere gestito da Blog IT S.R.L., società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Populis Ireland Limited, con sede legale in via Pordenone n. 8, 20132 Milano, codice fiscale e P.IVA 04699900967, capitale sociale di Euro 10.000,00.

⁸²² Analizzando informativa sui cookie del motore di ricerca, presente all'indirizzo <http://info.excite.it/cookies-info>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016, emerge come *“questo sito Internet (di seguito, il “Sito”) è di proprietà della società Excite Online Publishing Ltd con sede legale in 9 Clanwilliam Terrace, Grand Canal Quay, Dublin 2, Irland, P. IVA e C.F. IE 3193987PH, registrata in Irlanda – 529512”*.

⁸²³ Analizzando infatti informativa sul trattamento dei dati personali resa dal motore di ricerca Ask Italia, reperibile in Internet all'indirizzo <http://sp.it.ask.com/it/docs/legal/privacy.shtml>, sito Web consultato in data 3 marzo 2016, appare indicato quale titolare del trattamento la società “Ask Europe, Unit 1, College Business & Technology Park, Blanchardstown North Road, Dublin 15, Ireland”.

⁸²⁴ Disponibile all'indirizzo <http://info.excite.it/privacy>, sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

appare utile ricordare come qualora il trattamento avvenisse unicamente in territorio irlandese, non sarebbe possibile ricorrere al diritto all'oblio.

Arianna non rappresenta, tuttavia, l'unico motore di ricerca totalmente italiano.

Istella⁽⁸²⁵⁾ è un motore di ricerca lanciato il 19 marzo 2013, realizzato da Tiscali, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pisa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche⁽⁸²⁶⁾. L'obiettivo dei suoi sviluppatori non è quello porsi in diretta concorrenza con i motori di ricerca esistenti, ma fornire all'utente un nuovo mezzo di ricerca capace di ricercare alcune fonti non indicizzate dagli altri motori. Per raggiungere tale obiettivo Istella si avvale di collaborazioni con numerosi archivi pubblici e privati, come l'agenzia LaPresse e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Istella non conserva i dati degli utenti, le loro ricerche o i relativi indirizzi IP⁽⁸²⁷⁾.

Istella è attualmente gestito da una società italiana⁽⁸²⁸⁾, ed è rivolto ad un pubblico italiano. In ragione di ciò si ritiene che anche esso debba garantire agli interessati un diritto alla deindicizzazione dai risultati della SERP come previsto dalla normativa vigente. Esaminando tuttavia il sito Web del motore, non si ravvisa la presenza di alcun form dedicato al

⁸²⁵ Cfr. www.istella.it, sito Web consultato in data 2 marzo 2016.

⁸²⁶ Cfr. R. Basili, "Proceedings of the Fourth Italian Information Retrieval Workshop", in [Internet all'indirizzo http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.417.2061&rep=rep1&type=pdf](http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.417.2061&rep=rep1&type=pdf), sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

⁸²⁷ Cfr. il documento reperibile in [Internet all'indirizzo http://www.istella.it/non_ti_traccia](http://www.istella.it/non_ti_traccia), sito Web visitato in data 2 marzo 2016.

⁸²⁸ Analizzando i termini e le condizioni di servizio del motore di ricerca, disponibili in [Internet all'indirizzo http://www.istella.it/it/condizioni](http://www.istella.it/it/condizioni), Sito Web visitato in data 4 marzo 2016, appare come questo sia gestito da Istella Srl con socio unico, interamente controllata da Tiscali Italia S.p.A., sede legale in Cagliari, Località Salletta, SS 195 Km 2,300, Cod. Fiscale P. IVA 03430050926 Iscrizione al Registro Imprese di Cagliari: CA - 270815.

diritto all'oblio. Rimane presente unicamente una informativa privacy⁽⁸²⁹⁾ che non contiene alcuna informazione in merito all'esercizio di questo specifico diritto.

5.2.3. Bing

Bing, il motore di ricerca di Microsoft Corporation⁽⁸³⁰⁾, ha reso disponibile un proprio form⁽⁸³¹⁾ articolato in 4 parti, per richiedere la deindicizzazione dei contenuti.

Parte 1 - Informazioni del richiedente

Specifica il nome con cui stai richiedendo il blocco dei risultati di ricerca. Il nome che fornisci può essere il tuo nome anagrafico o il nome con cui sei comunemente conosciuto. Se il nome che specifichi è diverso da quello indicato nel documento di identità che ci hai fornito, includi una breve spiegazione nella casella di testo qui sotto. Elaboreremo solo le richieste relative al tuo nome anagrafico o al nome con cui sei comunemente conosciuto. Non elaboreremo invece le richieste in cui come nome viene specificato un ID utente (ad esempio, 63foxtrot99).

Il nome che fornirai sarà il nome utilizzato nelle ricerche i cui risultati stai chiedendo che vengano bloccati. Il nome che specificherai può essere il tuo nome anagrafico o un nome con cui vieni comunemente identificato, ma deve corrispondere a quello specificato sul tuo documento di identità europeo.

Seleziona il tuo paese o area geografica di residenza*

Appare importante segnalare come Bing riceva solamente venti richieste al giorno dal momento in cui Google Inc. ha rilasciato il suo modulo di cancellazione⁽⁸³²⁾.

⁸²⁹ Reperibile all'indirizzo <http://www.istella.it/it/privacy>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁸³⁰ Di seguito anche semplicemente "Microsoft".

⁸³¹ Cfr. <https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request>, sito Web consultato in data 3 marzo 2016.

⁸³² I dati qui indicati sono stati ricavati da M. Scott, "Microsoft Taking Steps To Comply with the Right To Be Forgotten", in *New York Times* del 9 luglio 2014, in Internet all'indirizzo <http://bits.blogs.nytimes.com/2014/07/09/microsoft-to-wade-into-complying-with-the-right-to-be-forgotten>, sito Web consultato in data 2 marzo

Il form di Bing si presenta maggiormente analitico rispetto a quello di Google, richiedendo all'interessato di barrare specifiche caselle, richiedendo, sin dall'inizio, informazioni relative al ruolo occupato dall'interessato nella propria comunità di riferimento.

Parte 2 - Ruolo nella società o nella comunità

Ricopri un ruolo pubblico (figura politica, persona famosa o simili)?

Sì No

Nella tua comunità locale o in una realtà più ampia ricopri o ricoprirai un ruolo che implica comando, fiducia o sicurezza (ad esempio insegnante, membro del clero, leader, poliziotto, medico e simili)?

Sì No

Se la risposta ad una delle domande sopra è Sì o se non sei sicuro, descrivi dettagliatamente il tuo ruolo nella società o nella tua comunità.

Descrivi

Bing, analogamente a quanto effettuato da Google Inc., chiarisce che la procedura di deindicizzazione è afferente unitamente ai cittadini residenti in Europa⁽⁸³³⁾. Si badi bene come Google Inc., a sua volta, diversamente

2016, ripreso da A. Kuczerawy, J. Ausloos, "NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Google Spain", <http://ssrn.com/abstract=2567183>, all'interno del quale è specificato "si nota che Bing occupa meno del 3% del mercato delle ricerche online in Europa, comparato all' 11% di quello in Nord America. Ask.com ha meno del 1% del mercato in Europa e riceve solo un piccolo numero di richieste". La versione originale è la seguente: "noting that Bing accounts for less than three percent of the search engine market in Europe as compared to eleven percent in North America. Ask.com has less than a one percent share of Europe's search engine market and receives only a "small number" of requests".

⁸³³ Cfr. M. L. Rustad, K. Sanna "Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow", in *Harvard Journal of Law and Technology*, 2015, volume 28, pp. 349 e ss., in Internet all'indirizzo <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v28/28HarvJLTech349.pdf>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

preveda una tutela accordata non solo agli interessati residenti in Europa ma anche agli interessati domiciliati nel territorio europeo.

Altro aspetto interessante, differente dalle procedure di Google, è la possibilità di estendere la possibilità di azione non solo in riferimento al nome anagrafico ma anche allo pseudonimo. Tale impostazione appare del tutto coerente con le tutele offerte dal codice della privacy, nonché con la tutela offerta dal diritto civile italiano in riferimento allo pseudonimo.

In relazione ai minori Bing specifica: *“se sei minorenne, puoi inviare questo modulo da solo. Se sei un genitore o un tutore di un minore, puoi inviare questo modulo al posto suo”*.

Seppur come evidenziato da alcuni autori ormai da molti anni la dottrina ritiene di poter invocare il diritto al libero sviluppo della personalità del minore, onde consentirgli di auto-determinarsi⁽⁸³⁴⁾, la possibilità che un minore possa prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati, nonché esercitare in nome e per conto proprio il diritto alla privacy è uno degli aspetti più critici non solo della disciplina italiana⁽⁸³⁵⁾ ed europea⁽⁸³⁶⁾, ma anche di quella nordamericana⁽⁸³⁷⁾.

⁸³⁴ Cfr. P. Stanzione, “Diritti fondamentali dei minori e potestà dei minori e potestà dei genitori”, in *Rassegna di diritto civile*, 1980, volume unico, pp. 446.

⁸³⁵ Cfr. J. Monducci, *Diritti della persona e trattamento dei dati particolari*, Giuffrè, Milano, 2003. A p. 71 dello scritto, l'autore sottolinea come *“mentre una parte di questa [ndr dottrina] ritiene che il consenso sia un atto negoziale, subordinato alla capacità di agire, la maggioranza ritiene invece che esso sia un atto giuridico, perciò solo sottoposto al limite di età previsto per l'imputabilità penale (14 anni) o alla sufficiente maturità dell'interessato stesso. Tale ultima opinione pare fondata dalle recenti concezioni relative alla capacità del minore, dirette a dare al soggetto che abbia raggiunto un'adeguata maturità fisico – psichica ogni spazio decisionale inerente alle scelte fondamentali di libertà”*.

⁸³⁶ Cfr. il Parere del Gruppo di Lavoro 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori, disponibile in Internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp160_it.pdf, sito Web consultato in data 10 marzo 2016. In dottrina cfr. M. Macenaite, “Regulation of

Tuttavia Bing appare essere del tutto convinto della possibilità che un minore, indipendentemente dalla propria età, possa autonomamente far valere i propri diritti. Questo passaggio avrebbe forse richiesto una maggiore attenzione.

Un aspetto che viene esplicitamente richiesto è se la procedura riguarda un personaggio pubblico con un ruolo chiave all'interno di comunità, nella accezione locale del termine, ovvero se questi potrebbe avere in futuro tale posizione.

Parte 3 - URL di cui si richiede il blocco

Un URL (Uniform Resource Locator) rappresenta l'indirizzo univoco di un file o una pagina Web accessibile su Internet. Identifica l'URL o gli URL esatti che desideri vengano bloccati su Bing nei risultati relativi alla ricerca del tuo nome.

Inserisci URL

Descrivi dettagliatamente il contenuto che fa riferimento a te e spiegaci il motivo per cui dovrebbe essere bloccato nelle ricerche del tuo nome.

Descrivi

Le informazioni che desideri vengano bloccate da Bing sono:

- Inesatte o false
- Incomplete o inadeguate
- Non aggiornate o non più pertinenti
- Eccessive o improprie

Oltre al contenuto che si intende deindicizzare, Bing richiede specificamente:

children's online privacy", in Internet all'indirizzo <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=129564>, sito Web consultato in data 15 marzo 2016, nonché P. Alston, J. Tobin, "Laying the Foundations for Children's Rights: An Independent Study of some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights of the Child" studio dell'*UNICEF Innocenti Research Centre*, in Internet all'indirizzo http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ii_layingthefoundations.pdf, sito Web consultato in data 20 marzo 2016.

⁸³⁷ Cfr. A. D. Thierer, "Kids, Privacy, Free Speech & the Internet: Finding the Right Balance", in *Working Paper of the Mercatus Center at George Mason University*, in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1909261>, sito Web consultato in data 15 marzo 2016.

- i) Una descrizione del contenuto;
- ii) Le ragioni per cui si intende richiedere la rimozione;
- iii) Ulteriori dettagli che motivino la necessità della rimozione in rispetto della libertà di espressione e dell'interesse pubblico ad accedere a quelle informazioni.

È interessante la schematizzazione delle ragioni della richiesta:

- i) Informazioni inesatte o false;
- ii) Incomplete o inadeguate;
- iii) Non aggiornate o non pertinenti;
- iv) Eccessive o improprie.

Tale schematizzazione, tuttavia, solleva alcune perplessità. Con riferimento alle informazioni inesatte, false, incomplete o inadeguate, la tutela che dovrebbe essere offerta non è quella propria del diritto all'oblio, ma piuttosto quella del diritto all'aggiornamento dei propri dati personali.

5.2.4. Facebook e gli altri social network

In relazione alle difficoltà definitorie del concetto di motore di ricerca, non è sempre del tutto chiaro quali siano i soggetti della rete quali devono garantire l'indicizzazione dai propri risultati di informazioni soggette all'oblio⁽⁸³⁸⁾.

⁸³⁸ Cfr. M. Schroeder, "Big Data, Small Privacy?", in Internet all'indirizzo <http://ipp.oii.ox.ac.uk/2012/programme-2012/track-b-policy/panel-5b-privacy/markus-schroeder-big-data-small-privacy>, sito Web consultato in data 1 marzo 2016. All'interno dell'articolo l'autore dichiara "Le persone che condividono personalmente informazioni identificabili (PII) non stanno respingendo la privacy. Questo è vero. Gli aggregatori di big data devono esprimersi in merito al concetto del dopo-privacy. Ma il solo fatto per il quale le persone stanno postando informazioni personali in Internet, questo non significa necessariamente che le persone stanno respingendo la privacy o che vivono nell'era della dopo-privacy. Molto spesso le persone non sono consapevoli che Internet non dimenticherà i loro dati" La versione originale è la seguente: "People who share personally identifiable information (PII) aren't rejecting privacy This is true. Big Data

Si pensi, ad esempio, ai contrasti⁽⁸³⁹⁾ tra il Garante della privacy tedesco e Facebook Inc., in relazione all'opportunità di estendere l'oblio anche ai contenuti che riguardano gli interessati presenti sul famoso social network.

Facebook Inc., infatti, ha adottato una interpretazione della direttiva analoga a quella proposta nella presente tesi dottorale all'interno dei capitoli precedenti, sostenendo di essere tenuta unicamente a rispetto della normativa irlandese sul trattamento dei dati personali, in quanto priva di ulteriori sedi operative a livello europeo⁽⁸⁴⁰⁾.

La normativa irlandese applicabile, nello specifico, non parrebbe contemplare l'esistenza di alcun diritto alla deindicizzazione dei propri dati personali dai motori di ricerca⁽⁸⁴¹⁾.

Aderendo a questa impostazione il social network parrebbe dichiarare la propria volontà di conquistare porzioni di mercato che i motori di ricerca, adeguandosi alla sentenza, saranno costretti ad abbandonare.

Si deve dare atto, tuttavia, del recente provvedimento del Garante Privacy italiano il quale ha rilevato, nel territorio italiano, l'esistenza di una organizzazione stabile denominata Facebook Italy s.r.l., società che ha per oggetto la fornitura di servizi Internet e di servizi di vendita, la

aggregators tend to talk about a concept of post-privacy. But just because people are posting personal information on the Internet, this does not necessarily mean, that people are rejecting privacy or that they are living in an age of post-privacy concepts. A lot of times people are just not aware, that the Internet will not forget their data”.

⁸³⁹ Cfr. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-04/facebook-gets-unwanted-attention-over-forgotten-ruling>, sito Web consultato in data 4 marzo 2016.

⁸⁴⁰ Cfr. A. J. Verheij, “The right to be forgotten – a Dutch perspective”, in *International Review of Law, Computers e Technolgy*, 2016, volume 31, pp. 1 e ss., in Internet all'indirizzo <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600869.2015.1125156>, sito Web consultato in data 3 marzo 2016.

⁸⁴¹ Cfr. il Data Protection Act 2003 Irlandese, in Internet all'indirizzo <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/6/enacted/en/html>, sito Web consultato in data 25 marzo 2016.

vendita di spazi pubblicitari on-line, il marketing ed ogni attività connessa⁽⁸⁴²⁾.

Il Garante ha così ritenuto applicabile il diritto nazionale, alla luce della sentenza Corte di Giustizia Europea resa nella causa C-230/14⁽⁸⁴³⁾ del 1° ottobre 2015 e del WP 179 Update del 16 dicembre 2015⁽⁸⁴⁴⁾, ingiungendo a Facebook⁽⁸⁴⁵⁾ *“di comunicare in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo riguardano detenuti in relazione ai profili Facebook aperti a suo nome, nonché di fornire all’interessato informazioni circa l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della*

⁸⁴² Cfr. il provvedimento dell’11 febbraio 2016, in Internet all’indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4833448>, sito Web consultato in data 28 aprile 2016.

⁸⁴³ Si tratta della sentenza Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria - Ungheria) – Weltimmo s. r. o. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, disponibile in Internet all’indirizzo <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d52b6f1876dbec4f5a9bc3e16183383b8d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=171574&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1045455>, sito Web visitato in data 28 aprile 2016

⁸⁴⁴ Disponibile in Internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp179_en_update.pdf, sito Web visitato in data 28 aprile 2016.

⁸⁴⁵ Si prega di notare come il Garante, nel provvedimento in esame, abbia effettuato attenzione nei confronti di Facebook, senza indicare con precisione di quale società si tratti. Sulla base del diritto applicabile, infatti, il Garante avrebbe dovuto rivolgere l’ingiunzione a Facebook Inc., mentre il tenore del provvedimento potrebbe lasciare intendere che tale contenuto precettivo sia rivolto a Facebook Ireland. A ben vedere, inoltre, Il Garante avrebbe dovuto dichiarare il ricorso presentato inammissibile, in quanto proposto nei confronti di Facebook Ireland e non nei confronti di Facebook Inc. e Facebook italy s.r.l.

presente decisione”, nonché “di non effettuare, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento, alcun ulteriore trattamento dei dati riferiti all’interessato, inseriti nel social network dal falso account, con conservazione di quelli finora trattati ai fini della eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria”.

In ogni caso, Facebook Inc. assicura la possibilità di rimuovere contenuti che non rispettano la dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook⁽⁸⁴⁶⁾.

Tale dichiarazione rinvia alla normativa sull’utilizzo dei dati⁽⁸⁴⁷⁾, la quale prevede che *“Puoi gestire i contenuti e le informazioni che condividi quando usi Facebook tramite il Registro attività. Puoi anche scaricare le informazioni associate al tuo account Facebook tramite il nostro strumento Scarica le tue informazioni.*

Memorizziamo i dati per il tempo necessario a fornire a te e alle altre persone i prodotti e servizi, compresi quelli descritti sopra. Le informazioni associate al tuo account resteranno memorizzate fino all’eliminazione dell’account, a meno che non ne avremo più bisogno per fornire i prodotti e servizi”.

I merito al processo di disattivazione⁽⁸⁴⁸⁾, è prevista la possibilità di eliminare l’account in qualsiasi momento o, alternativamente, di disattivare l’account in maniera temporanea; questa opzione attribuisce la possibilità di non essere più visibile a se stessi ed a terzi, ma di poter disporre nuovamente dell’intero complesso di informazioni, che saranno comunque nuovamente accessibili.

In caso di eliminazione permanente dell’account, Facebook Inc. garantisce l’eliminazione di tutti i contenuti, anche quelli memorizzati sui

⁸⁴⁶ Cfr. il documento disponibile in Internet all’indirizzo <https://www.facebook.com/help/40818168928189>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

⁸⁴⁷ Cfr. il documento disponibile in Internet all’indirizzo <https://www.facebook.com/about/privacy>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

⁸⁴⁸ Cfr. il documento disponibile così chiamata comunicazione DMCA n Internet all’indirizzo <https://www.facebook.com/help/125338004213029>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

propri sistemi di backup, entro novanta giorni successivi alla relativa richiesta, ad eccezione di alcuni contenuti al cui presenza sia reputata necessaria per motivi tecnici.

Alcune informazioni rimarranno tuttavia ancora presenti nei sistemi di Facebook Inc. nonostante l'eliminazione.

Facebook, infatti, conferma come *“un amico potrebbe continuare ad avere i tuoi messaggi anche dopo che elimini l'account. Queste informazioni rimangono anche dopo l'eliminazione dell'account”*. A tali dati devono essere aggiunte le informazioni relative al titolare del profilo che terzi hanno condiviso, le quali restano ancora presenti nei sistemi.

Facebook Inc. ha inoltre previsto uno specifico modulo⁽⁸⁴⁹⁾ mediante il quale è possibile segnalare possibili violazioni della propria privacy. Il form è particolarmente semplice e non prevede alcuna possibilità di indicare i motivi per i quali si richiede la cancellazione.

849

Disponibile

all'indirizzo

<https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922>, sito Web consultato in data 3 marzo 2016.

Diritti di privacy - Richiesta di rimozione di foto

Questo canale è riservato alle persone che desiderano segnalare possibili violazioni dei loro diritti di privacy su Facebook. Se ci stai scrivendo per un altro motivo, torna al Centro assistenza e identifica il modulo appropriato. Ti preghiamo inoltre di tenere presente che leggiamo tutte le segnalazioni, ma non riceverai nessuna e-mail di conferma nel momento in cui eseguiremo un'azione relativamente alla tua segnalazione.

A chi appartengono i diritti sulla privacy violati?

- I miei diritti
 I diritti di mio figlio
 I diritti di un altro adulto

Link (URL) al contenuto

[https://www.facebook.com/...](https://www.facebook.com/)

Il tuo nome

Il tuo cognome

- Selezionando questa casella, dichiari che tutte le informazioni contenute in questo modulo sono accurate e che i contenuti descritti sopra non sono consentiti dalle leggi sulla privacy in vigore nel tuo Paese.

Parrebbe così essere fortemente limitata la possibilità di ricorrere all'oblio in relazione a contenuti presenti all'interno del social mediante gli strumenti offerti, non ravvisandosi, tra l'altro, alcuna specifica procedura⁽⁸⁵⁰⁾.

Discorso analogo può essere effettuato in relazione a Twitter, gestito da Twitter Inc.. Il social network, pur disponendo di una informativa privacy, nulla prevede nelle proprie procedure in relazione al diritto all'oblio⁽⁸⁵¹⁾, limitandosi ad offrire un generico form. Come riportato

⁸⁵⁰ Cfr. il rapporto redatto dal Garante Irlandese in sede di audit di Facebook Ireland Ltd, in Internet all'indirizzo <http://dataprotection.ie/documents/facebook%20report/final%20report/report.pdf>, sito Web visitato in data 15 aprile 2015.

⁸⁵¹ Il testo dell'informativa è presente in Internet all'indirizzo <https://twitter.com/privacy?lang=it>, sito Web visitato in data 16 aprile 2016.

tuttavia da alcune associazioni⁽⁸⁵²⁾, Twitter Inc. avrebbe deciso di bloccare alcuni account di personaggi politici affinché questi non possano, in futuro, eliminare i propri tweet.

Al momento l'assistenza di Twitter non è completamente in italiano. La risposta dell'assistenza di Twitter potrebbe essere in inglese.

Modulo sulla privacy

Domande sulla politica per la privacy di Twitter

- Come possiamo aiutarti?**
- Necessito di informazioni su un account di Twitter.
 - Desidero segnalare l'account di un utente di età inferiore al limite previsto.
 - Desidero richiedere la disattivazione dell'account di un utente deceduto.
 - Vorrei porre una domanda in merito alla privacy su Twitter.

Non ti serve aiuto su questo? [Scegli un altro argomento.](#)

LinkedIn, il social network gestito da LinkedIn Corp, ha attuato una politica del tutto peculiare rispetto agli altri due social sopra menzionati. Viene resa, infatti, una informativa privacy molto dettagliata⁽⁸⁵³⁾, la quale specifica, tuttavia, come *“se Lei risiede negli Stati Uniti, le informazioni personali fornite o raccolte dai nostri Servizi sono controllate da LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. Se Lei risiede al di fuori degli Stati Uniti, queste informazioni personali sono controllate da LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda”*. Non è dato così evincere, con il grado della certezza, se il trattamento dei dati personali effettuato da LinkedIn sia effettuato, in tutto o in parte, nel territorio dell'Unione Europea. In ogni caso, all'interno della informativa resa nonché nelle varie policy, non è rinvenibile alcuna indicazione in merito alla possibilità di esercitare il diritto all'oblio. Rimane disponibile

⁸⁵² Tra cui Open State Foundation, come emerge dall'articolo presente in Interent all'indirizzo <http://openstate.pr.co/108968-twitter-blokkeert-toegang-diplootwoops-en-politwoops-in-alle-30-landen>, sito Web visitato in data 15 aprile 2016.

⁸⁵³ Disponibile in Internet all'indirizzo <https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy>, sito Web visitato in data 3 aprile 2016.

unicamente un modulo mediante il quale è possibile cancellare il proprio intero profilo.

Motivo chiusura account

Per quale motivo desideri chiudere il tuo account LinkedIn?

- Ho un account duplicato
- Ricevo troppe email
- L'adesione non mi offre alcun vantaggio
- Utilizzo un diverso servizio di Professional Networking
- Altro

Continua oppure **Annulla**

Come alcuni autori hanno evidenziato⁽⁸⁵⁴⁾, Facebook, Twitter – e più in generale i social network – prevedono procedure estremamente semplici

⁸⁵⁴ Cfr. B. Custers “Click here to consent forever: Expiry dates for informed consent”, in *Big Data e Society*, 2016, volume 3.1, pp. 1-6. L’articolo è altresì presente in Internet all’indirizzo <http://bds.sagepub.com/content/spbds/3/1/2053951715624935.full.pdf>, sito Web consultato in data 16 aprile 2016. A p. 1 dello scritto l’autore afferma come “*complicate procedure di raccolta del consenso possono costituire barriere per il consenso e di conseguenza la disponibilità di larghi set di dati. Molti siti internet, come i siti dei social network Facebook, Twitter e LinkedIn, usano procedure rapide e facili per [consentire di] prestare il consenso, al fine di generare Big Data*”. La versione in lingua originale è la seguente: “*Complicated consent procedures may constitute barriers for consent and consequently for the availability of large datasets. Many Websites, such as social network sites like Facebook, Twitter and LinkedIn, use quick and easy procedures for providing consent in order to generate Big Data*”. In senso analogo, cfr. B. Custers, S. van der Hof, B. Schermer, S. Appleb, Arnold, N. Brockdorff, “Informed consent in social media use. The gap between user expectations and EU personal data protection law”, in *SCRIPTed, Journal of Law, Technology and Society*, 2013, volume 10.4, pp. 435-457. L’articolo è altresì presenti in Internet all’indirizzo [336](https://script-</p></div><div data-bbox=)

per quanto concerne la raccolta del consenso al trattamento dei dati; altrettanta facilità, tuttavia, non è prevista in relazione all'esercizio del diritto all'oblio o comunque in merito alla possibilità di negare successivamente il consenso prestato⁽⁸⁵⁵⁾

5.2.5. I motori di ricerca e la difficoltà gestionali

I motori di ricerca si sono trovati a fronteggiare un numero elevato richieste senza alcun preavviso ed hanno dovuto adottare procedure di gestione di un fenomeno sino ad ora mai fronteggiato⁽⁸⁵⁶⁾. In ragione di

ed.org/wp-content/uploads/2013/12/custers_et_al.pdf, sito Web consultato in data 16 aprile 2016.

⁸⁵⁵ Cfr. per una visione generale sull'argomento, M. Giannakaki, *The Right to be Forgotten in the Era of Social Media and Cloud Computing. Human Rights and Risks in the Digital Era: Globalization and the Effects of Information Technologies: Globalization and the Effects of Information Technologies*, IGI, Hershey, 2012.

⁸⁵⁶ Cfr. E. Lee, "Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten", in *Chicago-Kent College of Law Research Paper*, 2015, volume 13, in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2636856>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016, all'interno del quale l'autore sottolinea: "Google ha decenni di esperienza nella gestione di un grande volume di comunicazioni sul diritto d'autore, sotto la previsione di esclusione della responsabilità prevista dal DMCA(...). In conformità alla previsione si esenzione della responsabilità prevista dal DMCA, il titolare del diritto d'autore può mandare una cd comunicazione DMCA all'ISP per richiedere la rimozione di cosiddetti materiali illeciti collegati o ospitati dall' ISP. Il volume di comunicazioni sul diritto d'autore che Google riceve per i suoi siti (includendo anche Google e Youtube) è molto più grande del numero di reclami RTBF. Per esempio, Google ha ricevuto comunicazioni la rimozione di 8.107.329 di URL in violazione del diritto d'autore nel giro di una settimana (9 febbraio 2015) quindi più di 1 milione di URL in un giorno. Secondo quanto stimato da Google viene chiesto di rimuovere un risultato di ricerca illecito ogni 8 millesimi di secondo, a differenza di una richiesta ogni sei giorni nel 2008.(...) Google sta presumibilmente usando un sistema automatico per gestire tutte queste richieste di comunicazioni sul diritto d'autore e quindi resta alla parte che si è vista rimuovere il link compilare una controrichiesta a Google per controbattere la comunicazione afferente alla violazione del diritto d'autore". La versione in lingua originale è la seguente: "Google already has had decades of experience in handling a high volume of copyright notices under the DMCA and comparable ISP safe harbors in other countries. Under the DMCA

ciò alcuni autori hanno evidenziato una serie di ragioni secondo le quali difficilmente i motori di ricerca potranno riuscire a gestire correttamente le richieste di deindicizzazione.

Google Inc., che ha la più grande quota di mercato dei motori di ricerca, ha ricevuto 12.000 richieste di rimozione entro le prime ventiquattro ore dopo che ha creato il relativo form in Europa⁽⁸⁵⁷⁾.

Molte critiche sono arrivate, inoltre, da autorevoli giornalisti⁽⁸⁵⁸⁾, i quali hanno giudicato arbitrarie le scelte di Google Inc., dovute probabilmente alle difficoltà gestionali del processo. La stessa Google Inc. ha ammesso

safe harbor, a copyright owner can send a so-called DMCA notice to an ISP to request the removal of allegedly infringing material either linked to or hosted by the ISP. The volume of copyright notices Google receives for its sites (including Google and YouTube) is much higher than the number of RTBF claims. For example, Google received copyright notices to remove 8,107,329 URLs in just one week (of February 9, 2015) meaning more than a million URLs in one day.²⁸² By one estimate, Google is currently asked to remove an infringing search result every 8 milliseconds, compared to one request per six days back in 2008(...). Presumably, Google is using an automated system to handle such a high volume of copyright notices and then relying upon the party's whose link has been removed to file a counter-notice with Google to challenge the copyright notice".

⁸⁵⁷ Tale stima è contenuta in D. Sullivan, "Google's Right To Be Forgotten Form Gets 12,000 Submissions on First Day", in *Marketing Land*, in Internet all'indirizzo <http://marketingland.com/google-right-to-be-forgotten-first-day-85641>, sito consultato in data 5 marzo 2016, ripreso da M. L. Rustad, K. Sanna "Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow", in *Harvard Journal of Law and Technology*, 2015, volume 28, pp. 349 e ss., in Internet all'indirizzo <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v28/28HarvJLTech349.pdf>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

⁸⁵⁸ Cfr. J. Ball, "EU's "right to be forgotten": Guardian articles have been hidden by Google", in *The Guardian*, 2 luglio, in Internet all'indirizzo <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/02/eu-right-to-be-forgotten-guardian-google>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016, nonché M. Sparkes "Google removes more links under "right to be forgotten", in *The Telegraph*, 15 agosto 2014, in Internet all'indirizzo <http://www.telegraph.co.uk/technology/google/11038155/Google-removes-more-links-under-right-to-be-forgotten.html>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

errori materiali dovuti alla difficoltà di gestione dei processi⁽⁸⁵⁹⁾ e da più parti si sono evidenziate decisioni palesemente errate, probabilmente dovute a problemi di organizzazione interna⁽⁸⁶⁰⁾. In particolare, alcuni autori⁽⁸⁶¹⁾ hanno evidenziato le seguenti criticità gestionali:

- i) Le richieste sono effettuate nella lingua nazionale, nel caso specifico quindi in italiano. L'italiano è una lingua complessa e a livello mondiale poco diffusa; tale circostanza dovrebbe costringere i gestori dei motori alla costruzione di un team per ogni nazione rilevante. Ci si domanda, inoltre, il comportamento che il motore dovrebbe tenere in relazione a richieste avanzate in lingue ufficiali non particolarmente diffuse, quali la lingua catalana o l'ungherese.
- ii) Ogni singolo caso richiede un processo di analisi e verifica di materiale, documenti e fatti in lingua locale; ciò significa non solo parlare perfettamente una lingua, ma entrare nella cronaca e nella cultura di un Paese.
- iii) I motori di ricerca dovrebbero valutare ogni singolo caso per verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione del diritto all'oblio, aprendo per ogni richiesta un singolo file.
- iv) La fortissima eterogeneità delle richieste impedisce una standardizzazione dei processi, aumentando la complessità ed i costi di gestione.

⁸⁵⁹ Cfr. J. Ball, "Google admits to errors over Guardian right to be forgotten link deletions", in *The Guardian*, 10 luglio 2014, in Internet all'indirizzo <http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/10/google-admits-errors-guardian-right-to-be-forgotten-deletions>, sito Web visitato in data 11 marzo 2016.


⁸⁶⁰ Cfr. N. Milon Beltran, "Retos para la privacidad en la Era Digital", in *Sociología y tecnociencia*, 2016, volume 2.5, pp. 31-48. Altresì presente in Internet all'indirizzo <http://sociologia.palencia.uva.es/revista/index.php/sociologiytecnociencia/article/view/53/92>, sito Web consultato in data 14 marzo 2016.

⁸⁶¹ Cfr. A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?* Franco Angeli, Milano, 2016.

- v) La messa a disposizione di un form a tutti gli interessati ha reso possibile l'invio di richieste prive di rigore e di completezza professionale. Alcune richieste saranno semplicemente impossibili da esaminare in quanto prive dei dati necessari per procedere. Questa destrutturazione richiede uno sforzo gestionale ulteriore finalizzato alla ricostruzione del caso.

5.2.6. Cosa è stato rimosso?

Analizzando le statistiche rese disponibili da Google Inc., si rileva come la maggior parte delle richieste di indicizzazione sia afferente a fotografie. Le richieste di deindicizzazione in relazione al proprio nominativo sono invece relativamente basse.



Il grafico sopra riportato illustra i motivi per i quali gli interessati ricorrono all'esercizio del diritto all'oblio mediante il form di Google.

Il fatto che la maggior parte delle richieste siano pervenute al fine di rimuovere immagini pare adombrare il fatto che gli strumenti offerti siano stati utilizzati per il controllo delle fotografie presenti in rete ⁽⁸⁶²⁾.

⁸⁶² Sul punto si veda nel prosieguo.

Interessante altresì notare come la maggior parte delle richieste avanzate a Google Inc. sia afferente ad un numero ristretto di siti Web. Tra questi facebook.com, il quale non consente a Google l'indicizzazione the post, ma consente piuttosto di indicizzazione di fotografie.

www.facebook.com URL rimossi: 11973	profileengine.com URL rimossi: 8934	groups.google.com URL rimossi: 7246	www.youtube.com URL rimossi: 5999	annuaire.118712.fr URL rimossi: 5117
plus.google.com URL rimossi: 4702	badoo.com URL rimossi: 4646	twitter.com URL rimossi: 4588	www.wherevent.com URL rimossi: 3920	www.192.com URL rimossi: 3406

5.2.7. Le directory parallele, robot.txt e l'antitutela informatico giuridica

Mentre i motori di ricerca tendono a mettere a disposizione tecnologie di tutela del diritto all'oblio, vediamo sorgere nuovi attori dei processi di deindicizzazione⁽⁸⁶³⁾.

⁸⁶³ Cfr. L. C. Hueso "El conflicto entre las libertades de expresion e informacion en Internet y el derecho a la proteccion de datos. El derecho al olvido y sus retos: un falso derecho, a juzgar por un falso tribunal", in *Derecho de la informacion. El ejercicio del derecho a la informacion y su jurisprudencia*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, articolo altresì disponibile in Internet all'indirizzo <https://dl.dropboxusercontent.com/u/3069012/permalinks/loreto4enviadofinal.pdf>, sito Web visitato in data 4 marzo 2016. Il professore di diritto costituzionale dell'Università di Valencia osserva "Al momento della chiusura del presente articolo si conosce l'esistenza della pagina Web Hidden from Google" (<http://hiddenfromgoogle.com/>), anche se bisognerebbe essere più che mai scettici in relazione alla portata ed alla relativa continuità. In questo sito Web, almeno in principio, si possono seguire le notizie che sono state occultate dal motore di Google. Secondo il sito questo [è stato creato] "il proposito di questo sito è numerare tutte le notizie che sono state censurate dai motori in relazione alla recente sentenza del diritto all'oblio dell'unione

Pochi mesi dopo l'avvio alle richieste di rimozione⁽⁸⁶⁴⁾ è apparso in rete il sito Hiddenfromgoogle.com, creato da un programmatore statunitense, Afaq Tariq⁽⁸⁶⁵⁾, che ha raccolto alcuni dei link rimossi da Google, facendo così emergere dei casi paradossali ed estremamente gravi⁽⁸⁶⁶⁾. La

europa. Questa lista È una forma di archiviazione dell'attuazione della censura in Internet. Interesse del lettore decidere se la nostra libertà sia rispettata o se sia violata per mezzo della recente decisione dell'unione europea". È altamente probabile che questa pagina Web non esista o che non tenga alcuna rilevanza nel momento in cui voi leggerete questa pagina. Nonostante permette di riflettere sopra il potere che possono avere alcuni media come conseguenza di questa sentenza e gli sforzi che questa stessa esige che appaiono sproporzionati. In egual modo è necessario tenere in considerazione il fatto che l'esito a un'analogia iniziativa può generare l'effetto negativo denominato effetto Streisand (...)"

La versione in lingua originale era seguente: "al momento de cerrar el presente estudio, se conoce la existencia de la página Web "Hidden from Google" (<http://hiddenfromgoogle.com/>), aunque hay que ser mas que esceptico sobre su alcance y continuidad. En esta Web, al menos en principio, pueden seguirse los enlaces que han sido ocultados por el motor de Google. Según la Web indica se dice que "El proposito de este sitio es enumerar todos los enlaces que están siendo censurados por los motores de busqueda debido a la reciente sentencia del derecho al olvido en la UE. Esta lista es una forma de archivar las actuaciones de la censura en Internet. Le corresponde al lector decidir si nuestras libertades se respetan o se violan por las recientes decisiones de la UE" Es muy posible que esta Web no exista o no tenga relevancia alguna en el momento en el que se leen estas paginas. No obstante, hace reflexionar sobre la eficacia que pueden alcanzar algunas medidas como consecuencia de esta sentencia y los esfuerzos que la misma exige, quizá desproporcionados. De igual modo, cabe tener en cuenta que el exito de esta u otras iniciativas podria generar el negativo y referido efecto Streissand(...)"

⁸⁶⁴ Cfr. R. G. Wright, "The Right to Be Forgotten: Issuing a Voluntary Recall", in Internet all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569237, sito Web consultato in data 3 marzo 2016.

⁸⁶⁵ Cfr. A. Salarelli "Ancora sul diritto all'oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google", in *Italian Journal of Library and Information Science*, 2015, volume 6, pp. 147-160. Articolo è altresì reperibile in Internet all'indirizzo <http://leo.cineca.it/index.php/jlis/article/download/10283/10210>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016.

⁸⁶⁶ Cfr. E. Lee, "The Right to Be Forgotten v. Free Speech", in corso di pubblicazione in *A Journal of Law and Policy for the Information Society*, in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2651141>, sito Web consultato in data 1 marzo 2016.

rete stessa ha così generato nuovi luoghi non direttamente soggetti alle normative europee sulla deindicizzazione, all'interno dei quali sono raccolti tutti i casi di cui si possa rinvenire traccia.

Uno di questi, a pagamento, è AreTheySave⁽⁸⁶⁷⁾, sviluppato da Laura Lyons; Forgett.me consente altresì funzioni analoghe⁽⁸⁶⁸⁾.

Appare utile sottolineare come non vi siano solo i contenuti gettati nell'oblio da parte di Google Inc., ma esistono informazioni che sono state deindicizzate a seguito di specifiche richieste pervenute direttamente ai titolari dei siti Web che le ospitavano.

Abbiamo così assistito ad un utilizzo massivo del Robots Exclusion Protocol⁽⁸⁶⁹⁾ al fine di deindicizzare determinate informazioni, da parte dei titolari del trattamento.

Il Robots Exclusion Protocol (denominato anche REP) è una convenzione tecnica tra sviluppatori di software per servizi Web e programmatori delle funzioni di indicizzazione dei motori di ricerca

L'autore chiarisce *“Se il RTBF prevale sempre, allora tale prevalenza può limitare il diritto di parola (1) limitando i risultati della ricerca sui motori di ricerca, (2) l'accesso agli articoli pubblicati (3) e l'accesso delle persone al link dell'articolo contenente informazioni personali relativi alle persone che invocano il RTBF. Ma questa supremazia non distrugge o nega il diritto di espressione delle persone in modo generale. Le persone hanno ancora il loro diritto di parola, anche se il loro accesso a certi link derivanti dalla ricerca via Google di alcuni nomi di persona può essere limitato”* La versione in lingua originale è la seguente: *“If the RTBF always prevails, then the trump may limit free speech by limiting (1) search engines' search results, (2) access to publishers' articles, and (3) people's access to a link to an article containing personal information of the person invoking the RTBF. But this trump does not destroy or deny people's free speech right generally. People still retain their free speech rights, although their access to certain links resulting from Google searches of certain people's names may be more limited”*.

⁸⁶⁷ Il servizio è disponibile all'indirizzo <http://aretheysafe.co.uk>, sito Web consultato in data 1 marzo 2016.

⁸⁶⁸ Cfr. P. del Campo Puerta, Pilar, R. González Sánchez, “Donde habite el olvido”, in *Métodos de información*, 2015, volume 6.10, pp. 87-108.

⁸⁶⁹ Cfr. M. Najork, Marc, A. Heydon, *High-performance Web crawling*. Springer, Heidelberg, 2002.

finalizzato a definire la visibilità dei contenuti in maniera modulabile tramite la compilazione di un file testuale denominato robots.txt e presente nella root directory dei Web server⁽⁸⁷⁰⁾.

Il file robots.txt può essere predisposto affinché una pagina Web non venga acquisita dagli agenti di ricerca ovvero venga rimossa.

Il REP è solo uno standard di fatto e non vi è nessuna normativa che ne imponga l'obbligatoria accettazione da parte dei soggetti che programmano agenti software, ovvero da chi li adotta. Non vi è pertanto alcuna garanzia, pur in presenza di una corretta configurazione del robots.txt, che una certa pagina non venga indicizzata da un qualsiasi motore di ricerca. Google Inc. dichiara come i propri agenti software adottino solo parzialmente lo standard REP. Nella propria Webmaster documentation⁽⁸⁷¹⁾, la società prevede infatti che: *“bloccare Google dall'acquisire i dati di una pagina comporterà probabilmente la diminuzione del ranking della pagina o la sua rimozione nel tempo. Potrebbe anche ridurre la quantità di dettagli che sono forniti agli utenti nel testo che compare sotto il risultato della ricerca.... Comunque, robots.txt disallow non garantisce che la pagina non apparirà nei risultati: Google può comunque decidere, basandosi su informazioni esterne come link, che è rilevante”*⁽⁸⁷²⁾.

⁸⁷⁰ Cfr. B. M. Jasani, C. K. Kumbharana, “Restructuring robots.txt for better Information Retrieval”, in *International Journal of Computer Applications*, 2015, volume 120.9, pp. 35-40. L'articolo è altresì reperibile in Internet all'indirizzo <http://research.ijcaonline.org/volume120/number9/pxc3904115.pdf>, sito Web visitato in data 28 maggio 2016.

⁸⁷¹ Reperibile all'interno di <https://www.google.com/webmasters/>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

⁸⁷² La versione in lingua originale è la seguente: *“Blocking Google from crawling a page is likely to decrease that page's ranking or cause it to drop out altogether over time. It may also reduce the amount of detail provided to users in the text below the search result. ... However, robots.txt Disallow does not guarantee that a page will not appear in results: Google may still decide, based on external information such as incoming links, that it is relevant”*.

Con riferimento alla possibile riapparizione periodica dei risultati di ricerca che si vorrebbero esclusi, Google Inc. non parrebbe assicurare alcuna deindicizzazione a lungo termine. L'efficacia della deindicizzazione tramite robots.txt dovrebbe essere garantita per soli novanta giorni⁽⁸⁷³⁾, trascorsi i quali il motore di ricerca riprenderebbe a inserire riferimenti alle pagine precedentemente sottratte all'acquisizione. Sul punto non vi è stata finora una chiara posizione di Google Inc. rispetto a questa anomalia⁽⁸⁷⁴⁾.

Appare utile osservare, inoltre, come l'utilizzo di tale tecnologia non consenta di deindicizzare una pagina Web in ragione di un determinato nominativo, a guida di quanto effettuato da Google Inc., ma piuttosto di deindicizzare l'intera pagina, indipendentemente dalle parole chiave con le quali la ricerca è effettuata. Ciò apre le porte ad ulteriori possibili problematiche che si potranno concretizzare qualora ci siano interessi confliggenti di due interessati al trattamento⁽⁸⁷⁵⁾.

⁸⁷³ Come specificato dalla stessa Google Inc. all'indirizzo <https://support.google.com/webmasters/answer/1663419?hl=it>, sito Web consultato in data 2 marzo 2015, *“Una richiesta andata a buon fine ha una durata di soli 90 giorni. Dopo tale periodo, le tue informazioni possono apparire nei risultati della Ricerca Google (leggi la sezione “Come rendere permanente la rimozione”).*

⁸⁷⁴ Google Inc. non ha finora chiarito questo aspetto e non ha fornito spiegazioni soddisfacenti all'evidente anomalia che inficia l'efficacia del REP.

⁸⁷⁵ Si pensi al seguente esempio: Mario Rossi, agente di polizia di Castelfranco Emilia, in data 1 gennaio 2001 effettua un eroico salvataggio di un bambino, il quale rischiava di essere investito da una auto condotta da Carlo Bianchi, in stato di grave alterazione da bevande alcoliche. La notizia viene pubblicata online su diversi quotidiani. Carlo Bianchi, dopo aver saltato il proprio debito con la giustizia, diviene promotore di una serie di iniziative legate al consumo consapevole di bevande alcoliche. Mario Rossi, da parte sua, continua la propria carriera di agente di polizia. Carlo Bianchi chiede a numerose testate giornalistiche online, che offrono ancora visibilità alla notizia nonostante il decorso del tempo, di esercitare il proprio diritto all'oblio. Le testate accolgono la richiesta, ed utilizzando robot.txt, deindicizzano le pagine in questione. Mario Rossi vede così incredibilmente eliminare la notizia relativa alla eroica impresa,

La tecnologia di deindicizzazione basata su robots.txt, seppur suggerita da numerose autorità, rappresenta paradossalmente una espressione dell'antitutela informatico giuridica. Tale file, infatti, essendo inseriti in una cartella accessibile a chiunque per poter essere letta dal motore, possono essere accessibili anche dall'utente finale, che potrebbe così disporre dell'elenco dei contenuti che il titolare del sito ha voluto deindicizzare.

Così è possibile accedere al robot.txt di La Repubblica⁽⁸⁷⁶⁾ o del Corriere della Sera⁽⁸⁷⁷⁾, per sapere che il quotidiano La Repubblica, nel momento in cui ora si scrive⁽⁸⁷⁸⁾ ha deindicizzato un articolo del 10 aprile 2015 relativo alla condanna di alcuni importanti manager italiani⁽⁸⁷⁹⁾, in relazione ad alcune spiacevoli vicende giudiziarie nelle quali sono stati coinvolti.

Ciò permette all'utente di maturare convinzioni se dietro tale scelta vi sia una volontà reale di tutelare l'oblio delle persone coinvolte, ovvero differente interesse.

da sempre motivo di vanto con i propri colleghi e che rievoca l'immagine di poliziotto valente, categoria alla quale lui ritiene di appartenere. In questo caso Mario Rossi potrebbe vantare un diritto a vedere nuovamente presenti nei risultati della ricerca le informazioni relative a tale notizia, in netta contrapposizione al diritto di Carlo Bianchi di vedere rimuovere tali dati.

⁸⁷⁶ Disponibile all'indirizzo <http://www.repubblica.it/robots.txt>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁸⁷⁷ Disponibile all'indirizzo <http://www.corriere.it/robots.txt>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

⁸⁷⁸ Il riferimento è alla data 10 marzo 2016.

⁸⁷⁹ Si tratta di un articolo dal titolo "*Cirio, 8 anni e 8 mesi a Cragnotti, 4 anni per Geronzi - L'ex numero uno di Capitalia, la banca confluita in Unicredit, si è visto confermare in Appello le pene per l'accusa di concorso in bancarotta nel fallimento della società guidata da Sergio Cragnotti, la cui condanna è stata ridotta dai nove anni del primo grado*", reperibile all'indirizzo http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/04/10/news/cirio_confermata_in_appello_la_condanna_a_quattro_anni_per_geronzi-111603377/, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

CAPITOLO 6

LA MISURAZIONE ED IL CONTROLLO DELL'IDENTITÀ E DELLA REPUTAZIONE NELLA REPUTATION ECONOMY

SOMMARIO: 6.1. L'identità e reputazione digitale, dalla scienza del diritto alla scienza della comunicazione – 6.2. La Reputation Economy - 6.3. La misurazione della reputazione - 6.4. Costruire una reputazione - 6.4.1. Spettro informativo e spettro valoriale ed identità digitale nulla - 6.4.2. L'oblio nel contesto della reputazione digitale - 6.4.3. Soluzioni per il controllo della identità e della reputazione

6.1. L'identità e reputazione digitale, dalla scienza del diritto alla scienza della comunicazione

Salman Rushdie, nei propri scritti, dichiara che la moderna identità personale è come un edificio pericolante che costruiamo con frammenti, dogmi, traumi infantili, articoli di giornale, osservazioni casuali, vecchi film, piccole vittorie, gente odiata e gente amata⁽⁸⁸⁰⁾.

Come osservato da alcuni autori⁽⁸⁸¹⁾, per lui, la narrazione di una vita sembra un collage, un assemblaggio di fatti accidentali, scoperte e improvvisazioni⁽⁸⁸²⁾

Gli anni novanta, secondo alcuni autori⁽⁸⁸³⁾ si sono conclusi con la rete telematica che aveva consentito la possibilità di ridefinire la propria

⁸⁸⁰ Cfr. S. Rushdie, *Patrie immaginarie*. Arnoldo Mondadori, Milano 1994.

⁸⁸¹ Cfr. A. Sofia, "Tutta un'altra storia", in Internet all'indirizzo <http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/sofia-tutta-un-altra-storia.pdf>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

⁸⁸² Cfr. R. Sennett, *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano, 2000.

⁸⁸³ Cfr. S. Turkle, *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell'epoca di Internet*. Apogeo, Milano, 1997, nonché G. Pravettoni, *Web psychology*, Guerini e Associati, Milano, 2002.

identità digitale in un contesto alternativo che prometteva la creazione di seconde e terze identità digitali⁽⁸⁸⁴⁾.

Internet era al culmine della sua prima fase di espansione ed il manifesto Cluetrain annunciava come questo stesse iniziando a definire nuovi modi di condivisione con incredibile rapidità, tale da influire sui mercati, i quali divenivano più veloci rispetto alla maggior parte delle aziende⁽⁸⁸⁵⁾.

La speranza della creazione di nuove identità digitali si scontrava così con le esigenze delle aziende e di altri operatori economici, che vedevano nelle conversazioni relative ad un prodotto o una persona un mercato da sfruttare.

Alcuni autori si spingevano così ad identificare il possesso o il controllo delle conversazioni quale futura forma di marketing online⁽⁸⁸⁶⁾,

E così, nel Web 2.0, i social network sono divenuti i principali artefici non solo di un nuovo modo di fare Web, ma di un nuovo modo di fare business.

Facebook, a guisa degli altri social network, costruisce un modello di business⁽⁸⁸⁷⁾ basato non solo sul possesso delle conversazioni⁽⁸⁸⁸⁾ ma

⁸⁸⁴ A tal riguardo, si pensi a Second Life, il servizio online che nei primi anni 2000 prometteva la creazione di una “seconda vita” online. Il sito ufficiale è reperibile all’indirizzo <http://www.secondlife.com>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁸⁸⁵ Cfr. R. Levine, C. Locke, D. Searls, *The cluetrain manifesto*, Basic books, New York, 1999.

⁸⁸⁶ Cfr. D. Weinberger, “Knowledge as conversation”, in *KM Word*, 1 luglio 1999, in Internet all’indirizzo <http://www.kmworld.com/Articles/Column/David-Weinberger/The-Knowledge-Conversation-9787.aspx>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

⁸⁸⁷ La definizione di business model è fortemente dibattuta in economia. Nel prosieguo della trattazione si adotterà la concezione offerta da M. Johnson, W. Mark, W. Clayton, M. Christensen, H. Kagermann, “Reinventing your business model”, in *Harvard business review*, 2008, volume 88, pp. 57-68, in Internet all’indirizzo <http://syv.pt/login/upload/userfiles/file/Reinventing%20Your%20business%20mode1%20HBR.pdf#page=57I>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016, i quali, a p. 44

anche sull'ingenerare nell'utente il desiderio di creare o di partecipare al maggior numero di informazioni e di conversazioni, sui quali Facebook Inc. possa avere un effettivo controllo⁽⁸⁸⁹⁾.

del loro scritto, dichiarano *“a business model, from our point of view, consists of four interlocking elements that, taken together, create and deliver value”*.

⁸⁸⁸ Cfr. B. Grosser, “What do metrics want? How quantification prescribes social interaction on Facebook”, in *Computational Culture*, in Internet all'indirizzo <http://computationalculture.net/article/what-do-metrics-want>, sito Web consultato in data 29 marzo 2016. Cfr. E. Hafermalz, Ella, K. Riemer. “The Question of Materiality: Mattering in the Network Society”, in *CIS 2015 Completed Research Papers*, n. 66, in Internet all'indirizzo http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=ecis2015_cr, sito Web visitato in data 29 marzo 2009.

⁸⁸⁹ Cfr. B. Grosser, “What do metrics want? How quantification prescribes social interaction on Facebook”, in *Computational Culture*, in Internet all'indirizzo <http://computationalculture.net/article/what-do-metrics-want>, sito Web consultato in data 29 marzo 2016, il quale sostiene che *“le analisi teoretiche presentate saranno considerate e esaminate in pratica utilizzando il software artistico dell'autore, Facebook Demetricator. In uso da migliaia di persone nel mondo dal 2012, questo software rimuove tutte le metriche dall'interfaccia di Facebook, invitando gli utilizzatori del sito Web a provare il sistema senza i numeri e a vedere come la rimozione cambia le loro esperienze. I feedback degli utenti di Facebook Demetricator mostrano come le metriche attivano il “desiderio per altro”, portando gli utenti a volere più “likes”, più commenti e più amici. Inoltre, le metriche hanno aiutato gli utenti a creare regole auto-imposte riguardanti i numeri che guidano loro su come, quando e con chi interagire. Facebook Demetricator, attraverso la rimozione delle metriche, rivela e facilita questi modelli di socialità prescritta, permettendo che la cultura dei social media sia meno dipendente dalla quantificazione”*. La versione in lingua inglese è la seguente: *“the theoretical analyses presented are further considered and examined in practice using the author's artistic software, Facebook Demetricator. In use by thousands worldwide since late 2012, this software removes all metrics from the Facebook interface, inviting the site's users to try the system without the numbers and to see how that removal changes their experience. Feedback from users of Facebook Demetricator illuminates how metrics activate the “desire for more,” driving users to want more “likes,” more comments, and more friends. Further, the metrics lead users to craft self-imposed rules around the numbers that guide them on how, when, and with whom to interact. Facebook Demetricator, through its removal of the metrics, both reveals and eases these patterns of prescribed sociality, enabling a social media culture less dependent on quantification”*.

Come esaminato nei capitoli precedenti, ciò può favorire la creazione di barriere volte a rendere più difficile all'utente richiedere la cancellazione o l'oblio sui propri dati⁽⁸⁹⁰⁾.

Alcuni autori hanno teorizzato la Legge di Zuckerberg⁽⁸⁹¹⁾, il quale, già nel 2008, aveva previsto una crescita esponenziale dei dati trattati dal proprio social.

Un utilizzo siffatto della rete e la definizione di relazioni che in essa si instaurano per mezzo dei nuovi canoni sopra descritti sta contribuendo a trasformare e ridefinire il concetto di identità digitale.

Come osservato da alcuni esperti di marketing e di comunicazione⁽⁸⁹²⁾ l'identità ha radici antichissime e si è evoluta di pari passo con l'uomo portando con sé sempre maggiori informazioni. Con la nascita della parola si è cominciato a concettualizzare il mondo circostante e a riferirsi alle entità, anche non presenti materialmente, facendo sorgere nella società la necessità di attribuire nomi alle persone.

Al nome, al crescere delle complessità della società ed al fine di dipanare ogni ambiguità, si affiancava a un cognome o un secondo nome, che portava con sé l'indicazione della famiglia di appartenenza, il luogo di

⁸⁹⁰ Cfr. D. Lindsay, "The right to be forgotten is not censorship" disponibile all'indirizzo <http://www.monash.edu.au/news/show/the-right-to-be-forgotten-is-not-censorship>

La quale ritiene che *"permanenza, accessibilità e ricercabilità chiaramente attirano l'interesse economico delle maggiori aziende del mondo. I modelli di business Google o di Facebook, per esempio, sono basati sulla commercializzazione delle informazioni delle persone. È sorprendente che sia notoriamente difficile eliminare in modo permanente il tuo account Facebook"*. La versione in lingua originale è la seguente: *"Permanence, accessibility and searchability clearly benefit the business interests of some of the world's largest companies. The business models of Google and Facebook, for example, are based on commercialising other people's information. It is hardly surprising, then, that it is notoriously difficult to permanently delete your Facebook account"*.

⁸⁹¹ Cfr. A. Keen, *Vertigine digitale*, EGEA, Milano 2016.

⁸⁹² Cfr. A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

provenienza, caratteristiche fisiche, la professione, o molti altri attributi in funzione della cultura locale.

Con l'evoluzione storica della struttura sociale a fianco del nome sono state associate informazioni relative al soggetto, generando una sorta di identità strutturata portatrice della consistenza storica del proprio vissuto⁽⁸⁹³⁾ ed i relativi valori etici⁽⁸⁹⁴⁾, una sorta di *reputazione*.

In questa accezione l'identità è costituita da informazioni di ciò che si è e di ciò che appare, mentre la reputazione indica una relazione, cioè il risultato storico di un rapporto bilaterale o a rete⁽⁸⁹⁵⁾.

La reputazione rappresenta così la previsione, basata su precedenti, del possibile dell'esito della relazione con un soggetto e può non solo riguardare persone fisiche, ma anche persone giuridiche.

Il concetto di reputazione nelle scienze del marketing e della comunicazione comincia ad affermarsi alla fine degli anni ottanta del secolo scorso grazie all'attività in Charles Fombrun, professore della Stern Business School della NYU, che decise di analizzare il concetto di reputazione come termine alternativo al concetto di immagine⁽⁸⁹⁶⁾.

Ad oggi non esiste una definizione di reputazione unanimemente riconosciuta in dottrina⁽⁸⁹⁷⁾, sebbene siano andate a delinearsi differenti

⁸⁹³ Per dirla con le parole di Cassio, nell'Otello di Shalkepeare, atto 2, scena 3 "La reputazione, la reputazione, ho perso la mia reputazione! Ho perso la parte immortale di me stesso; resta solo la parte bestiale! La mia reputazione, Iago, la mia reputazione!".

⁸⁹⁴ Si pensi al Achille de *l'Illiade*, il quale era denominato *Pelide*, in quanto figlio di Peleo, ma anche *più veloce*, in quanto particolarmente celere.

⁸⁹⁵ Cfr. I. Corradini, B. Ferraris di Celle, *La reputazione. Nel tuo nome, il tuo valore: Nel tuo nome, il tuo valore*, Franco Angeli, Milano 2014.

⁸⁹⁶ Cfr. C. Fombrun, *Reputation*, John Wiley & Sons, Hoboken, 1996.

⁸⁹⁷ Cfr. I. Corradini, E. Nardelli, *La reputazione aziendale. Aspetti sociali, di misurazione e di gestione*, Franco Angeli, Milano, 2016. Gli autori, a p. 11 della loro opera, riconoscendo l'impossibilità di addivenire ad una definizione, auspicano l'adozione di un "approccio multidisciplinare".

tipologie di reputazione, quali, a titolo esemplificativo, la corporate reputation⁽⁸⁹⁸⁾ o più recentemente la media reputation⁽⁸⁹⁹⁾ o la online corporate reputation⁽⁹⁰⁰⁾.

Mentre la visibilità della propria immagine si può facilmente *comprare*, gli studiosi concordano sul fatto che la reputazione sia invece il risultato di un lungo, paziente e difficile lavoro di rafforzamento del consenso profondo, da costruire nel tempo a favore di un'organizzazione o di qualunque soggetto che ha la missione di relazionarsi positivamente con altri. L'immagine si può costruire a tavolino, mentre la costruzione della reputazione è possibile unicamente mediante una paziente attività di monitoraggio, ascolto, e di intervento ma soprattutto con il concorso attivo del destinatario, il quale, se decide di coinvolgere di soggetti terzi, rilascia ad essi una sorta di licenza ad operare⁽⁹⁰¹⁾.

⁸⁹⁸ Cfr. P. W. Roberts, G. R. Dowling, "Corporate reputation and sustained superior financial performance", in *Strategic management journal*, 2002, volume 23.12, pp. 1077-1093, M. Gotsi, Alan M. Wilson, "Corporate reputation: seeking a definition", in *Corporate Communications: an International Journal*, 2001, volume 6, pp. 24-30.

⁸⁹⁹ Cfr. W. Tyler, D. L. Deephouse, G. McNamara, "Substantive and evaluative media reputations among and within cognitive strategic groups", in *Corporate Reputation Review*, 2006, volume 9.4 pp. 225-242, nonché R. P. Nelli, P. Bensi, *L'impresa e la sua reputazione. L'evoluzione della media coverage analysis*, Vita e Pensiero, Milano, 2003.

⁹⁰⁰ Cfr. M. Bunting, R. Lipski, "Drowned out? Rethinking corporate reputation management for the Internet", in *Journal of Communication Management*, 2001, volume 5.2 pp. 170-178. A p. 175 gli autori sostengono che "*l'effettivo management della reputazione aziendale online richiede che le aziende sviluppino nuove relazioni con i loro stakeholder online, con caratteristiche diverse dai modelli di comunicazione dall'alto verso il basso tradizionali*". La versione in lingua inglese è la seguente: "*effective online corporate reputation management requires companies to develop new relationships with their online stakeholders, with very different characteristics from traditional top-down communications models*".

⁹⁰¹ Cfr. T. Falconi Muzi, "Global stakeholder relationship governance", in Internet all'indirizzo http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Global_Stakeholder_Relationship_Governance1.pdf, sito Web

L'investimento di tempo nella creazione di una reputazione non appare un investimento a vuoto; alcuni autori⁽⁹⁰²⁾ hanno condotto uno studio empirico per verificare gli aspetti difensivi della buona reputazione, che diviene un “serbatoio” di benevolenza da parte del pubblico utile per i affrontare situazioni di crisi⁽⁹⁰³⁾, in quanto, a detta di alcuni⁽⁹⁰⁴⁾ si è soliti offrire il beneficio del dubbio nei confronti di soggetti che già godono di ottima reputazione.

Altri autori hanno verificato positivamente gli effetti del mantenimento di una ottima reputazione in contesti strutturati⁽⁹⁰⁵⁾, mentre altri hanno studiato la correlazione esistente fra perdita di valore d'impresa e perdita di reputazione⁽⁹⁰⁶⁾.

consultato in data 30 marzo 2016; nonché T. Falconi Muzi, *Le relazioni pubbliche: nelle organizzazioni complesse*, Lupetti, Milano 2004.

⁹⁰² Cfr. B. H. Jones, P. Little “Reputation as reservoir: The Value of Corporate Goodwill as a Buffer Against Loss in Times of Economic Crisis”, in *Corporate Reputation Review*, 2000, volume 3, pp. 21-29.

⁹⁰³ Come già teorizzato da C. J. Fombrun, *Reputation – realizing value from the corporate image*, Harvard Business School Press, Boston, 1996.

⁹⁰⁴ Cfr., J. Rayner “Managing reputational risk”, presentazione tenuta per nel 2004 per la *Association for Project Management & The Institute of Risk Management* di Manchester. La trascrizione di tale intervento è disponibile in Internet all'indirizzo https://www.theirm.org/events/documents/managing_reputational_risk_jrayner, sito Web visitato in data 26 marzo 2016.

⁹⁰⁵ Cfr. P. W. Roberts, G. R. Dowling, “Corporate reputation and sustained superior financial performance”, in *Strategic Management Journal*, 2002, volume 23.12, pp. 1077-1093.

⁹⁰⁶ Cfr. J. Perry, P. de Fontnouvelle, “Measuring Reputational Risk: The Market Reaction to Operational Loss Announcements”, in Internet all'indirizzo, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=861364, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

Gli stessi concetti sino a qui esposti possono conservare il loro valore ed il loro significato nei più disparati scenari digitali⁽⁹⁰⁷⁾.

Identità e reputazione, nella loro accezione digitale, divengono privi di confini geografici o temporali, posto che è possibile una semplice ricerca su un motore di ricerca per conoscere l'identità e la reputazione di un determinato soggetto, senza averlo mai visto o conosciuto, mediante un processo sommario; il 94% degli utenti che fa una ricerca su Google, infatti, si ferma alla prima pagina di risultati⁽⁹⁰⁸⁾.

6.2. La Reputation Economy

La reputazione è qualcosa che dura nel tempo ed è connessa alla costruzione della fiducia.

Come affermato da un autorevole studioso, infatti, viviamo in un mondo in cui la visibilità crea opportunità e la reputazione costruisce la fiducia⁽⁹⁰⁹⁾.

Alcuni autori sostengono che nella società della comunicazione, portatrice dell'intensificazione dei processi di promozione e di marketing, produce una cultura di promozione, nella quale ciò che conta di più non è la verità o la ragione, ma piuttosto la capacità di attrarre attenzione funzionale a far acquisire quella fiducia necessaria ad acquisire quota di

⁹⁰⁷ Alcuni ricercatori hanno addirittura analizzato il rapporto tra reputazione e sicurezza nelle applicazioni *mobile*. Cfr. W. B. Tesfay, T. Booth, K. Andersson. "Reputation based security model for android applications", in atti del convegno *Trust, Security and Privacy in Computing and Communications IEEE 11th International Conference*, in Internet all'indirizzo <https://pure.ltu.se/portal/files/37020526/4745a896.pdf>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

⁹⁰⁸ Cfr. la ricerca del luglio 2013 "The Value of Google Result Positioning", a cura di Chitika Inc., in Internet all'indirizzo <http://chitika.com/google-positioning-value>, sito Web consultato in data 26 marzo 2016.

⁹⁰⁹ Cfr. D. Schawbel, *Build a powerful brand to achieve career success: me 2.0*, Kaplan, Londra, 2009.

mercato⁽⁹¹⁰⁾. Tutti gli operatori economici sono implicati in una cultura promozionale, che secondo alcuni critici, nel lungo periodo, produrrà un'economia maggiormente etica⁽⁹¹¹⁾ o quantomeno una valutazione in merito alla possibilità di raggiungere un determinato fine valutando strade etiche⁽⁹¹²⁾.

Conformemente a quanto evidenziato da altri autori⁽⁹¹³⁾, inoltre, mentre in passato il compito di verificare l'affidabilità era appannaggio di alcune organizzazioni, oggi viene svolto già online in modo più efficiente con la partecipazione di tutti; le opinioni sono condivise socialmente ed i comportamenti scorretti sanzionati⁽⁹¹⁴⁾.

Mentre in passato la reputazione è stata considerata come riflesso diretto della qualità intrinseca del lavoro o delle caratteristiche di una persona, ora diviene così frutto un processo con il quale un soggetto richiama a sé stesso informazioni, attirando attenzioni con ogni mezzo mediatico necessario⁽⁹¹⁵⁾, al fine di ingenerare fiducia nei confronti di soggetti terzi.

⁹¹⁰ Cfr. A. Wernick, *Promotional culture: Advertising, ideology and symbolic expression*, Thousand Oaks, Londra, 1991.

⁹¹¹ Cfr. A. Arvidsson, N. Peitersen, *The Ethical Economy*, Columbia Economy, New York, 2013. Risulta disponibile online anche una versione ridotta del libro, in Internet all'indirizzo <http://www.ethicaleconomy.com/info/book>, sito Web consultato in data 25 marzo 2016.

⁹¹² Come già aveva osservato E. T. Brioschi, *Etica e deontologia nella comunicazione d'azienda*, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p.6 "ogni obiettivo particolare può essere raggiunto attraverso molteplici alternative, da individuare e da definire, ciascuna della quale porta con sé un insieme di valori e, pertanto, una componente etica".

⁹¹³ Cfr. D. Peppers, M. Rogers, *Massima fiducia: L'onestà come vantaggio competitivo*, EGEA, Milano, 2012.

⁹¹⁴ Cfr. D. Peppers, M. Rogers, *Massima fiducia: L'onestà come vantaggio competitivo*, EGEA, Milano, 2012.

⁹¹⁵ Cfr. J. Rodden, "Reputation and its vicissitudes", in *Society*, 2006, volume 43, pp. 75-80.

Questo processo è stato descritto da alcuni come “auto-branding”⁽⁹¹⁶⁾ ed è volto ad evidenziare il contesto lavorativo di un soggetto permettendo a questi di acquisire ulteriori incarichi professionali, all’interno della cornice professionale che l’attività ha generato⁽⁹¹⁷⁾.

L’identità digitale così creata diviene merce sul mercato del lavoro funzionale alla acquisizione di nuovi incarichi e l’attività di auto-branding può essere considerata una forma di lavoro su beni immateriali, volutamente intrapresa al fine di raccogliere l’attenzione, e migliorare la reputazione ed, in ultima analisi, generare maggior profitto. La creazione di una identità digitale diviene così una funzione di una economia dell’immagine, nella quale è fondamentale monetizzare attenzione, notorietà, e fama.

In questo contesto molti che celebrano l’ascesa dei social media, vedono tale processo una conferma della natura di quella forma di capitalismo che pone al vertice il valore della *social production* e del lavoro immateriale⁽⁹¹⁸⁾.

Stiamo inoltre assistendo alla creazione di una “cultura di intimità pubblica”, nella quale l’esposizione pubblica e mediatica di sentimenti e di emozione provate da determinate persone in relazione a determinati fatti, diviene anch’essa chiaramente connessa ad un valore monetario,

⁹¹⁶ Cfr. A. Hearn, “Structuring feeling: Web 2.0, online ranking and rating, and the digital reputation’economy”, in *Ephemera: Theory e Politics in Organisation*, 2010, volume 10.3 pp. 421-438.

⁹¹⁷ Cfr. A. Hearn, “Meat, mask, burden: Probing the contours of the branded self”, in *Journal of Consumer Culture*, 2008, volume 8, pp. 197-217.

⁹¹⁸ Cfr. Y. Benkler, *The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom*, Yale University Press, New Haven, 2006. Cfr. M. Bauwens, “The political economy of peer production”, in *Ctheory*, del 12 gennaio 2005, in Internet all’indirizzo <http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=499>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016,

come chiaramente accade nei reality; Ciò ha portato ad affermare l'esistenza de "il sentimento generale"⁽⁹¹⁹⁾.

A guisa di alcuni pensatori⁽⁹²⁰⁾ che avevano teorizzato come la conoscenza cumulativa di tutti i singoli lavoratori, sarebbe diventata una componente essenziale della produzione capitalistica, alcuni autori sostengono che la reputazione stia emergendo come un nuovo standard di valore, che varia in anche relazione della capacità di un soggetto di catalizzare valori ed emozioni.

Grazie alla rete, non solo siamo in grado di vedere il numero di relazioni che una persona ha, ma siamo in grado di valutarne la qualità e definirne oggettivamente il valore economico⁽⁹²¹⁾.

Valutando tutti questi fattori siamo in grado di definire un valore economico per l'identità digitale di un soggetto.

Secondo alcuni autori, i quali hanno parlato di effetto *Whuffie*, per descrivere il sopraesposto processo, la reputazione online sta diventando una moneta di scambio, della quale non è più possibile fare a meno⁽⁹²²⁾.

In ragione di ciò, altri autori suggeriscono di iniziare a considerare l'ascesa dell'economia della reputazione online⁽⁹²³⁾.

Secondo alcuni studiosi⁽⁹²⁴⁾:

⁹¹⁹ Cfr. Y. Benkler, *The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom*, Yale University Press, New Haven, 2006.

⁹²⁰ Il riferimento è ovviamente al filosofo Karl Marx. Per un approfondimento si rinvia a P. Virno, "General intellect", in *Historical Materialism*, 2007, volume 15.3, pp. 3-8.

⁹²¹ Cfr. A. Arvidsson, N. Peitersen, *The Ethical Economy*, Columbia University Press, New York, 2013.

Risulta disponibile online anche una versione ridotta del libro, in Internet all'indirizzo <http://www.ethicaleconomy.com/info/book>, sito Web consultato in data 25 marzo 2016.

⁹²² Cfr. T. Hunt, *The whuffie factor: Using the power of social networks to build your business*, Crown Publishing, New York, 2009

⁹²³ Cfr. V. Katz, "Regulating the sharing economy", in *Berkeley Technology Law Journal*, 2015, volume 30.4, pp. 1067 e ss..

- i) Quello che le persone dicono di te e la tua presenza on line determinerà il tuo successo o il tuo fallimento.
- ii) La tua reputazione influenza il modo in cui si è percepito dal mercato di riferimento.
- iii) L'economia della reputazione online è un ambiente dove la reputazione è costruita sulla base della percezione online e sulla prospettiva offline. Un mercato in cui tutte le persone sono trattate come prodotti e sono valutate, commentati e giudicati sulla base della loro reputazione;
- iv) Questa economia crea un mercato di cui rimarrà una traccia permanente.

6.3. La misurazione della reputazione

L'identità e reputazione digitali divengono il riflesso in rete della nostra identità e della reputazione reali, ricostruite ed interpretate attraverso le informazioni disponibili, soprattutto quelle più accessibili e visibili, con una evidenza di tipo percettivo.

L'identità digitale non è soltanto definita dalle caratteristiche che ogni soggetto tende ad attribuirsi, ma piuttosto risulta determinata dalle informazioni attribuite da altre entità.

Negli ultimi anni, molti accademici americani⁽⁹²⁵⁾ ed europei⁽⁹²⁶⁾ si sono interessati allo studio della reputazione valutando anche il relativo impatto con la responsabilità sociale.

⁹²⁴ Cfr. D. Schawbel, *Build a powerful brand to achieve career success: me 2.0*, Kaplan, Londra, 2009.

⁹²⁵ Cfr. S. Brammer, S. Pavelin, "Corporate reputation and social performance: The importance of fit", in *Journal of Management Studies*, 2006, volume 43, pp. 435–455, in Internet all'indirizzo <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2006.00597.x/abstract>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

Appare utile domandarsi, giunti a questo punto della trattazione, se la reputazione possa essere in qualche modo misurata.

Sul punto appare interessante notare come le società siano solite indicare a bilancio il valore dei marchi posseduti⁽⁹²⁷⁾, determinando così un valore economico ad un bene aziendale portatore di reputazione⁽⁹²⁸⁾.

Alcuni autori hanno evidenziato come tradizionalmente si sia considerato come impossibile misurare la reputazione⁽⁹²⁹⁾ sostenendo l'impossibilità di definire metriche standard, posto che i criteri di calcolo variano ontologicamente a seconda del soggetto nei confronti del quale l'analisi è condotta⁽⁹³⁰⁾, mentre altri hanno riconosciuto la possibilità di definire modelli di analisi scientificamente validi⁽⁹³¹⁾.

Alcuni autori hanno proposto di includere dei modelli di misurazione della reputazione i fattori più disparati, quali l'ammontare delle donazioni

⁹²⁶ Cfr. J. Andriof, S. Waddock, "Unfolding stakeholder engagement", in *Unfolding Stakeholder Thinking*, a cura di S. Sutherland Rahman, S. Waddock, J. Andriof, B. Husted, Greenleaf, Sheffield, 2002, pp. 19-42.

⁹²⁷ Cfr. C. Lury, L. Moor, "Brand valuation and topological culture", in *Blowing up the brand: Critical perspectives on promotional culture*, a cura di M. Aronczyk e D. Powers, Lang, New York, 2010, pp. 29-52.

⁹²⁸ Cfr. R. Varaldo, D. Dalli, R. Resciniti, A. Tunisini, "Marketing e intangibles per la competitività delle medie imprese italiane", in *Economia e Diritto del Terziario*, 2010, volume 22, pp. 207-225. Cfr. J. M. Magid, A. D. Cox, "Quantifying brand image: Empirical evidence of trademark dilution", in *American Business Law Journal*, 2006, volume 43.1, pp. 3 e ss..

⁹²⁹ Cfr. M. A. Gonzalez-Perez, L. Liam, *International business, sustainability and corporate social responsibility*, Emerald Group, Bingley, 2013.

⁹³⁰ Cfr. M. E. Siltaoja, "Value priorities as combining core factors between CSR and reputation - a qualitative study", in *Journal of Business Ethics*, 2006, volume 68.1 pp. 91-111.

⁹³¹ Cfr. T. Hannington, *How to measure and manage your corporate reputation* Gower Publishing, Aldershot, 2004.

filantropiche⁽⁹³²⁾ e lo sviluppo di rapporti di fiducia con i portatori di interesse⁽⁹³³⁾.

Aderendo a questa impostazione, è stato così ideato il Rotterdam Organizational Identification Test⁽⁹³⁴⁾, che si basa sull'analisi dei seguenti fattori.

- i) feeling di appartenenza;
- ii) congruenza tra obiettivi dell'organizzazione e valori;
- iii) concetto positivo dell'appartenenza;
- iv) supporti organizzativi;
- v) accettazione dei singoli contributi;
- vi) relazioni accettate;
- vii) sicurezza.

Tali parametri, come è stato osservato⁽⁹³⁵⁾, sarebbero più funzionali a misurare la corporate identity aziendale, piuttosto che la reputazione.

⁹³² Cfr. S. Brammer, A. Millington, "Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis" *Journal of Business Ethics*, 2005, volume 61, pp. 29–44, in Internet all'indirizzo <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-005-7443-4>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

⁹³³ Cfr. S. Waddock, *Leading Corporate Citizens. Vision, Values, Value Added*, McGraw-Hill, Boston, 2002, nonché T. Jones, "Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics", in *Academy of Management Review*, 1995, volume 20 pp. 404–437, in Internet all'indirizzo <http://www.jstor.org/stable/258852?origin=crossref>, sito Web consultato in data 29 marzo 2016.

⁹³⁴ Cfr. C. Van Riel, J. M. T. Balmer, "Corporate identity: the concept, its measurement and management", in *European journal of marketing*, 1997, volume 31.5, pp. 340-355. Cfr. altresì R. Van Dick, "Identification in organizational contexts: Linking theory and research from social and organizational psychology", in *International Journal of Management Reviews*, 2001, volume 3.4 pp. 265-283.

⁹³⁵ Cfr. P. Corti, *Identità ed immagine dell'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2005, il quale, a p. 166 sostiene "che il metodo si sofferma sul potenziale che l'identificazione dei collaboratori con l'organizzazione può generare".

Questo non è tuttavia, l'unico modello di calcolo validamente riconosciuto.

Il sistema denominato Corporate Personality Scale⁽⁹³⁶⁾ è un altro metodo di misurazione della reputazione, che valuta una società, attribuendole pregi e difetti propri degli esseri umani. Il modello di analisi prende in considerazione due sole categorie di soggetti che possono generare dalla base di dati dai quali partire quella dei clienti e quella dei collaboratori, perché, secondo gli ideatori del sistema⁽⁹³⁷⁾, esse corrispondono generalmente ai gruppi più numerosi e a quelli che maggiormente influiscono sul business societario. La società è così valutata secondo caratteristiche proprie delle persone fisiche, in termini di:

- i) amabilità
- ii) innovatività,
- iii) competenza,
- iv) crudeltà
- v) prestigio
- vi) informalità
- vii) [non] machismo⁽⁹³⁸⁾

Certamente interessante è la metrica denominata Reputation Index⁽⁹³⁹⁾, in quale prende in considerazione un insieme piuttosto ampio di indicatori di prestazioni, per la maggior parte qualitativi, con lo scopo di arrivare a una valutazione quantitativa della reputazione dell'impresa. Tali

⁹³⁶ Cfr. G. Davies, "The personification metaphor as a measurement approach for corporate reputation", in *Corporate Reputation Review*, 2001, volume 4.2 pp. 113-127.

⁹³⁷ Cfr. G. Davies, R. Chun, R. Vinhas da Silva, S. Roper. *A Corporate Personality Scale to assess internal and external views of corporate reputation*, Manchester Business School, Manchester, 2001.

⁹³⁸ Da intendersi come "non essere particolarmente virili".

⁹³⁹ Cfr. K. Cravens, E. Goad Oliver, S. Ramamoorti. "The Reputation Index: Measuring and Managing Corporate Reputation", in *European Management Journal*, 2003, volume 21.2, pp. 201-212.

indicatori sono raggruppati in classi omogenee, quali la qualità finanziaria, la cultura organizzativa, l'etica e l'integrità, i processi di governo e la leadership, i prodotti e servizi, le alleanze e le partnership, l'innovatività; a questi vengono associati alcuni dati afferenti al bilancio ed al conto economico⁹⁴⁰).

I giudizi vengono espressi da tutti i portatori di interesse, sulla base delle proprie competenze e del relativo ruolo.

Il Reputation Institute ha sviluppato uno strumento di misurazione della corporate reputation, il *Reputation Quotient* (RQ), un indice sintetico costruito a partire da una combinazione di venti fattori, aggregati in sei dimensioni⁹⁴¹):

- i) *emotional appeal*, ossia quanto l'impresa suscita ammirazione, rispetto e fiducia;
- ii) *vision e leadership*, ossia l'efficacia delle strategie in termini di visione chiara e lungimirante e qualità della leadership;
- iii) *financial performance*, ossia le percezioni relative alle performance reddituali e finanziarie, alle prospettive di crescita e al rischio d'impresa;
- iv) *products e services*, ossia la percezione diffusa in merito alla qualità, convenienza, innovazione, affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti;
- v) *workplace environment*, ossia la qualità e la professionalità dei dipendenti e la qualità dell'ambiente di lavoro;
- vi) *social responsibility*, intesa come attenzione dimostrata nei

⁹⁴⁰ Cfr. K. Cravens, E. Goad Oliver, S. Ramamoorti. "The Reputation Index: Measuring and Managing Corporate Reputation", in *European Management Journal*, 2003, volume 21.2, pp. 201-212.

⁹⁴¹ Cfr. C. Fombrun, N. Gardberg, J. Sever, "The Reputation Quotient: A Multistakeholder Measure of Corporate Reputation", in *Journal of Brand Management*, 2000, volume 7, pp. 241 e ss..

confronti dell'ambiente e delle comunità di riferimento.

Altro modello interessante è lo SPIRIT (Stakeholder Performance Indicator, Relationship Improvement Tool) realizzato⁽⁹⁴²⁾ al fine di consentire alle imprese di migliorare la propria reputazione⁽⁹⁴³⁾.

Il modello di analisi si compone di due parti:

- i) Stakeholder Performance Indicator, che rileva il rapporto dei portatori di interesse con la società secondo quattro aspetti chiave:
 - a) esperienza circa l'agire dell'impresa;
 - b) esperienza in relazione alle pressioni esterne,
 - c) intenzioni di comportamento nei confronti,
 - d) intenzioni a livello emozionale nei confronti dell'impresa;
- ii) Relationship Improvement Tool, che elabora i risultati della prima fase mediante strumenti atti a comprendere quali aspetti del rapporto siano maggiormente critici, così da effettuare ogni opportuna azione.

Altri autori⁽⁹⁴⁴⁾ hanno invece più semplicemente osservato come molti degli indici comunemente utilizzati per determinare il successo o l'insuccesso di un prodotto o di un servizio, ovvero per prevedere l'esito di un affare, sono effettivamente metodi di misurazione della reputazione. Tra questi si segnalano i seguenti:

⁹⁴² Cfr. K. P. McMillan, "Trust and the virtues: a solution to the accounting scandals?", in *Critical Perspectives on Accounting*, 2004, volume 15.6, pp. 943-953.

⁹⁴³ Cfr. K. P. MacMillan ed AA. VV., "Giving your organisation SPIRIT: An overview and call to action for directors on issues of corporate governance, corporate reputation and corporate responsibility", in *Journal of General Management*, 2004, volume 30.2, pp. 15-42.

⁹⁴⁴ Cfr. G. Farmer, F. Randall, B. Glass, *Costruire sistemi per la reputazione Web*, Tecniche Nuove, Milano, 2011.

- i)* Il FICO credit Score, uno strumento volto a rilevare l'affidabilità finanziaria di un determinato soggetto;
- ii)* l'Auditel, il quale offre informazioni statistiche relative alla visualizzazioni di una determinata trasmissione;
- iii)* Il Down Jones industrial leverage, che indica lo stato di salute della borsa nord americana;
- iv)* La Food Reputation Map, lo strumento che consente di misurare la reputazione di un qualsiasi alimento e/o produzione agricola, sia nella sua forma originaria sia elaborata attraverso processi successivi⁽⁹⁴⁵⁾;
- v)* La classica Fortune 500⁽⁹⁴⁶⁾;
- vi)* I sistemi di misurazione della reputazione di prodotti e servizi, propri di siti Web quali eBay, Amazon o Tripadvisor.

6.4. Costruire una reputazione

Da quanto emerso nel paragrafo precedente appare lecito affermare come la reputazione in Rete, seppur con relativa difficoltà, possa essere misurata e l'identità digitale possa essere colta.

La creazione della reputazione, così come quella della identità digitale, è un processo particolarmente complesso, che vede operare mediante la continua immissione in rete da parte del soggetto o di terzi che nutrono interesse in relazione a tale soggetto.

Deve essere chiarito, tuttavia, come creare una reputazione sia un processo diverso dalla creazione dell'immagine⁽⁹⁴⁷⁾; questa, infatti,

⁹⁴⁵ Sul punto si rinvia alle informazioni rese pubbliche dall'Università La Sapienza di Roma, in interne all'indirizzo, <http://www.uniroma1.it/archivionotizie/food-reputation-map>, sito Web visitato in data 3 aprile 2016.

⁹⁴⁶ Si tratta dell'elenco delle prime 1000 imprese statunitensi per ricavi, di cui "Fortune 500" costituisce la prima metà. Cfr. il documento disponibile all'indirizzo http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/full_list/, sito Web consultato in data 29 marzo 2016.

può essere costruita mediante operazioni di facciata⁽⁹⁴⁸⁾, che sono tuttavia destinate a dispiegare effetti negativi nel medio e lungo periodo⁽⁹⁴⁹⁾. Il valore economico persistente nel tempo, dunque, è rinvenibile nella definizione di reputazione e di identità, piuttosto che nel concetto di immagine.

Identità digitale e reputazione possono essere in un qualche modo governate, ma solo mediante processi particolarmente complessi, che prevedono il compimento di atti di comunicazione intenzionale e di comportamenti coerenti, operando secondo una logica di governo dei dati nel lungo periodo⁽⁹⁵⁰⁾, fortemente influenzata dai risconti ottenuti da terzi⁽⁹⁵¹⁾.

Come è stato osservato, con riferimento a determinate marche, il crescente aumento della partecipazione online degli utenti alla creazione di contenuti ha determinato un aumento dell'influenza degli utenti stessi in scelte strategiche⁽⁹⁵²⁾, influenza che è andata ad aumentare agli albori del Web 2.0⁽⁹⁵³⁾.

⁹⁴⁷ Cfr. A. Siano, M. Siglioccolo, A. Vollero, *Corporate communication management: Accrescere la reputazione per attrarre risorse*, Giappichelli, Torino, 2015.

⁹⁴⁸ Cfr. in tal senso, N. Markwick, C. Fill "Towards a framework for managing corporate identity", in *European Journal of marketing*, 1997, volume 31.5, pp. 396-409.

⁹⁴⁹ Cfr. S. Preece, F. Craig, J. Toccacelli, "Building a reputation along the value chain at Levi Strauss", in *Long Range Planning*, 1995, volume 28.6, pp. 88-98.

⁹⁵⁰ Cfr. E. Invernizzi, *La comunicazione organizzativa. Teorie, modelli e metodi*, Giuffrè, Milano, 2000.

⁹⁵¹ Cfr. S. H. Ang, A. M. Wight, "Building Intangible Resources: The Stickiness of Reputation", in *Corporate Reputation Review*, 2009, volume 12, pp. 21-32.

⁹⁵² Cfr. C. Jevons, M. Gabbott. "Trust, brand equity and brand reality in Internet business relationships: an interdisciplinary approach", in *Journal of Marketing Management*, 2000, volume 16.6, pp. 619-634.

⁹⁵³ Cfr. C. Riegner, "Word of mouth on the Web: The impact of Web 2.0 on consumer purchase decision", in *Journal of Advertising Research*, 2007, volume 47, pp. 436 e ss..

Tali processi di creazione di contenuti possono essere certamente effettuati direttamente dal soggetto interessato, ma possono essere anche solamente *orientati* da questi, mediante quelli che sono stati definiti processi di co-creazione⁽⁹⁵⁴⁾.

I vantaggi legati processi di comunicazione basati su contenuti creati dagli utenti sono stati più volte evidenziati da alcuni studi, i quali hanno suggerito come questi possano generare in capo agli utenti stessi la positiva convinzione di poter definire scelte strategiche di una determinata marca⁽⁹⁵⁵⁾.

Il rischio, in questi casi, è costituito dalla possibilità di perdere il controllo di una attività originariamente orientata verso un fine prestabilito. In ragione di ciò alcuni autori hanno valutato positivamente la messa a disposizione a terzi di specifici strumenti volti da una parte a spingere la generazione di contenuti da parte di terzi e dall'altra ad orientare il fenomeno comunicazionale⁽⁹⁵⁶⁾.

Ogni intervento finalizzato ad alterare la reputazione di un soggetto in Internet, inoltre, deve essere attentamente valutato, oltre che dal punto di

⁹⁵⁴ Cfr. S. Vargo, L. Lusch, F. Robert, "Evolving to a new dominant logic for marketing", in *Journal of Marketing*, 2004, volume 68, pp. 2-17.

⁹⁵⁵ Cfr. G. Christodoulides, "Branding in the Post-Internet Era", in *Marketing Theory*, 2009, volume 9, pp. 141-144. In Internet all'indirizzo, https://www.academia.edu/4953248/Marketing_Theory_Branding_in_the_post-Internet_era, sito Web visitato in data 10 aprile 2016. A p. 142 l'autore sostiene che "il branding del dopo Internet riguarda la facilitazione delle conversazioni sul brand. I consumatori adesso sono cablati e capitalizzano sui social network per prendere potere dagli altri. Loro sviluppano la loro prospettiva sulle aziende e sui marchi, una vista che è spesso in conflitto con l'immagine che un brand desidera trasmettere". La versione in lingua inglese è la seguente: "post-Internet branding is about facilitating conversations around the brand. Consumers are now wired and capitalize on social networks to derive power from one another. They develop their own perspective on companies and brands, a view that is often in conflict with the image a brand wishes to convey".

⁹⁵⁶ Cfr. A. M. Muniz, M. Schau, J. Hope, "Vigilante marketing and consumer-created communications", in *Journal of Advertising Research*, 2007, volume 36, pp. 35-50 .

vista metodologico, anche da quello qualitativo e quantitativo, anche in relazione al livello complessivo di reputazione di cui questo gode.

Come è stato osservato, infatti, ⁽⁹⁵⁷⁾ non è sufficiente la mera immissione di contenuti in Internet per creare una reputazione positiva in relazione ad un determinato soggetto; ciò è ancora più evidente nei casi di sovraesposizione comunicazionale dovuta ad un intervento particolarmente incisivo da parte di chi gestisce i processi di gestione della reputazione. Immissioni significative di contenuti possono produrre effetti positivi in relazione a soggetti che vantano già una reputazione particolarmente strutturata, qualora la campagna comunicazionale sia funzionale ad una conferma della relativa credibilità già riconosciuta. Nel caso di soggetti in debito reputazionale, può capitare che tale attività possa avere effetti totalmente negativi⁽⁹⁵⁸⁾. In questi casi, il rischio maggiore appare legato ad un possibile effetto boomerang, generato ed a sua volta alimentato proprio da commenti negativi derivanti dalla sovraesposizione⁽⁹⁵⁹⁾ e non facilmente gestibili.

⁹⁵⁷ Cfr. A. Mazzei, R. Gambetti, “*La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni*”, Atti del Convegno “Le tendenze del Marketing, Università Ca’ Foscari Venezia, 20-21 gennaio 2006”, reperibili in Internet all’indirizzo https://www.academia.edu/9030298/CONVEGNO_LE_TENDENZE_DEL_MARKETING_, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

⁹⁵⁸ Cfr. A. Mazzei, R. Gambetti, “*La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni*”, Atti del Convegno “*Le tendenze del Marketing, Università Ca’ Foscari Venezia, 20-21 gennaio 2006*”, reperibili in Internet all’indirizzo https://www.academia.edu/9030298/CONVEGNO_LE_TENDENZE_DEL_MARKETING_, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

⁹⁵⁹ Cfr. M. T. Cuomo, D. Tortora, G. Metallo, “Misurare il contributo della comunicazione alla corporate reputation per la creazione di valore”, in *Sinergie Italian Journal of Management*, 2013, volume unico, pp. 167-189.

6.4.1. Spettro informativo, spettro valoriale ed identità digitale nulla.


In questo contesto è bene evidenziare come l'identità digitale non sia costituita unicamente da singole informazioni presenti in Internet, ma dal risultato che deriva dall'analisi della somma di tutte queste. Ciò consente, a detta di alcuni autori(⁹⁶⁰), di determinare un sistema di valori, denominato "spettro valoriale", che può essere calcolato e analizzato. Possiamo così distinguere in:

- i)* Spettro informativo: l'insieme di tutte le informazioni presenti in rete che caratterizzano il soggetto.
- ii)* Spettro valoriale: i valori che le suddette informazioni riflettono.

Quando si effettua una ricerca mediante un determinato motore di ricerca, i risultati restituiscono una serie di informazioni di norma connesse alla parola chiave utilizzata; nel caso di una ricerca effettuata utilizzando il nome e cognome di un determinato soggetto saranno così restituite informazioni relative al soggetto stesso.

⁹⁶⁰ Cfr. A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

Dalla ricerca allo spettro valoriale



Avremo così la possibilità di entrare immediatamente in possesso di un complesso di informazioni da cui potremo rapidamente identificare immagini, interessi, gusti, preferenze, studi, professione e qualsivoglia tipologia di dato personale afferente al soggetto ricercato⁹⁶¹. Durante la lettura della SERP queste informazioni possono consentire di definire un quadro più avanzato, da cui è possibile ricavare una percezione diversa da quella tipicamente informativa: la sfera di valori⁹⁶² che caratterizza il soggetto.

⁹⁶¹ La figura precedentemente rappresentata è tratta da A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

⁹⁶² Cfr. G. Lanzolla, J. Anderson, "Digital transformation", in *Business Strategy Review*, 2008, volume 19.2, pp. 72-76.

Esempio di Spettro Valoriale



In questo contesto, appare rilevante identificare quella che è stata definita come identità digitale nulla⁹⁶³). Questo termine indica un paradosso tale per cui, seppur in presenza di una moltitudine di contenuti, definiti in uno spettro informativo, tale spettro è privo di qualsivoglia caratterizzazione. In questi casi, l'utente che accede alle informazioni non è in grado di determinare alcuna scala valoriale.

⁹⁶³ La figura precedentemente rappresentata è tratta da A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

Spettro Valoriale di una identità digitale nulla



Appare utile osservare come nei casi d'identità digitale nulla, sia sufficiente l'immissione di poche informazioni aventi un determinato spettro per alterare in modo sensibile l'equilibrio della identità digitale del soggetto⁽⁹⁶⁴⁾.


Alla luce di ciò appare evidente come non sia rilevante unicamente la presenza delle informazioni all'interno dei risultati di ricerca di un motore di ricerca, ma sia necessario focalizzarsi sui valori dei quali queste sono portatrici.

Ciò che è definito da Internet, pur non caratterizzandosi con valori di verità, diviene infatti idoneo ad influenzare la nostra percezione della realtà e quindi una potenziale relazione.

Queste considerazioni non possono prescindere dal valutare un altro fattore; ogni identità è strettamente connessa ad altre identità estendendo così su di queste la propria influenza.

⁹⁶⁴ La figura precedentemente rappresentata è tratta da A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

Interazione Relazionale



Le identità delle parti coinvolte⁽⁹⁶⁵⁾ influiscono così in modo determinante sulle modalità con le quali un possibile scambio economico si sviluppa⁽⁹⁶⁶⁾; in ragione di ciò si è soliti parlare dell'esistenza di uno di spettro relazionale⁽⁹⁶⁷⁾ tra le informazioni veicolate in rete.

6.4.2. L'oblio nel contesto della reputazione digitale

Come analizzato nei paragrafi precedenti, la costruzione dell'identità e della reputazione è un procedimento che richiede un processo attivo di immissione di contenuti in rete. In questo contesto è bene sottolineare come l'eliminazione di contenuti sia piuttosto caratterizzata da un processo passivo. Quando si esercita il diritto all'oblio, dunque, non si

⁹⁶⁵ La figura precedentemente rappresentata è tratta da A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

⁹⁶⁶ Cfr. S. Castaldo, *Fiducia e relazioni di mercato*, Il Mulino, Bologna, 2002.

⁹⁶⁷ Cfr. R. C. Gambetti, *Le relazioni Internet-based nei mercati industriali. Premesse strategiche e modalità di governo*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.

costruisce una identità digitale o una reputazione online, ma si toglie una parte di essa. Il diritto all'oblio o comunque la pretesa di dominare i dati nella SERP ha creato un fenomeno tale per cui è possibile affermare come sulla indennità digitale agiscano non più solamente delle forze additive, ma anche delle forze sottrattive, scientemente originate dall'azione di un soggetto. Queste forze sono per loro natura differenti rispetto alle forze che condizionano il naturale deterioramento delle informazioni in Internet⁽⁹⁶⁸⁾, come già visto nell'introduzione del presente lavoro⁽⁹⁶⁹⁾.

Possiamo così considerare due tipologie di forze che agiscono in antitesi: le forze additive e le forze sottrattive⁽⁹⁷⁰⁾.


Le forze additive sono generate da tutti i contenuti immessi in rete ed afferenti ad un soggetto. In funzione dell'origine possono essere classificate come interne, qualora il contenuto è inserito dal soggetto, ovvero esterne quando sono inserite da soggetti terzi.

⁹⁶⁸ Cfr. S. Nunes, C. Ribeiro, G. David, "Using neighbors to date Web documents", Proceedings atti della nona edizione del convegno *ACM international workshop on Web information and data management*, 2007, in Internet all'indirizzo <https://web.fe.up.pt/~ssn/pubs/nunes07-widm.pdf>, sito Web visitato in data 10 aprile 2016.

⁹⁶⁹ Il riferimento è a D. Gomes, M. J. Silva, "Modelling Information Persistence on the Web", atti della sesta edizione del convegno *International conference on Web engineering*, 2016, volume unico, pp. 193-200.


⁹⁷⁰ Le figure prappresentate nel presente paragrafo sono tratte da A. Barchiesi, *La tentazione dell'oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

Forze additive: effetto sull'identità digitale




Le forze sottrattive, invece, sono volte ad eliminare dalla rete, in tutto o in parte, contenuti relativi al soggetto.

Forze sottrattive: effetto sull'identità digitale



Possiamo altresì identificare come forze distorsive quei contenuti che tendono a distorcere l'identità digitale di un soggetto. Esse hanno la peculiarità di modificare la percezione dell'identità e della reputazione del soggetto, sia in termini positivi che negativi. Esse possono dipendere da casi di omonimia digitale, da situazioni quali il furto di identità, o da campagne comunicazionali promosse da soggetti terzi e volte a distorcere l'immagine del soggetto.



Assumendo come valida questa impostazione, l'esercizio del diritto all'oblio si concreta quale forza sottrattiva, in quanto si limita sottrarre contenuti e non ad aggiungerne elementi informativi.

Appare utile rilevare come nei casi di identità digitale nulla l'oblio possa essere utilizzato per rimuovere informazioni al fine di ripristinare la nullità dell'identità stessa. Tale meccanismo è destinato, nel lungo periodo, a generare un continuo circolo vizioso. Nei casi di soggetti dotati di una identità digitale pressoché nulla, infatti, una informazione, seppur di poca rilevanza, è destinata ad alterare significativamente lo spettro valoriale dell'identità digitale. La tentazione di soggetti non pratici della materia potrebbe essere quella di agire, esercitando il diritto all'oblio, al fine della rimozione del contenuto stesso. La continua rimozione produrrà, in questi casi, un progressivo appiattimento dei valori propri dell'identità digitale, esponendo sempre di più questa al rischio di forze distorsive. In ragione di quanto sopra esposto, il diritto all'oblio è potenzialmente idoneo ad alimentare un circolo continuo e vizioso che genera ulteriore richiesta di oblio.

6.4.3. Soluzioni per il controllo della identità e della reputazione


Sul mercato è possibile rinvenire numerosi software e servizi, offerti da varie società, che si occupano di definire identità e la reputazione di un soggetto.

Reputation Institute (⁹⁷¹) è una società di consulenza e ricerca aziendale nel campo della reputazione, che offre servizi personalizzati per misurare, comunicare e gestire la reputazione. Oltre al *Reputation Quotient* (RQ), di cui si è parlato diffusamente nei precedenti paragrafi, questa ha ideato il *RepTrak model*, riconosciuto tra i più diffusi standard per la misurazione della reputazione(⁹⁷²), valido non solo a livello corporate(⁹⁷³).

⁹⁷¹ Il sito Internet della società è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.reputationinstitute.com/Home>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁹⁷² Cfr. D. Vidaver-Cohen, “Reputation beyond the rankings: A conceptual framework for business school research”, in *Corporate Reputation Review*, 2007, volume 10.4 pp. 278-304, altresì disponibile in Internet all’indirizzo <https://datapro.fiu.edu/campusedge/files/articles/vidavercohd2502.pdf>, sito Web visitato in data 10 aprile 2016, L’autore, a p. 4 dello scritto, evidenzia come “*il quadro RepTrack risultante da questa ricerca è stato utilizzato con successo per lo studio della reputazione in centinaia di aziende in tutto il mondo ed è stato recentemente adottato dal Forbes Magazine nella sua report annuale delle Più rispettate aziende a livello mondiale*”. La versione in lingua inglese è la seguente: “*The RepTrak framework resulting from this research has been used successfully to study reputation in hundreds of companies worldwide and has recently been adopted by Forbes Magazine in its annual review of the World’s Most Respected Companies*”.

⁹⁷³ Cfr. S. Nur Farhana Mohd, A. Zulhamri, “The Customers’ Perception Toward Secret Recipe’s Reputation by Using the Reptrak Model”, atti del primo convegno *AAGBS International Conference on Business Management*, 2014. A p. 39 dello scritto l’autrice conclude infatti che il modello “è credibile al fine di misurare la reputazione dono solo con riferimento ai più ampi business”. La versione in lingua inglese è la seguente: “*is credible to measure reputation not only in a largest business*”.



Un approccio del tutto particolare è, invece, quello che caratterizza la società Brands Eye, che offre uno strumento di reputation management basandosi sul *crowd-sourcing approach*: un software rileva i dati sulla base di parole chiave⁽⁹⁷⁴⁾; questi dati vengono analizzati ed interpretati dall'intervento umano di soggetti terzi, sulla base del contesto e di una dose di buon senso⁽⁹⁷⁵⁾.

Altre società hanno concentrato i propri investimenti sulla creazione di software, sviluppando strumenti di monitoraggio della reputazione o dei contenuti, tra i quali TalkWalker Social Search, uno strumento che effettua la scansione di tutti i principali social network⁽⁹⁷⁶⁾ con una copertura di 180 nazioni, aggregando tutte le conversazioni disponibili

⁹⁷⁴ Cfr. P. Cadel, "Le marché de l'e-réputation", in *Les Cahiers du numérique*, 2011, volume 6, pp. 111-121, la quale, a p. 122, considera tale società utile "la lutte contre le dénigrement".

⁹⁷⁵ Il sito Internet della società è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.brandseye.com>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁹⁷⁶ Cfr. F. Guerrini, *Content Curation: Come selezionare, gestire e condividere i contenuti della rete*, Hoepli, Milano, 2015. L'autore, a p. 9 dello scritto evidenzia alcune similitudini tra il software ed il sistema di Yahoo Alert.

online in relazione ad un determinato soggetto in tempo reale⁽⁹⁷⁷⁾ o Tracx, una piattaforma in cloud che supporta sia imprese che persone fisiche a costruire la propria identità, anche mediante analisi profilate⁽⁹⁷⁸⁾, attrarre nuovi clienti, potenziare i servizi esistenti e connettersi con i soggetti coinvolti nel mondo dei social network⁽⁹⁷⁹⁾.

La società Cision, a sua volta, ha sviluppato il software denominato “Cision Social Media”⁽⁹⁸⁰⁾, che monitora 100 milioni di blog e migliaia di forum online, offrendo anche la reportistica relativa ai *buzz* 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che si caratterizza per un approccio “in tempo reale”⁽⁹⁸¹⁾; tale approccio è lo stesso adottato da Trackur, società attiva dal 2007 nel settore del monitoraggio dei social networks, che ha recentemente sviluppato software per il monitoraggio dei dati⁽⁹⁸²⁾ che fornisce

⁹⁷⁷ Il sito Internet della società è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.talkwalker.com/en/social-media-analytics-search/>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁹⁷⁸ Cfr. V. Morabito, *Big Data and Analytics: Strategic and Organizational Impacts*, Springer, Berlino, 2015, il quale, a p. 168 evidenzia la capacità del software di fornire dati geografici, demografici e psicografici. La versione in lingua originale è la seguente: “*provide geographic, demographic and psychographic insight*”.

⁹⁷⁹ Il sito Internet della piattaforma è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.tracx.com>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁹⁸⁰ Cfr. M. O. J. Laine, C. Frühwirth, “Monitoring social media: tools, characteristics and implications”, in *Social Business*, a cura di P. Tyrvaenen, S. Jansen, M. A. Cusumano, Springer, Berlino Heidelberg, 2010, pp. 193-198. Gli autori, a p. 197 del loro scritto, effettuano un confronto tra tale software ed altri presenti in commercio, evidenziandone pregi e difetti. Il volume è altresì disponibile in Internet, all’indirizzo https://www.researchgate.net/profile/Mikko_Roennkoe/publication/221159361_Internationalization_of_Software_Firms/links/0f3175301f9fd41ecc000000.pdf#page=204, sito Web consultato in data 10 aprile 2015.

⁹⁸¹ Il sito Internet della società è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.cision.com/us/>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁹⁸² Cfr. M. M. Cruz-Cunha, F. Moreira, J. Varajao, *Handbook of Research on Enterprise 2.0: Technological, Social, and Organizational Dimensions: Technological, Social, and Organizational*

all'utente in tempo reale, consentendo quindi a quest'ultimo un celere intervento⁽⁹⁸³⁾.

In Italia si segnala The Fool s.r.l. ⁽⁹⁸⁴⁾, società che offre un approccio consulenziale alla materia della reputazione, mediante una propria suite⁽⁹⁸⁵⁾ e Reputation manager s.r.l.. Quest'ultima è dotata di un reparto di ricerca e sviluppo che crea strumenti proprietari per l'analisi della reputazione mediante un approccio semantico⁽⁹⁸⁶⁾.

Reputation Manager S.r.l. mette a disposizione uno strumento, denominato MyReputation⁽⁹⁸⁷⁾, il quale consente di analizzare la SERP di Google.it al fine di misurare la propria reputazione, sulla base di un algoritmi che, tuttavia, non sono stati resi pubblici.

Dimension, IGI Global, Hershey, 2013. A p. 59 gli autori evidenziano l'assenza di strumenti di analisi all'interno del software.


⁹⁸³ Il sito Internet della società è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.trackur.com>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁹⁸⁴ Il sito Internet della società è reperibile al seguente indirizzo: <http://thefool.it>, sito Web consultato in data 10 aprile 2016.

⁹⁸⁵ Come riportato da A. Agostini, A. De Nardis, *La tua reputazione su Google e social media: prevenire, monitorare, curare*, Hoepli, Milano, 2013.

⁹⁸⁶ Come riportato da A. Barchiesi, F. Sangrillo, *Web intelligence e psicolinguistica: la dimensione emotiva nascosta del linguaggio online applicata al marketing e alla comunicazione*, Franco Angeli, Milano 2012.

⁹⁸⁷ Reperibile in Internet all'indirizzo <https://www.my-reputation.it/>, sito Web visitato in data 29 aprile 2016.



Il sistema si basa su una valutazione in termini assoluti di positività e di negatività di un contenuto presente in SERP, determinato manualmente dal stesso utente.

CAPITOLO 7

CONCLUSIONI

Sommario: 7.1. Il quadro del diritto all'oblio e le problematiche connesse – 7.2. Il diritto all'oblio ed il bilanciamento con il diritto alla memoria storica – 7.3. Ma è possibile un diritto all'oblio in ambito digitale?

7.1 Il quadro del diritto all'oblio e le problematiche connesse

Le ricerche qui condotte hanno evidenziato **l'estrema complessità del fenomeno del diritto all'oblio**, che sembra destinato a mettere ulteriormente a dura prova il già difficile rapporto tra diritto e tecnologia⁽⁹⁸⁸⁾.

Il **nuovo regolamento europeo** sulla protezione dei dati non **appare certamente risolutore dell'attuale situazione**. Ciò è dovuto non tanto ad una formulazione del testo non sempre del tutto chiara⁽⁹⁸⁹⁾, ma piuttosto al tema, che non pare poter essere compiutamente risolto ricorrendo ad un singolo articolo di una disposizione di legge. Il regolamento, infatti, resta comunque ancorato ad un quadro normativo europeo, relativo ad Internet, alla comunicazione digitale, ai diritti della persona, al trattamento dei dati personali, ancora incerto, non del tutto omogeneo ed ontologicamente caratterizzato da una portata territoriale limitata a quello delle Comunità Europee.

⁹⁸⁸ Cfr. G. Spedicato, "Law as Code? Divertissement sulla lex informatica", in *Cyberspazio e Diritto*, 2009, volume 2, pp. 233-259, il quale, a p. 235 dello scritto ritiene che esso sia "estremamente complesso, che non cessa di proporre sfide tanto alla riflessione teorica quanto all'applicazione pratica dei risultati cui questa pervenga". Cfr. altresì G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Il Mulino, Bologna, 2006, il quale, a p. 9 dello scritto, ritiene che esista "un rapporto molto stretto tra diritto e tecnologia. Più in particolare esiste una relazione simbiotica tra il diritto e le attività umane che, sfruttando le acquisizioni della scienza, creano nuovi mezzi, strumenti, congegni, apparati atti a migliorare le condizioni di vita dell'uomo stesso".

⁹⁸⁹ Come approfondito nel capitolo 4.

Appare necessario chiarire, sin da subito, da cosa nasce il crescente interesse ad invocare un diritto all'oblio in contesti digitali. Tale esigenza, alla luce della disamina della giurisprudenza più recente, è generata dalla pretesa di potere, in un qualche modo, **influenzare la SERP** dei motori di ricerca, al fine di far emergere i risultati che risultano per sé più vantaggiosi.

Tale pretesa, a ben vedere, potrebbe avere poco a che spartire con la tutela dei dati personali, ma potrebbe essere connessa al desiderio di decidere quali informazioni veicolare verso sé stessi o verso terzi, al fine di acquisire il possesso della propria identità digitale.

Nella lunga introduzione si sono analizzati, seppure sommariamente rispetto all'ampiezza dell'argomento, i fenomeni di mutamento della **percezione**, della **persistenza** e dell'**amplificazione** della diffusione delle informazioni da parte dei mezzi di comunicazione ed il cambiamento apportato ai **processi di memorizzazione** da parte delle nuove tecnologie come ragioni fondanti del recente interesse sul diritto all'oblio.

Successive ricerche condotte hanno evidenziato un ulteriore fattore: il **valore economico della reputazione**, così come rappresentata nella SERP.

In una società digitale, nella quale le informazioni permangono più facilmente nel tempo, vengono amplificate e sono percepite mediante processi sommari, dunque, c'è un interesse del singolo al relativo controllo, interesse che deve essere molto spesso difficilmente bilanciato con differenti interessi collettivi.

Sussiste, tuttavia, un evidente problema definitorio; il termine "diritto all'oblio" ha differenti accezioni a seconda del contesto nel quale questo è utilizzato.

Apparirebbe necessario, in primo luogo, chiarire se il diritto all'oblio abbia una estensione ed un ambito differente dal diritto alla

autodeterminazione informativa, analizzando quello che è stato definito il nodo problematico del fondamento normativo di questo diritto⁽⁹⁹⁰⁾.

Le ricerche condotte hanno rilevato come, in passato, il diritto all'oblio abbia avuto ad oggetto fatti⁽⁹⁹¹⁾ e sia stato sempre connesso al diritto all'identità personale o al diritto all'onore.

Solo recentemente il diritto all'oblio è stato ancorato al diritto alla privacy; ciò è potuto avvenire in ragione del fatto che il racconto di un accadimento relativo ad una persona di norma contiene dati personali relativa a quest'ultima.

La Corte di Giustizia, con la **sentenza c-131 del 13 maggio 2014**, in assenza di ogni appiglio, ha infatti legato il diritto all'oblio al diritto alla riservatezza, posto che non esisteva nell'ordinamento alcun diritto a quello che si potrebbe definire come *l'habeas SERP*, ovvero il diritto a disporre pienamente dei risultati di una ricerca condotta utilizzando quale parola chiave il proprio nome e cognome. Ciò ha generato, tuttavia, la presentazione alle autorità Garanti nazionali delle questioni più disparate, generando una giurisprudenza non sempre coerente⁽⁹⁹²⁾.

Appare difficile prevedere il futuro sviluppo del diritto all'oblio. Gli studi effettuati, tuttavia, hanno rivelato come la tendenza sia quella di riconoscere una importanza sempre maggiore all'identità – specie quella digitale – della persona.

Non è così possibile escludere che, in futuro, si inizi a discutere del diritto del singolo a poter decidere quali risultati fare emergere dalle

⁹⁹⁰ Cfr. L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.

⁹⁹¹ Cfr. V. Zeno-Zencovich, "Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza", in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, volume 1, pp. 934 e ss., il quale ritiene che il diritto all'oblio sia "il diritto a che i fatti, pure pubblici, attinenti ad un soggetto, con il decorso del tempo cessino di avere tale qualità".

⁹⁹² Sul punto si rinvia al capitolo 4.

ricerche in relazione al proprio nominativo, indipendentemente dal fatto che queste contengano o meno propri dati personali.

Parte della dottrina, considerando il contesto in cui si realizza la persona, ha ricondotto l'oblio al contesto dei diritti inviolabili dell'uomo, come una delle condizioni grazie alle quali la personalità umana può liberamente esplicitarsi e rispetto alle quali gli altri soggetti sono tenuti al dovere di solidarietà sociale⁽⁹⁹³⁾.

Altri autori, alla luce dell'attuale nozione d'identità personale, affermano la possibilità di considerare il diritto all'oblio come coordinato al diritto all'identità personale, funzionale a definire un argine temporale invalicabile alla riproposizione deformante di atti o fatti appartenenti al soggetto ma ormai del tutto scollegati dalla sua realtà attuale⁽⁹⁹⁴⁾.

Pur percorrendo questa strada, altra dottrina ancora si è domandata se il diritto all'oblio possa trovare spazio nella dimensione dell'identità personale⁽⁹⁹⁵⁾, giungendo a dare una risposta negativa⁽⁹⁹⁶⁾.

⁹⁹³ Cfr. S. Morelli, "Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. "diritto all'oblio")", in *Giustizia civile*, 1997, volume 2, pp. 515-524.

⁹⁹⁴ Cfr. L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004. Il volume è altresì disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/Pubblicazioni/LaraTrucco-Identita2004.pdf>, sito Web consultato in data 19 aprile 2016. A p. 266 l'autrice ritiene che *"se però si ha riguardo alla nozione d'identità personale come venuta enucleandosi in queste pagine, non appare implausibile considerare il diritto all'oblio come coordinato al diritto all'identità personale, nel senso di porre un argine temporale invalicabile alla riproposizione deformante di atti o fatti appartenenti al soggetto ma ormai del tutto scollegati dalla sua realtà attuale"*

⁹⁹⁵ Cfr. A. Pace, *Il diritto sulla propria immagine nella società dei mass media*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, volume 2, pp. 459 e ss.

⁹⁹⁶ Cfr. A. Masaracchia, *"Sul c.d. «diritto all'oblio»"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, volume 5, pp. 3025 e ss., il quale considera il diritto all'oblio come una estensione del diritto all'onore.

In senso più esplicito parte della dottrina ha invece chiaramente affermato come il diritto all'oblio non costituisca un diritto a sé⁽⁹⁹⁷⁾ e che non sia necessario ampliare il catalogo dei diritti della personalità, dal momento che esso appare comunque strumentale, o al diritto all'identità personale o al diritto alla protezione dei dati personali, così ravvisandone un duplice fondamento⁽⁹⁹⁸⁾.

Altra dottrina ha riconosciuto un carattere autonomo al diritto all'oblio⁽⁹⁹⁹⁾, seppure con differenti argomentazioni⁽¹⁰⁰⁰⁾, giungendo in alcuni casi ad affermare il diritto all'oblio come un nuovo diritto della

⁹⁹⁷ Cfr. G. Finocchiaro, "Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità, Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain", in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2014, fascicolo 4-5, pp. 593-603, in Internet all'indirizzo <http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2014/11/Giusella-Finocchiaro.pdf>, sito Web consultato in data 17 maggio 2015.

Cfr. D. Messinetti, "Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni", in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, volume 2, pp. 173-202.

⁹⁹⁸ Cfr. V. Poturti, "Internet diritto all'oblio e tutela dell'identità", in *Libertà di informazione, nuovi mezzi di comunicazione e tutela dei diritti*, a cura di V. Biasotti, Maggioli Editore, Rimini, 2015, pp. 157 e ss., il quale, a p. 170 ritiene che "il termine diritto all'oblio rappresenti "un nome iuris attraverso cui si specifica la tutela dell'identità".

⁹⁹⁹ Cfr. G. Cassano, "il diritto alla riservatezza", in *I nuovi diritti della persona e risarcimento del danno*, a cura di G. Cassano, UTET, Torino, 2003 pp. 304 e ss., il quale non ritiene il diritto all'oblio un diritto autonomo, ma ne individua un duplice fondamento, sia nel diritto alla riservatezza, che in quello all'identità personale.

¹⁰⁰⁰ Cfr. L. Rattin, "Il diritto all'oblio", in *Archivio. civile*, 2000, volume 11, pp. 1069-1074. L'autore, a p. 1071, ritiene che "il diritto all'oblio affonda le proprie radici dal lato nel diritto all'identità personale e quindi nel diritto ad essere conosciuto seconda immagine attuale contingente, che ciascuno si è creato; dall'altro lato, nel diritto alla riservatezza, tutela dell'onore della reputazione, con la peculiarità, che giustifica l'autonomia di tale diritto, che senza giusta causa il soggetto può impedire che fatti già oggetto di pubblicizzazione vengono portati nuovamente alla conoscenza del pubblico".

personalità, dotato di una autonoma definizione⁽¹⁰⁰¹⁾, reclamandone l'indipendenza rispetto alla riservatezza⁽¹⁰⁰²⁾ ed afferenza ai diritti della personalità⁽¹⁰⁰³⁾, carattere di diritto soggettivo inviolabile⁽¹⁰⁰⁴⁾, anche alla luce della più recente giurisprudenza⁽¹⁰⁰⁵⁾.

¹⁰⁰¹ Cfr. L. Crippa, "Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione", in *Giustizia civile*, 1997, volume 7, pp. 1979 e ss., il quale sostiene che il diritto all'oblio, pur essendo una specificazione del diritto alla riservatezza, presenta aspetti del tutto singolari e peculiari che ne impongono una autonoma definizione.

¹⁰⁰² Cfr. S. Morelli, "Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del cd. diritto all'oblio)", in *Giustizia Civile*, volume 4, 1997, pp. 5179, e ss., la quale ritiene che *"l'interesse all'oblio attiene quindi, pur esso alla sfera della riservatezza, ma dal diritto alla riservatezza (...) si distingue nettamente per il fatto che in questo caso, l'interesse che reclama tutela, ha ad oggetto notizie (attenute al vissuto della persona) già sfuggite alla riservatezza e alla sfera di pertinenza esclusiva del titolare delle quali si vuole impedire la circolazione"*.

¹⁰⁰³ Cfr. D. Messina, "Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione", in *Informatica e diritto*, 2009, volume 18.1 pp. 93-103. L'articolo è altresì presente in Internet all'indirizzo http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD_2009_01_Messina.pdf, sito Web visitato in data 25 aprile 2016. L'autrice, a p. 96 dello scritto dichiara che *"negando l'esistenza di un numerus clausus di diritti della personalità, anche il diritto all'oblio è entrato a pieno diritto nel mosaico di esigenze specifiche e differenziate che vengono a comporre quell'unica, ma variegata, situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, trovando in essa fondamento alla propria esistenza e legittimazione al proprio riconoscimento dottrinale"*.

¹⁰⁰⁴ Cfr. F. C. Salvadori, "Il diritto all'oblio tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca", in *Dialoghi*, 2013, volume 4, pp. 141-157, altresì disponibile in Internet all'indirizzo http://www.dialoghi.eu/pdf/dialoghi_2013-4.pdf, sito Web visitato in data 25 aprile 2016. A p. 151 l'autore afferma come *"il diritto all'oblio ha acquisito una valenza primaria e una fisionomia autonoma come diritto soggettivo inviolabile, derivante, al pari del diritto alla riservatezza e di quello all'identità personale, dalla diretta applicazione dell'art. 2 della Costituzione"*.

¹⁰⁰⁵ Cfr. G. Rao, "il diritto all'oblio", in *Jus et Internet* del 24 luglio 2016, <http://www.jei.it/approfondimenti/item/425-diritto-all-oblio-origine-giurisprudenziale-e-tratti-distintivi>, sito Web visitato in data 25 aprile 2016.

Le ricerche sin qui prodotte hanno dimostrato l'esistenza di un dibattito circa il diritto all'oblio in epoca addirittura precedente alla chiara affermazione del diritto alla riservatezza, ancor prima dell'esistenza dei motori di ricerca. Recentemente il termine diritto all'oblio è divenuto, tuttavia, molto spesso sinonimo di diritto alla deindicizzazione dei propri dati personali, probabilmente anche in virtù dell'importanza che gli stessi motori hanno assunto nell'accesso alle informazioni.

In questo contesto appare certamente critica la posizione di quest'ultimi; **il loro regime di responsabilità, infatti, non appare sempre certo**, così come non appaiono certi i relativi oneri, anche in relazione al trattamento dei dati personali da questi effettuato. Si pensi che allo stato attuale non **esiste una relativa definizione** normativa a livello europeo ed il connesso regime di responsabilità è variabile a seconda dello Stato membro nel quale questo è stabilito o a vario titolo collegato. Si è così creata una situazione nella quale lo stesso motore di ricerca, nelle Comunità Europee, in relazione alla medesima attività, può essere obbligato in ragione della normativa di uno Stato ad un determinato comportamento ed in ragione di una differente normativa vigente in un differente Paese ad una diversa azione. Ciò diventa ancora più complesso se si tenta di analizzare il fenomeno guardando a Paesi extraeuropei, specialmente a quelli nei quali il diritto di cronaca è sistematicamente compreso a favore di differenti esigenze.

Il diritto all'oblio, infatti, deve essere sempre oggetto **di bilanciamento con differenti diritti ed interessi**, tra i quali il diritto di cronaca, esercitabile in ragione di una notizia per la quale deve sempre esistere un interesse pubblico alla conoscenza della stessa. Gli studi condotti, tuttavia, hanno portato a domandarsi cosa accade qualora siano i mezzi di comunicazione a creare lo stesso **fenomeno mediatico**, generando un pubblico interesse alla notizia. In questi casi i soggetti che dovrebbero valutare se il pubblico nutra o meno pubblico interesse verso un fatto

sono gli stessi che decidono se ingenerare o meno tale pubblico interesse nei confronti del pubblico.

Ciò si complica ulteriormente qualora debba essere bilanciato il diritto alla privacy con **l'interesse a conoscere fatti storici**.

7.2. Il diritto all'oblio ed il bilanciamento con il diritto alla memoria storica

In questo contesto non è possibile esimersi dal rilevare come dottrina e giurisprudenza tendano sempre ad evidenziare le problematiche connesse al bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca e la libertà di stampa. Parte della dottrina, in relazione al “pubblico interesse” e “all'utilità sociale” della notizia, non ha nascosto le difficoltà di dare un contenuto preciso ad un parametro così elastico, rilevando come fatti analoghi siano stati spesso decisi in maniera difforme⁽¹⁰⁰⁶⁾.

A seguito delle ricerche condotte, tuttavia, pare sollevare maggiori preoccupazione il bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse alla memoria storica o alla memoria collettiva⁽¹⁰⁰⁷⁾.

Bisognerebbe così domandarsi se esista nell'ordinamento vigente un diritto alla storia⁽¹⁰⁰⁸⁾, o, per meglio dire, un **diritto alla memoria**

¹⁰⁰⁶ Cfr. L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004.

¹⁰⁰⁷ La memoria collettiva, secondo la definizione resa da Pierre Nora è “*il ricordo, o l'insieme dei ricordi, più o meno consci, di un'esperienza vissuta o mitizzata da una collettività vivente della cui identità fa parte integrante il sentimento del passato*”. Per approfondimenti sul tema si rinvia a P. Nora, *Les lieux de mémoire*, Gallimard, Parigi, 1984. Cfr. altresì M. Halbwachs, L. Passerini, *La memoria collettiva*, Unicopli, Milano, 2009.

¹⁰⁰⁸ Sul rapporto tra diritto all'oblio e diritto alla storia, cfr. A. Savini, “Diritto all'oblio e diritto alla storia”, in *Il Diritto d'Autore*, 1997, volume 68, pp. 381-385. Cfr., inoltre, P. Grossi, *Società, diritto, stato: un recupero per il diritto*, Giuffrè Editore, 2006.

storica⁽¹⁰⁰⁹⁾ anche alla luce dell'affermazione, a livello internazionale, di un diritto alla verità storica⁽¹⁰¹⁰⁾, analizzando anche esperienze di nazioni

¹⁰⁰⁹ L'esistenza di un diritto alla memoria storica è affermato da parte della dottrina spagnola, anche alla luce delle recente approvazione della Ley de amnistia e della Ley para la memoria historica. Sul punto sia consentito un rinvio a J. M., Saucá Cano "Derecho a la memoria", in *Diccionario de memoriahistorica, conceptos contra el olvido*, a cura di R. Escudero Alday, Catarata, Madrid, 2011, pp. 21- 27. L'autore, a p. 22 dell'opera, identifica un diritto alla memoria storica, strettamente connesso al diritto all'onore, alla propria immagine e all'identità personale. Tale diritto è altresì connesso con altri diritti, quali la libertà religiosa, la partecipazione politica, l'accesso ai mezzi di comunicazione, e all'accesso al patrimonio storico ed alla cultura, presupponendo l'esistenza di altri diritti quali la dignità persona, il libero sviluppo della personalità.

Sul medesimo tema cfr. F. Gómez Isa, "El derecho a la memoria", in *Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe-Diputación de Guipúzcoa*, a cura di F. Gómez Isa, Alberdania, Zarauz, 2006, p. 87 e ss., nonché N. Andrade, G. Nuno, "El olvido: El derecho a ser diferente... de uno mismo. Una reconsideración del derecho a ser olvidado", in *Revista de Internet, Derecho y Política*, 2012, volume 13, pp. 67-83. L'articolo è altresì disponibile Internet all'indirizzo http://journal-of-conflictology.uoc.edu/index.php/idp/article/view/n13-andrade_esp/n13-andrade_esp, sito Web consultato in data 10 aprile 2016. Come osservato da F. Di Resta, "Il diritto all'oblio: un'evoluzione del diritto di aggiornamento e all'esattezza delle notizie sul proprio conto o un nuovo diritto", in *Diritto 24*, in Internet all'indirizzo <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-02-26/il-diritto-oblio-evoluzione-diritto-aggiornamento-e-esattezza-notizia-proprio-conto-o-nuovo-diritto-110423.php>, sito Web visitato in data 5 maggio 2016, "sul testo molte sono state le riserve degli Stati Membri, in particolare, le delegazioni di In sede di discussione in merito al nuovo regolamento generale sulla data protection, Germania, Danimarca e Spagna ritengono appunto che non sia necessario introdurre legislativamente un diritto ad hoc andando oltre il diritto di cancellazione dei dati, ma sia sufficiente disciplinare quest'ultimo. Le delegazioni spagnola e tedesca, insieme ad altre sostengono, inoltre, che il diritto all'oblio sia un'accezione del diritto alla riservatezza e quindi espressione del più ampio diritto alla protezione dei dati personali che deve essere bilanciato contro diritto alla memoria storica dei fatti e all'accesso alle fonti di informazione, intesi questi ultimi come esplicazioni della libertà di espressione". Cfr. Proposta di regolamento europeo sulla data protection, testo del 19 dicembre 2015, nota 166, pp. 102.

da poco uscite da regimi dittatoriali⁽¹⁰¹¹⁾), comprendendo altresì se questo sia o meno un diritto soggettivo.

Sebbene l'esistenza di tale diritto appare, ad oggi, quantomeno dubbia, bisogna così domandarsi che vi sia o meno un diritto del singolo a **non dimenticare** quei fatti che costituiscono la base della storia della propria comunità, ovvero se vi sia un diritto di singoli soggetti ad imporre ad altri di non dimenticare fatti ritenuti storicamente rilevanti.

Apparirebbe utile interrogarsi, inoltre, sull'estensione di tale diritto, ovvero se il diritto alla memoria storica possa essere considerato come il diritto a conoscere la mera esistenza di un fatto storicamente rilevante ovvero come il diritto a conoscerne ogni minimo particolare. E così a titolo esemplificativo, bisognerebbe interrogarsi se esista o meno un diritto a non dimenticare la Strage di Bologna ovvero un diritto a non dimenticare ogni fatto ad esso relativo, ivi inclusi i nomi di coloro che, in tale terribile circostanza, hanno tragicamente perso la vita.

Ma quando un fatto può essere considerato storicamente rilevante, tanto da far prevalere la memoria storica sul diritto all'oblio di un soggetto coinvolto?

Il rapporto tra storia e diritto è un tema altamente critico e dibattuto⁽¹⁰¹²⁾.

¹⁰¹⁰ Cfr. la Human Rights Resolution 2005/66: Right to the Truth dell'Organizzazione per le Nazioni Unite, disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/45377c7d0.html>, sito Web visitato in data 25 aprile 2016.

¹⁰¹¹ La questione è molto dibattuta anche in alcuni stati sudamericani. Sul punto C. Guarini, *El derecho a la memoria'y los límites de su representación*, Paidós, Buenos Aires, 2009.

¹⁰¹² La tematica fu analizzata nel 1939 da Pietro Calamandrei, in uno scritto in risposta a Guido Calogero, autore del saggio *La logica del Giudice e il suo controllo in Cassazione*, cfr. P. Calamandrei, "Il Giudice e lo storico", in *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, Morano, Napoli, 1965, pp. 393 e ss..Il medesimo articolo è stato pubblicato anche sulla *Rivista di diritto processuale civile*, 1939, volume 2, disponibile in Internet all'indirizzo

Come ricordato dalla più autorevole dottrina, con il processo di Norimberga per la prima volta, la storia passò sotto la lente dei giudici, i quali furono chiamati ad analizzare minuziosamente non un singolo evento, bensì un lungo periodo per giungere alla condanna di singoli individui, non tanto per la loro responsabilità nei crimini di guerra perpetrati, ma per il ruolo storico da essi assunto⁽¹⁰¹³⁾.

In questo contesto lo stesso Consiglio d'Europa, con una risoluzione del maggio 2008⁽¹⁰¹⁴⁾ ha affermato come *“molti paesi e regioni in Europa non hanno ancora raggiunto un compromesso sulla eredità del proprio tragico passato (...) dobbiamo quindi incoraggiarli a sfruttare l'esperienza di commissioni d'inchiesta per raggiungere la verità, per definire un insegnamento di forza e di debolezza del passato, e se queste esperienze possono adattarsi ai loro specifici contesti nazionali, per permettere loro di conciliare società divise e per ristabilire la giustizia, la fiducia” (...)* *“Per studiare le esperienze e le migliori pratiche internazionali di commissioni per la verità, e di esaminare se il fatto di stabilire un tale comitato potrebbe contribuire a superare le prove del passato”*⁽¹⁰¹⁵⁾.

<http://www1.unipa.it/gpino/Calamandrei,%20II%20giudice%20e%20lo%20storico.pdf>, sito Web consultato in data 25 aprile 2016.

¹⁰¹³ Cfr. G. Resta e V. Zeno-Zencovich, “La storia giuridificata”, in *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 11-41. G. Resta e V. Zeno-Zencovich, a p. 15 ritengono che il *“Processo di Norimberga anche da questo punto di vista rappresenta un paradigma cruciale per la modernità: (...) esso inaugura un nuovo modello di interazione tra giurista e storico”*. Su questo punto cfr. anche C. Ginsburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Einaudi, Torino, 1991.

¹⁰¹⁴ Cfr. Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1613/2008, disponibile in Internet all'indirizzo <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17647&lang=en>, sito Web visitato in data 26 aprile 2016.

¹⁰¹⁵ La versione in lingua originale inglese è la seguente: *“A number of countries and regions of Europe still have to come to terms with the heritage of a tragic past. They should be encouraged to turn to the experiences of truth commissions, to learn from their strengths and weaknesses, and to assess whether these experiences could be adapted to their specific national contexts in order to help reconcile*

Esperienze di common law hanno evidenziato una crescente e complessa attività giudiziaria di *human rights litigation* avente la finalità di consentire ai congiunti e ai discendenti dei sopravvissuti di crimini dell'umanità il conseguimento di forme di riparazione economica per le privazioni un tempo subite dai propri parenti⁽¹⁰¹⁶⁾, giungendo, in alcuni casi, a condannare soggetti già defunti per avere effettuato azioni che, all'epoca dei fatti, non solo non erano considerate come illecite, ma addirittura erano auspiccate dagli ordinamenti vigenti⁽¹⁰¹⁷⁾.

Come è stato sottolineato in dottrina, tuttavia, il ristoro monetario in tali situazioni non appare certamente essere funzionale ad una rielaborazione della storia⁽¹⁰¹⁸⁾.

divided societies and restore justice, confidence and hope for a common future. Therefore, the Assembly calls on the governments, the parliaments, the political parties and the civil society organisations of the Council of Europe member and observer states, in particular of those where the wounds of the past are still present in the society, to study the experience and the best international practices of truth commissions, and to consider whether establishing such a commission could help address the past".

¹⁰¹⁶ Cfr. M. J. Bazyley, R. P. Alford, *Holocaust restitution: Perspectives on the litigation and its legacy*, NYU Press, New York, 2007. Come sottolineato nello scritto questi strumenti, consentirebbero di superare la "penalizzazione della storia, in favore della civilizzazione del mondo (...) più che scrivere la storia per poi sanzionarla, questa nuova forma di giurisdizionalizzazione vorrebbe superare la storia stessa, risarcendola". Gli strumenti in esame non hanno avuto particolare successo nel territorio europeo, ove si è preferito privilegiare l'intervento statale, definendo altre forme di riparazione rispetto al ristoro monetario.

¹⁰¹⁷ Si parla, in questi casi, di "historical injustices" o di "historical wrongs". Cfr. M. Carta, "Historical Injustices: legittimazione passiva e forme della riparazione nel diritto internazionale ed europeo", in *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 173-208. Caratteristica essenziale di tali ingiustizie, secondo le argomentazioni dell'autore, è la derivazione di condanne in sede civile e penale in relazione a condotte risalenti nel tempo che, seppur mostruose, non erano espressamente vietate dal diritto nazionale o da quello internazionale vigente al momento in cui furono commesse.

¹⁰¹⁸ Cfr. J. Méndez, "Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos

Dinnanzi alla recente affermazione di leggi memoriali, la più autorevole dottrina⁽¹⁰¹⁹⁾ ha riconosciuto l'inidoneità della legge ad intervenire nella ricostruzione storica degli eventi nonché a dar luogo ad affermazioni circa la veridicità fattuale dei medesimi; in un regime liberaldemocratico, infatti, non spetterebbe alle leggi scrivere la storia né tantomeno imporre una verità storica incontrovertibile. Il rischio, in questi casi, è la riproposizione di logiche tipiche di quei regimi totalitari e liberticidi⁽¹⁰²⁰⁾ che le leggi memoriali stesse vorrebbe condannare⁽¹⁰²¹⁾.

humanos”, in *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, a cura di M. Abregú, C. Courtis, 1997, pp. 526 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo <https://www.wcl.american.edu/hracademy/Clase1-LecturaOpcional1-Mendez.pdf>, sito Web visitato in data 25 aprile 2016. Cfr. A. Garapon, *Peut-on réparer l'histoire? Colonisation, esclavage, Shoah*, Odile Jacob, Parigi, 2008, il quale a pp. 153-178. osserva come “il pagamento del prezzo”, finirebbe per sottrarre al fatto la sua caratteristica eccezionalità, equiparandolo alle questioni proprie nelle comuni aule di giustizia.

¹⁰¹⁹ L'idea che tali leggi finiscano per “scrivere la storia” è evidenziata anche da Resta e Zeno Zencovich, in Cfr. G. Resta e V. Zeno-Zencovich, “La storia giuridificata”, in *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, i quali a p. 35, nel descrivere il rapporto moderno tra diritto e storia precisano: “è dunque il legislatore a scrivere la storia o, almeno, ad attribuire la patente di autenticità ad una sua ben determinata ricostruzione”.

¹⁰²⁰ Cfr. I. Rosoni, “Lo storico alla sbarra. La perizia storica nel processo penale”, in *Giornale di storia costituzionale*, 2009, volume 18, pp. 181 ss..

¹⁰²¹ Le preoccupazioni della dottrina storica sono chiaramente riassunte da M. Caputo “La menzogna di Auschwitz, le verità del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità”, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, in Internet all'indirizzo [http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/15-/-/2737-](http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/15-/-/2737-la_menzogna_di_auschwitz_le_verit_del_diritto_penale_la_criminalizzazione_del_c_d_negazionismo_tra_ordine_pubblico_dignit_e_senso_di_uma_nit_/)

[la_menzogna_di_auschwitz_le_verit_del_diritto_penale_la_criminalizzazione_del_c_d_negazionismo_tra_ordine_pubblico_dignit_e_senso_di_uma_nit_/](http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/15-/-/2737-la_menzogna_di_auschwitz_le_verit_del_diritto_penale_la_criminalizzazione_del_c_d_negazionismo_tra_ordine_pubblico_dignit_e_senso_di_uma_nit_/), sito Web visitato in data 25 aprile 2015. L'autore afferma “Si contesta, retoricamente, la possibilità di “processare la storia”, di giudicare il metodo storico, di comprimere, per via normativa prima e giudiziale poi, la libertà di un personale percorso di studio e ricerca. Si denuncia una

Nel momento in cui un giudice è tenuto a dover **bilanciare il diritto all'oblio e la memoria storica** – sia essa un mero interesse o un vero e proprio diritto - potrebbe essere chiamato, nel concreto, ad una **decisione estremamente difficile**.

Tutto ciò è reso ancora più complesso in ordinamenti, come quello italiano, tali per cui le **regole processuali limitano fortemente la possibilità di riesaminare controversie** per le quali vige l'efficacia del giudicato a casi tassativi⁽¹⁰²²⁾ e particolarmente gravi⁽¹⁰²³⁾; una valutazione di merito di questo tipo, infatti, dovrebbe poter essere soggetta ad un periodico riesame della decisione adottata⁽¹⁰²⁴⁾, al fine di valutare se la notizia esaminata sia o meno suscettibile di oblio ovvero non debba essere dimenticata.

sovrapposizione tra verità storica e verità processuale, il rischio di confinare ed esaurire l'accertamento storico nelle aule di giustizia, di padroneggiare il passato attraverso pronunciamenti dotati dei crismi dell'auctoritas e della definitività, propri delle sentenze passate in giudicato". L'autore precisa, poi, che, a parere di buona parte della dottrina storica, *"interventi dedicati unicamente al tema della Shoah, finirebbero per consacrare l'idea dell'unicità di quel tragico evento, la quale, non è però unanimemente condivisa dalla dottrina. La rigidità dell'intervento, penale, infine, non consentirebbe di distinguere la posizione di negazionisti e revisionisti, fatta di sfumature sottili, che possono risultare inintelligibili agli occhi del magistrato".*

¹⁰²² Cfr. F. P. Luiso, R. Vaccarella, *Le impugnazioni civili*, Giappichelli, Torino 2013. A p. 537 gli autori evidenziano come *"la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata o a carattere limitato, ossia concesso dall'ordinamento per motivi specifici da esso precisamente individuati e tassativi"*.

¹⁰²³ Cfr. C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*. CEDAM, Padova, 2012. A p. 435 l'autore, con riferimento alla revocazione straordinaria delle sentenze civili passate in giudicato, riconosce i motivi tassativi della relativa proposizione in *"sintomi di grave ingiustizia dovute a cause patologiche e spesso nascoste (anche al giudice)"*.

¹⁰²⁴ Come analizzato nel capitolo 5 della tesi dottorale.

7.3 Ma è possibile un diritto all'oblio in ambito digitale?

La domanda, mai esplicitamente posta e che è rimasta sullo sfondo della tesi dottorale, è quella connessa ai modi dell'esistenza del diritto all'oblio, specialmente in ambito digitale; in differente contesto, infatti, sembra potersi ammettere un diritto a che un fatto del passato non sia riproposto, se non a determinate condizioni.

Passaggio obbligato è **capire cosa si intenda per diritto all'oblio.**

Le ricerche condotte hanno portato a considerare il diritto all'oblio come funzionale a rendere più complesso accedere ad una data informazione, e conseguentemente **influenzare processi di memorizzazione, con il tendenziale fine di non rendere possibile ad Internet ricordare un determinato accadimento.**

Ciò consentirebbe, in ultima analisi, di disporre di un **potere effettivo di imperio sulla propria identità digitale, con particolare riferimento a quella rappresentata in SERP.**

In tale accezione questo diritto incontra un limite derivato dalla stessa natura tecnologica della memoria di Internet, che, come rilevato sin dall'introduzione, può essere definito un sistema di memorizzazione transattivo, nel quale più menti umani e più calcolatori si fondono per dare vita ad un processo di memorizzazione unitario. Tale processo si caratterizza per **una complessità tale non solo da non poter essere oggetto di regolamentazione, ma neppure da poter essere con completezza descritto.**

La memoria di Internet, infatti, potrebbe essere considerata quanto di più vicino a quella che è stata definita come **singularità tecnologica**⁽¹⁰²⁵⁾.

In questo contesto si ritiene che un diritto così caratterizzato non possa essere in alcun modo disciplinato.

¹⁰²⁵ Il riferimento è a R. Kurzweil, *The singularity is near: When humans transcend biology*, Penguin, Londra, 2005.

Analogamente, se con “diritto all’oblio” si intende il diritto alla cancellazione di un dato da Internet, occorre evidenziare la tendenziale impossibilità tecnica di tracciare in quale supporto possa essere contenuto un determinato dato e procedere alla relativa rimozione non solo da tale supporto, ma da qualsivoglia copia di backup di qualsiasi supporto che lo abbia mai ospitato⁽¹⁰²⁶⁾.

Se, invece, con il termine “diritto all’oblio” ci si vuole riferire al “diritto alla deindicizzazione ed alla cancellazione”, come previsto dal nuovo regolamento generale sulla data protection, esercitato con particolare riferimento alla SERP dei motori di ricerca, questo appare dai limiti incerti e quantomeno di difficile attuazione.

Tale previsione normativa, con ogni probabilità, è destinata ad aumentare la distanza tra la *law in the books* e la *law in the action*.

Potremmo così trovarci dinnanzi ad una norma che, sulla carta, prevede un diritto all’oblio, ma con una tecnologia che non è stata concepita e progettata per rispondere all’esigenza della norma.

Appare infatti assolutamente complesso, se non impossibile, che a seguito della richiesta dell’interessato all’oblio il responsabile debba procedere alla cancellazione dei dati personali (e di null’altro) “*tenendo conto della tecnologia disponibile [ndr quale?] e dei costi di attuazione*” al fine di

¹⁰²⁶ Se al concetto di “diritto all’oblio” si attribuisce il valore di “il diritto alla deindicizzazione di una informazione contenente il proprio dato dai motori di ricerca”, come riconosciuto molto discussa e criticata da sentenza c-131 del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia Europea, che ha generato serie di interrogativi sulla reale portata di tale diritto e sull’opportunità che “il giudice delle prime cure” sia divenuto di fatto il soggetto gestore del motore di ricerca, che per sua natura dovrebbe invece essere neutrale rispetto alle informazioni veicolate, si osserva come dal punto di vista tecnologico le attuali tecnologie non possono garantire, con il grado della certezza, la deindicizzazione di un contenuto dallo stesso motore, né tantomeno che a distanza di poco tempo questa sia nuovamente riproposta da un differente soggetto in una differente pagina Web.

adottare “*le misure ragionevoli [ndr ponderate sulla base di cosa?], anche tecniche, per informare i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link [ndr da dove?], copia o riproduzione dei suoi dati personali*”, salvo che il trattamento di tali dati sia effettuato “*per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione [ndr di chi? In quale contesto territoriale?]*”.

In ragione di ciò, se si fosse voluto disciplinare normativamente tale diritto, si sarebbe dovuto forse iniziare a discutere di un **diritto alla pseudo-deindicizzazione dei dati e dei metadati personali**, a guisa di come si è recentemente soliti distinguere tra pseudo-anonimizzazione ed anonimizzazione⁽¹⁰²⁷⁾, in ragione di una evoluzione tecnologica che ha reso estremamente complessi tali processi⁽¹⁰²⁸⁾.

¹⁰²⁷ Sul punto cfr. il parere del Gruppo di lavoro WP 216 relativo alle tecniche di anonimizzazione. Il relativo testo è disponibile all’indirizzo <http://www.privacy.it/grupripareni201405.html>, sito web consultato in data 1 maggio 2016. Secondo il parere “*La pseudonimizzazione consiste nel sostituire un attributo (solitamente un attributo univoco) di un dato con un altro. La persona fisica potrebbe pertanto essere ancora identificata in maniera indiretta; di conseguenza, la pseudonimizzazione, se utilizzata da sola, non consente di ottenere un insieme di dati anonimi. Viene comunque trattata nel presente parere tenuto conto delle numerose convinzioni fallaci e degli errori che ne accompagnano l’utilizzo. La pseudonimizzazione riduce la correlabilità di un insieme di dati all’identità originale di una persona interessata; in quanto tale, rappresenta una misura di sicurezza utile, ma non un metodo di anonimizzazione. Il risultato della pseudonimizzazione può essere indipendente dal valore iniziale (come accade nel caso di un numero casuale generato dal responsabile del trattamento o di un cognome scelto dalla persona interessata) o può essere estrapolato dai valori originali di un attributo o insieme di attributi, ad esempio una funzione di hash o un sistema di crittografia*”.

¹⁰²⁸ Cfr. P. Ohm, “Broken promises of privacy: Responding to the surprising failure of anonymization”, in *UCLA law review*, 2010, volume 57, pp. 1701 e ss.. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=1450006, sito Web visitato in data 2 maggio 2016. Cfr. altresì C. Soghoian, “The Problem of Anonymous Vanity Searches”, in *A Journal of Law and Policy for the Information Society*, 2007, volume 3 pp. 299 e ss., il quale a p. 301 ritiene che “*nello sforzo di proteggere la privacy dell’utenza, le registrazioni*

Tale diritto avrebbe potuto **comporsi di una serie di diritti** quali la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati, indicando con precisione il ruolo che i vari soggetti coinvolti avrebbero dovuto tenere ed i comportamenti ai quali questi sarebbero stati tenuti.

In particolare, in relazione al motore di ricerca, si **sarebbe dovuto definirne il ruolo**, prevedendo l'obbligo di questi ad adottare misure idonee a rendere *non impossibile ma più difficile* la possibilità di rinvenire una singola e specifica pagina Web, anche sulla scorta dell'esperienza maturata in tema di disposizioni normative relative all'anonimizzazione.

Una soluzione di questo tipo avrebbe costituito, con ogni probabilità un **compromesso tra tecnologie tecniche concretamente disponibili** ed una migliore tutela dell'esigenza dell'oblio – o meglio del controllo delle SERP – da parte degli interessati.

Sarebbe opportuno, viceversa, prendere atto del fatto che se la ragione fondante del diritto all'oblio è la pretesa di poter controllare dell'identità digitale – ed in particolare la SERP - è evidente che la creazione di un diritto ad ottenere la deindicizzazione dai risultati della ricerca di un contenuto contenente il proprio nome e cognome **non potrà essere qualcosa di risolutivo**.

Certamente, come evidenziato nel corso della presente tesi dottorale, la creazione di una identità personale è un processo che **richiede tecnicamente l'immissione di contenuti, e non la sottrazione degli stessi**⁽¹⁰²⁹⁾.

erano pseudonimizzate per mezzo della sostituzione di ogni identificativo del profilo utente e dell'indirizzo di rete del computer con numeri randomici unici". La versione in lingua originale è la seguente: "In an effort to protect user privacy, the records were 'pseudonymized' by replacing each individual customer's account I.D. and computer network address with unique random numbers".

¹⁰²⁹ Come ampiamente discusso nel capitolo 6.

In ragione di ciò si potrebbero ipotizzare soluzioni funzionali al controllo della identità digitale, non tanto alla creazione di un diritto a rimuovere dalla stessa singoli risultati.

La soluzione **estrema** potrebbe consistere nella creazione di un diritto all'*Habeas SERP*, vale a dire il diritto di ogni individuo a disporre dei risultati della ricerca relativi al proprio nominativo. Tale soluzione, tuttavia, avrebbe l'effetto di imporre ai motori di ricerca un vincolo tecnologico legato a come dovrebbe essere il loro funzionamento. Appare superfluo rilevare come ciò impatterebbe, in modo del tutto negativo, sulla libertà di espressione e sul diritto di cronaca, **facendo prevalere di fatto il diritto all'identità sopra ogni altro diritto**. L'adozione di tale soluzione dovrebbe essere, in ogni caso, oggetto di una valutazione particolarmente attenta e critica, ben considerando gli elementi in gioco.

Appare il caso di precisare come la disamina dello stato dell'arte⁽¹⁰³⁰⁾ porta a ritenere che l'attenzione verso l'identità digitale sia crescente, ma non tale da comprimere ogni altro diritto, come si prospetterebbe nel caso dell'adozione di tale misura.

Una soluzione intermedia potrebbe consistere nel valutare l'adozione di una normativa che imponga ai soggetti che offrono servizi di indicizzazione **di svelare l'algoritmo alla base del proprio servizio**. Svelare l'algoritmo significherebbe consentire a tutti i soggetti la possibilità di creare contenuti finalizzati ad una migliore indicizzazione nelle ricerche, consentendo altresì agli stessi di addossarsi i costi di tale attività. D'altra parte ciò consentirebbe ai soggetti dotati di maggiore solvibilità economica di esercitare controllo sulle informazioni, creando sistemi di ottimizzazione dei contenuti in relazione alla SERP – il cd “SEO” – particolarmente efficienti. Deve essere rilevato, tuttavia, che il fatto di rendere pubblico l'algoritmo potrebbe consentire a tutti la stessa

¹⁰³⁰ Come ampiamente discusso nei capitoli 2 e 3.

capacità di accedere ad una migliore indicizzazione, abbattendo i costi legati alle attività di ottimizzazione dei contenuti autonomamente generati, dei quali molti soggetti già oggi si fanno carico.

Questa soluzione potrebbe così portare chi ha un effettivo pregiudizio economico derivante da una SERP non particolarmente positiva ad investire quantità di denaro crescenti in ragione del pregiudizio effettivo.

Tale misura, inoltre, permetterebbe ai motori di ricerca di vedersi riconoscere una effettiva neutralità rispetto ai contenuti veicolati, agendo sui contenuti stessi unicamente grazie a sistemi automatizzati il cui funzionamento sarebbe di pubblico dominio. Il principale monopolista, Google Inc., inoltre, vedrebbe ridotte le accuse di abuso di posizione dominante relative a Google⁽¹⁰³¹⁾.

D'altra parte i gestori dei motori di ricerca maggiormente diffusi, svelando le logiche di base del proprio algoritmo, si vedrebbero sottrarre quella parte di competitività economica rispetto agli altri motori.

La soluzione così prospettata apparirebbe così idonea ad alterare equilibri di mercato a livello mondiale; in ragione di ciò l'adozione di tale soluzione dovrebbe valutata con **estrema cautela**.

Una soluzione del tutto differente potrebbe essere, infine, quella di **non agire**, lasciando che sia il continuo aumento di informazioni immesse in Internet da un crescente aumento di soggetti e la naturale dimenticanza di Internet a **bilanciare naturalmente il rapporto tra riservatezza ed altri diritti**.

Una operazione di questo tipo, tra l'altro, potrebbe conseguentemente dare vita ad **un mutamento sociale** fondato sull'apporto della

¹⁰³¹ Cfr. A. Urso, "Search algorithms and the boundaries of antitrust law and economics", in *Mercato Concorrenza Regole*, 2013, volume 15.1, pp. 45-82. Cfr., inoltre, le recenti decisioni dell'antitrust europeo, disponibili in Internet all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4785_en.htm, sito Web consultato in data 27 aprile 2016.

tecnologia sui sistemi di memoria, assecondando di fatto, una situazione difforme da quella del passato, ma che è già in essere e che appare caratterizzata sia da aspetti positivi che negativi.

In linea generale, tuttavia, ogni soluzione prospettata, così come ogni norma relativa ai processi di memorizzazione in Internet, dovrebbe tuttavia essere adottata non solo a livello europeo o nord americano, ma a livello mondiale, mediante specifiche convenzioni internazionali, alla quali i Paesi dovrebbero aderire. La creazione di siffatte norme, infatti, se fosse implementata unicamente in un numero ristretto di territori avrebbe l'effetto di avere una portata territoriale limitata e di creare una sorta di *digital divide* informativo.

BIBLIOGRAFIA

Acciai R., *Il diritto alla protezione dei dati personali: la disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2004.

Agostini A., De Nardis A., *La tua reputazione su Google e social media: prevenire, monitorare, curare*, Hoepli, Milano, 2013.

Ahlert C., Marsden C., Chester Y., “How liberty disappeared from cyberspace: the mystery shopper tests Internet content self-regulation”, in *RootSecure* articolo disponibile in Internet all’indirizzo <http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/liberty.pdf>, sito Web consultato in data 31 dicembre 2015.

Akdeniz Y., *Freedom of Expression on the Internet: Study of Legal Provisions and Practices Related to Freedom of Expression, the Free Flow of Information and Media Pluralism on the Internet in OSCE Participating States*, disponibile in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1906717>, sito Web visitato in data 15 aprile 2016.

Allegri M. R., *Informazione e comunicazione nell’ordinamento giuridico italiano*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

Alpa G., “La raccolta delle informazioni e l’accesso alle banche dei dati nell’esperienza italiana”, in *Politica del Diritto*, 1982, volume 13, pp. 230 e ss..

Alpa G., Ansaldo A., *Le persone fisiche*, Giuffrè, Milano, 1996

Alpa G., Resta G., “Le persone e la famiglia. Le persone fisiche e i diritti della personalità”, in *Trattato di diritto civile*, 2006, volume 1, pp. 1 e ss..

Amato G., *I reati informatici: nuova disciplina e tecniche processuali di accertamento*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010.

Amato G., Santoriello C., Dezzani G., Destito V. S., *I reati informatici: nuova disciplina e tecniche processuali di accertamento*, CEDAM, Padova, 2010.

Ambrose M. L., Ausloos J., “The right to be forgotten across the pond”, in *Journal of Information Policy*, 2013, volume 3, pp. 1-23.

Ambrose M. L., “It’s about time: Privacy, information lifecycles, and the right to be forgotten”, in *Stanford Law Review*, 2012, volume 16, pp. 269-421 in Internet all’indirizzo <https://journals.law.stanford.edu/sites/default/files/stanford-technology-law-review/online/itsabouttime.pdf>, sito Web consultato in data 10 febbraio 2015.

Andrade N., Nuno G., “Oblivion: The Right to Be Different from Oneself - Reproposing the Right to Be Forgotten”, in *Revista de Internet, Derecho y Política*, 2012, volume 13, pp. 122-137, in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2033155>, sito Web consultato in data 17 gennaio 2015.

Andriof J., Waddock S., “Unfolding stakeholder engagement”, in *Unfolding Stakeholder Thinking*, a cura di S. Sutherland Rahman, S. Waddock, J. Andriof, B. Husted, Greenleaf, Sheffield, 2002, pp. 19-42.

Ang S. H., Wight A. M., “Building Intangible Resources: The Stickiness of Reputation”, in *Corporate Reputation Review*, 2009, volume 12, pp. 21-32.

Antolisei F., *Manuale di diritto penale: parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2008.

Anton C., “Foster v Mountford: cultural confidentiality in a changing Australia”, in *Papers of Faculty of Law*, 2009, volume 7, pp. 110 e ss., disponibile in Internet all’indirizzo <http://ro.uow.edu.au/lawpapers/176/>, sito Web consultato in data 2 novembre 2015.

Appiah K. A., *The Ethics of Identity*, Princeton University Press and Copyrighted, New Jersey, 2005, pp. 66 e ss..

Aragon L., *Blanche ou l’oubli*, Editions Gallimard, Parigi, 2015.

Arieta G., “Una nuova impostazione dei rapporti tra informazione e tutela della vita privata?”, in *Temì*, volume 1, 1974, pp. 430 e ss..

Arieta G., *I provvedimenti d’urgenza*, CEDAM, Padova, 1982.

Arvidsson A., Peitersen N., *The Ethical Economy*, Columbia Economy, New York, 2013.

Ascarelli T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960.

Attardi G., Gulli A., Sebastiani F., “Automatic Web page categorization by link and context analysis”, in *Proceedings of THAI*, 1999, volume 99, pp. 1-16, in Internet all’indirizzo <http://wortschatz.uni-leipzig.de/~sbordag/semantische/papers/07/attardi99automatic.pdf>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

Auletta T. A., *Riservatezza e tutela della personalità*, Giuffrè, Milano, 1978.

Ausloos J., “The Right to be Forgotten - Worth remembering?”, in *Computer Law and Security Review*, 2012, volume 28, pp. 143-152.

Baddeley A., *Human Memory: Theory and Practice*, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 1997.

Baddeley A., “Working memory”, in *Science* 31, 1992, volume 255, pp. 556-559.

Bailón G., “Social science in the era of big data Policy & Internet”, in *Policy e Internet*, 2013, volume 5, pp. 147-154, in Internet all’indirizzo <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1944-2866.POI328/abstract>, sito Web consultato in data 10 maggio 2015
Milano.

Baistrocchi, P. “Liability of Intermediary Service Providers in the EU Directive on Electronic Commerce”, in *Santa Clara Computer e High Tech*, 2002, volume 19, pp. 111 e ss, articolo disponibile in Internet all’indirizzo <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=chtlj>, sito Web consultato in data 9 dicembre 2015.

Baldassarre A., “In materia di limiti del diritto di cronaca”, in *Giurisprudenza italiana*, 1972, volume 1, pp. 1917 ss..

Ball J., “EU’s right to be forgotten: Guardian articles have been hidden by Google”, in *The Guardian*, 2 luglio, in Internet all’indirizzo <http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/02/eu-right-to->

be-forgotten-guardian-google.html, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

Ball J., “Google admits to errors over Guardian right to be forgotten link deletions”, in *The Guardian*, 10 luglio 2014, in Internet all’indirizzo <http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/10/google-admits-errors-guardian-right-to-be-forgotten-deletions>, sito Web visitato in data 11 marzo 2016.

Bani E., *Il potere sanzionatorio delle autorità indipendenti: spunti per un’analisi unitaria*, Giappichelli, Torino, 2000.

Barbazza A., “Natura contenuto e struttura dei diritti della personalità”, in S. Rusica (a cura di), *I diritti della personalità*, pp. 31-121, CEDAM, Padova 2013.

Barceló J., Koelman K.J., “Intermediary Liability in the E-Commerce Directive: So Far So Good, But It’s Not Enough”, in *Computer Law e Security Report*, 2000, volume 16, pp. 231 e ss..

Barchiesi A., *La tentazione dell’oblio. Vuoi subire o costruire la tua identità digitale?*, Franco Angeli, Milano, 2016.

Barchiesi A., Sangrillo F., *Web intelligence e psicolinguistica: la dimensione emotiva nascosta del linguaggio online applicata al marketing e alla comunicazione*, Franco Angeli, Milano 2012.

Barile P., *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984.

Barile P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975.

Barletta A., *La riproposizione della domanda cautelare*, Giuffrè, Milano, 2008.

Bartolini C., Siry L., “The right to be forgotten in the light of the consent of the data subject”, in *Computer Law and Security Review*, 2016, volume 32, in corso di pubblicazione.

Basili R., “Proceedings of the Fourth Italian Information Retrieval Workshop”, in Internet all’indirizzo <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.417.2061&rep=rep1&type=pdf>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

Bassini M., “Rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità Internet service provider: verso un Modello di responsabilità complessa”, in *Bocconi Legal Papers*, 2015, volume 5, pp. 39 e ss..

Bassini M., Pollicino O., “Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l’oblio (quasi) prima di tutto?”, in Internet all’indirizzo <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-05-13/bowling-columbine-corte-justizia-180242.php>, sito Web consultato in data 10 settembre 2015.

Bassoli E., *Come difendersi dalla violazione dei dati su Internet. Diritti e responsabilità*, Maggioli Editore, Rimini, 2012.

Bavetta G., “Identità (diritto alla)”, in *Enciclopedia del diritto*, 1970, volume 19, pp. 953 e ss..

Bavetta G., “Voce Identità (diritto alla)”, in *Enciclopedia del diritto*, 1984, volume 19, pp. 953 e ss..

Bell D., “The coming of the post-industrial society”, in *The Educational Forum*, 1976, volume 40, pp. 574-579.

Benkler Y., *The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom*, Yale University Press, New Haven, 2006.

Bauwens, M. “The political economy of peer production”, in *Ctheory*, del 12 gennaio 2005, in Internet all’indirizzo <http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=499>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016,

Benussi F., “Richiami in tema di diritto alla riservatezza e di diritto all’onore e alla reputazione”, in *Rivista di diritto industriale*, 1966, volume 2, pp. 150 e ss..

Berlingò S., “Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di tutela dei registri di battesimo”, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, volume 1, pp. 297 e ss..

Berzowska J., “Wearable computers, reactive fashion, and soft computation”, *Textile*, 2005, volume 3, pp. 2-19, in Internet all’indirizzo <http://www.xslabs.net/papers/textile05-berzowska.pdf>, sito Web consultato in data 22 marzo 2015.

Bessone M., *Istituzioni di diritto privato*, Giappichelli Editore, Torino, 1998 Bevere.

Bianca C. M., *Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti*, Giuffrè, Milano, 2002

Bianca C., *Diritto civile*, Giuffrè Editore, Milano, 2012,

Bianchi L., D'Acquisto G., "Il trattamento di dati personali effettuato dai motori di ricerca e il diritto di rettifica dopo la sentenza della Corte di Giustizia", in i *Quaderni di Astrid*, 2015, volume 225, in Internet all'indirizzo <http://www.astrid-online.it/rassegna/2015/15-07-2015-n-228.html>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

Bianchini E., "La consulenza di parte nel caso Cogne", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2015, volume 1, pp. 83-97.

Bin R., Pitruzzella G., *Diritto costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2011.

Blanchette F., *The noise in the archive: Oblivion in the age of total recall computers, Privacy and Data Protection: an Element of Choice*, Springer, Berlino, 2011.

Bocchini F., *Contributo allo studio del processo amministrativo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

Bocchini R., *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico - Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, ESI, Napoli, 2003.

Boiten E., “Google’s lip service to privacy cannot conceal that its profits rely on your data”, articolo reperibile in Internet all’indirizzo <https://kar.kent.ac.uk/51072/1/googles-lip-service-to-privacy-cannot-conceal-that-its-profits-rely-on-your-data-37592>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

Bonavita S. , M. Tavella, “La Corte di Giustizia sul caso Adwords: tra tra normativa marchi e commercio elettronico”, in *Il Diritto industriale*, 2010, volume 5, pp. 429 e ss..

Bottero N., *La riforma del codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2011.

Bonilini G., *Il danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1983.

Bourne I., “Where Now for the ‘Right to be Forgotten?’” *atti della seconda Conference on Trust, Risk, Information and the Law*, Winchester, 2015, in Internet all’indirizzo <http://www.winchester.ac.uk/newsandevents/eventscalendar/Pages/Winchester-Conference-on-Trust,-Risk,-Information-and-the-Law.aspx>, sito Web consultato in data 16 aprile 2016.

Boyd D., Crawford K., “Six provocations for big data”, *atti del symposium on the Dynamics of the Internet and Society* in Internet disponibile all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1926431, sito Web consultato in data 3 marzo 2015.

Brammer S., Millington A., “Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis” *Journal of Business Ethics*, 2005, volume 61, pp. 29–44, in Internet all’indirizzo <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10551-005-7443-4>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

Brammer S., Pavelin S., “Corporate reputation and social performance: The importance of fit”, in *Journal of Management Studies*, 2006, volume 43, pp. 435–455, in Internet all’indirizzo <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14676486.2006.00597.x/abstract>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

Brandolini E., *700 c.p.c.. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, CEDAM, Padova, 2011.

Bricola F., “Le misure alternative alla pena nel quadro di una nuova politica criminale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977, volume 1, pp. 13 e ss..

Brioschi E. T., *Etica e deontologia nella comunicazione d’azienda*, Vita e Pensiero, Milano, 2003,

Brügge-meier G., Colombi Ciacchi A., Comandé G., *Fundamental Rights and Private Law in the European Union: Comparative analyses of selected case patterns*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

Brugnatelli F., “Privacy, diritto all’informazione e diritti della personalità”, in *Giustizia Civile*, 2005, volume 5, pp. 1385 e ss..

Buitelaar J. C., “Privacy: Back to the Roots”, in *German Law Journal*, 2012, volume 13, in Internet all’indirizzo http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol13No3/PDF_Vol_13_No_03_171-202_Buitelaar.pdf, sito Web consultato in data 16 settembre 2014.

Bunting M., Lipski R., “Drowned out? Rethinking corporate reputation management for the Internet”, in *Journal of Communication Management*, 2001, volume 5.2 pp. 170-178.

Burnha C., *Hosting*, Osborne/McGraw-Hill, New York, 2001.

Burton C., “Google Moves to Implement the Right to Be Forgotten”, in *Data Protection Law e Policy*, 29 maggio 2014, in Internet all’indirizzo, <http://www.ecomlaw.com/data-protection-law-andpolicy/hottopic.asp?id=1433>, sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

Burton C., De Boel L., Kuner C., Pateraki A., “The Proposed EU Data Protection Regulation Three Years Later: The Council Position”, in *BNA Privacy e Security Law Report*, del 29 giugno 2015, in Internet all’indirizzo, <https://www.wsgr.com/eudataregulation/pdf/BNA-0615.pdf> sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

Cadel, P. “Le marché de l’e-réputation”, in *Les Cahiers du numérique*, 2011, volume 6, pp. 111-121.

Caggiano G., “L’interpretazione del criterio di collegamento del contesto delle attività di stabilimento dei responsabili del trattamento dei dati personali”, in *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2014, volume 4-5, pp. 43 e ss..

Cajani F., “Quella Casa nella Prateria: gli Internet Service Providers americani alla prova del caso Google Video”, in *Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica*, L. Picotti, F. Ruggieri, (a cura di), Giappichelli Editore, 2012, pp. 223 e ss..

Calvi F., “La privacy sul Web (a proposito della sentenza c-131/12 della Corte di Giustizia, Google Spain”, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2015, volume 7, pp. 400-412.

Camarinha-Matos L. M., Luis M., Tomic S., Graça P., *Technological Innovation for the Internet of Things*, Springer, Berlino, 2013.

Canan, P. e G. W. Pring. “Strategic lawsuits against public participation”, in *Social Problems*, 1988, volume 35, pp. 506 -519.

Canosa R., *Storia della criminalità in Italia dal 1946 a oggi*, Feltrinelli Editore, Milano 1995.

Caracciolo A., “Caratteristiche della vita privata nell’Italia contemporanea”, in *La vita privata. Il novecento*, 1994, volume 1, pp. 12 e ss..

Caputo M., “La menzogna di Auschwitz, le verità del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità”, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, , in Internet all’indirizzo http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/15-/-/2737-la_menzogna_di_auschwitz_le_verit_del_diritto_penale_la_criminalizzazione_del_c_d_negazionismo_tra_ordine_pubblico_dignit_e_senso_di_umanit_/, sito Web visitato in data 25 aprile 2015

Carapelle R., “Diffamazione a partito politico e diritto di querela”, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 1986, volume 1, pp. 308 e ss.

Carbone C., “To Be or Not to Be Forgotten: Balancing the Right to Know with the Right to Privacy in the Digital Age”, in *Virginia Journal of Social Policy e the Law*, 2015, volume 22, pp. 525 e ss.

Carnelutti S., “Diritto alla vita privata”, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1955, volume 1, pp. 3 e ss.

Carratta A., *Corso di diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino 2012.

Cassan G., “Soluzioni controverse di casi concernenti i diritti della personalità nelle trasmissioni televisive”, in *Diritto di famiglia*, volume 1, 1999, p. 141.

Cassano G., “il diritto alla riservatezza”, in *I nuovi diritti della persona e risarcimento del danno*, a cura di G. Cassano, UTET, Torino, 2003 pp. 304 e ss..

Castaldo S., *Fiducia e relazioni di mercato*, Il Mulino, Bologna, 2002.

Castellano S., *El derecho al olvido en el universo 2.0*, in Internet disponibile all'indirizzo <http://bid.ub.edu/28/simon2.htm>, sito Web consultato in data 10 luglio 2015.

Castells M., *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture - Volume I*, Wiley-Blackwell, New York, 2009.

Castro D., Atkinson R., "Beyond Internet Universalism: A Framework for Addressing Cross-border Internet Policy", in *ITIF*, 2014, volume 1, pp. 1-7.

Castro R. P., "El funcionamiento de los motores de búsqueda en Internet y la política de protección de datos personales, ¿una relación imposible?", in *InDret*, 2015, volume 1, pp. 45 e ss..

Castronovo C., *Manuale di diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2007.

Cerri A., "Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione-diritto alla riservatezza: fondamento e limiti", in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1974, volume 1, pp. 610 e ss..

Cerri A., "Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte", in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1974, volume 3, pp. 1352 e ss..

Cerri A., *Il Diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Giuffrè, Milano, 2006.

Chadwick R., Mairi L., Darren S., *The right to know and the right not to know*:

genetic privacy and responsibility, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

Charlene L., Bernoff J., Groot M., *Groundswell*, Harvard Business Press, Boston, 2011.

Cheung A. S. Y., “Defaming by Suggestion: Searching for Search Engine Liability in the Autocomplete Era in Comparative Perspectives on the Fundamentals of Freedom of Expression”, in *Forthcoming University of Hong Kong Faculty of Law*, 2015 volume 18, pp. 2-29, disponibile all’indirizzo

<http://hub.hku.hk/bitstream/10722/210613/1/Content.pdf?accept=1>, sito Web consultato in data 3 agosto 2015.

Christenhusz G. M., *Genetic Transparency?*, Brill, Leida, 2016.

Christodoulides G., “Branding in the Post-Internet Era”, in *Marketing Theory*, 2009, volume 9, pp. 141-144.

Cimbalo G., “L’appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca d’identità”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in Internet disponibile all’indirizzo <http://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/viewFile/1346/1576>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

Cirillo G. P., *La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati personali: tutela civile-in via amministrativa-penale*, CEDAM, Padova, 2004.

Citarella G., “Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all’oblio e rettifica apatica”, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, volume 22, pp. 1155 e ss..

Clark A., *Natural-born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence*, Oxford University Press, Oxford, 2004.

Colin W., Wilson D., *Written in blood: a history of forensic detection*, Diversion Books, New York, 2015.

Comoglio L. P., “Garanzie costituzionali e giusto processo (modelli a confronto)”, in *Rivista del Processo*, 1998, volume 90, pp. 88-150.

Conti C., “Le intercettazioni illegali: lapsus linguae o nuova categoria sanzionatoria?”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2007, volume 2, pp. 162 e ss..

Conti C., *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, CEDAM, Padova, 2007.

Cook T., “Online intermediary liability in the European Union”, in *Journal of Intellectual Property Rights*, 2012, volume 17, pp. 157-159.

Cooper I., Melve I., Tomlinson G.M., “Internet Web replication and caching taxonomy”, articolo disponibile in Internet all’indirizzo <http://tools.ietf.org/html/rfc3040>, sito Web consultato in data 2 dicembre 2015.

Cordero F., “Prove illecite”, in *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, p. 147.

Corradini I., Ferraris di Celle B., *La reputazione. Nel tuo nome, il tuo valore: Nel tuo nome, il tuo valore*, Franco Angeli, Milano 2014.

Corradini I., Nardelli E., *La reputazione aziendale. Aspetti sociali, di misurazione e di gestione*, Franco Angeli, Milano, 2016.

Corti P., *Identità ed immagine dell'impresa*, Franco Angeli, Milano, 2005.

Couture W.G., “The Collision Between the First Amendment and Securities”, in *Alabama Law Review*, 2014, volume 65, pp. 903 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2275492>, sito Web consultato in data 20 ottobre 2015.

Cravens K., Goad Oliver E., S. Ramamoorti. “The Reputation Index: Measuring and Managing Corporate Reputation”, in *European Management Journal*, 2003, volume 21.2, pp. 201-212.

Crippa L., “Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione”, in *Giustizia civile*, 1997, volume 7, pp. 1979 e ss.

Crisafulli V., *Lezioni di diritto costituzionale*, CEDAM, Padova, 1970

Cuffaro V., Ricciuto V., *Il Trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 1999.

Cruz-Cunha, M. M., Moreira F., Varajao J., *Handbook of Research on Enterprise 2.0: Technological, Social, and Organizational Dimensions: Technological, Social, and Organizational Dimension*, IGI Global, Hershey, 2013.

Custers B. “Click here to consent forever: Expiry dates for informed consent”, in *Big Data e Society*, 2016, volume 3.1, pp. 1-6. L’articolo è altresì presente in Internet all’indirizzo <http://bds.sagepub.com/content/spbds/3/1/2053951715624935.full.pdf>, sito Web consultato in data 16 aprile 2016.

Custers B., van der Hof S., Schermer B., Appleb S., Arnold, Brockdorff N., “Informed consent in social media use. The gap between user expectations and EU personal data protection law”, in *SCRIPTed, Journal of Law, Technology and Society*, 2013, volume 10.4, pp. 435-457.

D’Antonio V., “Il codice dei dati personali”, in *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno Zencovich (a cura di) Giuffrè, Milano, 2004, pp. 337-396.

Danah B., Crawford K., “Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon”, in *Information, Communication e Society*, 2012, volume 15, pp. 662-679 in Internet all’indirizzo <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2012.678878>, sito Web consultato in data 23 settembre 2015.

Davies G., “The personification metaphor as a measurement approach for corporate reputation”, in *Corporate Reputation Review*, 2001, volume 4.2 pp. 113-127.

Davies G., Chun R., Vinhas da Silva R., Roper S., *A Corporate Personality Scale to assess internal and external views of corporate reputation*, Manchester Business School, Manchester, 2001.

Davino E., “La cancellazione dal registro dei battezzati. Privacy e sbattezzo”, in *Vita Pastorale, una rivista per sacerdoti*, 2003, volume 2, pp. 150 e ss..

Davis E. R., “A World Wide Problem on the World Wide Web: International Responses to Transnational Identity Theft via the Internet”, in *Washington University Journal of Law e Policy*, 2003, volume 12, pp. 201 e ss.. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=law_journal_law_policy, sito Web consultato in data 20 agosto 2015.

De Cata M., *La responsabilità civile dell’Internet service provider*, Giuffrè, Milano, 2010. De Cupis A., “Ancora in tema di offesa morale per mezzo della divulgazione cinematografica”, in *Foro italiano*, 1952, volume 1 pp. 150-151 e ss..

De Cupis A., “Il diritto alla riservatezza esiste”, in *Foro italiano*, 1954, volume 4, pp. 89 e ss..

De Cupis A., “Riconoscimento sostanziale, ma non verbale, del diritto alla riservatezza”, in *Foro italiano*, 1963, fascicolo 1, pp. 877 e ss..

De Cupis A., “Sul limite della tutela della riservatezza”, in *Foro padano*, 1955, volume 1, pp. 471 e ss..

De Cupis A., *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1959.

De Nicola S., Ingrosso S., Lombardo R., “Comunicazione mediatica e processo penale. quale impatto sul processo e quale squilibrio tra le parti”, in *Archivio Web*, 2012, volume 2, articolo disponibile in Internet all’indirizzo <http://www.archiviopenale.it/fascicolo/fascicolo-n-2-maggio-agosto-2012-Web/#.VnBn6cojjjI>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015.

De Sanctis V., *Le sponsorizzazioni: Analisi di un fenomeno*, Liguori Editore, Napoli, 2006.

De Terwangne C., “Privacidad en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido”, in *IDP*, 2012, volume 13, pp. 109-120.

Del Campo Puerta P., González Sánchez R., “Donde habite el olvido”, in *Métodos de información*, 2015, volume 6.10, pp. 87-108.

Degni F., *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, UTET, Torino, 1939.

Degni F., *Trattato di Diritto Civile Italiano: Le Persone fisiche ei diritti della personalità*, UTET, Torino, 1939.

Delfino R., “European Community Legislation and Actions”, in *European Review of Contract Law*, 2015, volume 11.1, pp. 46-50.

Dell’Anna Misurale F., “Per un codice deontologico nazionale dei giornalisti”, in *Contratto e impresa*, 1993, volume 2, pp. 391 e ss..

Di Chiara G., “Dignità della persona, tutela della vittima e rappresentazioni del processo: amorfismi, imprinting inquisitori, ottativi riformatori”, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana, Materiali dell'incontro di studio di Ferrara*, D. Negri, M. Pifferi (a cura di), pp. 395-411, Giuffrè, Milano, 2010.

Di Ciommo F., “Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale”, in *Rivista critica diritto privato*, 2003, volume 28, pp. 117 e ss..

Di Ciommo F., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, ESI, Napoli, 2003.

Di Ciommo, F. R. Pardolesi. “Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica”, in *Danno e responsabilità*, 2012, volume 7, pp. 701 e ss..

Dogliotti M., “Le persone fisiche”, in *Trattato di Diritto Privato*, 2014, volume 2, pp. 66-70 e ss..

Dolcini E., “La rieducazione del condannato tra mito e realtà”, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1979, volume 3, pp. 469 e ss..

Douglas M., “Questioning the right to be forgotten”, in *Alternative Law Journal*, volume 40, pp. 109-112, in Internet all’indirizzo <http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=294237379553967;res=IELAPA>, sito Web visitato in data 15 ottobre 2015.

Druschel P., Backes M., Tirta R., “Impossible, the right to be forgotten-between expectations and practice: report by European Network and Security Agency”, in Internet all’indirizzo <http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/the-right-to-be-forgotten>, sito Web consultato in data 16 aprile 2016.

Durante M., “Re-designing the Role of Law in the Information Society: Mediating between the Real and the Virtual”, in *European Journal Of Legal Studies*, 2010, volume 2, in Internet all’indirizzo www.ejls.eu/6/76UKhtm, sito Web consultato in data 3 giugno 2015.

Durante M., “The online construction of personal identity through trust and privacy, Information”, in *Information*, 2011, volume 2, pp. 594-620, in Internet all’indirizzo <http://www.mdpi.com/2078-2489/2/4/594>, sito Web consultato in data 4 settembre 2015.

Eltis K., “Breaking through the Tower of Babel: A Right to be Forgotten and How Trans- Systemic Thinking Can Help Re-Conceptualize Privacy Harm in the Age of Analytics”, in *Fordham Intellectual Property Media e Entertainment Law Journal*, 2011, volume 22, pp. 69-94.

Epstein R., “Deconstructing Privacy: and Putting It Back Together Again”, in Internet all’indirizzo <http://www.law.uchicago.edu/files/files/75.Epstein.Privacy.pdf>, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015.

Esposito C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958.

Facci G., “La responsabilità dei providers”, in C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi (a cura di), *Commercio elettronico*, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 242 e ss..

Fachechi, A. “È ammissibile il ricorso alla misura cautelare atipica ex art. 700 cpc per le ipotesi di violazione del Codice della Privacy?”, in *Il Foro Napoletano*, 2013, volume 3, pp. 946 e ss..

Fava P., *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2012.

Falco G., “Identità personale”, in *Nuovo digesto italiano*, UTET, Torino, 1938, volume 6, pp. 649 e ss..

Farmer G., Randall F., Glass B., *Costruire sistemi per la reputazione Web*, Tecniche Nuove, Milano, 2011.

Feeney M., *Digital Culture: Maximising the nation's investment: a synthesis of JISC/NPO studies on the preservation of electronic materials*, British Library National Preservation Office, London, 1999.

Ferrando G., “Persona fisica”, in *Enciclopedia del diritto*, 1983, volume 33, pp.193-223.

Ferrara F., “Le persone giuridiche”, in *Trattato di diritto civile italiano*, 1958, volume 1, pp. 304 e ss..

Ferrara L., *Istituzioni di diritto privato*, UTET, Torino, 1939.

Ferrara Santamaria M., “Il diritto alla illesa intimità privata”, in *Rivista di diritto privato*, 1937, volume 1, pp. 170 e ss..

Ferrara Santamaria M., “Voce Persona, (diritti della)”, in *Nuovo digesto italiano*, 1939, volume 1, pp. 924 e ss..

Ferrari M., *Le regole del gioco: Guida storica alle norme sulla stampa di ieri e di oggi*, EDUCatt, Milano, 2014.

Ferri G. B., “Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale”, in *Rivista di Diritto Civile*, 1984, volume 1, pp. 50 e ss..

Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna, 1997.

Finocchiaro G., “Identità personale (diritto alla)”, in *Digesto delle discipline privatistiche*, UTET, Torino, 2010, pp. 721 e ss..

Finocchiaro G., “Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain”, in *Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2014, fascicolo 4 -5, pp. 593-603, in Internet all’indirizzo <http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/wp-content/uploads/2014/11/Giusella-Finocchiaro.pdf>, sito Web consultato in data 17 maggio 2015.

Finocchiaro G., Delfini F., *Diritto dell’informatica*, UTET, Torino, 2014.

Finocchiaro G., “La memoria della rete e il diritto all’oblio”, in *Diritto dell’informatica*, 2010, volume 1, pp. 393 e ss..

Fiore C., *Cronaca giornalistica e delitti contro l’onore*, Libreria Scientifica Editrice, Palermo, 1967.

Fioriglio G., “Dittatura dell’Algoritmo: Motori di Ricerca Web e Neutralità della Indicizzazione: Profili Informatico-Giuridici”, in *Bocconi Legal Papers*, 2015, volume 5, pp. 113 e ss.. L’articolo è altresì stato pubblicato in *Rivista Elettronica di Economia e Management*, volume 1, pp. 63-82.

Fiorucci F., *I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.*, Giuffrè, Milano, 2009.

Flanagin A. J., Metzger M. J., “Perceptions of Internet information credibility”, in *Journalism e Mass Communication Quarterly*, 2000, volume 77, pp. 515-540, in Internet all’indirizzo <http://www.jasonmorrison.net/iakm/4006074.pdf>, sito Web consultato in data 30 ottobre 2015.

Flick C., “Falsa identità su Internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona”, in *Rivista informatica*, 2008, volume 4, pp. 526 e ss..

Flor, R., “Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell’era di Internet”, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, volume 1, pp. 11 e ss., disponibile in Internet all’indirizzo <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348049846flor%20corretto.pdf>, sito Web consultato in data 14 giugno 2015.

Floridi L., “Should You Have The Right To Be Forgotten On Google? Nationally, Yes. Globally, No”, in *New Perspectives Quarterly*, 2015, volume 30, pp. 24-29.

Floridi L., “On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy”, in *Philosophy e Technology*, 2016, volume 2, in corso di pubblicazione. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo https://www.academia.edu/24779182/On_Human_Dignity_as_a_Foundation_for_the_Right_to_Privacy, sito Web visitato in data 2 maggio 2016.

Fogg B. J., “How do people evaluate a Web site’s credibility”, in Internet all’indirizzo <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.125.8137>, sito Web consultato in data 20 settembre 2015.

Fogg B. J., *Persuasive technology: using computers to change what we think and do*, Ubiquity, New York, 2002.

Fombrun C. J., *Reputation – realizing value from the corporate image*, Harvard Business School Press, Boston, 1996.

Fombrun C., Gardberg N., Sever J., “The Reputation Quotient: A Multistakeholder Measure of Corporate Reputation”, in *Journal of Brand Management*, 2000, volume 7, pp. 241 e ss..

Fombrun C., *Reputation*, John Wiley & Sons, Hoboken, 1996.

Franzoni M., “I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità civile”, in *Contratto e impresa*, 2009, volume 1, pp. 1 e ss..

Franzoni M., *L’illecito*, Giuffrè, Milano, 2010.

Freni F., *La tutela cautelare e sommaria nel nuovo processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2011.

Friedman L. M., *La società orizzontale*, il Mulino, Bologna, 2002.

Froomkin A. M., “The Death of Privacy?”, in *Stanford Law Review*, 2000, volume 51 pp. 1461 e ss..

Frosini T. E. in “Google e il diritto all’oblio preso sul serio”, in Internet disponibile all’indirizzo <http://www.ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/oblio/article/download/413/408>, sito Web consultato in data 10 settembre 2015.

Frosini T. E., “Il diritto all’oblio e la libertà informatica”, in *Diritto dell’Informazione e dell’informatica*, 2012, volume 6, pp. 910 e ss..

Frosini, V. *Cibernetica, diritto e società*, Ed. Comunità, Milano, 1968.

Fumo M., *La diffamazione mediatica*, UTET, Torino, 2012.

Fusaro A., “Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal diritto all’identità uti singuli al diritto all’identità uti universi”, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2002, volume 2, pp. 51 e ss..

Gabrielli, E. “Il diritto all’oblio”, in E. Gabrielli (a cura di), *Atti del convegno di Studi del 17 maggio 1997*, pp. 10 e ss., Napoli, ESI, 1999.

Galgano F., “Delle persone giuridiche”, in *Commentario al Codice Civile*, 1969, volume 1, pp. 60 e ss..

Galgano F., *Trattato di diritto civile*, CEDAM, Padova, 2009.

Galli G., “Riservatezza e cronaca giudiziaria”, in *Il diritto alla riservatezza*, 1963, volume 1, pp. 163 e ss..

Gambaro A., “Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico”, in *Quadrimestre*, 1998, volume 1, pp. 313 e ss..

Gambetti R. C., *Le relazioni Internet-based nei mercati industriali. Premesse strategiche e modalità di governo*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.

Gambini M., *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, ESI, Napoli, 2006.

Garofoli R., Protto M., *Tutela cautelare, monitoria e sommaria nel nuovo processo amministrativo: provvedimenti di urgenza, tutela possessoria, decreti ingiuntivi e ordinanze ex artt. 186-bis e 186-ter CPC*, Giuffrè, Milano 2002.

Garofoli V., Incampo A., *Verità e processo penale*, Giuffrè, Milano 2012.

Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2013.

Gennari G., “Genetica forense e codice della privacy: riflessione su vecchie e nuove banche dati”, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, 2011, volume 5, pp. 1184 e ss..

Giacobbe G., “In tema di elaborazione giurisprudenziale del diritto all’identità personale dei gruppi organizzati”, in *Giustizia civile*, 1980, volume 2, pp. 266 e ss..

Giacobbe G., *A. Giuffrida, Le persone - Diritti della personalità*, UTET, Torino, 2000.

Giampiccolo G., “La tutela giuridica della persona umana e il diritto alla riservatezza”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1958, volume 1, pp. 458-473.

Giampieri A., “Lesione dell’identità del partito politico; sulla satira”, in *Giurisprudenza Italiana*, 1994, volume 1, pp. 341 e ss..

Giangiaco B., *Il tempo della prescrizione (Termini adeguati all’oblio e termini ragionevoli)*, Giuffrè, Milano 2006.

Giannakaki M., *The Right to be Forgotten in the Era of Social Media and Cloud Computing. Human Rights and Risks in the Digital Era: Globalization and the Effects of Information Technologies: Globalization and the Effects of Information Technologies*, IGI, Hershey, 2012.

Giostra G., “L’opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell’opinione pubblica”, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di M. N. Miletto, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 529 e ss..

Giostra G., “Processo penale e mass media”, in *Criminalia*, volume 1, 2007, pp. 59 e ss..

Giovanella F., “La responsabilità per linking a files audiovisivi contraffatti e l’incerta natura del motore di ricerca”, in *Danno e responsabilità*, 2011, volume 8, pp. 847-862.

Giunta F., Micheletti D. *Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Giappichelli Editore, Torino, 2003.

Giunta F., Micheletti D., “Tempori cedere: prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo”, in *Itinerari di Diritto Penale*, 2003, volume 1, pp. 11 e ss..

Gold S., “In Google Spain v AEPD, Advocate General Jääskinen wrestles with right to be forgotten”, in *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice*, 2013, volume 1, pp. 79-81.

Gomes D., Silva M. J., “Modelling Information Persistence on the Web”, *atti della sesta edizione del convegno International conference on Web engineering*, 2016, volume unico, pp. 193-200.

Gómez Isa F., “El derecho a la memoria”, in *Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe-Diputación de Guipúzcoa*, a cura di F. Gómez Isa, Alberdania, Zarauz, 2006, p. 87 e ss..

Gonzalez-Perez M. A., Liam L., *International business, sustainability and corporate social responsibility*, Emerald Group, Bingley, 2013.

Goodman E. P., “Practical Obscurity and the Right to be Forgotten: ‘Pretty Much’ Privacy is Enough”, 2015, in Internet all’indirizzo <http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2015/02/11/practical->

obscurity-and-the-right-to-be-forgotten-pretty-much-privacy-is-enough/,
sito Web consultato in data 17 aprile 2016.

Goodman E. P., Powles J., ed AA.VV., “Open Letter to Google From
80 Internet Scholars: Release RTBF Compliance Data”, in Internet
all’indirizzo [https://medium.com/@ellgood/open-letter-to-google-
from-80-internet-scholars-release-rtbfcpliance-data-cbfc6d59f1bd](https://medium.com/@ellgood/open-letter-to-google-from-80-internet-scholars-release-rtbfcpliance-data-cbfc6d59f1bd),
sito Web visitato in data 15 aprile 2016.

Gotsi M., Wilson A. M., “Corporate reputation: seeking a definition”, in
Corporate Communications: an International Journal, 2001, volume 6, pp. 24-
30.

Greer C., McLaughlin E., “La giustizia mediatica nel Regno Unito: il caso
Madeleine”, in *Sicurezza e scienze sociali*, 2013, volume 2, pp. 51-164.

Grosser B., “What do metrics want? How quantification prescribes social
interaction on Facebook”, in *Computational Culture*, in Internet
all’indirizzo [http://computationalculture.net/article/what-do-metrics-
want](http://computationalculture.net/article/what-do-metrics-want), sito Web consultato in data 29 marzo 2016.

Grossi P., *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione
italiana*, CEDAM, Padova, 197

Guerrini F., *Content Curation: Come selezionare, gestire e condividere i contenuti
della rete*, Hoepli, Milano, 2015.

Guido A., *Istituzioni di diritto privato*, UTET, Torino, 1997.

Hafermalz E., Ella, Riemer K., “The Question of Materiality: Mattering in the Network Society”, in *CIS 2015 Completed Research Papers*, n. 66, in Internet all’indirizzo http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=ecis2015_cr, sito Web visitato in data 29 marzo 2009.

Hainsworth J., *Jack the Ripper--Case Solved, 1891*, McFarland, Jefferson, 2015.

Hannington T., *How to measure and manage your corporate reputation* Gower Publishing, Aldershot, 2004.

Harpham B., “Net neutrality in the United States and the future of information policy”, in *Faculty of Information Quarterly*, 2009, volume 1, pp. 1-16.

Hartzog W., Selinger E., “Surveillance as Loss of Obscurity”, in *Washington and Lee Law Review*, 2015, volume 72, in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2711816>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

Hays D. A., “The Evolving Identity of Jack the Ripper: British Perceptions of a Serial Killer from 1929 to 1972”, in *Atti della ventitresima Annual Clement S. Stacy Memorial Undergraduate Research Conference Proceedings*, 2015, reperibile in Internet all’indirizzo <http://Webs.purduecal.edu/lass/files/2014/07/23rd-Annual-Clement-S-Stacy-Undergraduate-Research-Conference-ADA.pdf>, sito Web consultato in data 3 novembre 2015.

Hearn, A. "Meat, mask, burden: Probing the contours of the branded self", in *Journal of Consumer Culture*, 2008, volume 8, pp. 197-217.

Hearn, A. "Structuring feeling: Web 2.0, online ranking and rating, and the digital reputation'economy", in *Ephemera: Theory e Politics in Organisation*, 2010, volume 10.3 pp. 421-438.

Hochheiser H., "The platform for privacy preference as a social protocol: An examination within the US policy context", in *ACM Transactions on Internet Technology*, 2002, volume 2.4, pp. 276-306.

Holland S., "Unmasking serial murder: a comparison of a South African murder series with characteristics from the federal bureau of investigation serial murder database", articolo disponibile in Internet all'indirizzo <http://wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/18394>, sito Web consultato in data 10 novembre 2015.

Honorati C., *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2010.

Hornung G., "Eine Datenschutz-Grundverordnung für Europa", in *Licht und Schatten im Kommissionsentwurf vom*, 2012, volume 25, pp. 99-106, in Internet all'indirizzo https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5Institute/IWR/Hornung/Hornung__Eine_Datenschutz-Grundverordnung_fuer_Europa__ZD_20.pdf, sito Web consultato in data 2 aprile 2016.

Hueso L. C., "El conflicto entre las libertades de expresion e informacion en Internet y el derecho a la proteccion de datos. El derecho al olvido y sus retos: un falso derecho, a juzgar por un falso tribunal", in

Derecho de la informacion. El ejercicio del derecho a la informacion y su jurisprudencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, articolo altresì disponibile in Internet all'indirizzo <https://dl.dropboxusercontent.com/u/3069012/permalinks/loreto4envi adofinal.pdf>, sito Web visitato in data 4 marzo 2016.

Hunt T., *The whuffie factor: Using the power of social networks to build your business*, Crown Publishing, New York, 2009

Iafisco L., *Gli atti preliminari al dibattimento penale di primo grado*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

Ichino S., “Costituzione di parte civile di associazioni e sindacati nel processo penale”, in *Rivista giuridica del lavoro*, 1977, volume 4, pp. 639 e ss..

Imperadori R., “La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata”, in *Trento LawTech Group*, 2015, in Internet all'indirizzo <http://eprints.biblio.unitn.it/4377/>, sito Web consultato in data 10 giugno 2015.

Introna L. D., Nissenbaum H., “Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters”, in *The Information Society*, 200, volume 16, p. 169-185.

Invernizzi E., *La comunicazione organizzativa. Teorie, modelli e metodi*, Giuffré, Milano, 2000.

Jackson M., “The Corporate Defamation Plaintiff in the Era of Slapps: Revisiting New York Times v. Sullivan”, in *William e Mary Bill of Rights*,

2001, volume 9, pp. 491 e ss..

Jansen J., *Understanding Sponsored Search, Core Elements of Keyword Advertising*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Jasani B. M., Kumbharana C. K., “Restructuring robots.txt for better Information Retrieval”, in *International Journal of Computer Applications*, 2015, volume 120.9, pp. 35-40.

Jevons C., Gabbott M., “Trust, brand equity and brand reality in Internet business relationships: an interdisciplinary approach”, in *Journal of Marketing Management*, 2000, volume 16.6, pp. 619-634.

Jones B. H., Little P. “Reputation as reservoir: The Value of Corporate Goodwill as a Buffer Against Loss in Times of Economic Crisis”, in *Corporate Reputation Review*, 2000, volume 3, pp. 21-29.

Katz V., “Regulating the sharing economy”, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2015, volume 30.4, pp. 1067 e ss..

Keen A., *Vertigine digitale*, EGEA, Milano 2016. Keller D., “Series conclusion and summary: intermediaries and free expression under the gdpr, in brief”, in Internet all’indirizzo <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/12/series-conclusion-summary-intermediaries-and-free-expression-under-gdpr-brief>, sito Web consultato in data 31 dicembre 2015.

Korenhof P., “Forgetting Bits and Pieces: An Exploration of the Right to Be Forgotten as Implementation of Forgetting in Online Memory Processes”, in *Tilburg Law School Legal Studies Research Paper*, 2013, numero 14, disponibile in Internet agli indirizzi <http://ssrn.com/abstract=2326475> e <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2326475>, siti Web consultati in data 23 ottobre 2015.

Korenhof P., Ausloos J., Szekely L., Jones M. L., Sartor G., Leenes R. E., “Timing the right to be forgotten: A study into time as a factor in deciding about retention or erasure of Data”, in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2436436, sito Web consultato in data 30 maggio 2015.

Keller D., “The final draft of europe’s right to be forgotten law”, in Internet all’indirizzo <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/12/final-draft-europes-right-be-forgotten-law>, sito Web consultato in data 30 dicembre 2015.

Keller D., “Solving data protection problems with ecommerce directive tools”, in Internet all’indirizzo <http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/11/solving-data-protection-problems-ecommerce-directive-tools#KeepPrivacy>, sito Web visitato in data 31 dicembre 2015.

Kranenborg, “Google and the Right to Be Forgotten”, in *European Data Protection Law Review*, 2015, volume 1, pagina 70 e ss..

Krošlák D., “Practical Implementation of the Right to be Forgotten in the Context of Google Spain Decision”, in *Communication Today*, 2015, volume 1, pagina 58-71. L’articolo è altresì presenti in Internet all’indirizzo

<http://www.communicationtoday.sk/download/1/2015/Kroslak%20-%20CT%201-2015.pdf>, sito Web consultato in data 24 dicembre 2015.

Kuczerawy A., “Intermediary liability & freedom of expression: Recent developments in the EU notice & action initiative”, in *Computer Law e Security Review*, 2015, volume 31.1, pp. 46-56. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560257, sito Web consultato in data 15 aprile 2016.

Kuczerawy A., Ausloos J., “NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Google Spain”, <http://ssrn.com/abstract=2567183>.

Kuczerawy A., Ausloos J., “NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Google Spain”, in Internet all’indirizzo https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/487619/1/NoC_EU+Google+Spa+in+case+study_AKJA.pdf, sito Web consultato in data 20 marzo 2016.

Kuczerawy A., Ausloos J., “NoC Online Intermediaries Case Studies Series: European Union and Google Spain”, in Internet all’indirizzo https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/487619/1/NoC_EU+Google+Spain+case+study_AKJA.pdf, sito Web consultato in data 20 marzo 2016.

Kulevska S., Ciaburri M. S., “Defamation Laws Worldwide”, in Internet all’indirizzo https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmNE4-fBwmdFdvbUZjeTN5WjFWQ2E2RlpzekRYRVE&usp=drive_web#gid=, sito Web visitato in data 1 febbraio 2015.

Kulk S., Zuiderveen Borgesius F. J., “Freedom of Expression and Right to Be Forgotten Cases in the Netherlands after Google Spain”, in *European Data Protection Law Review*, 2015, volume 2, pp. 113-125, disponibile in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2652171>, sito Web visitato in data 20 dicembre 2015.

Kurzweil R., *The singularity is near: When humans transcend biology*, Penguin, Londra, 2005.

Lanzolla G., Anderson J., “Digital transformation”, in *Business Strategy Review*, 2008, volume 19.2, pp. 72-76.

Larenz K., M. Wolf, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, Beck Editore, Monaco di Baviera, 1997.

Lasica J. D., “The World Wide Web never forgets”, in Internet all’indirizzo <http://ajrarchive.org/Article.asp?id=1793>, sito Web consultato in data 15 agosto 2015.

Leito P., “Il diritto ad essere se stessi”, in *Diritto di famiglia*, 1990, volume 3, pp. 605 e ss..

Lee E., “Recognizing Rights in Real Time: The Role of Google in the EU Right to Be Forgotten”, in *Chicago-Kent College of Law Research Paper*, 2015, volume 13, in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2636856>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

Lee E., “The Right to Be Forgotten v. Free Speech”, in corso di pubblicazione in *A Journal of Law and Policy for the Information Society*, in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2651141>, sito Web consultato in data 1 marzo 2016.

Lessig L., “Open code and open societies: values of Internet governance”, in *Chicago Kent Law Review*, 1998, volume 74, pp. 1405 e ss, in Internet all’indirizzo <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3170&context=cklawreview>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016

Lessig L., “The laws of cyberspace”, in *Readings in cyberethics*, 1998, in Internet all’indirizzo https://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf, sito Web consultato in data 10 gennaio 2015.

Lessig L., “The path of cyberlaw”, in *Yale Law Journal*, 1995, volume 104, pp. 1743-1755.

Lessig L., *Code and other laws of cyberspace*, Basic books, New York, 1999.

Lessig L., *Code v.2*, Basic Books, Cambridge, 2006, in Internet all'indirizzo <http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>, sito Web consultato in data 11 gennaio 2016.

Leta Ambrose, M. Jones, *Ctrl + Z: The Right to Be Forgotten*, NYU press, New York, 2016.

Levine R., Locke C., Searls D., *The cluetrain manifesto*, Basic books, NewYork, 1999.

Liebman E. T., *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Giuffrè, Milano 2007.

Ligi E., “Il diritto alle vicende e la sfera della personalità”, in *Foro italiano*, 1955, volume 1, pp. 394 e ss..

Lindsay D., “The right to be forgotten in European data protection law”, in *Cambridge Intellectual Property and Information Law*, 2014, volume 21, pp. 13 e ss..

Lindsay D., “The right to be forgotten is not censorship” disponibile all'indirizzo <http://www.monash.edu.au/news/show/the-right-to-be-forgotten-is-not-censorship/>, sito Web consultato in data 3 maggio 2016.

Lis A., Stella S., Zavattini G. C., *Manuale di psicologia dinamica*, Il Mulino, Bologna 2008.

Loideain N., “EU Law and Mass Internet Metadata Surveillance in the Post-Snowden Era”, in *Media and Communication*, 2015, volume 3, pp. 53-62, in Internet all’indirizzo <http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/mediaandcommunication/article/view/297>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

Lopez P., Hilbert M., “Methodological and Statistical Background on The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information”, in Internet all’indirizzo <http://www.martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html>, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015.

Lokke M., “Back to basics: when does EU data protection law apply?”, in *International Data Privacy Law*, 2011, volume 1, pp. 92-110, articolo presente in Internet all’indirizzo <http://idpl.oxfordjournals.org/content/early/2011/01/24/idpl.ipq009>, sito Web visitato in data 25 dicembre 2015.

Losano, M. “I progetti di legge italiani sulla riservatezza di dati personali”, relazione presentata al convegno Integrazione di informatica e diritto, *atti del convegno, FAST*, Milano 1983, pp. 1-15.

Lozzi G., *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

Lugo A., *Manuale di diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2012.

Luiso F. P., *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 2011.

Lury C., Moor L., “Brand valuation and topological culture”, in *Blowing up the brand: Critical perspectives on promotional culture*, a cura di M. Aronczyk e D. Powers, Lang, New York, 2010, pp. 29-52.

Macioce F., *Tutela civile della persona e identità personale*, CEDAM, Padova, 1984.

MacMillan K. P. ed AA. VV., “Giving your organisation SPIRIT: An overview and call to action for directors on issues of corporate governance, corporate reputation and corporate responsibility”, in *Journal of General Management*, 2004, volume 30.2, pp. 15-42.

Magid J. M., Cox A. D., “Quantifying brand image: Empirical evidence of trademark dilution”, in *American Business Law Journal*, 2006, volume 43.1, pp. 3 e ss..

MacLean M., B. H. Davis, *Time and bits: managing digital continuity*, Getty Research Institute, Los Angeles, 1998.

Mayer-Schönberger V, Cukier K., *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2013.

Mayer-Schönberger V., “Useful Void-The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing”, in *Faculty Research Working Papers Series*, Harvard University, aprile 2007, consultabile in Internet all’indirizzo <http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP07-022>, sito Web consultato in data 2 gennaio 2016.

Mayer-Schönberger, V., *Delete. The virtue of forgetting in the digital age*”
Princeton UP, Princeton, 2009.

Maldonado T., *Reale e virtuale*, Feltrinelli, Milano, 2005.

Mantelero A., “Finding a Solution to the Google’s Dilemma on the Right to Be Forgotten”, articolo presente in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2528565>, sito Web consultato in data 13 gennaio 2016.

Mantelero A., “Right to Be Forgotten ed Archivi Storici Dei Giornali: La Cassazione travisa il Diritto all’Oblio”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2012, fascicolo 1, pp. 837 e ss..

Mantelero A., “Right to Be Forgotten ed Archivi Storici Dei Giornali: La Cassazione travisa il Diritto all’Oblio”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2012, volume 28, pp. 543 e ss..

Mantelero A., *Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa*, Giuffrè, Milano 2007.

Mantovani F., “Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi”, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1968, volume unico, Milano, pp. 40 e ss..

Mantovani F., *Diritto penale. Parte generale*, CEDAM, Padova, 2011.

Manyika J., *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*, McKinsey Global Institute, New York, 2011.

Marandola A., *Information sharing nella prospettiva del Trattato di Prüm e della decisione di recepimento nel quadro giuridico dell'Unione*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009.

Marini G., “La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità”, in *Rivista di diritto civile*, 2006, volume 1, pp. 359 e ss.

Marinucci G., Dolcini E., *Manuale di diritto penale: parte generale*, Giuffrè, Milano, 2010.

Masanès J., *Web archiving*, Springer, Berlino, 2006.

Mastronardi V., *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi*, Giuffrè, Milano, 2012.

Mayer-Schönberger V., “Useful Void-The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing”, in Faculty Research Working Papers Series, Harvard University, consultabile in Internet all'indirizzo <http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP07-022>, sito Web consultato in data 2 gennaio 2016.

Mazzarese T., *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

Mazzarese T., Parolari P., *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*, Giappichelli, Torino, 2010.

Mazzei A., Gambetti R., “La comunicazione aziendale a sostegno del corporate branding e della reputazione: la gestione integrata di segni, comportamenti e reti di relazioni”, *Atti del Convegno “Le tendenze del Marketing, Università Ca’ Foscari Venezia*, 20-21 gennaio 2006.

Mezzanotte M., *Il diritto all’oblio*, ESI, Napoli, 2009.

McMillan K. P., “Trust and the virtues: a solution to the accounting scandals?”, in *Critical Perspectives on Accounting*, 2004, volume 15.6, pp. 943-953.

Melzi d’Eril C., “Facebook, il giudice può ordinare la cancellazione dei post diffamatori”, in *Norme e Tributi de il Sole 24 ore*, in Internet all’indirizzo <http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-05-11/facebook-giudice-puo-ordinare-cancellazione-post-diffamatori-162038.shtml?uuid=AB4ddKeD>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

Messina, D. “Le prospettive del diritto all’oblio nella Società dell’informazione e della comunicazione”, in *Informatica e diritto*, 2009, volume 18.1 pp. 93-103. L’articolo è altresì presente in Internet all’indirizzo http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/IeD_2009_01_Messina.pdf, sito Web visitato in data 25 aprile 2016

Messineo F., “Problemi dell’identità delle cose e delle persone nel diritto privato”, in *Annali del seminario giuridico dell’Università di Catania*, 1950, volume 4, pp. 64 e ss..

Meyer D., “Why the EU’s right to be de-linked should not go global”, in *Gigaom Research*, 26 Novembre 2014, in Internet all’indirizzo <https://gigaom.com/2014/11/26/why-the-eus-right-to-be-de-linked-should-not-go-global>, sito Web visitato in data 10 marzo 2016.

Minniti G., “Raccolte elettroniche di dati ed informazioni e tutela della personalità”, in *Diritto d’Autore*, 1985, volume 4, pp. 474

Miranda R., “Diritto di accesso e riservatezza dopo la l. 15/2005”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2005, volume 3, pp. 571 e ss..

Monducci J., *Diritti della persona e trattamento dei dati particolari*, Giuffrè, Milano, 2003.

Montero E., “La responsabilité des prestataires intermédiaires de l’Internet”, in *Revue Ubiquité*, 2000, volume 100, pp. 99-117.

Moore T., Clayton R., “Ethical dilemmas in take-down research”, in *Financial Cryptography and Data Security*, 2012, volume 7651, pp. 154-168, disponibile in Internet all’indirizzo <https://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/ntdethics.pdf>, sito Web visitato in data 31dicembre 2015.

Morabito V., *Big Data and Analytics: Strategic and Organizational Impacts*, Springer, Berlino, 2015.

Morelli M., *Dalle calcolatrici ai computer degli anni Cinquanta: i protagonisti e le macchine della storia dell’informatica*, Franco Angeli, Milano, 2001.

Morozov E., *The net delusion: The dark side of Internet freedom*, Public Affairs, New York, 2012.

Morozov E., *Silicon Valley, i Signori del silicio*, Codice Editore, Torino, 2015.

Muniz A. M., Schau M., Hope J., “Vigilante marketing and consumer-created communications”, in *Journal of Advertising Research*, 2007, volume 36, pp. 35-50.

Musatti A., “Appunti sul diritto alla riservatezza”, in *Foro italiano*, 1954, volume 4, pp. 184 e ss..

Musatti A., “Appunto sul diritto alla riservatezza”, in *Il Foro Italiano*, 1954, volume 77, pp. 183-184.

Nabi Z., “Resistance censorship is futile”, in Internet all’indirizzo <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5525>, consultato in data 9 luglio 2015.

Nabi Z., “The Anatomy of Web Censorship in Pakistan”, in Internet disponibile all’indirizzo <http://arxiv.org/pdf/1307.1144.pdf>, sito Web consultato in data 10 luglio 2015.

Nelli R. P., Bensi P., *L’impresa e la sua reputazione. L’evoluzione della media coverage analysis*, Vita e Pensiero, Milano, 2003.

Ní Aoláin F., “A Right to be Forgotten”, in Internet all’indirizzo <https://www.justsecurity.org/5284/right-forgotten/>, sito Web consultato in data 7 febbraio 2016.

Nunes, S. Ribeiro, C. David G., “Using neighbors to date Web documents”, *atti della nona edizione del convegno ACM international workshop on Web information and data management*, 2007, in Internet all’indirizzo <https://web.fe.up.pt/~ssn/pubs/nunes07-widm.pdf>, sito Web visitato in data 10 aprile 2016.

Nur Farhana Mohd S., Zulhamri A., “The Customers’ Perception Toward Secret Recipe’s Reputation by Using the Reprtrak Model”, *atti del primo convegno AAGBS International Conference on Business Management*, 2014.

O’Hara K., “The Right to Be Forgotten: The Good, the Bad, and the Ugly”, in *Internet Computing IEEE*, 2015, volume 19, pp. 73-79, articolo disponibile online all’indirizzo <http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=7131393#references>, sito Web consultato in data 10 dicembre 2015.

O’Hara K., Shadbolt N., Hall W., “A pragmatic approach to the right to be forgotten”, in *Global Commission on Internet Governance*, 2016, paper n. 26, in Internet all’indirizzo <http://eprints.soton.ac.uk/389777/1/GCIG%20no26%20web.pdf>, sito Web consultato in data 15 aprile 2016.

Oliverio A., *Memoria e oblio*, Rubbettino Editore, Soveria Manelli, 2003.

Ondei E., *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, UTET, Torino, 1965

Ohm P., “Broken promises of privacy: Responding to the surprising failure of anonymization”, in *UCLA Law Review*, 2010, volume 57, pp. 1701 e ss..

Pace A., “Il c.d. diritto all’identità personale e gli art. 2 e 21 della costituzione”, in *Giustizia civile*, 1980, volume 1, pp. 409 e ss..

Pagallo U., *La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa: modelli giuridici a confronto*, Giuffrè, Milano, 2008.

Palazzo F., *Corso di diritto penale, parte generale*, Giappichelli Editore, Torino, 2013,

Palmieri A., Pardolesi R., “Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai tempi di Google”, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, 2014, volume 1, pp. 4 e ss..

Panetta R., *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006.

Pariser E., *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*, Penguin, Londra, 2011.

Parolesi R., “Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai tempi di Google”, in *Nuovi Quaderni del Foro italiano*, 2014, volume 1, pp. 1 e ss..

Pascuzzi G., *Cyberdiritto: guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e all’apprendimento assistito da calcolatore*, Zanichelli, Bologna, 1995.

Pazos R., “El mal llamado derecho al olvido en la era de Internet”, in *Boletín del Ministerio de Justicia*, 2015, volume 69, pp. 2183 e ss..

Pease A., “The “right to be forgotten: Asserting control over our digital identity or re-writing history?””, in IRPPS Working papers, a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, 2015, n. 83, in Internet all’indirizzo <http://www.irpps.cnr.it/e-pub/ojs/index.php/wp/article/view/83/179>, sito Web consultato in data 10 marzo 2015.

Peppers D., Rogers M., *Massima fiducia: L’onestà come vantaggio competitivo*, EGEA, Milano, 2012.

Perry J., de Fontnouvelle P., “Measuring Reputational Risk: The Market Reaction to Operational Loss Announcements”, in Internet all’indirizzo, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=861364, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

Perri P., *Privacy, diritto e sicurezza informatica*, Giuffrè, Milano, 2007.

Perri P., *Protezione dei dati e nuove tecnologie aspetti nazionali, europei e statunitensi*, Giuffrè, Milano, 2007.

Perry W., Signori D., Boon J., *Exploring Information Superiority: A Methodology for Measuring the Quality Walter*, RAND Corporation Monografy, Santa Monica, 2004.

Peston R., “Why has Google cast me into oblivion?”, in BBC News, 2 luglio 2014, in Internet all’indirizzo <http://www.bbc.com/news/business-28130581>, sito Web in data 12 marzo 2016.

Pica G., *Diritto penale delle nuove tecnologie*, UTET, Torino, 1999.

Picod F., “Renforcement de la responsabilité de Google et droit au retrait des données personnelles”, in *Semaine Juridique*, 2004, volume 21, pp. 1068 e ss..

Pierucci A., “La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della rete”, in *Rivista critica di diritto privato*, 2003 volume 1, pp. 158 e ss..

Pino G., “Identità personale”, in S. Rodotà (a cura di) *Trattato di biodiritto*, pp. 297 e ss., Giuffrè, Milano, 1997, altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://www1.unipa.it/gpino/Pino,%20Identit%E0%20personale_Biodiritto.pdf, sito Web consultato in data 20 novembre 2015.

Pino G., “Sul diritto all’identità personale degli enti collettivi”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2001, volume 1, pp. 470 ss..

Pino G., “Teorie e dottrine dei diritti della personalità, Uno studio di meta-giurisprudenza analitica”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2003, volume 1, pp. 224 e ss..

Pino G., *Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006.

Pinori A., *La protezione dei dati personali: guida alla lettura delle fonti*, Giuffrè, Milano, 2004.

Pisani A. P., “La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela”, in *Il Foro Italiano* 1990, volume 113, pp. 19 e ss..

Pisani A. P., “La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela”, in *Il Foro Italiano*, 1990, volume 113, pp. 1 e ss..

Pizzetti F., (a cura di), *Internet e la tutela della persona. Il caso del motore di ricerca*, Passigli, Firenze, 2015.

Pizzetti F., *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli Editore, Milano, 2013.

Pizzetti, F., *Sette anni di protezione dati in Italia. Un bilancio e uno sguardo sul futuro*, Giappichelli Editore, Milano, 2012.

Polonetsky J., Tene O., “Big Data for All: Privacy and User Control in the Age of Analytics”, in *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, 2012, volume 11, pp. 239 e ss., in Internet all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2149364, sito Web consultato in data 10 agosto 2015.

Ponzanelli G., “Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet service providers”, in *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, a cura di S. Sica, P. Stanzione Giuffrè, Milano, 2012, pp. 372 e ss..

Preece S., Craig F., Toccacelli J., “Building a reputation along the value chain at Levi Strauss”, in *Long Range Planning*, 1995, volume 28.6, pp. 88-98.

Pruitt A., “When Forgetting Isn’t Best”, intervista al prof. Zittrain, in Internet all’indirizzo <https://cyber.law.harvard.edu/node/99083>, sito Web consultato in data 10 gennaio 2016.

Pugliese G. “Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche”, in *il Foro italiano*, 1954 volume 1, pp. 115 e ss..

Pugliese G., “il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della, personalità”, in *Rivista di diritto civile*, 1963, volume 1, pp. 608-609 e ss..

Puchta G. F., *Vorlesungen über das heutige römische Recht*, Leipzig, 1847.

Ramez Elmasri A., Shamkant B., Navathe B., *Sistema di basi di dati. Fondamenti*, ED. Person Addison Wesley, Boston, 2007.

Ravà A., “Sul diritto alla riservatezza”, in *Foro padano*, 1955, volume 1, pp. 467 ss..

Ravà A., *Istituzioni di diritto privato*, CEDAM Padova, 1938.

Ravizza F. “Il diritto all’oblio nel processo penale”, in *Cyberspazio e diritto*, 2013, volume 14, pp. 81-115.

Rescigno P., “Diritto ad essere lasciati soli”, in *Syntheseia*, 1964, volume 1, pp. 498 e ss..

Riccio M., “Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2014, volume 4 e 5, pp. 753-773.

Resta G., “Diritti individuali e libertà della rete nel caso Vividown”, in *Giurisprudenza di Merito*, 2013, volume 7-8, 2013 pp. 1589 e ss..

Resta G., “Anonimato, responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato”, in *Diritto dell’informatica*, 2014, volume 2, pp. 171 e ss..

Resta G., “Diritti della personalità: problemi e prospettive”, in *Il Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2007, volume 6, pp. 1044 e ss..

Resta G., “Identità personale e identità digitale”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2007, volume 3, pp. 512 e ss., altresì disponibile in Internet all’indirizzo https://www.academia.edu/317622/Identit%C3%A0_personale_e_identit%C3%A0_digitale, sito Web consultato in data 10 ottobre 2015.

Resta G., “La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d’informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici”, in *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, 2012, volume 2, pp. 263 e ss..

Resta G., “Nuovi oracoli del diritto: processi by media e laicità della giustizia”, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, volume 3, marzo 2009, in Internet all’indirizzo http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.2/resta_i_nuoviter.pdf, sito Web consultato in data 20 novembre 2015.

Resta G., *Autonomia privata e diritti della personalità: Il problema dello sfruttamento degli attributi della persona in prospettiva comparatistica*, Jovene Editore, Napoli, 2005.

Ricci A., “Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni”, in *Contratto e Impresa*, 2010, volume 26, pp. 1297 e ss.. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://enforce.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/enforce/il_valore_della_reputazione_.pdf, sito Web consultato in data 3 novembre 2015.

Riccio G. M., “Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2014, volume 4 e 5, pp. 753-773.

Riccio G. M., *La responsabilità civile degli Internet providers*, Giappichelli Editore, Torino, 2002, disponibile altresì all’indirizzo <http://www.medialaws.eu/la-responsabilita-civile-degli-Internet-providers/>, sito Web consultato in data 10 febbraio 2014.

Riegner C., “Word of mouth on the Web: The impact of Web 2.0 on consumer purchase decision”, in *Journal of Advertising Research*, 2007, volume 47, pp. 436 e ss..

Rizzuto F. “The liability of online intermediary service providers for infringements of intellectual property rights”, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2012, volume 18, pp. 4-15,

Robert J., Duffar J., *Libertés publiques et droits de l'homme*. Litec, Paris, 1988.

Roberts P. W., Dowling, G. R., “Corporate reputation and sustained superior financial performance”, in *Strategic Management Journal*, 2002, volume 23.12, pp. 1077-1093.

Ronco M., Ardizzone S., *Codice penale ipertestuale*, UTET, Torino, 2007.

Rodden J., “Reputation and its vicissitudes”, in *Society*, 2006, volume 43, pp. 75-80.

Rodio R. G., *Banche dati e P.A., Profili di diritto italiano e comparato*, Cacucci Editore, Bari, 2000, pp. 13 e ss..

Rodotà S., “La pacifica rivoluzione della privacy”, in *Questione giustizia*, 2005, volume 2, pp. 228 e ss..

Rodotà S., “Privacy e costruzione della sfera privata”, in *Tecnologie e diritti*, 1995, volume 4 pp. 101 e ss..

Rodotà S., “Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela”, in *Rivista Critica di Diritto Privato*, 2000, volume 18, pp. 578 -604.

Rodotà S., *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Feltrinelli Editore, Milano 2006.

Rodotà S., *Repertorio di fine secolo (la costruzione della sfera privata)*, Laterza Editore, Bari, 1999.

Rodotà S., *Tecnopolitica, La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Edizione Laterza, Bari, 2004

Roppo V., “From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European Contract Law?”, in *European Review of Contract Law*, 2009, volume 5, pp. 304-349.

Roppo V., *Trattato del contratto*, Giuffrè, Milano, 2011.

Rosen J., “The delete squad: Google, Twitter, Facebook and the New Global Battle Over the Future of Free Speech”, in *New Republic*, 29 aprile 2013, in Internet all’indirizzo <https://newrepublic.com/article/113045/free-speech-internet-silicon-valley-making-rules>, sito Web visitato in data 3 aprile 2016.

Rosen J., “The right to be forgotten”, in *Stanford Law Review*, 2012, volume 64, pp. 88 e ss., in Internet all’indirizzo <http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten>, sito Web consultato in data 15 maggio 2015.

Rosenzweig R., *Clio Wired: The future of the past in the digital age*, Columbia University Press, New York, 2011.

Rosoni I., “Lo storico alla sbarra. La perizia storica nel processo penale”, in *Giornale di storia costituzionale*, 2009, volume 18, pp. 181 ss..

Rossello C., *Commercio elettronico. La Governance di Internet tra diritto statale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria*, Giuffrè, Milano, 2006

Rossolillo G., *Identità personale e diritto internazionale privato*, Wolters Kluwer Italia, Milano 2009.

Rushdie S., *Patrie immaginarie*. Arnoldo Mondadori, Milano 1994.

Russo E., *Evoluzione tecnologica e categorie civilistiche, Interpretazione della legge civile e ragione giuridica*, CEDAM, Padova, 2003.

Rustad M. L., Sanna K., “Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow”, in *Harvard Journal of Law and Technology*, 2015, volume 28, pp. 349 e ss., in Internet all’indirizzo <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v28/28HarvJLTech349.pdf>, sito Web consultato in data 5 marzo 2016.

Ryngaert C., “Symposium issue on extraterritoriality and EU data protection”, in *International Data Privacy Law*, 2015, volume 5, pp. 221-225, in Internet all’indirizzo <http://idpl.oxfordjournals.org/content/5/4/221.full>, sito Web consultato in data 26 dicembre 2015.

Salarelli A. “Ancora sul diritto all’oblio: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea contro Google”, in *Italian Journal of Library and Information Science*, 2015, volume 6, pp. 147-160. Articolo è altresì reperibili in Internet all’indirizzo <http://leo.cineca.it/index.php/jlis/article/download/10283/10210>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016.

Salarelli A., “Diritto all’oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi”, in *Italian Journal of Library and Information Science*, 2014, volume 5.1, pp. 1-20. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo <https://air.unipr.it/retrieve/handle/11381/2667868/13044/14-14084-2-PB.pdf>, sito Web visitato in data 17 aprile 2016.

Saletti A., Tarzia G., *Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie*, CEDAM, Padova, 2006.

Salvadori F. C., “Il diritto all’oblio tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca”, in *Dialoghi*, 2013, volume 4, pp. 141-157.

Santangeli F., *Riordino e semplificazione dei procedimenti civili*, Giuffrè, Milano 2011.

Sartor G., “Providers’ liabilities and the right to be forgotten”, in *EUI Working Papers*, 2013, n. 37, in Internet all’indirizzo http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27215/RSCAS_2013_37.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

Sartor G., “Providers’ liabilities in the new EU Data Protection Regulation: A threat to Internet freedoms?”, in *International Data Privacy Law*, 2012, volume 1, pp. 1-10, in Internet all’indirizzo <https://idpl.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/10/idpl.ips034.full.pdf+html>, sito Web visitato in data 3 marzo 2016.

Sartor G., “The right to be forgotten: balancing interests in the flux of time”, in *International Journal of Law and Information Technology*, 2015, volume 1, pp. 1-27.

Sartor G., “The right to be forgotten: dynamics of privacy and publicity”, in *Protection of Information and the Right to Privacy-A New Equilibrium?*, a cura di L. Floridi, Springer, New York, 2014, pp. 1-15.

Sartor G., De Azevedo Cunha M. V., “Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU”, in *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di V. Zeno-Zencovich, e G. Resta, Romatpress, Roma, 2015, p. 99 e ss., in Internet all’indirizzo, <http://ojs.romatpress.uniroma3.it/index.php/oblio/article/viewFile/418/413>, sito Web consultato in data 2 marzo 2016.

Sartor G., *L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

Sartor G., Privacy, reputazione, e affidamento: dialettica e implicazioni per il trattamento dei dati personali, in Internet all’indirizzo http://www2.cirsfid.unibo.it/didattica/sartor/gsonline/autodeterminazione_dati_reputazione.pdf, sito Web consultato in data 10 agosto 2015.

Sassano F., *La tutela dei diritti della personalità*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2005.

Sauca Cano a J. M., “Derecho a la memoria”, in *Diccionario de memoria histórica, conceptos contra el olvido*, a cura di R. Escudero Alday, Catarata, Madrid, 2011, pp. 21-27.

Savini, A. “Diritto all’oblio e diritto alla storia”, in *Il diritto d’autore*, 1997, volume 68, pp. 381-385.

Savorani G., *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, CEDAM, Padova, 2000.

Scarcella A., *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, Kluwer Italia, Milano, 2008.

Scarpa A., Giordano R., *I procedimenti cautelari*, CEDAM, Padova, 2015.

Schacter D. L., Tulving E., *Memory Systems*, MIT Press, Cambridge, 1994.

Schawbel D., *Build a powerful brand to achieve career success: me 2.0*, Kaplan, Londra, 2009.

Schwartz P. M., D. J. Solove, “The PII Problem: Privacy and a New Concept of Personally Identifiable Information”, in *New York University Law Review*, 2011, 86, pp. 1814 e ss..

D. J. Solove, “A taxonomy of privacy”, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2006, volume 154, pp. 477-564.

Schermi A., “Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto della verità nella cronaca, nell’opera storiografica, nell’opera bibliografica e nell’opera narrativa di fantasia”, in *Giustizia civile*, 1966, volume 1, pp. 1255 e ss..

Schonhofen S., “Holy Copyright Law, Batman! The Batmobile is a copyright character”, in *Journal of Intellectual Property Law e Practice*, 2016, volume 11.1, pp. 11-14.

Sciulli G., *Il diritto all'oblio e l'identità digitale*, Narcissius Editore, Bologna, 2014.

Sédallian V., “La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millennium Copyright Act américain et le projet de directive européen sur le commerce électronique”, in *Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux*, 1999, volume 110, pp. 2 e ss..

Seng D., “The State of the Discordant Union: An Empirical Analysis of DMCA Takedown Notices”, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 2014, volume 18, pp. 369 e ss., articolo disponibile in Internet all'indirizzo <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2411915>, sito Web visitato in data 31 dicembre 2015.

Sennett R., *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano, 2000.

Serafino R., *I diritti della personalità*, CEDAM, Padova, 2013.

SgROI V., “Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione”, in *Giustizia Civile*, 1963, fascicolo 1, pp. 1280 e ss.

Siano A., Siglioccolo M., Vollero A., *Corporate communication management: Accrescere la reputazione per attrarre risorse*, Giappichelli, Torino, 2015.

Siltaoja M. E., “Value priorities as combining core factors between CSR and reputation - a qualitative study”, in *Journal of Business Ethics*, 2006, volume 68.1 pp. 91-111.

Smith K., “The Right to be Forgotten: Legislating for Individuals to Regain Control of their Personal Information on Social Networks”, in *Reinvention: An International Journal of Undergraduate Research*, 2014, volume 7.1, pp. 1 e ss.. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://www2.warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/reinvention/issues/volume7issue1/smith/, sito Web visitato in data 16 aprile 2016.

Sofia A., “Tutta un’altra storia”, in Internet all’indirizzo <http://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/sofia-tutta-un-altra-storia.pdf>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

Sorrentino F., “È arrivato il codice della privacy (con molti dubbi di costituzionalità). Limiti e problemi nel controllo dell’autorità giudiziaria”, articolo disponibile in Internet all’indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/Webcds/%5C%5C..%5Cdocumentazione%5Cstudi_contributi%5Csorrentino3.htm, sito Web consultato in data 2 ottobre 2015.

Sparrow B., Liu J., Wegner D. M., “Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips”, *Science*, 2011, volume 333, pp. 776-778, in Internet all’indirizzo <http://www.sciencemag.org/content/333/6043/776.short>, sito Web consultato in data 24 gennaio 2015.

Spedicato G., “La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising”, in *Rivista della informazione e della informatica*, 2010, volume 2, pp. 731 e ss..

Spedicato G., “Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente decreto n. 70/2003”, in *Cyberspazio e diritto*, 2003, volume 4.2, pp. 155-162.

Spedicato G., *Le nuove frontiere della (ir)responsabilità del provider*, *Atti del convegno*, Fondazione Forense, Bologna, 2012.

G. Spedicato, “Digitalizzazione di opere librarie e diritti esclusivi”, in *Aedon*, 2001, volume 2, in Internet all’indirizzo <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2011/2/spedicato.htm>, sito Web visitato in data 5 maggio 2016.

G. Spedicato, “Law as Code? Divertissement sulla lex informatica”, in *Cyberspazio e Diritto*, 2009, volume 2, pp. 233-259.

Sullivan D., “Google’s Right To Be Forgotten Form Gets 12,000 Submissions on First Day”, in *Marketing Land*, in Internet all’indirizzo <http://marketingland.com/google-right-to-be-forgotten-first-day-85641>, sito consultato in data 5 marzo 2016.

Svantesson D. B. J., “Limitless borderless forgetfulness? Limiting the geographical reach of the right to be forgotten”, in *Oslo Law Review*, 2015, volume 2, pp. 116-138, disponibile in Internet all’indirizzo <https://www.journals.uio.no/index.php/oslawreview/article/view/2567/2295>, sito Web consultato in data 20 dicembre 2015.

Svantesson D. B. J., “The Google Spain case: Part of a harmful trend of jurisdictional overreach”, in *EUI Working Paper RSCAS*, in Internet all’indirizzo http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/36317/RSCAS_2015_45.pdf?sequence=1, sito Web consultato in data 22 dicembre 2015.

Svantesson D. B. J., “Delineating the reach of Internet intermediaries’ content blocking - ccTLD blocking, strict Geo-location blocking: or a country lens approach?”, in *ScriptEd*, 2014, volume 2, pp. 153-170. L’articolo è disponibile in Internet all’indirizzo <http://script-ed.org/wp-content/uploads/2014/10/svantesson.pdf>, sito Web visitato in data 26 dicembre 2015.

Svantesson D. B. J., “Extraterritoriality of EU Data Privacy Law-Its Theoretical Justification and Its Practical Effect on US Businesses”, in *Stanford Journal of International Law*, 2013, volume 50, pp. 53-117. L’articolo è altresì disponibile in Internet all’indirizzo http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/648/, sito Web consultato in data 15 novembre 2015.

Sveva A., *Rete Media e Social Network*, Gangemi Editore, Roma, 2012.

Tamburrino G., *Le persone fisiche*, UTET, Torino, 1990

Tamò A., Damian G., “Oblivion, Erasure and Forgetting in the Digital Age”, in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 2014, volume 5, pp. 71-87.

Tarruella A. L., *Google and the law: empirical approaches to legal aspects of knowledge-economy business models*, Springer Science & Business Media, New York, 2012.

Tarzia G., Saletti G., *Il processo cautelare*, CEDAM, Padova, 2008.

Tedeschi D., *I saperi del giornalista: normativa, deontologia, giurisprudenza della professione*, Altagamma, Milano, 2005.

Tehrani J., “The New ©ensorship”, in *Iowa Law Review*, in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2514224>, sito Web visitato in data 31 dicembre 2015.

Tesfay W. B., Booth T., Andersson K., “Reputation based security model for android applications”, in *atti del convegno Trust, Security and Privacy in Computing and Communications IEEE 11th International Conference*, in Internet all’indirizzo <https://pure.ltu.se/portal/files/37020526/4745a896.pdf>, sito Web consultato in data 30 marzo 2016.

Tessarolo T., *NET TV: Come Internet cambierà la televisione per sempre*, Apogeo, Milano, 2007.

Tercier P., *Le nouveau droit de la personnalité*, Polygraphischer Verlag Zurich, Zurigo, 1984.

Thanassis T., “Network science, Web science, and Internet science”, in *Communications of the ACM*, 2015, volume 58 pp. 76-82.

Thierer A. D., “Kids, Privacy, Free Speech & the Internet: Finding the Right Balance”, in *Working Paper of the Mercatus Center at George Mason University*, in Internet all’indirizzo <http://ssrn.com/abstract=1909261>, sito Web consultato in data 15 marzo 2016.

Titomanlio R., *Funzione di regolazione e potestà sanzionatoria*, Giuffrè, Milano 2007.

Tommasini R., “Osservazioni in tema di diritto alla privacy”, in *Diritto di famiglia*, 1976, volume 1, pp. 242 e ss..

Tommaseo F., “Provvedimento di urgenza. La tutela cautelare d’urgenza”, in *Enciclopedia del diritto XXXVII*, Milano, 1988, pp. 856 e ss..

Torrente A., Schlesinger P., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011 Tosi E., *Codice della privacy: tutela e sicurezza dei dati personali, normativa nazionale e comunitaria*, La Tribuna, Piacenza, 2012.

Trabucchi A., *Istituzioni di diritto privato*, CEDAM, Padova, 1993.

Tracy W. M., “The Impact of Competitor Information on Search Behavior”, in *Academy of Management Proceedings*, 2015, volume 1, pp. 13209 e ss..

Tricarico V., *Tutela cautelare. Impostazione del contenzioso e chance nella fase di merito*, Giuffrè, Milano, 2012.

Trucco L., *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli Editore, Torino, 2004.

Turkle S., *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell'epoca di Internet*. Apogeo, Milano 1997.

Tyler W., Deephouse D. L., McNamara G., “Substantive and evaluative media reputations among and within cognitive strategic groups”, in *Corporate Reputation Review*, 2006, volume 9.4 pp. 225-242.

Valerio F., “Esiste un tempo massimo di permanenza dei dati nel registro delle imprese? La parola alla Corte di Giustizia”, in *Diritto e Giustizia*, 2015, volume 29 pp. 19 e ss..

Van Alsenoy B., Kuczerawy A., Ausloos J., “Search engines after Google Spain: Internet@liberty or privacy@peril?”, in *ICRI research paper*, 2013, volume 15, pp. 1-74.

Van Dick R., “Identification in organizational contexts: Linking theory and research from social and organizational psychology”, in *International Journal of Management Reviews*, 2001, volume 3.4 pp. 265-283.

Van Riel C. J., Balmer M.T., “Corporate identity: the concept, its measurement and management”, in *European journal of marketing*, 1997, volume 31.5, pp. 340-355.

Varaldo R., Dalli D., Resciniti R., Tunisini A., “Marketing e intangibles per la competitività delle medie imprese italiane”, in *Economia e Diritto del Terziario*, 2010, volume 22, pp. 207-225.

Vargo S., Lusch L., Robert F., “Evolving to a new dominant logic for marketing”, in *Journal of Marketing*, 2004, volume 68, pp. 2-17.

Velasco L., “In-operation network planning”, in *Communications Magazine IEEE*, 2014, volume 52, pp. 52-60.

Verheij A. J., “The right to be forgotten – a Dutch perspective”, in *International Review of Law, Computers e Technologym*, 2016, volume 31, pp. 1 e ss., in Internet all’indirizzo <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600869.2015.1125156>, sito Web consultato in data 3 marzo 2016.

Vidaver-Cohen D., “Reputation beyond the rankings: A conceptual framework for business school research”, in *Corporate Reputation Review*, 2007, volume 10.4 pp. 278-304.

Visconti A., *Onore, reputazione e diritto penale*, EDUCatt Università Cattolica, Milano, 2014.

Virilio P., Bratton B. H., *Speed and politics*, Semiotext(e), Los Angeles, 2006.

Virilio P., Lotringer S., *Pure war*, Semiotext(e), Los Angeles, 2008.

Virno P., “General intellect”, in *Historical Materialism*, 2007, volume 15.3, pp. 3-8.

Vivant C., *L'historien saisi par le droit: contribution à l'étude des droits de l'histoire*, Dalloz, Montpellier, 2005.

Voena G. P., “La ripresa audiovisiva del dibattito”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1996, volume 1, pp. 77 e ss..

Von Neumann J., *Various Techniques Used in Connection With Random Digits*, in Internet all'indirizzo <https://dornsifecms.usc.edu/assets/sites/520/docs/VonNeumann-ams12p36-38.pdf>, sito Web consultato in data 30 febbraio 2015.

Voss G. W., “After Google Spain and Charlie Hebdo: The Continuing Evolution of European Union Data Privacy Law in a Time of Change”, in *Business Lawyer*, 2016, volume 71, pp. 281 e ss.. L'articolo è altresì disponibile in Internet all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=2711996>, sito Web consultato in data 10 marzo 2016.

Waddock S., *Leading Corporate Citizens. Vision, Values, Value Added*, McGraw-Hill, Boston, 2002,

Waelde C., *Contemporary intellectual property: Law and policy*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

Wang R., *Disrupting Digital Business: Create an Authentic Experience in the Peer-to-Peer Economy*, Harvard Business Review Press, Boston, 2015.

Warren S., Brandeis L., “The Right to Privacy”, in *Harvard Law Review*, 1890, volume 1, pp. 193-220 e ss., reperibile in Internet all'indirizzo <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>, sito Web visitato in data 2 novembre 2015.

Wegner D. M., Daniel M., *Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind, Theories of group behavior*, Springer New York, 1987.

Wegner D. M., Raymond P., “Transactive memory in close relationships”, in *Journal of personality and social psychology*, 1991, volume 6, pp. 923-926.

Weinberger D., “Knowledge as conversation”, in *KM Word*, 1 luglio 1999, in Internet all'indirizzo <http://www.kmworld.com/Articles/Column/David-Weinberger/The-Knowledge-Conversation-9787.aspx>, sito Web consultato in data 28 maggio 2016.

Wernick A., *Promotional culture: Advertising, ideology and symbolic expression*, Thousand Oaks, Londra, 1991.

Werro F., “The right to inform v. the right to be forgotten: A transatlantic clash”, *Georgetown Public Law Research Paper*, in Internet all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1401357, sito Web consultato in data 15 agosto 2015.

Westin A. F., *Privacy and Freedom, London-Sidney-Toronto*, The Bodley Head, Londra, 1967

Wondracek G., “Practical attack to de-anonymize social network users”, *atti del Security and Privacy 2010 IEEE Symposium*, pp. 223-238.

Wong R., “Social networking: A Conceptual Analysis of a Data Controller”, in *Communications Law Journal*, 2009, volume 14, pp. 142-49.

Wright R. G., “The Right to Be Forgotten: Issuing a Voluntary Recall”, in Internet all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2569237, sito Web consultato in data 3 marzo 2016.

Zarins E., “Notice Versus Knowledge Under the Digital Millennium Copyright Act’s Safe Harbors”, in *California Law Review*, 2004, volume 92, pp. 257-298, articolo altresì disponibile in Internet all’indirizzo <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1349&context=californialawreview>, sito Web consultato in data 9 dicembre 2015.

Zeno-Zencovich V., “Comunicazione, reputazione, sanzione”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2007, volume 1, pp. 271 e ss..

Zeno-Zencovich V., “Onore e reputazione”, in *Digesto*, volume 6, 1996, pp. 51 e ss..

Zeno-Zencovich V., “Personalità (diritti della)”, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, 1995, volume 13, pp. 434 e ss..

Zeno-Zencovich V., Resta G., “La storia giuridificata”, in *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 11-41

Zeno-Zencovich V., “Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1986, volume 1, pp. 934 e ss..

Zeno-Zencovich V., D’Orazio R., “Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici”, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1990, volume 2, pp. 421 e ss., altresì disponibile all’indirizzo

<http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/2.25.pdf>, sito Web consultato in data 10 novembre 2015.

Zeno-Zencovich V., Resta G., *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Romatrepres, Roma, 2015.

Zeno-Zencovich V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene Editore, Napoli, 1985.

Ziccardi G., “Riforma della privacy: dall’UE nuove regole per professionisti e aziende”, in *Il Quotidiano Giuridico*, 28 gennaio 2016, in Internet all’indirizzo

<http://www.ipsoa.it/documents/impresa/management/quotidiano/2016/01/28/riforma-della-privacy-dall-ue-nuove-regole-per-professionisti-e-aziende>, sito Web visitato in data 2 febbraio 2016.

Ziccardi G., *Informatica giuridica. Privacy, sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali*, Giuffrè, Milano, 2012.

Zimmermann D.L., “Requiem for a Heavyweight: A Farewell to Warren and Brandeis’s Privacy Tort”, in *Cornell Law Review*, 1983, volume 68, pp. 291 e ss..

Zittrain J., “Righting the right to be forgotten”, in Internet all’indirizzo <http://futureoftheInternet.org/2014/07/14/righting-the-right-to-be-forgotten/>, sito Web consultato in data 15 gennaio 2016.

Zittrain J., “The right to be forgotten ruling leaves nagging doubts”, in Internet all’indirizzo <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c5d17a80-0910-11e4-8d27-00144feab7de.html#axzz45oJqHtjX>, sito Web visitato in data 10 aprile 2016.

Zittrain J., *Future of the Internet--and how to stop it*, Yale University Press, New Haven, 2008.

Zoppini A., “I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)”, in *Rivista di Diritto Civile*, 2002, volume 48, pp. 851 - 893, disponibile in Internet all’indirizzo http://www.andreazoppini.it/pdf/Zoppini_4.pdf, sito Web consultato in data 24 novembre 2015.

Zoppini A., “I diritti della personalità delle persone giuridiche e dei gruppi organizzati”, in *Rivista di diritto civile*, 2002, volume 1, pp. 851 ss..

Zwenne G. J., “Nog veel onzekerheden over het recht om te worden vergeten”, in *Tijdschrift voor Internetrecht*, 2012, volume 9, pp. 68-76, in Internet all’indirizzo http://zwenneblog.weblog.leidenuniv.nl/files/2012/06/GJZ_Recht_om_vergeten_te_wor_den_TvIR201203-2.pdf, sito Web consultato in data 2 aprile 2015.